

SENATO DELLA REPUBBLICA

XVIII LEGISLATURA

GIUNTE E COMMISSIONI

parlamentari

ORDINI DEL GIORNO

ED

EMENDAMENTI

presentati in 5^a Commissione

AL DISEGNO DI LEGGE N. 2448

PARTE III

(da art. 50 a art. 109)

Art. 50**50.1-bis**

CATALFO, ROMANO, MATRISCIANO, GUIDOLIN, ROMAGNOLI

*Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:*a) *alla lettera c) al punto 3, sostituire la lettera b) con la seguente:**«b) al numero 5) le parole: "da come integrato" fino a: "ai sensi del comma 9" sono soppresse;»*2) *sostituire il punto 4) con il seguente:**«4) il comma 9 è abrogato;»*b) *alla lettera f), al punto 3), sopprimere la lettera b).***50.1**

FERRERO, FAGGI, TESTOR, TOSATO

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 50. – (*Fondo per l'inclusione delle persone con disabilità*) – 1. All'articolo 34, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo le parole: "con una dotazione di 100 milioni di euro per Panno 2021", sono aggiunte le seguenti: "e di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023";

b) al comma 2-bis, dopo la lettera b), è aggiunta la seguente:

"b-bis) iniziative dedicate alle persone con disturbo dello spettro autistico.";

c) dopo il comma 2-bis è inserito il seguente:

"2-ter. Per gli anni 2022 e 2023, il 50 per cento delle risorse di cui al comma 1 è destinato alle Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano che promuovano, in qualità di capofila, rapporti di partenariato o convenzioni con enti del terzo settore di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 e con micro e piccole imprese operanti nel settore del turismo e della ristorazione, anche attraverso accordi di co-progettazione."».

50.1-ter

CATALFO, ROMANO, MATRISCIANO, GUIDOLIN, ROMAGNOLI

Al comma 1, alla lettera f) apportare le seguenti modificazioni:

a) *dopo il numero 2), aggiungere il seguente:*

«2-bis) al comma 5, le parole: "quando uno dei componenti il nucleo familiare", sono sostituite dalle seguenti: "quando il richiedente";»

b) *dopo il numero 3), aggiungere i seguenti:*

«3-bis) al comma 7, le parole: "da parte anche di un solo componente", sono sostituite dalle seguenti: "da parte del richiedente";

3-ter) al comma 8, le parole: "da parte anche di un solo componente" sono sostituite dalle seguenti: "da parte del richiedente";

3-quater) *dopo il comma 8 è inserito il seguente:*

"8-bis. Nei casi in cui le cause di decurtazioni e decadenza del beneficio, di cui ai commi 5, 7 e 8 siano generate da uno dei componenti il nucleo familiare, le sanzioni previste sono adottate applicando una riduzione del parametro della scala di equivalenza di cui al comma 1, lettera a), corrispondente al componente."».

50.2

TOFFANIN

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«2. All'articolo 200-bis del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, al comma 1, secondo periodo, le parole: "entro il 31 dicembre 2021" sono sostituite con le seguenti: "entro il 31 dicembre 2022"».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione nel limite di spesa di 5 milioni di euro per l'anno 2022 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n.190 come incrementato dall'articolo 194 della presente legge.

50.3

PAPATHEU

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Al fine di una perequazione dei premi in denaro attribuiti agli atleti olimpici e paralimpici vincitori di medaglia, è istituito un fondo per gli atleti paralimpici con una dotazione di euro 1 milione per l'anno 2022.

1-ter. Agli oneri di cui al comma 1-bis pari a 1 milione di euro per l'anno 2022 si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse di cui all'articolo 194.».

Conseguentemente sostituire la rubrica dell'articolo con la seguente:
«Fondo per l'inclusione delle persone con disabilità e Fondo per gli atleti paralimpici».

50.4

FARAONE

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. All'articolo 34, comma 2-bis, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69 sono aggiunti, dopo la lettera b), i seguenti:

c) iniziative dedicate alle persone con disturbo dello spettro autistico;

d) revisione dei criteri per la formazione dell'organico di sostegno di cui all'articolo 2, comma 414, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, con la trasformazione dei posti in deroga, ai sensi dell'articolo 9, comma 15 del decreto-legge del 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, della legge 30 luglio 2010, n. 122, in organico di diritto per due anni scolastici consecutivi, in deroga ai contingenti autorizzati di cui all'articolo 1, comma 201 della legge 13 luglio 2015, n. 107».

50.5

ALESSANDRINI, FERRERO, FAGGI, TESTOR, TOSATO

Al comma 2, capoverso «c)», aggiungere in fine le seguenti parole:
«o con disturbi specifici di apprendimento in ambito scolastico, per le finalità di cui alla legge 8 ottobre 2010, n. 170».

50.6

CONZATTI, FARAONE

Al comma 2, dopo la lettera c), inserire la seguente:

«c-bis) costituzione di scuole per l'addestramento di cani guida».

50.0.1

SALVINI, ROMEO, FERRERO, FAGGI, TESTOR, TOSATO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 50-bis.

(Incremento dell'importo delle pensioni e degli assegni per inabilità e invalidità)

1. A decorrere dal 1° gennaio 2022:

a) l'importo minimo della pensione di inabilità, di cui all'articolo 12 della legge 30 marzo 1971, n. 118, e dell'assegno mensile di assistenza, di cui all'articolo 13 della legge 30 marzo 1971, n. 118, è stabilito in euro 357,09;

b) l'importo minimo dell'assegno di assistenza ai sordomuti, di cui alla legge 26 maggio 1970, n. 381, è stabilito in euro 357,09;

c) l'importo minimo della pensione ai ciechi civili assoluti e parziali, di cui alla legge 10 febbraio 1962, n. 66, è stabilito in euro 357,09 nel caso in cui la pensione sia corrisposta in costanza di ricovero ospedaliero ed in euro 380,48 nel caso in cui sia corrisposta in assenza di ricovero ospedaliero.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, stimati in 1.003 milioni di euro per l'anno 2022, 1.035 milioni di euro per l'anno 2023, 1.070 milioni di euro per l'anno 2024, 1.106 milioni di euro per l'anno 2025, 1.144 milioni di euro per l'anno 2026, 1.190 milioni di euro per l'anno 2027, 1.237 milioni di euro per l'anno 2028, 1.285 milioni di euro per l'anno 2029 e 1.337 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2030, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, così come incrementata ai sensi dell'articolo 20, comma 1, della presente legge. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato con propri decreti a modificare i criteri di accesso e gli importi delle prestazioni previste a valere del predetto fondo per consentire in ogni caso il rispetto del nuovo limite di

spesa complessivo ed è altresì autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio.».

50.0.2

SALVINI, ROMEO, FERRERO, FAGGI, TESTOR, TOSATO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art 50-bis.

(Incremento dell'importo delle pensioni e degli assegni per inabilità e invalidità)

1. A decorrere dal 1° gennaio 2022:

a) l'importo minimo della pensione di inabilità, di cui all'articolo 12 della legge 30 marzo 1971, n. 118, e dell'assegno mensile di assistenza, di cui all'articolo 13 della legge 30 marzo 1971, n. 118, è stabilito in euro 337,09;

b) l'importo minimo dell'assegno di assistenza ai sordomuti, di cui alla legge 26 maggio 1970, n. 381, è stabilito in euro 337,09;

c) l'importo minimo della pensione ai ciechi civili assoluti e parziali, di cui alla legge 10 febbraio 1962, n. 66, è stabilito in euro 337,09 nel caso in cui la pensione sia corrisposta in costanza di ricovero ospedaliero ed in euro 360,48 nel caso in cui sia corrisposta in assenza di ricovero ospedaliero.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, stimati in 717 milioni di euro per l'anno 2022, 740 milioni di euro per l'anno 2023, 765 milioni di euro per l'anno 2024, 790 milioni di euro per l'anno 2025, 817 milioni di euro per l'anno 2026, 851 milioni di euro per l'anno 2027, 883 milioni di euro per l'anno 2028, 918 milioni di euro per l'anno 2029 e 955 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2030, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, così come incrementata ai sensi dell'articolo 20, comma 1, della presente legge. Il Ministro dell'Economia e delle Finanze è autorizzato con propri decreti a modificare i criteri di accesso e gli importi delle prestazioni previste a valere del predetto fondo per consentire in ogni caso il rispetto del nuovo limite di spesa complessivo ed è altresì autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio.».

50.0.3

SALVINI, ROMEO, FERRERO, FAGGI, TESTOR, TOSATO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 50-bis.***(Incremento dell'importo delle pensioni e degli assegni per inabilità e invalidità)*

1. A decorrere dal 1° gennaio 2022:

a) l'importo minimo della pensione di inabilità, di cui all'articolo 12 della legge 30 marzo 1971, n. 118, e dell'assegno mensile di assistenza, di cui all'articolo 13 della legge 30 marzo 1971, n. 118, è stabilito in euro 317,09;

b) l'importo minimo dell'assegno di assistenza ai sordomuti, di cui alla legge 26 maggio 1970, n. 381, è stabilito in euro 317,09;

c) l'importo minimo della pensione ai ciechi civili assoluti e parziali, di cui alla legge 10 febbraio 1962, n. 66, è stabilito in euro 317,09 nel caso in cui la pensione sia corrisposta in costanza di ricovero ospedaliero ed in euro 340,48 nel caso in cui sia corrisposta in assenza di ricovero ospedaliero.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, stimati in 430 milioni di euro per l'anno 2022, 445 milioni di euro per l'anno 2023, 459 milioni di euro per l'anno 2024, 474 milioni di euro per l'anno 2025, 491 milioni di euro per l'anno 2026, 510 milioni di euro per l'anno 2027, 529 milioni di euro per l'anno 2028, 551 milioni di euro per l'anno 2029 e 573 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2030, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, così come incrementata ai sensi dell'articolo 20, comma 1, della presente legge. Il Ministro dell'Economia e delle Finanze è autorizzato con propri decreti a modificare i criteri di accesso e gli importi delle prestazioni previste a valere del predetto fondo per consentire in ogni caso il rispetto del nuovo limite di spesa complessivo ed è altresì autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio.».

50.0.4

CRUCIOLI, ANGRISANI, GRANATO, CORRADO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 50-bis.***(Nuovi requisiti assegno mensile d'invalidità)*

1. All'articolo 13, comma 1, della legge 30 marzo 1971, n. 118, le parole: ", che non svolgono attività lavorativa e per il tempo in cui tale condizione sussiste," sono soppresse.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 10 milioni di euro annui a decorrere dal 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo per esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 194, comma 1.».

50.0.5

AUGUSSORI, FERRERO, FAGGI, TESTOR, TOSATO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 50-bis.***(Modificazioni alla legge 30 marzo 1971, n. 118, in materia di assegno mensile di invalidità)*

1. All'articolo 13 della legge 30 marzo 1971, n. 118, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: "che non svolgono attività lavorativa e per il tempo in cui tale condizione sussiste" sono soppresse;

b) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

1-bis. Il limite di reddito per il diritto all'assegno di cui al comma 1 è fissato in euro 9.000 annui, calcolati agli effetti dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, con esclusione del reddito percepito da altri componenti del nucleo familiare di cui il soggetto interessato fa parte. Sono comunque esclusi dal computo gli assegni familiari e il reddito dell'abitazione principale del soggetto. Il limite di reddito di cui al primo periodo è rivalutato annualmente sulla base degli indici delle retribuzioni dei lavoratori dell'industria rilevate dall'Istituto nazionale di statistica.;

c) il comma 2 è abrogato.

2. Le disposizioni di cui all'articolo 13 della legge 30 marzo 1971, n. 118, così come modificate ai sensi del comma 1 del presente articolo, si applicano a decorrere dal 14 ottobre 2021.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, stimati in 362,5 milioni di euro per l'anno 2022 e 300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo per il reddito di cittadinanza di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26. Il Ministro dell'Economia e delle Finanze è autorizzato con propri decreti a modificare i criteri di accesso e gli importi delle prestazioni previste a valere del predetto fondo per consentire in ogni caso il rispetto del nuovo limite di spesa complessivo ed è altresì autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio.».

50.0.6

CATALFO, ROMANO, MATRISCIANO, GUIDOLIN, ROMAGNOLI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 50-bis.

(Disposizioni in materia di assegni di invalidità)

1. All'articolo 13 della legge 30 marzo 1971, n. 118, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al comma 1, le parole: "che non svolgono attività lavorativa e per il tempo in cui tale condizione sussiste", sono soppresse;
 - b) il comma 2 è abrogato.».
-

50.0.7

VANIN

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 50-bis.

(Disposizioni in materia di assegni di invalidità)

1. All'articolo 13, comma 1, della legge 30 marzo 1971, n. 118, le parole: "che non svolgono attività lavorativa e per il tempo in cui tale condizione sussiste", sono soppresse.».

50.0.8 (testo 2)

LUNESU, FERRERO, FAGGI, TESTOR, TOSATO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 50-bis.

(Disposizioni in materia di iva agevolata per le persone con disabilità non in condizione di gravità)

1. Alla tabella A, parte III, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, è aggiunto in fine il seguente numero: «127-*vicies*) autoveicoli di cui all'articolo 54, comma 1, lettere a), c) ed f), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, di cilindrata fino a 2.000 centimetri cubici se con motore a benzina o ibrido, a 2.800 centimetri cubici se con motore diesel o ibrido, e di potenza non superiore a 150 kW se con motore elettrico, anche prodotti in serie, acquistati dai soggetti di cui all'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, non rientranti nelle fattispecie di cui alla tabella A, parte II, n. 31).».

2. All'articolo 15, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo la lettera *c-ter*) è inserita la seguente: «*c-quater*) le spese per l'acquisto di autoveicoli di cui all'articolo 54, comma 1, lettere a), c) ed f), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, da parte dei soggetti di cui all'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, non rientranti nelle fattispecie di cui alla lettera c), entro il limite massimo di 15mila euro;».

3. All'articolo 8 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, è aggiunto in fine il seguente comma: «*7-bis*. Gli atti di natura traslativa o dichiarativa aventi per oggetto gli autoveicoli acquistati dai soggetti di cui all'articolo

3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, non rientranti nelle fattispecie di cui ai commi 1 e 3, sono esenti dal pagamento della imposta erariale di trascrizione, dell'addizionale provinciale all'imposta erariale di trascrizione e dell'imposta di registro. I soggetti di cui al presente comma sono altresì esentati dal pagamento della tassa automobilistica erariale e regionale.»".

Conseguentemente,

all'articolo 194, comma 1, sostituire le parole: «600 milioni di euro per l'anno 2022 e di 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023» con le seguenti: «500 milioni di euro per l'anno 2022 e di 400 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023».

50.0.8

LUNESU, FERRERO, FAGGI, TESTOR, TOSATO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 50-bis.

(Disposizioni in materia di iva agevolata per le persone con disabilità non in condizione di gravità)

1. Alla tabella A, parte III, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, è aggiunto in fine il seguente numero:

"127-vicies) autoveicoli di cui all'articolo 54, comma 1, lettere a), c) ed f), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, di cilindrata fino a 2.000 centimetri cubici se con motore a benzina o ibrido, a 2.800 centimetri cubici se con motore diesel o ibrido, e di potenza non superiore a 150 kW se con motore elettrico, anche prodotti in serie, acquistati dai soggetti di cui all'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, non rientranti nelle fattispecie di cui alla tabella A, parte li, n. 31)."

2. All'articolo 15, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo la lettera c-ter) è inserita la seguente:

"c-quater) le spese per l'acquisto di autoveicoli di cui all'articolo 54, comma 1, lettere a), c) ed f), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, da parte dei soggetti di cui all'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, non rientranti nelle fattispecie di cui alla lettera c), entro il limite massimo di 15 mila euro;"

3. All'articolo 8 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, è aggiunto in fine il seguente comma:

"7-bis. Gli atti di natura traslativa o dichiarativa aventi per oggetto gli autoveicoli acquistati dai soggetti di cui all'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, non rientranti nelle fattispecie di cui ai commi 1 e 3, sono esenti dal pagamento della imposta erariale di trascrizione, dell'addizionale provinciale all'imposta erariale di trascrizione e dell'imposta di registro. I soggetti di cui al presente comma sono altresì esentati dal pagamento della tassa automobilistica erariale e regionale."».

Conseguentemente, all'articolo 194, comma 1, sostituire le parole: «600 milioni di euro per l'anno 2022 e di 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023» con le seguenti: «500 milioni di euro per l'anno 2022 e di 400 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023».

50.0.9

CAMPARI, FERRERO, FAGGI, TESTOR, TOSATO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 50-bis.

(Disposizioni in materia di iva agevolata per le persone con disabilità)

1. Al numero 31) della tabella A, parte II, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo le parole: "se con motore elettrico" sono inserite le seguenti: "nonché autoveicoli di cui all'articolo 54, comma 1, lettera m), e rimorchi di cui all'articolo 56, comma 2, lettera e), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285".

2. All'articolo 1, comma 1, della legge 9 aprile 1986, n. 97, dopo il comma 2-bis è aggiunto il seguente:

"2-ter. Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche agli autoveicoli di cui all'articolo 54, comma 1, lettera m), e ai rimorchi di cui all'articolo 56, comma 2, lettera e), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. All'acquisto di tali veicoli non si applica quanto previsto dall'articolo 1, lettera c) del decreto del Ministro delle Finanze 16 maggio 1986.".

3. All'articolo 8, comma 3, primo periodo, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, dopo le parole: "se con motore elettrico" sono inserite le seguenti: "nonché autoveicoli di cui all'articolo 54, comma 1, lettera m), e rimorchi di cui all'articolo 56, comma 2, lettera e), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285."».

Conseguentemente, all'articolo 194, comma 1, sostituire le parole: «600 milioni di euro per l'anno 2022 e di 500 milioni di euro annui a de-

correre dall'anno 2023» con le seguenti: «590 milioni di euro per l'anno 2022 e di 490 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023».

50.0.10

BONINO, DE PETRIS, NANNICINI, NUGNES, BUCCARELLA, LAFORGIA, GRASSO, RUOTOLO, LA MURA

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 50-bis.

(disposizione in materia di regolarizzazione)

1. All'articolo 103 del decreto-legge del 19 maggio 2020, n. 34, dopo il comma 15 sono aggiunti i seguenti:

"15-bis. Nei casi in cui la dichiarazione di emersione di cui al comma 1 o la conversione del permesso di soggiorno di cui al successivo comma 2, siano state rigettate per cause imputabili esclusivamente al datore di lavoro o a causa della mancata presentazione di idonea documentazione relativa alle modalità di sistemazione alloggiativa di cui all'art. 5 bis del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, al lavoratore viene rilasciato un permesso di soggiorno per attesa occupazione ovvero per motivi di lavoro qualora abbia instaurato un nuovo rapporto di lavoro. I procedimenti penali e amministrativi di cui al comma 11 dell'articolo 103 del decreto-legge n. 34 del 2020, a carico del lavoratore, sono archiviati. Nei confronti del datore di lavoro si applica il comma 13 del medesimo articolo.

15-ter. Entro trenta giorni dalla comunicazione allo Sportello unico per l'Immigrazione della mancata instaurazione o di cessazione del rapporto di lavoro oggetto di una domanda di emersione ai sensi dell'articolo n. 103 del decreto-legge n. 34 del 2020 da parte degli interessati, la procedura di emersione si considera conclusa in relazione al lavoratore. Si applica l'articolo 20, commi 1, 2, 2-bis e 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241. Al lavoratore è rilasciato un permesso di attesa occupazione ovvero, in presenza dell'assunzione da parte di un nuovo datore di lavoro, un permesso di soggiorno per lavoro subordinato, con contestuale estinzione dei reati e degli illeciti amministrativi relativi alle violazioni di cui al comma 11 dell'articolo n. 103 del decreto-legge n. 34 del 2020.

15-quater. Nell'ipotesi prevista dal comma 15-ter, il datore di lavoro che ha presentato la dichiarazione di emersione resta responsabile per il pagamento delle somme di cui al comma 7 dell'articolo n. 103 del decreto-legge n. 34 del 2020 sino alla data di comunicazione della cessazione del rapporto di lavoro; gli uffici procedono comunque alla verifica dei requisiti prescritti per legge in capo al datore di lavoro che ha presen-

tato la dichiarazione di emersione, ai fini dell'applicazione del comma 17 del medesimo articolo."

2. Al fine di consentire una più rapida definizione delle procedure di regolarizzazione ed emersione di cui all'art. 103 del D.L. 19 maggio 2020, n. 34, è autorizzata la spesa di 30 milioni di euro per l'anno 2022 destinata alla proroga delle prestazioni di lavoro a contratto a termine di cui al comma 23 del medesimo articolo.

Conseguentemente all'articolo 194, sostituire le parole: "600 milioni di euro per l'anno 2022" con le seguenti: "570 milioni di euro per l'anno 2022,".

50.0.11 (testo 2)

DE PETRIS, RUOTOLO, BONINO, NANNICINI, BUCCARELLA, LAFORGIA, GRASSO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 50-bis.

(Disposizioni in materia di regolare soggiorno dei cittadini stranieri non comunitari)

1. I datori di lavoro italiani o cittadini di uno Stato membro dell'Unione europea, ovvero i datori di lavoro stranieri in possesso del titolo di soggiorno previsto dall'articolo 9 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 Testo unico sull'immigrazione, e successive modificazioni, possono presentare istanza, con le modalità di cui al comma 4, per concludere un contratto di lavoro subordinato con cittadini stranieri non comunitari presenti sul territorio nazionale irregolarmente ovvero in possesso di un permesso di soggiorno scaduto, non rinnovato o convertito. I cittadini stranieri, almeno centottanta giorni prima dell'invio dell'istanza, devono essere stati sottoposti a rilievi foto-dattiloscopici ovvero devono aver soggiornato in Italia, anche in forza della dichiarazione di presenza, resa ai sensi della legge 28 maggio 2007, n. 68 o devono poter provare tale presenza con attestazioni costituite da documentazione di data certa.

2. I cittadini stranieri, con permesso di soggiorno scaduto da centottanta giorni, non rinnovato o convertito in altro titolo di soggiorno, possono richiedere, una volta nell'arco di 36 mesi, con le modalità di cui al comma 4, un permesso di soggiorno temporaneo, valido solo nel territorio nazionale, della durata di sei mesi dalla presentazione dell'istanza. A tal fine, i predetti cittadini stranieri devono aver svolto attività di lavoro ovvero un tirocinio lavorativo, comprovati secondo le modalità di cui al comma 4. Se nel termine della durata del permesso di soggiorno temporaneo, il cittadino straniero esibisce un contratto di lavoro subordinato ov-

vero la documentazione retributiva e previdenziale comprovante lo svolgimento dell'attività lavorativa in conformità alle previsioni di legge il permesso viene convertito in permesso di soggiorno per motivi di lavoro.

3. Nell'istanza di cui al comma 1 sono indicate la durata del contratto di lavoro e la retribuzione convenuta, non inferiore a quella prevista dal contratto collettivo di lavoro di riferimento stipulato dalle organizzazioni sindacali e datoriali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. Se il rapporto di lavoro cessa, anche nel caso di contratto a carattere stagionale, trovano applicazione le disposizioni di cui all'articolo 22, comma 11 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 e successive modificazioni, al fine dello svolgimento di ulteriore attività lavorativa e al lavoratore viene rilasciato un permesso per attesa occupazione ovvero per motivi di lavoro qualora abbia una nuova attività.

4. Le istanze di cui ai commi 1 e 2 sono presentate, con le modalità stabilite con decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro del lavoro e delle politiche sociali da adottarsi entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, presso:

a) lo Sportello unico per l'immigrazione, di cui all'art. 22 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 e successive modificazioni per i lavoratori stranieri, di cui al comma 1;

b) la Questura per il rilascio dei permessi di soggiorno, di cui al comma 2.

I procedimenti di cui ai commi 1 e 2 devono concludersi entro 120 giorni.

5. Al fine della valutazione della congruità delle richieste presentate con riferimento alla capacità economica del datore di lavoro per l'instaurazione del rapporto di lavoro di cui al comma 1 si applica la disposizione di cui all'art. 30, comma 8, del D.P.R. n. 394 del 1999. Con il decreto di cui al comma 4 sono altresì stabilite la documentazione idonea a comprovare l'attività lavorativa di cui al comma 2, nonché le modalità di dettaglio di svolgimento dei procedimenti.

6. Lo Sportello unico per l'immigrazione, verificata l'ammissibilità della dichiarazione di cui al comma 1, richiede il parere della Questura sull'insussistenza di motivi ostativi all'accesso alle procedure ovvero al rilascio del permesso di soggiorno, nonché il parere del competente Ispettorato territoriale del lavoro in ordine alla capacità economica del datore di lavoro e alla congruità delle condizioni di lavoro applicate. Tali pareri devono essere rilasciati entro 60 giorni dalla presentazione dell'istanza di cui al comma 1; si applica l'articolo 20, commi 1, 2, 2-bis e 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241 e la mancata emissione dei pareri richiesti non può legittimare il rifiuto del rilascio del permesso di soggiorno. Lo Sportello unico per l'immigrazione, acquisiti i pareri richiesti, convoca le parti per la stipula del contratto di soggiorno, per la comunicazione obbligatoria di assunzione e la compilazione della richiesta del permesso di soggiorno per lavoro subordinato.

7. L'istanza di rilascio del permesso di soggiorno temporaneo di cui al comma 2 è presentata dal cittadino straniero al Questore unitamente alla documentazione in possesso, individuata dal decreto di cui al comma 4, idonea a comprovare l'attività lavorativa svolta in precedenza e riscontrabile da parte dell'Ispettorato nazionale del lavoro cui l'istanza è altresì diretta nel termine di 60 giorni dalla presentazione dell'istanza; si applica l'articolo 20, commi 1, 2, 2-bis e 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241 e la mancata emissione del parere richiesto non può legittimare il rifiuto del rilascio del permesso di soggiorno. L'onere relativo alla presentazione dell'istanza a carico dell'interessato per il servizio reso dal gestore esterno è fissato nella misura di euro 30.

8. All'atto della presentazione delle istanze di cui ai commi 1 e 2, è consegnata un'attestazione che consente all'interessato di soggiornare legittimamente nel territorio dello Stato fino a eventuale comunicazione dell'Autorità di pubblica sicurezza, di svolgere lavoro subordinato o autonomo anche per un datore diverso da quello che ha presentato la domanda nell'ipotesi di cui al comma 1, nonché di presentare l'eventuale domanda di conversione del permesso di soggiorno temporaneo in permesso di soggiorno per motivi di lavoro nel procedimento di cui al comma 2. È consentito all'istante altresì di iscriversi al registro di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, esibendo agli Uffici per l'impiego l'attestazione rilasciata dal Questore di cui al presente articolo, nonché di uscita dal territorio italiano e reingresso ai fini dell'ottenimento del passaporto.

9. Le istanze di cui al comma 1 sono presentate previo pagamento di un contributo forfettario stabilito nella misura di 250 euro per ciascun lavoratore; per la procedura di cui al comma 2, il contributo è pari a 130 euro, al netto dei costi di cui al comma 7 che restano comunque a carico dell'interessato.

10. Costituisce causa di inammissibilità delle istanze di cui ai commi 1 e 2, limitatamente ai casi di conversione del permesso di soggiorno in motivi di lavoro, la condanna del datore di lavoro negli ultimi cinque anni compresa quella adottata a seguito di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per:

a) favoreggiamento dell'immigrazione clandestina verso l'Italia e dell'emigrazione clandestina dall'Italia verso altri Stati o per reati diretti al reclutamento di persone da destinare alla prostituzione o allo sfruttamento della prostituzione o di minori da impiegare in attività illecite, nonché per il reato di cui all'articolo 600 del codice penale;

b) intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro ai sensi dell'articolo 603-bis del codice penale;

c) reati previsti dall'articolo 22, comma 12, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni.

11. Costituisce altresì causa di rigetto delle istanze di cui ai commi 1 e 2, limitatamente ai casi di conversione del permesso di soggiorno in motivi di lavoro, la mancata sottoscrizione, da parte del datore di lavoro, del

contratto di soggiorno presso lo sportello unico per l'immigrazione ovvero la successiva mancata assunzione del lavoratore straniero. Qualora tuttavia il lavoratore abbia rinvenuto una successiva occupazione, essa sarà valutata ai fini del rilascio del permesso di soggiorno per motivi di lavoro ai sensi del presente articolo. La mancata presentazione di idonea documentazione relativa alle modalità di sistemazione alloggiativa per il lavoratore straniero, di cui all'art. 5-*bis* del D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286 non comporta il rifiuto del rilascio del permesso di soggiorno.

12. Non sono ammessi alle procedure previste dal presente articolo i cittadini stranieri per i quali non è permesso l'ingresso in Italia ai sensi dell'art. 4, comma 6, de D.Lgs. n. 286 del 1998 e coloro che risultino segnalati, per motivi di pericolosità sociale, anche in base ad accordi o convenzioni internazionali in vigore per l'Italia, ai fini della non ammissione nel territorio dello Stato. L'esistenza di un provvedimento di espulsione ai sensi dell'art. 13, comma 2, lett. *a* e *b* non è ostativa al rilascio del permesso di soggiorno previsti ai commi 1 e 2.

13. Fino alla conclusione dell'esame delle istanze di cui ai commi 1 e 2, sono sospesi i procedimenti penali e amministrativi nei confronti del lavoratore per l'ingresso e il soggiorno illegale nel territorio nazionale, con esclusione degli illeciti di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni. Nelle more della definizione dei procedimenti di cui al presente articolo, lo straniero non può essere espulso.

14. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo è autorizzata la spesa nel limite massimo di euro 20.000.000 per l'anno 2022 per prestazioni di lavoro straordinario per il personale dell'Amministrazione civile del Ministero dell'interno e per il personale della Polizia di Stato e dell'Amministrazione civile dell'interno di cui all'articolo 3, secondo comma, lettere *a*) e *b*), della legge 1° aprile 1981, n. 121, in servizio presso l'ufficio immigrazione delle questure e presso la Direzione centrale dell'immigrazione e della polizia delle frontiere del Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell'interno; nel limite massimo di 30.000.000 di euro per il 2022 per l'utilizzo di prestazioni di lavoro a contratto a termine di cui all'art. 103, comma 23 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente utilizzo delle risorse provenienti dal versamento dei contributi di cui al comma 9».

15. Al comma 23, primo periodo, dell'articolo 103 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, apportare le seguenti modificazioni:

a) sostituire le parole: "per un periodo non superiore a mesi sei" con le seguenti: "per un periodo anche superiore a mesi sei";

b) sostituire le parole: "nel limite massimo di spesa di 30.000.000 di euro per l'anno 2021" con le seguenti: "nel limite massimo di spesa di 60.000.000 di euro fino al 30 giugno 2022"».

Conseguentemente all'articolo 194, sostituire le parole: «600 milioni di euro per l'anno 2022» con le seguenti: «560 milioni di euro per l'anno 2022,».

50.0.11

DE PETRIS, BONINO, NANNICINI, BUCCARELLA, LAFORGIA, GRASSO, RUOTOLO, NUGNES, LA MURA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 50-bis.

(Disposizioni in materia di regolare soggiorno dei cittadini stranieri non comunitari)

1. I datori di lavoro italiani o cittadini di uno Stato membro dell'Unione europea, ovvero i datori di lavoro stranieri in possesso del titolo di soggiorno previsto dall'articolo 9 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 Testo unico sull'immigrazione, e successive modificazioni, possono presentare istanza, con le modalità di cui al comma 4, per concludere un contratto di lavoro subordinato con cittadini stranieri non comunitari presenti sul territorio nazionale irregolarmente ovvero in possesso di un permesso di soggiorno scaduto, non rinnovato o convertito. I cittadini stranieri, almeno centottanta giorni prima dell'invio dell'istanza, devono essere stati sottoposti a rilievi foto-dattiloscopici ovvero devono aver soggiornato in Italia, anche in forza della dichiarazione di presenza, resa ai sensi della legge 28 maggio 2007, n. 68 o devono poter provare tale presenza con attestazioni costituite da documentazione di data certa.

2. I cittadini stranieri, con permesso di, soggiorno scaduto da centottanta giorni, non rinnovato o convertito in altro titolo di soggiorno, possono richiedere, una volta nell'arco di 36 mesi, con le modalità di cui al comma 4, un permesso di soggiorno temporaneo, valido solo nel territorio nazionale, della durata di sei mesi dalla presentazione dell'istanza. A tal fine, i predetti cittadini stranieri devono aver svolto attività di lavoro ovvero un tirocinio lavorativo, comprovati secondo le modalità di cui al comma 4. Se nel termine della durata del permesso di soggiorno temporaneo, il cittadino straniero esibisce un contratto di lavoro subordinato ovvero la documentazione retributiva e previdenziale comprovante lo svolgimento dell'attività lavorativa in conformità alle previsioni di legge il permesso viene convertito in permesso di soggiorno per motivi di lavoro.

3. Nell'istanza di cui al comma 1 sono indicate la durata del contratto di lavoro e la retribuzione convenuta, non inferiore a quella prevista dal contratto collettivo di lavoro di riferimento stipulato dalle organizzazioni sindacali e datoriali comparativamente più rappresentative sul piano nazio-

nale. Se il rapporto di lavoro cessa, anche nel caso di contratto a carattere stagionale, trovano applicazione le disposizioni di cui all'articolo 22, comma 11 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 e successive modificazioni, al fine dello svolgimento di ulteriore attività lavorativa e al lavoratore viene rilasciato un permesso per attesa occupazione ovvero per motivi di lavoro qualora abbia una nuova attività.

4. Le istanze di cui ai commi 1 e 2 sono presentate, con le modalità stabilite con decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro del lavoro e delle politiche sociali da adottarsi entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, presso:

a) lo Sportello unico per l'immigrazione, di cui all'articolo 22 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 e successive modificazioni per i lavoratori stranieri, di cui al comma 1;

b) la Questura per il rilascio dei permessi di soggiorno, di cui al comma 2.

I procedimenti di cui ai commi 1 e 2 devono concludersi entro 120 giorni.

5. Al fine della valutazione della congruità delle richieste presentate con riferimento alla capacità economica del datore di lavoro per l'instaurazione del rapporto di lavoro di cui al comma I si applica la disposizione di cui all'articolo n. 30, comma 8, del decreto del Presidente della Repubblica n. 394 del 1999. Con il decreto di cui al comma 4 sono altresì stabilite la documentazione idonea a comprovare l'attività lavorativa di cui al comma 2, nonché le modalità di dettaglio di svolgimento dei procedimenti.

6. Lo Sportello unico per l'immigrazione, verificata l'ammissibilità della dichiarazione di cui al comma 1, richiede il parere della Questura sull'insussistenza di motivi ostativi all'accesso alle procedure ovvero al rilascio del permesso di soggiorno, nonché il parere del competente Ispettorato territoriale del lavoro in ordine alla capacità economica del datore di lavoro e alla congruità delle condizioni di lavoro applicate. Tali pareri devono essere rilasciati entro 60 giorni dalla presentazione dell'istanza di cui al comma 1; si applica l'articolo 20, commi 1, 2, 2 bis e 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241 e la mancata emissione dei pareri richiesti non può legittimare il rifiuto del rilascio del permesso di soggiorno. Lo Sportello unico per l'immigrazione, acquisiti i pareri richiesti, convoca le parti per la stipula del contratto di soggiorno, per la comunicazione obbligatoria di assunzione e la compilazione della richiesta del permesso di soggiorno per lavoro subordinato.

7. L'istanza di rilascio del permesso di soggiorno temporaneo di cui al comma 2 è presentata dal cittadino straniero al Questore unitamente alla documentazione in possesso, individuata dal decreto di cui al comma 4, idonea a comprovare l'attività lavorativa svolta in precedenza e riscontrabile da parte dell'Ispettorato nazionale del lavoro cui l'istanza è altresì diretta nel termine di 60 giorni dalla presentazione dell'istanza; si applica

l'articolo 20, commi 1, 2, 2-*bis* e 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241 e la mancata emissione del parere richiesto non può legittimare il rifiuto del rilascio del permesso di soggiorno. L'onere relativo alla presentazione dell'istanza a carico dell'interessato per il servizio reso dal gestore esterno è fissato nella misura di euro 30.

8. All'atto della presentazione delle istanze di cui ai commi 1 e 2, è consegnata un'attestazione che consente all'interessato di soggiornare legittimamente nel territorio dello Stato fino a eventuale comunicazione dell'Autorità di pubblica sicurezza, di svolgere lavoro subordinato o autonomo anche per un datore diverso da quello che ha presentato la domanda nell'ipotesi di cui al comma 1, nonché di presentare l'eventuale domanda di conversione del permesso di soggiorno temporaneo in permesso di soggiorno per motivi di lavoro nel procedimento di cui al comma 2. È consentito all'istante altresì di iscriversi al registro di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, esibendo agli Uffici per l'impiego l'attestazione rilasciata dal Questore di cui al presente articolo, nonché di uscita dal territorio italiano e reingresso ai fini dell'ottenimento del passaporto.

9. Le istanze di cui al comma 1 sono presentate previo pagamento di un contributo forfettario stabilito nella misura di 250 euro per ciascun lavoratore; per la procedura di cui al comma 2, il contributo è pari a 130 euro, al netto dei costi di cui al comma 7 che restano comunque a carico dell'interessato.

10. Costituisce causa di inammissibilità delle istanze di cui ai commi I e 2, limitatamente ai casi di conversione del permesso di soggiorno in motivi di lavoro, la condanna del datore di lavoro negli ultimi cinque anni compresa quella adottata a seguito di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per:

a) favoreggiamento dell'immigrazione clandestina verso l'Italia e dell'emigrazione clandestina dall'Italia verso altri Stati o per reati diretti al reclutamento di persone da destinare alla prostituzione o allo sfruttamento della prostituzione o di minori da impiegare in attività illecite, nonché per il reato di cui all'articolo 600 del codice penale;

b) intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro ai sensi dell'articolo 603-*bis* del codice penale;

c) reati previsti dall'articolo 22, comma 12, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni.

11. Costituisce altresì causa di rigetto delle istanze di cui ai commi I e 2, limitatamente ai casi di conversione del permesso di soggiorno in motivi di lavoro, la mancata sottoscrizione, da parte del datore di lavoro, del contratto di soggiorno presso lo sportello unico per l'immigrazione ovvero la successiva mancata assunzione del lavoratore straniero. Qualora tuttavia il lavoratore abbia rinvenuto una successiva occupazione, essa sarà valutata ai fini del rilascio del permesso di soggiorno per motivi di lavoro ai sensi del presente articolo. La mancata presentazione di idonea documentazione relativa alle modalità di sistemazione alloggiativa per il lavo-

ratore straniero, di cui all'articolo n. 5-bis del decreto legislativo del 25 luglio 1998, n. 286 non comporta il rifiuto del rilascio del permesso di soggiorno.

12. Non sono ammessi alle procedure previste dal presente articolo i cittadini stranieri per i quali non è permesso l'ingresso in Italia ai sensi dell'articolo 4, comma 6, del decreto legislativo n. 286 del 1998 e coloro che risultino segnalati, per motivi di pericolosità sociale, anche in base ad accordi o convenzioni internazionali in vigore per l'Italia, ai fini della non ammissione nel territorio dello Stato. L'esistenza di un provvedimento di espulsione ai sensi dell'articolo n. 13, comma 2, lettera a) e b) non è ostativa al rilascio del permesso di soggiorno previsti ai commi 1 e 2.

13. Fino alla conclusione dell'esame delle istanze di cui ai commi 1 e 2, sono sospesi i procedimenti penali e amministrativi nei confronti del lavoratore per l'ingresso e il soggiorno illegale nel territorio nazionale, con esclusione degli illeciti di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni. Nelle more della definizione dei procedimenti di cui al presente articolo, lo straniero non può essere espulso.

14. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo è autorizzata la spesa nel limite massimo di euro 20.000.000 per l'anno 2022 per prestazioni di lavoro straordinario per il personale dell'Amministrazione civile del Ministero dell'interno e per il personale della Polizia di Stato e dell'Amministrazione civile dell'interno di cui all'articolo 3, secondo comma, lettere a) e b), della legge 1° aprile 1981, n. 121, in servizio presso l'ufficio immigrazione delle questure e presso la Direzione centrale dell'immigrazione e della polizia delle frontiere del Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell'interno; nel limite massimo di 30.000.000 di euro per il 2022 per l'utilizzo di prestazioni di lavoro a contratto a termine di cui all'articolo n. 103, comma 23 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente utilizzo delle risorse provenienti dal versamento dei contributi di cui al comma 9».

Conseguentemente all'articolo 194, sostituire le parole: «600 milioni di euro per l'anno 2022» con le seguenti: «590 milioni di euro per l'anno 2022,».

50.0.12

DE FALCO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 50-bis.

(disposizione in materia di regolarizzazione)

1. I datori di lavoro italiani o cittadini di uno Stato membro dell'Unione europea, ovvero i datori di lavoro stranieri in possesso del titolo di soggiorno previsto dall'articolo 9 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 Testo unico sull'immigrazione, e successive modificazioni, possono presentare istanza, con le modalità di cui al comma 4, per concludere un contratto di lavoro subordinato con cittadini stranieri non comunitari presenti sul territorio nazionale irregolarmente ovvero in possesso di un permesso di soggiorno scaduto, non rinnovato o convertito. I cittadini stranieri, almeno centottanta giorni prima dell'invio dell'istanza, devono essere stati sottoposti a rilievi foto-dattiloscopici ovvero devono aver soggiornato in Italia, anche in forza della dichiarazione di presenza, resa ai sensi della legge 28 maggio 2007, n. 68 o devono poter provare tale presenza con attestazioni costituite da documentazione di data certa.

2. I cittadini stranieri, con permesso di soggiorno scaduto da centottanta giorni, non rinnovato o convertito in altro titolo di soggiorno, possono richiedere, una volta nell'arco di 36 mesi, con le modalità di cui al comma 4, un permesso di soggiorno temporaneo, valido solo nel territorio nazionale, della durata di sei mesi dalla presentazione dell'istanza. A tal fine, i predetti cittadini stranieri devono aver svolto attività di lavoro ovvero un tirocinio lavorativo, comprovati secondo le modalità di cui al comma 4. Se nel termine della durata del permesso di soggiorno temporaneo, il cittadino straniero esibisce un contratto di lavoro subordinato ovvero la documentazione retributiva e previdenziale comprovante lo svolgimento dell'attività lavorativa in conformità alle previsioni di legge il permesso viene convertito in permesso di soggiorno per motivi di lavoro.

3. Nell'istanza di cui al comma 1 sono indicate la durata del contratto di lavoro e la retribuzione convenuta, non inferiore a quella prevista dal contratto collettivo di lavoro di riferimento stipulato dalle organizzazioni sindacali e datoriali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. Se il rapporto di lavoro cessa, anche nel caso di contratto a carattere stagionale, trovano applicazione le disposizioni di cui all'articolo 22, comma 11 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 e successive modificazioni, al fine dello svolgimento di ulteriore attività lavorativa e al lavoratore viene rilasciato un permesso per attesa occupazione ovvero per motivi di lavoro qualora abbia una nuova attività.

4. Le istanze di cui ai commi 1 e 2 sono presentate, con le modalità stabilite con decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro del lavoro e delle politiche so-

ciali da adottarsi entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, presso:

a) lo Sportello unico per l'immigrazione, di cui all'articolo 22 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 e successive modificazioni per i lavoratori stranieri, di cui al comma 1;

b) la Questura per il rilascio dei permessi di soggiorno, di cui al comma 2.

I procedimenti di cui ai commi 1 e 2 devono concludersi entro 120 giorni.

5. Al fine della valutazione della congruità delle richieste presentate con riferimento alla capacità economica del datore di lavoro per l'instaurazione del rapporto di lavoro di cui al comma 1 si applica la disposizione di cui all'articolo 30, comma 8, del decreto del Presidente della Repubblica n. 394 del 1999. Con il decreto di cui al comma 4 sono altresì stabilite la documentazione idonea a comprovare l'attività lavorativa di cui al comma 2, nonché le modalità di dettaglio di svolgimento dei procedimenti.

6. Lo Sportello unico per l'immigrazione, verificata l'ammissibilità della dichiarazione di cui al comma 1, richiede il parere della Questura sull'insussistenza di motivi ostativi all'accesso alle procedure ovvero al rilascio del permesso di soggiorno, nonché il parere del competente Ispettorato territoriale del lavoro in ordine alla capacità economica del datore di lavoro e alla congruità delle condizioni di lavoro applicate. Tali pareri devono essere rilasciati entro 60 giorni dalla presentazione dell'istanza di cui al comma 1; si applica l'articolo 20, commi 1, 2, 2-bis e 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241 e la mancata emissione dei pareri richiesti non può legittimare il rifiuto del rilascio del permesso di soggiorno. Lo Sportello unico per l'immigrazione, acquisiti i pareri richiesti, convoca le parti per la stipula del contratto di soggiorno, per la comunicazione obbligatoria di assunzione e la compilazione della richiesta del permesso di soggiorno per lavoro subordinato.

7. L'istanza di rilascio del permesso di soggiorno temporaneo di cui al comma 2 è presentata dal cittadino straniero al Questore unitamente alla documentazione in possesso, individuata dal decreto di cui al comma 4, idonea a comprovare l'attività lavorativa svolta in precedenza e riscontrabile da parte dell'ispettorato nazionale del lavoro cui l'istanza è altresì diretta nel termine di 60 giorni dalla presentazione dell'istanza; si applica l'articolo 20, commi 1, 2, 2-bis e 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241 e la mancata emissione del parere richiesto non può legittimare il rifiuto del rilascio del permesso di soggiorno. L'onere relativo alla presentazione dell'istanza a carico dell'interessato per il servizio reso dal gestore esterno è fissato nella misura di euro 30.

8. All'atto della presentazione delle istanze di cui ai commi 1 e 2, è consegnata un'attestazione che consente all'interessato di soggiornare legittimamente nel territorio dello Stato fino a eventuale comunicazione dell'Autorità di pubblica sicurezza, di svolgere lavoro subordinato o auto-

nomo anche per un datore diverso da quello che ha presentato la domanda nell'ipotesi di cui al comma 1, nonché di presentare l'eventuale domanda di conversione del permesso di soggiorno temporaneo in permesso di soggiorno per motivi di lavoro nel procedimento di cui al comma 2. È consentito all'istante altresì di iscriversi al registro di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, esibendo agli Uffici per l'impiego l'attestazione rilasciata dal Questore di cui al presente articolo, nonché di uscita dal territorio italiano e reingresso ai fini dell'ottenimento del passaporto.

9. Le istanze di cui al comma 1 sono presentate previo pagamento di un contributo forfettario stabilito nella misura di 250 euro per ciascun lavoratore; per la procedura di cui al comma 2, il contributo è pari a 130 euro, al netto dei costi di cui al comma 7 che restano comunque a carico dell'interessato.

10. Costituisce causa di inammissibilità delle istanze di cui ai commi 1 e 2, limitatamente ai casi di conversione del permesso di soggiorno in motivi di lavoro, la condanna del datore di lavoro negli ultimi cinque anni compresa quella adottata a seguito di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per:

a) favoreggiamento dell'immigrazione clandestina verso l'Italia e dell'emigrazione clandestina dall'Italia verso altri Stati o per reati diretti al reclutamento di persone da destinare alla prostituzione o allo sfruttamento della prostituzione o di minori da impiegare in attività illecite, nonché per il reato di cui all'articolo 600 del codice penale;

b) intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro ai sensi dell'articolo 603-bis del codice penale;

c) reati previsti dall'articolo 22, comma 12, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni.

11. Costituisce altresì causa di rigetto delle istanze di cui ai commi 1 e 2, limitatamente ai casi di conversione del permesso di soggiorno in motivi di lavoro, la mancata sottoscrizione, da parte del datore di lavoro, del contratto di soggiorno presso lo sportello unico per l'immigrazione ovvero la successiva mancata assunzione del lavoratore straniero. Qualora tuttavia il lavoratore abbia rinvenuto una successiva occupazione, essa sarà valutata ai fini del rilascio del permesso di soggiorno per motivi di lavoro ai sensi del presente articolo. La mancata presentazione di idonea documentazione relativa alle modalità di sistemazione alloggiativa per il lavoratore straniero, di cui all'articolo 5 -bis del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 non comporta il rifiuto del rilascio del permesso di soggiorno.

12. Non sono ammessi alle procedure previste dal presente articolo i cittadini stranieri per i quali non è permesso l'ingresso in Italia ai sensi dell'articolo 4, comma 6, del decreto legislativo n. 286 del 1998 e coloro che risultino segnalati, per motivi di pericolosità sociale, anche in base ad accordi o convenzioni internazionali in vigore per l'Italia, ai fini della non ammissione nel territorio dello Stato. L'esistenza di un provvedimento di

espulsione ai sensi dell'articolo 13, comma 2, lettera *a* e *b* non è ostativa al rilascio del permesso di soggiorno previsti ai commi 1 e 2.

13. Fino alla conclusione dell'esame delle istanze di cui ai commi 1 e 2, sono sospesi i procedimenti penali e amministrativi nei confronti del lavoratore per l'ingresso e il soggiorno illegale nel territorio nazionale, con esclusione degli illeciti di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni. Nelle more della definizione dei procedimenti di cui al presente articolo, lo straniero non può essere espulso.

14. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo è autorizzata la spesa nel limite massimo di euro 20.000.000 per l'anno 2022 per prestazioni di lavoro straordinario per il personale dell'Amministrazione civile del Ministero dell'interno e per il personale della Polizia di Stato e dell'Amministrazione civile dell'interno di cui all'articolo 3, secondo comma, lettere *a*) e *b*), della legge 1° aprile 1981, n. 121, in servizio presso l'ufficio immigrazione delle questure e presso la Direzione centrale dell'immigrazione e della polizia delle frontiere del Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell'interno; nel limite massimo di 30.000.000 di euro per il 2022 per l'utilizzo di prestazioni di lavoro a contratto a termine di cui all'articolo 103, comma 23 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente utilizzo delle risorse provenienti dal versamento dei contributi di cui al comma 9».

Conseguentemente all'articolo 194, sostituire le parole: «600 milioni di euro per l'anno 2022» con le seguenti: «590 milioni di euro per l'anno 2022,»

50.0.13

DE FALCO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 50-bis.

(disposizione in materia di regolarizzazione ed emersione)

1. Al fine di consentire una più rapida definizione delle procedure di regolarizzazione ed emersione di cui all'articolo 103 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, è autorizzata la spesa di 30 milioni di euro per l'anno 2022 destinata alla proroga delle prestazioni di lavoro a contratto a termine di cui al comma 23 del medesimo articolo».

Conseguentemente all'articolo 194, sostituire le parole: «600 milioni di euro per l'anno 2022» con le seguenti: «570 milioni di euro per l'anno 2022,».

50.0.14

DE FALCO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 50-bis.

(disposizione in materia di regolarizzazione)

1. All'articolo 103 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, dopo il comma 15 sono aggiunti i seguenti commi:

"15-bis. Nei casi in cui la dichiarazione di emersione di cui al comma 1 o la conversione del permesso di soggiorno di cui al successivo comma 2, siano state rigettate per cause imputabili esclusivamente al datore di lavoro o a causa della mancata presentazione di idonea documentazione relativa alle modalità di sistemazione alloggiativa di cui all'articolo 5 -bis del decreto legislativo 25 luglio 1998, il. 286, al lavoratore viene rilasciato un permesso di soggiorno per attesa occupazione ovvero per motivi di lavoro qualora abbia instaurato un nuovo rapporto di lavoro. I procedimenti penali e amministrativi di cui al comma 11 dell'articolo 103 del decreto-legge n. 34 del 2020, a carico del lavoratore, sono archiviati. Nei confronti del datore di lavoro si applica il comma 13 del medesimo articolo.

15-ter. Entro trenta giorni dalla comunicazione allo Sportello unico per l'immigrazione della mancata instaurazione o di cessazione del rapporto di lavoro oggetto di una domanda di emersione ai sensi dell'articolo 103 del decreto-legge n. 34 del 2020 da parte degli interessati, la procedura di emersione si considera conclusa in relazione al lavoratore. Si applica l'articolo 20, commi 1, 2, 2-bis e 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241. Al lavoratore è rilasciato un permesso di attesa occupazione ovvero, in presenza dell'assunzione da parte di un nuovo datore di lavoro, un permesso di soggiorno per lavoro subordinato, con contestuale estinzione dei reati e degli illeciti amministrativi relativi alle violazioni di cui al comma 11 dell'articolo 103 del decreto-legge n. 34 del 2020.

15-quater. Nell'ipotesi prevista dal comma 15-ter, il datore di lavoro che ha presentato la dichiarazione di emersione resta responsabile per il pagamento delle somme di cui al comma 7 dell'articolo n. 103 del decreto-legge n. 34 del 2020 sino alla data di comunicazione della cessazione del rapporto di lavoro; gli uffici procedono comunque alla verifica dei requisiti prescritti per legge in capo al datore di lavoro che ha presen-

tato la dichiarazione di emersione, ai fini dell'applicazione del comma 17 del medesimo articolo."».

50.0.15

MANCA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 50-bis.

(Proroga di concessioni agli enti di Terzo settore)

1. Al fine di sostenere gli enti del Terzo settore colpiti dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, le concessioni loro affidate degli immobili ubicati su terreni demaniali o comunali, che siano in attesa di rinnovo o scadute ovvero in scadenza entro il 31 dicembre 2021, sono prorogate fino al 31 dicembre 2023, allo scopo di consentire un riequilibrio economico-finanziario in vista delle procedure di affidamento, da espletare ai sensi delle vigenti disposizioni legislative».

50.0.16

CONZATTI

Dopo l'articolo, è inserito il seguente:

«Art. 50-bis.

(Istituzione di una riserva a favore dei superstiti delle vittime sul lavoro)

1. All'articolo 18 della legge 12 marzo 1999 n.68 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) Al comma 2, dopo la parola: "deceduti" sono eliminate le parole: "per causa di lavoro" e dopo le parole: "di servizio" sono eliminate le parole: "e di lavoro".

b) Dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

"2bis. In favore degli orfani e dei coniugi superstiti di coloro che siano deceduti per causa di lavoro, ovvero in conseguenza dell'aggravarsi dell'invalidità riportata per tali cause, nonché dei coniugi e dei figli di soggetti riconosciuti grandi invalidi del lavoro, è attribuita una quota di riserva, sul numero di dipendenti dei datori di lavoro pubblici e privati che occupano più di cinquanta dipendenti, pari a sette punti percentuali

e determinata secondo la disciplina di cui all'articolo 3, commi 3, 4 e 6, e all'articolo 4, commi 1, 2 e 3, della presente legge. La predetta quota è pari a tre unità per i datori di lavoro, pubblici e privati, che occupano da cinquantuno a centocinquanta dipendenti. Le assunzioni sono effettuate con le modalità di cui all'articolo 7, comma 1."»

50.0.17

CONZATTI

Dopo l'articolo, è inserito il seguente:

«Art 50-bis.

(Nuove norme in merito alle procedure di valutazione delle minorazioni da infortunio sul lavoro)

All'articolo 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, dopo il comma 1-*bis*, è aggiunto il seguente comma:

"1-*ter*. Per i disabili da lavoro, gli accertamenti di cui all'articolo 3 della presente legge sono effettuati dall'INAIL mediante le commissioni mediche di cui all'articolo 1 della legge 15 ottobre 1990, n. 295, composte da un medico specialista in medicina legale, che assume le funzioni di presidente, e da due medici di cui uno scelto prioritariamente tra gli specialisti in medicina del lavoro, integrate da un funzionario socio-educativo (operatore sociale), da un esperto nei casi da esaminare e da un sanitario in rappresentanza dell'Associazione Nazionale fra Lavoratori mutilati e invalidi del lavoro, dell'Unione Italiana Ciechi e dell'Ente Nazionale per la protezione e l'Assistenza dei Sordomuti, ogni qual volta devono pronunciarsi su invalidi appartenenti alle rispettive categorie"».

50.0.18

CONZATTI

Dopo l'articolo, è aggiunto il seguente:

«Art. 50-bis.

L'articolo 4 comma 2 lettera *f*) del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013 n. 159 è così modificato: *f*) trattamenti assistenziali, previdenziali e indennitari, incluse carte di debito, a qualunque titolo percepiti da amministrazioni pubbliche, laddove non siano già

inclusi nel reddito complessivo di cui alla lettera a), ad eccezione delle prestazioni percepite a titolo di disabilità e della rendita erogata dall'INAIL ai superstiti di vittime di infortuni e malattie professionali ai sensi dell'articolo 85 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124».

Conseguentemente al comma 15 le parole: «da 7 a 12» sono sostituite dalle seguenti: «da 7 a 12-bis».

50.0.19

CONZATTI

Dopo l'articolo, è inserito il seguente:

«Art. 50-bis.

(Nuove norme in merito alle procedure di valutazione delle minorazioni da infortunio sul lavoro)

1. Analogamente alle valutazioni di cui all'articolo 1, comma 1 della legge 15 ottobre 1990, n. 295 relative alle valutazioni delle minorazioni civili, la valutazione delle minorazioni derivanti da infortunio sul lavoro o malattia professionale, che avvengano in fase di accertamento dell'invalidità da lavoro e che sono effettuate dall'INAIL devono necessariamente coinvolgere un sanitario in rappresentanza dell'Associazione Nazionale fra Lavoratori Mutilati e Invalidi del Lavoro (ANMIL).

2. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali sono disciplinate le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al comma precedente.».

50.0.20

FERRERO, FAGGI, TESTOR, TOSATO

Dopo l'articolo 50-bis, aggiungere il seguente:

«Art. 50-ter.

1. La valutazione delle minorazioni derivanti da infortunio sul lavoro o malattia professionale è effettuata dall'INAIL con il coinvolgimento di un sanitario in rappresentanza dell'Associazione Nazionale fra Lavoratori Mutilati e Invalidi del Lavoro.

2. All'articolo 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, dopo il comma 1-*bis*, è aggiunto il seguente comma:

"1-*ter*. Per i disabili da lavoro, gli accertamenti di cui all'articolo 3 della presente legge sono effettuati dall'INAIL mediante le commissioni mediche di cui all'articolo 1 della legge 15 ottobre 1990, n. 295, composte da un medico specialista in medicina legale, che assume le funzioni di presidente, e da due medici di cui uno scelto prioritariamente tra gli specialisti in medicina del lavoro, integrate da un funzionario socio-educativo (operatore sociale), da un esperto nei casi da esaminare e da un sanitario in rappresentanza dell'Associazione Nazionale fra Lavoratori mutilati e invalidi del lavoro, dell'Unione Italiana Ciechi e dell'Ente Nazionale per la protezione e l'Assistenza dei Sordomuti, ogni qual volta devono pronunciarsi su invalidi appartenenti alle rispettive categorie"».

50.0.21

NOCERINO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 50-*bis*.

(Disposizioni in materia di calcolo ISEE)

1. Al fine di ridurre la possibilità di indebita esclusione di soggetti con disabilità dai benefici di legge, l'INPS, l'Agenzia delle entrate e le altre amministrazioni di cui al comma 6 dell'articolo 2-*sexies*, del decreto legge 29 marzo 2016, n. 42, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2016, n. 89, provvedono a predisporre specifiche modalità informatiche per l'effettuazione dei controlli incrociati a loro disposizione al fine di assicurare la corretta ed effettiva applicazione delle disposizioni di cui al comma 1, lettera a) del medesimo articolo 2-*sexies*.

2. All'onere derivante dalle disposizioni di cui al presente articolo, pari a 100.000 euro annui a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 194.».

50.0.22

MANCA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 50-bis.

(Disposizioni in materia di risarcimenti per disabilità di guerra)

1. I trattamenti economici previsti dalle tabelle C, E, F, G, M, N e S, allegate al testo unico delle pensioni di guerra, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, e successive modificazioni ed integrazioni, gli assegni per decorazioni al valor militare e gli assegni previsti dagli articoli 21 e 39 del citato testo unico, dall'articolo 8 della legge 6 ottobre 1986, n. 656, e dall'articolo 2 della legge 29 dicembre 1990, n. 422, nonché l'assegno sostitutivo dell'accompagnatore di cui alla legge 27 dicembre 2002, n. 288 e successive modificazioni e integrazioni, sono aumentati del 10 per cento a decorrere dal 12 gennaio 2022.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, valutati in 23,67 milioni per il 2022, in 20,12 milioni per il 2023, in 17,1 milioni per il 2024, in 14,5 milioni per il 2025 e in 12,35 per il 2026, in 9,09 milioni per il 2027 in 6,27 milioni per il 2028, in 3,45 milioni per il 2029 e in 0,63 milioni per il 2030 si provvede a valere sulle economie del medesimo capitolo di spesa del Ministero delle Finanze destinato al pagamento delle pensioni di guerra».

50.0.23

ROMAGNOLI, BOTTICI, ROMANO, MATRISCIANO, CATALFO, GUIDOLIN

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 50-bis.

(Disposizioni in materia di risarcimenti per disabilità di guerra)

1. I trattamenti economici previsti dalle tabelle C, E, F, G, M, N e S, allegate al testo unico delle pensioni di guerra, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, e successive modificazioni ed integrazioni, gli assegni per decorazioni al valor militare e gli assegni previsti dagli articoli 21 e 39 del citato testo unico, dall'articolo 8 della legge 6 ottobre 1986, n. 656, e dall'articolo 2 della legge 29 dicembre 1990, n. 422, nonché l'assegno sostitutivo dell'accompagnatore di cui alla legge 27 dicembre 2002, n. 288 e successive modificazioni

e integrazioni, sono incrementati del 10 per cento a decorrere dal 1° gennaio 2022.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 23,67 milioni per il 2022, 20,12 milioni per il 2023, 17,1 milioni per il 2024, 14,5 milioni per il 2025 e 12,35 per il 2026, 9,09 milioni per il 2027, 6,27 milioni per il 2028, 3,45 milioni per il 2029 e 0,63 milioni per il 2030 si provvede a valere sulle economie del medesimo capitolo di spesa del Ministero delle Finanze destinato al pagamento delle pensioni di guerra.».

50.0.24

MODENA

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 50-bis.

(Disposizioni in materia di risarcimenti per disabilità di guerra)

1. I trattamenti economici previsti dalle tabelle C, E, F, G, M, N e S, allegate al testo unico delle pensioni di guerra, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, e successive modificazioni ed integrazioni, gli assegni per decorazioni al valor militare e gli assegni previsti dagli articoli 21 e 39 del citato testo unico, dall'articolo 8 della legge 6 ottobre 1986, n. 656, e dall'articolo 2 della legge 29 dicembre 1990, n. 422, nonché l'assegno sostitutivo dell'accompagnatore di cui alla legge 27 dicembre 2002, n. 288 e successive modificazioni e integrazioni, sono aumentati del 10% a decorrere dal 1° gennaio 2022.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, valutati in 23,67 milioni per il 2022, in 20,12 milioni per il 2023, in 17,1 milioni per il 2024, in 14,5 milioni per il 2025 e in 12,35 per il 2026, in 9,09 milioni per il 2027 in 6,27 milioni per il 2028, in 3,45 milioni per il 2029 e in 0,63 milioni per il 2030 si provvede a valere sulle economie del medesimo capitolo di spesa del Ministero delle Finanze destinato al pagamento delle pensioni di guerra.».

50.0.25

FERRERO, FAGGI, TESTOR, TOSATO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 50-bis.

1. Con effetto dal 1° gennaio 2022, all'articolo 13 comma 2 del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera *a)*, secondo periodo, le parole: "di grado pari o superiore al 6 per cento ed inferiore al 16 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "di grado pari o superiore al 6 per cento ed inferiore all'11 per cento";

b) alla lettera *b)* le parole: "le menomazioni di grado pari o superiore al 16 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "le menomazioni di grado pari o superiore all'11 per cento".

2. Per l'attuazione del comma 1, è autorizzata la spesa di 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022».

Conseguentemente, all'articolo 20, comma 1, sostituire le parole da: 1.065,3 milioni di euro per l'anno 2022 fino alla fine del comma, con le seguenti: 965,3 milioni di euro per l'anno 2022, 964,9 milioni di euro per l'anno 2023, 964,4 milioni di euro per l'anno 2024, 963,5 milioni di euro per l'anno 2025, 962,8 milioni di euro per l'anno 2026, 962,3 milioni di euro per l'anno 2027, 961,5 milioni di euro per l'anno 2028, 961,7 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2029.

50.0.26

CONZATTI

Dopo l'articolo, è inserito il seguente:

«Art. 50-bis.

1. All'articolo 13 comma 2 del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera *a)*, secondo periodo, le parole: "di grado pari o superiore al 6 per cento ed inferiore al 16 per cento" sono sostituite dalle seguenti "di grado pari o superiore al 6 per cento ed inferiore all'1 per cento";

b) alla lettera b) le parole: "le menomazioni di grado pari o superiore al 16 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "le menomazioni di grado pari o superiore all'il per cento".

2. Agli oneri che derivano dall'attuazione dei commi precedenti, valutati in 500 milioni di euro annui a decorrere dal 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 194.».

50.0.27

DE VECCHIS, ALESSANDRINI, PIZZOL, FREGOLENT, FERRERO, FAGGI, TESTOR, TOSATO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 50-bis.

(Trasporti individuali)

1. All'articolo 27, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, le parole: "20 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "25 per cento".».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, apportare le seguenti modificazioni:

2022: – 2.000.000;

2023: – 2.000.000;

2024: – 2.000.000.

50.0.28

D'ANGELO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 50-bis.

(Stabilizzazione di assistenti sociali e del personale impegnato nei servizi di contrasto alla povertà)

1. Al fine di potenziare il sistema dei servizi sociali comunali, gestiti in forma singola o associata e, contestualmente, i servizi di cui all'articolo

7, comma i, del decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147, nella prospettiva del raggiungimento, nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente, di un livello essenziale delle prestazioni e dei servizi sociali definito da un rapporto tra assistenti sociali impiegati nei servizi sociali territoriali e popolazione residente pari a i a 6.500 in ogni ambito territoriale e degli ulteriori obiettivi di servizio di un rapporto tra assistenti sociali impiegati nei servizi sociali territoriali e popolazione residente pari a i a 5.000, in coerenza con quanto previsto dall'articolo 8, comma 3, della legge 8 novembre 2000 n. 328, e a i a 4.000, i comuni che fanno parte di detti ambiti, in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale, a valere sul Pon Inclusion e sulle quote di servizio del Fondo per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale di cui all'articolo 1, comma 386, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, possono procedere alla stabilizzazione degli assistenti sociali e del personale impegnato nei servizi di contrasto alla povertà, assunti a tempo determinato in seguito a selezione basata sulla valutazione dei titoli e delle esperienze professionali specificate da procedure concorsuali.».

50.0.29

CAMPAGNA, D'ANGELO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 50-bis.

(Stabilizzazione di assistenti sociali)

1. Al fine di potenziare il sistema dei servizi sociali comunali, gestiti in forma singola o associata, i comuni possono procedere alla stabilizzazione degli assistenti sociali e del personale impegnato nei servizi di contrasto alla povertà, assunti a tempo determinato, mediante specifiche procedure concorsuali riservate con selezione basata sulla valutazione dei titoli e delle esperienze professionali.».

Conseguentemente, all'articolo 194, sostituire il comma i con il seguente: «1. Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è incrementato di 595 milioni di euro per l'anno 2022 e 495 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023.».

50.0.30

ANGRISANI, CRUCIOLI, ABATE, BOTTO, DI MICCO, GIANNUZZI, GRANATO, LANNUTTI, MININNO, MORONESE, ORTIS, LEZZI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 50-bis.

(Istituzione dell'albo degli educatori socio-pedagogici e dei pedagogisti)

1. All'articolo 1, comma 594, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, l'ultimo periodo è sostituito con i seguenti: "È istituito l'albo degli educatori professionali socio-pedagogico e dei pedagogisti. Gli iscritti all'albo costituiscono l'ordine degli educatori professionali socio-pedagogico e dei pedagogisti. L'albo è strutturato a livello regionale e, limitatamente alle province di Trento e di Bolzano, a livello provinciale".

2. Dopo l'articolo 1, comma 594, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, è aggiunto il seguente: "594-bis. Si applica, fermo restando quanto previsto dai commi da 594 a 600 della presente legge, la disciplina di cui al decreto legislativo luogotenenziale 23 novembre 1944, n. 382, e successive modificazioni e integrazioni".

3. All'articolo 1, primo periodo, del decreto legislativo luogotenenziale 23 novembre 1944, n. 382, e successive modificazioni e integrazioni, le parole: "e di perito industriale" sono sostituite dalle seguenti: ", di perito industriale e di educatore professionale socio-pedagogico e di pedagogista".

4. Ai maggiori oneri derivanti dal presente articolo, pari a 500.000 euro a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

50.0.31

CATALFO, ROMANO, MATRISCIANO, GUIDOLIN, ROMAGNOLI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 50-bis.

(Misure in materia di servizi sociali territoriali)

1. Al fine di consentire il raggiungimento delle premialità previste dalla legge di bilancio 2021 e rafforzare il servizio sociale professionale, ciascun Ambito territoriale sociale (ATS), ovvero i comuni che ne fanno

parte, possono utilizzare fino al 40 per cento delle risorse di cui al comma 791 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178 per l'assunzione a tempo indeterminato di assistenti sociali, fino al raggiungimento del rapporto 1 a 6.500, fermo restando il rispetto degli obiettivi del pareggio di bilancio, in deroga ai vincoli di contenimento della spesa di personale, anche ai sensi dell'articolo 57, comma 3-*septies*, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, anche riconoscendo un *turn-over* specifico del 150 per cento sul pensionamento dei professionisti.».

50.0.32

CATALFO, ROMANO, MATRISCIANO, GUIDOLIN, ROMAGNOLI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 50-bis.

(Misure in materia di servizi sociali territoriali).

1. Al fine di rafforzare il servizio sociale professionale, nel limite del 40 per cento della quota annua del Fondo per la povertà e politiche sociali assegnata a ciascun Ambito territoriale sociale (ATS), i Comuni possono procedere a nuove assunzioni di assistenti sociali a tempo indeterminato, fino al raggiungimento del rapporto 1 a 6.500, fermo restando il rispetto degli obiettivi del pareggio di bilancio, in deroga ai vincoli di contenimento della spesa di personale, anche ai sensi dell'articolo 57, comma 3-*septies*, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126.».

50.0.33

ENDRIZZI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 50-bis.

(Disposizioni concernenti l'attività fisica adattata per le persone con malattie croniche e disabilità)

1. Al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma i, lettera b), dell'articolo 10, dopo le parole: "invalidità o menomazione," sono inserite le seguenti: "le spese per fruire di Attività Fisica Adattata,";

b) al comma 1, lettera c), dell'articolo 15, dopo le parole: "le spese sanitarie" sono inserite le seguenti: "e le spese per fruire di Attività Fisica Adattata,"».

Conseguentemente, sostituire l'articolo 194 con il seguente: «1. Il Fondo di cui all'articolo i, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è incrementato di 592 milioni di euro per l'anno 2022 e 492 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023.».

50.0.34

ENDRIZZI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 50-bis.

(Disposizioni concernenti l'attività fisica adattata per le persone con malattie croniche e disabilità)

1. Per le persone con gravi patologie o disabilità, le spese sostenute per l'Attività Fisica Adattata (AFA), prescritta da medici specialisti, sono equiparate a spese sanitarie di cui al comma 1, lettera c), dell'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

2. Qualora l'Attività Fisica Adattata sia prescritta dal medico specialista in sostituzione dei cicli di fisioterapia previsti dai LEA, per le spese sostenute spetta una detrazione dell'imposta lorda nella misura del 100 per cento fino a un limite massimo di 450 euro».

Conseguentemente, sostituire l'articolo 194 con il seguente: «1. Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è incrementato di 592 milioni di euro per l'anno 2022 e 492 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023.».

50.0.35

CROATTI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 50-bis.

(Strumenti per agevolare la sottoscrizione e la dichiarazione delle persone con disabilità)

1. All'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

"2-bis. La dichiarazione può essere fornita anche attraverso l'uso di strumenti tecnologici idonei alla identificazione dell'utente o, senza oneri, in presenza di un notaio che ne attesti la dichiarazione, al fine di rimuovere ogni ostacolo e impedimento alla sottoscrizione e alla dichiarazione da parte delle persone con disabilità e ogni possibile forma di discriminazione.

2-ter. I costi di attivazione ed applicazione del servizio sono a carico degli uffici preposti alla raccolta delle firme."

2. Agli oneri derivanti dalle disposizioni del presente articolo, pari a 500 mila euro per l'anno 2022, si provvede mediante utilizzo delle risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 194.».

50.0.36

ROMANO, MATRISCIANO, CATALFO, GUIDOLIN, ROMAGNOLI, GALLICCHIO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 50-bis.

(Modifiche alla legge 27 dicembre 2002, n. 288, in materia di assegno sostitutivo dell'accompagnatore militare)

1. All'articolo 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 288, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 3 è sostituito dal seguente:

"3. A decorrere dal 1° gennaio 2022, l'assegno di cui al comma 2 è automaticamente adeguato secondo le modalità di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 6 ottobre 1986, n. 656.";

b) al comma 4 le parole: "con decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro

del lavoro e delle politiche sociali", sono sostituite con le seguenti: "con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze".

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 65.000 euro a decorrere dal 1° gennaio 2022, si provvede a valere sul Fondo per la concessione di un assegno sostitutivo ai grandi invalidi di guerra o per servizio, di cui all'articolo 2, della legge 27 dicembre 2002, n. 288.».

50.0.37

TAVERNA, CORBETTA, LANZI, PAVANELLI, FERRARA, NATURALE, TRENTACOSTE, VANIN, MONTEVECCHI, CIOFFI, LUPO, PIARULLI, MAIORINO, MARINELLO, ROMANO, FEDE, CASTALDI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 50-bis.

(Contributi per il superamento delle barriere architettoniche)

1. Nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali è istituito un fondo con una dotazione di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024, destinato alla concessione, fino all'esaurimento delle risorse, di contributi destinati a sostenere le spese sostenute per l'eliminazione delle barriere architettoniche, aventi ad oggetto ascensori e montacarichi, elevatori esterni all'abitazione, la sostituzione di gradini con rampe, sia negli edifici unifamiliari che nelle singole unità immobiliari situate all'interno di edifici plurifamiliari e quelle per la realizzazione di ogni strumento che, attraverso la comunicazione, la robotica e ogni altro mezzo di tecnologia più avanzata, sia adatto a favorire la mobilità interna ed esterna all'abitazione per le persone portatrici di handicap in situazione di gravità, nonché le spese relative agli interventi volti a ridurre gli ostacoli fisici fonti di disagio per la mobilità e a migliorare la sicura utilizzazione delle attrezzature. I contributi di cui al presente comma non sono cedibili, non costituiscono reddito imponibile del beneficiario e non rilevano ai fini del computo del valore dell'indicatore della situazione economica equivalente.

2. I contributi sono riconosciuti per i nuclei familiari con un valore dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, fino a 40.000 euro, calcolato ai sensi dell'articolo 7 del medesimo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 159 del 2013, in favore di soggetti con età pari o superiore a 65 anni portatori di handicap in situazione di gravità, ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104 nonché ai soggetti con età pari o superiore ad 80 anni.

3. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri e le modalità attuative del beneficio di cui al comma 1.

4. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo i, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 194 della presente legge.».

50.0.38

AUGUSSORI, FERRERO, FAGGI, TESTOR, TOSATO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 50-bis.

(Disposizioni in materia di lavoratori fragili e temporaneamente inidonei alla mansione)

1. All'articolo 26 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, primo periodo, le parole: "Fino al 30 giugno 2021, laddove la prestazione lavorativa non possa essere resa in modalità agile ai sensi del comma 2-bis, per i lavoratori dipendenti pubblici e privati" sono sostituite dalle seguenti: "Fino alla data di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, laddove la prestazione lavorativa non possa essere resa in modalità agile ai sensi del comma 2-bis, per i lavoratori dipendenti pubblici e privati riconosciuti temporaneamente inidonei alla mansione lavorativa per cause legate all'emergenza epidemiologica da COVID-19, i quali siano esenti dalla campagna vaccinale COVID-19 sulla base di idonea certificazione medica o che, a seguito di profilassi vaccinale COVID-19, siano in possesso di un test sierologico che attesti una quantità ridotta di anticorpi e quindi una risposta immunitaria debole, ovvero ancora che presentino una condizione di rischio derivante da patologie croniche con scarso compenso clinico e con particolare connotazione di gravità, nonché per quelli";

b) al comma 2-bis le parole: "fino al 31 ottobre 2021" sono sostituite dalle seguenti: "fino alla data di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19".

2. Con decreto del Ministro della Salute, di concerto con il Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali, da adottare entro trenta giorni dalla

data di entrata in vigore della presente legge, sentito il Comitato tecnico-scientifico, vengono definite le patologie croniche con scarso compenso clinico e con particolare connotazione di gravità di cui al comma 1, lettera a).

3. Le disposizioni di cui all'articolo 26 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, così come modificate dal comma 1, lettere a) e b) del presente articolo, si applicano anche per il periodo compreso tra il 1° luglio 2021 e la data di entrata in vigore della presente legge.

4. All'articolo 1, comma 481, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, le parole: "al 31 dicembre 2021" sono sostituite dalle seguenti: "alla data di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19".

5. In deroga alle disposizioni vigenti, gli oneri a carico del datore di lavoro, che presenta domanda all'ente previdenziale, e dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) connessi con le tutele di cui al comma 1, lettere a) e b), sono posti a carico dello Stato nel limite massimo di spesa di 40 milioni di euro per l'anno 2022. L'INPS provvede al monitoraggio del limite di spesa di cui al primo periodo del presente comma. Qualora dal predetto monitoraggio emerga che è stato raggiunto, anche in via prospettica, il limite di spesa, l'INPS non prende in considerazione ulteriori domande.

6. Al fine di garantire la sostituzione del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario delle istituzioni scolastiche che usufruisce dei benefici di cui al presente articolo, è autorizzata la spesa di 20 milioni di euro per l'anno 2022.».

Conseguentemente, all'articolo 31, comma 1, sostituire le parole: «350 milioni di euro per l'anno 2022» con le seguenti: «290 milioni di euro per l'anno 2022».

50.0.39

AUGUSSORI, FERRERO, FAGGI, TESTOR, TOSATO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 50-bis.

(Disposizioni in materia di indennità di malattia per lavoratori fragili e temporaneamente inidonei alla mansione per causa COVID-19)

1. All'articolo 26 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, dopo il comma 2-bis è inserito il seguente: "2-ter. I lavoratori di cui al comma 2, nonché i lavoratori dipendenti pubblici e privati riconosciuti temporaneamente inido-

nei alla mansione lavorativa per cause legate all'emergenza epidemiologica da COVID-19, di cui all'articolo 83, comma 3, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, conservano il diritto a percepire l'indennità di malattia per tutto il periodo di assenza dal servizio dovuta all'emergenza epidemiologica da COVID-19, sino alla data di cessazione dello stato di emergenza.".

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche per il periodo compreso tra il 18 marzo 2020 e la data di entrata in vigore della presente legge.

3. In deroga alle disposizioni vigenti, gli oneri a carico del datore di lavoro, che presenta domanda all'ente previdenziale, e dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) connessi con le tutele di cui al comma 1, lettera *a*-bis), sono posti a carico dello Stato nel limite massimo di spesa di 300 milioni di euro per l'anno 2022. L'INPS provvede al monitoraggio del limite di spesa di cui al primo periodo del presente comma. Qualora dal predetto monitoraggio emerga che è stato raggiunto, anche in via prospettica, il limite di spesa, l'INPS non prende in considerazione ulteriori domande.

4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 3, pari a 300 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, così come incrementata ai sensi dell'articolo 20, comma 1, della presente legge. Il Ministro dell'Economia e delle Finanze è autorizzato con propri decreti a modificare i criteri di accesso e gli importi delle prestazioni previste a valere del predetto fondo per consentire in ogni caso il rispetto del nuovo limite di spesa complessivo ed è altresì autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio.».

50.0.40

SALVINI, ROMEO, FERRERO, FAGGI, TESTOR, TOSATO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 50-bis.

(Fondo per il supporto sociale alle persone con disturbo dello spettro autistico)

1. Al fine di favorire iniziative e progetti di carattere socio-assistenziale e abilitativo per le persone con disturbo dello spettro autistico, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze il Fondo per il supporto socio-assistenziale e abilitativo alle persone con disturbo dello spettro autistico, con una dotazione di 100 milioni di

euro per l'anno 2022, il cui stanziamento è trasferito al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri. Le risorse del fondo sono ripartite tra le regioni sulla base dei criteri definiti con decreto del Ministro per le disabilità, adottato entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge di concerto con i Ministri dell'economia e finanze, della salute e degli affari regionali e le autonomie, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, così come incrementata ai sensi dell'articolo 20, comma 1, della presente legge. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato con propri decreti a modificare i criteri di accesso e gli importi delle prestazioni previste a valere del predetto fondo per consentire in ogni caso il rispetto del nuovo limite di spesa complessivo ed è altresì autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio.».

50.0.41

UNTERBERGER, STEGER, LANIECE, DURNWALDER

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 50-bis.

(Istituzione del Fondo per il piano nazionale triennale di prevenzione e contrasto dei disturbi del comportamento alimentare)

1. Nello stato di previsione del Ministero della salute è istituito il Fondo per il piano nazionale triennale di prevenzione e contrasto dei disturbi del comportamento alimentare, a decorrere dall'anno 2022, rinnovabile. Il fondo di cui al presente comma è volto, inoltre, a sostenere la formazione, lo studio e la ricerca sui disturbi del comportamento alimentare e a valutare l'incidenza dei medesimi sul territorio nazionale. Il Fondo nazionale ha una dotazione finanziaria di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024.

2. Il Ministro della salute, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con proprio decreto, stabilisce i criteri e le modalità per la ripartizione del Fondo nazionale.

Conseguentemente, ai relativi maggiori oneri, pari a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024, si provvede mediante ri-

duzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 194».

50.0.42

LA MURA, NUGNES, MORONESE, GIANNUZZI, BOTTO, GRANATO, ANGRISANI, ABATE

Dopo l'articolo, inserire i seguenti:

«Art. 50-bis.

(Inclusione sociale delle persone con disabilità sensoriale)

1. Al fine di superare i limiti alla comunicazione e alla fruibilità delle informazioni delle persone con disabilità sensoriale, le amministrazioni pubbliche, di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, negli spazi aperti al pubblico, presso le proprie sedi, impiegano strumenti comunicativi e apparati tecnologici accessibili ed inclusivi sostenendo, in particolare, l'installazione di sistemi di sottotitolazione e di audio-descrizione e di altri strumenti atti a realizzare la piena autonomia e l'inclusione sociale dei disabili sensoriali, in attuazione degli articoli 2 e 3 della Costituzione, degli articoli 21 e 26 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e dei principi sanciti dalla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, adottata a New York il 13 dicembre 2006 e ratificata ai sensi della legge 3 marzo 2009, n. 18. A tal fine è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022.

Art. 50-ter.

(Disposizioni in materia di trasporti pubblici per le persone con disabilità sensoriale)

1. al fine di consentire alle persone con disabilità sensoriale la piena accessibilità delle informazioni e delle comunicazioni sui mezzi di trasporto pubblico, nelle stazioni ferroviarie e degli autobus, negli aeroporti e in ogni altro luogo in cui sono prestati servizi di pubblica utilità, le amministrazioni pubbliche competenti realizzano la predisposizione di apparati e strumenti di comunicazione idonei a favorire la comprensione degli annunci normalmente diffusi tramite altoparlante, mediante l'impiego di schermi che riportino i messaggi in forma scritta, con modalità di audio-descrizione e con l'ausilio di segnali visivi di richiamo. a tal fine è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2022: – 10 milioni;

2023: – 10 milioni;

2024: – 10 milioni.

50.0.43

ROMEO, FERRERO, FAGGI, TESTOR, TOSATO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 50-bis.

(Interventi di sostegno al ruolo di cura e di assistenza dei nipoti da parte dei nonni)

1. È istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, un Fondo con dotazione di 20 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022, destinato alla copertura finanziaria di interventi di sostegno al ruolo di cura e di assistenza dei nipoti da parte dei nonni. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro con delega alla famiglia e con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono definiti i criteri e le modalità di utilizzo del Fondo di cui al presente comma.».

Conseguentemente, all'articolo 194, comma 1, sostituire le parole: «600 milioni di euro per l'anno 2022 e di 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023» con le seguenti: «580 milioni di euro per l'anno 2022 e di 480 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023».

50.0.44

DE VECCHIS, ALESSANDRINI, PIZZOL, FREGOLENT, FERRERO, FAGGI, TESTOR, TOSATO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 50-bis.

(Ente nazionale sordi)

1. All'Ente Nazionale per la protezione e l'assistenza dei Sordi – Onlus APS (ENS), di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1979, è attribuito un contributo pari a 1 milioni di euro annuo per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024, finalizzato all'attività istituzionale del medesimo ente, alla copertura delle spese per collaborazioni a sostegno delle attività e ad interventi di manutenzione degli immobili delle sedi territoriali.».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, apportare le seguenti modificazioni:

2022: – 1.000.000;

2023: – 1.000.000;

2024: – 1.000.000.

50.0.45

DE VECCHIS, ALESSANDRINI, PIZZOL, FERRERO, FAGGI, TESTOR, TOSATO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 50-bis.

(Scuole di addestramento dei cani guida per non vedenti e ipovedenti)

1. Presso il Ministero dell'economia e delle finanze, per il successivo trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, è istituito un fondo con dotazione di 500 mila euro per l'anno 2022, al fine di garantire un contributo destinato alle scuole di addestramento dei cani guida per non vedenti e ipovedenti e dei cani di supporto alle persone con disabilità.

2. Con decreto del Ministro per le disabilità, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite le modalità di erogazione del contributo di cui al comma 1.».

Conseguentemente, all'articolo 194, comma 1, sostituire le parole: «600 milioni di euro per l'anno 2022» con le seguenti: «599,5 milioni di euro per l'anno 2022».

50.0.46

FARAONE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 50-bis.

(Contributo in favore della FISH – Federazione italiana per il superamento dell'handicap ONLUS)

1. Al fine di contribuire alla piena realizzazione degli obiettivi della convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, ratificata ai sensi della legge 3 marzo 2009, n. 18, è attribuito un contributo di 0,25 milioni di euro per l'anno 2022 e di 0,65 milioni di euro annui a decorrere dal 2023 alla FISH – Federazione italiana per il Superamento dell'Handicap.».

Conseguentemente, il comma 1 dell'articolo 194, è ridotto di pari importo.

50.0.47

DE VECCHIS, ALESSANDRINI, PIZZOL, FERRERO, FAGGI, TESTOR, TOSATO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 50-bis.

(Federazione italiana per il Superamento dell'Handicap FISH)

1. Al fine di contribuire alla piena realizzazione degli obiettivi della convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, fatta a New York il 13 dicembre 2006 e ratificata ai sensi della legge 3 marzo 2009, n. 18, alla Federazione italiana per il Superamento dell'Handicap (FISH) è attribuito, a decorrere dall'anno 2022, un contributo annuo di 650.000 euro.».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero del lavoro e delle politiche sociali, apportare le seguenti modificazioni:

2022 – 650.000

2023 – 650.000

2024 – 650.000

50.0.48 (testo 2)

FERRERO, FAGGI, TESTOR, TOSATO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 50-bis.

(Promozione dei principi della convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità e sostegno all'associazione Anffas)

1. Al fine di contribuire alla piena realizzazione dei principi della convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, ratificata dall'Italia con legge 3 marzo 2009, n. 18 e per contrastare discriminazioni verso persone con disabilità, anche sostenendo e sviluppando sui territori regionali e locali interventi di rappresentanza e di advocacy, è attribuito, a decorrere dall'anno 2022, un contributo annuo di 500.000 euro all'Associazione Nazionale Famiglie di persone con disabilità intellettiva e/o relazionale (ANFFAS « ONLUS»).».

Conseguentemente, all'articolo 20, comma 1, sostituire le parole da: «1.065,3 milioni di euro per l'anno 2022» fino alla fine del comma, con le seguenti: «1.064,8 milioni di euro per l'anno 2022, 1.064,4 milioni di euro per l'anno 2023, 1.063,9 milioni di euro per l'anno 2024, 1.063 milioni di euro per l'anno 2025, 1.062,3 milioni di euro per l'anno 2026, 1.061,8 milioni di euro per l'anno 2027, 1.061 milioni di euro per l'anno 2028, 1.061,2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2029.».

50.0.48

FERRERO, FAGGI, TESTOR, TOSATO

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:***«Art. 50-bis.***(Promozione dei principi della convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità e sostegno all'associazione Anffas)*

1. Al fine di contribuire alla piena realizzazione dei principi della convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, ratificata dall'Italia con legge 3 marzo 2009, n. 18 e per contrastare discriminazioni verso persone con disabilità, anche sostenendo e sviluppando sui territori regionali e locali interventi di rappresentanza e di *advocacy*, è attribuito, a decorrere dall'anno 2021, un contributo annuo di 500.000 euro all'Associazione Nazionale Famiglie di persone con disabilità intellettiva e/o relazionale (ANFFAS « ONLUS»).».

Conseguentemente, all'articolo 20, comma 1, sostituire le parole da: «1.065,3 milioni di euro per l'anno 2022» fino alla fine del comma, con le seguenti: «1.064,8 milioni di euro per l'anno 2022, 1.064,4 milioni di euro per l'anno 2023, 1.063,9 milioni di euro per l'anno 2024, 1.063 milioni di euro per l'anno 2025, 1.062,3 milioni di euro per l'anno 2026, 1.061,8 milioni di euro per l'anno 2027, 1.061 milioni di euro per l'anno 2028, 1.061,2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2029.».

50.0.49

FERRERO, LUNESU, FAGGI, TESTOR, TOSATO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 50-bis.***(Fondo per le vittime dell'amianto)*

1. Il Fondo per le vittime dell'amianto, di cui all'articolo 1, comma 241, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, è incrementato di 20 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022.

2. La prestazione assistenziale di cui all'articolo 1, comma 116, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, e di cui all'articolo 1, comma 292, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, erogata dall'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) ai malati di mesotelioma, che abbiano contratto la patologia o per esposizione familiare a lavoratori

impiegati nella lavorazione dell'amianto ovvero per comprovata esposizione ambientale, ha un importo pari a 15.000 euro per i casi diagnosticati dopo il 1° gennaio 2022.

3. All'articolo 1, comma 356, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, le parole: "15 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "20 per cento".».

Conseguentemente, all'articolo 194, comma 1, sostituire le parole: «600 milioni di euro per l'anno 2022 e di 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023» con le seguenti: «580 milioni di euro per l'anno 2022 e di 480 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023».

50.0.50

TAVERNA, CORBETTA, LANZI, PAVANELLI, FERRARA, NATURALE, TRENTACOSTE, VANIN, MONTEVECCHI, CIOFFI, LUPO, PIARULLI, MAIORINO, MARINELLO, ROMANO, FEDE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 50-bis.

(Fondo per progetti di cohousing)

1. Al fine di perseguire il miglioramento della qualità di vita delle persone anziane, il contrasto alla solitudine domestica e alle difficoltà economiche, nello stato di previsione del Ministero dell'interno è istituito un fondo con una dotazione finanziaria di 50 milioni di euro per l'anno 2022 e di 100 milioni di euro per ciascun anno a decorrere dall'anno 2023, finalizzato alla concessione, da parte dei comuni, di agevolazioni per la realizzazione di progetti di coabitazione cui ciascuno delle parti aderisce per scelta libera e volontaria di persone che hanno superato i 65 anni di età.

2. Con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali da emanare, di concerto con il Ministro della salute, e il Ministero delle pari opportunità e della famiglia, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i requisiti minimi dei progetti di cui al comma 1 i quali devono comunque prevedere la garanzia di idonei spazi privati per il singolo anziano e/o per la coppia sposata o convivente di anziani che sceglie di aderire al progetto.

3. Alla ripartizione del fondo di cui al comma 1 tra i comuni interessati, si provvede con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di conferenza Stato-Città ed autonomie locali, da adottarsi entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

4. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al presente articolo pari a 50 milioni di euro per l'anno 2022 e 100 milioni di euro a decorrere

dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 194 della presente legge.».

50.0.51

TAVERNA, CORBETTA, LANZI, PAVANELLI, FERRARA, NATURALE, TRENTACOSTE, VANIN, MONTEVECCHI, CIOFFI, LUPO, PIARULLI, MAIORINO, MARINELLO, ROMANO, FEDE

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 50-bis.

(Disposizioni per la condivisione abitativa volontaria in età matura)

1. Al fine di perseguire il miglioramento della qualità di vita delle persone anziane, il contrasto alla solitudine domestica e alle difficoltà economiche, di prevenire la riduzione della quantità e della qualità delle relazioni interpersonali e di favorire l'incremento e la razionalizzazione dei servizi socio-sanitari rivolti alle persone anziane, è istituito un fondo con una dotazione finanziaria di 50 milioni di euro per l'anno 2022 e di 100 milioni di euro per ciascun anno a decorrere dall'anno 2023, finalizzato alla concessione, da parte dei comuni, delle agevolazioni per la realizzazione dei progetti, nonché a favorire la costituzione delle strutture per la condivisione abitativa volontaria, intesa come il progetto di coabitazione in una stessa unità immobiliare di persone che hanno superato i 65 anni di età, cui ciascuno delle parti aderisce per scelta libera e volontaria, con le caratteristiche di cui ai commi da 2 a 10.

2. La condivisione abitativa volontaria di cui al comma 1 può avere luogo in una unità immobiliare di proprietà e nella disponibilità del comune o di un soggetto privato di età superiore ai 65 anni abitante nell'unità immobiliare stessa.

3. Con il decreto di cui al comma 11 è stabilito il numero massimo di persone per unità immobiliare, tenendo conto della superficie della stessa nonché di quanto previsto al comma 4.

4. Il comune o il soggetto privato di cui al comma 2 che intendano attivare un progetto di condivisione abitativa volontaria devono garantire idonei spazi privati per il singolo anziano e/o per la coppia sposata o convivente di anziani che sceglie di aderire al progetto di coabitazione. In particolare, dovrà essere garantito ad ogni anziano e/o coppia di anziani, una camera da letto ed un bagno privato, nonché la fruizione di spazi collettivi comuni, quali soggiorno e cucina, eventuali terrazze, giardini condominiali, garage e laboratori.

5. Le parti coinvolte in un progetto di condivisione abitativa volontaria sottoscrivono una apposita convenzione di locazione sociale. La durata della convenzione è pari al periodo di effettiva locazione delle unità immobiliari destinati alla condivisione abitativa volontaria e non può in ogni caso avere una durata inferiore a 10 anni e superiore a 15 anni.

6. Antecedentemente alla scadenza della convenzione le parti possono in qualunque momento accordarsi per la proroga della stessa, fermi restando i limiti di cui al comma 5.

7. In caso di morte del proprietario coabitante la convenzione mantiene efficacia per i coabitanti superstiti fino al termine fissato per la sua scadenza e fino al medesimo termine l'unità abitativa interessata non può essere adibita ad altro uso.

8. Almeno sessanta giorni prima del termine di scadenza della convenzione, e salvo quanto previsto dal comma 6, il comune può richiedere al proprietario dell'unità immobiliare che essa venga nuovamente destinata ad un progetto di condivisione abitativa volontaria. Nel caso in cui il proprietario dell'unità immobiliare intenda trasferire la stessa a titolo oneroso, deve darne comunicazione al comune, il quale può esercitare il diritto di prelazione secondo quanto disposto dall'articolo 38 della legge 27 luglio 1978, n. 392.

9. Al fine di garantire una corretta informazione, assistenza e verifica in merito a requisiti, finalità e agevolazioni relative ai progetti di condivisione abitativa volontaria, i comuni possono attivare presso i loro uffici apposite strutture per l'espletamento dei seguenti compiti:

a) identificare il numero, la superficie nonché l'ubicazione degli alloggi che possono essere dedicati alla realizzazione dei progetti di condivisione abitativa volontaria;

b) redigere le convenzioni di locazione sociale;

c) effettuare periodiche verifiche circa il corretto espletamento dei singoli progetti di condivisione abitativa volontaria, in particolare per quanto concerne le disposizioni di cui ai commi da 2 a 8, nonché in merito alla concessione di eventuali agevolazioni;

d) determinare un equo canone mensile per la locazione degli alloggi dedicati alla realizzazione dei progetti di condivisione abitativa volontaria, che dovrà essere corrisposto dai coabitanti al comune o al soggetto privato coabitante e potrà essere aggiornato annualmente nella misura massima del 75 per cento dell'incremento dell'indice ISTAT dei prezzi del consumo per le famiglie di operai ed impiegati;

e) seguire il processo di individuazione dei coabitanti, coinvolgere gli stessi nella gestione e cura degli spazi comuni, promuovere e sostenere i processi decisionali per lo sviluppo di iniziative di socializzazione, ricreative e formative;

f) promuovere iniziative rivolte alla comunità dei coabitanti che prevedano il coinvolgimento delle strutture sociali, dell'associazionismo e delle realtà già attive nel territorio di riferimento;

g) sostenere e assistere i coabitanti per le questioni socio-economiche, anche prevedendo l'assistenza alle persone in difficoltà nella gestione delle proprie economie, attraverso una formazione specifica per la pianificazione *ad hoc* del bilancio familiare.

10. Salvo per quanto previsto dalla lettera c) del comma 9, per la definizione, attuazione ed il monitoraggio dei progetti i comuni possono anche avvalersi della collaborazione degli enti del Terzo Settore di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117.

11. Con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali da emanare, di concerto con il Ministero della Salute, e il Ministero per le pari opportunità e la famiglia, entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i requisiti e le modalità per l'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 2, 3 e 4 nonché lo schema della convenzione di locazione sociale di cui ai commi da 5 a 8.

12. Alla ripartizione del fondo di cui al comma 1 tra i comuni interessati, si provvede con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di conferenza Stato-Città ed autonomie locali, da adottarsi entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

13. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al presente articolo pari a 50 milioni di euro per l'anno 2022 e 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 194 della presente legge.».

50.0.52

FARAONE, CONZATTI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 50-bis.

(Piano straordinario di azioni per l'alfabetizzazione informatica dei cittadini ciechi e ipovedenti)

1. Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, con Decreto del Presidente del Consiglio è emanato un "Piano straordinario di azioni per l'alfabetizzazione informatica dei cittadini ciechi e ipovedenti", di seguito denominato "Piano", di durata triennale, da attuare con il concorso l'Unione italiana ciechi e degli ipovedenti ONLUS.

2. Il Piano di cui al comma 1 ha per oggetto il sostegno d'iniziative dirette a promuovere l'apprendimento delle conoscenze di base per l'uso dei computer e a sostenere l'utilizzo diffuso delle tecniche e degli stru-

menti di comunicazione telematica da parte di cittadini ciechi e ipovedenti.

3. Sono individuate, nell'ambito del Piano, le seguenti forme di azione:

a) sostegno alla realizzazione, presso le sedi territoriali dell'Unione italiana dei ciechi e degli ipovedenti ONLUS, di iniziative didattiche espressamente rivolte a cittadini di cui al comma 2, per l'apprendimento di nozioni informatiche di base, secondo programmi specificamente definiti e riferiti agli standard previsti per la patente europea del computer, nonché all'insegna della cultura della sicurezza per un uso consapevole della comunicazione telematica;

b) agevolazione all'acquisto di apparecchiature informatiche e dispositivi domiciliari di comunicazione digitale da parte dei soggetti che hanno partecipato alle iniziative didattiche indicate di cui alla lettera a);

c) dotazione o potenziamento funzionale di postazioni informatiche attrezzate e dotate di sistemi di sicurezza e di sistemi e servizi di navigazione differenziata presso le sedi territoriali dell'Unione italiana dei ciechi e degli ipovedenti ONLUS;

d) sostegno alla realizzazione d'iniziative didattiche finalizzate all'acquisizione delle nozioni di base, necessarie e sufficienti all'acquisizione della certificazione ECDL-Start, diploma intermedio della certificazione ECDL-Core, o certificazioni equivalenti, espressamente rivolte al personale operante, a qualsiasi titolo, presso le sedi territoriali dell'Unione italiana dei ciechi e degli ipovedenti ONLUS.

4. Per l'attuazione del presente articolo, è concesso un contributo di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024 all'Unione italiana ciechi e degli ipovedenti ONLUS.

5. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 2 milioni di euro per gli anni 2022, 2023 e 2024, si provvede mediante corrispondente copertura del fondo di cui all'articolo 194.».

50.0.53

FARAONE, CONZATTI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 50-bis.

(Fondo per l'assistenza alle persone con disabilità prive di sostegno familiare – Fondo Dopo di noi)

1. Al fine di potenziare i percorsi di accompagnamento per l'uscita dal nucleo familiare di origine ovvero per la deistituzionalizzazione, gli

interventi di supporto alla domiciliarità e i programmi di accrescimento della consapevolezza, di abilitazione e di sviluppo delle competenze per la gestione della vita quotidiana e per il raggiungimento del maggior livello di autonomia possibile, per le persone con disabilità grave prive del sostegno familiare, lo stanziamento del Fondo per l'assistenza alle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare di cui all'articolo 3, comma 1, della legge 22 giugno 2016, n. 112, è incrementato di ulteriori 20 milioni di euro per l'anno 2022.

2. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede ai sensi dell'articolo 194».

50.0.54

FARAONE, CONZATTI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 50-bis.

(Incremento massimale detraibili per le spese sostenute per gli addetti all'assistenza personale nei casi di non autosufficienza)

1. All'articolo 15, comma 1, lettera i-septies) del Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole "non superiore a 2.100 euro" sono sostituite dalle seguenti: "non superiore a 3.500 euro".

2. Agli oneri di cui al presente articolo, valutati in 32,6 milioni di euro a decorrere dal 2022, si provvede ai sensi dell'articolo 194».

50.0.55

COMINCINI, MANCA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 50-bis.

(Disposizioni a favore dei lavoratori con disturbo dello spettro autistico in imprese sociali)

1. Le imprese – residenti in Italia e costituite da non più di 60 mesi – che impiegano per un periodo non inferiore a un anno, come dipendenti o collaboratori a qualsiasi titolo, in una proporzione uguale o superiore ai due terzi della forza lavoro complessiva, lavoratori con disturbi dello spet-

tro autistico ed esercitano attività di impresa al fine dell'inserimento lavorativo di persone con disturbi dello spettro autistico di cui alla legge 18 agosto 2015, n. 134, sono qualificate *start-up* a vocazione sociale ai sensi dell'articolo 25, comma 4, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221.

2. La retribuzione dei lavoratori assunti da una *start-up* sociale è costituita da una parte che non può essere inferiore al minimo tabellare previsto, per il rispettivo livello di inquadramento, dal contratto collettivo applicabile e da una parte variabile, consistente in trattamenti collegati a obiettivi o parametri di rendimento concordati tra le parti. La retribuzione percepita dal lavoratore assunto dalla *start-up* ai sensi dell'articolo 1 non concorre alla formazione del reddito imponibile complessivo del lavoratore medesimo, sia ai fini fiscali, sia ai fini contributivi. L'erogazione dell'assegno o pensione di invalidità, ove percepiti dal lavoratore, soggetti ai limiti di reddito di cui al decreto annuale del Ministro dell'economia e delle finanze, è sospesa per il periodo di assunzione nella *start-up* a vocazione sociale; il lavoratore comunica tempestivamente all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) la variazione della propria situazione reddituale, per attivare la procedura di sospensione, pena la perdita del beneficio di cui al presente comma e il versamento contestuale delle somme indebitamente percepite. L'INPS, accertata, su comunicazione dell'interessato, la sussistenza dei requisiti reddituali per percepire l'assegno o la pensione di invalidità, al termine del periodo di assunzione, ridefinisce il beneficio e lo eroga a partire dal mese successivo al termine del contratto di assunzione. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, emanato di concerto con Ministro dell'economia e delle finanze, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità attuative del presente comma.

3. Gli utili di esercizio derivanti dall'attività di impresa della *start-up* a vocazione sociale non sono imponibili ai fini delle imposte sul reddito e dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) per cinque esercizi successivi alla data di inizio di attività; sono computate tra le spese deducibili le spese per affitto o acquisto di immobili destinati in via strumentale all'attività di impresa, nonché le spese per consulenze specialistiche e di collaborazione per soggetti specializzati nella cura e ausilio dei soggetti autistici, per un periodo di sette esercizi.

4. Nel rispetto dell'articolo 33 del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, ai datori di lavoro è concesso a domanda un incentivo, per un periodo di trentasei mesi e nella misura del 70 per cento della retribuzione mensile lorda imponibile ai fini previdenziali, per ogni lavoratore con disturbi dello spettro autistico assunto con rapporto di lavoro a tempo indeterminato.

L'incentivo è corrisposto al datore di lavoro mediante conguaglio nelle denunce contributive mensili. Con il decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale sono adottate le modalità di attuazione del presente comma.

5. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dal comma 1 dell'articolo 194».

50.0.56

CALANDRINI, DE CARLO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 50-bis.

1. All'articolo 380 del codice civile, dopo il secondo comma, aggiungere il seguente comma:

"Quanto disposto dai precedenti commi non si applica al tutore qualora questo sia altresì *caregiver* familiare dell'interdetto individuato secondo progetto individualizzato ai sensi della legge 8 novembre 2000, n. 328"».

50.0.57

CALANDRINI, DE CARLO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 50-bis.

(Special Olympics Italia)

1. Al comma 652 dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2018, n. 145, capoverso "407-bis", sostituire le parole "per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021" con le seguenti: "per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024".

Agli oneri derivanti dalla presente disposizione si provvede a valere sulle risorse stanziato dall'articolo 20 per il rifinanziamento del reddito di cittadinanza».

Conseguentemente, all'articolo 20, apportare le seguenti modifiche:

a) *sostituire le parole "1.065,3 milioni di euro per l'anno 2022" con "1.065 milioni di euro per l'anno 2022";*

b) *sostituire le parole "1.064,9 milioni di euro per l'anno 2023" con "1.064,6 milioni di euro per l'anno 2023";*

c) *sostituire le parole "1.064,4 milioni di euro per l'anno 2024" con "1.064,1 milioni di euro per l'anno 2024".»*

50.0.58

DE PETRIS, BUCCARELLA, RUOTOLO, GRASSO, LAFORGIA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 50-bis.

1. Al comma 1 dell'articolo 26 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 e successive modifiche, le parole "Fino al 31 dicembre 2021" sono sostituite dalle parole "Fino al termine dello stato di emergenza".

2. Al comma 481 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020 n. 178, e successive modifiche, le parole "al 31 dicembre 2021" sono sostituite dalle parole "al termine dello stato di emergenza"».

50.0.59

DE PETRIS, BUCCARELLA, LAFORGIA, GRASSO, RUOTOLO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 50-bis.

(Incremento del Fondo per il diritto al lavoro dei disabili)

1. Lo stanziamento del Fondo per il diritto al lavoro dei disabili, di cui all'articolo 13, comma 4, della legge 12 marzo 1999, n. 68, è incrementato di 10 milioni di euro nell'anno 2022.

2. Agli oneri derivanti dal precedente comma, valutati in 10 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 194 della presente legge».

50.0.60

DE PETRIS, BUCCARELLA, LAFORGIA, GRASSO, RUOTOLO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 50-bis.***(Incremento del Fondo per il diritto al lavoro dei disabili)*

1. Lo stanziamento del Fondo per il diritto al lavoro dei disabili, di cui all'articolo 13, comma 4, della legge 12 marzo 1999, n. 68, è incrementato di 50 milioni di euro dall'anno 2022».

Conseguentemente, all'articolo 194 sostituire le parole «Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è incrementato di 600 milioni di euro per l'anno e 500 milioni a decorrere dall'anno 2022» con le seguenti: «Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è incrementato di 550 milioni di euro per l'anno 2022 e 450 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023».

50.0.61

DE PETRIS, BUCCARELLA, LAFORGIA, GRASSO, RUOTOLO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 50-bis.***(Disposizioni in materia di collocamento mirato delle persone con disabilità)*

1. Una quota pari all'otto per cento delle risorse complessivamente assegnate al programma Garanzia Occupabilità Lavoratori, di cui l'articolo 1, comma 324, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 e al Piano straordinario di rafforzamento dei Centri per l'Impiego, di cui al decreto del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali 28 giugno 2019, è assegnata alla Agenzia Nazionale Politiche Attive per il Lavoro per la promozione di politiche attive per l'inclusione lavorativa delle persone con disabilità, secondo i seguenti principi:

a) diffusione su tutto il territorio nazionale delle migliori pratiche di inclusione lavorativa, fra le quali: convenzioni ai sensi dell'articolo 14 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, convenzioni di inserimento lavorativo temporaneo con finalità formative ai sensi dell'articolo 12 della legge 12 marzo 1999, n. 68, adozioni lavorative, isole formative;

b) qualificazione e riqualificazione del personale assegnato agli uffici competenti di cui all'articolo 6, comma 1, della legge 12 marzo 1999, n. 68;

c) sussidiarietà e coprogettazione con i soggetti del Terzo Settore;

d) azioni mirate di promozione dell'inclusione lavorativa di persone con disabilità più complesse ai fini lavorativi;

2. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui al comma 1 e in attuazione dell'articolo 1, comma 1, lettera f), del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 151, con decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite, elencate e codificate le migliori pratiche in materia di inclusione lavorativa, adeguando conseguentemente la Tabella relativa ai livelli essenziali delle prestazioni da erogare su tutto il territorio nazionale, di cui all'Allegato B del decreto ministeriale 11 gennaio 2008, n. 4, e sono definiti i criteri di condizionalità ai fini dell'erogazione delle risorse».

Art. 51.

51.1

BARBARO, IANNONE, CALANDRINI, DE CARLO

1. Al comma 1, apportare le seguenti modifiche:

a) *sostituire le parole «per le Federazioni Sportive Nazionali riconosciute» con le seguenti: «per le Federazioni Sportive Nazionali e gli Enti di Promozione sportiva riconosciuti»;*

b) *dopo le parole «in ciascun anno le Federazioni Sportive», aggiungere le seguenti: «e gli Enti di Promozione Sportiva»;*

c) *dopo le parole «le medesime Federazioni» aggiungere le parole «e Enti».*

Consequentemente, al comma 4, sostituire le parole «50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023» con le seguenti: «100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023».

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, stimati in euro 150 milioni, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per esigenze indifferibili di cui all'articolo 194.

51.2

BARBARO, IANNONE, CALANDRINI, DE CARLO

1. Al comma 1, apportare le seguenti modifiche:

a) *dopo le parole «per le Federazioni Sportive Nazionali riconosciute dal Comitato Olimpico Nazionale Italiano» aggiungere le seguenti parole: «e per gli Enti di Promozione Sportiva riconosciuti dal CONI»;*

b) *dopo le parole «in ciascun anno le Federazioni Sportive» aggiungere le seguenti parole: «o gli Enti di Promozione Sportiva»;*

c) *dopo le parole «le medesime Federazioni» aggiungere le seguenti parole: «o Enti di Promozione».*

Conseguentemente, al comma 4, sostituire le parole «50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023» con le seguenti: «100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023».

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, stimati in euro 150 milioni, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per esigenze indifferibili di cui all'articolo 194.

51.3

DAMIANI, FERRO, SACCONI, MODENA

Al comma 1, dopo le parole «per le Federazioni Sportive Nazionali riconosciute dal Comitato Olimpico Nazionale Italiano» aggiungere: «e per gli Enti di Promozione Sportiva riconosciuti dal CONI»; dopo le parole «in ciascun anno le Federazioni Sportive» aggiungere «o gli Enti di Promozione Sportiva»; dopo le parole «le medesime Federazioni» aggiungere «o Enti di Promozione».

Agli oneri derivanti dalla presente disposizione pari a 35 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190 come incrementato dall'articolo 194 della presente legge.

51.3-bis

DAMIANI, FERRO, SACCONI, MODENA

Apportare le seguenti modifiche:

a) *al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente lettera:*

«c) all'articolo 14, commi 1 e 2, le parole: "30 giugno 2021" sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2022" e dopo le parole: "decreto legislativo 23 luglio 1999 n. 242", sono inserite le seguenti: "e delle società che hanno la gestione di impianti sportivi";»

b) *dopo il comma 1, aggiungere il seguente comma:*

«2. All'articolo 10, comma 10, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: "a titolo gratuito;" sono sostituite dalle seguenti: "a titolo gratuito. A decorrere dall'1 aprile 2022, le garanzie sono concesse previo pagamento di un premio di garanzia da versare al Fondo di cui all'articolo 90, comma 12, della legge 27 dicembre 2002, n. 289. Le garanzie sono rilasciate;"

b) alla lettera b) numero 1) dopo le parole: "90 per cento", sono aggiunte le seguenti: "e, dall'1 gennaio 2022, fino all'80 per cento"».

c) *dopo il comma 10 aggiungere il seguente comma:*

«10-bis. Si applicano alle garanzie di cui al comma 8 le disposizioni del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 (Codice delle leggi antimafia). Qualora il rilascio della documentazione antimafia non sia immediatamente conseguente alla consultazione della banca dati nazionale unica prevista dall'articolo 96 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, l'agevolazione costituita dalla gratuità della garanzia è concessa al soggetto beneficiario sotto condizione risolutiva anche in assenza della documentazione medesima. Nel caso in cui la documentazione successivamente pervenuta accerti la sussistenza di una delle cause interdittive ai sensi della medesima disciplina antimafia, è disposta la revoca dell'agevolazione ai sensi dell'articolo 92, commi 3 e 4, del predetto decreto legislativo n. 159 del 2011 e dell'articolo 9 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, mantenendo l'efficacia della garanzia.»

51.4

SBROLLINI

Dopo il comma 3, inserire i seguenti:

«3-bis. Al comma 1, articolo 81, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, le parole: "Per l'anno 2020" sono sostituite dalle seguenti: "Per l'anno 2022" e le parole: "dal 1° luglio 2020 e fino al 31 dicembre 2020" sono sostituite dalle seguenti: "dal 1° gennaio 2022 e fino al 31 dicembre 2022".

3-ter. Ai fini del comma 3-bis è autorizzata la spesa, per un importo complessivo pari 90 milioni di euro per l'anno 2022, che costituisce tetto di spesa.

3-quater Agli oneri di cui al comma *3-ter*, pari a 90 milioni per l'anno 2022, si provvede ai sensi dell'articolo 194.».

51.5

SBROLLINI, CONZATTI

Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

«*3-bis*. Il Centro Universitario Sportivo Italiano (C.U.S.I.), ente dotato di personalità giuridica ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1968, n. 770, in considerazione delle proprie finalità statutarie relative alla promozione e sviluppo dello sport universitario, all'organizzazione di manifestazioni sportive universitarie a carattere nazionale e internazionale e al carattere di larga rappresentatività sull'intero territorio nazionale, è riconosciuto, anche in deroga alle procedure previste dal decreto legislativo 242 del 1999, quale Federazione Sportiva Nazionale degli Sport Universitari.

3-ter. Per sostenere le attività sportive universitarie e la gestione delle strutture e degli impianti per la pratica dello sport nelle università la dotazione finanziaria della legge 28 giugno 1977, n. 394, è integrata di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2024.

3-quater. All'onere derivante dal comma *3-ter*, pari a 5 milioni di euro per gli anni 2022, 2023 e 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 194.».

51.6

TOSATO, FAGGI, FERRERO, TESTOR

Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:

«*5-bis*. Le disposizioni di cui all'articolo 81 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, si applicano anche per le spese sostenute a decorrere dall'anno 2022, relativamente agli investimenti sostenuti nell'anno.

5-ter Ai fini del comma *5-bis* é autorizzata la spesa, per un importo complessivo pari a 90 milioni di euro, a decorrere dal 2022, che costituisce tetto di spesa.

5-quater Ai maggiori oneri derivanti dal comma *5-bis*, pari a 90 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 194 della presente legge.».

51.7

PIRRO, GALLICCHIO

Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:

«5-bis. Il Ministro della salute, considerati gli effetti benefici dell'attività motoria sulla salute fisica e psichica dei cittadini e tenuto conto che la prevenzione è un utile strumento di contenimento della spesa sanitaria, individua i trattamenti convenzionabili con il Servizio Sanitario Nazionale, incentivando opportuni interventi per la promozione dell'attività fisica ai fini sia preventivi che terapeutici.

5-ter. Il Dipartimento per lo sport presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro della salute, con proprio decreto individua apposite iniziative volte promuovere e a sostenere i valori dello sport come strumento di tutela della salute pubblica, a sensibilizzare la cittadinanza e il personale qualificato sull'importanza della prevenzione, della cura e della riabilitazione, nonché all'eventuale sottoscrizione di convenzioni o di accordi con enti, istituzioni e altri soggetti interessati.

5-quater. Per le finalità di cui ai commi 5-bis e 5-ter è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'Economia e delle Finanze, un Fondo per lo sport e il benessere, con uno stanziamento di 1 milione di euro annui, a decorrere dall'anno 2022. Agli oneri di cui al precedente periodo si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 194 della presente legge.»

51.8

DI PIAZZA

Dopo il comma 5, aggiungere, in fine, i seguenti:

«5-bis. Per le federazioni sportive nazionali, gli enti di promozione sportiva e le associazioni e società sportive professionistiche e dilettantistiche che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato e operano nell'ambito di competizioni sportive in corso di svolgimento ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 ottobre 2020, sono sospesi:

a) i termini relativi ai versamenti delle ritenute alla fonte, di cui agli articoli 23 e 24 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, che i predetti soggetti operano in qualità di sostituti d'imposta, dal 1° gennaio 2022 al 30 aprile 2022;

b) i termini relativi agli adempimenti e ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria, dal 1° gennaio 2022 al 30 aprile 2022;

c) i termini dei versamenti relativi all'imposta sul valore aggiunto in scadenza nei mesi di gennaio, febbraio e marzo 2022;

d) i termini relativi ai versamenti delle imposte sui redditi in scadenza dal 1° gennaio 2022 al 30 aprile 2022.

5-ter. I versamenti sospesi ai sensi del comma precedente sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un'unica soluzione entro il 30 maggio 2022 o mediante rateizzazione fino a un massimo di venti rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 30 maggio 2022. I versamenti relativi ai mesi di dicembre degli anni 2022 e 2023 devono essere effettuati entro il giorno 16 di detti mesi. Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato.».

Conseguentemente, sostituire l'articolo 194 con il seguente: «1. Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è incrementato di 592 milioni di euro per l'anno 2022 e 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023.».

51.9

CROATTI

Dopo il comma 5, aggiungere, infine, i seguenti:

«5-bis. Al fine di favorire lo sviluppo del settore giovanile del ciclismo italiano, è istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri un fondo con una dotazione di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024, finalizzato all'erogazione di contributi per lo sviluppo, l'organizzazione e l'internazionalizzazione del progetto »Giro d'Italia Giovani Under 23«.

5-ter. Le risorse di cui al comma a-bis, sono assegnate, con decreto dell'Autorità delegata in materia di sport, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, alla Federazione Ciclistica Italiana per il finanziamento delle attività legate all'organizzazione e all'internazionalizzazione del "Giro d'Italia Giovani Under 23".»

Conseguentemente all'articolo 194, sostituire il comma 1 con il seguente: «1. Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è incrementato di 599 milioni di euro per l'anno 2022, di 499 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, e di 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025.».

51.10

STEGER, DURNWALDER, LANIECE

All'articolo sono aggiunti i seguenti comma 6 e 7:

«6. All'articolo 43-*bis* del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 40 si aggiunge il seguente comma 2: "2. Le disposizioni dell'articolo 31 del presente decreto si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2024";

7. La lettera *m*), del comma 2, dell'articolo 33 del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 40 è modificata quanto segue: "m) da 250 euro a 1.000 euro, qualora sia stato accertato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 0,5 grammi per litro (g/l) o qualora il sciatore si trova in stato di alterazione psicofisica derivante dall'influenza di droghe".».

51.11

DAMIANI, FERRO, SACCONI, MODENA

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

«5-*bis*. Le disposizioni di cui all'articolo 81 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, si applicano anche per le spese sostenute durante l'anno di imposta 2022, relativamente agli investimenti sostenuti dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2022. Ai fini delle disposizioni di cui al periodo precedente è autorizzata la spesa, per un importo complessivo pari a 90 milioni di euro per l'anno 2022, che costituisce tetto di spesa. Agli oneri derivanti dal comma, pari a 90 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede a valere sul Fondo per lo sviluppo e la coesione, per il periodo di programmazione 2021-2027, di cui al comma 177 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, come rifinanziato dall'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101.».

51.12

STEFANO, MANCA, BITI, RAMPI

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

«5-*bis*. La dotazione del »Fondo unico per il sostegno delle associazioni sportive e società sportive dilettantistiche«, istituito ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, è incrementata di 50 milioni di euro per l'anno 2022.»

Conseguentemente, all'articolo 194, comma 1, sostituire le parole: «600 milioni di euro per l'anno 2022» con le seguenti: «550 milioni di euro per l'anno 2022.».

51.13

DAMIANI, FERRO, SACCONI, MODENA

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

«5-bis. All'articolo 10-bis, comma 1, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito con modificazioni con legge 23 luglio 2021, n. 106, al primo periodo, dopo le parole: "per l'anno 2021" inserire le seguenti: "e di 30 milioni di euro per l'anno 2022" e sostituire il secondo periodo con il seguente: "Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta dell'autorità di Governo competente in materia di sport, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono individuati le modalità e i termini di presentazione delle richieste di erogazione del contributo, i criteri di accesso al contributo e le modalità di erogazione del contributo stesso."

Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 30 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede a valere sul Fondo per lo sviluppo e la coesione, per il periodo di programmazione 2021-2027, di cui al comma 177 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, come rifinanziato dall'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1º luglio 2021, n. 101.

51.14

STEFANO, MANCA, BITI, RAMPI

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

«5-bis. Al fine di promuovere le iscrizioni e i rinnovi degli abbonamenti per lo svolgimento di attività sportiva presso strutture quali palestre, piscine, centri sportivi, circoli sportivi, il fondo di cui all'articolo 1, comma 561, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, è incrementato di 10 milioni di euro per l'anno 2022 per la concessione di un contributo a copertura parziale dei costi delle iscrizioni e degli abbonamenti presso le predette strutture. Il contributo di cui al presente comma è cumulabile con i rimborsi e i voucher di cui all'articolo 216, comma 4, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77. Con decreto dell'autorità di Governo competente in materia di sport, da adottare entro 60 giorni dall'entrata in vigore della

presente legge, sono individuati i criteri e i requisiti per la concessione del contributo di cui al presente e le modalità per la sua erogazione.»

Conseguentemente, all'articolo 194, comma 1, sostituire le parole: «600 milioni di euro per l'anno 2022» con le seguenti: «590 milioni di euro per l'anno 2022».

51.15

CASTALDI

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«5-bis. Il "Fondo per il professionismo negli sport femminili" di cui all'articolo 39 del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, è incrementato di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024».

Conseguentemente, all'articolo 194 sostituire le parole: «600 milioni di euro per l'anno 2022 e 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023» con le seguenti: «598 milioni di euro per l'anno 2022, 498 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024 e 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025».

51.16

Emanuele PELLEGRINI, PITTONI, SAPONARA, ALESSANDRINI, FAGGI, FERRERO, TESTOR, TOSATO

Dopo il comma 5 inserire il seguente:

«5-bis. Al fine di supportare la diffusione delle Scuole Triathlon in modo sistemico, nell'ambito del triennio olimpico 2022/2024 è stabilito un contributo di 500 mila euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della disposizione, saranno individuati i criteri e le modalità di attribuzione delle risorse.

Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 194 della presente legge».

51.17

Emanuele PELLEGRINI, PITTONI, SAPONARA, ALESSANDRINI, FAGGI, FERRERO, TESTOR, TOSATO

Dopo il comma 5 inserire il seguente:

«5-bis. All'articolo 119, comma 9, del decreto legislativo 19 maggio 2020, n. 34 convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera d-bis) in fine sono aggiunte le parole: "e dalle associazioni e società sportive dilettantistiche iscritte nel registro istituito ai sensi dell'articolo 5, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242".

b) la lettera e) è abrogata.

Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 194 della presente legge».

51.18

CONZATTI

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

«5-bis. All'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 11 marzo 2020 n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 maggio 2020 n. 31, inserire il seguente comma:

"2-bis. Alle assunzioni a tempo determinato effettuate dalla Fondazione per lo svolgimento delle attività di cui al comma 2, si applica l'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 96. Alle predette assunzioni non si applicano le previsioni di legge e della contrattazione collettiva concernenti le limitazioni al numero complessivo di contratti a tempo determinato"».

51.19

CONZATTI

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

«5-bis. All'articolo 5 del decreto legge 11 marzo 2020, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 maggio 2020, n. 31, sono apportate le seguenti modificazioni:

– Al comma 1, dopo la parola: "(IRES)" sono inserite le parole: "e a fini dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)";

– Al comma 2, dopo la parola: "IRES" sono inserite le parole "e IRAP"».

51.20

MANCA

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente

«5-bis. All'articolo 44 del decreto legislativo 15 giugno 2015 n. 81 dopo il comma 1 è inserito il seguente comma:

"1-bis. Per tutte le società e le associazioni sportive professionistiche il contratto di apprendistato professionalizzante può essere stipulato a partire dal 15° anno di età"».

51.21

SBROLLINI

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

«5-bis. All'articolo 44 del decreto legislativo 15 giugno 2015 n. 81 dopo il comma 1 è inserito il seguente comma:

"1-bis. Per tutte le società e le associazioni sportive professionistiche il contratto di apprendistato professionalizzante può essere stipulato a partire dal 15° anno di età"».

51.22

EMANUELE PELLEGRINI, PITTONI, SAPONARA, ALESSANDRINI, FAGGI, FERRERO, TESTOR, TOSATO

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

«5-bis. All'articolo 10, comma 20 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 come modificato dalla legge 30 dicembre 2020, n. 178, dopo le parole: "quelle didattiche di ogni genere" inserire le parole: ", compreso quelle sportive, di natura non commerciale".

Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 194 della presente legge».

51.0.1

DAMIANI, FERRO, SACCONI, MODENA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 51-bis.

(Contributi e credito d'imposta per il settore sportivo)

1. Al fine di migliorare la qualità dell'offerta sportiva ed ampliare la possibilità di accesso alla pratica dell'attività sportiva, è riconosciuto, in favore dei soggetti di cui al comma 3, un contributo, sotto forma di credito di imposta, fino all'80 per cento delle spese sostenute per gli interventi relativi all'impiantistica sportiva di cui al comma 4 realizzati a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge e fino al 31 dicembre 2024, e un contributo a fondo perduto non superiore al 50 per cento delle spese sostenute per i medesimi interventi, comunque non superiore al limite massimo di 100.000 euro.

2. Gli incentivi di cui al comma 1 sono cumulabili, a condizione che tale cumulo non porti al superamento del costo sostenuto per gli interventi di cui al comma 4. L'ammontare massimo del contributo a fondo perduto è erogato in un'unica soluzione a conclusione dell'intervento, fatta salva la facoltà di concedere, a domanda, un'anticipazione non superiore al 30 per cento del contributo a fondo perduto a fronte della presentazione di idonea garanzia fideiussoria rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1 settembre

1993, n. 385, o cauzione costituita, a scelta del beneficiario, in contanti, con bonifico, in assegni circolari o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso le aziende autorizzate, ovvero, ad esclusione degli assegni circolari, presso la tesoreria statale, a titolo di pegno a favore dell'amministrazione.

3. Gli incentivi di cui al comma 1 sono riconosciuti a Società e Associazioni sportive dilettantistiche che alla data di entrata in vigore della presente legge sono iscritte nel Registro nazionale delle associazioni e delle società sportive dilettantistiche istituito presso il CONI ai sensi dell'articolo 5, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242.

4. Le spese si considerano effettivamente sostenute secondo quanto previsto dall'articolo 109 del Testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Il contributo a fondo perduto e il credito d'imposta sono riconosciuti in relazione alle spese sostenute per i seguenti interventi:

a) interventi di incremento dell'efficienza energetica delle strutture e di riqualificazione antisismica;

b) interventi di eliminazione delle barriere architettoniche, in conformità alla legge 9 gennaio 1989, n. 13, e al decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1996, n. 503;

c) interventi edilizi di cui all'articolo 3, comma 1, lettere b), c), d) ed e.5), del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, funzionali alla realizzazione degli interventi di cui alle lettere a) e b);

5. Per le spese ammissibili inerenti al medesimo progetto non coperte dagli incentivi di cui al comma 1 è possibile fruire anche del finanziamento a tasso agevolato previsto dal decreto del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 22 dicembre 2017 recante "Modalità di funzionamento del Fondo nazionale per l'efficienza energetica", pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 54 del 6 marzo 2018, a condizione che almeno il 50 per cento di tali costi sia dedicato agli interventi di riqualificazione energetica, nel rispetto delle disponibilità a legislazione vigente e senza ulteriori oneri a carico delle finanze pubbliche.

6. Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, a decorrere dall'anno successivo a quello in cui gli interventi sono stati realizzati, senza applicazione dei limiti di cui all'articolo 34, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. A tal fine, il modello F24 deve essere presentato esclusivamente tramite i servizi telematici offerti dall'Agenzia delle entrate, pena il rifiuto dell'operazione di versamento. L'ammontare del credito d'imposta utilizzato in compensazione non deve eccedere l'importo concesso, pena lo scarto dell'operazione di versamento. Ai fini del controllo di cui al terzo periodo, il Dipartimento per lo sport della Presidenza del consiglio dei ministri preventivamente alla comunicazione

ai soggetti beneficiari, trasmette all'Agenzia delle entrate, con modalità telematiche definite d'intesa, l'elenco delle imprese ammesse a fruire dell'agevolazione e l'importo del credito concesso, unitamente a quello del contributo a fondo perduto, nonché le eventuali variazioni e revoche. Allo scopo di consentire la regolazione contabile delle compensazioni effettuate attraverso il modello F24 telematico, le risorse stanziata a copertura del credito d'imposta concesso sono trasferite sulla contabilità speciale n. 1778 "Agenzia delle entrate – Fondi di bilancio» aperta presso la Tesoreria dello Stato. Il credito d'imposta è cedibile, in tutto o in parte, con facoltà di successiva cessione ad altri soggetti, comprese le banche e gli altri intermediari finanziari. Il credito d'imposta è usufruito dal cessionario con le stesse modalità con le quali sarebbe stato utilizzato dal soggetto cedente. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Nei casi di utilizzo illegittimo del credito d'imposta, il Dipartimento per lo sport delle Presidenza del consiglio dei ministri provvede al recupero dei relativi importi secondo quanto stabilito dall'articolo 1, comma 6, del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito con modificazioni dalla legge 22 maggio 2010, n. 73. Il Dipartimento per lo sport delle Presidenza del consiglio dei ministri provvede alle attività di cui al presente comma nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Per le modalità attuative delle disposizioni relative alla cessione e alla tracciabilità del credito d'imposta, da effettuarsi in via telematica, anche avvalendosi dei soggetti previsti dall'articolo 3, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, si applica il provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate dell'8 agosto 2020, adottato ai sensi degli articoli 119 e 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.

7. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge il Dipartimento per lo sport delle Presidenza del consiglio dei ministri, pubblica un avviso contenente le modalità applicative per l'erogazione degli incentivi previsti dal comma 1, ivi inclusa l'individuazione delle spese considerate eleggibili ai fini della determinazione dei predetti incentivi. Ferma restando la disciplina di cui al citato decreto del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 22 dicembre 2017, per quanto previsto ai sensi del comma 6, gli interessati presentano, in via telematica, apposita domanda in cui dichiarano, ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e dell'articolo 18, comma 3-bis, della legge 7 agosto 1990, n. 241, il possesso dei requisiti necessari per la fruizione degli incentivi.

8. Gli incentivi di cui al comma 1 sono concessi, secondo l'ordine cronologico delle domande, nel limite di spesa di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024, e 40 milioni di euro per l'anno

2025, con una riserva del 50 per cento dedicata agli interventi volti al supporto degli investimenti di riqualificazione energetica. L'esaurimento delle risorse è comunicato con avviso pubblico pubblicato sul sito istituzionale del Dipartimento per lo sport della Presidenza del consiglio dei ministri.

9. Le disposizioni di cui al comma 1, si applicano anche in relazione ad interventi avviati dopo il 1° febbraio 2020 e non ancora conclusi, alla data di entrata in vigore della presente legge, a condizione che le relative spese siano sostenute a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

10. Gli incentivi di cui al presente articolo non sono cumulabili con altri contributi, sovvenzioni e agevolazioni pubblici concessi per gli stessi interventi.

11. Agli oneri derivanti presente articolo, pari a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024, e 40 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede a valere sul Fondo per lo sviluppo e la coesione, per il periodo di programmazione 2021-2027, di cui al comma 177 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, come rifinanziato dall'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101».

51.0.2

NANNICINI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 51-bis.

(Credito d'imposta per gli investimenti pubblicitari in favore di leghe, società sportive professionistiche e di società e associazioni sportive dilettantistiche)

1. Per l'anno 2022, alle imprese, alle società, ai lavoratori autonomi e agli enti commerciali e non commerciali ai sensi dell'articolo 73, comma 1, lettere *b*) e *c*), del Testo Unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 che effettuano investimenti in campagne pubblicitarie, incluse le sponsorizzazioni, nei confronti di leghe che organizzano campionati nazionali a squadre nell'ambito delle discipline olimpiche e paralimpiche ovvero società sportive professionistiche e società e associazioni sportive dilettantistiche iscritte al registro CONI operanti in discipline ammesse ai Giochi olimpici e paralimpici e che svolgono attività sportiva giovanile, è riconosciuto un contributo, nella forma di credito d'imposta, pari al 50 per cento degli investimenti effettuati a decorrere dal 1 gennaio 2022 e fino al 31 dicembre 2022, nel limite massimo complessivo stabilito ai sensi del comma 6, che

costituisce tetto di spesa. Nel caso di insufficienza delle risorse disponibili rispetto alle richieste ammesse, si procede alla ripartizione tra i beneficiari in misura proporzionale al credito d'imposta spettante calcolato ai sensi del presente articolo, con un limite individuale per soggetto pari al 5 per cento del totale delle risorse annue. Sono esclusi dalla disposizione di cui al presente articolo gli investimenti in campagne pubblicitarie, incluse le sponsorizzazioni, nei confronti di soggetti che aderiscono al regime previsto dalla legge 16 dicembre 1991, n. 398.

2. Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, previa istanza diretta al Dipartimento dello sport della Presidenza del Consiglio dei ministri. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per le politiche giovanili e lo sport, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, nel rispetto della normativa europea sugli aiuti di Stato, sono stabiliti le modalità e i criteri di attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, con particolare riguardo ai casi di esclusione, alle procedure di concessione e di utilizzo del beneficio, alla documentazione richiesta, all'effettuazione dei controlli e alle modalità finalizzate ad assicurare il rispetto del limite di spesa di cui al comma 6. L'incentivo spetta a condizione che i pagamenti siano effettuati con versamento bancario o postale ovvero mediante altri sistemi di pagamento previsti dall'articolo 23 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

3. Le agevolazioni di cui al presente articolo sono concesse ai sensi e nei limiti del Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis", del Regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis" nel settore agricolo, e del Regolamento (UE) n. 717/2014 della Commissione, del 27 giugno 2014, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis" nel settore della pesca e dell'acquacoltura.

4. L'investimento di cui al comma 1 in campagne pubblicitarie deve essere di importo complessivo non inferiore a 10.000 euro e rivolto a leghe, società sportive professionistiche e società e associazioni sportive dilettantistiche con ricavi, di cui all'articolo 85, comma 1, lettere *a)* e *b)*, del Testo Unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, relativi al periodo d'imposta 2020, e comunque prodotti in Italia, almeno pari a 150.000 euro e fino a un massimo di 15 milioni di euro. Le società sportive professionistiche e società ed associazioni sportive dilettantistiche, oggetto della presente disposizione, devono certificare di svolgere attività sportiva giovanile. Il credito d'imposta si applica anche quando l'investimento di cui al comma 1 in campagne pubblicitarie è effettuato nei confronti di leghe, società

sportive professionistiche e società e associazioni sportive dilettantistiche costituite nell'anno 2022 o quando le società o associazioni sportive dilettantistiche non aderiscono per il periodo d'imposta 2022, al regime previsto dalla legge 16 dicembre 1991, n. 398.

5. Il corrispettivo sostenuto per le spese di cui al comma 1 costituisce, per il soggetto erogante, spesa di pubblicità, volta alla promozione dell'immagine, dei prodotti o servizi del soggetto erogante mediante una specifica attività della controparte.

6. Agli oneri di cui al presente articolo, per un importo complessivo pari a 90 milioni di euro che costituisce tetto di spesa per l'anno 2022, si provvede ai sensi...

7. Le amministrazioni interessate provvedono allo svolgimento delle attività amministrative inerenti alle disposizioni di cui al presente articolo nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica».

51.0.3

MANCA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 51-bis.

(Credito d'imposta per gli investimenti pubblicitari in favore di leghe, società sportive professionistiche e di società e associazioni sportive dilettantistiche)

1. Per l'anno 2022, alle imprese, alle società, ai lavoratori autonomi e agli enti commerciali e non commerciali ai sensi dell'articolo 73, comma 1, lettere *b*) e *c*), del Testo Unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 che effettuano investimenti in campagne pubblicitarie, incluse le sponsorizzazioni, nei confronti di leghe che organizzano campionati nazionali a squadre nell'ambito delle discipline olimpiche e paralimpiche ovvero società sportive professionistiche e società e associazioni sportive dilettantistiche iscritte al registro CONI operanti in discipline ammesse ai Giochi olimpici e paralimpici e che svolgono attività sportiva giovanile, è riconosciuto un contributo, nella forma di credito d'imposta, pari al 50 per cento degli investimenti effettuati a decorrere dal 1° gennaio 2022 e fino al 31 dicembre 2022, nel limite massimo complessivo stabilito ai sensi del comma 6, che costituisce tetto di spesa. Nel caso di insufficienza delle risorse disponibili rispetto alle richieste ammesse, si procede alla ripartizione tra i beneficiari in misura proporzionale al credito d'imposta spettante calcolato ai sensi

del presente articolo, con un limite individuale per soggetto pari al 5 per cento del totale delle risorse annue. Sono esclusi dalla disposizione di cui al presente articolo gli investimenti in campagne pubblicitarie, incluse le sponsorizzazioni, nei confronti di soggetti che aderiscono al regime previsto dalla legge 16 dicembre 1991, n. 398.

2. Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, previa istanza diretta al Dipartimento dello sport della Presidenza del Consiglio dei ministri. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per le politiche giovanili e lo sport, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, nel rispetto della normativa europea sugli aiuti di Stato, sono stabiliti le modalità e i criteri di attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, con particolare riguardo ai casi di esclusione, alle procedure di concessione e di utilizzo del beneficio, alla documentazione richiesta, all'effettuazione dei controlli e alle modalità finalizzate ad assicurare il rispetto del limite di spesa di cui al comma 6. L'incentivo spetta a condizione che i pagamenti siano effettuati con versamento bancario o postale ovvero mediante altri sistemi di pagamento previsti dall'articolo 23 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

3. Le agevolazioni di cui al presente articolo sono concesse ai sensi e nei limiti del Regolamento (UE) n. 1407 del 2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «*de minimis*», del Regolamento (UE) n. 1408 del 2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «*de minimis*» nel settore agricolo, e del Regolamento (UE) n. 717 del 2014 della Commissione, del 27 giugno 2014, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «*de minimis*» nel settore della pesca e dell'acquacoltura.

4. L'investimento di cui al comma 1 in campagne pubblicitarie deve essere di importo complessivo non inferiore a 10.000 euro e rivolto a leghe, società sportive professionistiche e società e associazioni sportive dilettantistiche con ricavi, di cui all'articolo 85, comma 1, lettere *a)* e *b)*, del Testo Unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, relativi al periodo d'imposta 2021, e comunque prodotti in Italia, almeno pari a 150.000 euro e fino a un massimo di 15 milioni di euro. Le società sportive professionistiche e società ed associazioni sportive dilettantistiche, oggetto della presente disposizione, devono certificare di svolgere attività sportiva giovanile. Il credito d'imposta si applica anche quando l'investimento di cui al comma 1 in campagne pubblicitarie è effettuato nei confronti di leghe, società sportive professionistiche e società e associazioni sportive dilettantistiche costituite nell'anno 2022 o quando le società o associazioni sportive dilet-

tantistiche non aderiscono per il periodo d'imposta 2022, al regime previsto dalla legge 16 dicembre 1991, n. 398.

5. Il corrispettivo sostenuto per le spese di cui al comma 1 costituisce, per il soggetto erogante, spesa di pubblicità, volta alla promozione dell'immagine, dei prodotti o servizi del soggetto erogante mediante una specifica attività della controparte.

6. Agli oneri di cui al presente articolo, per un importo complessivo pari a 90 milioni di euro che costituisce tetto di spesa per l'anno 2022, si provvede ai sensi dell'articolo 114.

7. Le amministrazioni interessate provvedono allo svolgimento delle attività amministrative inerenti alle disposizioni di cui al presente articolo nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.«.

51.0.4

PAGANO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 51-bis.

(Credito d'imposta per gli investimenti pubblicitari in favore di leghe, società sportive professionistiche e di società e associazioni sportive dilettantistiche)

1. Per l'anno 2022, alle imprese, alle società, ai lavoratori autonomi e agli enti commerciali e non commerciali ai sensi dell'articolo 73, comma 1, lettere *b*) e *c*), del Testo Unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 che effettuano investimenti in campagne pubblicitarie, incluse le sponsorizzazioni, nei confronti di leghe che organizzano campionati nazionali a squadre nell'ambito delle discipline olimpiche e paralimpiche ovvero società sportive professionistiche e società e associazioni sportive dilettantistiche iscritte al registro CONI operanti in discipline ammesse ai Giochi olimpici e paralimpici e che svolgono attività sportiva giovanile, è riconosciuto un contributo, nella forma di credito d'imposta, pari al 50 per cento degli investimenti effettuati a decorrere dal 1° gennaio 2022 e fino al 31 dicembre 2022, nel limite massimo complessivo stabilito ai sensi del comma 6, che costituisce tetto di spesa. Nel caso di insufficienza delle risorse disponibili rispetto alle richieste ammesse, si procede alla ripartizione tra i beneficiari in misura proporzionale al credito d'imposta spettante calcolato ai sensi del presente articolo, con un limite individuale per soggetto pari ai 5 per cento del totale delle risorse annue. Sono esclusi dalla disposizione

di cui al presente articolo gli investimenti in campagne pubblicitarie, incluse le sponsorizzazioni, nei confronti di soggetti che aderiscono al regime previsto dalla legge 16 dicembre 1991, n. 398.

2. Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, previa istanza diretta al Dipartimento dello sport della Presidenza del Consiglio dei ministri. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per le politiche giovanili e lo sport, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, nel rispetto della normativa europea sugli aiuti di Stato, sono stabiliti le modalità e i criteri di attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, con particolare riguardo ai casi di esclusione, alle procedure di concessione e di utilizzo del beneficio, alla documentazione richiesta, all'effettuazione dei controlli e alle modalità finalizzate ad assicurare il rispetto del limite di spesa di cui al comma 6, L'incentivo spetta a condizione che i pagamenti siano effettuati con versamento bancario o postale ovvero mediante altri sistemi di pagamento previsti dall'articolo 23 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

3. Le agevolazioni di cui al presente articolo sono concesse ai sensi e nei limiti del Regolamento (UE) n. 1407 del 2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "*de minimis*", dei Regolamento (UE) n. 1408 del 2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "*de minimis*" nel settore agricolo, e del Regolamento (UE) n. 717/2014 della Commissione, del 27 giugno 2014, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "*de minimis*" nel settore della pesca e dell'acquacoltura.

4. L'investimento di cui al comma 1 in campagne pubblicitarie deve essere di importo complessivo non inferiore a 10.000 euro e rivolto a leghe, società sportive professionistiche e società e associazioni sportive dilettantistiche con ricavi, di cui all'articolo 85, comma 1, lettere *a)* e *b)*, del Testo Unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, relativi al periodo d'imposta 2021, e comunque prodotti in Italia, almeno pari a 150.000 euro e fino a un massimo di 15 milioni di euro. Le società sportive professionistiche e società ed associazioni sportive dilettantistiche, oggetto della presente disposizione, devono certificare di svolgere attività sportiva giovanile. Il credito d'imposta si applica anche quando l'investimento di cui al comma 1 in campagne pubblicitarie è effettuato nei confronti di leghe, società sportive professionistiche e società e associazioni sportive dilettantistiche costituite nell'anno 2022 o quando le società o associazioni sportive dilettantistiche non aderiscono per il periodo d'imposta 2022, al regime previsto dalla legge 16 dicembre 1991, n. 398.

5. Il corrispettivo sostenuto per le spese di cui al comma 1 costituisce, per il soggetto erogante, spesa di pubblicità, volta alla promozione dell'immagine, dei prodotti o servizi del soggetto erogante mediante una specifica attività della controparte.

6. Agli oneri di cui al presente articolo, per un importo complessivo pari a 90 milioni di euro che costituisce tetto di spesa per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 194 della presente legge.

7. Le amministrazioni interessate provvedono allo svolgimento delle attività amministrative inerenti alle disposizioni di cui al presente articolo nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.».

51.0.5

DAMIANI, FERRO, SACCONI, MODENA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 51-bis.

(Finanziamenti per gli impianti sportivi e la diffusione dell'attività sportiva)

1. Al fine di favorire il recupero delle aree urbane, l'inclusione e l'integrazione sociale attraverso la diffusione dell'attività sportiva, con particolare riferimento alle zone più degradate, è autorizzata la spesa di 100 milioni per l'anno 2022 e di 200 milioni per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025, per il finanziamento, anche parziale, dei seguenti interventi:

- a) realizzazione di nuovi impianti sportivi;
- b) ristrutturazione di impianti sportivi esistenti finalizzata alla rimozione delle barriere architettoniche, all'efficientamento energetico e alla manutenzione straordinaria;
- c) realizzazione di parchi urbani attrezzati.

2. Possono accedere ai finanziamenti di cui al comma 1 i seguenti soggetti:

- a) associazioni sportive dilettantistiche e società sportive dilettantistiche in possesso del riconoscimento ai fini sportivi rilasciato dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI);
- b) enti locali;

3. Il cinquanta per cento delle risorse disponibili ai sensi del comma 1 sono destinate alla realizzazione degli interventi di cui al comma 1, lettera a).

4. Gli interventi di cui al comma 1 devono risultare conformi alla comunicazione della Commissione UE (2021/C 58/01) e non arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali ai sensi dell'articolo 17 del regolamento UE n. 2020/852.

5. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono individuati i criteri di accesso ai finanziamenti di cui al comma 1 e le modalità attuative del presente articolo. Tra i criteri di accesso ai finanziamenti è individuato come prioritario l'accesso all'attività sportiva di base consentito ai maggior numero di utenti.

6. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2022 e a 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024, 2025, si provvede a valere sul Fondo per lo sviluppo e la coesione, per il periodo di programmazione 2021-2027, di cui al comma 177 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n.178, come rifinanziato dall'articolo 2, comma 1, decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101».

51.0.6

ROMANI, PACIFICO, QUAGLIARIELLO, ROSSI, BERUTTI, BIASOTTI, CAUSIN, FANTETTI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 51-bis.

(Misure di sostegno in favore delle attività sportive)

1. In favore delle Società Sportive iscritte al registro Coni e affiliate alle Federazioni Sportive Nazionali (FSN), delle Discipline sportive Associate (DA) iscritte al registro CONI, degli Enti di Promozione Sportiva (EPS), alle associazioni o società sportive dilettantistiche (ASD o SSD), e delle Società che hanno per oggetto sociale la gestione di palestre e di centri sportivi, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato, sono sospesi:

a) i termini relativi ai versamenti delle ritenute alla fonte, di cui agli articoli 23 e 24 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, che i predetti soggetti operano in qualità di sostituti d'imposta, dal 1° gennaio 2022 al 28 febbraio 2022;

b) i termini relativi agli adempimenti e ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria, dal 1° gennaio 2022 al 28 febbraio 2022;

c) i termini dei versamenti relativi all'imposta sul valore aggiunto in scadenza nei mesi di gennaio e febbraio 2022;

d) i termini relativi ai versamenti delle imposte sui redditi in scadenza dal 1° gennaio 2022 al 28 febbraio 2022.

2. I versamenti sospesi ai sensi del comma 1 sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un'unica soluzione entro il 30 maggio 2022 o mediante rateizzazione fino a un massimo di ventiquattro rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 30 maggio 2022. I versamenti relativi ai mesi di dicembre degli anni 2022 e 2023 devono essere effettuati entro il giorno 16 di detti mesi. Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato.

3. La moratoria dei mutui bancari di cui all'articolo 56, comma 2, lettere a), b) e c), comma 6, lettere a) e c), e comma 8, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, si applica fino al 30 giugno 2022 anche ai leasing operativi e ai canoni di assistenza delle associazioni o delle società sportive dilettantistiche (ASD o SSD), nonché delle società che hanno per oggetto sociale la gestione di palestre e di centri sportivi, riferiti all'approvvigionamento dei macchinari di allenamento e delle attrezzature tecniche necessarie alla conduzione dell'attività sportiva.

4. All'articolo 216 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, al comma 2, primo periodo, le parole: "comunque non superiore a ulteriori tre anni" sono sostituite dalle parole: "comunque non superiore a ulteriori dieci anni".

5. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, valutati in 100 milioni di euro per l'anno 2022, 200 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2026 e 100 milioni di euro per l'anno 2027 si provvede mediante corrispondente riduzione, per i medesimi anni, del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

51.0.7

DE LUCIA

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 51-bis.

(Contributo a fondo perduto a favore di società e associazioni sportive)

1. Al fine di attenuare gli effetti economici dell'emergenza epidemiologica COVID-19, derivanti dalla chiusura degli impianti sportivi e dalla parziale riapertura, è riconosciuto un contributo a fondo perduto alle società sportive professionistiche e società e associazioni sportive dilettantistiche iscritte al registro CONI operanti in discipline ammesse ai Giochi olimpici e paralimpici che, nel periodo d'imposta 2019, hanno realizzato ricavi ai sensi dell'articolo 85 del Testo Unico delle Imposte sui Redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, almeno pari a 150.000 euro e fino a un massimo di 15 milioni di euro.

2. Il contributo, a valere sui fondi indicati al comma 4, è assegnato e ripartito fra le federazioni cui appartengono le società e le associazioni, di cui al comma 1, in ragione della complessiva riduzione dei ricavi derivanti da impianti sportivi, inclusi gli abbonamenti, riferibili alla stagione sportiva 2018/2019 rispetto alla stagione 2020/2021.

3. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabiliti i criteri e le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo.

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 76 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 194».

51.0.8

PAGANO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 51-bis.

(Contributo a fondo perduto a favore di società e associazioni sportive)

1. Al fine di attenuare gli effetti economici dell'emergenza epidemiologica COVID19, derivanti dalla chiusura degli impianti sportivi e dalla parziale riapertura, è riconosciuto per l'anno 2022 un contributo a fondo

perduto alle società sportive professionistiche e società e associazioni sportive dilettantistiche iscritte al registro CONI operanti in discipline ammesse ai Giochi olimpici e paralimpici che, nel periodo d'imposta 2019, hanno realizzato ricavi ai sensi dell'articolo 85 del Testo Unico delle Imposte sui Redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 almeno pari a 150.000 euro e fino a un massimo di 15 milioni di euro.

2. Il contributo, a valere sui fondi indicati al comma 4, è assegnato e ripartito fra le federazioni a cui appartengono le società e le associazioni di cui al comma 1 in ragione della complessiva riduzione dei ricavi derivanti da impianti sportivi, inclusi gli abbonamenti, riferibili alla stagione sportiva 2018/2019 rispetto alla stagione 2020/2021.

3. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabiliti i criteri e le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo.

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 76 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 194 della presente legge.».

51.0.9

ROMEO, FERRERO, FAGGI, TESTOR, TOSATO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 51-bis.

(Ulteriori misure di sostegno allo sport)

1. Al fine di attenuare gli effetti economici dell'emergenza epidemiologica COVID19, derivanti dalla chiusura degli impianti sportivi e dalla parziale riapertura, è riconosciuto un contributo a fondo perduto alle società sportive professionistiche e società e associazioni sportive dilettantistiche iscritte al registro CONI operanti in discipline ammesse ai Giochi olimpici e paralimpici che, nel periodo d'imposta 2019, hanno realizzato ricavi ai sensi dell'articolo 85 del Testo Unico delle Imposte sui Redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 almeno pari a 150.000 euro e fino a un massimo di 15 milioni di euro.

2. Il contributo, a valere sui fondi indicati al comma 4, è assegnato e ripartito fra le federazioni a cui appartengono le società e le associazioni di cui al comma 1 in ragione della complessiva riduzione dei ricavi derivanti da impianti sportivi, inclusi gli abbonamenti, riferibili alla stagione sportiva 2018/2019 rispetto alla stagione 2020/2021.

3. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabiliti i criteri e le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo.

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 76,4 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 194 della presente legge».

51.0.10

MANCA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 51-bis.

(Contributo a fondo perduto a favore di società e associazioni sportive)

1. Al fine di attenuare gli effetti economici dell'emergenza epidemiologica COVID19, derivanti dalla chiusura degli impianti sportivi e dalla parziale riapertura, è riconosciuto un contributo a fondo perduto alle società sportive professionistiche e società e associazioni sportive dilettantistiche iscritte al registro CONI operanti in discipline ammesse ai Giochi olimpici e paralimpici che, nel periodo d'imposta 2019, hanno realizzato ricavi ai sensi dell'art. 85 del Testo Unico delle Imposte sui Redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 almeno pari a 150.000 euro e fino a un massimo di 15 milioni di euro.

2. Il contributo, a valere sui fondi indicati al comma 4, è assegnato e ripartito fra le federazioni a cui appartengono le società e le associazioni di cui al comma 1 in ragione della complessiva riduzione dei ricavi derivanti da impianti sportivi, inclusi gli abbonamenti, riferibili alla stagione sportiva 2018/2019 rispetto alla stagione 2020/2021.

3. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabiliti i criteri e le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo.

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 76 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede, quanto a 40 milioni di euro, mediante imputazione dei fondi residui del credito d'imposta per le sponsorizzazioni di leghe e società e associazioni sportive relativo all'anno 2021 e quanto a 36 milioni mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dal comma 1 dell'articolo 194.».

51.0.11

DAMIANI, FERRO, SACCONI, MODENA

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 51-bis.**

1. Al fine di favorire e incentivare la realizzazione e la ristrutturazione di impianti sportivi, il Ministro dell'economia e delle finanze, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge stipula un'apposita convenzione con l'istituto per il credito sportivo per la concessione di finanziamenti a tasso agevolato pari al tasso di interesse nominale e reale praticato ridotto del trenta per cento a favore di Società e Associazioni sportive dilettantistiche che alla data di entrata in vigore della presente legge sono iscritte nel Registro nazionale delle associazioni e delle società sportive dilettantistiche istituito presso il CONI ai sensi dell'articolo 5, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242.

2. I finanziamenti agevolati di cui al comma 1, nel limite di spesa complessivo di cui al comma 3, possono essere rilasciati per le seguenti finalità:

- a) costruzione di nuovi impianti sportivi;
- b) ristrutturazione impianti sportivi esistenti;
- c) ampliamento impianti sportivi esistenti;

3. Per le finalità di cui al presente articolo nello stato di previsione del ministero dell'Economia e delle finanze è istituito un apposito fondo con una dotazione di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024. All'onere di cui al presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

4. Il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, da adottare entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, definisce le modalità attuative del presente articolo.».

51.0.12

DAMIANI, FERRO, SACCONI, MODENA

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 51-bis.**

1. Al fine di garantire e incentivare l'accesso alla pratica sportiva, alle associazioni e società sportive dilettantistiche in possesso del riconoscimento ai fini sportivi rilasciato dal Comitato olimpico nazionale ita-

liano (CONI) o dal Comitato italiano paralimpico (CIP), per l'anno 2022 è riconosciuto un contributo a fondo perduto, nel limite del novanta per cento della spesa effettuata e comunque per un importo non superiore a 36.000 euro, per l'acquisto di attrezzature necessarie allo svolgimento dell'attività sportiva, tra cui si considerano ricompresi autoveicoli con almeno nove posti, effettuato nel corso del medesimo anno. Il contributo di cui al presente comma è riconosciuto nel limite delle risorse di cui al comma 2 che costituisce limite di spesa.

2. Per le finalità di cui al comma 1, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un apposito fondo con una dotazione di 30.000.000 di euro per l'anno 2022.

3. Il Presidente del consiglio dei ministri, con proprio decreto da adottare di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, individua le modalità attuative del presente articolo.

4. All'onere di cui al comma 2, pari a 30 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

51.0.13

ROMANI, PACIFICO, QUAGLIARIELLO, ROSSI, BERUTTI, BIASOTTI, CAUSIN, FANTETTI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 51-bis.

(Detrazione d'imposta a favore pratica sportiva diffusa)

1. Al fine di favorire la diffusione della pratica sportiva e di sostenere il settore dello sport dilettantistico, limitatamente agli anni 2022 e 2023, le spese di cui all'articolo 15, comma 1, lettera *i*-quinquies, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sostenute per l'iscrizione annuale e l'abbonamento ad attività sportive gestite da associazioni o le società sportive dilettantistiche (ASD o SSD) o da società che hanno per oggetto sociale la gestione di palestre e di centri sportivi, si intendono detraibili per il 50 per cento dall'imposta sul reddito delle persone fisiche. Per i medesimi anni non trovano altresì applicazione il limite di importo massimo oggetto di detrazione né il limite di età e il vincolo di parentela di cui al medesimo articolo 15, comma 1, lettera *i*-quinquies.

2. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo.

3. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al presente articolo, valutati in 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023, che costituisce limite massimo di spesa, si provvede mediante corrispondente utilizzo della dotazione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, così come incrementata dall'articolo 194 della presente legge. Qualora per effetto dell'applicazione del comma 1, l'importo complessivo delle detrazioni spettanti risulti superiore al suddetto limite, gli importi dovuti a ciascun avente diritto sono proporzionalmente ridotti».

51.0.14

DAMIANI, FERRO, SACCONI, MODENA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 51-bis.

1. Il comma 12 dell'articolo 90, della Legge 27 dicembre 2002, n. 289 è sostituito dal seguente: «Presso l'Istituto per il Credito Sportivo è istituito il Fondo di Garanzia per lo Sport, articolato in tre specifici Comparti, dedicati al rilascio di garanzie su finanziamenti, erogati dall'Istituto per il Credito Sportivo o da altro istituto bancario, per le seguenti finalità sportive: investimenti, liquidità, aggiudicazione e organizzazione dei grandi eventi internazionali. Al Comparto di liquidità, fino al 30 giugno 2022, ovvero fino alla data successiva di validità del "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19" di cui alla di cui alla comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 e successive modificazioni e integrazioni, si applicano le norme dell'articolo 14, comma 1, del decreto-legge dell'8 aprile 2020 n. 23, convertito con modificazioni dalla legge 5 giugno 2020, n. 40 e dell'articolo 10, commi da 8 a 13, del decreto-legge del 25 maggio 2021, n. 73 convertito con modificazioni dalla legge del 23 luglio 2021, n. 106.".

2. Al comma 13, primo periodo, dell'articolo 90, della legge 27 dicembre 2002, n.289, dopo la parola: "Il Fondo" è aggiunto: "strutturato in Comparti,".

3. La dotazione finanziaria dei Comparti di Garanzia, di cui al comma I del presente articolo, è assicurata dalle attuali disponibilità del Fondo e la specifica ripartizione ai Comparti è effettuata dal Comitato di Gestione dei Fondi Speciali assegnati in gestione all'Istituto per il Credito Sportivo, che vi provvede annualmente in funzione delle necessità di natura pubblicitaria alle quali sono destinati i singoli Comparti, sentiti il

Presidente del Consiglio dei Ministri o l’Autorità di Governo con la delega allo Sport e il Ministro dell’Economia e delle Finanze.».

51.0.15

NANNICINI

Dopo l’articolo, inserire il seguente

«Art. 51-bis.

1. Per le federazioni sportive nazionali, gli enti di promozione sportiva e le associazioni e società sportive professionistiche e dilettantistiche che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato e operano nell’ambito di competizioni sportive in corso di svolgimento ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 ottobre 2020, sono sospesi:

a) i termini relativi ai versamenti delle ritenute alla fonte, di cui agli articoli 23 e 24 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, che i predetti soggetti operano in qualità di sostituti d’imposta, dal 1° gennaio 2022 al 30 aprile 2022;

b) i termini relativi agli adempimenti e ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria, dal 1° gennaio 2022 al 30 aprile 2022;

c) i termini dei versamenti relativi all’imposta sul valore aggiunto in scadenza nei mesi di gennaio, febbraio e marzo 2022;

d) i termini relativi ai versamenti delle imposte sui redditi in scadenza dal 1° gennaio 2022 al 30 aprile 2022.

2. I versamenti sospesi ai sensi del comma precedente sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un’unica soluzione entro il 30 maggio 2022 o mediante rateizzazione fino a un massimo di venti rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 30 maggio 2022. I versamenti relativi ai mesi di dicembre degli anni 2022 e 2023 devono essere effettuati entro il giorno 16 di detti mesi. Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato.

3. Agli oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo, pari a 210 milioni di euro per l’anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014 n. 190, come rifinanziato dall’articolo 194 della presente legge.».

51.0.16

ROMANI, PACIFICO, QUAGLIARIELLO, ROSSI, BERUTTI, BIASOTTI, CAUSIN, FANTETTI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 51-bis.

(Sospensione dei termini fiscali e contributivi in favore dei soggetti che gestiscono attività sportive)

1. In favore delle Società Sportive iscritte al registro Coni e affiliate alle Federazioni Sportive Nazionali (FSN), delle Discipline sportive Associate (DA) iscritte al registro CONI, degli Enti di Promozione Sportiva (EPS), alle associazioni o società sportive dilettantistiche (ASD o SSD), e delle Società che hanno per oggetto sociale la gestione di palestre e di centri sportivi, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato, sono sospesi:

a) i termini relativi ai versamenti delle ritenute alla fonte, di cui agli articoli 23 e 24 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, che i predetti soggetti operano in qualità di sostituti d'imposta, dal 1° gennaio 2022 al 28 febbraio 2022;

b) i termini relativi agli adempimenti e ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria, dal 1° gennaio 2022 al 28 febbraio 2022;

c) i termini dei versamenti relativi all'imposta sul valore aggiunto in scadenza nei mesi di gennaio e febbraio 2022;

d) i termini relativi ai versamenti delle imposte sui redditi in scadenza dal 1° gennaio 2022 al 28 febbraio 2022.

2. I versamenti sospesi ai sensi del comma 1 sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un'unica soluzione entro il 30 maggio 2022 o mediante rateizzazione fino a un massimo di ventiquattro rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 30 maggio 2022. I versamenti relativi ai mesi di dicembre degli anni 2022 e 2023 devono essere effettuati entro il giorno 16 di detti mesi. Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato.».

51.0.17

ROMANI, PACIFICO, QUAGLIARIELLO, ROSSI, BERUTTI, BIASOTTI, CAUSIN, FANTETTI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 51-bis.

(Proroga della moratoria dei mutui bancari in favore dei soggetti che gestiscono attività sportive)

1. La moratoria dei mutui bancari di cui all'articolo 56, comma 2, lettere *a)*, *b)* e *c)*, comma 6, lettere *a)* e *c)*, e comma 8, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, si applica fino al 30 giugno 2022 anche ai leasing operativi e ai canoni di assistenza delle associazioni o delle società sportive dilettantistiche (ASD o SSD), nonché delle società che hanno per oggetto sociale la gestione di palestre e di centri sportivi, riferiti all'approvvigionamento dei macchinari di allenamento e delle attrezzature tecniche necessarie alla conduzione dell'attività sportiva.

2. Agli oneri di cui al comma 1 si provvede mediante corrispondente utilizzo della dotazione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, così come incrementata dall'articolo 194 della presente legge.».

51.0.18

DE BERTOLDI, CALANDRINI, DE CARLO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 51-bis.

(Misure fiscali in favore del settore sportivo)

1. Al fine di sostenere le federazioni sportive nazionali, gli enti di promozione sportiva e le associazioni e società sportive professionistiche e dilettantistiche che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato e operano nell'ambito di competizioni sportive in corso di svolgimento, ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 ottobre 2020, sono sospesi:

a) i termini relativi ai versamenti delle ritenute alla fonte, di cui agli articoli 23 e 24 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, che i predetti soggetti operano in qualità di sostituti d'imposta, dal 1° gennaio 2022 al 30 aprile 2022;

b) i termini relativi agli adempimenti e ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria, dal 1° gennaio 2022 al 30 aprile 2022;

c) i termini dei versamenti relativi all'imposta sul valore aggiunto in scadenza nei mesi di gennaio, febbraio, marzo e aprile 2022;

d) i termini relativi ai versamenti delle imposte sui redditi in scadenza dal 1° gennaio 2022 al 30 aprile 2022.

2. I versamenti sospesi ai sensi del comma precedente sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un'unica soluzione entro il 30 maggio 2022 o mediante rateizzazione fino a un massimo di venti rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 30 maggio 2022, senza interessi. I versamenti relativi ai mesi di dicembre degli anni 2022 e 2023 devono essere effettuati entro il giorno 16 di detti mesi. Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato.».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 220 milioni di euro per gli anni 2022 e 2023, si provvede ai sensi dell'articolo 194.

51.0.19

DAMIANI, FERRO, SACCONI, MODENA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 51-bis.

1. Per le federazioni sportive nazionali, gli enti di promozione sportiva e le associazioni e società sportive professionistiche e dilettantistiche che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato e operano nell'ambito di competizioni sportive in corso di svolgimento ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 ottobre 2020, sono sospesi:

a) i termini relativi ai versamenti delle ritenute alla fonte, di cui agli articoli 23 e 24 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, che i predetti soggetti operano in qualità di sostituti d'imposta, dal 1° gennaio 2022 al 30 aprile 2022;

b) i termini relativi agli adempimenti e ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria, dal 1° gennaio 2022 al 30 aprile 2022;

c) i termini dei versamenti relativi all'imposta sul valore aggiunto in scadenza nei mesi di gennaio, febbraio, marzo e aprile 2022;

d) i termini relativi ai versamenti delle imposte sui redditi in scadenza dal 1° gennaio 2022 al 30 aprile 2022.

2. I versamenti sospesi ai sensi del comma precedente sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un'unica soluzione entro il 30 maggio 2022 o mediante rateizzazione fino a un massimo di venti rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 30 maggio 2022, senza interessi. I versamenti relativi ai mesi di dicembre degli anni 2022 e 2023 devono essere effettuati entro il giorno 16 di detti mesi. Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato.».

Agli oneri derivanti dalla presente disposizione valutati in 210 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n.190 come incrementato dall'articolo 194 della presente legge.

51.0.20

BARBARO, IANNONE, CALANDRINI, DE CARLO

Dopo l'articolo, inserire il seguente

«Art. 51-bis.

1. Al fine di mitigare la crisi economica derivante dall'emergenza epidemiologica da COVID-19 e sostenere le associazioni e società sportive dilettantistiche nel pagamento dei canoni di locazione per gli impianti, strutture e sedi sociali, è istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per lo Sport, un fondo pari ad euro 50.000.000.

2. Con decreto dell'autorità di governo competente in materia di sport sono individuati i criteri di gestione delle risorse del fondo di cui al comma 1.

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, stimati in euro 50.000.000 a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per esigenze indifferibili di cui all'articolo 194.».

51.0.21

BARBARO, IANNONE, CALANDRINI, DE CARLO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 51-bis.**

1. Al fine di mitigare la crisi economica derivante dall'emergenza epidemiologica da COVID-19 e sostenere le associazioni e società sportive dilettantistiche nel pagamento delle utenze energetiche per gli impianti, le strutture e le sedi sociali, è istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per lo Sport; un fondo pari ad euro 50.000.000.

2. Con decreto dell'autorità di governo competente in materia di sport sono individuati i criteri di gestione delle risorse del fondo di cui al comma 1.

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, stimati in euro 50.000.000 a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per esigenze indifferibili di cui all'articolo 194.».

51.0.22

BARBARO, IANNONE, CALANDRINI, DE CARLO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente***«Art. 51-bis.**

1. Per le federazioni sportive nazionali, gli enti di promozione sportiva e le associazioni e società sportive professionistiche e dilettantistiche che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato e operano nell'ambito di competizioni sportive in corso di svolgimento ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 ottobre 2020, sono sospesi:

a) i termini relativi ai versamenti delle ritenute alla fonte, di cui agli articoli 23 e 24 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, che i predetti soggetti operano in qualità di sostituti d'imposta, dal 1° gennaio 2022 al 30 aprile 2022;

b) i termini relativi agli adempimenti e ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria, dal 1° gennaio 2022 al 30 aprile 2022;

c) i termini dei versamenti relativi all'imposta sul valore aggiunto in scadenza nei mesi di gennaio, febbraio, marzo e aprile 2022;

d) i termini relativi ai versamenti delle imposte sui redditi in scadenza dal 1° gennaio 2022 al 30 aprile 2022.

2. I versamenti sospesi ai sensi del comma precedente sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un'unica soluzione entro il 30 maggio 2022 o mediante rateizzazione fino a un massimo di venti rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 30 maggio 2022, senza interessi. I versamenti relativi ai mesi di dicembre degli anni 2022 e 2023 devono essere effettuati entro il giorno 16 di detti mesi. Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato.

3. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, stimati in euro 210 milioni, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo esigenze indifferibili di cui all'articolo 194».

51.0.23

ROMANI, FANTETTI, PACIFICO, QUAGLIARIELLO, ROSSI, BERUTTI, BIASOTTI, CAUSIN

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 51-bis.

(Servizi di stewarding negli impianti sportivi)

1. All'articolo 54-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, così come modificato dalla legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, la lettera c-bis è sostituita dalla seguente:

"c-bis) per ciascun prestatore, per le attività di cui al decreto del Ministro dell'interno 13 agosto 2019, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 197 del 23 agosto 2019, svolte nei confronti di ciascun utilizzatore di cui alla Legge 23 marzo 1981, n. 91, ovvero di soggetti da essi incaricati mediante contratto di appalto o di somministrazione di lavoro, anche avvalendosi di istituti di sicurezza privati autorizzati a norma dell'articolo n. 134 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, a compensi di importo complessivo non superiore a 5.000 euro";

b) al comma 6, alla lettera b-bis) sono aggiunte in fine le seguenti parole: ", ovvero soggetti da esse incaricati mediante contratto di appalto o di somministrazione di lavoro, anche avvalendosi di istituti di sicurezza privati autorizzati a norma dell'articolo 134 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 77.";

c) al comma 10, primo periodo, la lettera *c-bis*) è sostituita dalla seguente:

"*c-bis*) attività di cui al decreto del ministro dell'interno 13 agosto 2019, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 197 del 23 agosto 2019, limitatamente alle società sportive, nonché ai soggetti da esse incaricati mediante contratto di appalto o di somministrazione di lavoro, anche avvalendosi di istituti di sicurezza privati autorizzati a norma dell'articolo n. 134 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 77, di cui al comma 6, lettera *b-bis*), del presente articolo."».

51.0.24

STEGER, DURNWALDER, LANIECE

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 51-bis.

(Servizi di stewarding negli impianti sportivi)

1. All'articolo 54-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, così come modificato dalla legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, la lettera *c-bis* è sostituita dalla seguente:

"*c-bis*) per ciascun prestatore, per le attività di cui al decreto del Ministro dell'Interno 13 agosto 2019, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 197 del 23 agosto 2019, svolte nei confronti di ciascun utilizzatore di cui alla legge 23 marzo 1981, n. 91, ovvero di soggetti da essi incaricati mediante contratto di appalto o di somministrazione di lavoro, anche avvalendosi di istituti di sicurezza privati autorizzati a norma dell'articolo 134 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, a compensi di importo complessivo non superiore a 5.000 euro";

b) al comma 6, alla lettera *b-bis*) sono aggiunte in fine le seguenti parole: ", ovvero soggetti da esse incaricati mediante contratto di appalto o di somministrazione di lavoro, anche avvalendosi di istituti di sicurezza privati autorizzati a norma dell'articolo 134 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 77.";

c) al comma 10, primo periodo, la lettera *c-bis*) è sostituita dalla seguente:

"*c-bis*) attività di cui al decreto del Ministro dell'interno 13 agosto 2019, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 197 del 23 agosto 2019, limitatamente alle società sportive, nonché ai soggetti da esse incaricati me-

dante contratto di appalto o di somministrazione di lavoro, anche avvalendosi di istituti di sicurezza privati autorizzati a norma dell'articolo 134 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 77, di cui al comma 6, lettera *b*-bis), del presente articolo."».

51.0.25

TESTOR, FAGGI, FERRERO, TOSATO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 51-bis.

(Servizi di stewarding negli impianti sportivi)

1. All'articolo 54-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, così come modificato dalla legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, la lettera *c*-bis è sostituita dalla seguente:

"*c*-bis) per ciascun prestatore, per le attività di cui al decreto del Ministro dell'interno 13 agosto 2019, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 197 del 23 agosto 2019, svolte nei confronti di ciascun utilizzatore di cui alla legge 23 marzo 1981, n. 91, ovvero di soggetti da essi incaricati mediante contratto di appalto o di somministrazione di lavoro, anche avvalendosi di istituti di sicurezza privati autorizzati a norma dell'articolo 134 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, a compensi di importo complessivo non superiore a 5.000 euro";

b) al comma 6, alla lettera *b*-bis) sono aggiunte in fine le seguenti parole: ", ovvero soggetti da esse incaricati mediante contratto di appalto o di somministrazione di lavoro, anche avvalendosi di istituti di sicurezza privati autorizzati a norma dell'articolo 134 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 77.";

c) al comma 10, primo periodo, la lettera *c*-bis) è sostituita dalla seguente:

"*c*-bis). attività di cui al decreto del Ministro dell'interno 13 agosto 2019, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 197 del 23 agosto 2019, limitatamente alle società sportive, nonché ai soggetti da esse incaricati mediante contratto di appalto o di somministrazione di lavoro, anche avvalendosi di istituti di sicurezza privati autorizzati a norma dell'articolo 134 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio

decreto 18 giugno 1931, n. 77, di cui al comma 6, lettera *b*-bis), del presente articolo."».

51.0.26

NANNICINI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 51-bis.

1. All'articolo 1, comma 371 della legge 27 dicembre 2017 n. 205, le parole: "900.000" sono sostituite con le seguenti: "1.000.000".

2. Al fine di far fronte agli impegni internazionali assunti dalla Presidenza del consiglio dei Ministri, Dipartimento per lo sport, tra cui l'adesione all'EPAS (Enlarged Partial Agreement on sport) presso il Consiglio d'Europa, è istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per lo Sport, un fondo pari ad euro 165.000,00.

3. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3, comma 1, della legge 15 aprile 2003, n. 86, è incrementata di 300.000 euro annui a decorrere dal 2022.

4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 565 mila euro a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014 n. 190».

51.0.27

DAMIANI, FERRO, SACCONI, MODENA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 51-bis.

1. Al fine di far fronte agli impegni internazionali assunti dalla Presidenza del consiglio dei Ministri, Dipartimento per lo sport, tra cui l'adesione all'EPAS (*Enlarged Partial Agreement on sport*) presso il Consiglio d'Europa, è istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, Dipartimento per lo Sport, un fondo pari ad euro 165.000,00 a decorrere dall'anno 2022.

2. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione pari a euro 165.000 a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200

della legge 23 dicembre 2014, n.190 come incrementato dall'articolo 194 della presente legge.».

51.0.28

BARBARO, IANNONE, CALANDRINI, DE CARLO

Dopo l'articolo, inserire il seguente

«Art. 51-bis.

1. Al fine di far fronte agli impegni internazionali assunti dalla Presidenza del consiglio dei ministri, Dipartimento per lo sport, tra cui l'adesione all'EPAS (*Enlarged Partial Agreement on sport*) presso il Consiglio d'Europa, è istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, Dipartimento per lo Sport, un fondo pari ad euro 165.000.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari ad euro 165.000, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per esigenze indifferibili di cui all'articolo 194».

51.0.29

FERRO, DAMIANI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 51-bis.

1. Al fine di incentivare l'esercizio dell'attività sportiva e la pratica sportiva dei minori quale fondamentale strumento educativo e di adozione di stili di vita più sani a decorrere dall'anno 2022 alle famiglie è riconosciuta una detrazione nella misura del 19 per cento delle spese sostenute e documentate per figli di età fino ai 18 anni, per l'iscrizione annuale e l'abbonamento ad associazioni sportive, palestre, piscine ed altre strutture ed impianti sportivi dedicati alla pratica sportiva dilettantistica. La detrazione è riconosciuta 1) per i figli di età compresa tra 3 e 10 anni fino a una spesa massima di 400 euro l'anno per figlio; 2) per figli di età compresa tra 11 e 18 anni fino a una spesa massima di 500 euro l'anno per figlio. In caso di due o più figli, le detrazioni sono ridotte di 100 euro per ogni figlio oltre il primo. Nel caso di figli con disabilità riconosciuta ai fini del sostegno scolastico le spese sostenute per l'attività motoria e sportiva sono detratte per intero. Il Ministro dell'economia e delle finanze, entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, disciplina con proprio

decreto i criteri e le modalità di attuazione della disposizione. All'onere di cui al presente comma, pari a 150 milioni di euro che costituiscono limite di spesa, a decorrere dall'anno 2022 si provvede mediante incremento dell'aliquota dell'imposta sui servizi digitali di cui all'articolo 1, comma 41 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, in misura tale da realizzare corrispondenti maggiori entrate. Ove si verificano scostamenti rispetto allo stanziamento previsto il MEF provvede con proprio provvedimento a ridurre proporzionalmente l'accesso alla misura».

51.0.30

STEGER, DURNWALDER, LANIECE

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 51-bis.

(Interpretazione autentica articolo 30, comma 5 del decreto-legge n. 185 del 2008 in tema di IVA e associazioni sportive dilettantistiche)

1. Con la seguente proposta, si chiede di inserire nella Legge Finanziaria 2022 il seguente comma di interpretazione autentica dell'articolo 30, comma 5 del decreto-legge n. 185 del 2008:

"Visto l'articolo 8, comma 2 e 4 della legge n. 266 del 1991, l'articolo 10, comma 8 del decreto Legislativo n. 460 del 1997 e l'articolo 30, comma 5 del decreto-legge del 29 novembre 2008 n. 185, si chiarisce che l'articolo 30 del decreto-legge 185 del 2008, nel comma 5, non porta alcuna modifica all'articolo 8, comma 2 della legge n. 266 del 1991 e deve essere applicato indistintamente a tutte le associazioni di volontariato iscritte nei relativi registri fino all'entrata in vigore di tutte le disposizioni di cui al decreto legislativo n. 117 del 3 luglio 2017 relativo alla Riforma del Terzo Settore"».

51.0.31

ROMANI, PACIFICO, QUAGLIARIELLO, ROSSI, BERUTTI, BIASOTTI, CAUSIN, FANTETTI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 51-bis.

(Proroga di disposizioni in favore dei soggetti che gestiscono impianti sportivi)

1. All'articolo 216 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, al comma 2, primo periodo, le parole: "comunque non superiore a ulteriori tre anni" sono sostituite dalle parole: "comunque non superiore a ulteriori dieci anni"».

51.0.32

STEGER, DURNWALDER, UNTERBERGER, LANIECE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 51-bis.

(Ulteriori disposizioni in materia di sport)

1. All'articolo 10, comma 13-*quater*, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito con modificazioni dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, la lettera *f*) è sostituita dalla seguente:

f) all'articolo 43-*bis* del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 40, al comma 1, le parole: "31 dicembre 2023", sono sostituite dalle seguenti: "1° gennaio 2024"».

51.0.33

DE BERTOLDI, CALANDRINI, DE CARLO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 51-bis.***(Disposizioni in materia di proroghe del gioco pubblico)*

1. All'articolo 1, comma 727 della legge 27 dicembre 2019, n 160, le parole: "entro il 31 dicembre 2020", sono sostituite dalle seguenti: "entro il 15 settembre 2022".

2. All'articolo 1, comma 727 della legge 27 dicembre 2019, n 160, le parole: "40" sono sostituite dalle seguenti: "100" e le parole: "euro 2,5 milioni" sono sostituite dalle seguenti: "3 milioni".

3. All'articolo 1, al comma 727 della legge 27 dicembre 2019, n 160, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 727 al secondo capoverso, prima delle parole: "caso di aggiudicazione", è aggiunto il seguente periodo: "Per le concessioni di cui al comma 727 lettere a), b), c), d), in";

b) dopo il comma 727, inserire il seguente:

"727-bis Per le concessioni di cui al comma 727 lettera e) alla data di presentazione della domanda di partecipazione alla gara deve essere versata una somma pari al 50 per cento della base d'asta. In caso di aggiudicazione deve essere versata la differenza tra l'offerta presentata e il versamento effettuato, entro 30 giorni dalla data di sottoscrizione della convenzione di concessione. In caso di non aggiudicazione, le somme versate sono restituite al partecipante le somme versate sono restituite al partecipante entro 30 giorni dalla pubblicazione della pubblicazione dell'elenco degli aggiudicatari".

4. Al fine di consentire l'attribuzione delle concessioni relative al gioco mediante apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettere a) e b), del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, la durata delle vigenti Concessioni relative alla gestione della rete telematica del gioco lecito di cui all'articolo 14-bis, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, attribuite a seguito della procedura di gara prevista dall'articolo 24, comma 35, del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito dalla legge 15 luglio 2011, n. 111 è prorogata fino alla data di sottoscrizione delle nuove concessioni di cui al comma 1, previo versamento, da parte dei concessionari, di una somma così determinata, a partire dal 1 aprile 2022:

a) 0,35 centesimi di euro al giorno per ciascun apparecchio di cui al predetto articolo 110, comma 6, lettera a), collegato alla rete telematica del concessionario;

b) 3 euro al giorno per ciascun apparecchio di cui al citato articolo 110, comma 6, lettera b), collegato alla rete telematica del concessionario;

5. Al fine di consentire l'attribuzione delle concessioni relative al gioco a distanza di cui all'articolo 1, comma 727 lettera e) della legge 27 dicembre 2019, n. 160, la durata delle vigenti concessioni è prorogata fino alla data di sottoscrizione delle nuove concessioni, previo versamento, da parte dei concessionari, di una somma pari ad euro 365 al giorno, a partire dal 1 gennaio 2023.

6. All'articolo I comma 1048 della legge del 27 dicembre 2017 n. 105, le parole: "da indire entro il 30 giugno 2020" sono sostituite dalle seguenti: "da indire entro il 15 settembre 2022".

7. Al fine di consentire l'attribuzione delle concessioni di cui al comma 6, le concessioni in essere, nonché la titolarità dei punti di raccolta regolarizzati ai sensi dell'articolo 1, comma 643, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, nonché dell'articolo 1, comma 926, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, sono prorogate fino all'aggiudicazione delle nuove concessioni, a fronte del versamento a partire dal 1° aprile 2022, da parte dei concessionari, della somma di:

a) 20 euro al giorno per ogni diritto afferente ai punti vendita aventi come attività principale la commercializzazione dei prodotti di gioco pubblici, compresi i punti di raccolta regolarizzati;

b) 12 euro al giorno per ogni diritto afferente ai punti vendita aventi come attività accessoria la commercializzazione dei prodotti di gioco pubblici.

8. Le somme previste per la proroga delle concessioni ai sensi dei commi 4 e seguenti del presente articolo sono versate entro il giorno 16 del mese successivo, mediante modello F24, secondo le modalità stabilite con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli; il controllo sulla tempestività e congruità dei versamenti eseguiti è effettuato dal partner tecnologico SOGEI Spa. Le somme non sono dovute unicamente per i giorni di chiusura o sospensione del gioco eventualmente disposte da parte delle pubbliche autorità a causa dell'emergenza da COVID 19».

51.0.34

DAMIANI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente***«Art. 51-bis.***(Fondo Ristori Soci Banca Popolare di Bari)*

1. A decorrere dal 1° gennaio 2022, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'Economia e delle Finanze un Fondo ristoro risparmiatori e soci della Banca Popolare di Bari, finalizzato a indennizzare le persone fisiche o i loro successori *mortis causa*, nonché il coniuge, il convivente *more uxorio* o i parenti entro il secondo grado, che hanno registrato perdite del valore dei titoli azionari anche a seguito della decisione del 13 dicembre 2019 della Banca d'Italia di scioglimento degli organi con funzioni di amministrazione e controllo e di sottoposizione della Banca Popolare di Bari alla procedura di amministrazione straordinaria ai sensi dell'articolo 70, comma 1, e 98 del decreto legislativo n. 385 del 1993 (TUB) e successive modifiche ed integrazioni.

2. L'indennizzo è riconosciuto nella misura di euro 5,00 (cinqueuro/00) per azione posseduta alla data del 1 dicembre 2019 e nel limite massimo di 150.000 euro per ciascun socio/risparmiatore. L'indennizzo è corrisposto al netto di eventuali rimborsi/ristori ricevuti dal socio/risparmiatore ed è erogato contestualmente alla cessione gratuita delle azioni indennizzate a ciascun socio al soggetto che sarà indicato dalla Soc.MedioCreditoCentrale spa. Del pari contestualmente, si rinunzierà a ogni e qualsiasi pretesa per gli eventuali ulteriori danni patrimoniali subiti, per le sole azioni oggetto di indennizzo.

3. Il Fondo di cui al comma 1 è alimentato con gli importi di cui all'articolo 1 commi 343 e 345 legge 266 del 23 dicembre 2005 e successive modificazioni, nonché per l'anno 2023, ove necessario, con la riduzione del 50 per cento degli importi stanziati per l'annualità 2023 dagli articoli 126-145-147-170 della presente legge.

4. Per l'applicazione del presente articolo, il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto da adottare entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, definisce le modalità di funzionamento del Fondo di cui al comma 1, le modalità di presentazione ed esame delle domande, nonché le modalità di ammissione all'indennizzo e di riparto delle somme disponibili, in modo da assicurare l'erogazione dell'indennizzo agli aventi diritto entro il 31 dicembre 2023.

5. Al fine di velocizzare i ristori, l'indennizzo spettante al socio/risparmiatore può essere riconosciuto nella sua totalità altresì sotto forma di credito di imposta da utilizzare esclusivamente in compensazione ai sensi del decreto legislativo 241/97.

6. Col medesimo decreto di cui al comma 4 è istituita e disciplinata una commissione tecnica composta da 3 membri per l'esame delle domande e l'ammissione all'indennizzo.

7. Non hanno accesso al fondo i soggetti che abbiano avuto in Banca Popolare di Bari gli incarichi di: componente del cda e degli organi di controllo e vigilanza; membro del collegio sindacale; consigliere delegato; direttore e vicedirettore generale nonché i loro coniugi, parenti ed affini di primo e secondo grado.».

51.0.35

LEZZI, ANGRISANI, GIANNUZZI, ABATE, MORONESE, BOTTO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 51-bis.

(Fondo Ristori Soci Banca Popolare di Bari)

1. A decorrere dal 1° gennaio 2022, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'Economia e delle Finanze un Fondo ristoro risparmiatori e soci della Banca Popolare di Bari, finalizzato a indennizzare le persone fisiche o i loro successori *mortis causa*, nonché il coniuge, il convivente *more uxorio* o i parenti entro il secondo grado, che hanno registrato perdite del valore dei titoli azionari anche a seguito della decisione del 13 dicembre 2019 della Banca d'Italia di scioglimento degli organi con (funzioni di amministrazione e controllo e di sottoposizione della Banca Popolare di Bari alla procedura di amministrazione straordinaria ai sensi dell'articolo 70, comma 1, e 98 del decreto legislativo n. 385/1993 (TUB) e successive modifiche ed integrazioni.

2. L'indennizzo è riconosciuto nella misura di euro 5,00 (cinque euro/00) per azione posseduta alla data del 1° dicembre 2019 e nel limite massimo di 150mila euro per ciascun socio/risparmiatore. L'indennizzo è corrisposto al netto di eventuali rimborsi/ristori ricevuti dal socio/risparmiatore ed è erogato contestualmente alla cessione gratuita delle azioni indennizzate a ciascun socio al soggetto che sarà indicato dalla Soc.MedioCreditoCentrale Spa. Del pari contestualmente, si rinunzierà a ogni e qualsiasi pretesa per gli eventuali ulteriori danni patrimoniali subiti, per le sole azioni oggetto di indennizzo.

3. Il Fondo di cui al comma 1 è alimentato con gli importi di cui all'articolo 1, commi 343 e 345 legge 266 del 23 dicembre 2005 (e successive modificazioni) nonché per l'anno 2023 – ove necessario – con la riduzione del 50 per cento degli importi stanziati per l'annualità 2023 dagli articoli 126, 145, 147 e 170 della presente legge.

4. Per l'applicazione del presente articolo, il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto da adottare entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, definisce le modalità di funzionamento del Fondo di cui al comma 1, le modalità di presentazione ed esame delle domande, nonché le modalità di ammissione all'indennizzo e di riparto delle somme disponibili, in modo da assicurare l'erogazione dell'indennizzo agli aventi diritto entro il 31 dicembre 2023.

5. Al fine di velocizzare i ristori, l'indennizzo spettante al socio/risparmiatore può essere riconosciuto nella sua totalità altresì sotto forma di credito di imposta da utilizzare esclusivamente in compensazione ai sensi del decreto legislativo n. 241 del 1997.

6. Col medesimo decreto di cui al comma 4 è istituita e disciplinata una commissione tecnica composta da 3 membri per l'esame delle domande e l'ammissione all'indennizzo.

7. Non hanno accesso al fondo i soggetti che abbiano avuto in Banca Popolare di Bari gli incarichi di: componente del cda e degli organi di controllo e vigilanza; membro del collegio sindacale; consigliere delegato; direttore e vicedirettore generale nonché i loro coniugi, parenti ed affini di primo e secondo grado».

51.0.36

FAGGI, FERRERO, TOSATO, TESTOR

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 51-bis.

(Fondo Ristori Soci Banca Popolare di Bari)

1. Per gli anni 2022 e 2023, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'Economia e delle Finanze un Fondo ristoro risparmiatori e soci della Banca Popolare di Bari, con una dotazione pari a 525 milioni di euro per ciascuno degli anni, finalizzato a indennizzare le persone fisiche o i loro successori *mortis causa*, nonché il coniuge, il convivente *more uxorio* o i parenti entro il secondo grado, che hanno registrato perdite del valore dei titoli azionari anche a seguito della decisione del 13 dicembre 2019 della Banca d'Italia di scioglimento degli organi con funzioni di amministrazione e controllo e di sottoposizione della Banca Popolare di Bari alla procedura di amministrazione straordinaria ai sensi dell'articolo 70, comma 1, e 98 del decreto legislativo n. 385 del 1993 (TUB) e successive modifiche ed integrazioni.

2. L'indennizzo è riconosciuto nella misura di euro 5,00 (cinque euro/00) per azione posseduta alla data del 1° dicembre 2019 e nel limite massimo di 150 mila euro per ciascun socio/risparmiatore. L'indennizzo è cor-

risposto al netto di eventuali rimborsi/ristori ricevuti dal socio/risparmiatore ed è erogato contestualmente alla cessione gratuita delle azioni indennizzate a ciascun socio al soggetto che sarà indicato dalla Soc.MedioCreditoCentrale spa. Del pari contestualmente, si rinunzierà a ogni e qualsiasi pretesa per gli eventuali ulteriori danni patrimoniali subiti, per le sole azioni oggetto di indennizzo. Una percentuale non minore del 50 per cento degli indennizzi di cui al presente comma è erogata entro 90 giorni dalla data di presentazione della domanda.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 525 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

4. Per l'applicazione del presente articolo, il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto da adottare entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, definisce le modalità di funzionamento del Fondo di cui al comma 1, le modalità di presentazione ed esame delle domande, nonché le modalità di ammissione all'indennizzo e di riparto delle somme disponibili, in modo da assicurare l'erogazione dell'indennizzo agli aventi diritto entro il 31 dicembre 2023.

5. Al fine di velocizzare i ristori, l'indennizzo spettante al socio/risparmiatore può essere riconosciuto nella sua totalità altresì sotto forma di credito di imposta da utilizzare esclusivamente in compensazione ai sensi del decreto legislativo n. 241 1997.

6. Col medesimo decreto di cui al comma 4 è istituita e disciplinata una commissione tecnica composta da 3 membri per l'esame delle domande e l'ammissione all'indennizzo.

7. Non hanno accesso al fondo i soggetti che abbiano avuto in Banca Popolare di Bari gli incarichi di: componente del cda e degli organi di controllo e vigilanza; membro del collegio sindacale; consigliere delegato; direttore e vicedirettore generale nonché i loro coniugi, parenti ed affini di primo e secondo grado».

51.0.37

DAMIANI, FERRO, SACCONI, MODENA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 51-bis.

(Detrazione delle spese per i servizi di traslochi)

1. Ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dall'imposta lorda si detrae un importo pari al 50 per cento delle spese documentate,

fino ad un ammontare complessivo delle stesse non superiore a 10.000 euro, sostenute ed effettivamente rimaste a carico dei contribuenti che possiedono o detengono, sulla base di un titolo idoneo, l'immobile sul territorio italiano verso cui è diretto il servizio di trasloco.

2. Tra le spese sostenute per il trasloco, di cui al comma 1, sono compresi gli oneri accessori ai servizi di trasloco.

3. La detrazione di cui al comma 1 spetta per i soli servizi di trasloco a condizione che i pagamenti siano effettuati con strumenti idonei a consentire la tracciabilità delle operazioni ed è ripartita in cinque quote annuali costanti e di pari importo nell'anno di sostenimento delle spese e in quelli successivi. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni contenute nei commi 5, 6 e 8 dell'articolo 16-*bis* del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

4. La detrazione spetta a condizione che il prestatore del servizio di trasloco:

a) sia un'impresa di autotrasporto di cose per conto terzi, iscritta all'albo di cui alla legge 6 giugno 1974, n. 298;

b) dichiarati un ammontare di ricavi derivati da traslochi nazionali resi a persone fisiche, nel precedente periodo d'imposta, non superiore a euro 5.164.000;

c) risulti esercitare il servizio di trasloco regolarmente con codice ATECO 49.42.0;

d) sia in possesso di idonea garanzia assicurativa di responsabilità civile;

e) sia in possesso di valido documento unico di regolarità contributiva;

f) non abbia commesso violazioni delle norme fondamentali a tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro e del rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali, nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali, sottoscritti dalle Organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.

5. Il possesso dei requisiti, di cui alle lettere da a) a e), può essere attestato mediante autocertificazione, resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 28 dicembre 2000, dal titolare o dal legale rappresentante dell'impresa prestatore del servizio.

6. I soggetti che sostengono le spese per i servizi di trasporto possono optare, in luogo dell'utilizzo diretto della detrazione spettante, per la cessione di un credito d'imposta di pari ammontare, con facoltà di successiva cessione ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari.

Si applica, in quanto compatibile, la disposizione contenuta nell'articolo 121 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34. convertito con modificazione dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.

7. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione valutati in 146 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente ridu-

zione del fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n.190 come incrementato dall'articolo 194 della presente legge».

51.0.38

DELL'OLIO, GALLICCHIO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 51-bis.

(Disciplina fiscale e monitoraggio sulle valute virtuali)

1. Al testo unico delle imposte sui redditi di cui al del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate seguenti modificazioni:

a) all'articolo 67, comma 1, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) alla lettera c-ter), dopo le parole: "di valute estere, oggetto di cessione a termine o rivenienti da depositi o conti correnti," sono aggiunte le seguenti: "di valute virtuali" e, dopo le parole: "Agli effetti dell'applicazione della presente lettera si considera cessione a titolo oneroso" sono aggiunte le seguenti: ", per le valute virtuali, soltanto l'operazione che importa il pagamento o la conversione in euro o in valute estere, e si considera cessione a titolo oneroso";

2) alla lettera c-quater), dopo le parole: "valute," sono aggiunte le seguenti parole: "valute virtuali," e dopo le parole: "di valute estere," sono aggiunte le parole: "di valute virtuali,".

b) all'articolo 67, comma 1-bis, dopo le parole: "nonché le valute", sono aggiunte le seguenti: ", le valute virtuali";

c) all'articolo 67, comma 1-ter, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "Le plusvalenze derivanti da operazioni che importano il pagamento o la conversione in euro o in valute estere di valute virtuali concorrono a formare il reddito a condizione che nel periodo d'imposta il controvalore in euro delle valute virtuali complessivamente possedute dal contribuente, calcolato avendo riguardo per il costo o il valore di acquisto assoggettato a tassazione, sia superiore a 51.645,69 euro per almeno sette giorni lavorativi continui. Per le valute virtuali per le quali manchi la documentazione del costo di acquisto o un valore di acquisto assoggettato a tassazione, il controvalore in euro è calcolato, ai fini della disposizione di cui al periodo precedente, avendo riguardo per il cambio utilizzato nell'ultima operazione eseguita dal contribuente in relazione alle medesime valute virtuali o, in assenza, per il cambio rilevato all'inizio del periodo d'imposta da documentazione raccolta a cura del contribuente";

d) all'articolo 68, comma 7, dopo la lettera d) è aggiunta la seguente: "d-bis) per le operazioni che importano il pagamento o la conversione in euro o in valute estere di valute virtuali, in mancanza della documentazione del costo di acquisto, le plusvalenze sono determinate in misura pari al 25 per cento dell'ammontare ricevuto in pagamento o in conversione;".

2. All'articolo 4, comma 3, del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "Gli obblighi di indicazione nella dichiarazione dei redditi previsti nel comma 1 sono adempiuti, per quanto riguarda le valute virtuali e i rapporti di cui all'articolo 67, comma 1, lettera c-quater), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, collegati a valute virtuali, avendo riguardo per il controvalore in euro determinato secondo i criteri dell'articolo 67, comma 1-ter, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Gli obblighi di indicazione di cui al periodo precedente non sussistono per le valute virtuali e per i rapporti di cui all'articolo 67, comma 1, lettera c-quater), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, collegati a valute virtuali, complessivamente detenuti dal contribuente il cui costo o valore di acquisto complessivo raggiunto nel corso del periodo d'imposta non sia superiore a 15.000 euro.".

3. All'articolo 19 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, dopo il comma 18-bis è inserito il seguente: "18-ter. L'imposta di cui al comma 18 non si applica, in ogni caso, alle valute virtuali".

Art. 9-ter.

(Definizioni ai fini del riconoscimento fiscale delle valute virtuali)

1. Si definisce "Unità Matematica" l'unità minima matematica crittografica, statica o dinamica, suscettibile di rappresentare diritti, con circolazione autonoma. La valuta virtuale di cui all'articolo 1, comma 2, lettera qq), del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, è una forma di unità matematica.

2. Al decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1, comma 2, la lettera ff) è sostituita dalla seguente: "ff) prestatori di servizi relativi alla conversione di valuta virtuale in valute aventi corso legale e viceversa: ogni persona fisica o giuridica che fornisce a terzi, a titolo professionale, anche online, servizi funzionali alla conservazione di valuta virtuale e alla loro conversione da ovvero in valute aventi corso legale";

b) all'articolo 1, comma 2, la lettera qq) è sostituita dalla seguente: "qq) valuta virtuale: una rappresentazione di valore digitale che non è

emessa o garantita da una banca centrale o da un ente pubblico, non è necessariamente legata a una valuta legalmente istituita, non possiede lo status giuridico di valuta o moneta, ma è accettata da persone fisiche e giuridiche come mezzo di scambio e può essere trasferita, memorizzata e scambiata elettronicamente";

c) all'articolo 3, comma 5, la lettera i) è sostituita dalla seguente: "prestatori di servizi la cui attività consiste nella fornitura di servizi di cambio tra valute virtuali e valute aventi corso forzoso e viceversa";

d) all'articolo 23, comma 2, lettera b), sono aggiunti, in fine, i seguenti numeri: "5-bis) servizi relativi all'utilizzo di valuta virtuale, nel caso in cui l'operazione di cambio tra valute virtuali e valute aventi corso forzoso non sia superiore al valore di euro 150; 5-ter) servizi di portafoglio digitale, nel caso in cui la detenzione, memorizzazione o trasferimento di valute virtuali non superi il valore di euro 150".

3. All'articolo 23, comma 1, primo periodo, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, sono aggiunte, in fine, le parole: ", comprese le unità matematiche".

4. Alla legge 23 dicembre 2001, n. 448, dopo l'articolo 7, è inserito il seguente:

"Art. 7-bis.

1. Agli effetti della determinazione delle plusvalenze e minusvalenze di cui all'articolo 67, comma 1, lettere c-ter), c-quater) e c-quinquies), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, per le unità matematiche possedute alla data del 30 ottobre 2020, può essere assunto, in luogo del costo o valore di acquisto, il valore a tale data determinato sulla base di una perizia giurata di stima, cui si applica l'articolo 64 del codice di procedura civile, redatta da soggetti iscritti agli albi degli ingegneri, dei dottori commercialisti, dei ragionieri e periti commerciali, nonché nell'elenco dei revisori contabili a condizione che il predetto valore sia assoggettato ad un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, secondo quanto disposto nei commi da 2 a 6.

2. L'imposta sostitutiva di cui al comma I è pari al 4 per cento del valore determinato a norma del comma 1 ed è versata, con le modalità previste dal Capo III del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, entro il 30 novembre 2021.

3. L'imposta sostitutiva può essere rateizzata fino ad un massimo di tre rate annue di pari importo, a partire dalla predetta data del 30 novembre 2021. Sull'importo delle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi nella misura del 3 per cento annuo, da versarsi contestualmente a ciascuna rata.

4. La perizia, unitamente ai dati identificativi dell'estensore della perizia e al codice fiscale del titolare del bene oggetto della perizia, nonché

alle ricevute di versamento dell'imposta sostitutiva, sono conservati dal contribuente ed esibiti o trasmessi a richiesta dell'Amministrazione finanziaria. In ogni caso la redazione ed il giuramento della perizia devono essere effettuati entro il termine del 30 novembre 2021.

5. Il costo per la relazione giurata di stima è portato in aumento del valore di acquisto delle unità matematiche nella misura in cui è stato effettivamente sostenuto ed è rimasto a carico.

6. La rideterminazione del valore di acquisto delle unità matematiche di cui ai commi da I a 5 costituisce valore normale minimo di riferimento ai fini delle imposte sui redditi"».

51.0.39

MALLEGNI, DAMIANI, FERRO, SACCONI, MODENA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 51-bis.

1. Ai datori di lavoro privati dei settori del turismo e degli stabilimenti termali a decorrere dal 1° gennaio 2022 è riconosciuto, ferma restando l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, l'esonero dal versamento dei contributi previdenziali a loro carico, fruibile entro il 31 dicembre 2022, nel limite del doppio delle ore di integrazione salariale già fruite nei mesi di gennaio, febbraio e marzo 2021, con esclusione dei premi e dei contributi dovuti all'INAIL. L'esonero è riparametrato e applicato su base mensile.

2. Ai datori di lavoro che abbiano beneficiato dell'esonero di cui al comma 1, si applicano fino al 31 dicembre 2022 i divieti di cui all'articolo 8, commi da 9 a 11, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69.

3. La violazione delle disposizioni di cui al comma 2 comporta la revoca dell'esonero contributivo concesso ai sensi del comma 1 con efficacia retroattiva.

4. L'esonero di cui al comma 1 è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente, nei limiti della contribuzione previdenziale dovuta. Il beneficio contributivo di cui al comma 1 è riconosciuto, fermo restando quanto previsto dal comma 5, nel limite di minori entrate contributive pari a 300 milioni di euro per l'anno 2022 e a 0,1 milioni di euro per l'anno 2023. L'ente previdenziale provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa di cui al primo periodo e comunica i risultati di tale attività al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze. Qualora dal predetto monitoraggio emerga il verificarsi di scosta-

menti, anche in via prospettica, rispetto al predetto limite di spesa, non sono adottati altri provvedimenti concessori.

5. L'esonero di cui al comma 1 è concesso ai sensi della sezione 3.1 della Comunicazione della Commissione europea recante un "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19" e nei limiti ed alle condizioni di cui alla medesima Comunicazione. L'efficacia delle disposizioni del presente articolo è subordinata, ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, all'autorizzazione della Commissione europea».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 300 milioni di euro per il 2022 e a 0,1 milioni di euro per il 2023 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n.190 come incrementato dall'articolo 194 della presente legge.

51.0.40

STEGER, DURNWALDER, LANIECE

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 51-bis.

(Nuova decontribuzione per i settori del turismo e degli stabilimenti termali)

1. Ai datori di lavoro privati dei settori del turismo e degli stabilimenti termali a decorrere dal 1° gennaio 2022 è riconosciuto, ferma restando l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, l'esonero dal versamento dei contributi previdenziali a loro carico, fruibile entro il 31 dicembre 2022, nel limite del doppio delle ore di integrazione salariale già fruite nei mesi di gennaio, febbraio e marzo 2021, con esclusione dei premi e dei contributi dovuti all'INAIL. L'esonero è riparametrato e applicato su base mensile.

2. Ai datori di lavoro che abbiano beneficiato dell'esonero di cui al comma 1, si applicano fino al 31 dicembre 2022 i divieti di cui all'articolo 8, commi da 9 a 11, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69.

3. La violazione delle disposizioni di cui al comma 2 comporta la revoca dell'esonero contributivo concesso ai sensi del comma 1 con efficacia retroattiva.

4. L'esonero di cui al comma 1 è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente,

nei limiti della contribuzione previdenziale dovuta. Il beneficio contributivo di cui al comma 1 è riconosciuto, fermo restando quanto previsto dal comma 5, nel limite di minori entrate contributive pari a 300 milioni di euro per l'anno 2022 e a 0,1 milioni di euro per l'anno 2023. L'ente previdenziale provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa di cui al primo periodo e comunica i risultati di tale attività al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze. Qualora dal predetto monitoraggio emerga il verificarsi di scostamenti, anche in via prospettica, rispetto al predetto limite di spesa, non sono adottati altri provvedimenti concessori.

5. L'esonero di cui al comma 1 è concesso ai sensi della sezione 3.1 della Comunicazione della Commissione europea recante un "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19" e nei limiti ed alle condizioni di cui alla medesima Comunicazione. L'efficacia delle disposizioni del presente articolo è subordinata, ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, all'autorizzazione della Commissione europea».

51.0.41 (testo 2)

DAMIANI, FERRO, GALLONE, MODENA

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 51-bis.

(Ulteriori disposizioni in favore delle ZES)

1. Alle imprese che intraprendono una nuova iniziativa economica entro il 31 dicembre 2024 nelle Zone economiche speciali (ZES) istituite ai sensi del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, è riconosciuta nella misura del 100 per cento l'esenzione di cui ai commi 173-176, articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178.

2. È parimenti ridotta del 100 per cento, in relazione alla base imponibile derivante dallo svolgimento dell'attività nella ZES, l'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, a decorrere dal periodo d'imposta nel corso del quale è stata intrapresa la nuova attività e per i 3 periodi d'imposta successivi. L'agevolazione è riconosciuta nei limiti e sino alla vigenza del Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del Covid-19 di cui alla comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 e successive proroghe e modifiche. Successivamente è riconosciuta nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dal regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commis-

sione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "*de minimis*", dal regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "*de minimis*" nel settore agricolo e dal regolamento (UE) n. 717/2014 della Commissione, del 27 giugno 2014, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "*de minimis*" nel settore della pesca e dell'acquacoltura.

3. Alle predette agevolazioni si applica l'articolo 1, comma 174, della legge 30 dicembre 2020, n. 178. Il godimento del beneficio di cui al comma 1 è soggetto, pena la revoca retroattiva del beneficio concesso e goduto, alle seguenti limitazioni:

a) le imprese di cui al comma 1 non devono risultare quotate in mercati regolamentati;

b) è sempre escluso il trasferimento del domicilio fiscale in una regione o in un'area diversa da quelle indicate al comma 1, salvo che per motivi opportunamente accertati e legati a ragioni di crescita occupazionale o produttiva dell'attività economica.

4. Entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del Sud e della Coesione territoriale, sentita l'Agenzia delle Entrate e la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, sono disciplinate le modalità attuative delle disposizioni di cui al presente articolo, anche ai fini dell'integrale compensatività del gettito nei confronti delle Regioni in applicazione dell'esenzione IRAP di cui al comma 1.

5. Agli oneri derivanti dall'applicazione dei commi 1 e 2, quantificati in complessivi 160 milioni, si provvede mediante riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.

6. Ciascuna regione può richiedere l'istituzione di zone economiche speciali (ZES) anche nei territori montani ricompresi nella zona alpina e appenninica, nel limite di spesa complessivo di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024. Agli oneri derivanti dal presente comma valutati in 50 milioni di euro a decorrere dal 2021 si provvede a valere sulle risorse del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.»

51.0.41

DAMIANI, MODENA

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:***«Art. 51-bis.***(Ulteriori disposizioni in favore delle ZES)*

1. Alle imprese che intraprendono una nuova iniziativa economica entro il 31 dicembre 2024 nelle Zone economiche speciali (ZES) istituite ai sensi del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, è riconosciuta nella misura del 100 per cento l'esenzione di cui ai commi 173-176, articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178.

2. È parimenti ridotta del 100 per cento, in relazione alla base imponibile derivante dallo svolgimento dell'attività nella ZES, l'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, a decorrere dal periodo d'imposta nel corso del quale è stata intrapresa la nuova attività e per i 3 periodi d'imposta successivi. L'agevolazione è riconosciuta nei limiti e sino alla vigenza del Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del Covid-19 di cui alla comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 e successive proroghe e modifiche. Successivamente è riconosciuta nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dal regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis", dal regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis" nel settore agricolo e dal regolamento (UE) n. 717/2014 della Commissione, del 27 giugno 2014, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis" nel settore della pesca e dell'acquacoltura.

3. Alle predette agevolazioni si applica l'articolo 1, comma 174, della legge 30 dicembre 2020, n. 178. Il godimento del beneficio di cui al comma 1 è soggetto, pena la revoca retroattiva del beneficio concesso e goduto, alle seguenti limitazioni:

a) le imprese di cui al comma 1 non devono risultare quotate in mercati regolamentati;

b) è sempre escluso il trasferimento del domicilio fiscale in una regione o in un'area diversa da quelle indicate al comma 1, salvo che per motivi opportunamente accertati e legati a ragioni di crescita occupazionale o produttiva dell'attività economica.

4. Entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del Sud e della Coesione territoriale, sentita l'Agenzia delle Entrate

e la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, sono disciplinate le modalità attuative delle disposizioni di cui al presente articolo, anche ai fini dell'integrale compensatività del gettito nei confronti delle Regioni in applicazione dell'esenzione IRAP di cui al comma 1.

5. Agli oneri derivanti dall'applicazione dei commi 1 e 2, quantificati in complessivi 160 milioni, si provvede mediante riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.».

51.0.42

RUFA, FAGGI, FERRERO, TESTOR, TOSATO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 51-bis.

(Disposizioni in materia di spostamenti gratuiti per visite malati gravi)

1. Alle persone disabili, affette da patologie oncologiche, malati gravi, è riconosciuta l'esenzione dal pagamento del biglietto del trasporto ferroviario per tutti gli spostamenti fuori provincia che siano strumentali all'effettuazione di visite specialistiche e cure specifiche adeguatamente documentate, nonché la riduzione del 50% del costo del biglietto per eventuali accompagnatori appartenenti al medesimo nucleo familiare.

2. L'esenzione di cui al comma precedente è subordinata al rilascio di certificazione medica dell'ufficio medico-legale dell'Azienda Sanitaria Locale di appartenenza, dalla quale risulta che nella visita medica è stato espressamente accertato che la persona per la quale viene chiesta l'esenzione rispetti i requisiti di cui al comma 1, nonché al possesso di un Indicatore di Situazione Economica Equivalente (ISEE) inferiore o pari a euro 50.000. L'esenzione è riconosciuta per un periodo temporale di sei mesi, rinnovabili.

3. Al fine di sostenere i maggiori oneri di cui al comma 1, presso il Ministero delle Infrastrutture e della mobilità sostenibili è istituito un fondo con dotazione di 50 milioni di euro a decorrere dal 2022, che costituisce limite di spesa.

4. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, di concerto con il Ministro della salute e con il Ministro dell'economia e delle finanze da adottare entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri di individuazione della platea dei beneficiari e le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al comma 1.

5. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 50 milioni di euro per a decorrere dall'anno 2022 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte alle esigenze indifferibili che si manifestano in corso di gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

51.0.43

RUFA, FAGGI, FERRERO, TESTOR, TOSATO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 51-bis.

(Disposizioni in materia di transito gratuito nelle autostrade per i malati gravi)

1. All'articolo 176, del codice della strada di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, dopo il comma 11-*bis*, sono inseriti i seguenti:

"11-*ter*. Al pagamento del pedaggio di cui al comma 11, sono esonerati i conducenti disabili, malati gravi, persone affette da patologie oncologiche nonché i loro familiari qualora conducenti accompagnatori appartenenti al medesimo nucleo familiare per trasferimenti strumentali all'effettuazione di visite mediche specialistiche e cure specifiche e adeguatamente documentate. L'esenzione di cui al primo periodo è subordinata al rilascio di certificazione medica dell'ufficio medico-legale dell'Azienda Sanitaria Locale di appartenenza, dalla quale risulta che nella visita medica è stato espressamente accertato che la persona per la quale viene chiesta l'esenzione rispetti i requisiti di cui sopra, nonché al possesso di un Indicatore di Situazione Economica Equivalente (ISEE) inferiore o pari a euro 50.000. L'esenzione è riconosciuta per un periodo temporale di sei mesi, rinnovabili, previo rilascio di una Viacard da ritirare presso la Azienda Sanitaria Locale di appartenenza."

2. Al fine di sostenere i maggiori oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, nonché di compensare i mancati introiti dei soggetti concessionari autostradali, presso il Ministero delle Infrastrutture e delle mobilità sostenibili è istituito un fondo con dotazione di 50 milioni di euro a decorrere dal 2022, che costituisce limite di spesa.

3. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, di concerto con il Ministro della salute e con il Ministro dell'economia e delle finanze da adottare entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri di individuazione della platea dei beneficiari e le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al comma 1.

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo pari a 50 milioni di euro a decorrere dal 2022 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte alle esigenze indifferibili che si manifestano in corso di gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

51.0.44

DAMIANI, MODENA

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 51-bis.

(Disposizioni in tema di riduzione della mobilità sanitaria passiva)

1. Al fine di sviluppare i servizi di prossimità nelle regioni e province autonome con una maggiore mobilità sanitaria interregionale passiva, per il triennio 2022-2024, le regioni di cui tabella A allegata possono programmare l'acquisto di prestazioni di assistenza ospedaliera in favore di cittadini residenti nelle medesime regioni, in deroga al limite di spesa di cui all'articolo 15, comma 14, primo periodo, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, come rideterminato dall'articolo 45, comma 1-ter, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito con modificazioni dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, a valere sulle risorse di cui al comma 4 del presente articolo e nei limiti delle stesse.

2. Per l'utilizzo di tali risorse si applicano le seguenti condizioni:

a) le prestazioni acquistate in deroga al limite di spesa di cui all'articolo 15, comma 14, primo periodo, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, come rideterminato dall'articolo 45, comma 1-ter, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito con modificazioni dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, nel triennio 2021-2023, devono essere quelle che hanno generato le quote maggiori di mobilità sanitaria, in termini di flussi finanziari, nell'anno 2020;

b) la maggiore spesa che eccede il limite di cui all'articolo 15, comma 14, primo periodo, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, deve essere prioritariamente destinata all'acquisto di prestazioni presso strutture private accreditate a contratto che abbiano concluso investimenti di edilizia e ammodernamento tecnologico negli ultimi cinque anni pari ad almeno il 25% del fatturato c) nell'erogazione delle prestazioni di cui alla lettera a), le strutture devono garantire il raggiungimento, al termine del triennio 2022-2024, di standard qualitativi elevati, con parametri di qualità da definire con Decreto del Ministero della Salute, anche tendono conto

degli indicatori del Piano Nazionale Esiti dell’Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali.

3. A completamento del triennio 2022-2024 la Regione valuta – sulla base di una griglia predisposta dall’Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali e adottata con Decreto del Ministero della Salute – il raggiungimento degli standard qualitativi richiamati al comma precedente, nell’intero triennio.

4. Per l’attuazione delle finalità di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di 331,83 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024. Conseguentemente, il livello di finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato per gli anni 2022, 2023 e 2024 è incrementato per un importo corrispondente di 331,83 milioni di euro. La ripartizione complessiva delle somme di cui al presente articolo è riportata nella tabella di cui all’allegato A che costituisce parte integrante del presente provvedimento. Agli oneri derivanti dal presente comma per gli anni 2022, 2023 e 2024, si provvede mediante riduzione del Fondo di cui all’articolo 1 comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

51.0.45

BOTTO, GIANNUZZI, MININNO, ORTIS, DI MICCO, MORONESE, ABATE

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 51-bis.

(Incentivi a sostegno delle lavoratrici madri)

1. Al fine di promuovere l’occupazione femminile e la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro, a decorrere dall’anno 2022, in favore delle lavoratrici madri titolari di contratto di lavoro dipendente e alle lavoratrici iscritte in via esclusiva alla gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, con un reddito uguale o inferiore a 35 mila euro annui, che riprendano l’attività lavorativa dopo il periodo di astensione obbligatoria dal lavoro è corrisposto per un totale di dodici mensilità, un *voucher* di importo pari a 500 euro mensili, finalizzato all’acquisto di servizi di *baby sitting*, per l’iscrizione ai servizi integrativi dell’infanzia di cui all’articolo 2, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, ovvero per i servizi integrativi e innovativi per la prima infanzia nonché per il pagamento di prestazioni di lavoro domestico.

2. Il *voucher* di cui al comma 1 è riconosciuto altresì, alle lavoratrici autonome non iscritte all’INPS, subordinatamente alla comunicazione da parte delle rispettive casse previdenziali del numero delle beneficiarie.

3. Al datore di lavoro privato che, a decorrere dall'entrata in vigore delle disposizioni di cui al presente articolo, assume lavoratrici in sostituzione di una lavoratrice in congedo, ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 165, con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato anche parziale, è riconosciuto l'esonero dal versamento del 50 per cento dei complessivi contributi previdenziali.

4. Il beneficio di cui al comma 3, si applica altresì ai contributi a carico delle aziende che operano con lavoratrici autonome in caso di sostituzione per la maternità delle suddette lavoratrici.

5. Agli oneri derivanti dal presente articolo, nel limite massimo pari a 100 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 194.».

51.0.46

ROMANI, QUAGLIARIELLO, ROSSI, BERUTTI, BIASOTTI, CAUSIN, FANTETTI, PACIFICO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 51-bis.

(Fondo per l'acquisto di seggiolini di sicurezza per il trasporto di bambini in veicoli)

1. Alla Tabella A, Parte II-bis, del Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, è aggiunta la seguente lettera: "1-sexies) seggiolini di sicurezza per veicoli per bambini".

2. Presso il Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un Fondo per l'acquisto di seggiolini di sicurezza per il trasporto di bambini in veicoli con una dotazione di euro 130 milioni, nel limite massimo di spesa di euro 15 milioni annui.

3. Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse di cui all'articolo 194 della presente legge».

51.0.47

DAMIANI, MODENA

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 51-bis.

(Disposizioni per la realizzazione dei Giochi del Mediterraneo di Taranto)

1. Al fine di garantire la sostenibilità dei Giochi del Mediterraneo di Taranto 2026, sotto il profilo ambientale, economico e sociale, in un'ottica di miglioramento della capacità e della fruibilità delle dotazioni infrastrutturali esistenti e da realizzare, per le opere di infrastrutturazione, ivi comprese quelle per l'accessibilità, è autorizzata la spesa di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2024, che ne costituisce limite di spesa. Agli oneri di provvede mediante riduzione del Fondo di cui all'art. 1 comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

2. Con uno o più decreti del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare d'intesa con il presidente della regione Puglia, che è resa sentiti gli enti locali territorialmente interessati, sono identificate le opere infrastrutturali, ivi comprese quelle per l'accessibilità, distinte in opere essenziali, connesse e di contesto, con l'indicazione, per ciascuna opera, del soggetto attuatore e dell'entità del finanziamento concesso. I medesimi decreti ripartiscono anche le relative risorse.

3. Ai fini del presente articolo, si intendono:

a) per opere essenziali, le opere infrastrutturali la cui realizzazione è prevista dal dossier di candidatura o che si rendono necessarie per rendere efficienti e appropriate le infrastrutture esistenti individuate nel dossier di candidatura;

b) per opere connesse, le opere la cui realizzazione è necessaria per connettere le infrastrutture individuate nel dossier di candidatura ai tini dell'accessibilità ai luoghi di realizzazione degli eventi sportivi alla rete infrastrutturale esistente, in modo da rendere maggiormente efficace la funzionalità del sistema complessivo di accessibilità, nonché quelle direttamente funzionali allo svolgimento dell'evento;

c) per opere di contesto, le opere la cui realizzazione integra il sistema di accessibilità ai luoghi di realizzazione degli eventi sportivi e alle altre localizzazioni che saranno interessate direttamente o indirettamente dall'evento o che offrono opportunità di valorizzazione territoriale in occasione dei Giochi del Mediterraneo di Taranto 2026.».

51.0.48

DAMIANI, MODENA

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 51-bis.

(Rigenerazione sociale, culturale e economica delle zone degradate)

1. Per l'anno 2022 è istituita, in coerenza con gli obiettivi e i temi prioritari dell'Agenda Urbana per l'Unione Europea, la Strategia Nazionale per la Riqualificazione delle Periferie Urbane (SNAPU) delle città metropolitane delle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, finalizzato alla realizzazione di interventi per la rigenerazione sociale, culturale e economica delle zone degradate, nonché per la realizzazione di interventi di carattere sociale, in linea con l'Accordo di partenariato per l'utilizzo dei fondi a finalità strutturale assegnati all'Italia per il ciclo di programmazione 2020-2027.

2. Per le finalità di cui al comma 1, è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2022, a carico delle disponibilità del Fondo per lo sviluppo e la coesione – programmazione 2021-2027, di cui all'articolo 1, comma 177, della legge 31 dicembre 2020, n. 178.

3. Con decreto del Ministro per il Sud, di concerto con il Ministro per gli affari regionali, sono individuate le città metropolitane destinatarie degli interventi, le modalità e le procedure di presentazione dei progetti, i criteri di selezione e le procedure di erogazione delle risorse stesse.».

51.0.49

PEROSINO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 51-bis.

(Modifiche al regime di agevolazione fiscale per l'accesso alla prima casa a favore del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco)

1. All'articolo 66 della legge 21 novembre 2000, n. 342, in rubrica, dopo le parole, "Forze di polizia" sono inserite le seguenti le seguenti "e del Corpo nazionale vigili del fuoco". Ai commi 1 e 2 del medesimo articolo, dopo le parole "Forze di polizia ad ordinamento civile", sono inserite le seguenti: "e del Corpo nazionale vigili del fuoco,".

2. All'onere derivante dal comma 1, valutato in 200 mila euro all'anno a decorrere dal 2022 si provvede mediante corrispondente riduzione

dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del fondo speciale di parte corrente dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 200 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione proporzionale dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo a tutte le rubriche, fatta eccezione per la rubrica del Ministero degli affari esteri.».

51.0.50

GALLONE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 51-bis.

(Formazione duale nel settore moda accessori)

1. Nel quadro dell'attuazione della linea progettuale "sistema duale", Misura M5C1, investimento 1.4, nell'ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza, sono concessi contributi diretti per interventi di formazione professionale, nel contesto del Piano Nazionale Nuove Competenze, destinati al settore della sartoria, nonché, più in generale nella produzione di accessori moda, mediante istituzione di percorsi professionalizzanti in azienda nonché presso altri istituti o organismi del settore, proposti dalle aziende medesime o da loro aggregazioni, volti alla creazione di profili professionali pronti per l'inserimento nel ciclo produttivo.

2. Il contributo diretto alla spesa di cui al comma 1 è concedibile nella misura massima del 35 per cento delle spese e dei costi ammissibili, nel limite di spesa complessivo di 40 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023 e 50 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2027. Gli interventi di cui al comma 1 devono risultare conformi alla comunicazione della Commissione UE (2021/C 58/01) e non arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali ai sensi dell'articolo 17 del regolamento UE n. 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2020.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo pari a 40 milioni per gli anni 2022, 2023, 2024, si provvede a valere sul Fondo per lo sviluppo e la coesione, per il periodo di programmazione 2021-2027, di cui al comma 177 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, come rifinan-

ziato dall'articolo 2, comma 1, decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101.».

51.0.51

CAMPARI, FERRERO, TESTOR, TOSATO, FAGGI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 51-bis.

(Bonus per l'acquisto di veicoli adattati alle persone con disabilità)

1. Per gli anni 2022 e 2023, la detrazione di cui all'articolo 15, comma 1, lettera c), del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, si applica nella misura del 50 per cento per le spese riguardanti i mezzi ivi individuati necessari all'accompagnamento, alla deambulazione, alla locomozione e al sollevamento e per sussidi tecnici e informatici rivolti a facilitare l'autosufficienza e le possibilità di integrazione delle persone con disabilità.

2. Per i soggetti che sostengono, negli anni 2022 e 2023, le spese indicate al comma 1, si applica l'opzione per la cessione del credito d'imposta o per lo sconto in fattura in luogo delle detrazioni fiscali. Per l'attuazione del presente articolo è autorizzata la spesa di 300 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023 e di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2027».

Conseguentemente, all'articolo 20, comma 1, sostituire le parole da: «1.065,3 milioni di euro per l'anno 2022, 1.064,9 milioni di euro per l'anno 2023, 1.064,4 milioni di euro per l'anno 2024, 1.063,5 milioni di euro per l'anno 2025, 1.062,8 milioni di euro per l'anno 2026, 1.062,3 milioni di euro per l'anno 2027» con le seguenti: «765,3 milioni di euro per l'anno 2022, 764,9 milioni di euro per l'anno 2023, 964,4 milioni di euro per l'anno 2024, 963,5 milioni di euro per l'anno 2025, 962,8 milioni di euro per l'anno 2026, 962,3 milioni di euro per l'anno 2027».

51.0.52

FERRERO, FAGGI, TESTOR, TOSATO

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:***«Art. 51-bis.***(Disposizioni in favore delle persone affette da sordocecità)*

1. Al fine di rafforzare la tutela dei diritti delle persone affette da sordocecità e semplificare le procedure amministrative che concernono il riconoscimento della loro condizione, alla legge 24 giugno 2010, n. 107, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) l'articolo 2 è sostituito dal seguente:

"Art. 2. – (*Definizione*) – 1. Ai fini di cui all'articolo 1, si definiscono sordocieche le persone affette da una minorazione totale o parziale combinata della vista e dell'udito, sia congenita che acquisita, che comporta difficoltà nell'orientamento e nella mobilità nonché nell'accesso all'informazione e alla comunicazione.

2. Le persone affette da sordocecità, come definite dal comma 1 del presente articolo, percepiscono in forma unificata le indennità loro spettanti ai sensi della normativa vigente in materia di cecità civile e di sordità civile ovvero, in caso di mancanza dei requisiti di cui all'articolo 1, secondo comma, della legge 26 maggio 1970, n. 381, percepiscono in forma unificata le indennità loro spettanti ai sensi della normativa vigente in materia di cecità civile e di invalidità civile. Percepiscono altresì in forma unificata anche le eventuali altre prestazioni conseguite rispettivamente per la condizione di sordità civile, di cecità civile e di invalidità civile, erogate dall'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS).

3. Ai soggetti che al 31 dicembre 2020 risultano già titolari di distinte indennità e prestazioni è riconosciuta l'unificazione dei trattamenti in godimento.

4. Ai soggetti di cui ai commi precedenti continuano ad applicarsi i benefici assistenziali e per l'inserimento al lavoro già riconosciuti dalla legislazione vigente.";

b) all'articolo 3:

1) al comma 1, primo periodo, le parole: "di entrambe le disabilità" sono sostituite dalle seguenti: "delle disabilità"; all'ultimo periodo, dopo le parole: "cecità civile", sono inserite le seguenti: ", di invalidità civile";

2) il comma 2 è sostituito dal seguente:

"2. La condizione di sordocieco è riconosciuta al soggetto di cui all'articolo 2, comma 1, della presente legge che dall'accertamento risulti in possesso dei requisiti già previsti dalla legislazione vigente rispettivamente in materia di cecità civile e di sordità civile ovvero, in caso di mancanza dei requisiti di cui all'articolo 1, secondo comma, della legge 26 maggio 1970, n. 381, in materia di invalidità civile ai fini dell'ottenimento delle

indennità, degli assegni e delle pensioni già definiti in base alle vigenti normative relative alle rispettive minorazioni civili";

c) all'articolo 5, comma 1, la parola: "possono" è sostituita dalle seguenti: "sono tenute a"».

Conseguentemente, all'articolo 20, comma 1, sostituire le parole da: «1.065,3 milioni di euro per l'anno 2022» fino alla fine del comma, con le seguenti: «1.055,3 milioni di euro per l'anno 2022, 1.054,9 milioni di euro per l'anno 2023, 1.054,4 milioni di euro per l'anno 2024, 1.053,5 milioni di euro per l'anno 2025, 1.052,8 milioni di euro per l'anno 2026, 1.052,3 milioni di euro per l'anno 2027, 1.051,5 milioni di euro per l'anno 2028, 1.051,7 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2029».

51.0.53

BARBARO, IANNONE, CALANDRINI, DE CARLO

Dopo l'articolo, inserire il seguente

«Art. 51-bis.

1. È istituito il "*bonus wellness*" al fine di agevolare, per i cittadini, la fruizione di specifici trattamenti e servizi motori e sportivi presso una struttura prescelta fra quelle accreditate. L'incentivo per l'acquisto di servizi motori e sportivi è rivolto a tutti i cittadini maggiorenni residenti in Italia, senza limiti di ISEE e senza limiti legati al nucleo familiare. Ciascun cittadino potrà usufruire di un solo bonus, per un solo acquisto, e consiste in uno sconto del 100 per cento sul prezzo d'acquisto dei servizi prescelti, fino ad un importo massimo di 200 euro.

2. Ai fini dell'ammissibilità al beneficio, i servizi non devono essere già a carico del Servizio Sanitario Nazionale, di altri enti pubblici ovvero oggetto di ulteriori benefici riconosciuti all'utente, fatte salve le eventuali detrazioni previste dalla vigente normativa fiscale sul costo del servizio eventualmente non coperto dal bonus. Il Bonus non è cedibile a terzi, non costituisce reddito imponibile dell'utente e non rileva ai fini del computo del valore dell'indicatore della situazione economica equivalente – ISEE.

3. Per il "*bonus wellness*" si intendono le prestazioni erogate da un istituto accreditato. Il soggetto accreditato è colui che, sotto forma di attività di impresa, Ente del Terzo Settore, Associazione o Società Sportiva Dilettantistica, opera nel settore motorio, sportivo e del *wellness* e si è preregistrato alla piattaforma *on line* dedicata.

4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, stimati in euro 100.000.000 a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corri-

spondente riduzione del fondo per esigenze indifferibili di cui all'articolo 194».

51.0.54

ZAFFINI, CALANDRINI, DE CARLO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 51-bis.

1. La disposizione normativa di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135, si interpreta nel senso che le spese legali relative a giudizi per responsabilità civile, penale e amministrativa, promossi nei confronti di dipendenti di amministrazioni statali in conseguenza di fatti ed atti connessi con l'espletamento del servizio o con l'assolvimento di obblighi istituzionali e conclusi con sentenza o provvedimento che escluda la loro responsabilità, sono rimborsate dalle Amministrazioni di appartenenza, sul presupposto della immediata e diretta riferibilità dei fatti e degli atti posti in essere dal dipendente allo svolgimento della prestazione lavorativa o all'assolvimento dei compiti istituzionali. L'eventuale sussistenza di accertati profili disciplinari per i medesimi fatti nei confronti del dipendente non rileva ai fini dell'applicazione del regime dei rimborsi.

2. Ogni valutazione in ordine alla sussistenza dei presupposti del diritto al rimborso, di cui al comma precedente, compete all'Amministrazione di appartenenza. È rimesso, invece, all'Avvocatura dello Stato esclusivamente il giudizio di congruità sulle istanze di rimborso. Nel caso in cui, ad esito della valutazione di congruità, venga operata una riduzione superiore al 10 per cento del rimborso richiesto, il dipendente interessato può chiedere il parere al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati del Foro di competenza per il procedimento. In caso di contrasto, prevale il parere rilasciato dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati. In analogia a quanto previsto dall'articolo 8 della legge 26 aprile 2019, n. 36, nel caso in cui il difensore di fiducia del dipendente sia iscritto nell'albo degli avvocati di un distretto di Corte d'appello diverso da quello dell'autorità giudiziaria procedente, sono comprese le spese documentate e le indennità di trasferta del difensore nella misura minima consentita.

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo si provvede a valere sulle risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

51.0.55

CALANDRINI, DE CARLO

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:***«Art. 51-bis.***(Tutela legale per giudizi promossi nei confronti del personale delle forze dell'ordine e del soccorso pubblico)*

1. La disposizione normativa di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135, si interpreta nel senso che le spese legali relative a giudizi per responsabilità civile, penale e amministrativa, promossi nei confronti di dipendenti di amministrazioni statali in conseguenza di fatti ed atti connessi con l'espletamento del servizio o con l'assolvimento di obblighi istituzionali e conclusi con sentenza o provvedimento che escluda la loro responsabilità, sono rimborsate dalle Amministrazioni di appartenenza, sul presupposto della immediata e diretta riferibilità dei fatti e degli atti posti in essere dal dipendente allo svolgimento della prestazione lavorativa o all'assolvimento dei compiti istituzionali. L'eventuale sussistenza di accertati profili disciplinari per i medesimi fatti nei confronti del dipendente non rileva ai fini dell'applicazione del regime dei rimborsi.

2. Ogni valutazione in ordine alla sussistenza dei presupposti del diritto al rimborso, di cui al comma precedente, compete all'Amministrazione di appartenenza. È rimesso, invece, all'Avvocatura dello Stato esclusivamente il giudizio di congruità sulle istanze di rimborso. Nel caso in cui, ad esito della valutazione di congruità, venga operata una riduzione superiore al 10 per cento del rimborso richiesto, il dipendente interessato può chiedere il parere al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati del Foro di competenza per il procedimento. In caso di contrasto, prevale il parere rilasciato dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati. In analogia a quanto previsto dall'articolo 8 della legge 26 aprile 2019, n. 36, nel caso in cui il difensore di fiducia del dipendente sia iscritto nell'albo degli avvocati di un distretto di Corte d'appello diverso da quello dell'autorità giudiziaria procedente, sono comprese le spese documentate e le indennità di trasferta del difensore nella misura minima consentita.

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo si provvede a valere sulle risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 194 della presente legge.».

51.0.56

STEGER, DURNWALDER, LANIECE

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:***«Art. 51-bis.**

1. All'articolo 19, comma 1, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 alle parole: "Al contratto di lavoro subordinato" sono anteposte le seguenti: "Salvo diversa disposizione dei contratti collettivi". All'articolo 19, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 la lettera *b*-bis del comma 1 e il comma 1.1 sono soppressi.

2. All'articolo 21, comma 01, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 alle parole: "Il contratto può essere rinnovato" sono anteposte le seguenti: "Salvo diversa disposizione dei contratti collettivi".

3. All'articolo 29, comma 2, lettera *b*), del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 le parole: "tre giorni" sono sostituite con le parole: "dodici giorni"».

51.0.57

MALLEGNI, DAMIANI, FERRO, SACCONI, MODENA

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 51-bis.**

1. I datori di lavoro di cui all'articolo 8, comma 2, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, che sospendono o riducono l'attività lavorativa per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica da COVID-19 possono presentare, per i lavoratori in forza al 22 ottobre 2021, domanda di assegno ordinario e di cassa integrazione salariale in deroga di cui agli articoli 19, 21, 22 e 22-*quater* del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, per una durata massima di venticinque settimane nel periodo tra il 1° ottobre e il 31 marzo 2022, secondo le modalità previste all'articolo 11 del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146. Per i trattamenti concessi ai sensi del presente comma non è dovuto alcun contributo addizionale. I trattamenti di cui al presente comma sono concessi nel limite massimo di spesa pari a 657,9 milioni di euro per l'anno 2021, ripartito in 304,3 milioni di euro per i trattamenti di assegno ordinario e in 353,6 milioni di euro per i trattamenti di cassa integrazione in deroga, e 607,3 milioni di euro per l'anno 2022, ripartito in

280,9 milioni di euro per i trattamenti di assegno ordinario e in 326,4 milioni di euro per i trattamenti di cassa integrazione in deroga.

2. Le venticinque settimane dei trattamenti di cui al comma I sono riconosciute ai datori di lavoro ai quali sia stato già interamente autorizzato il periodo di ventotto settimane di cui all'articolo 8, comma 2, del decreto-legge n. 41 del 2021, decorso il periodo autorizzato».

Conseguentemente:

- *sopprimere l'articolo 194;*
- *ridurre di 60 milioni di euro lo stanziamento della allegata tabella A, rubrica del Mef.*

51.0.58

SBROLLINI, CONZATTI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 51-bis.

(Modifiche al decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36)

1. Al decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36 sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 6, comma 1, lettera c), dopo le parole: "Titolo V" inserire le seguenti: ", Capo V,";

b) all'articolo 7:

al comma 1, le parole: "società e le" sono abrogate;

dopo il comma 1, inserire il seguente:

"1-bis. Le società sportive dilettantistiche sono disciplinate dalle norme del codice civile riguardanti il contenuto dell'atto costitutivo e dello statuto e da quelle relative alla forma societaria adottata, con esclusione di quelle riguardanti la distribuzione degli utili e alla distribuzione del patrimonio residuo in caso di scioglimento.";

c) all'articolo 9:

sostituire la rubrica con la seguente: "Attività secondarie o strumentali";

al comma 1 le parole: "abbiano carattere secondario e strumentale" sono sostituite dalle seguenti: "abbiano carattere secondario o strumentale";

d) all'articolo 12, dopo il comma 3, inserire i seguenti:

"3-bis. Per le società ed associazioni sportive dilettantistiche senza fini di lucro resta ferma l'applicazione dell'articolo 148, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

3-*quater*. Alle società ed associazioni sportive dilettantistiche titolari di un diritto reale sugli immobili nei quali si svolge l'attività sportiva si applica il regime di esenzione di cui al decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 504, articolo 7, comma 1 lettera *i*) e successive modificazioni, dal decreto-legge 24 gennaio 2012 n. 1, articolo 91-*bis* commi 2 e 3, convertito con modificazioni dalla legge 24 marzo 2012 n. 27.";

e) all'articolo 35, comma 7, le parole: "in misura pari al 20 per cento per l'anno 2022, in misura pari al 24 per cento per l'anno 2023, al 30 per cento per l'anno 2024, al 33 per cento per l'anno 2025." sono sostituite con le seguenti: "in misura pari al 15 per cento per l'anno 2022, in misura pari al 20 per cento per l'anno 2023, al 25 per cento per l'anno 2024, al 27 per cento per l'anno 2025, al 33 per cento a decorrere dall'anno 2026";

f) all'articolo 36:

al comma 7, le parole: "ed esclusivamente ai fini fiscali" sono sostituite dalle seguenti: "sia ai fini fiscali che ai fini contributivi";

dopo il comma 7, inserire il seguente:

"7-*bis*. All'articolo 69, comma 2, primo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 le parole: '10.000 euro' sono sostituite dalle seguenti: '15.000 euro'.";

g) all'articolo 37, comma 4, ultimo periodo, le parole: "considerate di natura professionale per l'intero importo" sono sostituite dalle seguenti: "assimilate a quella da lavoro subordinato sportivo per l'intero importo".

2. Agli oneri di cui al comma 1 lettere *e*) ed *f*), valutati in 48,42 milioni di euro per l'anno 2022, in 37,74 milioni di euro per l'anno 2023, in 49,1 milioni di euro per l'anno 2024, in 52,2 milioni di euro per l'anno 2025 e 19 milioni a decorrere dall'anno 2026, si provvede ai sensi dell'articolo 194».

51.0.59

STEGER, DURNWALDER, LANIECE

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 51-*bis*.

(Disposizioni in materia di trattamenti di integrazione salariale)

1. I datori di lavoro di cui all'articolo 8, comma 2, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, che sospendono o riducono l'attività lavorativa per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica da COVID-19 possono presentare, per i lavoratori in forza al 22 ottobre 2021, domanda di assegno ordinario e di cassa integrazione salariale in deroga di cui agli articoli 19, 21, 22 e 22-*quater* del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito,

con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, per una durata massima di venticinque settimane nel periodo tra il 1° ottobre e il 31 marzo 2022, secondo le modalità previste all'articolo 11 del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146. Per i trattamenti concessi ai sensi del presente comma non è dovuto alcun contributo addizionale. I trattamenti di cui al presente comma sono concessi nel limite massimo di spesa pari a 657,9 milioni di euro per l'anno 2021, ripartito in 304,3 milioni di euro per i trattamenti di assegno ordinario e in 353,6 milioni di euro per i trattamenti di cassa integrazione in deroga, e 607,3 milioni di euro per l'anno 2022, ripartito in 280,9 milioni di euro per i trattamenti di assegno ordinario e in 326,4 milioni di euro per i trattamenti di cassa integrazione in deroga.

2. Le venticinque settimane dei trattamenti di cui al comma 1 sono riconosciute ai datori di lavoro ai quali sia stato già interamente autorizzato il periodo di ventotto settimane di cui all'articolo 8, comma 2, del decreto-legge n. 41 del 2021, decorso il periodo autorizzato».

51.0.60

DAMIANI, MODENA

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 51-bis.

(Beni confiscati alla mafia – ulteriori misure a supporto)

1. Al fine di rendere effettivi gli obiettivi della misura "Valorizzazione dei beni confiscati alle mafie" di cui alla missione M5C3, investimento 2, del Piano nazionale di ripresa e resilienza, è istituito un Fondo nello stato di previsione del Ministero dell'economia e finanze, per le spese di gestione dei predetti beni, da trasferire all'Agenzia per la coesione territoriale con la dotazione di 1 milione di euro per l'anno 2022, 5 milioni di euro per l'anno 2023, 10 milioni di euro per il 2024. Ai relativi oneri si provvede mediante riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

2. Le risorse di cui al comma 1 sono ripartite dall'Agenzia per la coesione territoriali con propri provvedimenti in favore degli enti beneficiari selezionati all'esito delle procedure di attuazione della misura di cui al primo comma».

51.0.61

MATRISCIANO, ROMANO, CATALFO, GUIDOLIN, ROMAGNOLI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 51-bis.

(Diritto al lavoro dei superstiti)

1. All'articolo 18 della legge 12 marzo 1999, n. 68, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, le parole: "deceduti per causa di lavoro, di guerra o di servizio, ovvero in conseguenza dell'aggravarsi dell'invalidità riportata per tali cause, nonché dei coniugi e dei figli di soggetti riconosciuti grandi invalidi per causa di guerra, di servizio e di lavoro" sono sostituite dalle seguenti: "deceduti per causa di guerra o di servizio, ovvero in conseguenza dell'aggravarsi dell'invalidità riportata per tali cause, nonché dei coniugi e dei figli di soggetti riconosciuti grandi invalidi per causa di guerra e di servizio".

b) dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:

"2-bis. In favore degli orfani e dei coniugi superstiti di coloro che siano deceduti per causa di lavoro, ovvero in conseguenza dell'aggravarsi dell'invalidità riportata per tali cause, nonché dei coniugi e dei figli di soggetti riconosciuti grandi invalidi del lavoro, è attribuita una quota di riserva, sul numero di dipendenti dei datori di lavoro pubblici e privati che occupano più di cinquanta dipendenti, pari a sette punti percentuali e determinata secondo la disciplina di cui all'articolo 3, commi 3, 4 e 6, e all'articolo 4, commi 1, 2 e 3, della presente legge. La predetta quota è pari a tre unità per i datori di lavoro, pubblici e privati, che occupano da cinquantuno a centocinquanta dipendenti. Le assunzioni sono effettuate con le modalità di cui all'articolo 7, comma 1."».

51.0.62 (testo 2)

PAROLI, DAMIANI

Dopo l'articolo, è inserito il seguente:

«Art. 51-bis.

(Inapplicabilità dell'incremento del contributo addizionale ai contratti di arruolamento di cui all'art. 325 del Codice della Navigazione)

1. All'articolo 2, comma 28 della Legge 28 giugno 2012, n. 92 dopo le parole "ai contratti di lavoro domestico" sono aggiunte le seguenti: ", ai contratti di arruolamento di cui all'art. 325 del Codice della Navigazione.

2. All'onere derivante dal comma 1, pari a 1,4 milioni di euro in dieci anni si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 194 della presente legge».

51.0.62

PAROLI, DAMIANI

Dopo l'articolo, è inserito il seguente:

«Art. 51-bis.

(Inapplicabilità dell'incremento del contributo addizionale ai contratti di arruolamento di cui all'art. 325 del Codice della Navigazione)

1. All'articolo 2, comma 28 della legge 28 giugno 2012, n. 92 dopo le parole: "ai contratti di lavoro domestico" sono aggiunte le seguenti: ", ai contratti di arruolamento di cui all'art. 325 del Codice della Navigazione".

2. All'onere derivante dal comma 1, pari a 28 milioni di euro per l'anno 2022 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 194 della presente legge.».

51.0.63

MARGIOTTA

Dopo l'articolo, è inserito il seguente:

«Art. 51-bis.

(Inapplicabilità dell'incremento del contributo addizionale ai contratti di arruolamento di cui all'articolo n. 325 del Codice della Navigazione)

1. All'articolo n. 2, comma 28 della legge 28 giugno 2012, n. 92 dopo le parole: "ai contratti di lavoro domestico" sono aggiunte le seguenti: ", ai contratti di arruolamento di cui all'art. 325 del Codice della Navigazione".

2. All'onere derivante dal comma 1, pari a 28 milioni di euro per l'anno 2022 si provvede a valere sulle risorse del Fondo di cui all'articolo 194».

Conseguentemente, all'articolo 194, sostituire le parole: «di 600 milioni di euro per l'anno 2022» con le seguenti: «di 572 milioni di euro per l'anno 2022».

51.0.64

RIPAMONTI, BERGESIO, FERRERO, FAGGI, TESTOR, TOSATO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 51-bis.

1. Al decreto-legge 11 marzo 2020, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 maggio 2020, n. 31, sono apportate le seguenti modificazioni:

1. all'articolo 1, comma 1, sostituire la parola: "quindici" con la seguente: "sedici" e aggiungere, dopo le parole: "della cooperazione internazionale", le seguenti: ", uno del Ministero del turismo";

2. all'articolo 3-bis, comma 2, dopo le parole: "in materia di sport", aggiungere le seguenti: "di concerto con il Ministro del turismo".».

51.0.65

DE LUCIA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 51-bis.

(Modifiche al decreto-legge 29 gennaio 2021, n. 5)

1. All'articolo 2 del decreto-legge 29 gennaio 2021, n. 5, convertito, con modificazioni dalla legge 24 marzo 2021, n. 43, il comma 1 è sostituito dai seguenti:

1. All'articolo 1, comma 630, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole: "45 milioni" e le parole: "363 milioni" sono sostituite, a decorrere dall'anno 2021, rispettivamente, dalle seguenti: "38 milioni" e "370 milioni".

1-bis. Il controllo da parte degli organismi sportivi sull'utilizzo delle risorse di cui al citato comma 630, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, come modificato dal comma 1, è esercitato dall'autorità di Governo competente in materia di Sport e, per il suo tramite, dalla società Sport e Salute s.p.a., fermo restando il potere di controllo del CONI sui contributi finanziari da esso riconosciuti ai suddetti organismi, per il perseguimento delle sue finalità istituzionali, ai sensi dell'articolo 7, comma 2, lettere *e)* ed *f)*, del decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242. Resta fermo il potere di commissariamento che il CONI può esercitare nel caso di gravi violazioni di norme degli statuti e dei regolamenti sportivi come previsto all'articolo 5, comma 2, lettere *e)*, *e-bis)* ed *e-ter)* del decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242"».

51.0.66

DE LUCIA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 51-bis.

(Modifiche al decreto-legge 29 gennaio 2021, n. 5)

1. All'articolo 2 del decreto-legge 29 gennaio 2021, n. 5, convertito, con modificazioni dalla legge 24 marzo 2021, n. 43, il comma 1 è sostituito dai seguenti:

"1. All'articolo 1, comma 630, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole: 45 milioni' e le parole: 363 milioni' sono sostituite, a decorrere dall'anno 2021, rispettivamente, dalle seguenti: 41 milioni' e 367 milioni'.

1-bis. Il controllo da parte degli organismi sportivi sull'utilizzo delle risorse di cui al citato comma 630, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, come modificato dal comma 1, è esercitato dall'autorità di Governo competente in materia di Sport e, per il suo tramite, dalla società Sport e Salute s.p.a., fermo restando il potere di controllo del CONI sui contributi finanziari da esso riconosciuti ai suddetti organismi, per il perseguimento delle sue finalità istituzionali, ai sensi dell'articolo 7, comma 2, lettere e) ed f), del decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242. Resta fermo il potere di commissariamento che il CONI può esercitare nel caso di gravi violazioni di norme degli statuti e dei regolamenti sportivi come previsto all'articolo 5, comma 2, lettere e), e-bis) ed e-ter) del decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242"».

51.0.67

D'ALFONSO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 51-bis.

(Disposizioni in materia di immigrazione)

1. Al testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 3, comma 4, dopo le parole: "documento programmatico", sono inserite le seguenti: "e nel rispetto delle eccezioni previste nel presente testo unico,";

b) all'articolo 3, dopo il comma 4 è inserito il seguente:

"4-bis. Con riferimento alle imprese operanti in Italia da almeno 10 anni, registrate con uno dei codici ATECO di cui all'Allegato A (da intendersi comprensivi di tutte le relative sottocategorie) o con riferimento a imprese facenti parte di gruppi di imprese operanti nel territorio nazionale da almeno 10 anni, il documento programmatico e, di conseguenza, il decreto di cui al comma 4, nel disciplinare l'entrata in Italia di personale extracomunitario avente titolo riconosciuto a livello europeo attestante la qualifica di saldatore' o carpentiere', o il cui inserimento nelle imprese di cui all'Allegato A sia finalizzato all'ottenimento della relativa qualifica a seguito di un periodo di formazione, terranno conto delle particolari regole e limiti di cui agli articoli che seguono.";

c) all'articolo 21, comma 1, le parole: all'articolo 3, comma 4' sono sostituite dalle seguenti: all'articolo 3, commi 4 e 4-bis';

d) all'articolo 22, comma 5, le parole: dell'articolo 3, comma 4' sono sostituite dalle seguenti: dell'articolo 3, commi 4 e 4-bis';

e) all'articolo 22, comma 5.1, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: Al di fuori delle quote di cui all'articolo 3, comma 4, con riferimento alle imprese di cui all'articolo 3, comma 4.bis e al personale straniero individuato ai sensi del medesimo comma, l'ingresso di questo, nel corso di ciascun anno solare, è consentito nel limite del 20 per cento del totale del personale impiegato dall'azienda richiedente, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, al momento dell'assunzione.';

f) all'articolo 27-*quater*, comma 1, lettera a), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", ovvero di altra certificazione rilasciata dal Paese di provenienza che attesti l'idoneità del lavoratore a svolgere le mansioni di cui ai livelli 6 e 7 della predetta classificazione ISTAT o di cui all'articolo 3, comma 4-*bis* della presente legge";

g) all'articolo 27-*quinqüies*, comma 1, lettera c), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", nonché lavoratori il cui ingresso in Italia è volto all'ottenimento delle specializzazioni di cui all'articolo 3, comma 4-*bis*, della presente legge";

h) è aggiunto il seguente allegato:

"Allegato A

CODICI ATECO delle imprese di cui all'articolo 3, comma 4-*bis*, TUI

2821 – Fabbricazione di forni, bruciatori e sistemi di riscaldamento

2790 – Fabbricazione di altre apparecchiature elettriche

2825 – Fabbricazione di attrezzature di uso non domestico per la refrigerazione e la ventilazione

2910 – Fabbricazione di autoveicoli

2830 – Fabbricazione di macchine per l'agricoltura e la silvicoltura

3020 – Costruzione di locomotive e di materiale rotabile ferro-tranviario

2822 – Fabbricazione di macchine e apparecchi di sollevamento e movimentazione 3091– Fabbricazione di motocicli (inclusi i motori)

2829 – Fabbricazione di altre macchine di impiego generale nca (non codificato altrove)

3092 – Fabbricazione di biciclette e veicoli per invalidi

2841 – Fabbricazione di macchine utensili per la formatura dei metalli

2612 – Fabbricazione di schede elettroniche assemblate

2891 – Fabbricazione di macchine per la metallurgia

2620 – Fabbricazione di computer e unità periferiche

2892 – Fabbricazione di macchine da miniera, cava e cantiere

2521 – Fabbricazione di radiatori e contenitori in metallo per caldaie per il riscaldamento centrale

2893 – Fabbricazione di macchine per l'industria alimentare, delle bevande e del tabacco

2599 – Fabbricazione di altri prodotti in metallo nca

- 2894 – Fabbricazione di macchine per le industrie tessili, dell'abbigliamento e del cuoio (incluse parti e accessori)
- 3250 – Fabbricazione di strumenti e forniture mediche e dentistiche
- 2899 – Fabbricazione di altre macchine per impieghi speciali nca (incluse parti e accessori)
- 2751 – Fabbricazione di elettrodomestici
- 2711 – Fabbricazione di motori, generatori e trasformatori elettrici
- 2529 – Fabbricazione di altre cisterne, serbatoi e contenitori in metallo
- 4221 – Costruzione di opere di pubblica utilità per il trasporto di fluidi
- 4222 – Costruzione di opere di pubblica utilità per l'energia elettrica e le telecomunicazioni
- 4291 – Costruzione di opere idrauliche 4299– Costruzione di altre opere di ingegneria civile nca
- 4313 – Trivellazioni e perforazioni
- 4322 – Installazione di impianti idraulici, di riscaldamento e di condizionamento dell'aria
- 4329 – Altri lavori di costruzione e installazione".

2. All'articolo 40, comma 9, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, dopo la lettera a) è aggiunta la seguente: "a-bis) attività di formazione sul lavoro volta all'acquisizione delle professionalità di cui all'articolo 3, comma 4-bis, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286;"».

51.0.68

DE SIANO, DAMIANI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 51-bis.

1. Al fine di sostenere la filiera ippica e l'indotto del comparto agricolo colpiti dall'emergenza pandemica COVID-19, di migliorare la qualità delle razze dei cavalli da corsa, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, il prelievo dei prodotti di cui al comma 3 dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 1998, n. 169 ed al comma 1053 della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, nel caso in cui nei precedenti 12 mesi solari la raccolta, rilevata semestralmente, raggiunga 300 milioni di euro, è ridotto, rispettivamente, per la rete "fisica" al 34 per cento e per quella a "distanza" al 38 per cento; nel caso in cui nello stesso periodo di misurazione la raccolta raggiunga 400 milioni di euro, è ridotto, rispettivamente, per la rete "fisica" al 25 per cento e per quella a

"distanza" al 29 per cento; nel caso in cui nello stesso periodo di misurazione la raccolta raggiunga 500 milioni di euro, è ridotto, rispettivamente, per la rete "fisica" al 20 per cento e per quella a "distanza" al 24 per cento. Il prelievo conseguito rimane destinato per il 33 per cento a titolo di imposta unica e per il 67 per cento al finanziamento della filiera ippica, incluse le provvidenze per l'allevamento dei cavalli, e delle immagini degli eventi.

2. Dall'attuazione del presente articolo non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».

51.0.69

GALLONE, TOFFANIN, FLORIS

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 51-bis.

(Estensione della clausola di salvezza)

1. All'articolo 8, comma 3, lettera *b*), del decreto legislativo n. 117 del 2017, le parole da: "di cui all'articolo 5" fino alla fine del periodo, sono soppresse.

2. All'articolo 16, comma 1, primo periodo, dopo le parole: "da calcolarsi sulla base della retribuzione annua lorda" sono aggiunte le seguenti: ", salve comprovate esigenze attinenti alla necessità di acquisire specifiche competenze ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale di cui all'articolo 5, comma 1."».

51.0.70

DE BERTOLDI, CALANDRINI, DE CARLO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 51-bis.

(Misure urgenti in favore degli Enti privati di previdenza obbligatoria)

1. Gli enti privati di previdenza obbligatoria, di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994 n.509 e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103 possono prevedere, anche in deroga all'articolo 3, comma 2 del decreto legislativo 30 giugno n. 509 del 1994, con apposita delibera consiliare corredata da una nota che specifichi il relativo impatto attuariale da

inviare ai Ministeri competenti per la dovuta informativa, iniziative specifiche di assistenza ai propri iscritti che si trovino in condizioni di quarantena o di isolamento su indicazione delle autorità sanitarie ovvero che abbiano subito una comprovata riduzione della propria attività per effetto di emergenze sanitarie o eventi calamitosi, accertati e dichiarati dai Ministeri competenti.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo gli enti possono provvedere anche mediante utilizzo di ulteriori somme fino al 5 per cento dei rendimenti medi annui rilevati nel bilancio consuntivo del quinquennio precedente, fermo restando il rispetto del requisito della riserva legale di cui all'articolo 1, comma 4, lettera c, del decreto legislativo 30 giugno 1999, n. 509 e salva la verifica di sostenibilità attuariale prevista dalla normativa vigente».

51.0.71

GARAVINI, CONZATTI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 51-bis.

(Unità immobiliari possedute da residenti all'estero)

1. I commi 48 e 49 dell'articolo n. 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sono sostituiti dai seguenti:

"48. A partire dall'anno 2022 per una sola unità immobiliare a uso abitativo, non locata o data in comodato d'uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall'Italia, l'imposta municipale propria di cui all'articolo 1, commi da 739 a 783, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, non è dovuta e la tassa sui rifiuti avente natura di tributo o la tariffa sui rifiuti avente natura di corrispettivo, di cui, rispettivamente, al comma 639 e al comma 668 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è dovuta in misura ridotta di due terzi.

49. Per il ristoro ai comuni delle minori entrate derivanti dal comma 48 è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, un fondo con una dotazione su base annua di 24 milioni di euro. Alla ripartizione del fondo si provvede con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge".

2. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 12 milioni di euro a decorrere dal 2022, si provvede mediante ai sensi dell'articolo 194.».

51.0.72

PIRRO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 51-bis.

(Disposizioni per l'ammissione degli atleti con difetti del metabolismo e intolleranze alimentari nelle Forze armate e di polizia)

1. I difetti del metabolismo glicidico, lipidico o protidico e le intolleranze ad alimenti non possono essere motivo di esclusione ai fini dell'arruolamento degli atleti nelle Forze armate e nelle Forze di polizia.

2. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ciascun Ministero interessato adotta i provvedimenti di competenza al fine di adeguare la propria normativa al principio previsto dal comma 1».

51.0.73

DE PETRIS, BUCCARELLA, GRASSO, LAFORGIA, RUOTOLO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 51-bis.

(Disposizioni in materia di trattamenti di integrazione salariale)

1. I datori di lavoro di cui all'articolo 8, comma 2, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, che sospendono o riducono l'attività lavorativa per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica da COVID-19 possono presentare, per i lavoratori in forza al 22 ottobre 2021, domanda di assegno ordinario e di cassa integrazione salariale in deroga di cui agli articoli 19, 21, 22 e 22-*quater* del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, per una durata massima di venticinque settimane nel periodo tra il 1° ottobre e il 31 marzo 2022, secondo le modalità previste all'articolo 11 del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146. Per i trattamenti concessi ai sensi del presente comma non è dovuto alcun contributo addizionale. I trattamenti di cui al presente

comma sono concessi nel limite massimo di spesa pari a 657,9 milioni di euro per l'anno 2021, ripartito in 304,3 milioni di euro per i trattamenti di assegno ordinario e in 353,6 milioni di euro per i trattamenti di cassa integrazione in deroga, e 607,3 milioni di euro per l'anno 2022, ripartito in 280,9 milioni di euro per i trattamenti di assegno ordinario e in 326,4 milioni di euro per i trattamenti di cassa integrazione in deroga.».

2. Le venticinque settimane dei trattamenti di cui al comma 1 sono riconosciute ai datori di lavoro ai quali sia stato già interamente autorizzato il periodo di ventotto settimane di cui all'articolo 8, comma 2, del decreto-legge n. 41 del 2021, decorso il periodo autorizzato».

51.0.74

MARINO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 51-bis.

(Fondo per gli studenti e Fondo per la natalità)

1. Gli interventi del "Fondo per il credito ai giovani", di cui all'articolo 15, comma 6 del decreto legge 2 luglio 2007, n. 81, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2007, n. 127, e del "Fondo di sostegno alla natalità" di cui all'articolo 1, comma 348 della Legge 11 dicembre 2016, n. 232, sono assistiti dalla garanzia dello Stato, quale garanzia di ultima istanza, nel limite masso di spesa di 5 milioni di euro annui a decorrere dal 2022. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità per l'operatività della garanzia dello Stato.

2. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 5 milioni a decorrere dal 2022, si provvede ai sensi dell'articolo 194».

51.0.75

BARBARO, IANNONE, CALANDRINI, DE CARLO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 51-bis.**

1. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3, comma 1, della legge 15 aprile 2003, n. 86, è incrementata di 300.000 euro annui a decorrere dal 2022.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per esigenze indifferibili di cui all'articolo 194».

51.0.76

BARBARO, IANNONE, CALANDRINI, DE CARLO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 51-bis.**

1. All'articolo 1, comma 371 della legge 27 dicembre 2017 n. 205, le parole: "900.000" sono sostituite dalle seguenti parole: "1.000.000".

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari ad euro 100.000 a decorrere dal 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per esigenze indifferibili di cui all'articolo 194».

51.0.77

MANCA

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 51-bis.***(Enti, filantropici)*

1. Le rendite patrimoniali di cui all'articolo 38 del decreto legislativo 117 del 3 luglio 2017 degli Enti Filantropici del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore di cui all'articolo 45 del decreto legislativo 117 del 3 luglio 2017 sono esenti dalle imposte sui redditi. Ad esse non si applicano le ritenute previste dai commi 2 e 3 dell'articolo 26 del D.P.R. 29 settem-

bre 1973, n. 600 e successive modificazioni, sugli interessi ed altri proventi dei conti correnti e depositi bancari, e le ritenute previste dai commi 3-*bis* e 5 del medesimo articolo 26 e dall'articolo 26-*quinquies* del predetto decreto nonché dall'articolo 10-*ter* della legge 23 marzo 1983, n. 77, e successive modificazioni.

2. Il regime fiscale di cui al comma 1 è condizionato al rispetto dei requisiti indicati agli articoli 37, 38 e 39 del decreto legislativo 117 del 3 luglio 2017».

51.0.78

DESSÌ

Dopo l'articolo, è aggiunto il seguente:

«Art. 51-bis.

(Modifiche al decreto-legge 29 gennaio 2021, n. 5, convertito dalla L. 24 marzo 2021 n. 43)

1. All'articolo 2 del decreto-legge del 29 gennaio 2021 n. 5, convertito dalla legge 24 marzo 2021 n. 43, recante "Misure urgenti in materia di organizzazione e funzionamento del Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI)", il comma 1 è sostituito dal seguente:

1. All'articolo 1, comma 630 della legge 30 dicembre 2018 n. 145, le parole: "40 milioni" e le parole: "368 milioni" sono sostituite a decorrere dall'anno 2021, rispettivamente, dalle seguenti: "41 milioni" e "367 milioni".

Il controllo sull'utilizzo delle risorse da parte degli organismi sportivi, di cui al citato articolo 1, comma 630 della legge 30 dicembre 2018 n. 145, è esercitato dall'autorità di Governo competente in materia di sport e, per il suo tramite, dalla società Sport e Salute s.p.a., fermo restando il potere di controllo del CONI sui contributi finanziari da esso riconosciuti ai suddetti organismi, per il perseguimento delle sue finalità istituzionali, ai sensi dell'articolo 7, comma 2, lettere e) e del decreto legislativo 23 luglio 1999 n. 242. Resta fermo il potere di commissariamento che il CONI può esercitare nel caso di grave violazioni di norme degli statuti e dei regolamenti sportivi, come previsto all'articolo 5, comma 2 lettera e), e-bis), e-ter) del decreto legislativo 23 luglio 1999 nr. 242».

51.0.79

DESSÌ

Dopo l'articolo, è aggiunto il seguente:

«Art. 51-bis.

(Modifiche al decreto-legge 29 gennaio 2021, n. 5, convertito dalla L. 24 marzo 2021, n. 43)

1. All'articolo 2 del decreto-legge del 29 gennaio 2021 n. 5, convertito dalla legge 24 marzo 2021, n. 43, recante "Misure urgenti in materia di organizzazione e funzionamento del Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI)", dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:

"4-bis. Al fine di assicurare il pieno rispetto delle disposizioni previste dalla legge 8 agosto 2019, n. 86, coerentemente con quanto stabilito dall'articolo 1, comma 630 della legge 30 dicembre 2018 n. 145, nonché il corretto funzionamento del sistema sportivo, al CONI è fatto divieto di costituire nuove società o acquisire nuove partecipazioni in società di qualsiasi forma giuridica"».

51.0.80 (testo 2)

FEDELI, MANCA

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 51-bis.

(Disposizioni in materia di Terzo settore)

1. Al fine di sostenere le attività delle organizzazioni di volontariato, delle associazioni di promozione sociale e delle fondazioni del Terzo settore, anche per fronteggiare le conseguenze determinate dalla pandemia da Covid-19, la dotazione della seconda sezione del Fondo di cui all'articolo 72 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, è incrementata di 100 milioni di euro per l'anno 2022, 100 milioni di euro per l'anno 2023 e 100 milioni di euro per l'anno 2024. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2022, 100 milioni di euro per l'anno 2023 e 100 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dal comma 1 dell'articolo 194.

2. All'articolo 5 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 111 dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:

"4-*bis*. Le somme corrispondenti al complesso delle quote del cinque per mille destinate dai contribuenti ai soggetti esclusi dal beneficio sono così ripartite: a) il 50 per cento è destinato all'associazione di Enti del terzo settore più rappresentativa sul territorio nazionale, in ragione del numero di aderenti; b) il 50 per cento è assegnato al Fondo istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, per finanziare attività informative e formative realizzate dagli Enti del terzo settore in materia di raccolta fondi. La gestione del Fondo di cui alla lettera b) è definita entro il previsto decreto in materia di raccolta fondi da parte del Ministro del lavoro e delle politiche sociali".

3. Le rendite patrimoniali di cui all'articolo 38 del decreto legislativo 117 del 3 luglio 2017 degli Enti Filantropici del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore di cui all'articolo 45 del decreto legislativo 117 del 3 luglio 2017 sono esenti dalle imposte sui redditi. Ad esse non si applicano le ritenute previste dai commi 2 e 3 dell'articolo 26 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 e successive modificazioni, sugli interessi ed altri proventi dei conti correnti e depositi bancari, e le ritenute previste dai commi 3-*bis* e 5 del medesimo articolo 26 e dall'articolo 26-*quinquies* del predetto decreto nonché dall'articolo 10-*ter* della legge 23 marzo 1983, n. 77, e successive modificazioni. Il regime fiscale di cui al presente comma 1 condizionato al rispetto dei requisiti indicati agli articoli 37, 38 e 39 del decreto legislativo 117 del 3 luglio 2017. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 6 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dal comma 1 dell'articolo 194.

4. Al fine di sostenere gli enti del Terzo settore colpiti dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, le concessioni loro affidate degli immobili ubicati su terreni demaniali o comunali, che siano in attesa di rinnovo o scadute ovvero in scadenza entro il 31 dicembre 2021, sono prorogate fino al 31 dicembre 2023, allo scopo di consentire un riequilibrio economico-finanziario in vista delle procedure di affidamento, da espletare ai sensi delle vigenti disposizioni legislative.

5. Al primo comma dell'articolo 81 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, le parole: "con modalità non commerciali" sono soppresse». Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dal comma 1 dell'articolo 194.

6. Al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 79:

1) al comma 2, alla fine, è aggiunto il seguente periodo: "I costi effettivi sono determinati computando oltre ai costi diretti tutti quelli imputabili alle attività di interesse generale e tra questi quelli indiretti, generali, finanziari e tributari ed aggiungendo al costo così calcolato: *a*) il valore normale dei beni acquisiti a titolo gratuito, ivi incluso il valore normale delle prestazioni di volontariato di cui all'articolo 17; *b*) la differenza tra il valore normale dei beni e servizi acquistati ai fini dello svolgimento dell'attività statutaria e il loro costo effettivo di acquisto".

2) al comma 2-*bis* le parole: "e per non oltre due periodi d'imposta consecutivi" sono soppresse.

3) dopo il comma 2-*bis* è aggiunto il seguente comma:

"2-*ter*. Gli enti del Terzo settore possono applicare i criteri di cui ai precedenti commi 2 e 2-*bis* con riguardo al totale delle attività di interesse generale svolte ovvero per gruppi omogenei, tenendo conto delle caratteristiche delle stesse".

4) al comma 4, le parole: "di cui al comma 5", sono sostituite dalle seguenti: "di natura non commerciale ai sensi del comma 5".

5) al comma 5-*bis*, dopo le parole: "le quote associative dell'ente,", sono aggiunte le seguenti: "i proventi de-commercializzati di cui agli articoli 84 e 85,".

6) al comma 5-*ter*, dopo le parole: "a partire dal periodo d'imposta" sono aggiunte le seguenti: "successivo a quello".

7) al comma 6, al terzo alinea, alla fine sono aggiunte le seguenti parole: ", salvo che le relative attività siano svolte alle condizioni di cui ai commi 2 e 2-*bis*";

b) all'articolo 82:

1) al comma 3, alla fine è aggiunto il seguente periodo: "Per tutti gli altri enti del terzo settore l'imposta di registro si applica in misura fissa agli atti, contratti, convenzioni e a ogni altro documento relativo alle attività di interesse generale di cui all'articolo 5 accreditate o contrattualizzate o convenzionate con le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, con l'Unione europea, con amministrazioni pubbliche straniere o con altri organismi pubblici di diritto internazionale.";

2) dopo il comma 5, è aggiunto il seguente comma:

"5-*bis*. I prodotti finanziari, i conti correnti ed i libretti di risparmio detenuti all'estero dai soggetti di cui al comma 1, sono esenti dall'imposta sul valore dei prodotti finanziari esteri di cui al comma 18 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge 22 dicembre 2011, n. 214.";

3) dopo il comma 6, è aggiunto il seguente comma:

"6-*bis*. Gli immobili posseduti e utilizzati dagli enti non commerciali del Terzo settore di cui all'articolo 79, comma 5, destinati esclusivamente

allo svolgimento con modalità non commerciali, di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, di ricerca scientifica, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché delle attività di cui all'articolo 16, comma 1, lettera a), della legge 20 maggio 1985, n. 222, sono esenti dall'imposta sul valore degli immobili situati all'estero di cui al comma 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge 22 dicembre 2011, n. 214. Qualora l'unità immobiliare abbia un'utilizzazione mista, l'esenzione di cui al precedente periodo si applica solo alla frazione di unità nella quale si svolge l'attività di natura non commerciale, se identificabile attraverso l'individuazione degli immobili o porzioni di immobili adibiti esclusivamente a tale attività. Nel caso in cui non sia possibile procedere ai sensi del precedente periodo, l'esenzione si applica in proporzione all'utilizzazione non commerciale dell'immobile. La percentuale di utilizzazione non commerciale dell'immobile va individuata in funzione del rapporto esistente fra le entrate derivanti da attività non commerciali e quelle derivanti da attività commerciali, secondo i criteri di cui all'articolo 79.";

4) al comma 8, alla fine è aggiunto il seguente periodo: "Dopo il n. 2) della lettera a) del comma 1 dell'articolo 11 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 è aggiunto il seguente numero 2-bis): 2-bis) per gli enti del Terzo settore che si qualificano come non commerciali ai sensi di quanto disposto dal comma 5 dell'articolo 79 del Decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, un importo pari alla retribuzione lorda corrisposta su base annua, per ogni lavoratore dipendente a tempo indeterminato impiegato nel periodo di imposta;"

c) all'articolo 83:

1) al comma 1, le parole: "enti del Terzo settore non commerciali di cui all'articolo 79, comma 5" sono sostituite dalle seguenti: "enti del Terzo settore di cui all'articolo 82, comma 1".

2) al comma 2, le parole: "enti del Terzo settore non commerciali di cui all'articolo 79, comma 5" sono sostituite dalle seguenti: "enti del Terzo settore di cui all'articolo 82, comma 1"; al medesimo comma 2, le parole: "qualora la deduzione sia di ammontare superiore al reddito complessivo dichiarato, diminuito di tutte le deduzioni," sono sostituite dalle parole: "L'eventuale";

3) il comma 3 è abrogato;

d) all'articolo 84:

1) dopo il comma 1, è aggiunto il seguente comma:

"1-bis. Ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, le attività di cui al comma 1 non si considerano cessioni di beni né prestazioni di servizi.";

e) all'articolo 85:

1) nella rubrica, dopo le parole: "associazioni di promozione sociale", sono aggiunte le seguenti "e delle società di mutuo soccorso";

2) al comma 1, dopo le parole: "associazioni di promozione sociale", sono aggiunte le seguenti "e dalle società di mutuo soccorso";

3) al medesimo comma 1, le parole "ovvero degli associati di altre associazioni che svolgono la medesima attività e che per legge, regolamento, atto costitutivo o statuto fanno parte di un'unica organizzazione locale o nazionale" sono sostituite dalle seguenti: "degli iscritti o partecipanti, di altre associazioni di promozione sociale che svolgono la medesima attività e che per legge, regolamento, atto costitutivo o statuto fanno parte di un'unica organizzazione locale o nazionale, dei rispettivi associati o iscritti o partecipanti e dei tesserati dalle rispettive organizzazioni nazionali";

4) al comma 4, alla lettera *a*) le parole "degli associati e dei familiari conviventi degli stessi" sono sostituite dalle seguenti: "degli stessi soggetti indicati al comma 1"; alla lettera *b*) le parole "diversi dagli associati" sono sostituite dalle seguenti: "diversi dai soggetti indicati al comma 1";

f) all'articolo 86:

1) al comma 1, le parole: "130.000 euro" sono sostituite dalle seguenti: "250.000 euro";

2) al comma 5, dopo le parole: "dagli obblighi di registrazione e di tenuta delle scritture contabili" sono aggiunte le seguenti: ", nonché degli obblighi di certificazione e trasmissione dei corrispettivi";

g) all'articolo 87:

1) al comma 1, lettera *b*), le parole "di cui agli articoli 5 e 6" sono sostituite dalle seguenti "di cui agli articoli 5, 6 e 7";

2) al comma 5, alla fine sono aggiunte le seguenti parole: "nonché all'obbligo di adozione del registratore di cassa e di trasmissione dei corrispettivi.";

3) al comma 7, al primo alinea, le parole: "dal momento in cui si verificano" sono sostituite dalle seguenti: "dalla data di chiusura dell'esercizio nel quale si sono verificati"; il secondo alinea è sostituito dal seguente: "Le registrazioni nelle scritture cronologiche delle operazioni comprese dall'inizio del periodo di imposta in cui si verifica il mutamento della qualifica ai sensi dell'articolo 79, comma 5-ter, devono essere eseguite, in deroga alla disciplina ordinaria, entro tre mesi decorrenti dalla data di chiusura dell'esercizio precedente.";

h) All'articolo 88, dopo le parole "agli aiuti *de minimis*'," sono aggiunte le seguenti: "del regolamento (UE) n. 360/2012 del 25 aprile 2012 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti di importanza minore (*de minimis*) concessi alle imprese che forniscono servizi di interesse economico generale".

7. Al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 112, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 16, comma 1 le parole "Le imprese sociali possono" sono sostituite dalle seguenti: "Le imprese sociali devono".

b) all'articolo 18, comma 5, alla fine del è aggiunto il seguente periodo: "Fino al quinto periodo d'imposta successivo all'autorizzazione di cui al comma 9, le disposizioni di cui ai commi 3 e 4 si applicano anche alle somme investite nel capitale delle società che hanno acquisito la qualifica di impresa sociale successivamente all'entrata in vigore del presente decreto.".

8. All'articolo 5 del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, il comma 15-ter è abrogato. Agli oneri derivanti dal presente comma, valutati nel limite massimo di 8 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dal comma 1 dell'articolo 194.».

51.0.80

FEDELI, MANCA

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 51-bis.

(Incremento del Fondo per il finanziamento di iniziative e progetti promossi da organizzazioni di volontariato, associazioni di promozione sociale e fondazioni del Terzo settore)

1. Al fine di sostenere le attività delle organizzazioni di volontariato, delle associazioni di promozione sociale e delle fondazioni del Terzo settore, anche per fronteggiare le conseguenze determinate dalla pandemia da Covid-19, la dotazione della seconda sezione del Fondo di cui all'articolo 72 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, è incrementata di 100 milioni di euro per l'anno 2022, 100 milioni di euro per l'anno 2023 e 100 milioni di euro per l'anno 2024».

Conseguentemente, all'articolo 194, comma 1, sostituire le parole: «600 milioni di euro per l'anno 2022 e 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023» con le seguenti: «500 milioni di euro per l'anno 2022, 400 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024 e 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025».

51.0.81

CONZATTI, FARAONE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 51-bis.

(Incremento Fondo Terzo Settore)

1. Al fine di sostenere le attività delle organizzazioni di volontariato, delle associazioni di promozione sociale e delle fondazioni del Terzo settore, anche volte a fronteggiare le conseguenze determinate dall'epidemia di COVID -19, la dotazione del Fondo di cui all'articolo 9, comma 1, lettera g), della legge 6 giugno 2016, n. 106, è incrementata di 100 milioni di euro per l'anno 2022».

Conseguentemente all'articolo 194, le parole: «600 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «500 milioni».

51.0.82

DE PETRIS, BUCCARELLA, LAFORGIA, GRASSO, RUOTOLO, NUGNES, LA MURA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 51-bis.

(Incremento Fondo Terzo Settore)

1. Al fine di sostenere le attività delle organizzazioni di volontariato, delle associazioni di promozione sociale e delle fondazioni del Terzo settore, anche volte a fronteggiare le conseguenze determinate dall'epidemia di COVID -19, la dotazione della seconda sezione del Fondo di cui all'articolo 72 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, è incrementata di 100 milioni di euro per ciascun anno del triennio 2022-2024».

Conseguentemente all'articolo 194, sostituire le parole: «600 milioni di euro per l'anno 2022 e 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023» con le seguenti: «500 milioni di euro per l'anno 2022, 400 milioni di euro per ciascuno anno del biennio 2023 e 2024 e 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025».

51.0.83

MANCA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 51-bis.

(Estensione del Social bonus a tutti gli enti del Terzo settore)

1. Al primo comma dell'articolo 81 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, le parole: "con modalità non commerciali" sono soppresse».

51.0.84

STEGER, DURNWALDER

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 51-bis.

(Agevolazioni per gli enti del Terzo settore)

1. All'articolo 79 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, dopo il comma 6, è aggiunto, in fine, il seguente: "6-bis. I redditi assoggettabili a imposizione delle associazioni di promozione sociale e delle organizzazioni di volontariato non sono imponibili se il relativo importo nel periodo d'imposta non è superiore complessivamente a 50.000 euro."».

51.0.85

STEGER, DURNWALDER

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 51-bis.

(Agevolazioni per gli enti del Terzo settore)

1. All'articolo 86 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, al comma 3, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Qualora l'ammontare dei ricavi delle attività commerciali svolte, percepito nel periodo d'imposta, non sia superiore a 50.000 euro, i redditi non sono imponibili."».

51.0.86

DE BERTOLDI, CALANDRINI, DE CARLO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art.51-bis.

(Misure fiscali in favore dei lavoratori autonomi e liberi professionisti)

All'articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, le parole: "20 per cento" sono sostituite con le seguenti: "10 per cento"».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione, valutati in 3.000 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede a valere sulle maggiori risorse derivanti da interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica. Entro la data del 15 febbraio 2022, mediante interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica, sono approvati provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurano minori spese pari a 3 mila milioni di euro. Qualora le misure previste dai precedenti periodi non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro il 15 settembre 2022, per la previsione relativa a decorrere da quell'anno, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono disposte variazioni delle aliquote di imposta e riduzione della misura delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti, tali da assicurare maggiori entrate, pari agli importi di cui al precedente periodo, ferma restando la necessaria tutela, costituzionalmente garantita, dei contribuenti più deboli, della famiglia e della salute, prevedendo un limite di reddito sotto il quale non si applica la riduzione delle spesa fiscali.

51.0.87

CALANDRINI, DE CARLO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 51-bis.

(Riconoscimento di un ulteriore indennizzo ai soggetti titolari di beni, diritti e interessi sottoposti in Libia a misure limitative)

1. L'indennizzo disciplinato dall'articolo 4 della legge 6 febbraio 2009, n. 7, ove non ancora corrisposto o corrisposto solo parzialmente è

erogato agli aventi diritto nell'anno 2022, secondo le modalità già previste dalla citata legge.».

Conseguentemente, all'articolo 194 sostituire le parole: «600 milioni» con le seguenti: «450 milioni».

51.0.88

GALLONE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 51-bis.

1. A partire dall'anno 2021, il limite di spesa di cui all'articolo 1-*quinqüies* del decreto legge 29 marzo 2016, n. 42, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2016, n. 89, è incrementato di ulteriori 100 milioni euro, da destinare alle scuole paritarie che accolgono alunni con disabilità.».

Conseguentemente, agli oneri derivati dalla presente disposizione pari a 100 milioni per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190 come incrementato dall'articolo 194 della presente legge.

51.0.89

DE BONIS

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 51-bis.

(Abolizione del pagamento in bolletta del canone Rai e riduzione dell'importo)

1. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 152 è sostituito dal seguente:

"152. A partire dall'anno 2022, la misura del canone di abbonamento alla televisione per uso privato di cui al regio decreto-legge 21 febbraio

1938, n. 246, convertito dalla legge 4 giugno 1938, n. 880, è pari, nel suo complesso, all'importo di euro 80.";

b) i commi da 153 a 159 sono abrogati.»

Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2022: -10.000.000;

2023: -10.000.000;

2024: -10.000.000.

51.0.90

FERRERO, FAGGI, TESTOR, TOSATO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Articolo 54-bis.

(Misure per l'incentivazione del welfare aziendale)

1. Limitatamente ai periodi d'imposta 2022 e 2023, l'importo del valore dei beni ceduti e dei servizi prestati dall'azienda ai lavoratori dipendenti che non concorre alla formazione del reddito ai sensi dell'articolo 51, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è elevato ad euro 516,46.».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 12,2 milioni di euro per l'anno 2022 e in 1,1 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, come rifinanziato dall'articolo 31 della presente legge.

51.0.91

FERRERO, FAGGI, TESTOR, TOSATO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 54-bis.

(Misure per l'incentivazione del welfare aziendale)

1. All'articolo 51, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole "lire 500.000" sono sostituite con le seguenti "euro 516,46".».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 12,2 milioni di euro per l'anno 2022 e in 13,3 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, come rifinanziato dall'articolo 31 della presente legge.

51.0.92

RUSSO, CASTELLONE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 51-bis.

(Disposizioni in materia di rifugi per animali in favore degli enti locali strutturalmente deficitari, in stato di predissesto o in stato di dissesto finanziario)

1. Al comma 778 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, le parole: "di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022" sono sostituite dalle seguenti "di 5 milioni di euro per l'anno 2021 e di 15 milioni di euro per l'anno 2022".».

Conseguentemente all'articolo 194, sostituire il comma 1 con il seguente: «1. Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è incrementato di 590 milioni di euro per l'anno 2022 e 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023.».

51.0.93

DURNWALDER, STEGER, LANIECE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 51-bis.

(Attività promozionali delle associazioni di categoria economiche)

1. Alle associazioni di categoria economiche, nonché agli enti sottoposti a direzione e coordinamento o controllati dalle suddette associazioni, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui alla legge 16 dicembre 1991, n. 398. Ai suddetti enti si applicano inoltre le esenzioni previste dalla lettera *hh*) dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1996, n. 696.».

Conseguentemente, all'onere derivante dal presente articolo, valutato in 2 milioni di euro a decorrere dal 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'art. 194.

51.0.94

GALLONE

Dopo l'articolo, è aggiunto il seguente.

«Art. 51-bis.

1. Al fine di favorire la realizzazione dell'ampliamento della struttura di accoglienza dell'Associazione "La Casa di Leo" che ospita i familiari dei pazienti pediatrici provenienti da tutta Italia in cura presso l'Ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo, alla luce dell'unicità del servizio volontario offerto, vista la carenza di strutture di accoglienza con le caratteristiche di *housing* sociale, è autorizzata la spesa di 400.000 euro per l'anno 2022.»

Conseguentemente, agli oneri derivati dalla presente disposizione pari a 400.000 euro per l'anno 2022 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200 della Legge 23 dicembre 2014, n. 190 come incrementato dall'articolo 194 della presente legge».

51.0.95

DAMIANI, FERRO, SACCONI, MODENA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art.51-bis.

1. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3, comma 1, della legge 15 aprile 2003, n. 86, è incrementata di 300.000 euro annui a decorrere dal 2022».

Agli oneri derivanti dalla presente disposizione pari a euro 300.000 a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190 come incrementato dall'articolo 194 della presente legge.

51.0.96

DAMIANI, FERRO, SACCONI, MODENA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 51-bis.

1. All'articolo 1, comma 371 della legge 27 dicembre 2017 n. 205, articolo 1, comma 371 le parole: "900.000" sono sostituite con le parole: "1.000.000".

Agli oneri derivanti dalla presente disposizione pari a euro 100.000 a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190 come incrementato dall'articolo 194 della presente legge.».

51.0.97

STEGER, DURNWALDER, LANIECE

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:***«Art. 51-bis.**

1. All'articolo 54-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, la lettera *a*) del comma 14 è sostituita dalla seguente: "*a*) da parte degli utilizzatori che hanno alle proprie dipendenze più di cinque lavoratori subordinati a tempo indeterminato, ad eccezione delle aziende del commercio, del turismo e dei pubblici esercizi che hanno alle proprie dipendenze fino a 15 lavoratori a tempo indeterminato, per le quali non trovano altresì applicazione le disposizioni di cui al comma 5;"».

51.0.98

RIPAMONTI, BERGESIO, FERRERO, FAGGI, TESTOR, TOSATO

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:***«Art. 51-bis.***(Contratto di prestazione occasionale)*

1. All'articolo 54-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, la lettera *a*) del comma 14 è sostituita dalla seguente: "*a*) da parte degli utilizzatori che hanno alle proprie dipendenze più di cinque lavoratori subordinati a tempo indeterminato, ad eccezione delle aziende del commercio, del turismo e dei pubblici esercizi che hanno alle proprie dipendenze fino a 15 lavoratori a tempo indeterminato, per le quali non trovano altresì applicazione le disposizioni di cui al comma 5;"».

51.0.99

DAMIANI, FERRO, SACCONI, MODENA

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 51-ter.**

1. Il comma 1061 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205 è sostituito dal seguente:

"1061. I dividendi di pertinenza del Ministero dell'economia e delle finanze relativi ai bilanci dell'Istituto per il Credito Sportivo sono destinati ai fondi speciali statali ad esso assegnati in gestione separata. La quota degli utili netti del bilancio dell'Istituto per il Credito Sportivo assegnata ai partecipanti al capitale come dividendo, in misura proporzionale alla quota di capitale di pertinenza di ciascun partecipante, è pari all'ottanta per cento massimo, fermo restando il rispetto della normativa bancaria e delle indicazioni prudenziali dell'autorità di vigilanza di riferimento che possono determinare tempo per tempo livelli inferiori. La ripartizione dei dividendi tra i fondi speciali del settore Sport e del settore Cultura avviene in proporzione agli impieghi erogati nell'esercizio di riferimento in ciascun settore. La ripartizione dei dividendi e delle dotazioni assegnate tra i diversi fondi speciali e comparti all'interno di ciascun settore, Sport e Cultura, è delegata al Comitato di Gestione dei Fondi Speciali assegnati in gestione all'Istituto per il Credito Sportivo, che vi provvederà annualmente in funzione delle necessità di natura pubblicistica alle quali sono destinati i fondi speciali. Lo statuto dell'Istituto per il Credito Sportivo viene adeguato alle presenti disposizioni entro 180 giorni."».

51.0.100

MISIANI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«1. All'articolo 44 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, dopo il comma 1, è inserito il seguente:

"1-bis. Per tutte le società e le associazioni sportive professionistiche il contratto di apprendistato professionalizzante può essere stipulato a partire dal 15° anno di età"».

51.0.101

MODENA, DAMIANI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 51-bis.

(Ulteriori interventi in favore del PAC Umbria)

1. Al fine di dare esecuzione alle sentenze della Corte Costituzionale n. 13/2017 e n. 57/2019, le risorse per il finanziamento a carico del Fondo di Rotazione di cui alla legge 183/1987 in favore degli interventi del

Piano Azione Coesione della Regione Umbria sono incrementate dell'importo di 18.148.556,00. La dotazione del Fondo di Rotazione di cui alla legge n. 183/1987 per l'anno 2022 in termini di competenza e cassa è incrementata conseguentemente. Il Gruppo Azione Coesione di cui al Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 13 febbraio 2015 entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente norma attiva le procedure amministrative necessarie per l'adeguamento del piano finanziario del Piano Azione Coesione della Regione Umbria.».

51.0.102

DAMIANI, MODENA

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 51-bis.

(Livellamento indennità personale ACT)

1. Al fine di rendere omogenea l'indennità di amministrazione del personale di ruolo dell'Agenzia per la Coesione Territoriale, è stanziata la somma di 481.000 euro annui. La predette risorse sono utilizzate per integrare, secondo principi perequativi, l'indennità attualmente percepita dal suddetto personale di ruolo, nell'ambito del CCNL del personale del comparto "Funzioni centrali". Ai predetti oneri si provvede mediante riduzione del Fondo di cui all'articolo 1 comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

51.0.103

DI PIAZZA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 51-bis.

(Modifica dell'articolo 1, comma 125, della legge 5 agosto 2017, n. 124)

1. All'articolo 2-bis, comma 3, del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, aggiungere, in fine, il seguente periodo: "Sono esclusi dall'applicazione delle disposizioni di cui al presente comma gli enti del Terzo settore di cui all'articolo 4 decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117."».

51.0.104

DI PIAZZA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 51-bis.

(Modifica dell'articolo 1, comma 125, della legge 5 agosto 2017, n. 124)

1. All'articolo i, comma 125, lettera e), della legge 4 agosto 2017, n. 124, dopo le parole: "e fondazioni", sono aggiunte le seguenti: ", ad esclusione degli enti del Terzo settore di cui all'articolo 4 decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117".».

51.0.105

DE BERTOLDI, CALANDRINI, DE CARLO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 51-bis.

(Detrazione IVA fatture di fine anno)

1. All'articolo 1, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 100 successivamente modificato dall'articolo 14, comma 1, del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2018 n. 136 le parole: "fatta eccezione per i documenti di acquisto relativi ad operazioni effettuate nell'anno precedente", sono abrogate».

51.0.106

MANCA, MISIANI

Dopo l'articolo, è inserito il seguente:

«Art. 51-bis.

(Ulteriori disposizioni in materia di sport)

1. All'articolo 100, comma 1, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020 n. 126, dopo le parole: "le associazioni sportive dilettantistiche senza scopo di lu-

cro colpite dall'emergenza epidemiologica da COVID-19", sono inserite le seguenti: ", nonché le società sportive dilettantistiche e gli organismi sportivi riconosciuti dal Coni quali federazioni, discipline sportive associate ed enti di promozione sportiva"».

51.0.107 (testo 2)

NANNICINI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 51-bis.

(Disposizioni in materia di lavoro sportivo)

1. All'articolo 16 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 5-*quater* è sostituito dal seguente:

"5- *quater*. Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai redditi derivanti dai rapporti di cui alla legge 23 marzo 1981, n. 91, e di cui al decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36.";

b) il comma 5-*quinquies* è abrogato.

2. Il comma 8 dell'articolo 36 del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, è abrogato.

3. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano a decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. In ogni caso, le disposizioni contenute nei commi 5-*quater* e 5-*quinquies* dell'articolo 16 del decreto legislativo n. 147 del 2015, in vigore prima della modifica di cui al comma 1, continuano ad applicarsi ai redditi derivanti dai contratti in essere alla data di entrata in vigore della legge di conversione e fino alla loro naturale scadenza».

51.0.107

NANNICINI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 51-bis.

(Disposizioni in materia di lavoro sportivo)

1. All'articolo 16 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147, il comma 5-*quater* e il comma 5-*quinquies* sono abrogati. Restano fermi gli effetti contrattuali generati dalle disposizioni sui contratti di lavoro sportivo professionistico, regolati dalla legge n. 91/1981 e dal decreto legislativo n. 36/2021, in corso e fino alla loro naturale scadenza o antecedente all'approvazione della presente legge.».

51.0.108

DE POLI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 51-bis.

1. Con effetto dal 1° gennaio 2022, all'articolo 13 comma 2 del decreto legislativo 23, febbraio 2000, n. 38, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera *a)*, secondo periodo, le parole: "di grado pari o superiore al 6 per cento ed inferiore al 16 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "di grado pari o superiore al 6 per cento ed inferiore all'11 per cento";

b) alla lettera *b)* le parole: "le menomazioni di grado pari o superiore al 16 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "le menomazioni di grado pari o superiore all'11 per cento"».

51.0.109

QUAGLIARIELLO, BERUTTI, BIASOTTI, CAUSIN, FANTETTI, PACIFICO, ROMANI,
ROSSI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 51-bis.

(Normativa tecnica attività subacquee professionali)

1. Le attività di cui all'articolo 53 del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1979, n. 886 e per il personale iscritto al Registro dei Sommozzatori ad uso locale ai sensi del decreto ministeriale della Marina Mercantile del 13 gennaio 1979 sono svolte, su tutto il territorio nazionale, acque interne, bacini artificiali, secondo le norme vigenti e le regole di buona tecnica di cui alla norma UNI 11366».

51.0.110

DURNWALDER, STEGER, LANIECE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 51-bis.

(Misure in materia di finanziamento dei patronati – denuncia di infortunio)

1. L'intervento del patronato di cui all'articolo 5, comma 2 del decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali n. 193 del 10 ottobre 2008, relativo alla denuncia di infortunio di cui all'articolo 100 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124 è riconosciuto efficace ai fini del finanziamento, indipendentemente dal decorso del termine assegnato all'istituto previdenziale per provvedere di cui al medesimo articolo 100».

51.0.111

DE VECCHIS, ALESSANDRINI, FERRERO, FAGGI, TESTOR, TOSATO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 51-bis.***(Modificazioni alla legge 30 marzo 2001, n. 152, in materia di sedi estere dei patronati)*

1. All'articolo 2, comma 1, lettera *b*), della legge 30 marzo 2001, n. 152, le parole: ", e che abbiano sedi di istituti di patronato in almeno quattro Paesi stranieri" sono soppresse.».

51.0.112

STEGER, DURNWALDER, LANIECE

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:***«Art. 51-bis.**

1. All'articolo 17 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 è aggiunto il seguente comma:

"3. I redditi derivanti da prestazioni di lavoro intermittente sono cumulabili con le prestazioni integrative del salario o di sostegno al reddito nel limite di 5.000 euro per anno. Per tali redditi non trovano applicazione le disposizioni degli articoli 9, secondo comma, e 10, primo comma, del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22. L'INPS provvede a sottrarre dalla contribuzione figurativa relativa alle prestazioni integrative del salario o di sostegno al reddito gli accrediti contributivi derivanti dalle prestazioni di lavoro intermittente"».

51.0.113

STEGER, DURNWALDER, LANIECE

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:***«Art. 51-bis.**

1. All'articolo 67, comma 1, lettera *m*), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo le parole: "dagli enti

di promozione sportiva" sono aggiunte le seguenti: "dagli enti VSS (*Verband der Stidtiroler Sportvereine* – Federazione delle associazioni sportive della Provincia autonoma di Bolzano) e USSA (U.S.S.A. Unione Società Sportive Altoatesine) operanti prevalentemente nella Provincia Autonoma di Bolzano."».

Art. 52

52.1

COLLINA, MANCA

Al comma 1, lettera b), dopo le parole: «trenta giorni» è aggiunto il seguente periodo: «Tale requisito non trova applicazione nei confronti dei lavoratori impiegati nelle attività stagionali di cui all'articolo 21, comma 2, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81».

52.2

DE PETRIS, BUCCARELLA, GRASSO, LAFORGIA, RUOTOLO

Al comma 1, lettera b), dopo le parole: «trenta giorni» aggiungere le seguenti: «Tale requisito non trova applicazione nei confronti dei lavoratori impiegati nelle attività stagionali di cui all'articolo 21, comma 2, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81».

52.3

RIPAMONTI, BERGESIO, FERRERO, FAGGI, TESTOR, TOSATO

Al comma 1, dopo le parole: «trenta giorni» è aggiunto il seguente periodo: «Tale requisito non trova applicazione nei confronti dei lavoratori impiegati nelle attività stagionali di cui all'articolo 21, comma 2, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81».

52.4

STEGER, DURNWALDER, LANIECE

Al primo comma, dopo le parole: «trenta giorni» è aggiunto il seguente periodo: «Tale requisito non trova applicazione nei confronti dei

lavoratori impiegati nelle attività stagionali di cui all'articolo 21, comma 2, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81».

52.5

DAMIANI, FERRO, SACCONI, MODENA, MALLEGNI

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«2-bis. All'articolo 21 comma I sopprimere la lettera b)».

52.0.1

CALANDRINI, DE CARLO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 52-bis.

(Formazione durante i periodi di sospensione o riduzione dell'orario di lavoro)

1. Durante i periodi di cassa integrazione, sia in caso di sospensione sia in caso di riduzione dell'orario di lavoro, il datore di lavoro può erogare la formazione.».

52.0.2

CONZATTI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 52-bis.

(Formazione durante i periodi di sospensione o riduzione dell'orario di lavoro)

1. Durante i periodi di cassa integrazione, sia in caso di sospensione sia in caso di riduzione dell'orario di lavoro, il datore di lavoro può erogare la formazione.»

52.0.3

FEDELI, LAUS, MANCA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 52-bis.

(Formazione durante i periodi di sospensione o riduzione dell'orario di lavoro)

1. Durante i periodi di cassa integrazione, sia in caso di sospensione sia in caso di riduzione dell'orario di lavoro, il datore di lavoro può erogare la formazione.».

52.0.4

FERRO, DAMIANI, FLORIS

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 52-bis.

(Formazione durante i periodi di sospensione o riduzione dell'orario di lavoro)

1. Durante i periodi di cassa integrazione, sia in caso di sospensione sia in caso di riduzione dell'orario di lavoro, il datore di lavoro può erogare la formazione.».

52.0.5

ROMANI, BERUTTI, BIASOTTI, CAUSIN, FANTETTI, PACIFICO, QUAGLIARIELLO, ROSSI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 52-bis.

(Formazione durante i periodi di sospensione o riduzione dell'orario di lavoro)

1. Durante i periodi di cassa integrazione, sia in caso di sospensione sia in caso di riduzione dell'orario di lavoro, il datore di lavoro può erogare la formazione.».

Art. 53**53.0.1**

CAMPAGNA, ROMANO, MATRISCIANO, CATALFO, GUIDOLIN, ROMAGNOLI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 53-bis.

(Indennità di mobilità in deroga per i lavoratori di aree di crisi industriale complessa)

1. Ai lavoratori delle aree di crisi complessa beneficiari dei trattamenti di mobilità in deroga, non si applicano le riduzioni di cui all'articolo 2, comma 6, della legge 28 giugno 2012, n. 92, degli importi del trattamento di mobilità in deroga nei casi di proroghe successive alla seconda.

2. Agli oneri derivanti dal precedente comma, pari a 60 milioni di euro, a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 54 della presente legge».

Conseguentemente, all'articolo 194 sostituire la parola «600» con la parola «540».

Art. 55**55.1**

FEDELI, LAUS, MANCA, MISIANI, NANNICINI

Al titolo V, recante «Riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali» apportare le seguenti modificazioni:

- a) *all'articolo 55, comma 1, la lettera a) è abrogata;*
- b) *all'articolo 56, comma 1, capoverso «5-bis», primo periodo, le parole «o per il saldo» sono soppresse;*
- c) *all'articolo 57, comma 1, lettera c), capoverso, secondo periodo, dopo le parole «a tempo determinato» sono inserite le seguenti: «di durata pari o»;*
- d) *all'articolo 62, capoverso «Art. 22-ter», il comma 5 è abrogato;*
- e) *all'articolo 65, capoverso «Art. 25-ter», al comma 1, le parole: «I lavoratori beneficiari di integrazioni salariali di cui al presente Capo» sono sostituite dalle seguenti: «I lavoratori beneficiari delle integrazioni salariali straordinarie del presente Capo e del Titolo II»; al comma 3, dopo le parole: «l'ingiustificata» è aggiunta la seguente: «mancata»;*
- f) *all'articolo 66, comma 1, lettera b), capoverso, al terzo periodo sono aggiunte infine le seguenti parole: «ai soli fini dell'erogazione dei trattamenti di integrazione salariale»;*
- g) *all'articolo 67, comma 1, lettera b), capoverso, al terzo periodo sono aggiunte infine le seguenti parole: «ove vengono trasferiti i contributi già versati o comunque dovuti dai datori di lavoro medesimi ai soli fini dell'erogazione dei trattamenti di integrazione salariale»;*
- h) *all'articolo 69, comma 1, lettera b), capoverso, al secondo periodo sono aggiunte infine le seguenti parole: «ove vengono trasferiti i contributi già versati o comunque dovuti dai datori di lavoro medesimi»;*
- i) *all'articolo 70, comma 1, capoverso, al terzo periodo sono aggiunte in fine le seguenti parole: «ai soli fini dell'erogazione dei trattamenti di integrazione salariale».*

55.2

CALANDRINI, DE CARLO

Al comma 1, lettera b), apportare le seguenti modifiche:

- a) *sostituire la parola «2025» con la seguente: «2024»;*
- b) *sostituire la parola «ventiquattro» con la seguente: «diciotto».*

Art. 56**56.0.1**

TOFFANIN, FLORIS, GALLONE

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:***«Art. 56-bis.**

I termini di decadenza per l'invio delle domande di accesso ai trattamenti di integrazione salariale collegati all'emergenza epidemiologica da COVID-19 e i termini di trasmissione dei dati necessari per il pagamento o per il saldo degli stessi, nonché i termini di decadenza per la trasmissione dei dati necessari per il conguaglio delle somme anticipate dal datore di lavoro, scaduti nel periodo dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2021, sono differiti al 31 marzo 2021, a condizione che le sospensioni ed assenze siano state regolarmente registrate, alla data di entrata in vigore della presente disposizione, come integrazioni salariali nelle presenze del libro unico del lavoro di cui all'articolo 39, comma 2, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano nel limite di spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2021, che costituisce tetto di spesa massima. L'INPS provvede al monitoraggio degli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma al fine di garantire il rispetto del relativo limite di spesa».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

Art. 57**57.0.1**

LANZI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 57-bis.

(Misure a tutela del periodo di sorveglianza attiva dei lavoratori del settore privato)

1. All'articolo 26 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 2, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: "Fino al 31 dicembre 2021", sono sostituite dalle seguenti: "Fino al termine dello stato di emergenza";

b) al comma 2, le parole: "al ricovero ospedaliero", sono sostituite dalle seguenti: "all'infortunio sul lavoro";

c) al comma 5, le parole: "fino al 31 dicembre 2021", sono sostituite dalle seguenti: "fino alla fine dello stato di emergenza";

2. All'articolo 1 del comma 481 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, le parole: "al 31 dicembre 2021", sono sostituite dalle seguenti: "al termine dello stato di emergenza".

3. Ai maggiori oneri derivanti dalle disposizioni di cui al presente articolo, pari a 282 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 194».

57.0.2

ROMANO, MATRISCIANO, CATALFO, GUIDOLIN, ROMAGNOLI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 57-bis.

(Aliquota del contributo della cassa integrazione guadagni ordinaria per gli operai del settore edile)

1. All'articolo 13 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, la lettera c) è sostituita dalla seguente:

"c) 1,70 per cento della retribuzione imponibile ai fini previdenziali per gli operai delle imprese dell'industria e artigianato edile che occupano fino a 50 dipendenti;"

b) al comma 1, dopo la lettera c) è aggiunta la seguente:

"c-bis) 2,00 per cento della retribuzione imponibile ai fini previdenziali per gli operai delle imprese dell'industria e artigianato edile che occupano oltre 50 dipendenti;"

2. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al presente articolo, pari a 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 194.».

57.0.3

CALANDRINI, DE CARLO

Dopo l'articolo, è inserito il seguente:

«Art. 57-bis.

(Aliquota del contributo della cassa integrazione guadagni ordinaria per gli operai del settore edile)

1. All'articolo 13 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, la lettera c) è sostituita dalla seguente:

"c) 1,70 per cento della retribuzione imponibile ai fini previdenziali per gli operai delle imprese dell'industria e artigianato edile che occupano fino a 50 dipendenti;"

b) al comma 1, dopo la lettera c) è aggiunta la seguente:

"c-bis) 2,00 per cento della retribuzione imponibile ai fini previdenziali per gli operai delle imprese dell'industria e artigianato edile che occupano oltre 50 dipendenti;"».

57.0.4

ROMANO, MATRISCIANO, CATALFO, GUIDOLIN, ROMAGNOLI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 57-bis.

(Concessione delle integrazioni salariali ordinarie per il settore edile)

1. All'articolo 16 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

"1-bis. A decorrere dal 1° aprile 2022, per le imprese industriali e artigiane dell'edilizia e affini le integrazioni salariali ordinarie sono concesse dalla commissione provinciale di cui all'articolo 3 della legge 6 agosto 1975, n. 427."».

Conseguentemente, all'articolo 73, aggiungere, in fine, il seguente comma: «All'articolo 46, comma 2, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, la lettera b) è soppressa.».

57.0.5

CALANDRINI, DE CARLO

Dopo l'articolo, è inserito il seguente:

«Art. 57-bis.

(Concessione delle integrazioni salariali ordinarie per il settore edile)

1. All'articolo 16 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente comma 1-bis:

"1-bis. A decorrere dal 1° aprile 2022, per le imprese industriali e artigiane dell'edilizia e affini le integrazioni salariali ordinarie sono concesse dalla commissione provinciale di cui all'art. 3 della legge 6 agosto 1975, n. 427".

2. All'articolo 46 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, al comma 2 è abrogata la lettera b)».

57.0.6

CALANDRINI, DE CARLO

Dopo l'articolo, è inserito il seguente:

«Art. 57-bis.

(Durata delle integrazioni salariali ordinarie)

1. All'articolo 12 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, il comma 4 è sostituito dal seguente:

"4. Le disposizioni di cui ai commi 2 e 3 non trovano applicazione relativamente agli interventi determinati da eventi oggettivamente non evitabili, ad eccezione dei trattamenti richiesti da imprese di cui all'articolo 10, lettere n) e o).".».

57.0.7

MATRISCIANO, ROMANO, CATALFO, GUIDOLIN, ROMAGNOLI

Dopo l'articolo, è inserito il seguente:

«Art. 57-bis.

(Durata delle integrazioni salariali ordinarie)

1. All'articolo 12 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, il comma 4 è sostituito dal seguente:

"4. Le disposizioni di cui ai commi 2 e 3 non trovano applicazione relativamente agli interventi determinati da eventi oggettivamente non evitabili, ad eccezione dei trattamenti richiesti da imprese di cui all'articolo 10, lettere n) e o).".».

57.0.8

CIOFFI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 57-bis.

(Durata delle integrazioni salariali ordinarie)

1. All'articolo 12 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, il comma 4 è sostituito dal seguente:

"4. Le disposizioni di cui ai commi 2 e 3 non trovano applicazione relativamente agli interventi determinati da eventi oggettivamente non evitabili, ad eccezione dei trattamenti richiesti da imprese di cui all'articolo lo, lettere n) e o).".».

57.0.9

MATRISCIANO, ROMANO, CATALFO, GUIDOLIN, ROMAGNOLI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 57-bis.

(Causali di intervento delle integrazioni salariali ordinarie)

1. All'articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, alla lettera a) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "independentemente dalla prevedibilità delle stesse e da eventuali ipotesi di sospensione dei lavori, in caso di contratto di appalto nel settore di cui alla lettera m) del precedente articolo 10."».

57.0.10

CALANDRINI, DE CARLO

Dopo l'articolo, è inserito il seguente:

«Art. 57-bis.

(Causali di intervento delle integrazioni salariali ordinarie)

1. All'articolo 11 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, alla lettera a) del comma 1 sono aggiunte in fine le seguenti parole: "in-

dipendentemente dalla prevedibilità delle stesse e da eventuali ipotesi di sospensione dei lavori, in caso di contratto di appalto nel settore di cui alla lettera *m*) del precedente articolo 10"».

Art. 60.

60.1

COLLINA

Al comma 1, sostituire la lettera a) con le seguenti:

«*a*) al comma 1, alinea, sono soppresse le seguenti parole: "inclusi gli apprendisti e i dirigenti";

a-bis) al comma 1, lettera *c*), sono soppresse le parole da: ", che subiscano" fino alle parole: "integrazione salariale";

a-ter) al comma 1, lettera *d*), sono soppresse le parole da: ", che subiscano" fino alle parole: "integrazione salariale"».

60.2

STEGER, DURNWALDER, LANIECE

Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:

«*a*) al comma 1, alinea, le parole: "inclusi gli apprendisti e i dirigenti", alla lettera *c*), le parole da: ", che subiscano" fino a: "integrazione salariale" e alla lettera *d*), le parole da: ", che subiscano" fino a: "integrazione salariale", sono abrogate;».

60.3

ROMANI, CAUSIN, FANTETTI, PACIFICO, QUAGLIARIELLO, ROSSI, BERUTTI, BIASOTTI

Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:

«*a*) al comma 1, alinea, le parole: "inclusi gli apprendisti e i dirigenti", alla lettera *c*), le parole da: ", che subiscano" fino a: "integrazione salariale" e alla lettera *d*), le parole da: ", che subiscano" fino a: "integrazione salariale", sono abrogate;».

60.4

DE PETRIS, BUCCARELLA, GRASSO, LAFORGIA, RUOTOLO

Al comma 1 apportare le seguenti modificazioni:

1) alla lettera c) dopo le parole: «integrazione salariale» aggiungere le seguenti, «ovvero che subiscano una riduzione di attività in conseguenza di modifiche all'organizzazione del lavoro dell'azienda appaltante, anche dovuta all'utilizzo di forme di lavoro da remoto per i dipendenti di quest'ultima»;

2) alla lettera d) dopo le parole: «integrazione salariale» aggiungere le seguenti, «ovvero che subiscano una riduzione di attività in conseguenza di modifiche all'organizzazione del lavoro dell'azienda appaltante, anche dovuta all'utilizzo di forme di lavoro da remoto per i dipendenti di quest'ultima».

60.0.1

CONZATTI

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:***«Art. 60-bis.***(Modalità di erogazione e termine per il rimborso delle prestazioni di integrazione salariale)*

1. All'articolo 7 comma 3 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148 sostituire le parole: "sei mesi" con le parole: "diciotto mesi"».

60.0.2

ROMANI, BERUTTI, BIASOTTI, CAUSIN, FANTETTI, PACIFICO, QUAGLIARIELLO, ROSSI

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:***«Art. 60-bis.***(Modalità di erogazione e termine per il rimborso delle prestazioni di integrazione salariale)*

1. All'articolo 7 comma 3 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148 sostituire le parole: "sei mesi" con le parole: "diciotto mesi"».

Art. 61.**61.1**

COLLINA

Al comma 1 apportare le seguenti modifiche:

a) dopo la lettera a) inserire le seguenti:

«a-bis) al comma 1, lettera b), le parole: ", ad esclusione, a decorrere dal 1° gennaio 2016, dei casi di cessazione dell'attività produttiva dell'azienda o di un ramo di essa" sono soppresse;

a-ter) al comma 1, dopo la lettera c) è aggiunta la seguente: "c-bis) prospettata cessazione dell'attività produttiva dell'azienda o di un ramo di essa per periodi di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa decorrenti dal 1° gennaio 2022."»;

b) dopo la lettera c) aggiungere la seguente:

«c-bis) dopo il comma 3 è aggiunto il seguente: "3-bis. Il programma della prospettata cessazione dell'attività produttiva dell'azienda o di un ramo di essa di cui al comma 1, lettera c-bis), deve contenere il piano delle sospensioni dei lavoratori motivatamente ricollegabile, nei tempi e nelle modalità, all'eventuale cessione di attività ovvero al piano di reindustrializzazione ovvero al programma regionale di politiche attive del lavoro, il piano di eventuale trasferimento a riassorbimento dei lavoratori sospesi e le misure di gestione per le eventuali eccedenze di personale."».

61.2

ROMANI, CAUSIN, FANTETTI, PACIFICO, QUAGLIARIELLO, ROSSI, BERUTTI, BIASOTTI

Al comma 1 apportare le seguenti modifiche:

a) dopo la lettera a) aggiungere le seguenti:

«a-bis) al comma 1, lettera b), le parole: ", ad esclusione, a decorrere dal 1° gennaio 2016, dei casi di cessazione dell'attività produttiva dell'azienda o di un ramo di essa" sono abrogate;

a-ter) al comma 1, dopo la lettera c) è aggiunta la seguente: "c-bis) prospettata cessazione dell'attività produttiva dell'azienda o di un ramo di essa per periodi di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa decorrenti dal 1° gennaio 2022."»;

b) dopo la lettera c) aggiungere la seguente:

«c-bis) dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

"3-bis. Il programma della prospettata cessazione dell'attività produttiva dell'azienda o di un ramo di essa di cui al comma 1, lettera c-bis), deve contenere il piano delle sospensioni dei lavoratori motivatamente ricollegabile, nei tempi e nelle modalità, all'eventuale cessione di attività

ovvero al piano di reindustrializzazione ovvero al programma regionale di politiche attive del lavoro, il piano di eventuale trasferimento o riassorbimento dei lavoratori sospesi e le misure di gestione per le eventuali eccedenze di personale."».

61.3

STEGER, DURNWALDER, LANIECE

Al comma 1 apportare le seguenti modifiche:

a) *dopo la lettera a) aggiungere le seguenti:*

«a-bis) al comma 1, lettera b), le parole: ", ad esclusione, a decorrere dal 1° gennaio 2016, dei casi di cessazione dell'attività produttiva dell'azienda o di un ramo di essa" sono abrogate;

a-ter) al comma 1, dopo la lettera c) è aggiunta la seguente: "c-bis) prospettata cessazione dell'attività produttiva dell'azienda o di un ramo di essa per periodi di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa decorrenti dal 1° gennaio 2022."»;

b) *dopo la lettera c) aggiungere la seguente:*

«e-bis) dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

"3-bis. Il programma della prospettata cessazione dell'attività produttiva dell'azienda o di un ramo di essa di cui al comma 1, lettera c-bis), deve contenere il piano delle sospensioni dei lavoratori motivatamente ricollegabile, nei tempi e nelle modalità, all'eventuale cessione di attività ovvero al piano di reindustrializzazione ovvero al programma regionale di politiche attive del lavoro, il piano di eventuale trasferimento o riassorbimento dei lavoratori sospesi e le misure di gestione per le eventuali eccedenze di personale."».

61.4

DE PETRIS, BUCCARELLA, GRASSO, LAFORGIA, RUOTOLO

Apportare le seguenti modificazioni:

1) *dopo la lettera a) inserire la seguente:* «a-bis) al comma 1 dopo la lettera c) inserire la seguente: "c-bis) cessazione di attività"»;

2) *dopo la lettera d) inserire la seguente:* «d-bis) dopo il comma 6 aggiungere il seguente: "6-bis. La cessazione di attività di cui all'articolo 21 comma 1 lettera c-bis) ha una durata massima di 12 mesi non prorogabili ed è soggetta alla regolazione alla pari di quanto previsto dall'articolo 62 che norma l'articolo 22-ter del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148 per il solo comma 4. Le prestazioni integrative salariali di

cui al presente comma sono concesse nel limite di spesa di 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022."».

Conseguentemente all'articolo 194, comma 1, sostituire le parole: «di 600 milioni di euro per l'anno 2022 e di 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023» con le seguenti: «di 550 milioni di euro per l'anno 2022 e di 450 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023.».

Art. 62.

62.1

TOSATO, FERRERO, FAGGI, TESTOR

Al comma 1, capoverso «Art. 22-ter», dopo il comma 3 inserire i seguenti:

«3-bis. La concessione dell'intervento di cui al comma 1 può essere riconosciuto alle aziende di cui all'articolo 25-bis del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, che abbiano terminato il periodo massimo di utilizzo del trattamento straordinario di integrazione salariale. Il suddetto intervento è compatibile con il ricorso al prepensionamento ai sensi dell'articolo 37, comma 1, lettera a), della legge 5 agosto 1981, n. 416, nonché con l'attivazione di piani di riorganizzazione in presenza di crisi ai sensi dell'articolo 1, comma 500, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, a favore del personale di cui all'articolo 25-bis del citato decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148.

3-ter. I trattamenti di cui al comma 3-bis sono concessi nel limite di spesa di 20 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022. L'INPS provvede al monitoraggio del limite di spesa di cui al presente comma e, qualora dal predetto monitoraggio emerga che è stato raggiunto anche in via prospettica il limite di spesa, non prende in considerazione ulteriori domande.».

Conseguentemente, all'articolo 194, comma 1, sostituire le parole: «600 milioni di euro per l'anno 2022 e di 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023» con le seguenti: «580 milioni di euro per l'anno 2022 e di 480 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023.».

62.2

CANGINI

Al comma 1, capoverso «Art. 22-ter», dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. Il trattamento di integrazione salariale straordinaria cui al comma I può essere riconosciuto alle aziende editoriali di cui all'articolo 25-bis del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, che abbiano già terminato il periodo massimo di utilizzo della cigs. Il suddetto trattamento è compatibile con il ricorso al prepensionamento ai sensi dell'articolo 37, comma 1 lettera a) della legge n. 416 del 1981 nonché con l'attivazione di piani di riorganizzazione in presenza di crisi ai sensi dei commi 498, 499 e 500 dell'articolo 1 della legge n. 160 del 2019 a favore del personale di cui all'articolo 25-bis del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148.».

62.3

FERRERO, FAGGI, TESTOR, TOSATO

Al comma 1, capoverso «Art. 22-ter», dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. Il trattamento di integrazione salariale straordinaria cui al comma 1 può essere riconosciuto alle aziende editoriali di cui all'articolo 25-bis del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, che abbiano già terminato il periodo massimo di utilizzo della CIGS. Il suddetto trattamento è compatibile con il ricorso al prepensionamento ai sensi dell'articolo 37, comma 1 lettera a) della legge n. 416 del 1981 nonché con l'attivazione di piani di riorganizzazione in presenza di crisi ai sensi dei commi 498, 499 e 500 dell'articolo 1 della legge n. 160 del 2019 a favore del personale di cui all'articolo 25-bis del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148.».

62.4

IANNONE, BARBARO, CALANDRINI, DE CARLO

All'articolo 62, dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. Il trattamento di integrazione salariale straordinaria cui al comma 1 può essere riconosciuto alle aziende editoriali di cui all'articolo 25-bis del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, che abbiano già terminato il periodo massimo di utilizzo della cigs. Il suddetto trattamento è compatibile con il ricorso al prepensionamento ai sensi dell'articolo 37, comma 1 lettera a) della legge n. 416 del 1981 nonché con l'attivazione di

piani di riorganizzazione in presenza di crisi ai sensi dei commi 498, 499 e 500 dell'articolo 1 della legge n. 160 del 2019 a favore del personale di cui all'articolo 25-*bis* del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148.».

62.0.1

CALANDRINI, DE CARLO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 62-*bis*.

1. A decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2021, le società e gli enti indicati nell'articolo 73 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, assoggettano la quota del proprio reddito complessivo netto dichiarato corrispondente all'incremento, rispetto al periodo d'imposta precedente, del maggior costo del personale dipendente assunto con contratto di lavoro a tempo indeterminato all'aliquota di cui all'articolo 77 del medesimo testo unico ridotta di nove punti percentuali.

2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze saranno stabiliti i criteri per la determinazione dei costi del personale dipendente rilevanti ai fini dell'applicazione del presente articolo.

3. Le disposizioni di cui al comma I non si applicano per le assunzioni dei soggetti che siano stati posti dal precedente o dallo stesso datore di lavoro nelle situazioni di disoccupazione al solo fine di consentire a chi effettua l'assunzione di fruire della riduzione di aliquota di cui al comma 1.».

Conseguentemente:

a) *sopprimere l'articolo 20 e 194;*

b) *sopprimere la tabella A, fatta eccezione della rubrica relativa al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.*

a decorrere dal 2024 si provvede agli derivanti dall'attuazione delle presenti disposizioni mediante la riduzione complessiva dei regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale di cui all'elenco contenuto nel rapporto annuale sulle spese fiscali di cui articolo 21, comma 11-*bis*, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, per un importo pari a 1.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024. Con uno o più regolamenti adottati con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalità tecniche per l'attuazione del presente comma con riferimento ai singoli regimi interessati.

62.0.2

CALANDRINI, DE CARLO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 62-bis.

1. Ai datori di lavoro privati che, a decorrere dal 1° gennaio 2022 e fino al 31 dicembre 2023, mantengono almeno l'80 per cento dei livelli occupazionali in forza alla data del 1° febbraio 2021 è riconosciuto un incentivo, sotto forma di esonero dal 40 per cento del versamento dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL, per un periodo massimo di dodici mesi.

Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente disposizione, valutati in euro 1.625 milioni per ciascuno degli anni 2022 e 2023, si provvede a valere sulle risorse di cui all'articolo 194 della presente legge».

Art. 63.**63.1**

DE PETRIS, BUCCARELLA, GRASSO, LAFORGIA, RUOTOLO

Al comma 1 apportare le seguenti modificazioni:

1) *all'alinea, le parole:* «è aggiunto il seguente comma» *sono sostituite dalle seguenti:* «sono aggiunti i seguenti commi»;

b) *dopo il capoverso comma «1-bis» aggiungere il seguente:* «1-ter. A decorrere dal 1° gennaio 2025, a favore dei datori di lavoro tenuti al contributo ordinario di cui al presente articolo, che non abbiano fruito di trattamenti di cassa integrazione straordinaria per almeno ventiquattro mesi, l'aliquota del suddetto contributo si riduce in misura pari al 40 per cento.».

63.2

COLLINA

Al comma 1, dopo il capoverso: «1-bis», è aggiunto il seguente: «1-ter. A decorrere dal 1° gennaio 2025, a favore dei datori di lavoro tenuti al contributo ordinario di cui al presente articolo, che non abbiano fruito di trattamenti di cassa integrazione straordinaria per almeno ventiquattro

mesi, l'aliquota del suddetto contributo si riduce in misura pari al 40 per cento.».

Conseguentemente, all'alinea, le parole: «è aggiunto il seguente comma» sono sostituite dalle seguenti: «sono aggiunti i seguenti commi».

63.3

ROMANI, CAUSIN, FANTETTI, PACIFICO, QUAGLIARIELLO, ROSSI, BERUTTI, BIASOTTI

Al comma 1, dopo il capoverso «1-bis», è aggiunto il seguente:

«1-ter. A decorrere dal 1° gennaio 2025, a favore dei datori di lavoro tenuti al contributo ordinario di cui al presente articolo, che non abbiano fruito di trattamenti di cassa integrazione straordinaria per almeno ventiquattro mesi, l'aliquota del suddetto contributo si riduce in misura pari al 40 per cento.».

Conseguentemente, all'alinea, le parole: «è aggiunto il seguente comma» sono sostituite dalle seguenti: «sono aggiunti i seguenti commi».

63.4

STEGER, DURNWALDER, LANIECE

Al comma 1, dopo il capoverso «1-bis», è aggiunto il seguente:

«1-ter. A decorrere dal 1° gennaio 2025, a favore dei datori di lavoro tenuti al contributo ordinario di cui al presente articolo, che non abbiano fruito di trattamenti di cassa integrazione straordinaria per almeno ventiquattro mesi, l'aliquota del suddetto contributo si riduce in misura pari al 40 per cento.».

Conseguentemente, all'alinea, le parole: «è aggiunto il seguente comma» sono sostituite dalle seguenti: «sono aggiunti i seguenti commi».

63.0.1

GUIDOLIN, ROMANO, MATRISCIANO, CATALFO, ROMAGNOLI, GALLICCHIO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 63-bis.***(Misure a sostegno dei lavoratori del settore dell'editoria)*

1. All'articolo 25 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148 il comma 4 è soppresso».

Art. 65.**65.1**

BINETTI, RIZZOTTI, SICLARI

Al comma 1, capoverso «Art. 25-ter», dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«5. I dipendenti attualmente in servizio presso l'Amministrazione Centrale dello Stato ai sensi dell'articolo 19 comma 6 del decreto legislativo n. 165/2001 e successive modificazioni e integrazioni che alla data di pubblicazione della presente legge abbiano maturato almeno 10 anni di servizio, anche non consecutivi, nei ruoli della dirigenza dell'Amministrazione Centrale dello Stato con decorrenza dal 01 gennaio 2021 accedono a tempo indeterminato ai ruoli di dirigente nell'amministrazione statale in cui hanno ricoperto gli incarichi sopra citati».

Art. 66.**66.1**

FAGGI, FERRERO, TESTOR, TOSATO

Sopprimere l'articolo.

66.2

DE VECCHIS, FERRERO, FAGGI, TESTOR, TOSATO

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

«b) dopo il comma 7 sono inseriti i seguenti:

"7-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2022, l'istituzione dei fondi di cui al comma 1-bis, è obbligatoria per i datori di lavoro che occupano almeno un dipendente. I fondi già costituiti si adeguano alle disposizioni di cui al presente comma entro il 31 dicembre 2022. In mancanza, i datori di lavoro del relativo settore confluiscono, a decorrere dal 1° gennaio 2023, nel fondo di integrazione salariale di cui all'articolo 29, ove vengono trasferiti i contributi già versati o comunque dovuti dai datori di lavoro mesdesimi.

7-ter. I fondi di cui al comma 1 sono soggetti a tutte le norme di amministrazione trasparente di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, e soggetti alla vigilanza del ministero del lavoro e delle politiche sociali. La gestione, l'organizzazione e la struttura nazionale e territoriale dei fondi deve essere indipendente da enti bilaterali e da altri enti di natura sindacale. La contribuzione a tali fondi da parte dei datori di lavoro è versata per il tramite di appositi codici UniEmens e F24 istituiti dall'INPS."».

66.3

CALANDRINI, DE CARLO

Apportare le seguenti modifiche:

a) *al comma 1, lettera b), sostituire la parola: «2022» con la seguente: «2023»;*

b) *al comma 1, lettera c), sostituire la parola: «2022» con la seguente: «2023».*

66.4

PRESUTTO

Al comma 1, aggiungere, in fine, la seguente lettera:

«c-bis) al comma 9, dopo la lettera b) è aggiunta la seguente:

"b-bis) prevedere nei confronti dei lavoratori con contratto a tempo pieno e indeterminato che raggiungono i requisiti previsti per il pensionamento di vecchiaia o anticipato nei successivi 7 anni e che sottoscrivono con il datore di lavoro un'intesa volta a ridurre la prestazione lavorativa in misura non inferiore al 50 per cento rispetto alla prestazione a tempo

pieno, la corresponsione, limitatamente al periodo necessario ad accedere, nell'ambito di processi di agevolazione all'esodo, alle prestazioni straordinarie di sostegno al reddito di cui alla lettera *b*), di un trattamento corrispondente alla retribuzione che sarebbe spettata per la prestazione lavorativa non effettuata, ed il versamento alla competente gestione assicurativa obbligatoria della contribuzione correlata. La copertura economica è assicurata attraverso i contributi di finanziamento di cui all'articolo 33, commi 1 e 2. Alle suddette trasformazioni a tempo parziale non si applicano le disposizioni contenute nell'articolo 8, comma 8, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, né eventuali norme contrattuali che prevedano limiti quantitativi di costituzione dei rapporti di lavoro a tempo parziale;".»

66.5

GALLONE

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. Al fine di consentire il completamento del viadotto sulla strada provinciale m. 24 al chilometro 35+500, in località Valle Brembilla, è assegnato alla Provincia di Bergamo un contributo straordinario di 420.000,00 euro per l'anno 2022».

Conseguentemente, agli oneri derivati dalla presente disposizione pari a 420 mila euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190 come incrementato dall'articolo 194 della presente legge.

66.0.1

DAMIANI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 66-bis.

1. All'articolo 66, comma 1, lettera *c*) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "e, dopo la lettera *b*) è aggiunta la seguente:

"*b*-bis) prevedere nei confronti dei lavoratori con contratto a tempo pieno e indeterminato che raggiungono i requisiti previsti per il pensionamento di vecchiaia o anticipato nei successivi 7 anni e che sottoscrivono con il datore di lavoro un'intesa volta a ridurre la prestazione lavorativa in

misura non inferiore al 50 per cento rispetto alla prestazione a tempo pieno, la corresponsione – limitatamente al periodo necessario ad accedere, nell’ambito di processi di agevolazione all’esodo, alle prestazioni straordinarie di sostegno al reddito di cui alla lettera *b*) del presente comma – di un trattamento corrispondente alla retribuzione che sarebbe spettata per la prestazione lavorativa non effettuata, ed il versamento alla competente gestione assicurativa obbligatoria della contribuzione correlata; la relativa copertura economica verrà assicurata attraverso i contributi di finanziamento di cui all’articolo 33 primo e secondo comma. Alle suddette trasformazioni a tempo parziale non si applicano le disposizioni contenute nell’articolo 8 comma 8 del decreto legislativo n. 81 del 2015 né eventuali norme contrattuali che prevedano limiti quantitativi di costituzione dei rapporti di lavoro a tempo parziale."».

66.0.2

MANCA

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 66-bis.

Al comma 1, lettera *c*), aggiungere, in fine, le seguenti parole: "e, dopo la lettera *b*) è aggiunta la seguente:

"*b*-bis) prevedere nei confronti dei lavoratori con contratto a tempo pieno e indeterminato che raggiungono i requisiti previsti per il pensionamento di vecchiaia o anticipato nei successivi 7 anni e che sottoscrivono con il datore di lavoro un’intesa volta a ridurre la prestazione lavorativa in misura non inferiore al 50 per cento rispetto alla prestazione a tempo pieno, la corresponsione, limitatamente al periodo necessario ad accedere, nell’ambito di processi di agevolazione all’esodo, alle prestazioni straordinarie di sostegno al reddito di cui alla lettera *b*) del presente comma, di un trattamento corrispondente alla retribuzione che sarebbe spettata per la prestazione lavorativa non effettuata, ed il versamento alla competente gestione assicurativa obbligatoria della contribuzione correlata; la relativa copertura economica è assicurata attraverso i contributi di finanziamento di cui all’articolo 33, primo e secondo comma. Alle suddette trasformazioni a tempo parziale non si applicano le disposizioni contenute nell’articolo 8, comma 8, del decreto legislativo, né eventuali norme contrattuali che prevedano limiti quantitativi di costituzione dei rapporti di lavoro a tempo parziale."»

66.0.3

DAMIANI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 66-bis.

1. All'articolo 2 della legge 30 marzo 2001 n. 152, al comma 1, lettera b), le parole: "almeno quattro Paesi stranieri" sono abrogate».

Art. 67.**67.1**

FAGGI, FERRERO, TESTOR, TOSATO

Sopprimere l'articolo.

67.2

DAMIANI, FERRO, SACCONI, MODENA, MALLEGNI

Dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

«2-bis. È consentito il trattamento dei dati personali da parte dei Fondi bilaterali alternativi di cui all'articolo 27 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, se necessario per l'adempimento di un compito svolto nel pubblico interesse o per l'esercizio di funzioni pubbliche a essi attribuite. La finalità del trattamento, se non espressamente prevista da una norma di legge o, nei casi previsti dalla legge, di regolamento, è indicata dai Fondi in coerenza al compito svolto o alla funzione pubblica esercitata, assicurando adeguata pubblicità all'identità del titolare del trattamento, alle finalità del trattamento e fornendo ogni altra informazione necessaria ad assicurare un trattamento corretto e trasparente con riguardo ai soggetti interessati e ai loro diritti di ottenere conferma e comunicazione di un trattamento di dati personali che li riguardano.».

Art. 68.**68.1**

CALANDRINI, DE CARLO

Al comma lettera e) capoverso 3-bis, apportare le seguenti modifiche:

a) *alla lettera a), sostituire le parole: «13 settimane» con le seguenti: «16 settimane»;*

b) *alla lettera b), sostituire le parole: «26 settimane» con le seguenti: «32 settimane».*

68.2

MANCA

Al comma 1, lettera f), capoverso «8-bis», dopo le parole: «a favore dei datori di lavoro che, nel semestre precedente la data di presentazione della domanda, abbiano occupato mediamente fino a 5 dipendenti» sono aggiunte le seguenti: «nonché delle imprese che gestiscono i servizi pubblici essenziali di cui alla legge 12 giugno 1990, n. 146, e successive modificazioni.».

Conseguentemente, all'articolo 194, sostituire le parole: «500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023» con le seguenti: «500 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2023 e 2024 e di 300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025.».

68.3

COLLINA

Al comma 1, lettera f), capoverso «8-bis», sopprimere le parole: «, nel semestre precedente la data di presentazione della domanda, abbiano occupato mediamente fino a cinque dipendenti e che» e le parole: «, a far data dal termine del periodo di fruizione del trattamento.».

68.4

DE PETRIS, BUCCARELLA, GRASSO, LAFORGIA, RUOTOLO

Al comma 1, lettera j), capoverso «8-bis», le parole: «, nel semestre precedente la data di presentazione della domanda, abbiano occupato mediamente fino a cinque dipendenti e che» e: «a far data dal termine del periodo di fruizione del trattamento,» sono soppresse.

68.5

ROMANI, CAUSIN, FANTETTI, PACIFICO, QUAGLIARIELLO, ROSSI, BERUTTI, BIASOTTI

Al comma 1, lettera f), capoverso «8-bis», le parole: «, nel semestre precedente la data di presentazione della domanda, abbiano occupato mediamente fino a cinque dipendenti e che» e: «, a far data dal termine del periodo di fruizione del trattamento,» sono soppresse.

68.6

STEGER, DURNWALDER, LANIECE

Al comma 1, lettera f) capoverso «8-bis», le parole: «, nel semestre precedente la data di presentazione della domanda, abbiano occupato mediamente fino a cinque dipendenti e che» e: «, a far data dal termine del periodo di fruizione del trattamento,» sono soppresse.

Art. 69.**69.0.1**

COLLINA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 69-bis.

(Modifiche alla legge 22 maggio 2017, n. 81, in tema di contribuzione figurativa in caso di periodi di malattia grave del lavoratore autonomo iscritto alla gestione separata INPS)

1. Il comma 10 dell'articolo 8 della legge 22 maggio 2017, n. 81, è sostituito dal seguente:

"10. Per gli iscritti alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, i periodi di malattia, certificata come conseguente a trattamenti terapeutici di malattie oncologiche, o di gravi patologie cronico-degenerative ingravescenti o che comunque comportino una inabilità lavorativa del 100 per cento, sono equiparati alla degenza ospedaliera. I periodi di fruizione della degenza ospedaliera vengono computati come periodi di contribuzione figurativa, calcolata proporzionalmente in base al minima/e contributivo previsto per la gestione separata"».

Conseguentemente, all'articolo 194, sostituire le parole: «di 600 milioni di euro per l'anno 2022 e 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023» con le seguenti: «di 350 milioni di euro per l'anno 2022 e di 250 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023.».

69.0.2

DAMIANI, GALLONE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 69-bis.

(Modifiche alla legge 22 maggio 2017, n. 81, in tema di contribuzione figurativa in caso di periodi di malattia grave del lavoratore autonomo iscritto alla gestione separata INPS)

1. Il comma 10 dell'art. 8 della legge 22 maggio 2017, n. 81, è sostituito dal seguente:

"10. Per gli iscritti alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, i periodi di malattia, certificata come conseguente a trattamenti terapeutici di malattie oncologiche, o di gravi patologie cronico-degenerative ingravescenti o che comunque comportino una inabilità lavorativa del 100 per cento, sono equiparati alla degenza ospedaliera. I periodi di fruizione della degenza ospedaliera vengono computati come periodi di contribuzione figurativa, calcolata proporzionalmente in base al minimale contributivo previsto per la gestione separata"».

Art. 71.**71.1**

FAGGI, FERRERO, TESTOR, TOSATO

*Sopprimere l'articolo.***71.0.1**

DE PETRIS, BUCCARELLA, GRASSO, LAFORGIA, RUOTOLO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 71-bis.***(Disposizione in materia di rilascio del documento unico di regolarità contributiva per i professionisti)*

1. Al fine di tutelare i liberi professionisti coinvolti nei rapporti contrattuali tra privati e di far fronte ai danni da loro subiti in ragione della pandemia da COVID-19, nell'ambito dei medesimi rapporti la presentazione di istanze dirette all'ottenimento di titoli abilitativi e di istanze sostitutive di atti di consenso comunque denominati deve essere corredata anche della lettera di affidamento dell'incarico al professionista individuato, sottoscritta dal committente.

2. In caso di inottemperanza a quanto previsto dal comma 1 o di incompletezza della domanda, il responsabile del procedimento assegna al richiedente un termine, non inferiore a dieci giorni, per l'integrazione della documentazione, con avviso che il termine inizierà nuovamente a decorrere dalla data di ricevimento della documentazione richiesta. Restano ferme le ipotesi in cui, ai sensi della normativa vigente, la mancata produzione dei documenti contestualmente alla domanda comporta l'inammissibilità o la decadenza della domanda medesima.

3. Le istanze per l'ottenimento di titoli abilitativi edilizi e le comunicazioni relative ad interventi edilizi comunque denominate che necessitano di asseverazione da parte di un professionista nonché i documenti relativi agli atti di aggiornamento catastale comunque denominati devono essere corredati, oltre che della lettera di cui al comma 1, della dichiarazione sostitutiva di regolarità contributiva del professionista incaricato. In caso di mancata presentazione, si applica quanto previsto dal comma 2.

4. L'Amministrazione procede a idonei controlli, anche a campione e in ogni caso quando sorgono fondati dubbi, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive.».

Art. 72.**72.1**

DAMIANI

Al comma 1, alla lettera b), sostituire la parola: «cinquanta» con la seguente: «quindici».

Conseguentemente, ridurre di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023, il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 194 della presente legge.

72.2

CATALFO, ROMANO, MATRISCIANO, GUIDOLIN, ROMAGNOLI

Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

«b-bis) al comma 5-bis, dopo il secondo periodo, è aggiunto il seguente: "Nel caso in cui la prima decorrenza utile alla pensione, sia quella di vecchiaia il datore di lavoro versa i contributi previdenziali solo per il periodo di spettanza teorica della Naspi del lavoratore."».

72.3

DE PETRIS, BUCCARELLA, GRASSO, LAFORGIA, RUOTOLO

Alla lettera c), dopo le parole: «al comma 5-bis» inserire le seguenti: «dopo le parole: "Qualora la prima decorrenza utile della pensione sia quella prevista per la pensione anticipata, il datore di lavoro versa anche i contributi previdenziali utili al conseguimento del diritto" inserire le seguenti: "Nel caso in cui la prima decorrenza utile alla pensione sia quella di vecchiaia il datore di lavoro versa i contributi previdenziali solo per il periodo di spettanza teorica della Naspi del lavoratore"».

72.0.1

LAUS

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 72-bis.

(Part time generazionale)

1. Al fine di favorire il part time generazionale, nonché di sostenere l'occupazione giovanile anche per far fronte alla crisi sociale ed economica derivante dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, al di fuori dei casi previsti dall'articolo 41, comma 5-*bis*, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, in via sperimentale per gli anni 2022, 2023 e 2024, ai lavoratori che si trovino a non più di trentasei mesi dal conseguimento del diritto alla pensione di vecchiaia, che abbiano maturato il requisito minimo contributivo, o anticipata di cui all'articolo 24, comma 10, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, è riconosciuta la possibilità, previo esplicito consenso in forma scritta, di accettare la trasformazione del contratto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale con una riduzione oraria del cinquanta per cento dell'orario giornaliero, settimanale o mensile.

2. Nei casi di cui al comma 1, i datori di lavoro privati corrispondono ai lavoratori interessati una retribuzione pari alla metà di quella spettante al momento della trasformazione di cui al medesimo comma, mentre la parte rimanente è erogata, per l'importo corrispondente, mediante la prestazione di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22. A fronte della riduzione oraria di cui al comma 1, ad integrazione della differenza contributiva tra la retribuzione a tempo parziale e la retribuzione a tempo pieno del lavoratore, è riconosciuta apposita contribuzione figurativa.

3. Con i risparmi di spesa derivanti dalla trasformazione del contratto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale di cui al comma 1, i datori di lavoro assumono, con contratto di lavoro a tempo indeterminato, soggetti di età inferiore ai 36 anni di età.

4. Ai datori di lavoro privati che accedano alla previsione di cui al comma 1, con esclusione del settore agricolo e del lavoro domestico, è riconosciuto, per un periodo massimo di trentasei mesi, l'esonero dal versamento del 100 per cento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) nel limite massimo di importo pari a 6.000 euro su base annua, riparametrato e applicato su base mensile. Resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.

Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati nel limite massimo di 300 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione

di cui all'articolo 18, comma 1, lettera *a*), del decreto-legge 29 novembre 2008, n.185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, come rifinanziato dall'articolo 31».

72.0.2

FERRO, DAMIANI

Dopo l'articolo 72, inserire il seguente:

«Art. 72-bis.

(Assunzioni connesse al contratto di espansione)

1. All'articolo 41 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, dopo il comma 8, sono aggiunti i seguenti:

"8-bis. Alle imprese che stipulino o abbiano stipulato un contratto di espansione sono riconosciute le agevolazioni di cui ai commi 8-ter e 8-quater di cui al presente articolo.

8-ter. Le imprese che abbiano instaurato, anche per il tramite di associazioni di rappresentanza di categoria, convenzioni di collaborazione con Istituti Tecnici Superiori e università e che assumano in apprendistato, anche in regime di somministrazione, giovani fino a 29 anni di età, hanno diritto, relativamente a questi lavoratori, all'esonero totale dal versamento dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro per 48 mesi, con esclusione dei premi e dei contributi dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), nel limite massimo di importo pari a 8.060 euro annui. Resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.

8-quater. Le imprese che assumano a tempo indeterminato donne hanno diritto all'esonero totale dal versamento dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro per 36 mesi, con esclusione dei premi e dei contributi dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), nel limite massimo di importo pari a 8.060 euro annui. Resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche. Fermi restando i principi generali di fruizione degli incentivi di cui all'articolo 31 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, l'esonero contributivo di cui al presente comma spetta ai datori di lavoro che non abbiano proceduto, nei sei mesi precedenti l'assunzione, né procedano, nei sei mesi successivi alla stessa, a licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo ovvero a licenziamenti collettivi, ai sensi della legge 23 luglio 1991, n. 223, nei confronti di lavoratori inquadrati con la medesima qualifica nella stessa unità produttiva.

8-quinquies. I commi 8-ter e 8-quater sono applicabili alle assunzioni effettuate a decorrere dall'entrata in vigore della presente disposizione.".

2. Agli oneri finanziari derivanti dalla presente disposizione, pari a 36,3 milioni di euro per l'anno 2022, 109,0 milioni di euro per il 2023, 145,4 milioni di euro per il 2024, 126,1 milioni di euro per il 2025, 70,5 milioni di euro per il 2026 e 17,1 milioni di euro per il 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

72.0.3

CALANDRINI, DE CARLO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 72-bis.

(Assunzioni connesse al contratto di espansione)

1. All'articolo 41 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, dopo il comma 8, sono aggiunti i seguenti:

"8-bis. Alle imprese che stipulino o abbiano stipulato un contratto di espansione sono riconosciute le agevolazioni di cui ai commi 8-ter e 8-quater di cui al presente articolo.

8-ter. Le imprese che abbiano instaurato, anche per il tramite di associazioni di rappresentanza di categoria, convenzioni di collaborazione con Istituti Tecnici Superiori e università e che assumano in apprendistato, anche in regime di somministrazione, giovani fino a 29 anni di età, hanno diritto, relativamente a questi lavoratori, all'esonero totale dal versamento dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro per 48 mesi, con esclusione dei premi e dei contributi dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), nel limite massimo di importo pari a 8.060 euro annui. Resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.

8-quater. Le imprese che assumano a tempo indeterminato donne hanno diritto all'esonero totale dal versamento dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro per 36 mesi, con esclusione dei premi e dei contributi dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), nel limite massimo di importo pari a 8.060 euro annui. Resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche. Fermi restando i principi generali di fruizione degli incentivi di cui all'articolo 31 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, l'esonero contributivo di cui al presente comma spetta ai datori di lavoro che non abbiano proceduto, nei sei mesi precedenti l'assunzione, né procedano, nei sei mesi successivi alla stessa, a licenziamenti individuali per giustificato

motivo oggettivo ovvero a licenziamenti collettivi, ai sensi della legge 23 luglio 1991, n. 223, nei confronti di lavoratori inquadrati con la medesima qualifica nella stessa unità produttiva.

8-quinquies. I commi *8-ter* e *8-quater* sono applicabili alle assunzioni effettuate a decorrere dall'entrata in vigore della presente disposizione.".

2. Agli oneri finanziari derivanti dalla presente disposizione, pari a 36,3 milioni di euro per l'anno 2022, 109,0 milioni di euro per il 2023, 145,4 milioni di euro per il 2024, 126,1 milioni di euro per il 2025, 70,5 milioni di euro per il 2026 e 17,1 milioni di euro per il 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione della missione 33 Fondi da ripartire, programma 1 Fondi da assegnare».

72.0.4

ROMANI, BERUTTI, BIASOTTI, CAUSIN, FANTETTI, PACIFICO, QUAGLIARIELLO, ROSSI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 72-bis.

(Assunzioni connesse al contratto di espansione)

1. All'articolo 41 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, dopo il comma 8, sono aggiunti i seguenti:

"8-bis. Alle imprese che stipulino o abbiano stipulato un contratto di espansione sono riconosciute le agevolazioni di cui ai commi *8-ter* e *8-quater* di cui al presente articolo.

8-ter. Le imprese che abbiano instaurato, anche per il tramite di associazioni di rappresentanza di categoria, convenzioni di collaborazione con Istituti Tecnici Superiori e università e che assumano in apprendistato, anche in regime di somministrazione, giovani fino a 29 anni di età, hanno diritto, relativamente a questi lavoratori, all'esonero totale dal versamento dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro per 48 mesi, con esclusione dei premi e dei contributi dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), nel limite massimo di importo pari a 8.060 euro annui. Resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.

8-quater. Le imprese che assumano a tempo indeterminato donne hanno diritto all'esonero totale dal versamento dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro per 36 mesi, con esclusione dei premi e dei contributi dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), nel limite massimo di importo pari a 8.060 euro annui. Resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.

Fermi restando i principi generali di fruizione degli incentivi di cui all'articolo 31 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, l'esonero contributivo di cui al presente comma spetta ai datori di lavoro che non abbiano proceduto, nei sei mesi precedenti l'assunzione, né procedano, nei sei mesi successivi alla stessa, a licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo ovvero a licenziamenti collettivi, ai sensi della legge 23 luglio 1991, n. 223, nei confronti di lavoratori inquadrati con la medesima qualifica nella stessa unità produttiva.

8-quinquies. I commi *8-ter* e *8-quater* sono applicabili alle assunzioni effettuate a decorrere dall'entrata in vigore della presente disposizione."

2. Agli oneri finanziari derivanti dalla presente disposizione, pari a 36,3 milioni di euro per l'anno 2022, 109,0 milioni di euro per il 2023, 145,4 milioni di euro per il 2024, 126,1 milioni di euro per il 2025, 70,5 milioni di euro per il 2026 e 17,1 milioni di euro per il 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione della missione 33 Fondi da ripartire, programma 1 Fondi da assegnare.».

72.0.5

CONZATTI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 72-bis.

(Assunzioni connesse al contratto di espansione)

1. All'articolo 41 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, dopo il comma 8, sono aggiunti i seguenti:

"8-bis. Alle imprese che stipulino o abbiano stipulato un contratto di espansione sono riconosciute le agevolazioni di cui ai commi *8-ter* e *8-quater* di cui al presente articolo.

8-ter. Le imprese che abbiano instaurato, anche per il tramite di associazioni di rappresentanza di categoria, convenzioni di collaborazione con Istituti Tecnici Superiori e università e che assumano in apprendistato, anche in regime di somministrazione, giovani fino a 29 anni di età, hanno diritto, relativamente a questi lavoratori, all'esonero totale dal versamento dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro per 48 mesi, con esclusione dei premi e dei contributi dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), nel limite massimo di importo pari a 8.060 euro annui. Resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.

8-quater. Le imprese che assumano a tempo indeterminato donne hanno diritto all'esonero totale dal versamento dei contributi previdenziali

a carico del datore di lavoro per 36 mesi, con esclusione dei premi e dei contributi dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), nel limite massimo di importo pari a 8.060 euro annui. Resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche. Fermi restando i principi generali di fruizione degli incentivi di cui all'articolo 31 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, l'esonero contributivo di cui al presente comma spetta ai datori di lavoro che non abbiano proceduto, nei sei mesi precedenti l'assunzione, né procedano, nei sei mesi successivi alla stessa, a licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo ovvero a licenziamenti collettivi, ai sensi della legge 23 luglio 1991, n. 223, nei confronti di lavoratori inquadrati con la medesima qualifica nella stessa unità produttiva.

8-quinquies. I commi 8-ter e 8-quater sono applicabili alle assunzioni effettuate a decorrere dall'entrata in vigore della presente disposizione.".

2. Agli oneri finanziari derivanti dalla presente disposizione, pari a 36,3 milioni di euro per l'anno 2022, 109,0 milioni di euro per il 2023, 145,4 milioni di euro per il 2024, 126,1 milioni di euro per il 2025, 70,5 milioni di euro per il 2026 e 17,1 milioni di euro per il 2027, si provvede ai sensi dell'articolo 194.».

Art. 73

73.1 (testo 2)

DE PETRIS, BUCCARELLA, GRASSO, LAFORGIA, RUOTOLO

Al comma 1 dopo il capoverso comma 11-quater aggiungere i seguenti:

«11-quater.1. Per il periodo dal 01/01/2022 al 28/02/2022, ai datori di lavoro di cui all'articolo 11, commi 1 e 2 del decreto legislativo 21 ottobre 2021, n. 146, che sospendono o riducono l'attività lavorativa per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica COVID-19 possono presentare per i lavoratori in forza al 31 dicembre 2021:

a) per quanto al comma 1, domanda di assegno ordinario e di cassa integrazione salariale in deroga di cui agli articoli 19, 21, 22 e 22-quater del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, per una durata massima di 8 settimane nel periodo tra il 1° gennaio e il 28 febbraio 2022;

b) per quanto al comma 2 domanda di trattamento ordinario di integrazione salariale di cui agli articoli 19 e 20 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, per una durata massima di 8 settimane nel periodo tra il 1° gennaio e il 28 febbraio 2022, secondo le modalità previste al comma 4 dello stesso articolo.

11-*quater*.2. Le prestazioni integrative salariali di cui al comma 11. *quater*.1 sono concesse nel limite di spesa di 300 milioni per l'anno 2022.

11-*quater*.2. Nel calcolo per la durata massima complessiva dei trattamenti di integrazione salariale di cui al decreto legislativo n. 148 del 14 settembre 2015, i periodi antecedenti alla data del 01 gennaio 2022 non vengono conteggiati ai fini del computo complessivo.«.

Conseguentemente all'articolo 194, comma 1, sostituire le parole: «di 600 milioni di euro per l'anno 2022» con le seguenti: «di 300 milioni di euro per l'anno 2022.».

73.1

DE PETRIS, BUCCARELLA, GRASSO, LAFORGIA, RUOTOLO

*Al comma 1, dopo il capoverso comma 11-*quater* aggiungere il seguente:*

«11-*quater*.1. Per il periodo dal 01/01/2022 al 28/02/2022, ai datori di lavoro di cui all'articolo 11, commi 1 e 2 del decreto legislativo 21 ottobre 2021, n. 146, che sospendono o riducono l'attività lavorativa per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica COVID-19 possono presentare per i lavoratori in forza al 31 dicembre 2021:

a) per quanto al comma 1, domanda di assegno ordinario e di cassa integrazione salariale in deroga di cui agli articoli 19, 21, 22 e 22-*quater* del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, per una durata massima di 8 settimane nel periodo tra il 1° gennaio e il 28 febbraio 2022;

b) per quanto al comma 2 domanda di trattamento ordinario di integrazione salariale di cui agli articoli 19 e 20 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, per una durata massima di 8 settimane nel periodo tra il 1° gennaio e il 28 febbraio 2022, secondo le modalità previste al comma 4 dello stesso articolo.

11-*quater*.2. Le prestazioni integrative salariali di cui al comma 11. *quater*.1 sono concesse nel limite di spesa di 300 milioni per l'anno 2022».

Conseguentemente all'articolo 194, comma 1, sostituire le parole: «di 600 milioni di euro per l'anno 2022» con le seguenti: «di 300 milioni di euro per l'anno 2022.».

73.2

DE PETRIS, BUCCARELLA, GRASSO, LAFORGIA, RUOTOLO

Al comma 1 dopo il capoverso comma «11-quater.» aggiungere il seguente:

«11-quater.1. Nel calcolo per la durata massima complessiva dei trattamenti di integrazione salariale di cui al decreto legislativo n. 148 del 14 settembre 2015, i periodi antecedenti alla data del 1° gennaio 2022 non vengono conteggiati ai fini del computo complessivo».

73.3

MONTANI, SIRI, BORGHESI, BAGNAI, FAGGI, FERRERO, TESTOR, TOSATO

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«1-bis. All'articolo 11, del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2021, n. 21, il comma 1-bis è sostituito dal seguente:

"1-bis. Per gli anni fino al 2021, i termini di cui all'articolo 3, comma 3, del decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 564, e all'articolo 38, comma 3, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, sono differiti al 30 settembre 2022"».

73.0.1

TESTOR, FERRERO, FAGGI, TOSATO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 73-bis.

(Interpretazione autentica dell'articolo 1, comma 118, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, e dell'articolo 1, comma 178, della legge 28 dicembre 2015, n. 208)

1. L'articolo 1, comma 118, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, e l'articolo 1, comma 178, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, si interpretano nel senso che l'esonero dal versamento dei contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro privati, previsto con riferimento alle nuove assunzioni con contratto di lavoro a tempo indeterminato, con esclusione dei contratti di apprendistato e dei contratti di lavoro domestico, decorrenti rispettivamente dal 1° gennaio 2015 con riferimento a contratti stipulati non oltre il 31 dicembre 2015 e dal 1° gennaio 2016 con riferimento a contratti

stipulati non oltre il 31 dicembre 2016, si applica anche in favore dei datori di lavoro che abbiano assunto con contratto di lavoro a tempo indeterminato lavoratori già occupati nei sei mesi precedenti a tempo indeterminato, presso qualsiasi datore di lavoro, e beneficiari della cassa integrazione guadagni straordinaria (CIGS) con sospensione a zero ore, per cessazione di attività o concordato preventivo dell'impresa o in deroga, e senza possibilità di ripresa dell'attività lavorativa.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche con riferimento ai procedimenti già avviati alla data di entrata in vigore della presente disposizione».

Conseguentemente, all'articolo 31, comma 1, sostituire le parole: «350 milioni di euro per l'anno 2022 e di 300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023» con le seguenti: «345 milioni di euro per l'anno 2022 e di 299 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023».

Art. 74.

74.1

DE PETRIS, BUCCARELLA, GRASSO, LAFORGIA, RUOTOLO

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. All'articolo 8 della legge 8 agosto del 1972, n. 457, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

"4. A decorrere dal 1° gennaio 2022, il trattamento di cui al comma 1, calcolato sulla base della retribuzione di fatto corrisposta in base ai minimi tabellari previsti dai contratti collettivi nazionali di riferimento per il settore stipulati dalle organizzazioni datoriali e sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, e comunque non inferiore a trenta euro al giorno, è riconosciuto anche ai lavoratori dipendenti imbarcati su navi adibite alla pesca marittima nonché in acque interne e lagunari, ivi compresi i soci-lavoratori di cooperative della piccola pesca di cui alla legge 13 marzo 1958, n. 250, nonché agli armatori e ai proprietari armatori, imbarcati sulla nave dai medesimi gestita"».

Conseguentemente all'articolo 194, comma 1, sostituire le parole: «600 milioni di euro per l'anno 2022 e 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023» con le seguenti: «580 milioni di euro per l'anno 2022 e 480 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023».

74.2

DI PIAZZA

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. All'articolo 8 della legge 8 agosto del 1972, n. 457, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

"4. A decorrere dal 1° gennaio 2022, il trattamento di cui al comma 1, calcolato sulla base della retribuzione di fatto corrisposta in base ai minimi tabellari previsti dai contratti collettivi nazionali di riferimento per il settore stipulati dalle organizzazioni datoriali e sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, e comunque non inferiore a trenta euro al giorno, è riconosciuto anche ai lavoratori dipendenti imbarcati su navi adibite alla pesca marittima nonché in acque interne e lagunari, ivi compresi i soci-lavoratori di cooperative della piccola pesca di cui alla legge 13 marzo 1958, n. 250, nonché agli armatori e ai proprietari armatori, imbarcati sulla nave dai medesimi gestita"».

Conseguentemente, sostituire l'articolo 194 con il seguente:

«1. Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è incrementato di 590 milioni di euro per l'anno 2022 e 490 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023».

74.3

BITI, TARICCO

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. All'articolo 8 della legge 8 agosto del 1972, n. 457, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

"4. A decorrere dal 1° gennaio 2022, il trattamento di cui al comma 1, calcolato sulla base della retribuzione di fatto corrisposta in base ai minimi tabellari previsti dai contratti collettivi nazionali di riferimento per il settore stipulati dalle organizzazioni datoriali e sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, e comunque non inferiore a trenta euro al giorno, è riconosciuto anche ai lavoratori dipendenti imbarcati su navi adibite alla pesca marittima nonché in acque interne e lagunari, ivi compresi i soci-lavoratori di cooperative della piccola pesca di cui alla legge 13 marzo 1958, n. 250, nonché agli armatori e ai proprietari armatori, imbarcati sulla nave dai medesimi gestita"».

Conseguentemente, all'articolo 31, sopprimere i commi 2 e 3.

74.4

LONARDO

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. All'articolo 8 della legge 8 agosto del 1972, n. 457, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

"4. A decorrere dal 1° gennaio 2022, il trattamento di cui al comma 1, calcolato sulla base della retribuzione di fatto corrisposta in base ai minimi tabellari previsti dai contratti collettivi nazionali di riferimento per il settore stipulati dalle organizzazioni datoriali e sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, e comunque non inferiore a trenta euro al giorno, è riconosciuto anche ai lavoratori dipendenti imbarcati su navi adibite alla pesca marittima nonché in acque interne e lagunari, ivi compresi i soci-lavoratori di cooperative della piccola pesca di cui alla Legge 13 marzo 1958, n. 250, nonché agli armatori e ai proprietari armatori, imbarcati sulla nave dai medesimi gestita"».

Conseguentemente, all'articolo 31 sopprimerei commi 2 e 3.

74.5

LA PIETRA, DE CARLO, CALANDRINI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. All'articolo 8 della legge 8 agosto del 1972, n. 457, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

"4. A decorrere dal 1° gennaio 2022, il trattamento di cui al comma 1, calcolato sulla base della retribuzione di fatto corrisposta in base ai minimi tabellari previsti dai contratti collettivi nazionali di riferimento per il settore stipulati dalle organizzazioni datoriali e sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, e comunque non inferiore a trenta euro al giorno, è riconosciuto anche ai lavoratori dipendenti imbarcati su navi adibite alla pesca marittima nonché in acque interne e lagunari, ivi compresi i soci-lavoratori di cooperative della piccola pesca di cui alla legge 13 marzo 1958, n. 250, nonché agli armatori e ai proprietari armatori, imbarcati sulla nave dai medesimi gestita"».

Conseguentemente, all'articolo 31 sopprimere i commi 2 e 3.

74.6

BERGESIO, VALLARDI, ZULIANI, RUFA, TOSATO, TESTOR, FAGGI, FERRERO

Al comma 1 sopprimere le parole: «, per periodi diversi da quelli di sospensione dell'attività lavorativa derivante da misure di arresto temporaneo obbligatorio e non obbligatorio».

74.7

CATALFO, ROMANO, MATRISCIANO, GUIDOLIN, ROMAGNOLI

Al comma 1, capoverso «4», sopprimere le seguenti parole: «per periodi diversi da quelli di sospensione dell'attività lavorativa derivante da misure di arresto temporaneo obbligatorio e non obbligatorio».

74.8

ABATE, ANGRISANI, LANNUTTI, BOTTO, LEZZI, MORRA, MORONESE, ORTIS, GIANNUZZI, MININNO, GRANATO, DI MICCO, CORRADO

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«1-bis. Al primo comma dell'articolo 19 della legge 8 agosto 1972, n. 457 dopo le parole: "con un contributo a carico del datore di lavoro agricolo" sono aggiunte le seguenti: "e del datore di lavoro della pesca e della piccola pesca"».

74.9

LA PIETRA, DE CARLO, CALANDRINI

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«1-bis. Al primo comma dell'articolo 19 della legge 8 agosto 1972, n. 457 dopo le parole: "con un contributo a carico del datore di lavoro agricolo" sono aggiunte le seguenti: "e del datore di lavoro della pesca e della piccola pesca"».

74.0.1

MINUTO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 74-bis.

(Sostegno al reddito per pescatori nel fermo biologico)

1. Al fine di garantire un sostegno al reddito per i lavoratori dipendenti da imprese adibite alla pesca marittima, compresi i soci lavoratori delle cooperative della piccola pesca di cui alla legge 13 marzo 1958, n. 250, nonché la forza lavoro interessata dalle disposizioni del decreto direttoriale prot. N. 8941 dell'11 gennaio 2021, nel periodo di sospensione dell'attività lavorativa derivante da misure di arresto temporaneo obbligatorio è riconosciuta nel limite di spesa di 20 milioni di euro per l'anno 2022, un'indennità giornaliera onnicomprensiva fino ad un massimo di 30 euro. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e con il Ministro dell'economia e delle finanze da adottare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono disciplinate le modalità relative al pagamento dell'indennità di cui al presente articolo.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, pari a 20 milioni di euro per il 2022 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili in corso di gestione, di cui all'articolo 1, comma 200, della legge della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 194 della presente legge.».

Art. 75.**75.1**

GALLONE

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-bis. All'articolo 1, comma 162, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, la lettera c) è sostituita dalla seguente:

"c) agli enti trasformati, dopo l'entrata in vigore della presente legge, in società di capitali, ancorché a capitale interamente pubblico, per effetto di procedimenti di privatizzazione;"».

75.0.1

STEGER, DURNWALDER, UNTERBERGER, LANIECE

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 75-bis.***(Ulteriori misure in materia di integrazione salariale)*

1. I trattamenti di integrazione salariale di cui all'articolo 8, comma 2, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69 e dell'art. 11, comma 1, del decreto-legge 21 ottobre 2021 n. 146, sono riconosciuti anche in favore dei lavoratori in forza alla data del 1° dicembre 2021, nel limite di 10 milioni di euro, ripartito in 6 milioni di euro per i trattamenti di cassa integrazione ordinaria e assegno ordinario e in 4 milioni di euro per i trattamenti di cassa integrazione in deroga.

2. I termini di decadenza per l'invio delle domande di accesso ai trattamenti di integrazione salariale collegati all'emergenza epidemiologica da COVID-19 e i termini di trasmissione dei dati necessari per il pagamento o per il saldo degli stessi, scaduti nel periodo dal 1° gennaio 2020 al 31 dicembre 2021, sono differiti al 31 marzo 2022. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano nel limite di spesa di 5 milioni di euro per l'anno 2022, che costituisce tetto di spesa massima. L'INPS provvede al monitoraggio degli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma al fine di garantire il rispetto del relativo limite di spesa.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 10 milioni di euro per l'anno 2021 e in 5 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 194».

75.0.2

MALPEZZI, MANCA, MISIANI, FERRARI, BITI, MIRABELLI, COLLINA, CIRINNÀ, ROSSOMANDO, MARCUCCI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 75-bis.***(Riduzione oneri sociali)*

1. Dal 1° gennaio 2022, gli oneri contributivi aggiuntivi previsti a decorrere dalla medesima data dagli articoli 63 e 68 della presente legge, al netto delle riduzioni previste dall'articolo 75 della medesima legge, sono

compensati da una corrispondente riduzione del costo del lavoro tramite un esonero dal versamento dei contributi sociali e assistenziali.

2. L'esonero di cui al comma precedente opera prioritariamente a valere sull'aliquota contributiva per assegni per il nucleo familiare o in alternativa, laddove non vi fosse capienza, nell'ordine che segue: sui contributi per maternità, per malattia, per disoccupazione e sui premi e contributi dovuti per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e sulle malattie professionali.».

Conseguentemente:

a) *all'articolo 194, sostituire le parole: «di 600 milioni di euro per l'anno 2022 e 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023» con le seguenti: «di 200 milioni di euro per l'anno 2022 e di 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023.»;*

b) *Allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, missione 23 Fondi da ripartire, programma 23.1 Fondi da assegnare, apportare le seguenti variazioni:*

2022:

CP: - 590.000.000;

CS: - 590.000.000;

2023:

CP: - 590.000.000;

CS: - 590.000.000;

2024:

CP: - 590.000.000;

CS: - 590.000.000.

75.0.3

COLLINA, MANCA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 75-bis.

(Riduzione oneri sociali)

1. Dal 1° gennaio 2022, gli oneri contributivi aggiuntivi previsti a decorrere dalla medesima data dagli articoli 63 e 68 della presente legge, al netto delle riduzioni previste dall'articolo 75 della medesima legge, sono compensati da una corrispondente riduzione del costo del lavoro tramite un esonero dal versamento dei contributi sociali e assistenziali.

2. L'esonero di cui al comma 1 opera prioritariamente a valere sull'aliquota contributiva per assegni per il nucleo familiare o in alternativa, laddove non vi fosse capienza, nell'ordine che segue: sui contributi per maternità, per malattia, per disoccupazione e sui premi e contributi dovuti per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e sulle malattie professionali.».

Conseguentemente, all'articolo 194, sostituire le parole: «di 600 milioni di euro per l'anno 2022 e 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023» con le seguenti: «di 560 milioni di euro per l'anno 2022 e di 460 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023.».

75.0.4

CALANDRINI, DE CARLO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 75-bis.

(Riduzione oneri sociali)

1. Dal 1° gennaio 2022, gli oneri contributivi aggiuntivi previsti a decorrere dalla medesima data dagli articoli 63 e 68 della presente legge, al netto delle riduzioni previste dall'articolo 75 della medesima legge, sono compensati da una corrispondente riduzione del costo del lavoro tramite un esonero dal versamento dei contributi sociali e assistenziali.

2. L'esonero di cui al comma precedente opera prioritariamente a valere sull'aliquota contributiva per assegni per il nucleo familiare o in alternativa, laddove non vi fosse capienza, nell'ordine che segue: sui contributi per maternità, per malattia, per disoccupazione e sui premi e contributi dovuti per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e sulle malattie professionali.».

75.0.5

BERUTTI, BIASOTTI, CAUSIN, FANTETTI, PACIFICO, QUAGLIARIELLO, ROMANI, ROSSI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 75-bis.

(Riduzione oneri sociali)

1. Dal 1° gennaio 2022, gli oneri contributivi aggiuntivi previsti a decorrere dalla medesima data dagli articoli 63 e 68 della presente legge, al netto delle riduzioni previste dall'articolo 75 della medesima legge, sono compensati da una corrispondente riduzione del costo del lavoro tramite un esonero dal versamento dei contributi sociali e assistenziali.

2. L'esonero di cui al comma precedente opera prioritariamente a valere sull'aliquota contributiva per assegni per il nucleo familiare o in alternativa, laddove non vi fosse capienza, nell'ordine che segue: sui contributi per maternità, per malattia, per disoccupazione e sui premi e contributi dovuti per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e sulle malattie professionali.».

75.0.6

ROMANI, CAUSIN, FANTETTI, PACIFICO, QUAGLIARIELLO, ROSSI, BERUTTI, BIASOTTI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 75-bis.

(Riduzione oneri sociali)

1. Dal 1° gennaio 2022, gli oneri contributivi aggiuntivi previsti a decorrere dalla medesima data dagli articoli 63 e 68 della presente legge, al netto delle riduzioni previste dall'articolo 75 della medesima legge, sono compensati da una corrispondente riduzione del costo del lavoro tramite un esonero dal versamento dei contributi sociali e assistenziali.

2. L'esonero di cui al comma precedente opera prioritariamente a valere sull'aliquota contributiva per assegni per il nucleo familiare o in alternativa, laddove non vi fosse capienza, nell'ordine che segue: sui contributi per maternità, per malattia, per disoccupazione e sui premi e contributi dovuti per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e sulle malattie professionali.».

75.0.7

STEGER, DURNWALDER, LANIECE

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 75-bis.***(Riduzione oneri sociali)*

1. Dal 1° gennaio 2022, gli oneri contributivi aggiuntivi previsti a decorrere dalla medesima data dagli articoli 63 e 68 della presente legge, al netto delle riduzioni previste dall'articolo 75 della medesima legge, sono compensati da una corrispondente riduzione del costo del lavoro tramite un esonero dal versamento dei contributi sociali e assistenziali.

2. L'esonero di cui al comma precedente opera prioritariamente a valere sull'aliquota contributiva per assegni per il nucleo familiare o in alternativa, laddove non vi fosse capienza, nell'ordine che segue: sui contributi per maternità, per malattia, per disoccupazione e sui premi e contributi dovuti per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e sulle malattie professionali.».

75.0.8

DE PETRIS, BUCCARELLA, GRASSO, LAFORGIA, RUOTOLO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 75-bis.**

1. A decorrere dal 1° gennaio 2022 tutte le entrate derivanti dalle sanzioni amministrative in materia di lavoro e legislazione sociale, dalla revoca dei provvedimenti di sospensione dell'attività imprenditoriale di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 nonché quelle di cui all'articolo 13, comma 6, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, dal pagamento delle somme di cui all'articolo 21, comma 2, del decreto legislativo 19 dicembre 1994, n. 758, sono versate al bilancio dello Stato per essere riassegnate, nel limite massimo di ottanta milioni annui, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, allo stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e destinate all'incremento dei Fondi per il trattamento accessorio del personale di ruolo dell'Ispettorato, potendo essere destinata, tra l'altro: – all'incremento dei Fondi per il trattamento accessorio del personale con qualifica dirigenziale; – a misure di welfare integrativo; – a misure, anche di carattere indennitario, da definire nell'ambito della contrattazione collettiva di Amministrazione, finalizzate ad un più efficiente impiego del personale di

ruolo dello stesso Ispettorato e ad una maggior efficacia della attività di vigilanza e delle nuove competenze in materia di salute e sicurezza, attribuite all'Ispettorato Nazionale del Lavoro dal decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146.

2. A far data dal 1° gennaio 2022 le somme di cui al comma 1 sono iscritte nel pertinente capitolo dello stato di previsione del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali destinato al funzionamento dell'Ispettorato nazionale del lavoro. Le somme sono trasferite all'Ispettorato Nazionale del Lavoro in quattro rate trimestrali di pari importo subordinatamente alla verifica, da effettuarsi sulla base dei dati forniti dal Ministero dell'economia e delle finanze, delle effettive entrate del bilancio dello Stato realizzate nel trimestre di riferimento. Fermo restando l'importo massimo da trasferire di 80 milioni di euro annui, qualora le entrate effettive di ciascun trimestre di riferimento siano inferiori all'importo da trasferire, si procede al conguaglio della differenza nei trimestri successivi».

75.0.9 (testo 2)

MISIANI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 75-bis.

1. In attuazione di quanto previsto dall'articolo 19, comma 1, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, a decorrere dal 1° gennaio 2022, anche alle imprese che gestiscono servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica, aventi alle dipendenze lavoratori che hanno optato per il mantenimento dell'iscrizione al regime previdenziale dei pubblici dipendenti ai sensi dell'articolo 5, comma 1, della legge 8 agosto, 1991, n. 274, si applica l'aliquota contributiva di finanziamento della gestione assicurativa ex CUAF vigente per la generalità dei datori di lavoro che hanno alle dipendenze lavoratori iscritti al Fondo pensioni lavoratori dipendenti, al fine di favorire la parità contributiva di tutti gli operatori dei settori sottoposti a regolazione dell'autorità indipendente.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 53 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dal comma 1 dell'articolo 194.

3. A decorrere dal 1° gennaio 2022, l'ulteriore esonero contributivo di cui al comma 2 dell'articolo 120 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è aumentato di un 0,7 punto percentuale a valere sui versamenti di altri contributi sociali dovuti dai medesimi datori di lavoro alla gestione di cui al comma 1 del medesimo articolo, prioritariamente considerando i contributi per maternità, malattia e per disoccupazione ovvero sui premi e contributi

dovuti per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali. L'ultimo periodo del medesimo comma 2 è soppresso.».

75.0.9

MISIANI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 75-bis.

(Misure di allineamento contributivo)

1. In attuazione di quanto previsto dall'articolo 19, comma 1, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, a decorrere dal 1° gennaio 2022, anche alle imprese che gestiscono servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica, aventi alle dipendenze lavoratori che hanno optato per il mantenimento dell'iscrizione al regime previdenziale dei pubblici dipendenti ai sensi dell'articolo 5, comma 1, della legge 8 agosto, 1991, n. 274, si applica l'aliquota contributiva di finanziamento della gestione assicurativa ex CUAF vigente per la generalità dei datori di lavoro che hanno alle dipendenze lavoratori iscritti al Fondo pensioni lavoratori dipendenti, al fine di favorire la parità contributiva di tutti gli operatori dei settori sottoposti a regolazione dell'autorità indipendente.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 53 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dal comma 1 dell'articolo 194».

75.0.10

IWOBI, CANDIANI, DE VECCHIS, FERRERO, FAGGI, TESTOR, TOSATO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 75-bis.

(Modificazioni al decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, in materia di trattamenti di integrazione salariale per i lavoratori dipendenti di Alitalia Sai, di Alitalia Cityliner e di Air Italy)

1. All'articolo 10 del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente: "1. Al fine di garantire la continuità del sostegno al reddito dei lavoratori coinvolti dall'attuazione del programma della procedura di amministrazione straordinaria di cui all'articolo 79, comma 4-*bis*, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, il trattamento di integrazione salariale di cui all'articolo 7, comma 10-*ter*, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, può essere concesso ai lavoratori dipendenti di Alitalia Sai e Alitalia Cityliner in amministrazione straordinaria e di Air Italy in liquidazione per una durata complessiva di 24 mesi. Il predetto trattamento può proseguire anche successivamente alla conclusione dell'attività del commissario e in ogni caso non oltre il 31 dicembre 2023. La proroga dei trattamenti di cui al presente comma è riconosciuta nel limite di 79,5 milioni di euro annui per gli anni 2022 e 2023.";

b) al comma 2, le parole: "212,2 milioni di euro per l'anno 2022" sono sostituite dalle seguenti: "247,2 milioni di euro per l'anno 2022"».

Conseguentemente, all'articolo 31, comma 1, sostituire le parole: «350 milioni di euro per l'anno 2022 e di 300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023» con le seguenti: «299 milioni di euro per l'anno 2022, di 220,5 milioni di euro per l'anno 2023 e 300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024».

75.0.11

GALLONE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 75-*bis*.

1. All'articolo 49, comma 1, del decreto legislativo 5 novembre 1993, n. 507, dopo la lettera g), è aggiunta, in fine, la seguente:

"g-*bis*) le aiuole già realizzate o da realizzare in spazi adiacenti o comunque funzionali a pubblici esercizi, sulla base dei criteri stabiliti dal comune attraverso i propri atti regolamentari da adottare entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione"».

Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell'economia e finanze apportare le seguenti variazioni:

2020: – 30.000.000;

2021: – 30.000.000;

2022: - 30.000.000.

75.0.12

RUSPANDINI, CALANDRINI, DE CARLO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 75-bis.

1. Al decreto legge del 10 settembre 2021, n.121 convertito in legge 9 novembre 2021, n.156, apportare la seguente modificazione:

a) All'articolo 6 comma 5, dopo il periodo: "Al personale non dirigenziale trasferito ai sensi del presente comma si applica il trattamento economico, compreso quello accessorio, previsto nell'amministrazione di destinazione e viene corrisposto un assegno ad personam riassorbibile pari all'eventuale differenza fra le voci fisse e continuative del trattamento economico dell'amministrazione di provenienza, ove superiore, e quelle riconosciute presso l'amministrazione di destinazione." è aggiunto il seguente: "Il personale appartenente alla terza area funzionale laureato o diplomato, in possesso dell'abilitazione all'esercizio delle relative professioni con iscrizione ai pertinenti ordini, registri o collegi, è equiparato al personale dell'area professionale dell'ENAC."».

Art. 76.

76.1

COLLINA, MANCA

Il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. A decorrere dal 1° gennaio 2022 al decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22 sono apportate le seguenti modifiche: all'articolo 2, comma 1, le parole: "o indeterminato" sono abrogate».

76.2

DE PETRIS, BUCCARELLA, GRASSO, LAFORGIA, RUOTOLO

Il comma 1 è sostituito dal seguente:

«A decorre dal 1° gennaio 2022 al decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22 sono apportate le seguenti modifiche: all'articolo 2, comma 1, le parole: "o indeterminato" sono abrogate».

76.3

STEGER, DURNWALDER, LANIECE

Il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. A decorre dal 1° gennaio 2022 al decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22 sono apportate le seguenti modifiche: all'articolo 2, comma 1, le parole: "o indeterminato" sono abrogate».

76.4 (testo 2)

MATRISCIANO, ROMAGNOLI, ROMANO, CATALFO, GUIDOLIN, GALLICCHIO

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:*

«*b-bis*) all'articolo 3, dopo il comma 2, sono aggiunti, in fine, i seguenti:

"*2-bis*. La NASpI è riconosciuta inoltre alle lavoratrici e ai lavoratori titolari di un contratto di lavoro a tempo parziale ciclico verticale, che preveda periodi di lavoro interamente non lavorati non superiori alle tredici settimane all'anno, per l'arco di tempo in cui la loro prestazione non sia stata utilizzata in conformità con il programma negoziale concordato con il datore di lavoro, in relazione a esigenze temporalmente predeterminate e oggettivamente inerenti all'attività produttiva aziendale.

2-ter. Il diritto di cui al comma 2 è condizionato all'iscrizione alle liste di disoccupazione presso il Centro per l'impiego territorialmente competente, con contestuale dichiarazione di disponibilità al lavoro in relazione al periodo in cui la prestazione lavorativa non può essere erogata in esecuzione del contratto di *part time* ciclico verticale, e compete a domanda dell'interessata o dell'interessato, da presentarsi telematicamente all'INPS entro il termine di quindici giorni dalla sospensione dell'attività lavorativa. Lo stato di disoccupazione può essere dichiarato anche in deroga a quanto disposto dall'articolo 19 del decreto legislativo 14 aprile 2015, n. 150.

2-quater. La NASpI di cui al comma *2-bis* non compete a chi sia titolare di altri redditi da lavoro o di pensione, ovvero fruiscia di indennità di malattia o di infortunio durante il periodo in cui la prestazione viene richiesta."».

b) *aggiungere, in fine, i seguenti commi:*

«*2-bis.* Ai rapporti di lavoro subordinato a tempo parziale ciclico verticale si applica un contributo addizionale, a carico del datore di lavoro, pari al 2,4 per cento della retribuzione imponibile ai fini previdenziali.

2-ter. A decorrere dal 1° gennaio 2022 le attività lavorative aventi carattere stagionale previste dal decreto del Presidente della Repubblica 7 ottobre 1963, n.1525, sono destinatarie della NASpI nella misura di una mensilità in più della normativa attualmente vigente.».

Conseguentemente, all'articolo 194, sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è incrementato di 585,5 milioni di euro per l'anno 2022 e 481 milioni di euro per l'anno 2023 e 486 milioni a decorrere dal 2024.»

76.4

MATRISCIANO, ROMANO, CATALFO, GUIDOLIN, ROMAGNOLI

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:*

«*b-bis)* all'articolo 3, dopo il comma 2, sono aggiunti, in fine, i seguenti:

"*2-bis.* La NASpI è riconosciuta inoltre alle lavoratrici e ai lavoratori titolari di un contratto di lavoro a tempo parziale ciclico verticale, che preveda periodi di lavoro interamente non lavorati non superiori alle tredici settimane all'anno, per l'arco di tempo in cui la loro prestazione non sia stata utilizzata in conformità con il programma negoziale concordato con il datore di lavoro, in relazione a esigenze temporalmente predeterminate e oggettivamente inerenti all'attività produttiva aziendale.

2-ter. Il diritto di cui al comma 2 è condizionato all'iscrizione alle liste di disoccupazione presso il Centro per l'impiego territorialmente competente, con contestuale dichiarazione di disponibilità al lavoro in relazione al periodo in cui la prestazione lavorativa non può essere erogata in esecuzione del contratto di part time ciclico verticale, e compete a domanda dell'interessata o dell'interessato, da presentarsi telematicamente all'INPS entro il termine di quindici giorni dalla sospensione dell'attività lavorativa. Lo stato di disoccupazione può essere dichiarato anche in de-

roga a quanto disposto dall'articolo 19 del decreto legislativo 14 aprile 2015, n. 150.

2-quater. La NASpI di cui al comma 2-*bis* non compete a chi sia titolare di altri redditi da lavoro o di pensione, ovvero fruiscia di indennità di malattia o di infortunio durante il periodo in cui la prestazione viene richiesta".

b) aggiungere, in fine, i seguenti commi:

"2-*bis.* Ai rapporti di lavoro subordinato a tempo parziale ciclico verticale si applica un contributo addizionale, a carico del datore di lavoro, pari al 2,4 per cento della retribuzione imponibile ai fini previdenziali».

Conseguentemente il fondo di cui all'articolo 194 è ridotto di 4,5 milioni di euro per l'anno 2022 e 9 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023.

76.5

ROMAGNOLI, ROMANO, MATRISCIANO, CATALFO, GUIDOLIN, GALLICCHIO

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-*bis.* A decorrere dal 1° gennaio 2022 le attività lavorative aventi carattere stagionale previste dal decreto del Presidente della Repubblica 7 ottobre 1963, n. 1525, sono destinatarie della NASpI nella misura di una mensilità in più della normativa attualmente vigente».

Conseguentemente, all'articolo 194, sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è incrementato di 590 milioni di euro per l'anno 2022 e 490 milioni di euro per l'anno 2023 e 495 milioni a decorrere dal 2024.

76.6

DAMIANI

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-*bis.* All'articolo 10 del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22 dopo il comma 1, aggiunto il seguente:

"1-*bis.* A partire dal 1° gennaio 2022, i dirigenti, durante il periodo in cui percepiscono la NASpI a causa della risoluzione rapporto di lavoro anche derivanti da risoluzioni consensuali e accordi transattivi, possono intraprendere un'attività lavorativa autonoma o una collaborazione continua-

tiva e coordinata fino al limite annuale di 15.000', con la contestuale sospensione dell'erogazione di indennità di disoccupazione durante tutto il periodo dell'attività lavorativa. In caso di trasformazione della collaborazione in contratto a tempo indeterminato l'indennità di disoccupazione decade"».

76.7

MISIANI

Dopo il secondo comma, aggiungere il seguente:

«2-bis. All'articolo 10 del Decreto Legislativo 4 marzo 2015, n. 22 dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

"1-bis. A partire dal 1° gennaio 2022, I dirigenti, durante il periodo in cui percepiscono la NASpI a causa della risoluzione del rapporto di lavoro anche derivante da risoluzioni consensuali e accordi transattivi, possono intraprendere un'attività lavorativa autonoma o una collaborazione continuativa e coordinata fino al limite annuale di 15.000 euro, con la contestuale sospensione dell'erogazione dell'indennità di disoccupazione durante tutto il periodo della attività lavorativa. In caso di trasformazione della collaborazione in contratto a tempo indeterminato l'indennità di disoccupazione decade."».

76.0.1

DAMIANI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 76-bis.

(Ammortizzatore sociale per i dirigenti)

1. È concesso il trattamento di integrazione salariale ai dirigenti dipendenti di imprese che abbiano già stipulato forme di ammortizzatori sociali per altre categorie di lavoratori.

2. Il trattamento è erogato dall'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale previa stipula di contratti collettivi aziendali con i sindacati maggiormente rappresentativi della categoria dei dirigenti, che stabiliscano una riduzione dell'orario, al fine di evitare gli esuberi, non superiore al 25 per cento dell'orario mensile.

3. L'impresa è tenuta a presentare un piano di formazione e di riqualificazione dei dirigenti per le ore non lavorate. Il progetto, che è parte

integrante del contratto di cui al comma 2, descrive i contenuti formativi, le modalità attuative, il numero di dirigenti interessati e le competenze tecnico professionali iniziali e finali.

4. Per il periodo in cui viene corrisposta l'integrazione salariale è riconosciuta la contribuzione figurativa.

5. La retribuzione delle ore non lavorate è a carico di un apposito Fondo per la riqualificazione dei dirigenti da costituire presso l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da emanare entro sei mesi dalla approvazione della presente legge, che ne disciplina le modalità di funzionamento. Al Fondo affluiscono le risorse non utilizzate del contributo per la disoccupazione involontaria pari all'1,61% della retribuzione imponibile dei dirigenti destinatari del trattamento di integrazione salariale e quota parte del Fondo Nuove competenze di cui all'articolo 88 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.

6. Gli enti bilaterali della categoria dei dirigenti possono farsi carico dei costi relativi alla formazione per le ore non lavorate.

7. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da emanare di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali entro sei mesi dalla approvazione della presente legge, sono definite le modalità attuative del presente articolo nonché forme di agevolazione contributiva o fiscale per i contributi derivanti dalla contrattazione collettiva finalizzati alla formazione e alle politiche attive a favore della categoria dei dirigenti.».

Conseguentemente, ridurre di 500 milioni di euro a decorrere dal 2022 il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 194 della presente legge.

76.0.2

DAMIANI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 76-bis.

(Incentivi al reimpiego di personale con qualifica dirigenziale)

1. Alle imprese che occupano meno di duecentocinquanta dipendenti, e ai consorzi tra di esse, che assumano, anche con contratto di lavoro a termine, dirigenti privi di occupazione, è concesso, per ciascuno di essi, un contributo pari al cinquanta per cento della contribuzione complessiva

dovuta all'Istituto Nazionale di Previdenza Sociale per una durata non superiore a dodici mesi.

2. Ai fini della concessione dello sgravio sono stipulate convenzioni tra il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, le associazioni rappresentative delle imprese e le confederazioni sindacali dei dirigenti maggiormente rappresentative. L'erogazione dei benefici alle imprese avviene mediante conguaglio. Al termine di ciascun anno l'Istituto Nazionale di Previdenza Sociale chiede al Ministero del Lavoro e della previdenza sociale il rimborso degli oneri sostenuti.

3. Le imprese presentano domanda di accesso al beneficio al Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, secondo un ordine stabilito dalle convenzioni di cui al comma 2.

4. Resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.

5. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 5.000.000,00 di euro si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 194 della presente legge».

76.0.3

MISIANI

Dopo l'articolo, è inserito il seguente:

«Art. 76-bis.

(Accordi aziendali di incentivo alla risoluzione dei rapporti di lavoro)

1. In via sperimentale per gli anni 2022 e 2023, le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale possono stipulare accordi collettivi aziendali di incentivo alla risoluzione del rapporto di lavoro subordinato. Ai lavoratori, ivi inclusi i dirigenti, che aderiscono su base volontaria al predetto accordo è comunque riconosciuto il trattamento di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22 e può essere corrisposto loro dal datore di lavoro un incentivo economico che, nei limiti dell'importo corrispondente all'indennità di cui all'art. 2118, comma 2, del codice civile, è assoggettato a contribuzione previdenziale, in deroga all'art. 12, comma 4, lett. b) della legge 30 aprile 1969, n. 153. Per gli ulteriori importi di incentivo all'esodo eccedenti il limite di cui al precedente periodo resta salva l'applicazione dell'art. 12 comma 4 lett. b) della legge 30 aprile 1969, n. 153».

76.0.4

MONTANI, SIRI, BORGHESI, BAGNAI, FAGGI, FERRERO, TESTOR, TOSATO

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:***«Art. 76-bis.***(Misure in materia di omesso versamento delle ritenute previdenziali a carico dei lavoratori)*

1. All'articolo 2 del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, il comma 1-*bis*, è sostituito dal seguente:

"1-*bis*. L'omesso versamento delle ritenute di cui al comma 1, per un importo superiore a euro 20.000,00 annui, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a euro 1.032. Se l'importo omesso non è superiore a euro 20.000,00 annui, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 10.000 a euro 50.000. Il datore di lavoro non è punibile, né assoggettabile alla sanzione amministrativa, quando provvede al versamento delle ritenute entro tre mesi dalla contestazione o dalla notifica dell'avvenuto accertamento della violazione"».

Art. 77**77.1**

DE PETRIS, BUCCARELLA, GRASSO, LAFORGIA, RUOTOLO

Al comma 1, capoverso comma 15-quinquies, aggiungere in fine le seguenti parole: «Per i collaboratori, gli assegnisti e i dottorandi di ricerca l'onere contributivo aggiuntivo è interamente a carico del committente».

77.0.1

CALANDRINI, DE CARLO

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:***«Art. 77-bis.**

1. Al fine di promuovere l'imprenditoria nell'artigianato, agli imprenditori artigiani di cui all'articolo 2 della Legge 8 agosto 1985 n. 443, con età inferiore a quarant'anni, con riferimento alle nuove iscrizioni nella previdenza artigiana effettuate tra il 1° gennaio 2022 e il 31 dicembre

2022, è riconosciuto, ferma restando l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, per un periodo massimo di ventiquattro mesi, l'esonero dal versamento del 100 per cento dell'accredito contributivo per l'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti presso la Gestione dei contributi e delle prestazioni previdenziali degli artigiani.

2. L'esonero di cui al primo periodo non è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente. L'INPS provvede, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, al monitoraggio del numero di nuove iscrizioni effettuate ai sensi del presente comma e delle conseguenti minori entrate contributive, inviando relazioni mensili al Ministero dello sviluppo economico, al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze.

3. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano nei limiti previsti dai regolamenti (UE) n. 1407/2013 e n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativi all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis"».

Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 60 milioni di euro per il 2022, a 120 milioni di euro per il 2023, a 60 milioni di euro per il 2024, per un totale di 240 milioni di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022.

77.0.2

VONO, CARBONE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 77-bis.

(Misure di tutela per beneficiari di ammortizzatori sociali in deroga della Regione Calabria)

1. Per la prosecuzione di percorsi di 4710 tirocini di inclusione sociale degli enti locali della Regione Calabria non inclusi dalla previsione di cui all'Articolo 1 comma 925 della L.178/2020, è previsto un fondo, sulla base dei fabbisogni standard e delle capacità fiscali approvati dalla Commissione tecnica per i fabbisogni standard, di 5 milioni di euro per gli anni 2022 e 2023 che ridefinisca la figura degli stessi tirocinanti tracciando un percorso che permetta di tutelarne le esigenze attraverso il rico-

noscimento qualificato dell'attività svolta in favore dell'ente presso cui si è prestato servizio.

2. Le risorse di cui al comma 1 sono ripartire con decreto del Ministro della Pubblica Amministrazione, di concerto con il Ministro dell'Interno e sentito il Presidente della Regione Calabria, da pubblicare entro 60 giorni dalla data di approvazione della presente legge.

3. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 5 milioni per gli anni 2022 e 2023, si provvede ai sensi dell'articolo 194».

77.0.3

CIRIANI, CALANDRINI, DE CARLO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 77-bis.

(Indennità di continuità reddituale e operativa ISCRO)

1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 387, è aggiunto il seguente:

"387-bis. Per il biennio 2022-2023 la misura di cui al comma 386 della presente legge si applica, altresì, previa domanda, in favore dei lavoratori autonomi titolari di partita IVA o iscritti all'assicurazione generale obbligatoria e alle forme esclusive e sostitutive della medesima.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa a di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, come incrementato dall'articolo 20 della presente legge.";

b) al comma 397 le parole: "di 35,1 milioni di euro per l'anno 2022, di 19,3 milioni di euro per l'anno 2023 e di 3,9 milioni di euro per l'anno 2024" sono sostituite dalle seguenti: "di 90 milioni di euro per l'anno 2022, di 55 milioni di euro per l'anno 2023 e di 8 milioni di euro per l'anno 2024";

c) il comma 398 è soppresso.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni del presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa a di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, come incrementato dall'articolo 20 della presente legge».

77.0.4

NANNICINI, FEDELI, LAUS, MANCA, MISIANI

Dopo l'articolo, è aggiunto il seguente:

«Art. 77-bis.

(Disposizioni in materia di NASpI e DIS-COLL in favore dei giovani)

1. Al decreto legislativo 4 marzo 2015 n. 22, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 5, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

"1-bis. Se i percettori di NASpI sono i giovani di età non superiore ai 29 anni, che svolgono percorsi di formazione erogati dalle istituzioni formative accreditate ai sensi della normativa vigente e finalizzati al conseguimento di titoli o certificazioni riconosciuti su tutto il territorio nazionale, la durata minima della prestazione non può essere in ogni caso inferiore a sei mesi. L'interruzione del percorso di formazione o il mancato raggiungimento del titolo o della certificazione finale comportano la perdita del beneficio e la conseguente restituzione dell'intero trattamento percepito".

b) all'articolo 15, dopo il comma 6, è aggiunto il seguente:

"6-bis. Se i percettori della DIS-COLL sono giovani di età non superiore ai 29 anni, che svolgono percorsi di formazione erogati dalle istituzioni formative accreditate ai sensi della normativa vigente e finalizzati al conseguimento di titoli e/o di certificazioni riconosciuti su tutto il territorio nazionale, la durata minima della prestazione non può essere in ogni caso inferiore a sei mesi. L'interruzione del percorso di formazione o il mancato raggiungimento del titolo o della certificazione finale comportano la perdita del beneficio e la conseguente restituzione dell'intero trattamento percepito."».

Conseguentemente, all'articolo 194, comma 1, sostituire le parole: «600 milioni di euro per l'anno 2022 e 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023» con le seguenti: «500 milioni di euro per l'anno 2022 e 400 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023.».

77.0.5

CALANDRINI, DE CARLO

Dopo l'articolo, è inserito il seguente:

«Art. 77-bis.

(Valutazione specifica sul rischio di guida dei veicoli aziendali)

1. Al fine di ridurre i fattori di rischio per la sicurezza e la salute dei lavoratori connessi alla guida degli autoveicoli aziendali, nonché di adottare misure di prevenzione e protezione finalizzate ad una mobilità più sicura e sostenibile, all'art. 28 del decreto-legislativo 9 aprile 2008, n. 81, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1 dopo le parole: «dell'8 ottobre 2004» sono aggiunte le seguenti: «, quelli derivanti dalla guida di autoveicoli aziendali durante l'espletamento dell'attività lavorativa».

Art. 78.**78.1**

ROMANO, MATRISCIANO, CATALFO, GUIDOLIN, ROMAGNOLI, GALLICCHIO

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. All'articolo 16, comma 1.1, primo periodo, del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, le parole: "cinque mesi" sono sostituite dalle seguenti: "sei mesi"».

Conseguentemente, all'articolo 194, sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è incrementato di 590 milioni di euro per l'anno 2022 e 490 milioni di euro per l'anno 2023 e 495 milioni a decorrere dal 2024».

78.2

PIRRO, CATALFO

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«1-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2022, le disposizioni di cui all'articolo 33 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, nonché di quelle di cui al-

l'articolo 33 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, si applicano, in quanto compatibili, anche ai lavoratori autonomi e ai liberi professionisti. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge sono definite le modalità attuative delle disposizioni di cui al presente comma».

78.0.1

ROSSOMANDO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 78-bis.

(Disposizioni in materia di sostegno alle attività professionali)

1. I bandi e le selezioni concernenti l'impiego di servizi professionali indetti da Pubbliche Amministrazioni non possono prevedere clausole di gratuità o corrispettivi dal valore simbolico. Tali clausole, ove previste, sono nulle e il compenso del professionista è determinato secondo equità dal giudice in proporzione alla quantità e qualità del lavoro svolto, nonché al contenuto e alle caratteristiche della prestazione, conformemente ai parametri previsti dal regolamento di cui al decreto del Ministro della giustizia adottato ai sensi dell'articolo 13, comma 6 della legge n. 247/2012. Per i professionisti di cui all'articolo 1 della legge 22 maggio 2017, n. 81, anche iscritti agli ordini e collegi, i parametri di cui al presente comma sono definiti dai decreti ministeriali adottati ai sensi dell'articolo 9 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27.

2. Ai committenti pubblici e privati è fatto obbligo di osservare le disposizioni in materia di disciplina dell'equo compenso previste al comma 1 del presente articolo e all'articolo 13-*bis* della legge 31 dicembre 2012, n. 247 nei riguardi dei professionisti, in tutti i casi di impiego di servizi professionali connessi alla realizzazione delle progettualità contenute nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Il Ministero dello sviluppo economico, d'intesa con il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali e il Ministero per la pubblica amministrazione, garantisce le misure di vigilanza ai sensi del presente comma, segnalando eventuali violazioni all'Autorità garante della concorrenza e del mercato, ai fini del rispetto di quanto previsto dal presente articolo.

3. A decorrere dal periodo d'imposta 2021, agli enti di previdenza obbligatoria di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509 e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n., è riconosciuto un credito d'imposta nella misura massima pari alla differenza tra l'ammontare delle ritenute e

imposte sostitutive applicate nella misura del 26 per cento sui redditi di natura finanziaria dichiarate e certificate dai soggetti intermediari o dichiarate dagli enti medesimi e l'ammontare di tali ritenute e imposte sostitutive computate nella misura del 20 per cento. L'importo del credito d'imposta, entro la predetta misura massima, è pari in ciascun periodo d'imposta a quello delle risorse impiegate dall'ente di previdenza in prestazioni di carattere assistenziale che eccede l'importo medio delle prestazioni di carattere assistenziale erogate dal medesimo ente di previdenza nei tre periodi d'imposta dal 2018 al 2020. Con apposito decreto interministeriale del Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali sono stabiliti le condizioni, i termini e le modalità di applicazione riguardo alla fruizione del credito d'imposta. Il credito d'imposta va indicato nella dichiarazione dei redditi relativa a ciascun periodo d'imposta, non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive. Non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Il credito d'imposta può essere utilizzato, a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello di effettuazione del citato investimento, esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, nei limiti dello stanziamento di cui al comma 94 del presente articolo. Al credito d'imposta non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Le prestazioni pensionistiche erogate dagli enti di previdenza obbligatoria di cui al presente comma di importo annuale non superiore a euro 28.000,00 sono imponibili per il loro ammontare complessivo al netto della parte corrispondente ai redditi già assoggettati ad imposta.».

78.0.2

VONO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 78-bis.

(Disposizioni urgenti in materia di lavoro portuale)

1. A decorrere dall'anno 2022 le Autorità di sistema portuale destinano, compatibilmente con le disponibilità di bilancio, una quota pari all'uno per cento delle entrate proprie derivanti dalle tasse di imbarco e sbarco delle merci di cui all'articolo 13, comma 1, lettera c) della legge 28 gennaio 1994, n. 84, per finanziare misure di incentivazione al pensio-

namento anticipato per i lavoratori portuali appartenenti alle imprese titolari di autorizzazioni e/o concessioni ai sensi degli articoli 16 e 18 della medesima legge ovvero ai terminal portuali asserviti allo sbarco e imbarco di persone titolari di concessioni ai sensi dell'articolo 36 del codice della navigazione, che applichino il Contratto collettivo nazionale di lavoro dei lavoratori dei porti.

2. Le risorse economiche di cui al comma 1, comunque non eccedenti ad analoghe disposizioni previste nella legge 28 gennaio 1994, n. 84, sono trasferite annualmente ad un fondo nazionale all'uopo costituito.

3. Il Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto direttoriale della competente direzione generale, sentite le parti stipulanti il Contratto collettivo nazionale di lavoro dei lavoratori dei porti e la Conferenza nazionale di coordinamento delle Autorità di sistema portuale, indica i criteri generali per l'attuazione delle misure di cui ai commi 1 e 2».

78.0.3

AUDDINO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 78-bis.

(Istituzione fondo per il sostegno economico dei commercianti ambulanti per danni causati da condizioni meteorologiche avverse)

1. Al fine di garantire un sostegno economico in favore dei lavoratori che esercitano il commercio al dettaglio su aree pubbliche, di cui al Titolo X del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, per il mancato guadagno e per i danni alle cose subiti a causa di condizioni meteorologiche avverse, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, un fondo con una dotazione di 2 milioni di euro a decorrere dal 2022.

2. Con decreto del Ministro dello Sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri, le modalità e le procedure di erogazione delle risorse di cui al comma 1.

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione dal presente articolo, pari a 2 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della

legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 194 della presente legge.».

78.0.4

COLLINA, NANNICINI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 78-bis.

(Modifiche alla legge 30 dicembre 2020, n. 178 in tema di Indennità Straordinaria di Continuità Reddittuale e Operativa – ISCRO)

1. Alla legge 30 dicembre 2020, n. 178, al comma 398, sostituire le parole: "pari a 0,51 punti percentuali per ciascuno degli anni 2022 e 2023", con le seguenti: "pari a 0,28 punti percentuali per il 2022 e pari a 0,51 punti percentuali per il 2023".

2. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentite le associazioni di settore comparativamente più rappresentative a livello nazionale, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuati i criteri e le modalità di definizione, nonché di finanziamento, dei percorsi di aggiornamento professionale di cui al comma 400 della legge 30 dicembre 2020, n. 178.».

Conseguentemente, all'articolo 194, sostituire le parole: «di 600 milioni di euro per l'anno 2022» con le seguenti: «di 586 milioni di euro per l'anno 2022».

78.0.5

PILLON, FERRERO, FAGGI, TESTOR, TOSATO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 78-bis.***(Deduzioni professionista per compensi a coniuge, figli e ascendenti)*

1. All'articolo 54 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, il comma 6-*bis* è abrogato.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, stimati in 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.».

78.0.6

PILLON, FERRERO, FAGGI, TESTOR, TOSATO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 78-bis.***(Deduzioni imprenditore individuale per compensi a coniuge, figli, ascendenti e familiari)*

1. L'articolo 60 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è abrogato.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, stimati in 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.».

78.0.7

FEDELI, MANCA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 78-bis.

(Calcolo dell'indennità di maternità per le libere professioniste)

1. Al fine di limitare gli effetti negativi causati dall'epidemia da COVID-19, in deroga a quanto disposto dall'articolo 70, comma 2, del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, per le libere professioniste che partoriscono nell'anno 2022, il reddito cui si fa riferimento ai fini della corresponsione dell'indennità di maternità di cui al comma 2 del citato articolo 70, è quello del terzo anno precedente a quello dell'evento.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 24 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dal comma 1 dell'articolo 194».

78.0.8

FAZZOLARI, CIRIANI, CALANDRINI, DE CARLO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 78-bis.

(Modifiche alla legge 2 agosto 1990, n. 233)

1. All'Articolo 1 della legge 2 agosto 1990, n. 233, concernente il "Finanziamento delle gestioni dei contributi e delle prestazioni previdenziali degli artigiani e degli esercenti attività commerciali", dopo il comma 3, inserire il seguente:

"3-bis. Le disposizioni di cui al comma precedente non si applicano ai soggetti iscritti per la prima volta alle gestioni di cui al comma 1 successivamente al 31 dicembre 1995 o che, se già iscritti a tale data, hanno optato o optano per la liquidazione del trattamento pensionistico esclusivamente con le regole del sistema contributivo ai sensi dell'articolo 1, comma 23, della legge 8 agosto 1995, n. 335."

2. Ai fini della determinazione del trattamento pensionistico dei soggetti di cui al precedente comma, si applica quanto già previsto per i sog-

getti iscritti alla gestione separata dell'Istituto Nazionale della previdenza sociale (INPS)».

78.0.9

DAMIANI, FERRO, SACCONI, MODENA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 78-bis.

(Disposizione integrativa in materia di contributo a fondo perduto in favore dei soggetti titolari di partita IVA colpiti dall'emergenza epidemiologica da COVID-19)

1. Al fine di garantire una pronta risposta alle necessità di sostegno dei soggetti titolari di partita IVA, residenti o stabiliti nel territorio dello Stato, che svolgono attività d'impresa, arte o professione o producono reddito agrario colpiti dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, all'articolo 1, comma 5-bis, del decreto-legge 22 marzo 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Quando l'accredito del contributo ha luogo alla data del pignoramento o successivamente, gli obblighi del terzo pignorato non operano e le relative somme sono assicurate nella immediata disponibilità del debitore pignorato."».

Art. 79.

79.1

STEGE, UNTERBERGER, DURNWALDER

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. All'articolo 118, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, dopo il terzo periodo, è inserito il seguente: "Inoltre, con accordo interconfederale stipulato dalle organizzazioni territoriali delle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori maggiormente rappresentative sul piano nazionale, nelle Province autonome di Trento e di Bolzano, può essere istituito un fondo territoriale intersettoriale."».

79.2

DAMIANI

Al comma 1, dopo le parole: «decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148» aggiungere le seguenti: "e dei dirigenti dipendenti di imprese che abbiano richiesto l'intervento ordinario o straordinario di integrazione salariale per altre categorie di lavoratori ai sensi del presente comma"».

79.3

DAMIANI, FERRO, SACCONI, MODENA, MALLEGNI

Al comma 1, inserire, in fine, il seguente periodo: «nonché piani formativi aziendali di incremento ed adeguamento delle competenze di disoccupati finalizzati all'inserimento lavorativo presso le aziende richiedenti.».

79.4

DAMIANI

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti: «nonché piani formativi aziendali di incremento ed adeguamento delle competenze di disoccupati e di inoccupati finalizzati all'inserimento lavorativo presso le aziende richiedenti.».

79.5

DE CARLO, CALANDRINI

Al fine di favorire la crescita occupazionale per i disoccupati e gli inoccupati, al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti: «nonché piani formativi aziendali di incremento ed adeguamento delle competenze di disoccupati e di inoccupati finalizzati all'inserimento lavorativo presso le aziende richiedenti.».

79.6

LAFORGIA, DE PETRIS, BUCCARELLA, GRASSO, RUOTOLO

Al comma 1, aggiungere infine le seguenti parole: «o interessati da processi di riqualificazione o incremento di competenze per la salvaguar-

dia occupazionale avviati per le causali di cui alle anzidette norme, nel rispetto delle relative procedure».

79.7

DE PETRIS, BUCCARELLA, GRASSO, LAFORGIA, RUOTOLO

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. All'articolo 1 del decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121, convertito con modificazioni dalla legge 9 novembre 2021, n. 156, il comma 5-bis è sostituito dal seguente:

"5-bis. Per l'anno 2022, ai giovani al di sotto dei quaranta anni di età, nonché ai soggetti che percepiscono il reddito di cittadinanza ovvero ammortizzatori sociali a qualsiasi titolo e comunque denominati, è riconosciuto, nei limiti delle risorse di cui al presente comma, un contributo a titolo di rimborso delle spese sostenute e documentate per il conseguimento della patente e delle abilitazioni professionali per la guida di veicoli destinati all'attività di autotrasporto di merci di cui al decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286 e ai conducenti di mezzi di trasporto collettivo di persone. L'importo del contributo è pari a 3.000 euro e comunque non superiore all'80 per cento dell'importo delle spese sostenute. Ai fini del riconoscimento del contributo di cui al presente comma, i richiedenti devono aver completato il percorso di formazione entro il 30 settembre del 2022 e successivamente dimostrare di aver stipulato, entro tre mesi dal conseguimento della patente o dell'abilitazione professionale, un contratto di almeno sei mesi in qualità di conducente con un'impresa di autotrasporto di merci per conto di terzi o di trasporto pubblico locale o di noleggio con conducente. Per le finalità di cui al presente comma è autorizzata la spesa di 1 milione di euro per l'anno 2022. Tali risorse potranno essere incrementate a valere sulle disponibilità del capitolo 1294 del bilancio del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili."».

Conseguentemente all'articolo 194, comma 1, sostituire le parole: «di 600 milioni di euro per l'anno 2022» con le seguenti: «di 599 milioni di euro per l'anno 2022.».

79.8

STEGER, DURNWALDER, LANIECE

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«2. All'articolo 118, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, dopo il terzo periodo è inserito il seguente: "Inoltre, con accordo intercon-

federale stipulato dalle organizzazioni territoriali delle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori maggiormente rappresentative sul piano nazionale nelle Province autonome di Trento e di Bolzano può essere istituito un fondo territoriale intersettoriale."».

79.9

MATRISCIANO, ROMANO, CATALFO, GUIDOLIN, ROMAGNOLI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-*bis*. All'articolo 118 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, dopo il comma 5 è aggiunto il seguente:

"5-*bis*. Il citato contributo integrativo, versato dai datori di lavoro che applicano i Ceni edili sottoscritti dalle associazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentativi sul piano nazionale e che non aderiscono ai fondi interprofessionali, sarà devoluto al sistema bilaterale promanante dalle suddette parti sociali, secondo le modalità previste con decreto del Ministero del lavoro, di concerto con il Ministero dell'economia, da emanarsi entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione."».

79.0.1

CATALFO, ROMANO, MATRISCIANO, GUIDOLIN, ROMAGNOLI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 79-*bis*.

(Staffetta generazionale)

1. Al fine di incrementare l'occupazione giovanile e accompagnare i processi di sviluppo aziendali di razionalizzazione ed efficientamento dell'organico anche in relazione all'assunzione di nuove professionalità, contenendo le esigenze dei lavoratori anziani in ottica di solidarietà intergenerazionale, i contratti collettivi di cui all'articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, possono prevedere la trasformazione del contratto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale dei dipendenti anziani che accettino volontariamente, a fronte dell'assunzione di giovani fino a 25 anni compiuti con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato o di apprendistato, finalizzati entrambi alla maturazione di competenze di livello professionale comparabili.

2. La trasformazione del contratto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale, con riduzione dell'orario in misura non superiore al 50 per cento dell'orario a tempo pieno, può essere effettuata su base volontaria dai lavoratori dell'azienda che si trovino a non più di 36 mesi dalla data del conseguimento del diritto alla pensione di vecchiaia o alla pensione anticipata di cui all'articolo 24, comma 10, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. Limitatamente al periodo di anticipazione, ai lavoratori di cui al presente comma spetta un quarto del trattamento di pensione in base alle regole vigenti, cumulabile con la retribuzione percepita nel limite massimo della somma corrispondente al trattamento retributivo perso al momento della trasformazione del rapporto da tempo pieno a tempo parziale. Per i periodi di riduzione della prestazione lavorativa è riconosciuta la contribuzione figurativa commisurata alla retribuzione corrispondente alla prestazione lavorativa non effettuata.

3. Qualora il giovane di cui al comma 1 sia assunto con contratto di lavoro a tempo parziale, l'orario di lavoro ivi previsto deve almeno compensare la riduzione dell'orario di lavoro prevista per il lavoratore di cui al comma 2.

4. Ai datori di lavoro, per le assunzioni dei giovani effettuate ai sensi dei precedenti commi, è concesso uno sgravio contributivo totale per la quota di competenza per il periodo corrispondente alla durata del *part time* del lavoratore anziano, fino ad un massimo di tre anni. Resta ferma l'aliquota di computo ai fini del diritto e della misura delle prestazioni.

5. Le disposizioni di cui ai commi precedenti non si applicano ai lavoratori delle pubbliche Amministrazioni e delle Società a partecipazione pubblica.».

Conseguentemente, all'articolo 194, sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è incrementato di 200 milioni di euro per l'anno 2022 e 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023.».

79.0.2

DAMIANI, FERRO, SACCONI, MODENA

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 79-bis.**

(Contributo alle spese per il conseguimento della patente e delle abilitazioni professionali per la guida degli autobus destinati al trasporto collettivo di persone)

1. A decorrere dal 1° gennaio 2022 e fino al 31 dicembre 2024, ai conducenti di autobus di cui alla lettera *a*) del comma 2 del presente articolo, assunti con regolare contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato dalle imprese di trasporto di cui alla lettera *b*) del comma 2 del presente articolo, spetta un contributo, a titolo di rimborso delle spese sostenute e documentate per il conseguimento della patente e delle abilitazioni professionali per la guida di veicoli destinati all'attività di autotrasporto di passeggeri per conto di terzi, di importo pari a 1.000 euro e comunque non superiore al 50 per cento dell'importo di dette spese sostenute e documentate.

2. Le disposizioni del comma 1 si applicano:

a) ai conducenti di *autobus* che non abbiano compiuto il trentacinquesimo anno di età alla data di entrata in vigore della presente legge, inquadrati con "CCNL autoferrotranvieri-internavigatori (TPL-mobilità)" del 28 Novembre 2015 e successive modificazioni e integrazioni e con "CCNL del noleggio autobus con conducente e relative attività correlate" del 26 luglio 2018 e successive modificazioni e integrazioni;

b) alle imprese di trasporto di persone per conto di terzi attive sul territorio italiano, regolarmente iscritte al Registro elettronico nazionale delle imprese di trasporto su strada di cui al regolamento (CE) n. 1071/2009 del Parlamento e del Consiglio europeo del 21 ottobre 2009.

3. Ai fini dell'imposizione sul reddito di impresa, alle imprese di cui al comma 2, lettera *b*), a prescindere dalla forma giuridica rivestita, spetta una detrazione totale dall'imposta lorda di un importo pari ai rimborsi erogati ai sensi del comma 2 del presente articolo, fino a un ammontare complessivo degli stessi non superiore a 20.000 euro per ciascun periodo d'imposta.

4. Il rimborso di cui al comma 1 del presente articolo, è erogato da ciascuna impresa entro sei mesi dalla data di decorrenza del contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato. Nel caso di conducenti di autobus già assunti e già inquadrati nelle imprese di trasporto di passeggeri per conto di terzi, il rimborso di cui al comma 1 del presente articolo è erogato da ciascuna impresa entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, purché al momento della richiesta sussistano i requisiti di cui al comma 2. Le modalità di richiesta e di erogazione del rim-

borso di cui al comma 1 del presente articolo sono definite dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali con apposito provvedimento da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

5. Alla copertura degli oneri di cui al comma 1, stimati in 4 milioni per l'anno 2022, 4 milioni per l'anno 2023 e 4 milioni per l'anno 2024, si provvede con il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190 come rideterminato dalla presente legge.».

79.0.3

DAMIANI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 79-bis.

(Contributo alle spese per il conseguimento della patente e delle abilitazioni professionali per la guida degli autobus destinati al trasporto collettivo di persone)

1. A decorrere dal 1° gennaio 2022 e fino al 31 dicembre 2024, ai conducenti di autobus di cui alla lettera *a*) del comma 2 del presente articolo, assunti con regolare contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato dalle imprese di trasporto di cui alla lettera *b*) del comma 2 del presente articolo, spetta un contributo, a titolo di rimborso delle spese sostenute e documentate per il conseguimento della patente e delle abilitazioni professionali per la guida di veicoli destinati all'attività di autotrasporto di passeggeri per conto di terzi, di importo pari a 1.000 euro e comunque non superiore al 50 per cento dell'importo di dette spese sostenute e documentate.

2. Le disposizioni del comma 1 si applicano:

a) ai conducenti di autobus che non abbiano compiuto il trentacinquesimo anno di età alla data di entrata in vigore della presente legge, inquadrati con "CCNL autoferrotranvieri-internavigatori (TPL-mobilità)" del 28 Novembre 2015 e successive modificazioni e integrazioni e con "CCNL del noleggio autobus con conducente e relative attività correlate" del 26 luglio 2018 e successive modificazioni e integrazioni;

b) alle imprese di trasporto di persone per conto di terzi attive sul territorio italiano, regolarmente iscritte al Registro elettronico nazionale delle imprese di trasporto su strada di cui al regolamento (CE) n. 1071/2009 del Parlamento e del Consiglio europeo del 21 ottobre 2009.

3. Ai fini dell'imposizione sul reddito di impresa, alle imprese di cui al comma 2, lettera *b*), a prescindere dalla forma giuridica rivestita, spetta una detrazione totale dall'imposta lorda di un importo pari ai rimborsi ero-

gati ai sensi del comma 2 del presente articolo, fino a un ammontare complessivo degli stessi non superiore a 20.000 euro per ciascun periodo d'imposta.

4. Il rimborso di cui al comma 1 del presente articolo, è erogato da ciascuna impresa entro sei mesi dalla data di decorrenza del contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato. Nel caso di conducenti di autobus già assunti e già inquadrati nelle imprese di trasporto di passeggeri per conto di terzi, il rimborso di cui al comma 1 del presente articolo è erogato da ciascuna impresa entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, purché al momento della richiesta sussistano i requisiti di cui al comma 2. Le modalità di richiesta e di erogazione del rimborso di cui al comma 1 del presente articolo sono definite dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali con apposito provvedimento da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

5. Agli oneri derivanti dal comma 1, stimati in 4 milioni per l'anno 2022, 4 milioni per l'anno 2023 e 40 milioni per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190 come rideterminato dalla presente legge.».

79.0.4

MARGIOTTA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art.79-bis.

(Contributo alle spese per il conseguimento della patente e delle abilitazioni professionali per la guida degli autobus destinati al trasporto collettivo di persone)

1. A decorrere dal 1° gennaio 2022 e fino al 31 dicembre 2024, ai conducenti di autobus di cui alla lettera *a*) del comma 2 del presente articolo, assunti con regolare contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato dalle imprese di trasporto di cui alla lettera *b*) del comma 2 del presente articolo, spetta un contributo, a titolo di rimborso delle spese sostenute e documentate per il conseguimento della patente e delle abilitazioni professionali per la guida di veicoli destinati all'attività di autotrasporto di passeggeri per conto di terzi, di importo pari a 1.000 euro e comunque non superiore al 50 per cento dell'importo di dette spese sostenute e documentate.

2. Le disposizioni del comma 1 si applicano:

a) ai conducenti di autobus che non abbiano compiuto il trentacinquesimo anno di età alla data di entrata in vigore della presente legge, in-

quadrati con "CCNL autoferrotranvieri-internavigatori (TPL-mobilità)" del 28 novembre 2015 e successive modificazioni e integrazioni e con "CCNL del noleggio autobus con conducente e relative attività correlate" del 26 luglio 2018 e successive modificazioni e integrazioni;

b) alle imprese di trasporto di persone per conto di terzi attive sul territorio italiano, regolarmente iscritte al Registro elettronico nazionale delle imprese di trasporto su strada di cui al regolamento (CE) n. 1071/2009 del Parlamento e del Consiglio europeo del 21 ottobre 2009.

3. Ai fini dell'imposizione sul reddito di impresa, alle imprese di cui al comma 2, lettera b), a prescindere dalla forma giuridica rivestita, spetta una detrazione totale dall'imposta lorda di un importo pari ai rimborsi erogati ai sensi del comma 2 del presente articolo, fino a un ammontare complessivo degli stessi non superiore a 20.000 euro per ciascun periodo d'imposta.

4. Il rimborso di cui al comma 1 del presente articolo, è erogato da ciascuna impresa entro sei mesi dalla data di decorrenza del contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato. Nel caso di conducenti di autobus già assunti e già inquadrati nelle imprese di trasporto di passeggeri per conto di terzi, il rimborso di cui al comma 1 del presente articolo è erogato da ciascuna impresa entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, purché al momento della richiesta sussistano i requisiti di cui al comma 2. Le modalità di richiesta e di erogazione del rimborso di cui al comma 1 del presente articolo sono definite dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali con apposito provvedimento da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2022: - 4.000.000;

2023: - 4.000.000;

2024: - 4.000.000.

79.0.5

DAMIANI, FERRO, SACCONI, MODENA

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:***«Art. 79-bis.***(Potenziamento delle misure di sicurezza di reti e sistemi informatici aziendali)*

1. All'articolo 171 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e successive modificazioni, dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti:

"2. È sempre consentita, senza alcuna autorizzazione preventiva, l'adozione di misure di sicurezza anche preventive a protezione delle reti pubbliche di comunicazioni elettroniche, di servizi pubblici e privati, di reti e sistemi informatici diversi da quelli inclusi nel perimetro nazionale di sicurezza cibernetica di cui alla legge 18 novembre 2019, n. 133.

3. L'adozione delle misure di sicurezza di cui al precedente comma 2 non costituisce violazione degli articoli 4 commi 1 e 2, e 8 della legge 20 maggio 1970 n. 300, ma l'impiego per finalità diverse da quelle di cui al precedente comma 2 è in ogni caso sottoposto alle disposizioni di cui agli articoli 4, commi 1, 2 e 8 della medesima legge.

4. I dati personali dei dipendenti trattati dal datore di lavoro per l'adozione delle misure di sicurezza con finalità preventive ai sensi del precedente comma 2 di questo articolo, ferma restando l'utilizzabilità in sede penale, non possono essere usati per irrogare sanzioni disciplinari e devono essere trattati con i livelli di sicurezza previsti per i dati particolari di cui all'articolo 9 del Regolamento UE 679/2016."».

79.0.6

MODENA

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:***«Art. 79-bis.***(Potenziamento delle misure di sicurezza di reti e sistemi informatici aziendali)*

1. All'articolo 171 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e successive modificazioni, dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti:

"2. È sempre consentita, senza alcuna autorizzazione preventiva, l'adozione di misure di sicurezza anche preventive a protezione delle reti

pubbliche di comunicazioni elettroniche, di servizi pubblici e privati, di reti e sistemi informatici diversi da quelli inclusi nel perimetro nazionale di sicurezza cibernetica di cui alla legge 18 novembre 2019, n. 133.

3. L'adozione delle misure di sicurezza di cui al precedente comma 2 non costituisce violazione degli articoli 4 commi 1 e 2, e 8 della legge 20 maggio 1970 n. 300, ma l'impiego per finalità diverse da quelle di cui al precedente comma 2 è in ogni caso sottoposto alle disposizioni di cui agli articoli 4, commi 1, 2 e 8 della medesima legge.

4. I dati personali dei dipendenti trattati dal datore di lavoro per l'adozione delle misure di sicurezza con finalità preventive ai sensi del precedente comma 2 di questo articolo, ferma restando l'utilizzabilità in sede penale, non possono essere usati per irrogare sanzioni disciplinari e devono essere trattati con i livelli di sicurezza previsti per i dati particolari di cui all'articolo 9 del Regolamento UE 679/2016."».

79.0.7

PITTELLA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 79-bis.

(Formazione continua dirigenti Pubbliche Amministrazioni)

1. Per il rafforzamento della formazione continua, in favore dei dirigenti delle Pubbliche Amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che abbiano conseguito almeno due diplomi di laurea presso Università o Istituzioni di Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica, a decorrere dall'Anno Accademico 2022/2023, le Università e le Istituzioni AFAM prevedono l'esonero dalla tassa di iscrizione e dai contributi universitari, senza limiti di reddito, ai fini dell'immatricolazione, iscrizione e frequenza di un ulteriore corso di laurea.

2. La fruizione dell'esonero di cui al comma 1 è garantita nei limiti di 2 milioni di euro annui a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dal comma 1 dell'articolo 194.».

79.0.8

CATALFO, ROMANO, MATRISCIANO, GUIDOLIN, ROMAGNOLI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 79-bis.

(Ricerca e formazione)

1. All'articolo 1 della legge 9 marzo 1989, n. 88, dopo il comma 3, sono aggiunti i seguenti:

"3-bis. L'istituto svolge attività di ricerca, aggiornamento, perfezionamento scientifico e formazione *post-laurea* di eccellenza per i dipendenti dell'Istituto e per gli iscritti alle Gestioni 'Unitaria Prestazioni Creditizie e Sociali', 'Assistenza Magistrale' e 'Assistenza Ipost', nonché attività di divulgazione scientifica, anche su commissione, finanziate da soggetti pubblici e privati.

3-ter. Per l'assolvimento delle attività di cui al comma 3-bis può essere istituita, presso l'Istituto, una scuola di alta formazione. L'organizzazione e il funzionamento della scuola di cui al presente comma sono adottati con regolamento dell'Istituto.

3-quater. Agli oneri derivanti dalla attuazione delle disposizioni di cui ai commi 3-bis e 3-ter si provvede nei limiti delle risorse finanziarie stanziare nel bilancio dell'INPS per le spese di funzionamento."».

79.0.9

MATRISCIANO, ROMANO, CATALFO, GUIDOLIN, ROMAGNOLI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 79-bis.

1. All'articolo 1 della legge 9 marzo 1989, n. 88, dopo il comma 3, sono aggiunti i seguenti:

"3-bis. L'istituto svolge attività di ricerca, aggiornamento, perfezionamento scientifico e formazione *post-laurea* di eccellenza per i dipendenti dell'Istituto e per gli iscritti alle Gestioni 'Unitaria Prestazioni Creditizie e Sociali', 'Assistenza Magistrale' e 'Assistenza Ipost', nonché attività di divulgazione scientifica, anche su commissione, finanziate da soggetti pubblici e privati.

3-ter. Per l'assolvimento delle attività di cui al comma 3-bis può essere istituita, presso l'Istituto, una scuola di alta formazione. L'organizza-

zione e il funzionamento della scuola di cui al presente comma sono adottati con regolamento dell'Istituto.

3-quater. Agli oneri derivanti dalla attuazione delle disposizioni di cui ai commi *3-bis* e *3-ter* si provvede nei limiti delle risorse finanziarie stanziare nel bilancio dell'INPS per le spese di funzionamento."».

79.0.10

ABATE, ANGRISANI, LANNUTTI, BOTTO, LEZZI, MORRA, MORONESE, ORTIS, GIANNUZZI, MININNO, GRANATO, DI MICCO, CORRADO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 79-bis.

1. All'articolo 1 del decreto legislativo 16 aprile 1997, n. 146, il comma 2 è sostituito dal seguente:

"2. I coltivatori diretti, coloni e mezzadri, e gli imprenditori agricoli professionali, per i quali trova applicazione l'articolo 1, comma 12, della legge 8 agosto 1995, n.335, possono optare per il versamento dei contributi previdenziali nella misura prevista per una qualunque delle fasce di reddito agrario superiore a quella di appartenenza. I medesimi soggetti possono altresì optare per il versamento di una quota aggiuntiva a quella relativa alla fascia di appartenenza o a quella prescelta, pari a 1.000 euro annui per ciascuna unità attiva da destinare al finanziamento dell'assicurazione per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti».

79.0.11

BERGESIO, VALLARDI, ZULIANI, RUFÀ, FERRERO, FAGGI, TESTOR, TOSATO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 79-bis.

1. All'articolo 1 del decreto legislativo 16 aprile 1997, n. 146, il comma 2 è sostituito dal seguente:

"2. I coltivatori diretti, coloni e mezzadri, e gli imprenditori agricoli professionali, per i quali trova applicazione l'articolo 1, comma 12, della legge 8 agosto 1995, n.335, possono optare per il versamento dei contributi previdenziali nella misura prevista per una qualunque delle fasce di reddito agrario superiore a quella di appartenenza. I medesimi soggetti

possono altresì optare per il versamento di una quota aggiuntiva a quella relativa alla fascia di appartenenza o a quella prescelta, pari a 1.000 euro annui per ciascuna unità attiva da destinare al finanziamento dell'assicurazione per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti».

79.0.12

LA PIETRA, DE CARLO, CALANDRINI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 79-bis.

1. All'articolo 1 del decreto legislativo 16 aprile 1997, n. 146, il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. I coltivatori diretti, coloni e mezzadri, e gli imprenditori agricoli professionali, per i quali trova applicazione l'articolo 1, comma 12, della legge 8 agosto 1995, n.335, possono optare per il versamento dei contributi previdenziali nella misura prevista per una qualunque delle fasce di reddito agrario superiore a quella di appartenenza. I medesimi soggetti possono altresì optare per il versamento di una quota aggiuntiva a quella relativa alla fascia di appartenenza o a quella prescelta, pari a 1.000 euro annui per ciascuna unità attiva da destinare al finanziamento dell'assicurazione per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti».

79.0.13

DURNWALDER, STEGER, LANIECE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 79-bis.

(Trattamenti pensionistici dei lavoratori autonomi agricoli)

1. All'articolo 1, del decreto legislativo 16 aprile 1997, n. 146, il comma 2 è sostituito dal seguente:

"2. I coltivatori diretti, coloni e mezzadri, e gli imprenditori agricoli professionali, per i quali trova applicazione l'articolo 1, comma 12, della legge 8 agosto 1995, n.335, possono optare per il versamento dei contributi previdenziali nella misura prevista per una qualunque delle fasce di reddito agrario superiore a quella di appartenenza. I medesimi soggetti

possono altresì optare per il versamento di una quota aggiuntiva a quella relativa alla fascia di appartenenza o a quella prescelta, pari a 1.000 euro annui per ciascuna unità attiva da destinare al finanziamento dell'assicurazione per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti."».

Art. 80.

80.1

DAMIANI, FERRO, SACCONI, MODENA, MALLEGNI

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) *dopo le parole:* «mantenimento occupazionale nell'impresa» *aggiungere le seguenti:* «nonché piani formativi aziendali di incremento ed adeguamento delle competenze di disoccupati finalizzati all'inserimento lavorativo presso le aziende richiedenti»,

b) *dopo le parole:* «decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148» *aggiungere le seguenti:* «e che finanziano percorsi di incremento ed adeguamento delle professionalità di disoccupati finalizzati all'inserimento lavorativo presso le aziende richiedenti».

80.2

DAMIANI

Al comma 1, dopo le parole: «mantenimento occupazionale nell'impresa» *inserire le seguenti:* «nonché percorsi di incremento ed adeguamento delle competenze di disoccupati e di inoccupati finalizzati alla crescita occupazionale dell'impresa richiedente» *e dopo le parole:* «decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148» *inserire le seguenti:* «e che finanziano percorsi di incremento ed adeguamento delle professionalità di disoccupati e di inoccupati finalizzati all'inserimento lavorativo presso le aziende richiedenti».

80.3

DE CARLO, CALANDRINI

Al comma 1, dopo le parole: «mantenimento occupazionale nell'impresa» *inserire le seguenti:* «nonché percorsi di incremento ed adeguamento delle competenze di disoccupati e di inoccupati finalizzati alla crescita occupazionale dell'impresa richiedente» *e dopo le parole:* «decreto

legislativo 14 settembre 2015, n. 148» *inserire le seguenti*: «e che finanziano percorsi di incremento ed adeguamento delle professionalità di disoccupati e di inoccupati finalizzati all’inserimento lavorativo presso le aziende richiedenti.».

80.4

DAMIANI

Al comma 1, apportare le seguenti modifiche:

a) *le parole*: «articoli 11, 21, comma 1, lettere a), b) e c), e 30 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148,» *sono sostituite dalle seguenti*: «articoli 11, 21, comma 1, e 30 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148,»;

b) *la parola*: «annualmente» *è soppressa*;

c) *le parole*: «previo monitoraggio da parte dei Fondi stessi dell’andamento del costo dei programmi formativi realizzati in favore dei soggetti di cui al presente comma.» *sono sostituite dalle seguenti*: «nei limiti delle rispettive quote. Il versamento disposto dall’articolo 1, comma 722 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, di complessivi 120 milioni di euro, è redistribuito per l’annualità 2022 secondo il medesimo criterio utilizzato ai fini del suddetto versamento. Per l’annualità 2023, la redistribuzione del versamento terrà conto dell’effettiva spesa in favore dei soggetti di cui al presente comma, previo monitoraggio da parte dei Fondi sull’andamento riferito al 2022.».

80.5

PITTELLA, MARGIOTTA, ROJC

Al comma 1 apportare le seguenti modifiche:

a) *sostituire le parole*: «articoli 11, 21, comma 1, lettere a), b) e c), e 30 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148,» *con le seguenti*: «articoli 11, 21, comma 1, e 30 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148,»;

b) *sopprimere la seguente parola*: «annualmente»;

c) *sostituire le parole*: *previo monitoraggio da parte dei Fondi stessi dell’andamento del costo dei programmi formativi realizzati in favore dei soggetti di cui al presente comma» con le seguenti*: «nei limiti delle rispettive quote. Il versamento disposto dall’articolo 1, comma 722 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, di complessivi 120 milioni di euro, è redistribuito per l’annualità 2022 secondo il medesimo criterio utilizzato ai fini del suddetto versamento. Per l’annualità 2023, la redistribuzione del

versamento terrà conto dell'effettiva spesa in favore dei soggetti di cui al presente comma, previo monitoraggio da parte dei Fondi sull'andamento riferito al 2022.».

80.6

ROMANI, CAUSIN, FANTETTI, PACIFICO, QUAGLIARIELLO, ROSSI, BERUTTI, BIASOTTI

Al comma 1, apportare le seguenti modifiche:

a) *le parole:* «articoli 11, 21, comma 1, lettere a), b) e c), e 30 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148,» *sono sostituite dalle seguenti:* «articoli 11, 21, comma 1, e 30 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148,»;

b) *la parola:* «annualmente» *è soppressa;*

c) *le parole:* «previo monitoraggio da parte dei Fondi stessi dell'andamento del costo dei programmi formativi realizzati in favore dei soggetti di cui al presente comma.» *sono sostituite dalle seguenti:* «nei limiti delle rispettive quote. Il versamento disposto dall'articolo 1, comma 722 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, di complessivi 120 milioni di euro, è redistribuito per l'annualità 2022 secondo il medesimo criterio utilizzato ai fini del suddetto versamento. Per l'annualità 2023, la redistribuzione del versamento terrà conto dell'effettiva spesa in favore dei soggetti di cui al presente comma, previo monitoraggio da parte dei Fondi sull'andamento riferito al 2022.».

80.7

STEGER, DURNWALDER, LANIECE

Al comma 1, apportare le seguenti modifiche:

a) *le parole:* «articoli 11, 21, comma 1, lettere a), b) e c), e 30 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148,» *sono sostituite dalle seguenti:* «articoli 11, 21, comma 1, e 30 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148,»;

b) *la parola:* «annualmente» *è soppressa;*

c) *le parole:* «previo monitoraggio da parte dei Fondi stessi dell'andamento del costo dei programmi formativi realizzati in favore dei soggetti di cui al presente comma.» *sono sostituite dalle seguenti:* «nei limiti delle rispettive quote. Il versamento disposto dall'articolo 1, comma 722 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, di complessivi 120 milioni di euro, è redistribuito per l'annualità 2022 secondo il medesimo criterio utilizzato ai fini del suddetto versamento. Per l'annualità 2023, la redistribu-

zione del versamento terrà conto dell'effettiva spesa in favore dei soggetti di cui al presente comma, previo monitoraggio da parte dei Fondi sull'andamento riferito al 2022.».

80.8

LAFORGIA, DE PETRIS, BUCCARELLA, GRASSO, RUOTOLO

Al comma 1, dopo le parole: «del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148,» aggiungere le seguenti: «o interessati da processi di riqualificazione o incremento di competenze per la salvaguardia occupazionale avviati per le causali di cui alle anzidette norme, nel rispetto delle relative procedure,».

80.9

DAMIANI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Ai Fondi Paritetici Interprofessionali dei dirigenti dipendenti di imprese che abbiano richiesto l'intervento ordinario o straordinario di integrazione salariale per altre categorie di lavoratori, il versamento di cui all'articolo 1, comma 722, della legge 23 dicembre 2004, n. 190 è annualmente rimborsato con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, nei limiti dell'importo versato da ciascun Fondo e a condizione che tali Fondi finanzino piani di formazione destinati a incrementare le competenze e a migliorare l'occupabilità dei dirigenti.

1-ter. Agli oneri derivanti dall'applicazione del comma 1-bis, pari a 7 milioni di euro a decorrere dal 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

80.0.1

CONZATTI

Dopo l'articolo, è inserito il seguente:

«Art. 80-bis.

(Decontribuzione e detassazione della retribuzione per ore di formazione)

1. Al comma 2 dell'articolo 51 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e s.m.i., dopo la lettera *i*-bis), inserire la seguente:

"*i*-ter) la retribuzione delle ore di formazione professionale e per la sicurezza sul lavoro, svolte dai lavoratori presso gli enti bilaterali e gli organismi paritetici costituiti dalle organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale;"

2. Al comma 4 dell'articolo 12 della legge 30 aprile 1969, n. 153, e s.m.i., dopo la lettera *g*), inserire la seguente:

"*g*-bis) la retribuzione delle ore di formazione professionale e per la sicurezza sul lavoro, svolte dai lavoratori presso gli enti bilaterali e gli organismi paritetici costituiti dalle organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale;"

3. Al comma 4 dell'articolo 29 del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, e s.m.i., dopo la lettera *g*), inserire la seguente:

"*g*-bis) la retribuzione delle ore di formazione professionale e per la sicurezza sul lavoro, svolte dai lavoratori presso gli enti bilaterali e gli organismi paritetici costituiti dalle organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale;"

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, quantificati in 20 milioni di euro per l'anno 2022 e in 30 milioni a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»

80.0.2

ROMANO, MATRISCIANO, CATALFO, GUIDOLIN, ROMAGNOLI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 80-bis.

(Decontribuzione e detassazione della retribuzione per ore di formazione)

1. Al comma 2 dell'articolo 51 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è aggiunta, dopo la lettera *i-bis*), è aggiunta la seguente:

"*i-ter*) la retribuzione delle ore di formazione professionale e per la sicurezza sul lavoro, svolte dai lavoratori presso gli enti bilaterali e gli organismi paritetici costituiti dalle organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale;"

2. Al comma 4 dell'articolo 12 della legge 30 aprile 1969, n. 153, dopo la lettera *g*), è aggiunta la seguente:

"*g-bis*) la retribuzione delle ore di formazione professionale e per la sicurezza sul lavoro, svolte dai lavoratori presso gli enti bilaterali e gli organismi paritetici costituiti dalle organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale;"

3. Al comma 4 dell'articolo 29 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, dopo la lettera *g*), è aggiunta la seguente:

"*g-bis*) la retribuzione delle ore di formazione professionale e per la sicurezza sul lavoro, svolte dai lavoratori presso gli enti bilaterali e gli organismi paritetici costituiti dalle organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale;«

4. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al presente articolo, pari a 15 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

80.0.3

CALANDRINI, DE CARLO, NASTRI

Dopo l'articolo, è inserito il seguente:

«Art. 80-bis.

(Decontribuzione e detassazione della retribuzione per ore di formazione)

1. Al comma 2 dell'articolo 51 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e s.m.i., è aggiunta, dopo la lettera *i-bis*), la seguente lettera:

"*i-ter*) la retribuzione delle ore di formazione professionale e per la sicurezza sul lavoro, svolte dai lavoratori presso gli enti bilaterali e gli organismi paritetici costituiti dalle organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale;"

2. Al comma 4 dell'articolo 12 della legge 30 aprile 1969, n. 153, e s.m.i., è aggiunta, dopo la lettera *g*), la seguente lettera:

"*g-bis*) la retribuzione delle ore di formazione professionale e per la sicurezza sul lavoro, svolte dai lavoratori presso gli enti bilaterali e gli organismi paritetici costituiti dalle organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale;"

3. Al comma 4 dell'articolo 29 del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, e s.m.i., è aggiunta, dopo la lettera *g*), la seguente lettera:

"*g-bis*) la retribuzione delle ore di formazione professionale e per la sicurezza sul lavoro, svolte dai lavoratori presso gli enti bilaterali e gli organismi paritetici costituiti dalle organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale;"».

Conseguentemente, all'articolo 194, sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è incrementato di 200 milioni di euro per l'anno 2022 e 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023.».

80.0.4

STEGER, DURNWALDER, LANIECE

Dopo l'articolo, è inserito il seguente:

«Art. 80-bis.

(Decontribuzione e detassazione della retribuzione per ore di formazione)

1. Al comma 2 dell'articolo 51 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e s.m.i., è aggiunta, dopo la lettera *i*-bis), la seguente lettera:

"*i*-ter) la retribuzione delle ore di formazione professionale e per la sicurezza sul lavoro, svolte dai lavoratori presso gli enti bilaterali e gli organismi paritetici costituiti dalle organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale;"

2. Al comma 4 dell'articolo 12 della legge 30 aprile 1969, n. 153, e s.m.i., è aggiunta, dopo la lettera *g*), la seguente:

"*g*-bis) la retribuzione delle ore di formazione professionale e per la sicurezza sul lavoro, svolte dai lavoratori presso gli enti bilaterali e gli organismi paritetici costituiti dalle organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale;"

3. Al comma 4 dell'articolo 29 del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, e s.m.i., è aggiunta, dopo la lettera *g*), la seguente lettera:

"*g*-bis) la retribuzione delle ore di formazione professionale e per la sicurezza sul lavoro, svolte dai lavoratori presso gli enti bilaterali e gli organismi paritetici costituiti dalle organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale;"».

80.0.5

LAUS, FEDELI, MANCA, MISIANI, NANNICINI

Dopo l'articolo, è inserito il seguente:

«Art. 80-bis.

(Disposizioni in materia di rafforzamento delle politiche attive)

1. Nell'ambito del programma di Garanzia di occupabilità dei lavoratori (GOL), al fine di permettere l'accesso ai servizi di *outplacement* per

la ricollocazione professionale di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, è autorizzata la spesa di 30 milioni di euro per l'anno 2022, destinati all'attivazione di servizi per la ricollocazione professionale dei lavoratori dipendenti di aziende che siano state poste in procedura fallimentare o in amministrazione straordinaria o dei lavoratori che siano stati collocati in cassa integrazione guadagni per cessazione dell'attività ai sensi dell'articolo 44 del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130.

2. All'articolo 48, comma 1, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, dopo le parole: "20 milioni di euro per l'anno 2021" sono inserite le seguenti: "e di 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022".

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dal comma 1 dell'articolo 194.».

80.0.6

CALANDRINI, DE CARLO, NASTRI

Dopo l'articolo, è inserito il seguente:

«Art. 80-bis.

(Contributo dello 0,30 per cento destinato alla formazione)

1. Dopo il comma 5, dell'articolo 118 della legge n. 388 del 2000 è aggiunto il seguente:

"5-bis. Il citato contributo integrativo, versato dai datori di lavoro che applicano i Ceni edili sottoscritti dalle associazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentativi sul piano nazionale e che non aderiscono ai fondi interprofessionali, sarà devoluto al sistema bilaterale promanante dalle suddette parti sociali, secondo le modalità previste con decreto del Ministero del lavoro, di concerto con il Ministero dell'economia, da emanarsi entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione."».

80.0.7

CONZATTI

Dopo l'articolo, è inserito il seguente:

«Art. 80-bis.

(Contributo dello 0,30 per cento destinato alla formazione)

1. Dopo il comma 5 dell'articolo 118 della legge n. 388 del 2000 è aggiunto il seguente:

"5-bis: Il citato contributo integrativo, versato dai datori di lavoro che applicano i Culi edili sottoscritti dalle associazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentativi sul piano nazionale e che non aderiscono ai fondi interprofessionali, sarà devoluto al sistema bilaterale promanante dalle suddette parti sociali, secondo le modalità previste con decreto del Ministero del lavoro, di concerto con il Ministero dell'economia, da emanarsi entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione."».

80.0.8

PERGREFFI, CAMPARI, CORTI, RUFA, SUDANO, FAGGI, FERRERO, TESTOR, TOSATO

Dopo l'articolo, è inserito il seguente:

«Art. 80-bis.

(contributo dello 0,30 per cento destinato alla formazione)

1. Dopo il comma 5 dell'articolo 118 della legge n. 388 del 2000 è aggiunto il seguente:

"5-bis. Il citato contributo integrativo, versato dai datori di lavoro che applicano i Ccnl edili sottoscritti dalle associazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentativi sul piano nazionale e che non aderiscono ai fondi interprofessionali, sarà devoluto al sistema bilaterale promanante dalle suddette parti sociali, secondo le modalità previste con decreto del Ministero del lavoro, di concerto con il Ministero dell'economia, da emanarsi entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione."».

80.0.9

DAMIANI, FERRO, SACCONI, MODENA, MALLEGNI, GASPARRI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 80-bis.***(Contributo dello 0,30 per cento destinato alla formazione)*

1. Dopo il comma 5 dell'articolo 118 della legge n. 388 del 2000 è aggiunto il seguente:

"5-bis. Il citato contributo integrativo, versato dai datori di lavoro che applicano i Ceni edili sottoscritti dalle associazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentativi sul piano nazionale e che non aderiscono ai fondi interprofessionali, sarà devoluto al sistema bilaterale promanante dalle suddette patti sociali, secondo le modalità previste con decreto del Ministero del lavoro, di concerto con il Ministero dell'economia, da emanarsi entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione."».

80.0.10

STEGER, DURNWALDER, LANIECE

*Dopo l'articolo, è inserito il seguente:***«Art. 80-bis.***(Contributo dello 0,30% destinato alla formazione)*

1. Dopo il comma 5 dell'articolo 118 della legge n. 388 del 2000 è aggiunto il seguente:

"5-bis. Il citato contributo integrativo, versato dai datori di lavoro che applicano i Ceni edili sottoscritti dalle associazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentativi sul piano nazionale e che non aderiscono ai fondi interprofessionali, sarà devoluto al sistema bilaterale promanante dalle suddette parti sociali, secondo le modalità previste con Decreto del Ministero del Lavoro, di concerto con il Ministero dell'Economia, da emanarsi entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione"».

80.0.11

PUGLIA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 80-bis.

(Disposizioni inerenti il regime forfetario)

1. All'articolo 1, comma 57, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, alla lettera *d-ter*), è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "La soglia è aumentata a 100.000 euro per un periodo non superiore a tre anni d'imposta."».

Conseguentemente all'articolo 194, sostituire il comma 1 con il seguente:

«1 Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è incrementato di 575 milioni di euro per l'anno 2022 e di 475 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023».

80.0.12

PUGLIA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 80-bis.

(Disposizioni inerenti il regime forfetario)

1. All'articolo 1, comma 57, lettera *d-ter*) della legge 23 dicembre 2014, n. 190, le parole: "30.000 euro", sono sostituite con le seguenti: "150.000 euro"».

Conseguentemente all'articolo 194, sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è incrementato di 565 milioni di euro per l'anno 2022 e di 465 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023».

80.0.13

PUGLIA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 80-bis.

(Disposizioni inerenti il regime forfetario)

1. All'articolo 1, comma 57, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, la lettera *d-ter*) è abrogata».

Art. 81**81.1**

BERNINI, DAMIANI, FERRO, SACCONI, MODENA, AIMI, ALDERISI, BARACHINI, BARBONI, BERARDI, BINETTI, CALIENDO, CALIGIURI, CANGINI, CESARO, CRAXI, DAL MAS, DE POLI, DE SIANO, FAZZONE, FLORIS, GALLIANI, GALLONE, GASPARRI, GHEDINI, GIAMMANCO, GIRO, MALLEGGNI, MANGIALAVORI, MASINI, ALFREDO MESSINA, MINUTO, PAGANO, PAPTATHEU, PAROLI, PEROSINO, RIZZOTTI, RONZULLI, SCHIFANI, SCIASCIA, SERAFINI, SICLARI, STABILE, TIRABOSCHI, TOFFANIN, VITALI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Al datore di lavoro che assuma con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato i lavoratori beneficiari del trattamento straordinario di integrazione salariale di cui all'articolo 22-ter del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, come introdotto dall'articolo 62 della presente legge, nonché percettori della misura del reddito di emergenza e del reddito cittadinanza, è concesso, per ogni mensilità di retribuzione corrisposta al lavoratore, un contributo mensile pari al cinquanta per cento dell'ammontare trattamento straordinario di integrazione salariale autorizzato ai sensi dell'articolo 22-ter del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, nonché dell'ammontare del beneficio economico del reddito di emergenza e del reddito cittadinanza, che sarebbe stato corrisposto al lavoratore. Il predetto contributo non può essere erogato per un numero di mesi superiore a dodici.».

81.2

GARAVINI

Al comma 2 dopo la parola: «privati» aggiungere le seguenti: «, compresi quelli di lavoro domestico,».

Conseguentemente, al comma 6, primo periodo, sono premesse le seguenti parole: «Fatta eccezione per i contratti di lavoro domestico in cui il datore di lavoro sia una persona fisica,».

81.3

MANCA

Sostituire il comma 5 con il seguente:

«5. Il beneficio di cui al comma 1 è riconosciuto pro quota anche qualora i lavoratori beneficiari del trattamento straordinario di integrazione salariale di cui all'articolo 22-ter del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, costituiscano una cooperativa ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 27 febbraio 1985, n. 49».

Conseguentemente, all'articolo 194, sostituire le parole: «di 600 milioni di euro per l'anno 2022 e 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023» con le seguenti: «di 550 milioni di euro per l'anno 2022 e di 450 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023.».

81.4

LAFORGIA, DE PETRIS, BUCCARELLA, GRASSO, RUOTOLO

Sostituire il comma 5, con il seguente:

«5. Il beneficio di cui al comma 1 è riconosciuto pro quota anche qualora i lavoratori beneficiari del trattamento straordinario di integrazione salariale di cui all'articolo 22-ter del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148 costituiscano una cooperativa ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 27 febbraio 1985, n. 49».

81.5

DI PIAZZA

Sostituire il comma 5, con il seguente:

«5. Il beneficio di cui al comma 1 è riconosciuto pro quota anche qualora i lavoratori beneficiari del trattamento straordinario di integrazione salariale di cui all'articolo 22-ter del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148 costituiscano una cooperativa ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 27 febbraio 1985, n. 49».

81.6

FEDELI, MANCA

Sostituire il comma 5 con il seguente:

«5. Il beneficio di cui al comma 1 è riconosciuto pro quota anche qualora i lavoratori beneficiari del trattamento straordinario di integrazione salariale di cui all'articolo 22-ter del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, costituiscano una cooperativa ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 27 febbraio 1985, n. 49».

81.7

BERUTTI, BIASOTTI, CAUSIN, FANTETTI, PACIFICO, QUAGLIARIELLO, ROMANI, ROSSI

Al comma 5, le parole: «ai sensi dell'articolo 23, comma 3-quater, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 134» sono sostituite dalle seguenti: «ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 27 febbraio 1985, n. 49».

81.8

STEGER, DURNWALDER, LANIECE

Al comma 5, le parole: «ai sensi dell'articolo 23, comma 3-quater, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 134» sono sostituite dalle parole: «ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 27 febbraio 1985, n. 49».

81.9

COLLINA, MANCA

Al comma 5, le parole: «ai sensi dell'articolo 23, comma 3-quater, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 134» sono sostituite dalle seguenti: «ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 27 febbraio 1985, n. 49».

81.10

MATRISCIANO, ROMANO, CATALFO, GUIDOLIN, ROMAGNOLI

Al comma 5, sostituire le parole: «ai sensi dell'articolo 23, comma 3-quater, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 134» con le seguenti: «ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 27 febbraio 1985, n. 49».

81.0.1

ROMEO, FERRERO, FAGGI, TESTOR, TOSATO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 81-bis.

(Adozioni lavorative di persone con disabilità)

1. Alla legge 12 marzo 1999, n. 68, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 5, comma 3, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "In alternativa al versamento del contributo esonerativo, i datori di lavoro di cui al presente comma possono stipulare, attraverso gli uffici competenti di cui al successivo articolo 6, convenzioni di adozione lavorativa con datori di lavoro pubblici e privati non soggetti agli obblighi di assunzione, secondo le disposizioni di cui all'articolo 12-ter della presente legge.";

b) dopo l'articolo 12, è inserito il seguente:

"Art. 12-ter.

(Convenzioni di adozione lavorativa)

1. Ferme restando le disposizioni di cui agli articoli 9, 11, 12 e 12-bis, gli uffici competenti possono stipulare con i datori di lavoro pubblici

e privati tenuti all'obbligo di assunzione di cui all'articolo 3, comma 1, denominati 'soggetti adottanti', apposite convenzioni finalizzate all'adozione lavorativa di persone disabili che, per cause oggettive o soggettive, seppur in possesso di residue capacità lavorative, non possono essere collocate presso le strutture dei soggetti adottanti. La convenzione di adozione lavorativa non può avere durata inferiore a dodici mesi, rinnovabili. I lavoratori assunti con la modalità di cui al presente articolo sono collocati presso soggetti ospitanti: aziende, enti pubblici o cooperative sociali non soggetti agli obblighi della presente legge o che abbiano già adempiuto agli obblighi stessi. Il compenso del lavoratore è determinato ed erogato secondo modalità definite nella convenzione ai sensi delle leggi regionali in materia di tirocini extra curriculari.

2. La stipula della convenzione di adozione lavorativa è ammessa a copertura della quota di riserva e, in ogni caso, nei limiti di una unità, per i datori di lavoro fino a 50 dipendenti e fino ad un massimo del 30 per cento per le aziende con oltre 50 dipendenti.

3. Per la stipula della convenzione gli uffici competenti possono avvalersi di un soggetto promotore accreditato al lavoro fra quelli di cui all'articolo 7, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, le cooperative sociali di cui all'articolo 1, comma 1, lettere a) e b), della legge 8 novembre 1991, n. 381, e loro consorzi, le imprese sociali di cui all'articolo 2, comma 2, lettere a) e b), del decreto legislativo 24 marzo 2006, n. 155, e gli altri enti accreditati al lavoro. I soggetti adottanti si fanno carico di un corrispettivo economico annuo, anticipato in unica soluzione, pari al contributo esonerativo di cui all'articolo 5, comma 3-bis, a favore del soggetto promotore della convenzione."».

81.0.2

BERUTTI, BIASOTTI, CAUSIN, FANTETTI, PACIFICO, QUAGLIARIELLO, ROMANI, ROSSI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 81-bis.

(Adozioni lavorative di persone con disabilità)

1. Alla legge 12 marzo 1999, n. 68 sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 5, comma 3, sono aggiunti, in fondo i seguenti periodi: "In alternativa al versamento del contributo esonerativo, i datori di lavoro di cui al presente comma possono stipulare, attraverso gli uffici competenti di cui al successivo articolo 6, convenzioni di adozione lavorativa con datori di lavoro pubblici e privati non soggetti agli obblighi di assun-

zione, secondo le disposizioni di cui all'articolo 12-ter della presente legge.";

b) dopo l'articolo 12, è inserito il seguente:

"Art. 12-ter.

(Convenzioni di adozione lavorativa)

1. Ferme restando le disposizioni di cui agli articoli 9, 11, 12 e 12-bis, gli uffici competenti possono stipulare con i datori di lavoro pubblici e privati tenuti all'obbligo di assunzione di cui all'articolo 3, comma 1, denominati 'soggetti adottanti', apposite convenzioni finalizzate all'adozione lavorativa di persone disabili che, per cause oggettive o soggettive, seppur in possesso di residue capacità lavorative, non possono essere collocate presso le strutture dei soggetti adottanti. La convenzione di adozione lavorativa non può avere durata inferiore a dodici mesi, rinnovabili. I lavoratori assunti con la modalità di cui al presente articolo sono collocati presso soggetti ospitanti: aziende, enti pubblici o cooperative sociali non soggetti agli obblighi della presente legge o che abbiano già adempiuto agli obblighi stessi. Il compenso del lavoratore è determinato ed erogato secondo modalità definite nella convenzione ai sensi delle leggi regionali in materia di tirocini extracurricolari.

2. La stipula della convenzione di adozione lavorativa è ammessa a copertura della quota di riserva e, in ogni caso, nei limiti di una unità, per i datori di lavoro fino a 50 dipendenti e fino ad un massimo del 30 per cento per le aziende con oltre 50 dipendenti.

3. Per la stipula della convenzione gli uffici competenti possono avvalersi di un soggetto promotore accreditato al lavoro fra quelli di cui all'articolo 7, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, le cooperative sociali di cui all'articolo 1, comma 1, lettere a) e b), della legge 8 novembre 1991, n. 381, e loro consorzi, le imprese sociali di cui all'articolo 2, comma 2, lettere a) e b), del decreto legislativo 24 marzo 2006, n. 155, e gli altri enti accreditati al lavoro. I soggetti adottanti si fanno carico di un corrispettivo economico annuo, anticipato in unica soluzione, pari al contributo esonerativo di cui all'articolo 5, comma 3-bis, a favore del soggetto promotore della convenzione."».

81.0.3

BINETTI, RIZZOTTI, SICLARI, GALLONE

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 81-bis.***(Adozioni lavorative di persone con disabilità)*

1. Alla legge 12 marzo 1999, n. 68 sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 5, comma 3, sono aggiunti, in fondo i seguenti periodi: "In alternativa al versamento del contributo esonerativo, i datori di lavoro di cui al presente comma possono stipulare, attraverso gli uffici competenti di cui al successivo articolo 6, convenzioni di adozione lavorativa con datori di lavoro pubblici e privati non soggetti agli obblighi di assunzione, secondo le disposizioni di cui all'articolo 12-ter della presente legge.";

b) dopo l'articolo 12, è inserito il seguente:

"Art. 12-ter.*(Convenzioni di adozione lavorativa)*

1. Ferme restando le disposizioni di cui agli articoli 9, 11, 12 e 12-bis, gli uffici competenti possono stipulare con i datori di lavoro pubblici e privati tenuti all'obbligo di assunzione di cui all'articolo 3, comma 1, denominati 'soggetti adottanti', apposite convenzioni finalizzate all'adozione lavorativa di persone disabili che, per cause oggettive o soggettive, seppur in possesso di residue capacità lavorative, non possono essere collocate presso le strutture dei soggetti adottanti. La convenzione di adozione lavorativa non può avere durata inferiore a dodici mesi, rinnovabili. I lavoratori assunti con la modalità di cui al presente articolo sono collocati presso soggetti ospitanti: aziende, enti pubblici o cooperative sociali non soggetti agli obblighi della presente legge o che abbiano già adempiuto agli obblighi stessi. Il compenso del lavoratore è determinato ed erogato secondo modalità definite nella convenzione ai sensi delle leggi regionali in materia di tirocini extracurricolari.

2. La stipula della convenzione di adozione lavorativa è ammessa a copertura della quota di riserva e, in ogni caso, nei limiti di una unità, per i datori di lavoro fino a 50 dipendenti e fino ad un massimo del 30 per cento per le aziende con oltre 50 dipendenti.

3. Per la stipula della convenzione gli uffici competenti possono avvalersi di un soggetto promotore accreditato al lavoro fra quelli di cui all'articolo 7, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, le cooperative sociali di cui all'articolo 1, comma 1, lettere

a) e b), della legge 8 novembre 1991, n. 381, e loro consorzi, le imprese sociali di cui all'articolo 2, comma 2, lettere a) e b), del decreto legislativo 24 marzo 2006, n. 155, e gli altri enti accreditati al lavoro. I soggetti adottanti si fanno carico di un corrispettivo economico annuo, anticipato in unica soluzione, pari al contributo esonerativo di cui all'articolo 5, comma 3-bis, a favore del soggetto promotore della convenzione."».

81.0.4

CALANDRINI, DE CARLO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 81-bis.

(Adozioni lavorative di persone con disabilità)

1. Alla legge 12 marzo 1999, n. 68 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 5, comma 3, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "In alternativa al versamento del contributo esonerativo, i datori di lavoro possono stipulare, attraverso gli uffici competenti di cui al successivo articolo 6, convenzioni di adozione lavorativa con datori di lavoro pubblici e privati non soggetti agli obblighi di assunzione, secondo le disposizioni di cui all'articolo 12-ter della presente legge.";

b) dopo l'articolo 12-bis, è inserito il seguente:

"Art. 12-ter.

(Convenzioni di adozione lavorativa)

1. Ferme restando le disposizioni di cui agli articoli 9, 11, 12 e 12-bis, gli uffici competenti possono stipulare con i datori di lavoro pubblici e privati tenuti all'obbligo di assunzione di cui all'articolo 3, comma 1, denominati 'soggetti adottanti', apposite convenzioni finalizzate all'adozione lavorativa di persone disabili che, per cause oggettive o soggettive, seppur in possesso di residue capacità lavorative, non possono essere collocate presso le strutture dei soggetti adottanti. La convenzione di adozione lavorativa non può avere durata inferiore a dodici mesi, rinnovabili. I lavoratori assunti con la modalità di cui al presente articolo sono collocati presso soggetti ospitanti: aziende, enti pubblici o cooperative sociali non soggetti agli obblighi della presente legge o che abbiano già adempiuto agli obblighi stessi. Il compenso del lavoratore è determinato ed ero-

gato secondo modalità definite nella convenzione ai sensi delle leggi regionali in materia di tirocini extracurricolari.

2. La stipula della convenzione di adozione lavorativa è ammessa a copertura della quota di riserva e, in ogni caso, nei limiti di una unità, per i datori di lavoro fino a 50 dipendenti e fino ad un massimo del 30 per cento per le aziende con oltre 50 dipendenti.

3. Per la stipula della convenzione gli uffici competenti possono avvalersi di un soggetto promotore accreditato al lavoro fra quelli di cui all'articolo 7, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, le cooperative sociali di cui all'articolo 1, comma 1, lettere a) e b), della legge 8 novembre 1991, n. 381, e loro consorzi, le imprese sociali di cui all'articolo 2, comma 2, lettere a) e b), del decreto legislativo 24 marzo 2006, n. 155, e gli altri enti accreditati al lavoro. I soggetti adottanti si fanno carico di un corrispettivo economico annuo, anticipato in unica soluzione, pari al contributo esonerativo di cui all'articolo 5, comma 3-bis, a favore del soggetto promotore della convenzione."».

81.0.5

MALLEGNI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 81-bis.

1. Al fine di prevenire l'insorgenza di situazioni di crisi di impresa e di sostenere e garantire l'occupazione nel settore del turismo, fortemente danneggiato dall'emergenza epidemiologica causata dalla diffusione del COVID-19, in via sperimentale per gli anni 2022, 2023 e 2024 e nel limite di spesa di 2.000 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024, alle imprese facenti parte della filiera turistica, che assumono lavoratori del settore del turismo percettori delle misure speciali in tema di ammortizzatori sociali di cui al Titolo II, Capo I del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e successive modificazioni e integrazioni, nonché percettori della misura del reddito di emergenza e del reddito cittadinanza, per un periodo non inferiore alla durata della misura stessa, spetta l'esonero totale dal versamento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL). Resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.

2. Ai titolari delle medesime imprese di cui al comma 1 spetta, altresì, un contributo sotto forma di credito di imposta pari all'importo della misura percepita dal lavoratore al momento dell'assunzione.

3. In caso di rifiuto dell'assunzione ai sensi del presente articolo da parte dei percettori delle misure speciali in tema di ammortizzatori sociali di cui al Titolo II, Capo I del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e successive modificazioni e integrazioni, nonché percettori della misura del reddito di emergenza e del reddito di cittadinanza, in deroga all'articolo 4, comma 8, lettera b), numero 5), del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, gli stessi decadono dal beneficio.

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, nel limite di spesa di 2.000 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024, si provvede mediante l'incremento fino al 15 per cento dell'aliquota l'imposta sui servizi digitali, di cui all'articolo 1, comma 41, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, dell'ammontare dei ricavi tassabili realizzati dal soggetto passivo in ciascun trimestre.».

81.0.6

MALLEGNI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 81-bis.

1. Al fine di prevenire l'insorgenza di situazioni di crisi di impresa e di sostenere e garantire l'occupazione nel settore del turismo, fortemente danneggiato dall'emergenza epidemiologica causata dalla diffusione del COVID-19, i lavoratori delle imprese facenti parte della filiera turistica, percettori delle misure speciali in tema di ammortizzatori sociali di cui al Titolo II, Capo I del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e successive modificazioni e integrazioni, possono continuare a svolgere la propria attività lavorativa percependo un compenso economico ai sensi del comma 2.

2. I titolari delle imprese di cui al comma 1, corrispondono al suddetto personale un importo pari alla differenza tra la mensilità ordinaria e l'importo della misura di sostegno al reddito percepita.

3. Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano a condizione che venga garantito il mantenimento dei livelli occupazionali vigenti alla data della dichiarazione dello stato di emergenza, di cui alla delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020.».

81.0.7

CATALFO, ROMANO, MATRISCIANO, GUIDOLIN, ROMAGNOLI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 81-bis.

(Incentivo all'occupazione giovanile stabile)

1. All'articolo 1, comma 101, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, dopo le parole: "e non siano stati occupati", sono aggiunte le seguenti: "negli ultimi 24 mesi."».

Conseguentemente, all'articolo 194, sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è incrementato di 570 milioni di euro per l'anno 2022 e 470 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023.».

81.0.8

COLLINA, MANCA, GIACOBBE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 81-bis.

(Fondo nuove competenze e PMI)

1. All'articolo 88 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito nella legge 17 luglio 2020, n. 77, al comma 3, in fine, è aggiunto il seguente periodo: "Per le imprese con meno di 15 dipendenti, i termini finali entro cui concludere le attività di sviluppo delle competenze, relative agli interventi finanziati dal Fondo Nuove Competenze, sono in ogni caso posticipati di 30 giorni."».

Art. 82**82.1**

DE PETRIS, BUCCARELLA, GRASSO, LAFORGIA, RUOTOLO

Sopprimere l'articolo.

82.2

CALANDRINI, DE CARLO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. All'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 96, dopo le parole: "non si applicano", sono inserite le seguenti: "alle persone iscritte al collocamento dei disabili ai sensi dell'articolo 1 della legge 12 marzo 1999, n. 68, e."».

82.3

BERUTTI, BIASOTTI, CAUSIN, FANTETTI, PACIFICO, QUAGLIARIELLO, ROMANI, ROSSI

Al comma 1 premettere il seguente:

«01. All'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2018, n. 96, dopo le parole: "non si applicano", sono inserite le seguenti: "alle persone iscritte al collocamento dei disabili ai sensi dell'articolo 1 della legge 12 marzo 1999, n. 68,"».

82.4

ROMEO, FERRERO, FAGGI, TESTOR, TOSATO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. All'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2018, n. 96, dopo le parole: "non si applicano" sono inserite le seguenti: "alle persone iscritte al collocamento dei disabili ai sensi dell'articolo 1 della legge 12 marzo 1999, n. 68,"».

82.5

BINETTI, RIZZOTTI, SICLARI

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. All'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2018, n. 96, dopo le parole: "non si applicano", sono inserite le seguenti: "alle persone iscritte al collocamento dei disabili ai sensi dell'articolo 1 della legge 12 marzo 1999, n. 68,"».

82.6

MATRISCIANO, CATALFO, ROMANO, GUIDOLIN, ROMAGNOLI

Al comma 1, dopo le parole: «decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148.», *aggiungere le seguenti:* «A decorrere dalla medesima data di cui al precedente periodo, le assunzioni con contratto di apprendistato di soggetti beneficiari di reddito di cittadinanza di cui all'articolo 8, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, possono avvenire anche in deroga ai limiti di età previsti dalle disposizioni di cui al presente Capo."».

82.0.1

LAUS, FEDELI, MANCA, MISIANI, NANNICINI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 82-bis.**

(Rafforzamento della struttura organizzativa dell'ANPAL e semplificazione procedure centri per l'impiego)

1. Al decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 21, dopo il comma 1, è inserito il seguente:

"1-bis. In sede di prima applicazione per l'anno 2022 la frequenza degli incontri di cui al comma 1, lettera c), numero 3, lettera a), nonché al comma 1, lettera c), numero 5, è prevista in presenza con cadenza almeno trimestrale";

b) all'articolo 4, dopo il comma 4, è inserito il seguente:

"4-bis. Al fine di potenziare le funzioni di coordinamento della rete dei servizi per le politiche del lavoro, a decorrere dal 1° gennaio 2022 la dotazione organica dell'ANPAL di cui al comma 4 è incrementata di 43 unità di cui due posizioni dirigenziali di livello generale, una posizione dirigenziale di livello non generale e quaranta unità di personale appartenente alla terza area funzionale, posizione economica F1. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 2.427.748,51 euro a decorrere dall'anno 2022, di cui 216.939,67 euro per ciascuna delle due posizioni dirigenziali di livello generale, 127.862,29 euro per la posizione dirigenziale di livello non generale e 46.650,17 euro per ciascuna unità di personale appartenente alla terza area funzionale, posizione economica F1, si provvede a valere sulle risorse del Fondo di rotazione di cui all'articolo 9, comma 5, del decreto-legge n. 148 del 1993."».

Art. 83.

83.1

CALANDRINI, DE CARLO, NASTRI

Al comma 1, dopo le parole: «associazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale», inserire le seguenti: «, anche di categoria.».

83.2

ROMANO, MATRISCIANO, CATALFO, GUIDOLIN, ROMAGNOLI

Al comma 1, dopo le parole: «associazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale», inserire le seguenti: «, anche di categoria.».

83.3

DE PETRIS, BUCCARELLA, GRASSO, LAFORGIA, RUOTOLO

Al comma 1 lettera a) aggiungere in fine le seguenti parole: «con interventi specifici rivolti giovani NEET con meno di 30 anni.».

83.0.1

CONZATTI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 83-bis.

(Fondo per la digitalizzazione dei Catasti elettromagnetici Regionali)

1. Al fine di contribuire alla modernizzazione delle infrastrutture digitali del paese previste dalla Missione Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, nello stato di previsione del Ministero della pubblica amministrazione è istituito un fondo con la dotazione di 3 milioni di euro per il 2022, per la realizzazione dei catasti elettromagnetici.

2. Per garantire l'effettiva realizzazione ed il pieno funzionamento dei catasti regionali, con apposito decreto del Ministro della Pubblica Amministrazione da emanarsi entro trenta giorni dell'entrata in vigore della presente legge, verificate le esigenze di personale delle singole Agenzie regionali e provinciali per la protezione dell'ambiente, è indetto un concorso pubblico per il reclutamento di un contingente complessivo di cento unità di personale non dirigenziale a tempo determinato per un periodo non superiore a 12 mesi, da inquadrare nell'Area II, posizione economica F3, da destinare in via esclusiva alle attività di realizzazione, gestione e aggiornamento dei catasti regionali. Il sopraindicato contingente è da riassegnare alle Regioni in misura proporzionale alla rispettiva popolazione residente e da collocarsi presso le Agenzie regionali e provinciali per la protezione dell'ambiente, da impiegare solo ed esclusivamente per lo svolgimento di attività di digitalizzazione ed inserimento nel sistema informatico del catasto dei dati, documenti e informazioni acquisite dalle medesime Agenzie nell'effettuazione delle operazioni di controllo e vigilanza sanitaria e ambientale di cui all'articolo 14 della legge 22 febbraio 2001, n. 36.

3. All'articolo 8, comma 1, lettera *d*) della Legge 22 febbraio 2001, n. 36, dopo le parole: "con riferimento alle condizioni di esposizione della popolazione", inserire le seguenti: ". Le Regioni garantiscono l'accesso ai rispettivi catasti da parte del personale delle Pubbliche Amministrazioni, dei fornitori di reti di comunicazione elettronica che ne facciano richiesta nel rispetto delle norme sulla tutela dei dati personali. È fatto inoltre divieto di ulteriore richiesta da parte della pubblica amministrazione dei dati già forniti dagli operatori agli Organismi competenti ad effettuare i controlli, di cui all'articolo 14 della legge 22 febbraio 2001, n. 36. Ai fini della realizzazione e dell'aggiornamento dei rispettivi catasti, le Agenzie regionali per la protezione dell'ambiente utilizzano in via prioritaria i dati, i documenti e le informazioni già acquisite dalle stesse nell'effettuazione delle operazioni di controllo e vigilanza sanitaria e ambientale di cui all'articolo 14 della legge 22 febbraio 2001, n. 36.

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 4 milioni per l'anno 2022, si provvede mediante contestuale riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

83.0.2 (testo 2)

NANNICINI, FEDELI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 83-bis.

(Sviluppo della professionalità negli Enti del Terzo Settore)

1. Al fine di consentire agli Enti del Terzo Settore di assumere personale sempre più specializzato, al decreto legislativo 3 luglio 2017, n.117, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 8, comma 3, lettera b), le parole da: "di cui all'articolo 5" fino alla fine del periodo, sono soppresse;

b) all'articolo 16, comma 1, primo periodo, dopo le parole: "da calcolarsi sulla base della retribuzione annua lorda" sono aggiunte le seguenti: ", salve comprovate esigenze attinenti alla necessità di acquisire specifiche competenze ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale di cui all'articolo 5, comma 1."

2. Al fine di permettere agli Enti del Terzo Settore di minori dimensioni di sviluppare le competenze specialistiche del proprio personale, è istituito il "Fondo per la formazione del personale degli Enti del Terzo Settore". Il Fondo di cui al precedente periodo è finalizzato ad erogare un beneficio per agevolare l'acquisto di corsi di formazione in comunicazione, raccolta fondi e amministrazione da parte degli Enti del Terzo Settore con meno di venti dipendenti, ed è pari ad un ammontare di 20 milioni di euro per il solo 2022.

3. Il beneficio di cui al precedente comma è erogabile entro un tetto massimo di 1000 euro per singolo Ente del Terzo Settore.

4. Con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le procedure di concessione e di utilizzo del beneficio di cui al comma 2, nonché le modalità di verifica e controllo dell'effettività delle spese sostenute, le cause di decadenza e di revoca del beneficio e le relative modalità di restituzione nel caso di beneficio indebitamente fruito.

5. Ali oneri derivanti dal comma 2, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dal comma 1 dell'articolo 194.

6. Al fine di promuovere progetti pilota di accoglienza nel Sistema di accoglienza e integrazione

(SAI) sul modello di "community sponsorship", da definire d'intesa con il Ministero dell'Interno e il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, destinati a persone bisognose di protezione internazionale giunte in Italia attraverso canali umanitari, si autorizza l'incremento ulteriore di 1 milione di euro della dotazione del Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo di cui all'articolo 129.».

83.0.2

NANNICINI, FEDELI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 83-bis.

(Sviluppo della professionalità negli Enti del Terzo Settore)

1. Al fine di consentire agli Enti del Terzo Settore di assumere personale sempre più specializzato, al decreto legislativo 3 luglio 2017, n.117, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 8, comma 3, lettera b), le parole da: "di cui all'articolo 5" fino alla fine del periodo, sono soppresse;

b) all'articolo 16, comma 1, primo periodo, dopo le parole: "da calcolarsi sulla base della retribuzione annua lorda" sono aggiunte le seguenti: ", salve comprovate esigenze attinenti alla necessità di acquisire specifiche competenze ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale di cui all'articolo 5, comma 1."

2. Al fine di permettere agli Enti del Terzo Settore di minori dimensioni di sviluppare le competenze specialistiche del proprio personale, è istituito il "Fondo per la formazione del personale degli Enti del Terzo Settore". Il Fondo di cui al precedente periodo è finalizzato ad erogare un beneficio per agevolare l'acquisto di corsi di formazione in comunicazione, raccolta fondi e amministrazione da parte degli Enti del Terzo Settore con meno di venti dipendenti, ed è pari ad un ammontare di 20 milioni di euro per il solo 2022.

3. Il beneficio di cui al precedente comma è erogabile entro un tetto massimo di 1000 euro per singolo Ente del Terzo Settore.

4. Con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le procedure di concessione e di utilizzo del beneficio di cui al comma 2, nonché le modalità di verifica e controllo dell'effettività delle spese sostenute, le cause di decadenza e di revoca del beneficio e le relative modalità di restituzione nel caso di beneficio indebitamente fruito.

5. Ai oneri derivanti dal comma 2, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dal comma 1 dell'articolo 194».

83.0.3

CALANDRINI, DE CARLO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 83-bis.

(Istituzione del Fondo per l'assistenza psicologica del personale delle Forze armate)

1. Al fine di garantire l'assistenza psicologica al personale delle Forze armate, impegnato nel contenimento della diffusione del COVID-19, nello stato di previsione del Ministero della difesa, è istituito un Fondo con una dotazione di 500.000 euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023.

2. Con decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabiliti i criteri e le modalità per l'utilizzazione delle risorse di cui al comma 1.».

Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione delle presenti disposizioni, pari ad euro 500.000 per ciascuno degli anni 2022 e 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 194 della presente legge.

Art. 84**84.0.1**

COLLINA

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 84-bis.

(Disposizioni in materia di formazione e rafforzamento dell'offerta professionale)

1. Al fine di assicurare l'aggiornamento professionale e la formazione continua dei soggetti che abbiano conseguito, nel biennio 2019-2020, la laurea magistrale a ciclo unico in odontoiatria e protesi dentaria (LM-46), nello stato di previsione del Ministero della salute è istituito un fondo con una dotazione di 2,5 milioni di euro per l'anno 2022. Le risorse del predetto fondo sono utilizzate per l'erogazione di corsi specialistici di aggiornamento e di alta formazione, in particolare con riguardo alle disposizioni di cui al comma 2. Con decreto del Ministero della salute, da adottarsi, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze e con il Ministero dell'università e della ricerca, entro il 28 febbraio 2022, sono stabilite modalità e condizioni di funzionamento del fondo.

2. Alla legge 24 luglio 1985, n. 409, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 2:

1) al primo comma, le parole: "relativi tessuti" sono sostituite dalle seguenti: "tessuti attigui";

2) il secondo comma è sostituito dal seguente:

"2. Gli odontoiatri possono prescrivere e utilizzare tutti i farmaci, i trattamenti, i presidi e i dispositivi medici necessari all'esercizio della loro professione, eseguire tecniche anestesilogiche a livello topico, locale, loco-regionale e di analgesia, terapie e trattamenti con finalità estetiche del viso";

b) all'articolo 4:

1) il primo comma è sostituito dal seguente:

"1. Presso ogni Ordine dei medici-chirurghi è istituito un separato Albo professionale, con autonome competenze e funzioni gestionali e appropriate risorse economiche, per la iscrizione di coloro che sono in possesso della laurea in odontoiatria e protesi dentaria e dell'abilitazione all'esercizio professionale.";

2) il terzo comma è abrogato.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 2,5 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 194.».

84.0.2

FAZZOLARI, CALANDRINI, DE CARLO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 84-bis.

(Disposizioni in materia di formazione e rafforzamento dell'offerta professionale)

1. Al fine di assicurare l'aggiornamento professionale e la formazione continua dei soggetti che abbiano conseguito, nel biennio 2019-2020, la laurea magistrale a ciclo unico in odontoiatria e protesi dentaria (LM-46), nello stato di previsione del Ministero della salute è istituito un fondo con una dotazione di 2,5 milioni di euro per l'anno 2022. Le risorse del predetto fondo sono utilizzate per l'erogazione di corsi specialistici di aggiornamento e di alta formazione, in particolare con riguardo alle disposizioni di cui al comma 2. Con decreto del Ministero della salute, da adottarsi, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze e con il Ministero dell'università e della ricerca, entro il 28 febbraio 2022, sono stabilite modalità e condizioni di funzionamento del fondo.

2. Alla legge 24 luglio 1985, n. 409, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 2:

1) al primo comma, le parole: "relativi tessuti" sono sostituite dalle seguenti: "tessuti attigui";

2) il secondo comma è sostituito dal seguente:

"2. Gli odontoiatri possono prescrivere e utilizzare tutti i farmaci, i trattamenti, i presidi e i dispositivi medici necessari all'esercizio della loro professione, eseguire tecniche anestesologiche a livello topico, locale, loco-regionale e di analgesia, terapie e trattamenti con finalità estetiche del viso";

3) dopo il secondo comma, aggiungere il seguente:

"2-bis. L'esercizio dell'attività odontoiatrica in forma societaria è consentito esclusivamente ai modelli di società tra professionisti iscritte al relativo albo professionale ai sensi dell'articolo 10 della legge 12 novembre 2011, n. 183.";

b) all'articolo 4:

1) il primo comma è sostituito dal seguente:

"1. Presso ogni Ordine dei medici-chirurghi è istituito un separato Albo professionale, con autonome competenze e funzioni gestionali e appropriate risorse economiche, per la iscrizione di coloro che sono in possesso della laurea in odontoiatria e protesi dentaria e dell'abilitazione all'esercizio professionale.";

2) il terzo comma è abrogato.

84.0.3

SBROLLINI, CONZATTI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 84-bis.

(Disposizioni in materia di formazione e rafforzamento dell'offerta professionale)

1. Al fine di assicurare l'aggiornamento professionale e la formazione continua dei soggetti che abbiano conseguito, nel biennio 2019-2020, la laurea magistrale a ciclo unico in odontoiatria e protesi dentaria (LM-46), nello stato di previsione del Ministero della salute è istituito un fondo con una dotazione di 2,5 milioni di euro per l'anno 2022. Le risorse del predetto fondo sono utilizzate per l'erogazione di corsi specialistici di aggiornamento e di alta formazione, in particolare con riguardo alle disposizioni di cui al comma 2. Con decreto del Ministero della salute, da adottarsi, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze e con il Ministero dell'università e della ricerca, entro il 28 febbraio 2022, sono stabilite modalità e condizioni di funzionamento del fondo.

2. Alla legge 24 luglio 1985, n. 409, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 2:

1) al primo comma, le parole: "relativi tessuti" sono sostituite dalle seguenti: "tessuti attigui";

2) il secondo comma è sostituito dal seguente:

"2. Gli odontoiatri possono prescrivere e utilizzare tutti i farmaci, i trattamenti, i presidi e i dispositivi medici necessari all'esercizio della loro professione, eseguire tecniche anestesologiche a livello topico, locale, loco-regionale e di analgesia, terapie e trattamenti con finalità estetiche del viso";

b) all'articolo 4:

1) il primo comma è sostituito dal seguente:

"1. Presso ogni Ordine dei medici-chirurghi è istituito un separato Albo professionale, con autonome competenze e funzioni gestionali e appropriate risorse economiche, per la iscrizione di coloro che sono in possesso della laurea in odontoiatria e protesi dentaria e dell'abilitazione all'esercizio professionale.";

2) il terzo comma è abrogato.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 2,5 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 194.».

84.0.4

MONTANI, SIRI, BORGHESI, BAGNALI, FAGGI, FERRERO, TESTOR, TOSATO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 84-bis.

(Disposizioni in materia di formazione e rafforzamento dell'offerta professionale)

1. Al fine di assicurare l'aggiornamento professionale e la formazione continua dei soggetti che abbiano conseguito, nel biennio 2019-2020, la laurea magistrale a ciclo unico in odontoiatria e protesi dentaria (LM-46), nello stato di previsione del Ministero della salute è istituito un fondo con una dotazione di 2,5 milioni di euro per l'anno 2022. Le risorse del predetto fondo sono utilizzate per l'erogazione di corsi specialistici di aggiornamento e di alta formazione, in particolare con riguardo alle disposizioni di cui al comma 2. Con decreto del Ministero della salute, da adottarsi, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze e con il Ministero dell'università e della ricerca, entro il 28 febbraio 2022, sono stabilite modalità e condizioni di funzionamento del fondo.

2. Alla legge 24 luglio 1985, n. 409, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 2:

1) al primo comma, le parole: "relativi tessuti" sono sostituite dalle seguenti: "tessuti attigui";

2) il secondo comma è sostituito dal seguente:

"2. Gli odontoiatri possono prescrivere e utilizzare tutti i farmaci, i trattamenti, i presidi e i dispositivi medici necessari all'esercizio della

loro professione, eseguire tecniche anestesilogiche a livello topico, locale, loco-regionale e di analgesia, terapie e trattamenti con finalità estetiche del viso";

b) all'articolo 4:

1) il primo comma è sostituito dal seguente:

"1. Presso ogni Ordine dei medici-chirurghi è istituito un separato Albo professionale, con autonome competenze e funzioni gestionali e appropriate risorse economiche, per la iscrizione di coloro che sono in possesso della laurea in odontoiatria e protesi dentaria e dell'abilitazione all'esercizio professionale.";

2) il terzo comma è abrogato.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 2,5 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 194.».

84.0.5

DE VECCHIS, FAGGI, FERRERO, TESTOR, TOSATO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 84-bis.

(Disposizioni in materia di formazione e rafforzamento dell'offerta professionale)

1. Al fine di assicurare l'aggiornamento professionale e la formazione continua dei soggetti che abbiano conseguito, nel biennio 2019-2020, la laurea magistrale a ciclo unico in odontoiatria e protesi dentaria (LM-46), nello stato di previsione del Ministero della salute è istituito un fondo con una dotazione di 2,5 milioni di euro per l'anno 2022. Le risorse del predetto fondo sono utilizzate per l'erogazione di corsi specialistici di aggiornamento e di alta formazione, in particolare con riguardo alle disposizioni di cui al comma 2. Con decreto del Ministero della salute, da adottarsi, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze e con il Ministero dell'università e della ricerca, entro il 28 febbraio 2022, sono stabilite modalità e condizioni di funzionamento del fondo.

2. Alla legge 24 luglio 1985, n. 409, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 2:

1) al primo comma, le parole: "relativi tessuti" sono sostituite dalle seguenti: "tessuti attigui";

2) il secondo comma è sostituito dal seguente:

"2. Gli odontoiatri possono prescrivere e utilizzare tutti i farmaci, i trattamenti, i presidi e i dispositivi medici necessari all'esercizio della loro professione, eseguire tecniche anestesilogiche a livello topico, locale, loco-regionale e di analgesia, terapie e trattamenti con finalità estetiche del viso";

b) all'articolo 4:

1) il primo comma è sostituito dal seguente:

"1. Presso ogni Ordine dei medici-chirurghi è istituito un separato Albo professionale, con autonome competenze e funzioni gestionali e appropriate risorse economiche, per la iscrizione di coloro che sono in possesso della laurea in odontoiatria e protesi dentaria e dell'abilitazione all'esercizio professionale.";

2) il terzo comma è abrogato.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 2,5 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 194.».

84.0.6

COLLINA

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 84-bis.

(Disposizioni in materia di formazione e rafforzamento dell'offerta professionale)

1. Al fine di assicurare l'aggiornamento professionale e la formazione continua dei soggetti che abbiano conseguito, nel biennio 2019-2020, la laurea magistrale a ciclo unico in odontoiatria e protesi dentaria (LM-46), nello stato di previsione del Ministero della salute è istituito un fondo con una dotazione di 2,5 milioni di euro per l'anno 2022. Le risorse del predetto fondo sono utilizzate per l'erogazione di corsi specialistici di aggiornamento e di alta formazione, in particolare con riguardo alle disposizioni di cui al comma 2. Con decreto del Ministero della salute, da adottarsi, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze e con il Ministero dell'università e della ricerca, entro il 28 febbraio 2022, sono stabilite modalità e condizioni di funzionamento del fondo.

2. Alla legge 24 luglio 1985, n. 409, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 2:

1) al primo comma, le parole: "relativi tessuti" sono sostituite dalle seguenti: "tessuti attigui";

2) il secondo comma è sostituito dal seguente:

"2. Gli odontoiatri possono prescrivere e utilizzare tutti i farmaci, i trattamenti, i presidi e i dispositivi medici necessari all'esercizio della loro professione, eseguire tecniche anestesologiche a livello topico, locale, loco-regionale e di analgesia, terapie e trattamenti con finalità estetiche del viso";

b) all'articolo 4:

1) il primo comma è sostituito dal seguente:

"1. Presso ogni Ordine dei medici-chirurghi è istituito un separato Albo professionale, con autonome competenze e funzioni gestionali e appropriate risorse economiche, per la iscrizione di coloro che sono in possesso della laurea in odontoiatria e protesi dentaria e dell'abilitazione all'esercizio professionale.";

2) il terzo comma è abrogato.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 2,5 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dal comma 1 dell'articolo 194.».

84.0.7

MISIANI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 84-bis.

(Strumenti attivi per i lavoratori autonomi)

1. Al fine di incentivare le aggregazioni tra professionisti per favorire la collaborazione ed un diverso e competitivo approccio al mercato interno ed europeo, è riconosciuto applicabile anche ai professionisti delle professioni intellettuali riconosciute e non riconosciute il contratto di rete al fine di potenziare la ripartenza economica dei medesimi professionisti a seguito della crisi epidemiologica da COVID-19.

2. Il contratto di rete di cui all'articolo 3, comma 4-ter, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, è applicabile agli imprenditori iscritti presso

il registro delle imprese e dei professionisti che risultino iscritti nei rispettivi albi professionali di appartenenza.».

84.0.8

REPAMONTI, BERGESIO, FERRERO, FAGGI, TESTOR, TOSATO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 84-bis.

1. All'articolo 27, comma 1, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, dopo la lettera *q*), aggiungere la seguente:

"*q*-bis) nomadi digitali e lavoratori da remoto, non appartenenti all'Unione europea;"».

Conseguentemente, all'articolo 40 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, dopo il comma 19 aggiungere il seguente:

«19-bis. Per gli stranieri di cui all'articolo 27, comma 1, lettera *q*-bis), del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, non è richiesto il nullaosta al lavoro ed il permesso di soggiorno è rilasciato per un periodo non superiore ad un anno, a condizione che vengano rispettate le disposizioni di carattere fiscale e contributivo.».

Art. 85.

85.1

STEGER, DURNWALDER, LANIECE

Al comma 1, dopo le parole: «01 gennaio 2022», sono aggiunte le seguenti: «alle società cooperative costituite dai lavoratori ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 27 febbraio 1985, n. 49, comprese» e dopo le parole: «6.000 euro» sono aggiunte le seguenti: «per addetto».

Il comma 2 è soppresso.

85.2

BERUTTI, BIASOTTI, CAUSIN, FANTETTI, PACIFICO, QUAGLIARIELLO, ROMANI, ROSSI

Al comma 1, dopo le parole: «01 gennaio 2022», aggiungere le seguenti: «alle società cooperative costituite dai lavoratori ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 27 febbraio 1985, n. 49, comprese» e dopo le parole: «6.000 euro» sono aggiunte le seguenti: «per addetto».

Il comma 2 è soppresso.

85.3

DI PIAZZA

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, primo periodo:*

1) *dopo le parole: «a decorrere dal 1° gennaio 2022», aggiungere: «alle società cooperative costituite dai lavoratori di aziende in crisi ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 27 febbraio 1985, n. 49, e»;*

2) *dopo le parole: «importo pari a 6.000 euro» aggiungere le parole: «per addetto»;*

b) *sopprimere il comma 2.*

85.4

MATRISCIANO, ROMANO, CATALFO, GUIDOLIN, ROMAGNOLI

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, dopo le parole: «1 gennaio 2022», inserire le seguenti: «alle società cooperative costituite dai lavoratori ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 27 febbraio 1985, n. 49, comprese» e dopo le parole: «6.000 euro» inserire le seguenti: «per addetto»;*

b) *sopprimere il comma 2.*

Conseguentemente, sostituire l'articolo 194 con il seguente: «1. Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è incrementato di 593 milioni di euro per l'anno 2022 e 493 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023.».

85.5 (testo 2)

DE PETRIS, BUCCARELLA, GRASSO, LAFORGIA, RUOTOLO

Apportare le seguenti modificazioni:

- 1) *Al comma 1, dopo le parole: «01 gennaio 2022», sono aggiunte le parole: «alle società cooperative costituite dai lavoratori ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 27 febbraio 1985, n. 49, comprese» e dopo le parole: «6.000 euro» sono aggiunte le parole: «per addetto»;*
- 2) *sopprimere il comma 2;*
- 3) *dopo l'articolo, inserire il seguente:*

«Art. 85-bis.

(misure di favore in tema di wbo da delocalizzazione e di contrasto al fenomeno delle delocalizzazioni)

1. All'articolo 23 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla *legge 7 agosto 2012, n. 134*, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, è aggiunta, in fine, la seguente lettera:

"c-quater) interventi diretti a salvaguardare l'occupazione e a dare continuità all'esercizio delle attività imprenditoriali in caso di delocalizzazione delle imprese beneficiarie di aiuti di cui all'articolo 5 del d.l. 12/07/2018, n. 87, convertito in legge dall'art. 1, comma 1, L. 9 agosto 2018, n. 96.";

b) dopo il comma 3-*quater* sono inseriti i seguenti:

*"3-quinques. Per le finalità di cui al comma 2, lettera c-quater), possono essere concessi finanziamenti in favore di imprese in forma di società cooperativa costituite da lavoratori provenienti dalle imprese che abbiano delocalizzato la propria attività economica. Per la gestione degli interventi il Ministero dello sviluppo economico si avvale, sulla base di apposita convenzione, degli investitori istituzionali destinati alle società cooperative di cui all'articolo 111-*octies* delle disposizioni per l'attuazione del codice civile e disposizioni transitorie. Con uno o più decreti del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabiliti, nel rispetto della disciplina dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato, modalità e criteri per la concessione, erogazione e rimborso dei predetti finanziamenti.*

3-sexies. Gli immobili di proprietà delle aziende che delocalizzano la propria attività economica sono concessi in comodato d'uso gratuito, per i primi cinque anni di attività, alle imprese in qualsiasi forma che assicurano la continuità industriale dei siti interessati."

2. I commi 5 e 5-*bis* dell'articolo 5 del d. l. 12/07/2018, n. 87, convertito in legge dall'articolo 1, comma 1, L. 9 agosto 2018, n. 96, sono sostituiti dal seguente:

"5. Si applica l'articolo 9, comma 5, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123. Per gli aiuti di Stato concessi da Amministrazioni centrali dello Stato, gli importi restituiti e le somme disponibili derivanti dalle sanzioni applicate ai sensi del presente articolo affluiscono al Fondo per la crescita sostenibile di cui all'articolo 23 del d. l. 22/06/2012, n. 83".

Conseguentemente all'articolo 194 sostituire le parole: «600 milioni di euro per l'anno 2022 e 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023» con le seguenti: «500 milioni di euro per l'anno 2022 e 400 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023.».

85.5

DE PETRIS, BUCCARELLA, GRASSO, LAFORGIA, RUOTOLO

Al comma 1, dopo le parole: «01 gennaio 2022», sono aggiunte le parole: «alle società cooperative costituite dai lavoratori ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 27 febbraio 1985, n. 49, comprese» e dopo le parole: «6.000 euro» sono aggiunte le parole: «per addetto».

Il comma 2 è soppresso.

Conseguentemente all'articolo 194 sostituire le parole: «600 milioni di euro per l'anno 2022 e 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023» con le seguenti: «500 milioni di euro per l'anno 2022 e 400 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023.».

85.6

FEDELI, LAUS, MANCA

Al comma 1, dopo le parole: «a decorrere dal 1° gennaio 2022,», aggiungere le seguenti: «alle società cooperative costituite dai lavoratori di aziende in crisi ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 27 febbraio 1985, n. 49, e» e, dopo le parole: «importo pari a 6.000 euro» aggiungere le seguenti: «per addetto».

Conseguentemente, sopprimere il comma 2.

85.7

COLLINA, MANCA

Apportare le seguenti modificazioni:

a) Al comma 1, dopo le parole: «1° gennaio 2022», *sono aggiunte le parole:* «alle società cooperative costituite dai lavoratori ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 27 febbraio 1985, n. 49, comprese» *e dopo le parole:* «6.000 euro» *sono aggiunte le parole:* «per addetto»,

b) *il comma 2 è soppresso.*

85.8

DE POLI

Dopo il comma 1 inserire il seguente:

«1-bis. L'esonero di cui al comma 1 è riconosciuto anche in caso di imprese artigiane costituite ai sensi dell'art. 3 della legge 8 agosto 1985, n. 443».

85.9

PACIFICO, BERUTTI, BIASOTTI, CAUSIN, FANTETTI, QUAGLIARIELLO, ROMANI, ROSSI

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. L'esonero contributivo di cui all'articolo 1, commi 10 e 11, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 spetta alle medesime condizioni anche alle imprese che svolgono attività ausiliarie dei servizi finanziari e delle attività assicurative indicate nella classificazione NACE alla sezione "K" e identificate con il codice "66"».

Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente disposizione valutati in 200 milioni per il 2022 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

85.10

PACIFICO, BERUTTI, BIASOTTI, CAUSIN, FANTETTI, QUAGLIARIELLO, ROMANI, ROSSI

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. L'esonero contributivo di cui all'articolo 27, comma 1, del decreto– legge 14 agosto 2020 n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, così come prorogato dall'articolo 1, comma 161, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, spetta alle medesime condizioni anche alle imprese che svolgono attività ausiliarie dei servizi finanziari e delle attività assicurative indicate nella classificazione NACE alla sezione "K" e identificate con il codice "66".».

Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente disposizione valutati in 200 milioni per l'anno 2022, 200 milioni per l'anno 2023, 200 milioni per l'anno 2024, 100 milioni per l'anno 2025, 100 milioni per l'anno 2026, 100 milioni per l'anno 2027, 100 milioni per l'anno 2028 e 100 milioni per l'anno 2029, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

85.11

BITI

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-bis. Alle cooperative di comunità, come riconosciute dalla relativa normativa regionale, si applica l'articolo 2, commi da 1 a 4, della legge 8 novembre 1991, n. 381.».

85.0.1 (Testo 2)

MANCA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 85-bis.

1. All'articolo 23 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, il comma 3-*quater* è sostituito dal seguente:

"3-*quater*. Per le finalità di cui al comma 2, lettera c-ter), possono essere concessi finanziamenti in favore di piccole imprese in forma di so-

cietà cooperativa costituite da lavoratori provenienti da aziende i cui titolari intendano trasferire le stesse, in cessione o in affitto, ai lavoratori medesimi. Per la gestione degli interventi il Ministero dello sviluppo economico si avvale, sulla base di apposita convenzione, delle società finanziarie costituite ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 27 febbraio 1985, n. 49. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, sono stabiliti, nel rispetto della disciplina dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato, modalità e criteri per la concessione erogazione e rimborso dei predetti finanziamenti".

2. Il beneficio di cui all'articolo 81, comma 1, è riconosciuto pro quota anche qualora i lavoratori beneficiari del trattamento straordinario di integrazione salariale di cui all'articolo 22-ter del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, costituiscano una cooperativa ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 27 febbraio 1985, n. 49».

Conseguentemente, all'articolo 194, sostituire le parole: «di 600 milioni di euro per l'anno 2022 e 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023» con le seguenti: «di 550 milioni di euro per l'anno 2022 e di 450 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023.».

85.0.1

MANCA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 85-bis.

(Modifiche all'articolo 23 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134)

1. All'articolo 23 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, il comma 3-*quater* è sostituito dal seguente:

"3-*quater*. Per le finalità di cui al comma 2, lettera c-ter), possono essere concessi finanziamenti in favore di piccole imprese in forma di società cooperativa costituite da lavoratori provenienti da aziende i cui titolari intendano trasferire le stesse, in cessione o in affitto, ai lavoratori medesimi. Per la gestione degli interventi il Ministero dello sviluppo economico si avvale, sulla base di apposita convenzione, delle società finanziarie costituite ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 27 febbraio 1985, n. 49. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, sono stabiliti, nel rispetto della disciplina dell'Unione europea in materia di aiuti

di Stato, modalità e criteri per la concessione erogazione e rimborso dei predetti finanziamenti".».

85.0.2

LAFORGIA, DE PETRIS, BUCCARELLA, GRASSO, RUOTOLO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 85-bis.

(Modifiche all'articolo 23 del decreto-legge 22 giugno 2012, a 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134)

1. All'articolo 23 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, il comma 3-*quater* è sostituito dal seguente:

"3-*quater*. Per le finalità di cui al comma 2, lettera c-ter), possono essere concessi finanziamenti in favore di piccole imprese in forma di società cooperativa costituite da lavoratori provenienti da aziende i cui titolari intendano trasferire le stesse, in cessione o in affitto, ai lavoratori medesimi. Per la gestione degli interventi il Ministero dello sviluppo economico si avvale, sulla base di apposita convenzione, delle società finanziarie costituite ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 27 febbraio 1985, n. 49. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, sono stabiliti, nel rispetto della disciplina dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato, modalità e criteri per la concessione erogazione e rimborso dei predetti finanziamenti".».

85.0.3

DE PETRIS, BUCCARELLA, GRASSO, LAFORGIA, RUOTOLO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 85-bis.

(misure di favore in tema di wbo da delocalizzazione)

1. All'articolo 23 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, è aggiunta, in fine, la seguente lettera:

"c-quater) interventi diretti a salvaguardare l'occupazione e a dare continuità all'esercizio delle attività imprenditoriali in caso di delocalizzazione delle imprese beneficiarie di aiuti di cui all'articolo 5 del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, convertito in legge dall'art. 1, comma 1, legge 9 agosto 2018, n. 96.";

b) dopo il comma 3-quater è inserito il seguente:

"3-*quinques*. Per le finalità di cui al comma 2, lettera c-quater), possono essere concessi finanziamenti in favore di imprese in forma di società cooperativa costituite da lavoratori provenienti dalle imprese che abbiano delocalizzato la propria attività economica. Per la gestione degli interventi il Ministero dello sviluppo economico si avvale, sulla base di apposita convenzione, degli investitori istituzionali destinati alle società cooperative di cui all'articolo 111-*octies* delle disposizioni per l'attuazione del codice civile e disposizioni transitorie. Con uno o più decreti del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabiliti, nel rispetto della disciplina dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato, modalità e criteri per la concessione, erogazione e rimborso dei predetti finanziamenti".

2. I commi 5 e 5-*bis* dell'articolo 5 del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, convertito in legge dall'articolo 1, comma 1, legge 9 agosto 2018, n. 96, sono sostituiti dal seguente:

"5. Si applica l'articolo 9, comma 5, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123. Per gli aiuti di Stato concessi da Amministrazioni centrali dello Stato, gli importi restituiti e le somme disponibili derivanti dalle sanzioni applicate ai sensi del presente articolo affluiscono al Fondo per la crescita sostenibile di cui all'articolo 23 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83"».

85.0.4

FEDELI, LAUS, MANCA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 85-bis.

(Modifiche all'articolo 23 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134)

1. All'articolo 23 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, il comma 3-*quater* è sostituito dal seguente:

"3-*quater*. Per le finalità di cui al comma 2, lettera *c-ter*), possono essere concessi finanziamenti in favore di piccole imprese in forma di società cooperativa costituite da lavoratori provenienti da aziende i cui titolari intendano trasferire le stesse, in cessione o in affitto, ai lavoratori medesimi. Per la gestione degli interventi il Ministero dello sviluppo economico si avvale, sulla base di apposita convenzione, delle società finanziarie costituite ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 27 febbraio 1985, n. 49. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, sono stabiliti, nel rispetto della disciplina dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato, modalità e criteri per la concessione erogazione e rimborso dei predetti finanziamenti".».

85.0.5

ROMEO, FAGGI, FERRERO, TESTOR, TOSATO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 85-bis.

(Modifiche all'articolo 23 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134)

1. All'articolo 23 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, il comma 3-*quater* è sostituito dal seguente:

"3-*quater*. Per le finalità di cui al comma 2, lettera *c-ter*), possono essere concessi finanziamenti in favore di piccole imprese in forma di società cooperativa costituite da lavoratori provenienti da aziende i cui titolari intendano trasferire le stesse, in cessione o in affitto, ai lavoratori medesimi. Per la gestione degli interventi il Ministero dello sviluppo economico si avvale, sulla base di apposita convenzione, degli investitori istituzionali destinati alle società cooperative di cui all'articolo 111-*octies* delle società finanziarie costituite ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 27 febbraio 1985, n. 49. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, sono stabiliti, nel rispetto della disciplina dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato, modalità e criteri per la concessione erogazione e rimborso dei predetti finanziamenti".».

85.0.6

ROMEO, FAGGI, FERRERO, TESTOR, TOSATO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 85-bis.***(Modifiche all'articolo 23 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134)*

1. All'articolo 23 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, il comma 3-*quater* è sostituito dal seguente:

"3-*quater*. Per le finalità di cui al comma 2, lettera c-ter), possono essere concessi finanziamenti in favore di piccole imprese in forma di società cooperativa costituite da lavoratori provenienti da aziende i cui titolari intendano trasferire le stesse, in cessione o in affitto, ai lavoratori medesimi. Per la gestione degli interventi il Ministero dello sviluppo economico si avvale, sulla base di apposita convenzione, degli investitori istituzionali destinati alle società cooperative di cui all'articolo 111-*octies* delle società finanziarie costituite ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 27 febbraio 1985, n. 49. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, sono stabiliti, nel rispetto della disciplina dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato, modalità e criteri per la concessione erogazione e rimborso dei predetti finanziamenti."».

85.0.7

COLLINA, MANCA

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:***«Art. 85-bis.***(Misure di favore in tema di wbo da delocalizzazione)*

1. All'articolo 23 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, è aggiunta, in fine, la seguente lettera:

"c-*quater*) interventi diretti a salvaguardare l'occupazione e a dare continuità all'esercizio delle attività imprenditoriali in caso di delocalizzazione delle imprese beneficiarie di aiuti di cui all'articolo 5 del decreto-

legge 12/07/2018, n. 87, convertito in legge dall'articolo 1, comma 1, legge 9 agosto 2018, n. 96.";

b) dopo il comma 3-*quater* è inserito il seguente:

"3-*quinques*. Per le finalità di cui al comma 2, lettera c-*quater*), possono essere concessi finanziamenti in favore di imprese in forma di società cooperativa costituite da lavoratori provenienti dalle imprese che abbiano delocalizzato la propria attività economica. Per la gestione degli interventi il Ministero dello sviluppo economico si avvale, sulla base di apposita convenzione, degli investitori istituzionali destinati alle società cooperative di cui all'articolo 111-*octies* delle disposizioni per l'attuazione del codice civile e disposizioni transitorie. Con uno o più decreti del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabiliti, nel rispetto della disciplina dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato, modalità e criteri per la concessione, erogazione e rimborso dei predetti finanziamenti".

2. I commi 5 e 5-*bis* dell'articolo 5 del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, convertito in legge dall'articolo 1, comma 1, legge 9 agosto 2018, n. 96, sono sostituiti dal seguente:

"5. Si applica l'articolo 9, comma 5, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123. Per gli aiuti di Stato concessi da Amministrazioni centrali dello Stato, gli importi restituiti e le somme disponibili derivanti dalle sanzioni applicate ai sensi del presente articolo affluiscono al Fondo per la crescita sostenibile di cui all'articolo 23 del decreto-legge 22/06/2012, n. 83."».

85.0.8

DI PIAZZA

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 85-*bis*.

(Misure di favore in tema di workers buyout da delocalizzazione)

1. All'articolo 23 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, è aggiunta, in fine, la seguente lettera:

"c-*quater*) interventi diretti a salvaguardare l'occupazione e a dare continuità all'esercizio delle attività imprenditoriali in caso di delocalizzazione delle imprese beneficiarie di aiuti di cui all'articolo 5 del decreto

legge 12 luglio 2018, n. 87, convertito in legge dall'articolo t, comma t, della legge 9 agosto 2018, n. 96.";

b) dopo il comma 3-*quater*, è inserito il seguente:

"3-*quinques*. Per le finalità di cui al comma 2, lettera c-*quater*), possono essere concessi finanziamenti in favore di imprese in forma di società cooperativa costituite da lavoratori provenienti dalle imprese che abbiano delocalizzato la propria attività economica. Per la gestione degli interventi il Ministero dello sviluppo economico si avvale, sulla base di apposita convenzione, degli investitori istituzionali destinati alle società cooperative di cui all'articolo 111-*octies* delle disposizioni per l'attuazione del codice civile e disposizioni transitorie. Con uno o più decreti del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabiliti, nel rispetto della disciplina dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato, modalità e criteri per la concessione, erogazione e rimborso dei predetti finanziamenti."

2. All'articolo 5 del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, convertito in legge dall'articolo comma 1, della legge 9 agosto 2018, n. 96, apportare le seguenti modificazioni:

a) sostituire il comma 5 con il seguente:

"5. Si applica l'articolo 9, comma 5, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123. Per gli aiuti di Stato concessi da Amministrazioni centrali dello Stato, gli importi restituiti e le somme disponibili derivanti dalle sanzioni applicate ai sensi del presente articolo affluiscono al Fondo per la crescita sostenibile di cui all'articolo 23 del decreto legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134.";

b) il comma 5-*bis* è abrogato.».

85.0.9

NUGNES, LA MURA, FATTORI

Dopo l'articolo, è inserito il seguente:

«Art.85-*bis*.

(Misure di contrasto alle delocalizzazioni e Fondo a sostegno di workers buyout)

1. Le disposizioni del presente articolo sono dettate al fine di contrastare le pratiche di delocalizzazione di imprese attive sul territorio nazionale con almeno 50 dipendenti con cessazione definitiva dell'attività per

ragioni non determinate da squilibrio patrimoniale o economico-finanziario che ne renda probabile la crisi o l'insolvenza, mitigandone l'impatto socio-economico attraverso la continuità occupazionale.

2. In caso l'impresa stabilisca la chiusura di un sito produttivo sul territorio nazionale e prima dell'eventuale avvio della procedura di licenziamento collettivo, essa è tenuta a darne comunicazione preventiva per iscritto al MISE, alle rappresentanze sindacali e alle organizzazioni datoriali. Tale comunicazione deve comprendere una relazione sulle ragioni economiche, finanziarie e organizzative della chiusura, nonché tutta la documentazione utile a supportare tale decisione.

3. Nei 90 giorni successivi alla comunicazione di cui al comma 2, l'Impresa, di concerto con il MISE, si attiva per individuare piani occupazionali alternativi e potenziali acquirenti in grado di garantire la continuità produttiva del sito.

4. In caso di mancata ottemperanza alle disposizioni di cui ai commi 2 e 3, all'Impresa è imposto il pagamento di una sanzione pari al due per cento del fatturato degli ultimi tre esercizi, da destinarsi al Fondo di cui al comma 7.

5. Al fine di garantire la salvaguardia e la continuità dei livelli occupazionali delle imprese di cui al precedente comma 1, l'eventuale loro cessione supportata con le risorse del Fondo di cui al successivo comma 7, deve prevedere un diritto di prelazione in favore dei lavoratori impiegati presso l'azienda, anche se costituiti in cooperativa.

6. Al fine di contrastare il dilagarsi di scelte aziendali opportunistiche alle imprese di cui al comma 1 che nel corso della loro attività abbiano beneficiato di contributi pubblici in conto capitale, o di altri interventi pubblici finalizzati alla ristrutturazione o riorganizzazione dell'impresa o al mantenimento dei livelli occupazionali si applica quanto previsto dall'articolo 1, comma 60 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 e dall'articolo 5 del decreto-legge 12 luglio 2018 n. 87.

7. Al fine di sostenere tramite l'erogazione di finanziamenti agevolati l'acquisizione di aziende oggetto di delocalizzazione di cui al comma 1 da parte dei dipendenti dell'impresa organizzati in forma di società o società cooperativa, viene istituito presso il Ministero dello sviluppo economico un fondo rotativo denominato "Fondo rotativo WBO" con una dotazione iniziale pari a 70 milioni di euro per l'anno 2022, pari a 75 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024 e pari a 80 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025.

8. I finanziamenti in conto capitale di cui al comma 4 sono concessi anche al fine di sostenere, sull'intero territorio nazionale e in tutti i settori produttivi, nel rispetto dei limiti *de minimis* previsti dai Regolamenti UE n. 1407/2013 o n. 1408/2013 di volta in volta applicabili, la costituzione, lo sviluppo e il consolidamento di società cooperative di produzione e lavoro e sociali di cui all'articolo 17, comma 2, della legge 27 febbraio 1985, n. 49 costituite ai sensi dell'articolo 2511 del Codice Civile e finalizzate all'acquisizione dei compensi aziendali di imprese interessate da

processi di riconversione del sito produttivo a rischio chiusura a causa di delocalizzazione dell'attività economica.

9. Con decreto del Ministero dello sviluppo economico, da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti le modalità ed i termini delle concessioni e dell'erogazioni finanziamenti di cui al presente articolo.

10. Agli oneri derivanti dal presente articolo pari a 70 milioni di euro per l'anno 2022, pari a 75 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024 e pari a 80 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025, si provvede a valere sulle entrate rinvenienti dalla disposizione di cui al comma 4 e, fino a concorrenza del restante fabbisogno, mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rideterminato dall'articolo 194 della presente legge.».

85.0.10

BERUTTI, BIASOTTI, CAUSIN, FANTETTI, PACIFICO, QUAGLIARIELLO, ROMANI, ROSSI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 85-bis.

(Misure in materia di workers buyout da delocalizzazione)

1. All'articolo 23 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, è aggiunta, in fine, la seguente lettera:

"c-quater) interventi diretti a salvaguardare l'occupazione e a dare continuità all'esercizio delle attività imprenditoriali in caso di delocalizzazione delle imprese beneficiarie di aiuti di cui all'articolo 5 del decreto-legge 12/07/2018, n. 87, convertito in legge dall'articolo 1, comma 1, legge 9 agosto 2018, n. 96.";

b) dopo il comma 3-quater è inserito il seguente:

"3-quinquies. Per le finalità di cui al comma 2, lettera c-quater), possono essere concessi finanziamenti in favore di imprese in forma di società cooperativa costituite da lavoratori provenienti dalle imprese che abbiano delocalizzato la propria attività economica. Per la gestione degli interventi il Ministero dello sviluppo economico si avvale, sulla base di apposita convenzione, degli investitori istituzionali destinati alle società cooperative di cui all'articolo 111-octies delle disposizioni per l'attuazione

del codice civile e disposizioni transitorie. Con uno o più decreti del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabiliti, nel rispetto della disciplina dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato, modalità e criteri per la concessione, erogazione e rimborso dei predetti finanziamenti".

2. I commi 5 e 5-bis dell'articolo 5 del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, convertito in legge dall'articolo 1, comma 1, legge 9 agosto 2018, n. 96, sono sostituiti dal seguente:

"5. Si applica l'articolo 9, comma 5, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123. Per gli aiuti di Stato concessi da Amministrazioni centrali dello Stato, gli importi restituiti e le somme disponibili derivanti dalle sanzioni applicate ai sensi del presente articolo affluiscono al Fondo per la crescita sostenibile di cui all'articolo 23 del decreto-legge 22/06/2012, n. 83."».

85.0.11

MANTERO, LA MURA, NUGNES, GIANNUZZI, GRANATO, LEZZI, ANGRISANI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 85-bis

(Disposizioni a sostegno del mantenimento dei livelli occupazionali e produttivi a livello nazionale e di contrasto al fenomeno delle delocalizzazioni)

"Art. 1.

(Finalità e ambito di applicazione)

1. Al fine di garantire la salvaguardia del tessuto occupazionale e produttivo, le disposizioni di cui alla presente legge si applicano alle imprese che occupano almeno cento lavoratori a qualunque titolo utilizzati o impiegati nell'attività di impresa e che intendono procedere alla chiusura di un'unità produttiva situata nel territorio nazionale.

2. La procedura di cui alla presente legge si applica anche alle imprese che non soddisfano la soglia occupazionale di cui al comma 1 per aver effettuato licenziamenti collettivi ai sensi della legge 23 luglio 1991, n. 223, nei due anni precedenti l'avvio della procedura di cui alla presente legge.

3. Le procedure di riduzione del personale ai sensi della citata legge n. 223 del 1991 in corso restano sospese fino all'approvazione del piano di cui all'articolo 3, comma 1, della presente legge.

Art. 2.*(Obblighi di informazione preventiva)*

1. L'impresa di cui all'articolo 1 è tenuta a dare comunicazione per iscritto del progetto di chiusura del sito produttivo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, al Ministero dello sviluppo economico, all'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro (ANPAL), alla regione in cui è situato il sito produttivo e alle rappresentanze sindacali aziendali costituite a norma dell'articolo 19 della legge 20 maggio 1970, n. 300, o alle rappresentanze sindacali unitarie, nonché alle rispettive associazioni di categoria. In mancanza delle predette rappresentanze, la comunicazione deve essere effettuata alle associazioni di categoria aderenti alle confederazioni maggiormente rappresentative sul piano nazionale. La comunicazione alle associazioni di categoria può essere effettuata per il tramite dell'associazione dei datori di lavoro alla quale l'impresa aderisce o conferisce mandato.

2. Fermo restando quanto previsto all'articolo 3, la comunicazione preventiva indica le ragioni economiche, finanziarie, tecniche o organizzative del progetto di chiusura, il numero e i profili professionali del personale a qualunque titolo utilizzato o impiegato nell'attività di impresa e il termine entro cui è prevista la chiusura.

3. Entro dieci giorni dalla data del ricevimento della comunicazione di cui al comma 1, a richiesta delle organizzazioni sindacali di cui al medesimo comma 1, l'azienda è tenuta a fornire alle stesse la documentazione aziendale utile a comprendere la situazione patrimoniale dell'impresa e le cause che hanno contribuito a determinare il progetto di chiusura.

4. La comunicazione di cui al comma 1 è effettuata prima dell'eventuale avvio della procedura di licenziamento collettivo ai sensi della legge 23 luglio 1991, n. 223, il cui avvio è precluso per l'azienda fino al termine della procedura di cui alla presente legge.

Art. 3.*(Ricadute occupazionali ed economiche connesse alla chiusura)*

1. Entro il termine di novanta giorni dalla comunicazione di cui all'articolo 2, l'impresa presenta alla struttura per le crisi d'impresa istituita, ai sensi dell'articolo 1, comma 852, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, presso il Ministero dello sviluppo economico un piano avente per oggetto gli effetti occupazionali ed economici derivanti dalla chiusura del sito produttivo.

2. Il piano di cui al comma 1 indica:

a) le prospettive di cessione dell'azienda o dei compendi aziendali con finalità di continuazione dell'attività e garanzia di mantenimento dei livelli occupazionali e dei trattamenti economici e normativi;

b) le prospettive di ricollocazione del personale in altri siti produttivi della medesima impresa, collocati a una distanza massima di 40 chilometri dal sito di cui si prospetta la chiusura, anche prevedendone ampliamenti ecologicamente sostenibili;

c) le azioni programmate per la salvaguardia dei livelli occupazionali e gli interventi per la gestione non traumatica dei possibili esuberi, quali la ricollocazione presso altra impresa, le misure di politica attiva del lavoro, quali servizi di orientamento, assistenza alla ricollocazione, formazione e riqualificazione professionale, finalizzati alla rioccupazione;

d) gli eventuali progetti di riconversione del sito produttivo, anche per finalità socioculturali a favore del territorio interessato. I progetti di riconversione di cui alla presente lettera devono considerare la possibilità di riconversione ecologica dell'azienda, con prosecuzione dell'attività e mantenimento della dimensione occupazionale;

e) i tempi, le fasi e le modalità di attuazione delle azioni previste.

3. Per l'elaborazione del piano di cui al comma 2, l'impresa consulta le rappresentanze sindacali aziendali, unitarie e le relative associazioni di categoria. In assenza delle predette rappresentanze, l'impresa consulta le associazioni di categoria aderenti alle confederazioni maggiormente rappresentative sul piano nazionale e può avvalersi di soggetti specializzati in materia di gestione aziendale, ricerca e attrazione di investimenti, politiche finanziarie e fiscali e di progettazione nell'ambito dei programmi di finanziamento europei, nazionali o regionali, nonché di figure esperte nella riconversione ecologica dell'industria.

Art. 4.

(Esame e approvazione del piano)

1. La struttura per le crisi d'impresa, entro trenta giorni dalla presentazione del piano di cui all'articolo 3, convoca l'impresa per l'esame, la discussione e l'eventuale modifica del piano stesso, con la partecipazione dell'ANPAL, della regione o delle regioni in cui hanno sede le unità produttive coinvolte dalla procedura di chiusura e delle organizzazioni sindacali di cui all'articolo 2, comma 1.

2. La struttura per le crisi d'impresa conclude l'esame del piano entro sessanta giorni dalla sua presentazione. Il termine per la conclusione dell'esame può essere prorogato di trenta giorni a richiesta delle rappresentanze sindacali aziendali o unitarie o delle organizzazioni sindacali di cui all'articolo 2, comma 1.

3. La struttura per le crisi d'impresa, sentite le organizzazioni sindacali di cui all'articolo 2, comma 1, e l'ANPAL, approva il piano qualora dall'esame complessivo delle azioni in esso contenute siano garantiti gli

obiettivi di salvaguardia dei livelli occupazionali o di prosecuzione dell'attività produttiva mediante la rapida cessione dei compendi aziendali.

4. In assenza di una comprovata situazione di crisi o di squilibrio patrimoniale o economico-finanziario ai sensi del codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, la struttura per le crisi d'impresa non approva il piano che preveda esuberi e richiede di riconfigurarli escludendo in ogni caso la possibilità di esuberi.

5. Nei casi in cui il piano preveda la cessione dell'azienda o dei compendi aziendali, la struttura per le crisi d'impresa, con l'ausilio del Ministero dello sviluppo economico e del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, approva il piano dopo aver verificato la solidità economico-finanziaria dell'impresa cessionaria e previa presentazione da parte di quest'ultima di un piano industriale di lungo periodo che offra garanzie di conservazione dei posti di lavoro e applicazione dei medesimi trattamenti economici e normativi.

6. Il piano non può comunque essere approvato senza il consenso della maggioranza delle rappresentanze sindacali presenti in azienda o, in caso di loro assenza, senza il voto favorevole della maggioranza dei lavoratori dipendenti dell'azienda.

7. Con l'approvazione del piano l'impresa assume l'impegno di realizzare le azioni in esso contenute nei tempi e con le modalità programmate e di effettuare le comunicazioni previste ai fini del monitoraggio di cui all'articolo 5.

8. I licenziamenti eventualmente intimati in violazione dell'articolo 2, comma 4, della presente legge prima dell'approvazione del piano e nel caso in cui il piano non preveda esuberi di personale sono nulli e costituiscono condotta antisindacale ai sensi dell'articolo 28 legge 20 maggio 1970, n. 300.

Art. 5.

(Monitoraggio dell'attuazione del piano)

1. L'impresa comunica alla struttura per le crisi d'impresa, con cadenza almeno mensile, lo stato di attuazione del piano, dando evidenza del rispetto dei tempi e delle modalità di attuazione, nonché dei risultati delle azioni intraprese.

2. La struttura per le crisi d'impresa monitora l'attuazione del piano, avvalendosi dell'ANPAL relativamente alle azioni di cui all'articolo 3, comma 2.

3. Fermi gli effetti di cui all'articolo 4, comma 8, il mancato rispetto degli impegni assunti nonché dei tempi e delle modalità di attuazione del piano comporta per l'impresa e per il gruppo di cui essa fa parte, nonché per le imprese sue committenti, la preclusione all'accesso a contributi, finanziamenti, sovvenzioni pubbliche comunque denominate e l'esclusione

dalla partecipazione ad appalti pubblici per un periodo di cinque anni dalla data di approvazione del piano; l'impresa inadempiente è altresì tenuta alla restituzione degli eventuali sussidi pubblici utilizzati nei cinque anni precedenti alla stessa data.

4. Può essere disposta dalla struttura per le crisi d'impresa la nomina di un commissario *ad acta* per il tempo necessario alla realizzazione del piano di cui all'articolo 3, comma 1.

Art. 6.

(Diritto di prelazione di cooperative di lavoratori)

1. Nel caso in cui i lavoratori dell'impresa decidano entro due mesi dall'approvazione del piano secondo quanto previsto dall'articolo 4 di costituire una società cooperativa, ai sensi della legge 27 febbraio 1985, n. 49, e del decreto del Ministro dello sviluppo economico 4 gennaio 2021, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 44 del 22 febbraio 2021, la suddetta società cooperativa gode di un diritto di prelazione sulla cessione eventualmente disposta nel piano.

2. Ai fini e per gli effetti dell'esercizio del diritto di prelazione l'impresa deve notificare con lettera raccomandata alla società cooperativa la proposta di alienazione, trasmettendo il preliminare di cessione, in cui devono essere indicati il nome dell'acquirente, il prezzo di cessione e le altre norme pattuite, o una scrittura privata da cui risultino i medesimi elementi. La società cooperativa può esercitare il suo diritto entro trenta giorni dal ricevimento della lettera raccomandata. Il prezzo per la cessione è stabilito al netto dei contributi pubblici comunque ricevuti dall'impresa dall'anno della sua costituzione all'avvio della procedura di cui alla presente legge.

3. Qualora l'impresa non provveda alle notificazioni di cui al comma 2 o il prezzo indicato sia superiore a quello risultante dal contratto di cessione, la società cooperativa di cui al comma 1 può, entro un anno dall'ultima delle formalità pubblicitarie relative al contratto di cessione, riscattare le quote dell'impresa dall'acquirente e da ogni successivo avente causa.

Art. 7.

(Acquisizioni e partecipazioni di Cassa depositi e prestiti Spa)

1. Ad ogni stadio del procedimento, fino a due anni dall'approvazione del piano, qualora permangano rischi per il mantenimento dei livelli occupazionali e la continuità produttiva, Cassa depositi e prestiti Spa, per la funzione ad essa attribuita dall'articolo 5, comma 8-*bis*, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, può acquisire le imprese di cui all'articolo 1 o

assumervi partecipazioni anche per il tramite di veicoli societari o fondi di investimento da essa partecipati nonché per il tramite di società private o controllate dallo Stato o enti pubblici."».

85.0.12

BERUTTI, BIASOTTI, CAUSIN, FANTETTI, PACIFICO, QUAGLIARIELLO, ROMANI, ROSSI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 85-bis.

(Sostegno alla costituzione di nuove società a responsabilità limitata semplificata)

1. Al fine di promuovere interventi di sostegno all'attività d'impresa, alle società a responsabilità limitata, semplificata di cui all'art. 2463-*bis* del codice civile in cui almeno uno dei soci sia un soggetto licenziato da un'azienda a seguito della sottoposizione a procedura concorsuale e che si costituiscono a decorrere dal 1° gennaio 2022 è riconosciuto, per un periodo massimo di ventiquattro mesi dalla data della costituzione della società, l'esonero dal versamento del 100 per cento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) nel limite massimo di importo pari a 6.000 euro su base annua, riparametrato e applicato su base mensile. Resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, valutati in 250 milioni di euro per il 2022 e 500 milioni di euro a decorrere dal 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'art. 1, comma 200, legge 23 dicembre 2014 n. 190.».

85.0.13

CATALFO, ROMANO, MATRISCIANO, GUIDOLIN, ROMAGNOLI

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:***«Art. 85-bis.***(Servizi di outplacement)*

1. Le risorse di cui all'articolo 1, comma 324, primo periodo, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, già destinate al "Fondo per l'attuazione di misure relative alle politiche attive rientranti tra quelle ammissibili dalla Commissione europea nell'ambito del programma *React EU*", sono impegnate in favore dell'Agenzia nazionale delle politiche attive del lavoro (ANPAL) e ridestinate al Fondo Nuove Competenze, di cui all'articolo 88, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita l'ANPAL, da emanarsi entro centoventi giorni dall'entrata in vigore del presente decreto-legge, sono ridefiniti: i limiti degli oneri finanziabili a valere sulle risorse del Fondo, comunque prevedendo almeno gli oneri relativi ai contributi previdenziali e assistenziali delle ore destinate alla formazione; le caratteristiche dei datori di lavoro che possono presentare istanza, avendo particolare attenzione a coloro che operano nei settori della transizione ecologica e digitale; le caratteristiche dei progetti formativi. Il secondo e terzo periodo del comma 324, nonché i commi da 325 a 328 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sono soppressi e i relativi interventi attuati nell'ambito del Programma Garanzia Occupabilità dei Lavoratori (GOL), di cui all'intervento M5C1 "1.1 Politiche attive del lavoro e formazione" del Piano per la ripresa e resilienza dell'Italia, approvato con decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021.

2. All'articolo 3-*bis* del decreto legge 20 luglio 2021, n. 103, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 settembre 2021, n. 125, il comma 1 è sostituito con il seguente:

"1. Nell'ambito del programma di Garanzia di Occupabilità dei Lavoratori (GOL), al fine di permettere l'accesso ai servizi di outplacement per la ricollocazione professionale di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *d*), del decreto legislativo 1° settembre 2003, n. 276, è autorizzata la spesa di 30 milioni di euro annui, a decorrere dal 2022, destinati all'attivazione di servizi per la ricollocazione professionale dei lavoratori dipendenti di aziende che siano state poste in procedura fallimentare o in amministrazione straordinaria o dei lavoratori che siano stati collocati in cassa integrazione guadagni per cessazione dell'attività ai sensi dell'articolo 44 del

decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130."».

85.0.14

CONZATTI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 85-bis.

(Regime fiscale delle società tra professionisti e delle società tra avvocati)

1. All'articolo 10 della legge n.183 del 2011 dopo il comma 9 sono aggiunti i seguenti:

"9-bis. Fatto salvo quanto previsto dal comma 9-*quater* alle società di cui al comma 3 e alle società costituite ai sensi dell'articolo 4-*bis* della legge 31 dicembre 2012, n. 247, indipendentemente dalla forma giuridica, si applica, anche ai fini previdenziali e dell'imposta regionale sulle attività produttive, di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, il regime fiscale delle associazioni senza personalità giuridica costituite tra persone fisiche per l'esercizio in follia associata di arti e professioni, di cui all'articolo 5, comma 3, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

9-*ter*. Ai redditi di cui al comma 9-*bis* non si applica in nessun caso il regime di cui all'articolo 1, commi 54 -89, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

9-*quater*. Le società di cui al comma 9-*bis* possono comunque optare, in alternativa al regime di cui al medesimo comma, per l'applicazione delle imposte sul reddito secondo la disciplina fiscale ordinaria. L'opzione è comunicata in sede di costituzione ovvero entro 30 giorni dall'inizio del periodo di imposta, è irrevocabile.

9-*quinquies*. È ammessa la trasformazione delle associazioni professionali costituite secondo modelli vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge in società tra professionisti con gli effetti di cui all'articolo 2498 del codice civile. È altresì ammessa l'incorporazione di una associazione professionale costituita secondo modelli vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge da parte di una società tra professionisti preesistente, con gli effetti di cui all'articolo 2504-*bis*, primo comma, del codice civile.

9-*sexies*. Nel caso in cui la società costituita ai sensi del comma 9-*quinquies* non eserciti l'opzione di cui al comma 9-*quater* in sede di trasformazione:

1) La trasformazione in società tra professionisti non costituisce né realizzo né distribuzione delle plusvalenze e minusvalenze dei beni, comprese quelle relative alle rimanenze e al valore di avviamento;

2) non trova applicazione l'articolo 171, comma 2, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;

3) il cambio della quota di partecipazione nell'associazione professionale con la quota di partecipazione nella società tra professionisti non costituisce né realizzo né distribuzione delle plusvalenze e minusvalenze né conseguimento di reddito professionale per i soci dell'associazione professionale trasformata, fatta salva l'applicazione, in caso di conguaglio, dell'articolo 54 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e, ricorrendone i presupposti, dell'articolo 17, comma 1, lettera l) del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

9-septies. Nel caso in cui la società costituita ai sensi del comma *9-quinquies* eserciti l'opzione di cui al comma *9-quater* in sede di trasformazione:

1) la trasformazione in società tra professionisti non costituisce né realizzo né distribuzione del valore di avviamento;

2) trova applicazione l'articolo 171, comma 2, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;

3) il reddito professionale determinato ai sensi del combinato disposto dell'articolo 9 e dell'art. 54 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, rileverà ai fini IRAP per l'associazione professionale trasformata e sarà attribuito per trasparenza agli associati, per l'intero ammontare nell'esercizio di trasformazione ovvero, a scelta dell'associazione, in quote costanti nell'esercizio stesso e nei successivi ma non oltre il quarto. La scelta deve risultare dall'ultima dichiarazione dei redditi dell'associazione;

4) Le riserve costituite o iscritte a fronte del conferimento di elementi dell'attivo nella società tra professionisti, e fino a concorrenza del reddito professionale determinato ai sensi del numero 3, si considerano costituite con utili imputati agli associati a norma dell'articolo 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nell'esercizio in cui avviene la trasformazione;

5) I fondi e le riserve costituite prima della trasformazione con utili imputati agli associati a norma dell'articolo 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, se dopo la trasformazione siano state iscritte in bilancio con indicazione della loro origine, non concorrono a formare il reddito dei soci in caso di distribuzione e l'imputazione di esse a capitale non comporta l'applicazione del comma 6 dell'articolo 47 del testo unico delle im-

poste sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

9-octies. Le disposizioni di cui al comma *9-septies* si applicano anche alle società tra professionisti che esercitino l'opzione di cui al comma *9-quater* in un esercizio successivo a quello di costituzione, per il periodo d'imposta di esercizio di opzione.

9-novies. In luogo dell'applicazione delle disposizioni del comma *9-septies* e *9-octies*, la Società tra professionisti può optare, nella dichiarazione dei redditi relativa all'esercizio di costituzione o quella relativa all'esercizio dell'opzione, per l'applicazione di un'imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche dell'imposta sul reddito delle società e dell'imposta regionale sulle attività produttive sui maggiori valori attribuiti in bilancio agli elementi dell'attivo, con aliquota del 12 per cento sulla parte dei maggiori valori.

L'imposta sostitutiva dovuta ai sensi del periodo precedente deve essere versata in un massimo di tre rate annuali di pari importo: la prima con scadenza entro il termine di versamento a saldo delle imposte relative all'esercizio nel corso del quale è esercitata l'opzione di cui al comma *9-quater*; le altre con scadenza entro il termine rispettivamente previsto per il versamento a saldo delle imposte relative ai periodi d'imposta successivi.

I maggiori valori assoggettati a imposta sostitutiva si considerano riconosciuti a partire dal periodo d'imposta nel corso del quale è esercitata l'opzione.

Le riserve corrispondenti al saldo attivo risultante dall'affrancamento ai sensi del presente comma, se distribuite prima del terzo esercizio successivo a quello di esercizio dell'opzione di cui al presente comma, concorrono a formare il reddito imponibile della società tra professionisti e il reddito imponibile dei soci.

9-decies. Nell'ipotesi di cui al secondo periodo del comma *9-quinquies* per l'associazione professionale incorporanda si producono gli effetti di cui al comma *9-sexies* nel caso la società tra professionisti incorporante non abbia esercitato l'opzione di cui al comma *9-quater*, ovvero gli effetti di cui al comma *9-septies* nel caso la società tra professionisti incorporante abbia esercitato l'opzione di cui al comma *9-quater*. Resta ferma la possibilità per la società incorporante di optare, nella dichiarazione dei redditi relativa all'esercizio di efficacia della fusione, per l'applicazione delle disposizioni di cui al comma *9-novies*".

2. Per il primo periodo d'imposta successivo all'entrata in vigore della presente legge, le società di capitali costituite ai sensi al comma 3 e le società costituite ai sensi dell'articolo *4-bis* della legge 31 dicembre 2012, n. 247, comunicano all'Agenzia delle entrate l'esercizio dell'opzione dell'articolo 10, comma *9-quater* della legge n. 183 del 2011 entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

3. Le modalità delle comunicazioni di cui al comma *9-quater* dell'articolo 10 della legge n. 183 del 2011 e del comma 2 del presente articolo

sono determinate con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanarsi entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge. Nello stesso provvedimento sono stabilite le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al comma 9-*novies* dell'articolo 10 della legge n. 183 del 2011.

4. Agli oneri della presente disposizione, pari a 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 194.».

85.0.15 (Testo 2)

FEDELI, LAUS, MANCA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 85-bis.

1. Al fine di sostenere progetti sperimentali di intervento delle cooperative, costituite ai sensi degli articoli 2511 e seguenti del codice civile, che si prefiggano lo scopo di contrastare fenomeni di spopolamento, declino economico, degrado sociale o urbanistico e valorizzare le risorse territoriali e le tradizioni culturali delle comunità territoriali di cui alle lettere *a)*, *b)* e *c)*, nelle quali operano e stabiliscono la propria sede legale, soddisfacendone i bisogni anche attraverso le competenze della popolazione residente chiamata a produrre beni e servizi in chiave solidale e sussidiaria, all'uopo denominate "cooperative di comunità", sono stanziati 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023 a valere sulle risorse di cui all'articolo 194.

Sono qualificate come tali, le società cooperative di comunità che esercitino, anche con il coinvolgimento degli enti locali, attività economiche sostenibili volte al mutuo scambio di beni e servizi, con particolare riguardo al paesaggio, alle tradizioni popolari, al turismo, all'energia, alla gestione degli spazi comuni, alla promozione culturale, al recupero di beni ambientali e monumentali e, in generale, ogni attività economica utile alla comunità che non sia disciplinata da leggi speciali e riservata a particolari categorie di soggetti all'uopo autorizzati, in una delle comunità territoriali come di seguito individuate:

a) uno o più comuni individuati nella strategia nazionale per lo sviluppo delle aree interne del Paese, di cui all'articolo 1, comma 13, della legge 27 dicembre 2013, n. 147;

b) uno o più comuni rientranti in una delle tipologie di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 6 ottobre 2017, n. 158;

c) aree urbane degradate ai sensi dell'articolo 1, comma 431, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

1. All'articolo 23 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, il comma 3-*quater* è sostituito dal seguente:

"3-*quater*. Per le finalità di cui al comma 2, lettera c-ter), possono essere concessi finanziamenti in favore di piccole imprese in forma di società cooperativa costituite da lavoratori provenienti da aziende i cui titolari intendano trasferire le stesse, in cessione o in affitto, ai lavoratori medesimi. Per la gestione degli interventi il Ministero dello sviluppo economico si avvale, sulla base di apposita convenzione, delle società finanziarie costituite ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 27 febbraio 1985, n. 49. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, sono stabiliti, nel rispetto della disciplina dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato, modalità e criteri per la concessione erogazione e rimborso dei predetti finanziamenti".».

Conseguentemente, all'articolo 194, comma 1, sostituire le parole: «600 milioni di euro per l'anno 2022 e 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023» con le seguenti: «590 milioni di euro per l'anno 2022, di 490 milioni di euro per l'anno 2023 e 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024.».

85.0.15

FEDELI, LAUS, MANCA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 85-bis.

(Sostegno allo sviluppo delle cooperative di comunità)

1. Al fine di sostenere progetti sperimentali di intervento delle cooperative, costituite ai sensi degli articoli 2511 e seguenti del codice civile, che si prefiggano lo scopo di contrastare fenomeni di spopolamento, declino economico, degrado sociale o urbanistico e valorizzare le risorse territoriali e le tradizioni culturali delle comunità territoriali di cui alle lettere a), b) e c), nelle quali operano e stabiliscono la propria sede legale, soddisfacendone i bisogni anche attraverso le competenze della popolazione residente chiamata a produrre beni e servizi in chiave solidale e sussidiaria, all'uopo denominate "cooperative di comunità", sono stanziati 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023 a valere sulle risorse di cui all'articolo 194.

Sono qualificate come tali, le società cooperative di comunità che esercitino, anche con il coinvolgimento degli enti locali, attività economiche sostenibili volte al mutuo scambio di beni e servizi, con particolare riguardo al paesaggio, alle tradizioni popolari, al turismo, all'energia, alla gestione degli spazi comuni, alla promozione culturale, al recupero di beni ambientali e monumentali e, in generale, ogni attività economica utile alla comunità che non sia disciplinata da leggi speciali e riservata a particolari categorie di soggetti all'uopo autorizzati, in una delle comunità territoriali come di seguito individuate:

a) uno o più comuni individuati nella strategia nazionale per lo sviluppo delle aree interne del Paese, di cui all'articolo 1, comma 13, della legge 27 dicembre 2013, n. 147;

b) uno o più comuni rientranti in una delle tipologie di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 6 ottobre 2017, n. 158;

c) aree urbane degradate ai sensi dell'articolo 1, comma 431, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

Conseguentemente, all'articolo 194, comma 1, sostituire le parole: «600 milioni di euro per l'anno 2022 e 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023» con le seguenti: «590 milioni di euro per l'anno 2022, di 490 milioni di euro per l'anno 2023 e 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024.».

85.0.16

DAMIANI, FERRO, SACCONI, MODENA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 85-bis.

(Sostegno al reddito dei lavoratori impiegati nelle attività di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 16 settembre 2021, n. 125 recante conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 20 luglio 2021, n. 103)

1. All'articolo 1, comma 4, della legge 16 settembre 2021, n. 125 recante conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 20 luglio 2021, n. 103, dopo le parole: "per l'anno 2022" inserire le seguenti: "e per 10 milioni di euro per l'anno 2023".

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 come rifinanziato dall'articolo 194.».

85.0.17

DI PIAZZA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 85-bis.

(Disciplina in materia di finanziamento di piccole imprese in forma di società cooperativa).

1. All'articolo 23 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, il comma 3-*quater* è sostituito dal seguente:

"3-*quater*. Per le finalità di cui al comma 2, lettera c-ter), possono essere concessi finanziamenti in favore di piccole imprese in forma di società cooperativa costituite da lavoratori provenienti da aziende i cui titolari intendano trasferire le stesse, in cessione ovvero in affitto, ai lavoratori medesimi. Per la gestione degli interventi il Ministero dello sviluppo economico si avvale, sulla base di apposita convenzione, delle società finanziarie costituite ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 27 febbraio 1985, n. 49. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da adottare, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, si provvede alla definizione delle modalità e dei criteri per la concessione dell'erogazione e per il rimborso dei predetti finanziamenti nel rispetto della disciplina dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato"».

Art. 86.**86.1**

FERRERO, FAGGI, TESTOR, TOSATO

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-*bis*. All'articolo 11-*ter*, comma 1, del decreto-legge 3 settembre 2019, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 novembre 2019, n. 128 le parole: "tra il 1° gennaio 2017" sono sostituite dalle seguenti: "tra il 1° gennaio 2014"».

86.0.1

CATALFO, ROMANO, MATRISCIANO, GUIDOLIN, ROMAGNOLI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 86-bis.

(Proroga di termini in materia di trattamenti di integrazione salariale)

1. All'articolo 8 del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 3-*bis* è sostituito dal seguente:

"3-*bis*. I termini di decadenza per la trasmissione dei dati necessari per il conguaglio, il pagamento o per il saldo delle domande di accesso ai trattamenti di integrazione salariale collegati all'emergenza epidemiologica da COVID-19, scaduti nel periodo dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2021, sono differiti al 30 giugno 2022. Le domande già inviate alla data di entrata in vigore della presente disposizione, non accolte per decadenza dei termini, sono considerate validamente presentate. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano nel limite di spesa di 7 milioni di euro per l'anno 2021 e 5 milioni di euro per l'anno 2022, che costituisce tetto di spesa massima. L'INPS provvede al monitoraggio degli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma al fine di garantire il rispetto del relativo limite di spesa.";

b) al comma 3-*ter*, le parole: "pari a 5 milioni di euro per l'anno 2021" sono sostituite dalle seguenti: "pari a 7 milioni di euro per l'anno 2021 e 5 milioni di euro per l'anno 2022".

2. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 1, pari a 2 milioni di euro per l'anno 2021 e a 5 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 194 della presente legge.».

Art. 87.**87.1**

COLLINA

All'articolo, dopo le parole: «a livello nazionale inserire le seguenti: «, nonché, con particolare riferimento all'indennità prevista dall'articolo 1,

comma 387, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, delle associazioni di settore comparativamente più rappresentative a livello nazionale.».

87.0.1

DE BERTOLDI, CALANDRINI, DE CARLO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 87-bis.

1. L'articolo 13-*bis* della legge 31 dicembre 2012, n. 247, come modificato dall'articolo 1, commi 487 e 488, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, si applica ai giudizi tra i professionisti e le imprese bancarie e assicurative indicate al comma 1 del medesimo articolo 13-*bis*, pendenti in ogni stato e grado del processo alla data di entrata in vigore della legge 27 dicembre 2017, n. 205.

2. Con riguardo ai giudizi pendenti di cui al comma 1, la non equità dei compensi, la vessatorietà delle clausole e le nullità previste dall'articolo 13-*bis* della legge 31 dicembre 2012, n. 247, come modificato dall'articolo 1, commi 487 e 488, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono rilevabili in ogni stato e grado del processo.

3. Dalle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.».

87.0.2

DAMIANI, FERRO, SACCONI, MODENA, MALLEGNI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 87-bis.

(Organizzazione della Commissione di garanzia dell'attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali)

1. Nella legge 12 giugno 1990, n. 146 e successive modificazioni, dopo il comma 4 dell'articolo 12 è inserito il seguente comma:

"4-*bis*. La Commissione definisce, con propri regolamenti, l'organizzazione, il funzionamento e l'ordinamento giuridico del proprio personale secondo i principi contenuti nella legge 14 novembre 1995, n. 481. Al personale della Commissione è attribuito l'ottanta per cento del trattamento economico del personale dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni che, comunque, dovrà essere garantito con le risorse ordinarie di bilancio

previste dalla legge per il funzionamento della Commissione di garanzia, senza costituire ulteriori oneri a carico della finanza pubblica."».

87.0.3

DAMIANI, FERRO, SACCONI, MODENA, MALLEGGNI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 87-bis.

(Misure in materia di prestazioni di malattia)

1. Nell'ambito delle azioni di prevenzione e contrasto all'erogazione indebita delle prestazioni di malattia per i lavoratori pubblici e privati, l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale può adottare trattamenti automatizzati di dati personali anche appartenenti alle particolari categorie di cui all'articolo 9 del Regolamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, nel rispetto delle prescrizioni di cui al presente articolo.

2. Per le finalità di cui al comma 1, l'Istituto si avvale di elaborazioni statistiche su base campionaria secondo criteri previamente individuati con proprio provvedimento, a garanzia dei diritti delle libertà fondamentali dei soggetti interessati, sentito il Garante della protezione dei dati, il quale si pronuncia entro 60 giorni dalla sua adozione.

3. Al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 2-*sexies*, comma 2, lettera l), dopo la parola: "ispettive" sono aggiunte le seguenti: "comprese quelle relative alla verifica ed al controllo della sussistenza del diritto a prestazioni previdenziali o assistenziali ed al rispetto degli obblighi contributivi di legge in capo ai soggetti che ne sono tenuti";

b) all'articolo 2-*undecies*, comma 1, dopo la lettera f-bis) è aggiunta la seguente:

"f-ter) agli interessi tutelati in materia previdenziale ed assistenziale e allo svolgimento delle attività di prevenzione e contrasto all'erogazione di prestazioni previdenziali ed assistenziali indebite ed all'evasione degli obblighi contributivi";

c) all'articolo 2-*undecies*, comma 3, le parole: "e), f) e f-bis)", ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: "e), f), f-bis) e f-ter)".».

87.0.4

ZULIANI, FERRERO, TESTOR, FAGGI, TOSATO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 87-bis.***(Aliquota dell'imposta sul valore aggiunto agevolata sugli automezzi destinati alla Protezione Civile)*

1. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla tabella A, parte II-bis, è aggiunto in fine, il seguente numero:

"1-quinquies) automezzi destinati alla Protezione Civile acquistati dallo Stato e dagli Enti Territoriali".

2. L'efficacia delle disposizioni di cui al presente articolo è subordinata al rilascio dell'autorizzazione da parte della Commissione europea, ai sensi dell'articolo 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla disposizione, pari a 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 194 della presente legge.

87.0.5

MATRISCIANO, ROMANO, CATALFO, GUIDOLIN, ROMAGNOLI

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:***«Art. 87-bis.***(Assunzione medici e spese Inps)*

1. Per assicurare il presidio delle funzioni relative all'invalidità civile di cui all'articolo 130 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e per far fronte all'incremento delle attività medico-legali in materia previdenziale e assistenziale affidategli dovuto all'emergenza epidemiologica da COVID-19, l'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) è autorizzato, per l'anno 2022 in aggiunta alle vigenti facoltà assunzionali, ad assumere, con contratto di lavoro a tempo indeterminato, mediante proce-

ture concorsuali pubbliche, per titoli ed esami, 179 unità di personale nella qualifica di medico di primo livello per l'assolvimento delle funzioni medico-legali di propria competenza, con corrispondente incremento della vigente dotazione organica.

2. Ai fini dell'attuazione del precedente comma è autorizzata la spesa di euro 25.060.000 annui a decorrere dall'anno 2022.

3. L'INPS comunica alla Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della funzione pubblica e al Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, entro trenta giorni dall'assunzione, i dati concernenti le unità di personale effettivamente assunte e gli oneri da sostenere a regime.

4. Per consentire lo sviluppo dei servizi finalizzati all'erogazione delle prestazioni destinate a contenere gli effetti negativi dell'emergenza epidemiologica COVID-19 sul reddito dei lavoratori, il valore medio dell'importo delle spese sostenute per l'acquisto di beni e servizi dell'INPS, come determinato ai sensi dell'articolo 1, comma 591, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è incrementato nel limite annuo massimo di 20 milioni di euro per l'anno 2022.

5. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al presente articolo pari a 45.060.000 di euro per l'anno 2022 e a 25.060.000 euro a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 come rifinanziato dall'articolo 194».

87.0.6

DE BERTOLDI, CALANDRINI, DE CARLO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 87-bis.

(Disposizioni urgenti in materia di giochi pubblici)

1. Al fine di incentivare l'utilizzo delle tecnologie digitali anche in relazione agli obiettivi stabiliti dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, oltre che alla tutela della salute in ragione dell'emergenza epidemiologica COVID-19, gli scontrini dei giochi pubblici con vincita in denaro sono erogati anche in formato digitale. Le modalità sono stabilite con un decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, da emanare entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione. Alla data di entrata in vigore del predetto decreto, sono da ritenersi abrogate le disposizioni normative incompatibili di cui ai seguenti decreti del Presidente

della Repubblica 7 agosto 1990, n. 303, 16 settembre 1996, n. 560, 24 gennaio 2002, n. 33 e 4 ottobre 2002, n. 240.».

Art. 88.

88.1

FREGOLENT, FERRERO, TESTOR, FAGGI, TOSATO

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

«1-bis. Al fine di garantire un adeguato concorso al finanziamento delle spese sostenute dalle regioni per la ripresa delle attività sanitarie ordinarie e per l'attuazione degli interventi correlati alla gestione dell'emergenza epidemiologica e alla campagna di vaccinazione anti COVID-19, è autorizzata la spesa di 2.200 milioni di euro per l'anno 2022. Al finanziamento di cui al presente comma, che integra il finanziamento di cui al comma 1, accedono tutte le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, in deroga alle disposizioni legislative che stabiliscono per le autonomie speciali il concorso regionale e provinciale al finanziamento sanitario corrente, sulla base delle quote di accesso al fabbisogno sanitario indistinto corrente rilevate per l'anno 2021.

1-ter. Agli oneri derivanti dal comma 1-bis, pari a 2.200 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo per il reddito di cittadinanza di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, come rifinanziato dall'articolo 20 della presente legge. Il Ministro dell'Economia e delle Finanze è autorizzato con propri decreti a modificare i criteri di accesso e gli importi delle prestazioni previste a valere del predetto fondo per consentire in ogni caso il rispetto del nuovo limite di spesa complessivo ed è altresì autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio.».

88.2

DAMIANI, FERRO, SACCONE, MODENA

Dopo il comma 1 è aggiunto il seguente comma:

«1-bis. In sede di riparto alle Regioni del finanziamento del fabbisogno sanitario standard a cui concorre lo Stato, nella determinazione della quota capitaria delle Regioni vanno individuate nuove modalità di pesature secondo i criteri indicati dall'articolo 1, comma 34, della legge 28.12.1996, n. 662 in attuazione dell'accordo in Conferenza delle Regioni del 19 dicembre 2013, recepito nel Patto per la Salute 2014/2016, sotto-

scritto con l'intesa Rep.82/CSR del 10 luglio 2014 nella Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano. In sede di prima attuazione, tenuto conto dei maggiori costi determinati dalla dispersione della popolazione, rispetto alla superficie, va attribuito un peso all'elemento previsto dalla legge n. 662 del 28 dicembre 1996 riguardante particolari situazioni territoriali, mediante utilizzo di indicatori riguardanti la bassa densità della popolazione e l'elevato numero dei comuni rispetto alla superficie al fine di adeguare la quota capitaria delle regioni con maggiore dispersione della popolazione.».

88.3

CALANDRINI, DE CARLO

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Le attività per la tutela della salute mentale sono finanziate con appositi fondi a carico del Fondo sanitario nazionale che sono allo scopo vincolati, in misura non inferiore al 5 per cento dell'ammontare del Fondo stesso.».

Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione della presente disposizione, quantificati in euro 6,1 miliardi, si provvede a valere sul finanziamento del Servizio Sanitario Nazionale, come incrementato dall'articolo 88 della presente legge.

88.4

BINETTI, RIZZOTTI, SICLARI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. In relazione ai maggiori costi operativi sostenuti dall'Ospedale pediatrico Bambino Gesù per la gestione dell'emergenza da COVID-19 nell'anno 2021, gli importi di cui al comma 1 ricomprendono il rinnovo, anche per l'anno 2022, del contributo di cui all'articolo 21-bis del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito con modificazioni dalla legge 21 maggio 2021, n. 69.».

88.5

PIRRO, GALLICCHIO

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Per ottimizzare gli interventi di prevenzione e promozione della salute da realizzare sul territorio nazionale e garantire sia la salute individuale e collettiva sia la sostenibilità del Servizio sanitario nazionale, in attuazione del livello essenziale di assistenza relativo alla "Prevenzione collettiva e sanità pubblica", nell'ambito del riparto delle risorse del Fondo sanitario Nazionale di cui al comma 1, per il triennio 2022/2024, le Regioni possono destinare, per ciascun anno, una quota fino al 10 per cento, comunque non inferiore al 5 per cento, all'attuazione delle disposizioni del Piano nazionale della prevenzione (PNP) 2020-2025, adottato con Intesa del 6 agosto 2020, tra il Governo, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano.».

88.6

GIUSEPPE PISANI, GALLICCHIO

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Al fine di superare la sperequazione esistente sul territorio nazionale, nell'ambito del riparto del fabbisogno sanitario nazionale *standard* di cui al comma 1, all'articolo 1, comma 34, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, dopo le parole: "indicatori epidemiologici territoriali", sono aggiunte le seguenti: ", ambientali, socio-economici e culturali nonché, con un peso non inferiore al 10 per cento da valere sull'intera quota, dell'indice di deprivazione economica, individuato annualmente dall'ISTAT, che tenga conto delle carenze strutturali presenti nelle regioni o nelle aree territoriali di ciascuna regione che incidono sui costi delle prestazioni sanitarie"».

88.7

CONZATTI

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. All'articolo 1 della legge del 30 dicembre 2018, n. 145, il comma 584 è sostituito dal seguente:

"584. L'eccedenza della spesa rispetto alla dotazione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 401, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, è ripianata da ciascuna azienda titolare di AIC, rispettivamente, di farmaci innovativi e di farmaci oncologici innovativi, in proporzione alla rispettiva

quota di mercato, ad esclusione dei codici MC relativi a farmaci inseriti nel registro dei medicinali orfani per uso umano dell'Unione europea. Nel caso di farmaci innovativi che presentano anche una o più indicazioni non innovative, ai sensi dell'articolo 1, comma 402, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, la relativa quota di mercato è determinata attraverso le dispensazioni rilevate mediante i registri di monitoraggio ATEA e il prezzo di acquisto per il Servizio sanitario nazionale. Per l'attuazione del presente comma si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui ai commi 576, 577, 578, 580, 581 e 583".»

88.8

CRUCIOLI, ANGRISANI, GRANATO, CORRADO

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. All'articolo 1 della legge del 30 dicembre 2018, n. 145, al comma 584 sostituire le parole: "in proporzione alla rispettiva quota di mercato" con le seguenti: "ad esclusione dei codici AIC relativi a farmaci che rispettano i requisiti previsti dal Regolamento Europeo (CE) n. 141 del 2000, in proporzione alla rispettiva quota di mercato" e sopprimere il periodo: "I farmaci inseriti nel registro dei medicinali orfani per uso umano dell'Unione europea, che presentano anche caratteristica d'innovatività, sono considerati come innovativi anche ai fini dei commi 577 e 578 del presente articolo". Per l'attuazione del presente comma si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui ai commi 576, 577, 578, 580, 581 e 583».

88.9

MANCA

Dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:

«2-bis. All'articolo 1, comma 403 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) le parole: "36 mesi" sono sostituite dalle seguenti: "60 mesi";
 - b) è aggiunto infine il seguente periodo: "L'Agenzia Italiana del Farmaco ha la facoltà di valutare, su istanza delle aziende titolari di AIC per le quali il requisito di innovatività piena è in corso di validità alla data di entrata in vigore della presente legge, l'applicazione di quanto previsto dal presente comma".».
-

88.10

CONZATTI

Dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:

«2-bis. Il comma 403, dell'articolo 1, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, è sostituito dal seguente:

"403. Il requisito di innovatività permane per un periodo massimo di 60 mesi. L'Agenzia Italiana del Farmaco ha la facoltà di valutare, su istanza delle aziende titolari di AIC per le quali il requisito di innovatività piena è in corso di validità alla data di entrata in vigore della presente legge, l'applicazione di quanto previsto dal presente comma".».

88.11

RIZZOTTI, DAMIANI, FERRO

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. All'articolo 1, comma 403 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, apportare le seguenti modifiche:

a) le parole: "36 mesi" sono sostituite dalle seguenti: "60 mesi";

b) aggiungere infine il seguente periodo: "L'Agenzia Italiana del Farmaco ha la facoltà di valutare, su istanza delle aziende titolari di AIC per le quali il requisito di innovatività piena è in corso di validità alla data di entrata in vigore della presente legge, l'applicazione di quanto previsto dal presente comma".».

88.12

PIRRO

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. All'articolo 1, comma 403, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, le parole: "36 mesi" sono sostituite dalle seguenti: "60 mesi" ed è aggiunto, infine, il seguente periodo: "L'Agenzia Italiana del Farmaco ha la facoltà di valutare, su istanza delle aziende titolari di MC per le quali il requisito di innovatività piena è in corso di validità alla data di entrata in vigore della presente legge, l'applicazione di quanto previsto dal presente comma".».

88.13

GARAVINI

Al comma 3, dopo le parole: «decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368» *inserire le seguenti:* «e dei medici di origine straniera, cittadini UE o extra Ue, con la licenza ad esercitare nel paese di origine e con posizione ospedaliera equipollente e parallela ai primi di due anni due specializzazione».

88.14

CONZATTI

Al comma 3, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: «A decorrere dal 2022 e sino al 2025, è autorizzata infine l'ulteriore spesa annuale di 18 milioni di euro, destinata al finanziamento di 700 borse di studio per i farmacisti iscritti alle scuole di Specializzazione della tipologia Farmacia Ospedaliera, di cui al Decreto Interministeriale 4 febbraio 2015, n. 68.».

Conseguentemente, all'articolo 194, le parole: «600 milioni di euro per l'anno 2022 e 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023» *sono sostituite dalle seguenti:* «582 milioni di euro per l'anno 2022, 482 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024, 2025 e 500 milioni di euro annui a decorrere dal 2026».

88.15

CONZATTI

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. All'articolo 11, comma 6 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, dopo le parole: "come quota minima a questi spettante", inserire le seguenti: "ai grossisti spetta altresì una quota fissa, a carico delle aziende farmaceutiche, pari ad euro 0,25 al netto di IVA, per ciascuna confezione acquistata dal grossista, esclusi i farmaci generici. La quota fissa non può, in tutto o in parte, essere trasferita o scontata ai farmacisti. Nelle vendite dirette delle aziende farmaceutiche o loro concessionari ai farmacisti le aziende farmaceutiche versano in apposito fondo del Servizio Sanitario Nazionale le quote, fissa e percentuale, che sarebbero spettate al grossista. Le modalità di attribuzione, sotto forma di credito d'imposta, del 50 per cento del fondo di cui al periodo precedente, sono stabilite con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero della sanità, sentita l'AIFA e le associazioni di categoria dei grossisti maggiormente rappre-

sentative. Il restante 50 per cento deve essere destinato, in via prioritaria, alla copertura dei disavanzi del Fondo sanitario nazionale verificatisi nell'anno in corso o in quelli precedenti".».

88.16

CALANDRINI, DE CARLO

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. Al fine di concorrere al finanziamento di contratti di formazione specialistica per i laureati afferenti all'area sanitaria non medica è istituito nello stato di previsione del Ministero della salute un Fondo con una dotazione iniziale di 25 milioni di euro annui a decorrere dal 2022 il cui utilizzo è disciplinato da un regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, su proposta del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dell'università e della ricerca.

Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 194 della presente legge.».

88.17

PIRRO, GIUSEPPE PISANI, GALLICCHIO

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. Nell'ambito del fabbisogno sanitario nazionale *standard* a cui concorre lo Stato come previsto dal comma uno del presente articolo le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano provvedono ad implementare le misure previste dal Piano nazionale di contrasto dell'antimicrobico-resistenza al fine di arginare il fenomeno nell'ambito della salute umana, animale e dell'ambiente attraverso:

- a) il monitoraggio e la raccolta dati per mezzo di *screening* da effettuarsi attraverso tecnologie diagnostiche rapide;
 - b) pratiche di sensibilizzazione ed informazione della popolazione;
 - c) la promozione e sostegno alla ricerca.».
-

88.18

PAPATHEU

Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

«3-bis. Per il sostegno al percorso di transizione per il cambio di sesso e per l'operazione di cambio di sesso è istituito presso il Ministero della salute un fondo con una dotazione iniziale di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024.

3-ter. Agli oneri derivanti dal comma 3-bis pari a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190 come incrementato dall'articolo 194 della presente legge.».

88.0.1

GRANATO, ABATE, ANGRISANI, LA MURA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 88-bis.

(Detrazioni per l'effettuazione dei tamponi COVID-19)

1. A partire della data di entrata in vigore della presente legge, per le spese sostenute per motivi di lavoro, di salute o studio, ai fini dell'effettuazione del test di cui al comma lettera c), del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, e successive modificazioni e integrazioni, spetta una detrazione dall'imposta lorda, limitatamente all'anno 2022, nella misura del 90 per cento, fino ad un ammontare complessivo delle stesse spese non superiore a 5.000 euro pro capite.

2. Ai maggiori oneri derivanti dal comma 1, entro il limite complessivo di 550 milioni di euro per il 2022, si provvede a valere sulle risorse del fondo di cui all'articolo 1, comma 447, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.».

Conseguentemente, all'articolo 90 le parole: «1.850 milioni di euro per l'anno 2022» sono sostituite dalle seguenti: «1300».

88.0.2

DE CARLO, CALANDRINI

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:***«Art. 88-bis.**

1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 454 è sostituito dal seguente:

"Al comma 401 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, a 208, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: La dotazione del Fondo di cui al primo periodo è incrementata di 10 milioni di euro per l'anno 2022, di 20 milioni di euro per l'anno 2023 e di 20 milioni per l'anno 2024";

b) il comma 455 è sostituito dal seguente:

«Il comma 402 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, è sostituito dal seguente:

402. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, del Ministro per l'università e la ricerca e del Ministro per le Disabilità, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono definiti i criteri e le modalità per l'utilizzazione del Fondo di cui al comma 401 del presente articolo nonché le disposizioni necessarie per la sua attuazione, prevedendo che le risorse del Fondo stesso siano destinate, nel rispetto della legge 18 agosto 2015, n. 134, nei limiti della dotazione e tenendo conto delle progettualità già avviate dalle Regioni e Province Autonome in coerenza con il decreto del Ministro della Salute e del Ministro dell'Economia e delle Finanze 30.12.2016, ai seguenti settori di intervento:

1) per una quota pari al 20% per cento, allo sviluppo di progetti di ricerca di base, applicata, nonché clinico organizzativi e le buone pratiche terapeutiche ed educative, da parte di organismi di ricerca pubblici e privati accreditati;

2) per una quota pari al 45% all'incremento del personale del Servizio sanitario nazionale preposto all'erogazione degli interventi previsti dalle linee guida sulla diagnosi e il trattamento dei disturbi dello spettro autistico dell'Istituto Superiore di Sanità, in possesso di documentazione che attesti adeguata formazione teorica e pratica nella disciplina dell'analisi del comportamento in linea con quanto previsto dai criteri internazionali indicati dalla società scientifica internazionale di riferimento;

3) per una quota pari al 25% all'attivazione di Corsi di perfezionamento universitari e master universitari in analisi applicata del Comportamento e Autismo;

4) per una quota pari al 10% ad iniziative regionali finalizzate, con il supporto dell'Istituto Superiore di Sanità, allo sviluppo di:

– una rete curante territoriale mirata al riconoscimento, diagnosi e intervento precoce dei disturbi del neurosviluppo tramite la Sorveglianza della popolazione a rischio e della popolazione generale nell'ambito dei bilanci di salute pediatrici, nei servizi di neuropsichiatria dell'infanzia e dell'adolescenza e nelle terapie intensive neonatali/neonatalogie;

– progetti di vita individualizzati basati sui costrutti di 'Quality of Life' assicurando percorsi diagnostici terapeutici assistenziali ed educativi e la continuità di cura in tutto l'arco di vita, l'integrazione scolastica e l'inclusione sociale e lavorativa.»;

b) il comma 456 è abrogato.

2. Il decreto di cui all'articolo 1, comma 402, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, come sostituito dal presente articolo, è adottato entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente normativa.

3. Agli oneri derivanti dall'applicazione delle disposizioni del presente articolo, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2022, 20 milioni di euro per l'anno 2023 e 20 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190'.

88.0.3

FERRERO, FAGGI, TESTOR, TOSATO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 88-bis.

(Accantonamento di fondi da destinare alla realizzazione di specifici obiettivi connessi all'attività di ricerca, assistenza e cura relativi al miglioramento dell'erogazione dei livelli essenziali di assistenza)

1. All'articolo 18, comma 1, alinea, del decreto-legge 16 ottobre 2017 n.148 convertito con modificazioni dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, le parole: "e 2021" ovunque ricorrono sono sostituite dalle seguenti: ",2021 e 2022".

2. All'articolo 38, comma 1-*novies*, secondo periodo, del decreto-legge 30 aprile 2019 n.34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019 n. 58 le parole: "e 2021" sono sostituite dalle seguenti: ", 2021 e 2022".».

88.0.4

FERRERO, FAGGI, TESTOR, TOSATO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 88-bis.***(Disposizioni urgenti in materia di spesa sanitaria regionale)*

1. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito per l'anno 2022 un fondo con una dotazione di 1.600 milioni di euro quale contributo statale a titolo definitivo alle ulteriori spese sanitarie collegate all'emergenza rappresentate dalle regioni e province autonome nell'anno 2021. Al finanziamento di cui al presente comma accedono tutte le regioni e province autonome in deroga alle disposizioni legislative che stabiliscono per le autonomie speciali il concorso regionale e provinciale al finanziamento sanitario corrente secondo una ripartizione da definire sulla base di apposita intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano da adottarsi entro il 28 febbraio 2022. Il Ministero dell'economia e delle finanze provvede all'erogazione alle Regioni e alle Province autonome delle relative spettanze. Le somme acquisite dalle Regioni e Province autonome a valere sul fondo di cui al primo periodo del presente comma concorrono alla valutazione dell'equilibrio finanziario per l'anno 2021 dei rispettivi servizi sanitari.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 1.600 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo per il reddito di cittadinanza di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, come rifinanziato dall'articolo 20 della presente legge. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato con propri decreti a modificare i criteri di accesso e gli importi delle prestazioni previste a valere del predetto fondo per consentire in ogni caso il rispetto del nuovo limite di spesa complessivo ed è altresì autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio».

88.0.5

GIANNUZZI, MININNO, ABATE, MORONESE, DI MICCO, LA MURA, LEZZI, ANGRISANI, BOTTO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 88-bis.

(Campagne di sensibilizzazione per gli animali d'affezione)

1. All'articolo 1, comma 453 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, le parole: "ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022" sono sostituite dalle seguenti: "ciascuno degli anni 2020, 2021, 2022, 2023 e 2024".

2. Agli oneri di cui al comma 1, pari a 500.000 euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 194 della presente legge.».

88.0.6

ZAFFINI, CALANDRINI, DE CARLO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 88-bis.

(Istituzione del Fondo per il piano nazionale triennale di prevenzione e contrasto dei disturbi del comportamento alimentare)

1. Nello stato di previsione del Ministero della salute è istituito il Fondo per il piano nazionale triennale di prevenzione e contrasto dei disturbi del comportamento alimentare, a decorrere dall'anno 2022, rinnovabile. Il fondo di cui al presente comma è volto, inoltre, a sostenere la formazione, lo studio e la ricerca sui disturbi del comportamento alimentare e a valutare l'incidenza dei medesimi sul territorio nazionale. Il Fondo nazionale ha una dotazione finanziaria di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024.

2. Il Ministro della salute, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con proprio decreto, stabilisce i criteri e le modalità per la ripartizione del Fondo nazionale.».

Conseguentemente apportare le seguenti variazioni:

2022: – 5.000.000;

2023: – 5.000.000;

2024: – 5.000.000.

88.0.7

FREGOLENT, CANTÙ, FAGGI, BERGESIO, FERRERO, TESTOR, TOSATO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 88-bis.

(Istituzione del Fondo per il piano nazionale triennale di prevenzione e contrasto dei disturbi del comportamento alimentare)

1. Nello stato di previsione del Ministero della salute è istituito il Fondo per il piano nazionale triennale di prevenzione e contrasto dei disturbi del comportamento alimentare, a decorrere dall'anno 2022, rinnovabile. Il fondo di cui al presente comma è volto, inoltre, a sostenere la formazione, lo studio e la ricerca sui disturbi del comportamento alimentare e a valutare l'incidenza dei medesimi sul territorio nazionale. Il Fondo nazionale ha una dotazione finanziaria di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024.

2. Il Ministro della salute, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con proprio decreto, stabilisce i criteri e le modalità per la ripartizione del Fondo nazionale».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero della salute, apportare le seguenti variazioni:

2022: – 5.000.000;

2023: – 5.000.000;

2024: – 5.000.000.

88.0.8 (testo 2)

FREGOLENT, FAGGI, BERGESIO, FERRERO, TESTOR, TOSATO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 88-bis.***(Fondo finanziamento per la creazione di una rete di governo clinico avanzato per le distrofie retiniche ereditarie)*

1. Al fine di ottimizzare le cure rivolte ai pazienti affetti da malattie rare della retina, in conformità ai livelli essenziali di assistenza di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 gennaio 2017, nonché garantire un sistema di presa in carico dei pazienti innovativo, integrato e a lungo termine, assicurare equità e appropriatezza di accesso ai servizi e alle strutture del Sistema Sanitario Nazionale e favorire le attività di ricerca clinica strettamente correlate alle suddette attività sanitarie, nello stato di previsione del Ministero della salute è istituito un fondo per gli anni 2022, 2023 e 2024 con una dotazione di 500.000 euro annui, da destinare alla creazione di un sistema di rete o di reti dei Centri di riferimento per la riabilitazione visiva di cui alla Legge 28 agosto 1997, n. 284.».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero della Salute, apportare le seguenti variazioni:

2022: – 500.000 euro
2023: – 500.000 euro
2024: – 500.000 euro

88.0.8

FREGOLENT, FAGGI, BERGESIO, FERRERO, TESTOR, TOSATO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 88-bis.***(Fondo finanziamento per la creazione di una rete di governo clinico avanzato per le distrofie retiniche ereditarie)*

1. Al fine di ottimizzare le attività assistenziali a favore dei pazienti affetti da malattie rare della retina, in ossequio ai principi normativi dei nuovi Lea definiti e aggiornati nel decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 12 gennaio 2017, garantire un innovativo ambito di presa a carico integrata a lungo termine, equità e appropriatezza di accesso al

Sistema Sanitario Nazionale, e favorire le attività di ricerca clinica strettamente correlata alle suddette attività di assistenziali, nello stato di previsione del Ministero della salute, è istituito un fondo per l'anno 2022 con una dotazione di 500 mila euro da destinare alla creazione di un sistema di rete o di reti dei Centri di riferimento per alla riabilitazione visiva di cui alla legge del 28 agosto 1997, n. 284.».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero della salute, apportare le seguenti variazioni:

2021: – 500.000 euro.

88.0.9

FREGOLENT, FAGGI, BERGESIO, FERRERO, TESTOR, TOSATO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 88-bis.

(Fondo per il finanziamento di un programma di screening della popolazione pediatrica per diabete di tipo 1 e celiachia)

1. Al fine di identificare precocemente i soggetti a rischio di diabete di tipo 1 e celiachia, per prevenire la chetoacidosi diabetica, nonché la sintomatologia gastro-intestinale, il malassorbimento e la scarsa crescita, è attivato un programma di screening nazionale per tutte le persone appartenenti alle fasce di età comprese tra 1 e 17 anni. Il *test di screening* consiste nella determinazione di anticorpi specifici per le due malattie, attraverso l'utilizzo di campione di sangue capillare ottenuto mediante pungidito.

2. Il Ministero della salute assicura una campagna di divulgazione e informazione al fine di sensibilizzare l'opinione pubblica, le famiglie, la Scuola e le strutture socio-sanitarie sull'importanza della prevenzione, della diagnosi tempestiva e dell'appropriatezza delle cure per contrastare le della malattia.

3. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa intesa in sede Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano, sono definite le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo.

4. Per le finalità di cui ai commi 1 e 2, nello stato di previsione del Ministero della salute, è istituito un fondo per gli anni 2022, 2023 e 2024 con una dotazione di 8 milioni di euro.».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero della salute, apportare le seguenti variazioni:

2022: – 8.000.000;

2023: – 8.000.000;

2024: – 8.000.000.

88.0.10

VATTUONE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 88-bis.

(Incremento del fondo per la Sanità militare)

1. All'articolo 1, comma 488, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, le parole: "4 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021", sono sostituite dalle seguenti: "4 milioni per l'anno 2021 e 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022".

2. Ai maggiori oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 1, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 194. Il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

88.0.11

DAMIANI, FERRO, SACCONI, MODENA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 88-bis.

(Incremento del Fondo per la Sanità Militare)

1. All'articolo 1, comma 488, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, le parole: "4 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021" sono sostituite con le seguenti: "4 milioni per l'anno 2021 e 10 milioni di euro annui a decorrere dal 2022".

2. Ai maggiori oneri derivanti dalle disposizioni di cui al presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui al-

l'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 194 della presente legge. Il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.».

88.0.12

BINETTI, RIZZOTTI, SICLARI, GALLONE, DAMIANI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 88-bis.

(Modifiche alla legge 30 dicembre 2018, n. 145, in materia di esclusione dei farmaci orfani innovativi dal ripiano della spesa per i farmaci innovativi)

1. All'articolo 1 della legge del 30 dicembre 2018, n. 145, il comma 584 è sostituito dal seguente:

"584. L'eccedenza della spesa rispetto alla dotazione di uno o di entrambi i fondi di cui all'articolo 1, commi 400 e 401, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, è ripianata da ciascuna azienda titolare di AIC, rispettivamente, di farmaci innovativi e di farmaci oncologici innovativi, ad esclusione dei codici AIC relativi a farmaci che rispettano i requisiti previsti dal Regolamento Europeo (CE) n. 141 del 2000, in proporzione alla rispettiva quota di mercato. Nel caso di farmaci innovativi che presentano anche una o più indicazioni non innovative, ai sensi dell'articolo 1, comma 402, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, la relativa quota di mercato è determinata attraverso le dispensazioni rilevate mediante i registri di monitoraggio AIFA e il prezzo di acquisto per il Servizio sanitario nazionale. Per l'attuazione del presente comma si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui ai commi 576, 577, 578, 580, 581 e 583."».

88.0.13

STABILE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 88-bis.

(Abrogazione dell'articolo 1, comma 687, della legge 30 dicembre 2018, n. 145)

1. L'articolo 1, comma 687, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è abrogato. Agli oneri relativi al rinnovo dei contratti collettivi nazionali della dirigenza professionale tecnica e amministrativa del SSN si continua a provvedere nell'ambito del livello del finanziamento del fabbisogno nazionale *standard* cui concorre lo Stato.».

88.0.14

CONZATTI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 88-bis.

(Istituzione di un credito di imposta per i distributori farmaceutici)

1. Al fine di garantire la regolare attività degli operatori autorizzati alla distribuzione all'ingrosso dei medicinali ai sensi del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze un fondo di sostegno per i distributori all'ingrosso di medicinali, con una dotazione di 60 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022, destinati al riconoscimento di un credito di imposta cedibile e compensabile con altre imposte indirette a decorrere dall'esercizio in corso al 1° gennaio 2022.

2. Il credito di imposta di cui al comma 1 spetta a decorrere dall'esercizio in corso al 1° gennaio 2022 in misura pari al 10 per cento dei costi sostenuti nell'esercizio precedente per garantire l'attività di cui all'articolo 100 del decreto legislativo 24 aprile 2006. Dette spese sono calcolate al netto di quelle per il personale e per l'acquisto dei prodotti oggetto dell'attività di distribuzione nonché delle imposte dirette pagate.

3. Il credito di imposta di cui al comma 1 spetta ai distributori che abbiano svolto la propria attività nei tre anni precedenti, nei confronti di almeno cento farmacie per anno. Tale credito di imposta non concorre a formare la base imponibile rilevante ai fini delle imposte sul reddito ed ai fini del prelievo Irap. Il suddetto credito di imposta è da considerarsi

fruibile alle condizioni e nei limiti della sezione 3.1 aiuti di importo limitato della Comunicazione della Commissione Europea del 19 marzo 2020 c(2020) 1863 *final* "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza COVID-19, e successive modificazioni".

4. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da adottare entro novanta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti i criteri e le modalità di applicazione e fruizione del credito di imposta, al fine del rispetto del limite di spesa di cui al comma 1.

5. All'onere di cui al presente articolo, pari a 60 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, così come rifinanziato dall'194.».

88.0.15

CONZATTI

Dopo l'articolo, è inserito il seguente:

«Art. 88-bis.

(Fondo per il riconoscimento di endometriosi e vulvodinia tra le malattie invalidanti)

1. Endometriosi e vulvodinia sono riconosciute quali malattie invalidanti e, pertanto, inserite tra le malattie che danno diritto all'esenzione dalla partecipazione alla spesa per le relative prestazioni sanitarie di cui all'articolo 5, comma 1, lettera *a*) del decreto legislativo 29 aprile 1998, n. 124.

2. Con decreto del Ministro della salute, da emanarsi entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono individuati i criteri attraverso i quali inserire le patologie di endometriosi e vulvodinia tra le malattie invalidanti che danno diritto all'esenzione totale dalla partecipazione alla spesa di cui al decreto del Ministro della sanità del 28 maggio 1999, n. 329.

3. Nello stato di previsione del Ministero della salute è istituito il Fondo per la cura di endometriosi e vulvodinia, con una dotazione pari a 1.500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022, al fine di provvedere alle finalità di cui ai commi precedenti e agli oneri derivanti dalla loro attuazione, comunque nei limiti della consistenza del Fondo stesso.

4. Agli oneri derivanti dalla costituzione del Fondo di cui al comma precedente e alla dotazione del suo finanziamento, si provvede mediante riduzione, per complessivi 1.500 milioni di euro annui, a decorrere dal

2022, dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, come incrementata dall'articolo 20 della presente legge.».

88.0.16

CONZATTI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 88-bis.

(Fondo in favore dei malati di endometriosi e vulvodinia)

1. Nelle more del riconoscimento della endometriosi e della vulvodinia come malattie invalidanti e del loro inserimento tra le malattie che danno diritto all'esenzione dalla partecipazione alla spesa per le relative prestazioni sanitarie di cui all'articolo 5, comma 1, lettera *a*) del decreto legislativo 29 aprile 1998, n. 124, a decorrere dal 1° gennaio e fino al 31 dicembre 2024, i malati di endometriosi e vulvodinia, diagnosticate da strutture appartenenti al Servizio sanitario nazionale pubblico, possono richiedere un contributo massimo pari ad euro 1.000 annui, a fronte delle spese sostenute per le cure della loro patologia.

2. Nello stato di previsione del Ministero della salute è istituito il Fondo per la cura di endometriosi e vulvodinia, con una dotazione pari a 1.500 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024. Entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, il Ministro della salute, con proprio decreto, individua le spese ammissibili per la concessione del contributo e le modalità di erogazione da parte del Fondo.

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, nel limite della consistenza del fondo, si provvede mediante riduzione, per complessivi 1.500 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024, dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, come incrementata dall'articolo 20 della presente legge.».

88.0.17

BINETTI, RIZZOTTI, SICLARI, GALLONE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 88-bis.

(Istituzione del Fondo nazionale per la vulvodinia e per la neuropatia del pudendo)

1. Nello stato di previsione del Ministero della salute è istituito un Fondo nazionale per la vulvodinia e per la neuropatia del pudendo, di seguito denominato "Fondo nazionale", al fine di sostenere la formazione, lo studio e la ricerca sulla vulvodinia e sulla neuropatia del pudendo nonché al fine di permettere una valutazione dell'incidenza delle medesime sul territorio nazionale.

2. Il Fondo nazionale ha una dotazione finanziaria di 1 milione di euro per ciascuno gli anni 2022-2023 e di 2 milioni di euro per l'anno 2024.

3. Il Ministro della salute, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con proprio decreto, stabilisce i criteri e le modalità per la ripartizione del Fondo nazionale di cui al presente articolo, prevedendo che un importo pari ad almeno il 50 per cento del predetto Fondo nazionale è destinato alla ricerca scientifica.

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo pari a 1 milione per ciascuno degli anni 2022 e 2023 e 2 milioni di euro per l'anno 2024 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190 come incrementato dall'articolo 194 della presente legge.».

88.0.18

CONZATTI, MAGORNO

Dopo l'articolo, è inserito il seguente:

«Art. 88-bis.

(Fondo per il riconoscimento della fibromialgia tra le malattie invalidanti)

1. La Fibromialgia è riconosciuta quali malattia invalidante e, pertanto, inserita tra le malattie che danno diritto all'esenzione dalla partecipazione alla spesa per le relative prestazioni sanitarie di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 29 aprile 1998, n. 124.

2. Con decreto del Ministro della salute, da emanarsi entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono individuati i criteri attraverso i quali inserire la patologia di cui al comma 1 tra le malattie invalidanti che danno diritto all'esenzione totale dalla partecipazione alla spesa di cui al decreto del Ministro della sanità del 28 maggio 1999, n. 329.

3. Nello stato di previsione del Ministero della salute è istituito il Fondo per la cura della fibromialgia, con una dotazione pari a 1.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022, al fine di provvedere alle finalità di cui ai commi precedenti e agli oneri derivanti dalla loro attuazione, comunque nei limiti della consistenza del Fondo stesso.

4. Agli oneri derivanti dalla costituzione del fondo di cui al comma precedente e alla dotazione del suo finanziamento, si provvede mediante riduzione, per complessivi 1.000 milioni di euro annui, a decorrere dal 2022, dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, come incrementata dall'articolo 20 della presente legge.».

88.0.19

CONZATTI

Dopo l'articolo, è inserito il seguente:

«Art. 88-bis.

(Fondo in favore dei malati fibromialgici)

1. Nelle more del riconoscimento della Fibromialgia come malattia invalidante e del suo inserimento tra le malattie che danno diritto all'esenzione dalla partecipazione alla spesa per le relative prestazioni sanitarie di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 29 aprile 1998, n. 124, a decorrere dal 1° gennaio e fino al 31 dicembre 2024, i malati di fibromialgia, diagnosticata da strutture appartenenti al servizio sanitario nazionale pubblico, è riconosciuto un contributo massimo pari ad euro 1.000 annui, a fronte delle spese sostenute per le cure della loro patologia.

2. Nello stato di previsione del Ministero della salute è istituito il Fondo per la cura delle fibromialgie, con una dotazione pari a 1.000 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024. Entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, il Ministro della salute, con proprio decreto, individua le spese ammissibili per la concessione del contributo e le modalità di erogazione da parte del Fondo.».

Conseguentemente, all'articolo 20, il comma 1 è così riformulato:

«1. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, è incrementata di 65,3 milioni di euro per l'anno 2022, 64,9 milioni di euro per l'anno 2023, 64,4 milioni di euro per l'anno 2024, 1.063,5 milioni di euro per l'anno 2025, 1.062,8 milioni di euro per l'anno 2026, 1.062,3 milioni di euro per l'anno 2027, 1.061,5 milioni di euro per l'anno 2028, 1.061,7 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2029.».

88.0.20

CONZATTI

Dopo l'articolo, è inserito il seguente:

«Art. 88-bis.

(Fondo in favore dei malati fibromialgici)

1. Nelle more del riconoscimento della Fibromialgia come malattia invalidante e del suo inserimento tra le malattie che danno diritto all'esenzione dalla partecipazione alla spesa per le relative prestazioni sanitarie di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 29 aprile 1998, n. 124, a decorrere dal 1° gennaio e fino al 31 dicembre 2024, i malati di fibromialgia, diagnosticata da strutture appartenenti al servizio sanitario nazionale pubblico, è riconosciuto un contributo massimo pari ad euro 1.000 annui, a fronte delle spese sostenute per le cure della loro patologia.

2. Nello stato di previsione del Ministero della salute è istituito il Fondo per la cura delle fibromialgie, con una dotazione pari a 1.000 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024. Entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, il Ministro della salute, con proprio decreto, individua le spese ammissibili per la concessione del contributo e le modalità di erogazione da parte del Fondo.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 1.000 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024 si provvede a valere sulle maggiori risorse derivanti da interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica di cui al presente comma. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, i regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale di cui all'elenco contenuto nel rapporto annuale sulle spese fiscali, di cui articolo 21, comma 11-bis, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, che appaiono, in tutto o in parte, ingiustificati o superati alla luce delle mutate esigenze sociali o economiche ovvero che costituiscono una duplicazione, sono modificati, soppressi o ridotti, con l'esclusione delle disposizioni a tutela dei redditi di lavoro dipendente e autonomo, dei redditi da

pensione, della famiglia, della salute, delle persone economicamente o socialmente svantaggiate, del patrimonio artistico e culturale, della ricerca e dell'ambiente, al fine di assicurare maggiori entrate a copertura degli oneri di cui al primo periodo. Nei casi in cui la disposizione del primo periodo del presente comma non sia suscettibile di diretta e immediata applicazione, con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze sono adottate le disposizioni per l'attuazione del presente comma con riferimento ai singoli regimi interessati.».

88.0.21

CONZATTI

Dopo l'articolo, è inserito il seguente:

«Art. 88-bis.

(Fondo Vittime Amianto)

1. Alla legge 30 dicembre 2020, n. 178 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 356, le parole: "15 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "20 per cento";

b) al comma 357, le parole: "10.000 euro" sono sostituite dalle seguenti: "15.000 euro".

2. Al fine di provvedere agli eventuali maggiori oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma precedente, la dotazione del Fondo Vittime Amianto, di cui all'articolo 1, comma 241, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, è incrementata di 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022. Eventuali residui annuali del Fondo Vittime Amianto rimarranno nella disponibilità del Fondo stesso per le medesime finalità. Nel caso in cui tali risorse non siano comunque sufficienti a coprire tutte le domande presentate in base alle disposizioni di cui al comma 1, possono essere utilizzati in compensazione, fino a concorrenza, gli avanzi di gestione annuali dell'INAIL.

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 10 milioni di euro annui a decorrere dal 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190 come incrementato dall'articolo 194.».

88.0.22

BOLDRINI, MANCA, IORI, COMINCINI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 88-bis.***(Incremento delle risorse per l'accesso ai corsi di laurea in infermieristica)*

1. Al fine di continuare a contrastare in modo efficace l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e di contenere gli effetti negativi derivanti dal perdurare della suddetta emergenza potenziando il sistema delle cure primarie territoriali, in deroga alle vigenti norme in materia, per l'anno accademico 2022/2023 il numero dei posti disponibili per l'accesso ai corsi di laurea in infermieristica è aumentato a 24.000.

2. Il Ministero dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministero della salute, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sentita la Federazione nazionale degli ordini delle professioni infermieristiche (FNOPI), provvede, con proprio decreto, al riparto regionale del contingente dei posti di cui al comma 1.

3. Il Ministero dell'università e della ricerca, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sentita la FNOPI, anche nel rispetto dell'ordinamento didattico, individua le risorse necessarie per gli insegnamenti, il tutorato e le sedi di tirocinio da svolgere proporzionalmente negli ospedali e nei distretti sociosanitari.

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 21 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dal comma 1 dell'articolo 194.».

Art. 89.**89.1**

RIZZOTTI, FERRO

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«2. All'articolo 5 del decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, convertito con modificazioni dalla legge 16 settembre 2021, n. 126, è apportata la seguente modificazione:

a) al comma 4-*bis* le parole: "nei confronti dei soggetti di età non inferiore a diciotto anni" sono soppresse.».

89.2

BINETTI, RIZZOTTI, SICLARI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«2. All'articolo 5 del decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, convertito con modificazioni dalla legge 16 settembre 2021, n. 126, AI comma 4-*bis* le parole: "nei confronti dei soggetti di età non inferiore a diciotto anni" sono soppresse.».

89.3

RIZZOTTI, FERRO

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«1-*bis*. Al comma 4-*bis* dell'articolo 5 del decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, convertito con modificazioni dalla legge 16 settembre 2021, n. 126, sopprimere le seguenti parole: "nei confronti dei soggetti di età non inferiore a diciotto anni"».

89.0.1

PARENTE, CONZATTI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 89-*bis*.

(Riconoscimento della fibromialgia come malattia invalidante e Istituzione del Fondo per la cura della fibromialgia)

1. La fibromialgia è riconosciuta come malattia invalidante ed è inserita tra le patologie che danno diritto all'esenzione dalla partecipazione alla spesa per le correlate prestazioni sanitarie, ai sensi dall'articolo 5, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 29 aprile 1998, n. 124.

2. Il Ministro della salute, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con proprio decreto, stabilisce i criteri per identificare le condizioni cliniche al fine di inserire la fibromialgia tra le malattie invalidanti che danno diritto all'esenzione dalla partecipazione

alla spesa, individuate dal regolamento di cui al decreto del Ministro della sanità 28 maggio 1999, n. 329.

3. Per le finalità derivanti dai commi 1 e 2, nonché al fine di garantire un alto livello di tutela della salute e di migliorare le condizioni di vita delle persone che ne sono affette, nello stato di previsione del Ministero della salute è istituito il Fondo per la cura della fibromialgia. Il fondo di cui al presente comma è volto, inoltre, a sostenere la formazione, lo studio e la ricerca sulla sindrome fibromialgica. Il Fondo nazionale ha una dotazione finanziaria di 11 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024. Il Ministro della salute, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con proprio decreto, stabilisce i criteri e le modalità per la ripartizione del Fondo nazionale.

4. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 11 milioni per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024, si provvede ai sensi dell'articolo 194».

89.0.2

CASTELLONE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 89-bis.

(Modifiche all'articolo 34-bis, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106)

1. All'articolo 34-bis del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo le parole: "laboratori di microbiologia" sono inserire le seguenti: ", di laboratori già operanti in epoca pre-pandemica quali laboratori di riferimento con comprovata esperienza pluriennale nell'ambito della sorveglianza epidemiologica e biomolecolare su malattie infettive diffusibili, anche a potenziale impatto pandemico,";

b) al comma 2, dopo le parole: "laboratori di microbiologia" sono inserire le seguenti: ", di laboratori già operanti in epoca pre-pandemica quali laboratori di riferimento con comprovata esperienza pluriennale nell'ambito della sorveglianza epidemiologica e biomolecolare su malattie infettive diffusibili, anche a potenziale impatto pandemico,";

c) al comma 2, dopo le parole: "individuati da un laboratorio pubblico di riferimento regionale" sono inserite le seguenti: ", in via prioritaria individuato tra i laboratori di riferimento, già operanti in epoca pre-pandemica, con comprovata esperienza pluriennale nell'ambito della sor-

veglanza epidemiologica e biomolecolare su malattie infettive diffusibili anche a potenziale impatto pandemico,"».

89.0.3

GRANATO, ABATE, ANGRISANI, LA MURA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 89-bis.

(Abrogazione dello scudo penale e indennizzi a favore dei soggetti danneggiati da complicanze irreversibili da vaccinazioni)

1. Gli articoli 3 e 3-bis del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, e successive modificazioni e integrazioni, sono abrogati.

2. Dopo l'articolo 9-octies del decreto-legge 22 aprile 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, e successive modificazioni e integrazioni, aggiungere il seguente:

"9-nonies. Le disposizioni di cui alla legge 25 febbraio 1992, n. 210, si applicano a tutti i soggetti che, a causa delle vaccinazioni per la prevenzione delle infezioni da SARS-CoV-2, abbiano riportato lesioni o infermità dalle quali sia derivata una menomazione permanente dell'integrità psico-fisica."».

89.0.4

PARENTE, CONZATTI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 89-bis.

(Istituzione del Fondo per il piano nazionale di contrasto all'antimicrobico resistenza)

1. A decorrere dall'anno 2022, nello stato di previsione del Ministero della salute, è istituito il Fondo per il piano nazionale di contrasto all'antimicrobico resistenza. Il Fondo nazionale ha una dotazione finanziaria di 40 milioni di euro per l'anno 2022, 50 milioni per il 2023 e 80 milioni per il 2024.

2. Il Ministro della salute, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con proprio decreto, stabilisce i criteri e le modalità per la ripartizione del Fondo nazionale.

3. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 40 milioni di euro per l'anno 2022, 50 milioni per il 2023 e 80 milioni per il 2024, si provvede ai sensi dell'articolo 194».

Art. 90.

90.1

DAMIANI

Dopo il comma 1, sono aggiunti i seguenti:

«1-bis. All'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 ottobre 2009, n. 153 dopo la lettera e-ter) è aggiunta la seguente:

"e-quater) la somministrazione di vaccini antinfluenzali da parte di farmacisti opportunamente formati a seguito del superamento di specifico corso abilitante organizzato dall'Istituto Superiore di Sanità, nei confronti dei soggetti di età non inferiore a diciotto anni."

1-ter. Dall'attuazione delle disposizioni di cui comma 1-bis non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

1-quater. Le disposizioni di cui all'articolo 1 comma 471 della legge n. 178 del 2020 e s.m si applicano fino al 31 dicembre 2022. Ai relativi oneri quantificati complessivamente in euro 4.800.000,00 si provvede nell'ambito del fondo di cui all'articolo 1, comma 447, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, come incrementato dal comma 1"».

90.2

FARAONE, MARINO

Dopo il comma 1, sono aggiunti i seguenti:

«1-bis. All'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 ottobre 2009, n. 153 dopo la lettera e-ter) è aggiunta la seguente:

"e-quater) la somministrazione di vaccini antinfluenzali da parte di farmacisti opportunamente formati a seguito del superamento di specifico corso abilitante organizzato dall'Istituto Superiore di Sanità, nei confronti dei soggetti di età non inferiore a diciotto anni."

1-ter. Dall'attuazione delle disposizioni di cui comma 1-bis non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

1-*quater*. Le disposizioni di cui all'articolo 1 comma 471 della legge n. 178 del 2020 e s.m si applicano fino al 31 dicembre 2022. Ai relativi oneri quantificati complessivamente in euro 4.800.000,00 si provvede ai sensi dell'articolo 194"».

90.3

MANCA, IORI

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

«1-*bis*. All'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 ottobre 2009, n. 153, dopo la lettera *e-ter*) è aggiunta la seguente:

"*e-quater*) la somministrazione di vaccini da parte di farmacisti opportunamente formati a seguito del superamento di specifico corso abilitante organizzato dall'Istituto Superiore di Sanità".

1-*ter*. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 3, limitatamente all'anno 2022 e per la somministrazione di vaccini contro il SARS-CoV-2 da praticarsi in farmacia, da parte di farmacisti opportunamente formati, si provvede nell'ambito del fondo di cui all'articolo 1, comma 447, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, come incrementato dal comma 1».

90.4

CALANDRINI, DE CARLO

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

«1-*bis*. Al fine di agevolare la somministrazione dei test antigenici rapidi per la rilevazione di antigene SARS-CoV-2, per i membri di un nucleo familiare con reddito annuo complessivo non superiore a 36.151,98 euro, è effettuata sulla base dell'applicazione di un costo calmierato pari a 2,50 euro rispetto al prezzo previsto dal Protocollo d'intesa, di cui all'articolo 5, comma 1 del decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 settembre 2021, n. 126.

1-*ter*. Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzata a favore del Commissario straordinario la spesa di 35 milioni di euro per l'anno 2022, a valere sulle risorse di cui all'articolo 34, comma 1, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, che sono, per il medesimo anno, corrispondentemente incrementate. Il Commissario straordinario provvede al trasferimento delle predette risorse alle regioni e alle province autonome di Trento e Bolzano sulla base dei dati disponibili sul sistema Tessera Sanitaria. Al relativo onere, pari a 35 milioni di euro per l'anno 2022, si prov-

vede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 194 della presente legge.».

Conseguentemente, alla rubrica dell'articolo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e per la somministrazione di test antigenici rapidi».

90.5

BINETTI, RIZZOTTI, SICLARI, SACCONE, DAMIANI, FERRO, MODENA

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«1-bis. All'articolo 4, comma 5-bis, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "Il presente comma trova applicazione, laddove ne sussistano i presupposti, anche nei confronti delle strutture di cui all'articolo 4, comma 13, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, in condizioni di parità rispetto alle strutture sanitarie private accreditate. Ai soli fini del riconoscimento del ristoro ai sensi del presente comma, nei confronti delle strutture di cui all'articolo 4, comma 13 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, il raggiungimento del limite del 90 per cento deve intendersi riferito al valore della produzione resa dalle medesime strutture nel 2019. A tal fine, la regione Lazio è autorizzata a riconoscere il ristoro alle predette strutture nell'ambito delle risorse assegnate a valere sul livello di finanziamento ordinario per il Servizio sanitario Nazionale per l'anno 2022, in sede di regolazione finanziaria delle prestazioni rese in mobilità dalla struttura avente diritto per l'anno 2020."».

90.6

BINETTI, RIZZOTTI, SICLARI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Il contributo di cui all'articolo 21-bis del decreto-legge 22 marzo 2021, n.41, convertito con modificazioni dalla legge 21 maggio 2021, n. 69 è riconosciuto all'Ospedale pediatrico Bambino Gesù anche per l'anno 2022, in relazione alle prestazioni di alta complessità effettuate nell'anno 2021».

Conseguentemente all'articolo 194 sostituire le parole: «600 milioni di euro per l'anno 2022» con le seguenti: «595 milioni di euro per l'anno 2022».

90.7

ZAFFINI, CALANDRINI, DE CARLO

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Una quota parte pari al 30 per cento dell'incremento di cui al precedente comma è destinata all'acquisto farmaci antivirali di ultima generazione in grado di agire contro l'infezione attiva da Sars-Cov-2 e sue mutazioni al fine di implementare le cure domiciliari.

1-ter. Con apposito decreto del Ministero della salute, da emanarsi entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono disciplinati le modalità e i tempi di emanazione di un protocollo che stabilisca le linee guida per le cure domiciliari dei pazienti Covid.».

90.8

ZAFFINI, CALANDRINI, DE CARLO

Dopo il comma 2, sono aggiunti i seguenti:

«2-bis. Al fine di assicurare la disponibilità delle competenze e delle risorse necessarie per le valutazioni di farmacovigilanza, vaccino vigilanza e rete nazionale per il sequenziamento, a livello Nazionale, è opportuno rafforzare i sistemi di farmacovigilanza e vaccino vigilanza (ruoli e responsabilità chiaramente definiti per tutte le parti), incrementare la partecipazione dei pazienti e degli operatori sanitari, migliorare i sistemi di comunicazione delle decisioni prese e darne adeguata motivazione ed aumentare la trasparenza.

3-bis. Al fine di aumentare il numero di strutture e dipendenti di farmacovigilanza, vaccino vigilanza e rete nazionale per il sequenziamento, dotando la struttura di personale competente adeguatamente qualificato e addestrato, come specificato anche nel Regolamento di Esecuzione (UE) 520/2012 del 19 giugno 2012, è prevista una spesa di 100 milioni, quota parte dell'incremento previsto al comma 1 dell'articolo 90, per fronteggiare le numerose segnalazioni causate dall'emergenza pandemica.».

90.9

FREGOLENT, FAGGI, BERGESIO, FERRERO, TESTOR, TOSATO

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

«2-bis. All'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 ottobre 2009, n. 153 dopo la lettera e-ter) è aggiunta la seguente:

"e-quater) la somministrazione di vaccini da parte di farmacisti opportunamente formati a seguito del superamento di specifico corso abilitante organizzato dall'Istituto Superiore di Sanità".

2-ter. Agli oneri derivanti dal comma 2-bis, stimati in euro 4 milioni e 800 mila euro a decorrere dall'anno 2022, si provvede nell'ambito del fondo di cui all'articolo 1, comma 447, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, come incrementato dal comma 1.».

90.0.1

PIRRO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 90-bis.**

(Disposizioni in materia di carenze di medicinali per la cura del COVID-19)

1. All'articolo 34, del decreto legislativo 26 aprile 2006, n. 219, il comma 6 è sostituito dal seguente:

"6. In caso di interruzione, temporanea o definitiva, della commercializzazione di una confezione del medicinale nel territorio nazionale, il titolare dell'AIC ne dà comunicazione all'AIFA. Detta comunicazione, è effettuata non meno di due mesi prima dell'interruzione della commercializzazione del prodotto, anche in caso di comprovata emergenza sanitaria ed è rinnovata in caso di prolungamento del periodo di interruzione precedentemente comunicato, fatto salvo il caso di interruzione dovuta a circostanze imprevedibili. Il termine non si applica alle sospensioni della commercializzazione connesse a motivi di sicurezza del prodotto. Il titolare dell'AIC, anche qualora i motivi dell'interruzione hanno esclusivamente natura commerciale, informa l'AIFA dei motivi di tale azione conformemente alle previsioni di cui al comma 7".

2. All'articolo 148 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1, primo periodo, sono soppresse le seguenti parole: "6 e";

b) dopo il comma 1, è inserito il seguente:

"1-*bis*. In caso di violazione delle disposizioni di cui all'articolo 34, comma 6, relativamente a confezioni presenti in apposito elenco pubblicato e periodicamente aggiornato dall'AIFA, recante i medicinali per i quali sono stati adottati specifici provvedimenti al fine di prevenire o limitare stati di carenza o indisponibilità, anche temporanee, sul mercato o in assenza di valide alternative terapeutiche, il titolare dell'AIC è soggetto alla sanzione amministrativa da euro seimila a euro trentaseimila. L'AIFA, d'intesa con le autorità sanitarie, le associazioni di categoria del settore farmaceutico e dei pazienti, individua i criteri per l'inserimento delle confezioni dei farmaci nell'elenco di cui al precedente comma e per il suo periodico aggiornamento, almeno annuale";

c) il comma 3 è sostituito dal seguente:

"3. Salvo che il fatto costituisca reato, in caso di inottemperanza agli obblighi previsti dall'articolo 52, comma 8, la persona qualificata soggiace alla sanzione amministrativa da mille euro a seimila euro. La sanzione è raddoppiata in caso di violazione degli obblighi di cui alle lettere e) e >f) del comma citato".

3. All'articolo 2 del decreto legislativo 19 febbraio 2014, n. 17, al comma 7, infine, è aggiunto il seguente periodo: "Gli importi delle suddette sanzioni sono acquisite al bilancio dell'AIFA come remunerazione per l'attività amministrativa svolta in funzione dell'irrogazione delle stesse".».

90.0.2

BOLDRINI, IORI, COMINCINI, MANCA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 90-bis.

(Disposizioni in materia di carenze di medicinali per la cura del COVID-19)

1. All'articolo 34, del decreto legislativo 26 aprile 2006, n. 219, il comma 6 è sostituito dal seguente:

"6. In caso di interruzione, temporanea o definitiva, della commercializzazione di una confezione del medicinale nel territorio nazionale, il titolare dell'AIC ne dà comunicazione all'AIFA. Detta comunicazione, è effettuata non meno di due mesi prima dell'interruzione della commercializzazione del prodotto, anche in caso di comprovata emergenza sanitaria ed è rinnovata in caso di prolungamento del periodo di interruzione preceden-

temente comunicato, fatto salvo il caso di interruzione dovuta a circostanze imprevedibili. Il termine non si applica alle sospensioni della commercializzazione connesse a motivi di sicurezza del prodotto. Il titolare dell'AIC, anche qualora i motivi dell'interruzione hanno esclusivamente natura commerciale, informa l'AIFA dei motivi di tale azione conformemente alle previsioni di cui al comma 7."

2. All'articolo 148 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1, primo periodo sono eliminate le seguenti parole: "6 e";

b) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

"1-bis. In caso di violazione delle disposizioni di cui all'articolo 34, comma 6, relativamente a confezioni presenti in apposito elenco pubblicato e periodicamente aggiornato dall'AIFA, recante i medicinali per i quali sono stati adottati specifici provvedimenti al fine di prevenire o limitare stati di carenza o indisponibilità, anche temporanee, sul mercato o in assenza di valide alternative terapeutiche, il titolare dell'AIC è soggetto alla sanzione amministrativa da euro seimila a euro trentaseimila. L'AIFA, d'intesa con le autorità sanitarie, le associazioni di categoria del settore farmaceutico e dei pazienti, individua i criteri per l'inserimento delle confezioni dei farmaci nell'elenco di cui al precedente comma e per il suo periodico aggiornamento, almeno annuale".

c) il comma 3 è sostituito dal seguente:

"3. Salvo che il fatto costituisca reato, in caso di inottemperanza agli obblighi previsti dall'articolo 52, comma 8, la persona qualificata soggiace alla sanzione amministrativa da mille euro a seimila euro. La sanzione è raddoppiata in caso di violazione degli obblighi di cui alle lettere e) e del comma citato".

3. All'articolo 2 del decreto legislativo 19 febbraio 2014, n. 17, al comma 7, infine, è aggiunto il seguente periodo: "Gli importi delle suddette sanzioni sono acquisite al bilancio dell'AIFA come remunerazione per l'attività amministrativa svolta in funzione dell'irrogazione delle stesse.".».

90.0.3

FAGGI, FERRERO, TOSATO, TESTOR

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 90-bis.***(Fondo per il sostegno delle persone con Long-COVID)*

1. Per persone affette da Long Covid si intendono quelle persone che a fronte di una valutazione multidimensionale basata sull'indagine di aspetti clinici, funzionali, cognitivi, psicologici e nutrizionali, presentano disturbi legati alla contrazione del virus da SARS-coV-2.

2. Ai fini dell'individuazione dei soggetti di cui al comma 1, per tutte le persone che hanno contratto il virus da SARS-coV-2, identificati attraverso flussi sanitari o registri ospedalieri, è attivato un programma di *screening* nazionale, effettuato presso le Aziende Sanitarie Locali. Se all'esito dello screening, il soggetto presenta la sintomatologia di cui al comma 1, l'Azienda Sanitaria Locale rilascia un apposito certificato, che ne attesta l'ammissione alle misure di supporto di cui al comma 3.

3. Per le finalità di cui al comma 2, è istituito presso il Ministero della salute il "Fondo per il sostegno delle persone con Long-Covid", con dotazione di 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022, finalizzato a creare percorsi di cura integrati, guidati da medici con competenza in tema di covid, con supporto specialistico appropriato, di assistenza primaria e specialistica, servizi di riabilitazione multidisciplinari e ospedalieri nonché la fornitura con costi agevolati di farmaci ed integratori, modulati tenendo conto della varietà delle condizioni che si presentano nel singolo paziente.

4. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa intesa in sede di Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano, sono disciplinate le modalità di erogazione delle prestazioni di cui al comma 3».

Conseguentemente, all'articolo 194, sostituire le parole: «600 milioni» con le seguenti: «590 milioni» e le parole: «500 milioni» con le seguenti: «490 milioni».

90.0.4

PARAGONE, GIARRUSSO, MARTELLI

*Dopo l'articolo inserire il seguente:***«Art. 90 bis.***(Misure urgenti per la somministrazione gratuita di test antigenici rapidi e molecolari)*

1. Il Commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto dell'emergenza epidemiologica COVID-19 definisce, d'intesa con il Ministro della salute, un protocollo d'intesa con le farmacie e con le altre strutture sanitarie al fine di assicurare fino alla fine dello stato d'emergenza la somministrazione gratuita di test antigenici rapidi e molecolari per la rilevazione di antigeni SARS-CoV-2, di cui all'articolo 9, comma 1, lettera c) e lettera d), del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87. Entro 15 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministero della salute, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, individua i criteri e le modalità di attuazione del presente articolo.».

90.0.5

MAUTONE

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:***«Art. 90-bis.***(Misure urgenti per la somministrazione di test antigenici rapidi ai minori di dodici anni)*

1. Fino al 31 dicembre 2021, l'applicazione del prezzo calmierato previsto nel protocollo d'intesa di cui al comma 1 dell'articolo 5 del decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 settembre 2021, n. 126, per la somministrazione di test antigenici rapidi ai minori di età compresa tra i 12 e i 18 anni per la rilevazione di antigeni SARS-CoV-2 di cui all'articolo 9, comma 1, lettera d), del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, è applicato anche ai minori di dodici anni.

2. Al fine di contribuire al contenimento dei costi dei test antigenici rapidi di cui al presente articolo, è autorizzata a favore del Commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure di conteni-

mento e contrasto dell'emergenza epidemiologica COVID-19, la spesa di 5 milioni di euro per l'anno 2021, a valere sulle risorse di cui all'articolo 34, comma 1, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, che sono, per il medesimo anno, corrispondentemente incrementate. Il Commissario straordinario provvede al trasferimento delle predette risorse alle regioni e alle province autonome di Trento e Bolzano sulla base dei dati disponibili sul sistema Tessera Sanitaria. Al relativo onere, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

90.0.6

GRANATO, ABATE, ANGRISANI, LA MURA

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 90. – (*Finanziamento delle terapie domiciliari per contrastare il SARS-CoV-2*) – 1. I commi da 457 a 467 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sono abrogati.

2. A partire dal 1° gennaio 2022, le risorse pubbliche di cui all'articolo 1, comma 447, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, destinati all'acquisto dei vaccini anti SARS-CoV-2 e dei farmaci per la cura dei pazienti con COVID-19, sono destinate integralmente alla ricerca e al sostegno delle terapie domiciliari di contrasto alle medesime infezioni e alla formazione del personale medico.».

Conseguentemente, l'articolo 90 è abrogato.

90.0.7

CALANDRINI, DE CARLO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 90-bis.

(Disposizioni in materia di finanziamento per la ricerca e lo sviluppo del vaccino CD8+ T anti SARS-CoV-2)

1. Per la ricerca e per lo sviluppo delle fasi cliniche 1, 2, 3 e 4 e per la conseguente messa in commercio del vaccino CD8+ T anti SARS-CoV-2, basato sull'ingegnerizzazione in vivo delle vescicole extracellulari,

ideato e caratterizzato presso l'Istituto Superiore di Sanità, è autorizzata la spesa di 200 milioni di euro per l'anno 2022.».

All'onere derivante dalle disposizioni del presente articolo, valutati in 200.000.000 di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 194 della presente legge.

90.0.8

FAZZOLARI, CALANDRINI, DE CARLO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 90-bis.

(Proroga del credito d'imposta sanificazione ambienti di lavoro di cui all'articolo 32 del decreto legge n.73 del 2021)

1. Il Credito d'imposta per la sanificazione e l'acquisto di dispositivi di protezione di cui all'articolo 32 del decreto legge 25 maggio 2021 n.73 convertito con modificazioni dalla legge 23 luglio 2021, n. 106 e riconosciuto, con le modalità ivi previste per le spese sostenute al medesimo titolo nei mesi di ottobre novembre e dicembre 2021 e gennaio febbraio e marzo 2022.

2. All'articolo 32 del decreto legge 25 maggio 2021 n.73 convertito con modificazioni dalla legge 23 luglio 2021, n. 106 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1 dopo le parole: "agosto 2021" sono aggiunte le seguenti: "nonché in misura pari al 30 per cento delle spese sostenute nei mesi di ottobre novembre e dicembre 2021 e gennaio febbraio e marzo 2022";

b) il comma 5 è sostituito dal seguente: "Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 300 milioni di euro per l'anno 2021, e a 300 milioni di euro per l'anno 2022" si provvede:

1) quanto a 200 milioni di euro per l'anno 2021 ai sensi dell'articolo 77;

2) quanto a 100 milioni per l'anno 2021 e a 300 milioni per l'anno 2022 mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1 comma 200 della Legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

90.0.9

BERUTTI, BIASOTTI, CAUSIN, FANTETTI, PACIFICO, QUAGLIARIELLO, ROMANI, ROSSI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 90-bis.

(Proroga del credito d'imposta sanificazione ambienti di lavoro di cui all'articolo 32 del decreto-legge n. 73 del 2021)

1. Il Credito d'imposta per la sanificazione e l'acquisto di dispositivi di protezione di cui all'articolo 32 del decreto-legge 25 maggio 2021 n. 73 convertito con modificazioni dalla legge 23 luglio 2021, n. 106 e riconosciuto, con le modalità ivi previste per le spese sostenute al medesimo titolo nei mesi di ottobre novembre e dicembre 2021 e gennaio febbraio e marzo 2022.

2. All'articolo 32 del decreto-legge 25 maggio 2021 n. 73 convertito con modificazioni dalla legge 23 luglio 2021, n. 106 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo le parole: "agosto 2021" sono aggiunte le seguenti: "nonché in misura pari al 30 per cento delle spese sostenute nei mesi di ottobre novembre e dicembre 2021 e gennaio febbraio e marzo 2022";

b) il comma 5, è sostituito dal seguente:

"5. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 300 milioni di euro per l'anno 2021, e a 300 milioni di euro per l'anno 2022 si provvede:

1) quanto a 200 milioni di euro per l'anno 2021 ai sensi dell'articolo 77;

2) quanto a 100 milioni per l'anno 2021 e a 300 milioni per l'anno 2022 mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1 comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190."».

90.0.10

STEGER, DURNWALDER, LANIECE

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 90-bis.***(Proroga del credito d'imposta sanificazione ambienti di lavoro di cui all'articolo 32 del decreto-legge n.73 del 2021)*

1. Il Credito d'imposta per la sanificazione e l'acquisto di dispositivi di protezione di cui all'articolo 32 del decreto-legge 25 maggio 2021 n. 73 convertito con modificazioni dalla legge 23 luglio 2021, n. 106 e riconosciuto, con le modalità ivi previste per le spese sostenute al medesimo titolo nei mesi di ottobre novembre e dicembre 2021 e gennaio febbraio e marzo 2022.

2. All'articolo 32 del decreto-legge 25 maggio 2021 n. 73 convertito con modificazioni dalla legge 23 luglio 2021, n. 106 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo le parole: "agosto 2021" sono aggiunte le seguenti: "nonché in misura pari al 30 per cento delle spese sostenute nei mesi di ottobre novembre e dicembre 2021 e gennaio febbraio e marzo 2022";

b) il comma 5, è sostituito dal seguente:

"5. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 300 milioni di euro per l'anno 2021, e a 300 milioni di euro per l'anno 2022 si provvede:

1) quanto a 200 milioni di euro per l'anno 2021 ai sensi dell'articolo 77;

2) quanto a 100 milioni per l'anno 2021 e a 300 milioni per l'anno 2022 mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1 comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190."».

90.0.11

BINETTI, RIZZOTTI, SICLARI

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:***«Art. 90-bis.***(Finanziamento per l'accesso ai test molecolari per i pazienti oncologici)*

1. Per garantire l'accesso alla profilazione genomica con *test* di *Next-Generation Sequencing* per i malati oncologici colpiti da specifici tipi di

tumore, utili per la scelta delle terapie più appropriate, è autorizzata la spesa di 24 milioni di euro.

2. Con decreto del Ministero della salute, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, da adottare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di destinazione e distribuzione delle risorse di cui al presente articolo.

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 24 milioni di euro per il triennio 2022-2024 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 come incrementato dall'articolo 194 della presente legge.».

90.0.12

CALANDRINI, DE CARLO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 90-bis.

1. Al fine di coprire, nel medio periodo, il fabbisogno nazionale di *cannabis* a fini terapeutici e avviare un programma integrato di ricerca e sviluppo per la produzione di vaccini, allo Stabilimento Chimico Farmaceutico Militare di Firenze sono assegnate risorse iniziali pari ad euro 800.000 euro per l'assunzione di personale a tempo indeterminato.

2. Agli oneri derivanti dalle disposizioni del presente articolo, valutati in 800.000 euro, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 194 della presente legge.».

Art. 91.

91.1

CONZATTI

Al comma 1, dopo le parole: «Ai fini del finanziamento del programma pluriennale di interventi in materia di ristrutturazione edilizia e di ammodernamento tecnologico,», aggiungere le seguenti: «nonché al fine di promuovere l'impiego di sistemi di illuminazione che prevedano l'utilizzo di tecnologie UV-C volti a garantire più elevati standard di sanificazione degli ambienti».

91.2

FREGOLENT, RIPAMONTI, FAGGI, BERGESIO, FERRERO, TESTOR, TOSATO

Al comma 1, è aggiunto in fine il seguente periodo: «Le regioni sono tenute ad assicurare che una quota delle risorse di cui al presente comma, in misura non inferiore al 10 per cento, sia destinata agli Istituti di Ricovero e Cura a carattere scientifico di cui al decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288, con equa ripartizione tra gli Istituti di diritto pubblico e quelli di diritto privato. Il Ministero della salute monitora la corretta ripartizione delle risorse da parte delle regioni.».

91.3

ZAFFINI, CALANDRINI, DE CARLO

Al comma 1, infine dopo le parole: «32 miliardi di euro» *è aggiunto il seguente periodo:* «Le regioni sono tenute ad assicurare che almeno il 10 per cento dei fondi, di cui al presente comma, sia destinato agli Istituti di Ricovero e Cura a carattere scientifico di cui al decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288, con equa ripartizione tra gli Istituti di diritto pubblico e quelli di diritto privato. Il Ministero della salute è tenuto a vigilare sulla corretta applicazione della presente disposizione.».

91.4

RAUTI, CALANDRINI, DE CARLO

Al comma 1, dopo l'ultimo periodo, è aggiunto il seguente: «Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano sono tenute ad assicurare che almeno il 10 per cento dei fondi, di cui al presente comma, sia destinato agli Istituti di Ricovero e Cura a carattere scientifico di cui al decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288, con equa ripartizione tra gli Istituti di diritto pubblico e quelli di diritto privato. Il Ministero della salute è tenuto a vigilare sulla corretta applicazione della presente disposizione».

91.5

DAMIANI, FERRO, SACCONI, MODENA

Al comma 1, dopo l'ultimo periodo aggiungere il seguente: «A decorrere dal 1° gennaio 2022, una quota pari al 10 per cento delle nuove risorse destinate agli interventi da realizzare con i fondi di cui al presente

comma è destinata agli Istituti di Ricovero e Cura a carattere scientifico di cui al decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288, con equa ripartizione tra gli Istituti di diritto pubblico e quelli di diritto privato. In considerazione degli obiettivi di programmazione ritenuti prioritari a livello nazionale, il Ministro della salute, con proprio decreto, può assegnare direttamente fino alla metà di tale quota.».

91.6

BOLDRINI, MANCA, COLLINA, IORI, COMINCINI

Al comma 1, dopo l'ultimo periodo aggiungere il seguente: «A decorrere dal 1° gennaio 2022, una quota pari al 10 per cento delle nuove risorse destinate agli interventi da realizzare con i fondi di cui al presente comma è destinata agli Istituti di Ricovero e Cura a carattere scientifico di cui al decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288, con equa ripartizione tra gli Istituti di diritto pubblico e quelli di diritto privato. In considerazione degli obiettivi di programmazione ritenuti prioritari a livello nazionale, il Ministro della salute, con proprio decreto, può assegnare direttamente fino alla metà di tale quota.».

91.7

CONZATTI

Al comma 1, inserire, in fine, il seguente periodo: «A decorre dal 1° gennaio 2022, una quota pari al 10 per cento delle nuove risorse destinate agli interventi da realizzare con i fondi di cui al presente comma è destinata agli Istituti di Ricovero e Cura a carattere scientifico di cui al decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288, con equa ripartizione tra gli Istituti di diritto pubblico e quelli di diritto privato. In considerazione degli obiettivi di programmazione ritenuti prioritari a livello nazionale, il Ministro della salute, con proprio decreto, può assegnare direttamente fino alla metà di tale quota.».

91.8

DAMIANI

Al comma 1, dopo l'ultimo periodo aggiungere il seguente: «A decorre dal 1° gennaio 2022, una quota pari al 10 per cento delle nuove risorse destinate agli interventi da realizzare con i fondi di cui al presente comma è destinata agli Istituti di Ricovero e Cura a carattere scientifico di

cui al decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288, con equa ripartizione tra gli Istituti di diritto pubblico e quelli di diritto privato. In considerazione degli obiettivi di programmazione ritenuti prioritari a livello nazionale, il Ministro della salute, con proprio decreto, può assegnare direttamente fino alla metà di tale quota.».

91.9

RIZZOTTI, FERRO

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. A decorre dal 1° gennaio 2022, una quota pari al 10% delle nuove risorse destinate agli interventi da realizzare con i fondi di cui al comma 1 è destinata agli Istituti di Ricovero e Cura a carattere scientifico di cui al decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288, con equa ripartizione tra gli Istituti di diritto pubblico e quelli di diritto privato. In considerazione degli obiettivi di programmazione ritenuti prioritari a livello nazionale, il Ministro della salute, con proprio decreto, può assegnare direttamente fino alla metà di tale quota.».

91.10

ROMAGNOLI, CROATTI, GALLICCHIO, PAVANELLI, TRENTACOSTE, VANIN, ROMANO, MATRISCIANO, CATALFO, GUIDOLIN

Dopo il comma 1, inserire i seguenti:

«1-bis. L'importo di 100 milioni di euro, quota parte dell'incremento di cui al precedente comma, è vincolato alla riqualificazione e ammodernamento tecnologico dei servizi di radioterapia oncologica adattativa di ultima generazione, in aggiunta al contingente già previsto dall'investimento 1.1 "Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero" della Missione 6 del PNRR.

1-ter. Con apposito decreto del Ministero della salute, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da emanarsi entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono disciplinati le modalità e i tempi di attuazione delle disposizioni di cui al precedente comma.».

91.11

ZAFFINI, CALANDRINI, DE CARLO

Dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti:

«1-bis. L'importo di 100 milioni di euro, quota parte dell'incremento di cui al precedente comma, è vincolato alla riqualificazione e ammodernamento tecnologico dei servizi di radioterapia oncologica adattativa di ultima generazione, in aggiunta al contingente già previsto dall'investimento 1.1 "Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero" della Missione 6 del PNRR.

1-ter. Con apposito decreto del Ministero della salute, di concerto con il Ministero dell'economia e delle Finanze, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da emanarsi entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono disciplinati le modalità e i tempi di attuazione delle disposizioni di cui al precedente comma.».

91.12

CIRIANI, ZAFFINI, CALANDRINI, DE CARLO

Dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

«1-bis. L'importo di 100 milioni di euro, quota parte dell'incremento di cui al precedente comma, è vincolato alla riqualificazione e ammodernamento tecnologico dei macchinari di terapia intensiva e sub-intensiva negli ospedali al fine di allestire nuove postazioni nei suddetti reparti ospedalieri.».

91.13

SALVINI, ROMEO, CANTÙ, FERRERO, FAGGI, TESTOR, TOSATO

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *dopo il comma 3, inserire il seguente:*

«3-bis. Per la tutela dei minori all'interno dei servizi, delle scuole e delle strutture statali e paritarie e delle persone ospitate nelle strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali per anziani e persone con disabilità, a carattere residenziale, semiresidenziale o diurno, in condizioni di sicurezza degli operatori e valorizzazione degli erogatori, entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge si provvede a dare attuazione all'articolo 5-septies del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito in legge con la legge 14 giugno 2019, n. 55.

3-ter. Per le strutture che provvedono ad installare i sistemi di cui al comma 3-bis, è riconosciuto un credito d'imposta nel limite massimo delle spese sostenute negli anni dal 2022 al 2024 anche per l'acquisto delle apparecchiature finalizzate alla conservazione delle immagini. A tale scopo è autorizzata la spesa di 60 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024, che costituisce tetto di spesa massima.

3-quater. Con decreto del ministero dell'economia e delle finanze da adottarsi entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di attuazione del comma 3-ter anche al fine del rispetto del limite di spesa autorizzato ivi indicato.

3-quater. Per le spese occorrenti a prevedere adeguati percorsi di formazione professionale connessi alle esigenze di cui al comma 3-bis nonché per le spese necessarie alle relative manutenzioni, sono stanziati 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022.

3-quinquies. All'onere derivante dal comma 3-ter e 3-quater, pari a 65 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024 e 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1 comma 200 della legge 23 dicembre 2014 n. 190 come rifinanziato dell'articolo 194 della presente legge».

91.14

FAGGI, FERRERO, TESTOR, TOSATO

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

«5-bis. Al fine di consentire la prosecuzione delle attività di ricerca, di assistenza e di cura dei malati oncologici, attraverso l'erogazione di trattamenti adroterapici, è autorizzata la spesa di 35 milioni di euro a valere sul finanziamento del programma di edilizia sanitaria vigente a favore del Centro nazionale di adroterapia oncologica (CNAO), per il completamento della struttura edilizia che ospiterà le apparecchiature tecnologiche oggetto del piano di investimenti in conto capitale approvato dal Ministero della salute ai sensi dell'articolo 1, comma 559, alla legge 30 dicembre 2018, n.145 e da Regione Lombardia con il POR FESR 20142020, cali Hub *Research and Innovation*, progetto INSPIRIT, ID 1161908».

91.15

DE CARLO, CALANDRINI

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

«5-bis. In considerazione dei rilevanti impatti sociali e della elevata sismicità dell'area, al fine di consentire la prosecuzione dell'ospedale di

Castelvetrano "Valle del Belice", in deroga alle previsioni del piano sanitario regionale e in attesa di una sua riconsiderazione, non si applicano per i successivi 36 mesi a decorrere dall'entrata in vigore della presente legge, le disposizioni di cui al decreto del Ministro della salute 2 aprile 2015 n. 70 in materia definizione degli *standard* qualitativi, strutturali, tecnologici e quantitativi relativi all'assistenza ospedaliera. Nelle more della prosecuzione dell'attività della struttura sui singoli provvedimenti di riorganizzazione della rete ospedaliera si provvede previo parere favorevole del Tavolo di monitoraggio di attuazione del citato decreto ministeriale n. 70 del 2015 di cui al decreto del Ministro della salute del 29 luglio 2015. All'onere, del presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1 comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

91.0.1

FERRARI, BOLDRINI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 91-bis.

(Fondo per il monitoraggio delle terapie intensive e l'ammmodernamento tecnologico)

1. Al fine di garantire una rete efficiente delle terapie intensive sul territorio nazionale, per il 2022, è istituito nello stato di previsione del Ministero della salute il "Fondo per il monitoraggio e l'ammmodernamento tecnologico delle terapie intensive" con dotazione di 100 milioni di euro a valere sul programma pluriennale di interventi in materia di ristrutturazione edilizia e di ammodernamento tecnologico del patrimonio sanitario pubblico, di cui all'articolo 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67, così come rifinanziato dall'articolo 91 della presente legge. Il Fondo è finalizzato a:

a) garantire il funzionamento di un sistema di monitoraggio in tempo reale della disponibilità di posti letto in terapia intensiva sul territorio nazionale, nonché dei dati epidemiologici della popolazione;

b) sostituire la componentistica tecnica dei reparti di rianimazione e terapia intensiva obsoleta o comunque con immissione in funzionamento superiore ai 5 anni, con specifico riguardo ai monitor multiparametrici, ai ventilatori, ai sistemi di monitoraggio emodinamico avanzato e di dialisi continua, ai sistemi di visualizzazione dei parametri vitali e di termoregolazione nonché di ispezione, defibrillazione e di massaggio cardiaco.

2. Per l'accesso alle risorse di cui al comma 1, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano provvedono, entro il 1° settembre 2022, a trasmettere al Ministero della salute un Piano Operativo Regionale per l'ammodernamento tecnologico delle terapie intensive, con la specificazione degli interventi previsti e dei relativi costi, nonché una relazione sul funzionamento della rete di monitoraggio dei posti letto di terapia intensiva. Gli interventi sono autorizzati dal Ministero della salute e finanziati con delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile da adottarsi entro il 31 dicembre 2022».

91.0.2

AUDDINO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 91-bis.

(Risorse in materia di edilizia sanitaria ed ammodernamento tecnologico rete ospedaliera Azienda Sanitaria Provinciale Reggio Calabria)

1. Ai fine di consentire adeguati interventi in materia di ristrutturazione edilizia e di ammodernamento tecnologico dell'ospedale *spoke* "Santa Maria degli Ungheresi" di Polistena, dell'ospedale *spoke* di Locri e degli ospedali generali "Tiberio Evoli" di Melito Porto Salvo e Giovanni XXIII di Gioia Tauro, data la straordinarietà della situazione emergenziale relativamente alle gravissime carenze infrastrutturali e strumentali, è autorizzata la spesa per ciascun presidio ospedaliero di 3 milioni di euro per l'anno 2022 e di 2 milioni di euro per l'anno 2023, di cui fino al 50% da utilizzare per opere di riqualificazione, ampliamento, adeguamento, ammodernamento edilizi del pronto soccorso e per la fornitura di strumentazione tecnica adeguata nei medesimi servizi di pronto soccorso; la percentuale restante è utilizzata per i medesimi interventi nei restanti reparti ospedalieri».

Conseguentemente, all'articolo 194, sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è incrementato di 588 milioni di euro per l'anno 2022, 492 milioni di euro per l'anno 2023 e 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024.».

Art. 92**92.1**

SAPONARA, FAGGI, BERGESIO, FERRERO, TESTOR, TOSATO

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, alinea, dopo le parole:* «valorizzazione della professionalità acquisita dal personale» *sono aggiunte le seguenti:* «, anche della ricerca sanitaria,»;

b) *al comma 1, lettera b), dopo le parole:* «personale del ruolo sanitario» *aggiungere le seguenti:* «, della ricerca sanitaria, delle attività di supporto alla ricerca sanitaria» *e dopo le parole:* «con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27,» *aggiungere le seguenti:* «e le assunzioni definite dall'articolo 1 comma 432 della legge 27 dicembre 2017 n. 205 e successive modificazioni, con valutazioni annuali positive per gli anni 2020 e 2021, definite dal comma 427 della legge del 27 dicembre 2017, secondo il decreto del Ministero della salute del 20 novembre 2019, n. 164»;

c) *dopo il comma 2 inserire i seguenti:*

«2-bis. All'articolo 1 della legge 205 del 27 dicembre 2017, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 423 le parole: "rapporti di lavoro a tempo determinato" sono sostituite dalle seguenti: "rapporti di lavoro a tempo indeterminato o determinato";

2) al comma 424 le parole: "contratto di lavoro subordinato a tempo determinato" sono sostituite dalle seguenti: "contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato o determinato";

3) al comma 426 le parole: "contratto di lavoro subordinato a tempo determinato" sono sostituite dalle seguenti: "contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato o determinato".

2-ter. Agli oneri derivanti dal presente articolo valutati in 90 milioni annui di euro a decorrere dall'anno 2022 si provvede a valere sulle risorse di cui all'articolo 1, comma 424 della legge 27 dicembre 2017, n. 205.».

92.2

BINETTI, RIZZOTTI, SICLARI

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) *all'alinea, dopo le parole:* «valorizzazione della professionalità acquisita dal personale» *aggiungere:* «, anche della ricerca sanitaria,»;

b) *alla lettera b) apportare le seguenti modificazioni:*

1) *dopo le parole*: «personale del ruolo sanitario» *aggiungere*: «, della ricerca sanitaria, delle attività di supporto alla ricerca sanitaria»;

2) *dopo le parole*: «con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27,» *aggiungere*: «e le assunzioni definite dall'articolo 1 comma 432 della legge 205 del 27 dicembre 2017 (modificato da articolo 1 comma 543 della legge 145 del 30 dicembre 2018 e da articolo 25 comma 4 del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8)»;

c) *dopo il comma 2, aggiungere il seguente*:

«2-bis. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n.205 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 423 le parole: "rapporti di lavoro a tempo determinato" sono sostituite dalle seguenti: "rapporti di lavoro a tempo indeterminato o determinato";

b) al comma 424 le parole: "contratto di lavoro subordinato a tempo determinato" sono sostituite dalle seguenti: "contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato o determinato";

c) al comma 426 le parole: "contratto di lavoro subordinato a tempo determinato" sono sostituite dalle seguenti: "contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato o determinato"».

92.3

PIRRO, LOMUTI, CASTELLONE

Apportare le seguenti modifiche:

a) *al comma 1, dopo le parole*: «Al fine di rafforzare strutturalmente i servizi sanitari regionali anche per il recupero delle liste d'attesa e di consentire la valorizzazione della professionalità acquisita dal personale» *sono aggiunte le seguenti*: «, anche della ricerca sanitaria,»;

b) *al comma, lettera b) dopo le parole*: «il personale del ruolo sanitario,» *sono aggiunte le seguenti*: «, della ricerca sanitaria, delle attività di supporto alla ricerca sanitaria» *e dopo le parole*: «dalla legge 24 aprile 2020, n. 27,» *sono aggiunte le seguenti*: «, e le assunzioni definite dal comma 432 dell'articolo 1 della legge 205 del 27 dicembre 2017»;

c) *dopo il comma 3, è aggiunto in seguente*:

«3-bis. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 423, dopo le parole: "rapporti di lavoro a tempo determinato" sono aggiunte le seguenti: "ovvero indeterminato";

b) al comma 424, dopo le parole: "contratto di lavoro subordinato a tempo determinato" sono aggiunte le seguenti: "ovvero indeterminato";

c) al comma 426, dopo le parole: "contratto di lavoro subordinato a tempo determinato" sono aggiunte le seguenti: "ovvero indeterminato"».

92.4

DE PETRIS, BUCCARELLA, LAFORGIA, GRASSO, RUOTOLO

Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole: «nei limiti di spesa consentiti per il personale degli enti del Servizio sanitario nazionale, dall'articolo 11, comma 1 del decreto-legge 30 aprile 2019 n. 35, convertito con modificazioni dalla legge 25 giugno 2019, n. 60, come modificato ai sensi del comma 2:».

92.5

MANCA, MISIANI

Apportare le seguenti modifiche:

a) *al comma 1:*

1) *alla lettera a), sopprimere le parole: «, limitatamente ai medici specializzandi di cui al comma 1, lettera a), del medesimo articolo,»;*

2) *alla lettera b), dopo le parole: «in coerenza con il piano triennale dei fabbisogni di personale» aggiungere le seguenti: «adeguatamente integrato per tale finalità anche utilizzando, qualora necessarie, le misure previste dall'articolo 11 comma 1 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 Giugno 2019, n. 60, così come modificato dal comma 2 del presente articolo»; sostituire le parole: «30 Giugno», con le parole: «31 Dicembre»; aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Le iniziative di stabilizzazione del personale assunto con le tipologie contrattuali di cui all'articolo 2 bis del decreto-legge 17 Marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 Aprile 2020, n. 27, fermo restando il possesso del requisito di 18 mesi di lavoro, al 31 Dicembre 2022, maturati presso un ente del SSN, di cui almeno sei mesi nel periodo intercorrente nel periodo 1 Gennaio 2020 e il 31 Dicembre 2022, si attivano tramite procedure concorsuali riservate, nel rispetto del piano dei fabbisogni del personale, adeguatamente integrato per tale finalità, in misura non superiore al cinquanta per cento dei posti disponibili.»;*

b) *dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:*

«1-bis. Le iniziative di stabilizzazione di cui al presente articolo si applicano anche al personale della ricerca di cui alla legge 27 dicembre 2017, n. 205, articolo 1, comma 432, e ss.mm.ii.»;

c) dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:

«2-bis. L'ultimo periodo del comma 11-bis del decreto legislativo 25 Maggio 2017, n. 75, è sostituito dal seguente: "Ai fini del presente comma e del presente articolo 11 termine per il conseguimento dei requisiti di cui al comma 1, lettera c), e al comma 2, lettera b) è stabilito alla data del 31 dicembre 2024, fatta salva l'anzianità di servizio già maturata sulla base delle disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto".».

92.6

FREGOLENT, FERRERO, TESTOR, FAGGI, TOSATO

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

«a-bis) allo scopo di fronteggiare la persistente carenza di personale, verificata l'impossibilità di utilizzare personale già in servizio, nonché di ricorrere agli idonei collocati in graduatorie concorsuali in vigore, possono avvalersi, fino al 31 dicembre 2024, delle misure previste dall'articolo 2-bis, comma 5, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, anche mediante proroga, non oltre la predetta data del 31 dicembre 2024, degli incarichi conferiti ai sensi della medesima disposizione. Per gli incarichi di cui al predetto articolo 2-bis, comma 5, del decreto-legge n. 18 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, resta ferma, fino al 31 dicembre 2024, la cumulabilità tra remunerazione dell'incarico e trattamento pensionistico.»;

b) al comma 3, sostituire le parole: «lettere a) e b)» con le seguenti: «lettere a), a-bis) e b)».

92.7

GIAMMANCO, PAPTAEU

Al comma 1 sostituire la lettera b) con la seguente:

«b) ferma restando l'applicazione dell'articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, dal 1° luglio 2022 e fino al 31 dicembre 2023 possono assumere a tempo indeterminato, in coerenza con il piano triennale dei fabbisogni di personale, il personale sanitario, amministrativo, tecnico, professionale e gli operatori socio sanitari che siano stati reclutati a qualsiasi titolo con procedure concorsuali, ivi incluse le selezioni di cui al decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla

legge 24 aprile 2020, n. 27, e che abbiano maturato al 30 giugno 2022 alle dipendenze di un ente del servizio sanitario nazionale almeno 12 mesi di servizio, anche non continuativi, di cui almeno 6 mesi nel periodo intercorrente tra il 31 gennaio 2020 e il 30 giugno 2022, secondo criteri di priorità definiti da ciascuna regione. Alle iniziative di stabilizzazione del personale assunto mediante procedure diverse da quelle sopra indicate si provvede previo espletamento di prove selettive. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.».

Conseguentemente, all'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato in 15 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

92.8

QUAGLIARIELLO, BERUTTI, BIASOTTI, CAUSIN, FANTETTI, PACIFICO, ROMANI, ROSSI

La lettera b) è sostituita con la seguente:

«b) ferma restando l'applicazione dell'articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, dal 1° luglio 2022 e fino al 31 dicembre 2023 possono assumere a tempo indeterminato, in coerenza con il piano triennale dei fabbisogni di personale, il personale del ruolo sanitario e gli operatori socio sanitari che siano stati reclutati a tempo determinato con procedure concorsuali, ivi incluse le selezioni di cui all'articolo 2-ter del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e che abbiano maturato al 30 giugno 2022 alle dipendenze di un ente del servizio sanitario nazionale almeno 6 mesi nel periodo intercorrente tra il 31 gennaio 2020 e il 30 giugno 2022, secondo criteri di priorità definiti da ciascuna regione. Alle iniziative di stabilizzazione del personale assunto mediante procedure diverse da quelle sopra indicate si provvede previo espletamento di prove selettive.».

Conseguentemente alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2022: – 50.000.000;

2023: – 50.000.000;

2024: – 50.000.000.

92.9

LUNESU, FAGGI, FERRERO, TESTOR, TOSATO

Al comma 1, lettera b), apportare le seguenti modificazioni:

a) *dopo le parole: «dell'articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75» sono aggiunte le seguenti: «ad eccezione dell'ultimo periodo del comma 9»;*

b) *dopo le parole: «dalla legge 24 aprile 2020 n. 27» sono aggiunte le seguenti: «o con contratto di somministrazione di lavoro»;*

c) *le parole: «alle dipendenze di un ente del servizio sanitario nazionale» sono sostituite dalle seguenti: «Presso un ente del servizio sanitario nazionale».*

92.10

DE PETRIS, BUCCARELLA, LAFORGIA, GRASSO, RUOTOLO

Al comma 1, lettera b), apportare le seguenti modificazioni:

– *dopo le parole: «dell'articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75» sono aggiunte le parole: «ad eccezione dell'ultimo periodo del comma 9»;*

– *dopo le parole: «dalla legge 24 aprile 2020 n. 27» sono aggiunte le parole: «o con contratto di somministrazione di lavoro»;*

– *le parole: «alle dipendenze di un ente del servizio sanitario nazionale» sono sostituite con le parole: «presso un ente del servizio sanitario nazionale».*

92.11

QUAGLIARIELLO, BERUTTI, BIASOTTI, CAUSIN, FANTETTI, PACIFICO, ROMANI, ROSSI

Al comma 1, lettera b), dopo le parole: «in coerenza con il piano triennale dei fabbisogni di personale» sono aggiunte le parole: «il personale sanitario in forza agli Uffici di Sanità Marittima Aerea e di Frontiera e dei Servizi territoriali per l'Assistenza Sanitaria al personale Navigante ed».

92.12

FARAONE

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: «, il personale del ruolo sanitario e gli operatori socio sanitari che siano stati reclutati a tempo determinato con procedure concorsuali, ivi incluse le selezioni di cui all'articolo 2-ter del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e che abbiano maturato al 30 giugno 2022 alle dipendenze di un ente del servizio sanitario nazionale almeno 18 mesi di servizio» *con le seguenti:* «, il personale del ruolo sanitario, gli operatori socio sanitari e il personale del ruolo amministrativo, tecnico ed informatico che sia stato reclutato a tempo determinato, anche mediante conferimento di incarico di lavoro autonomo ovvero di collaborazione coordinata e continuativa, a decorrere dalla data di deliberazione dello stato di emergenza dichiarato dal Consiglio dei ministri, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 26 del 1° febbraio 2020 e ai sensi degli articoli 2-bis, commi 1 e 5, e 2-ter, commi 1 e 5, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e che abbiano maturato al 30 giugno 2022 alle dipendenze di un ente del servizio sanitario nazionale almeno 12 mesi di servizio, anche non continuativi, di cui almeno 6 mesi nel periodo intercorrente tra il 31 gennaio 2020 e il 30 giugno 2022, anche da aziende ed enti del servizio sanitario diversi da quella che procede all'assunzione secondo criteri di priorità definiti da ciascuna regione;».

Conseguentemente, alla rubrica dell'articolo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, amministrativo, tecnico e informatico».

Conseguentemente, l'articolo 194 è soppresso.

92.13

LEZZI, ANGRISANI, GIANNUZZI, ABATE, MORONESE, BOTTO

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: «, il personale del ruolo sanitario e gli operatori socio sanitari che siano stati reclutati a tempo determinato con procedure concorsuali, ivi incluse le selezioni di cui all'articolo 2-ter del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e che abbiano maturato al 30 giugno 2022 alle dipendenze di un ente del servizio sanitario nazionale almeno 18 mesi di servizio» *con le seguenti:* «, il personale del ruolo sanitario, gli operatori socio sanitari e il personale del ruolo amministrativo, tecnico ed informatico che sia stato reclutato a tempo determinato, anche mediante conferimento di incarico di lavoro autonomo ovvero di collaborazione coordinata e continuativa, a decorrere dalla data di deliberazione dello stato di emergenza dichiarato dal Consiglio dei ministri, pubblicata

nella *Gazzetta Ufficiale* n. 26 del 1° febbraio 2020 e ai sensi ai sensi degli articoli 2-*bis*, commi 1 e 5, e 2-*ter*, commi 1 e 5, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e che abbiano maturato al 30 giugno 2022 alle dipendenze di un ente del servizio sanitario nazionale almeno 12 mesi di servizio, anche non continuativi, di cui almeno 6 mesi nel periodo intercorrente tra il 31 gennaio 2020 e il 30 giugno 2022, anche da aziende ed enti del servizio sanitario diversi da quella che procede all'assunzione secondo criteri di priorità definiti da ciascuna regione;». *Conseguentemente, alla rubrica dell'articolo, aggiungere, in fine, le seguenti parole:* «, amministrativo, tecnico e informatico».

Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, valutati in euro 1,2 milioni di euro annui a decorrere dal 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 194 della presente legge.

92.14

DE CARLO, CALANDRINI

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: «, il personale del ruolo sanitario e gli operatori socio sanitari che siano stati reclutati a tempo determinato con procedure concorsuali, ivi incluse le selezioni di cui all'articolo 2-*ter* del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e che abbiano maturato al 30 giugno 2022 alle dipendenze di un ente del servizio sanitario nazionale almeno 18 mesi di servizio» *con le seguenti:* «, il personale del ruolo sanitario, gli operatori socio sanitari e il personale del ruolo amministrativo, tecnico ed informatico che sia stato reclutato a tempo determinato, anche mediante conferimento di incarico di lavoro autonomo ovvero di collaborazione coordinata e continuativa, a decorrere dalla data di deliberazione dello stato di emergenza dichiarato dal Consiglio dei ministri, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 26 del 1° febbraio 2020 e ai sensi ai sensi degli articoli 2-*bis*, commi 1 e 5, e 2-*ter*, commi 1 e 5, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e che abbiano maturato al 30 giugno 2022 alle dipendenze di un ente del servizio sanitario nazionale almeno 12 mesi di servizio, anche non continuativi, di cui almeno 6 mesi nel periodo intercorrente tra il 31 gennaio 2020 e il 30 giugno 2022, anche da aziende ed enti del servi-

zio sanitario diversi da quella che procede all'assunzione secondo criteri di priorità definiti da ciascuna regione;».

Conseguentemente, alla rubrica dell'articolo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, amministrativo, tecnico e informatico».

Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, valutati in euro 1,2 milioni di euro annui a decorrere dal 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 194 della presente legge.

92.15

MISIANI

Al comma 1, dopo le parole: «il personale del ruolo sanitario» aggiungere le seguenti: «, gli assistenti sociali».

Conseguentemente, alla rubrica, dopo le parole: «del ruolo sanitario» aggiungere le seguenti: «e sociosanitario».

92.16

CATALFO, ROMANO, MATRISCIANO, GUIDOLIN, ROMAGNOLI

Al comma 1, dopo le parole: «il personale del ruolo sanitario», aggiungere le seguenti: «, gli assistenti sociali».

Conseguentemente, alla rubrica, dopo le parole: «del ruolo sanitario», aggiungere le seguenti: «e sociosanitario».

92.17

QUAGLIARIELLO, BERUTTI, BIASOTTI, CAUSIN, FANTETTI, PACIFICO, ROMANI, ROSSI

Alla lettera b), dopo le parole: «il personale del ruolo sanitario» sono aggiunte le seguenti: «e amministrativo».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2022: – 100.000.000;

2023: – 100.000.000;

2024: – 100.000.000.

92.18

DE SIANO

Al comma 1, lettera b), dopo le parole: «il personale del ruolo sanitario», inserire le seguenti: «amministrativo e».

92.19

BOLDRINI, MANCA, IORI, COMINCINI

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: «gli operatori socio-sanitari» con le seguenti: «del ruolo sanitario».

Conseguentemente, alla rubrica, dopo le parole: «del ruolo sanitario» aggiungere le seguenti: «e del ruolo socio-sanitario».

92.20

CALANDRINI, DE CARLO

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: «e gli operatori sociosanitari» con le seguenti: «del ruolo sociosanitario».

Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: «Proroga dei rapporti di lavoro flessibile e stabilizzazione del personale del ruolo sanitario e del ruolo sociosanitario».

92.21

PAPATHEU

Al comma 1, lettera b), apportare le seguenti modificazioni:

a) *dopo le parole:* «il personale del ruolo sanitario e gli operatori socio sanitari» *inserire le seguenti:* «e il personale del ruolo amministrativo, tecnico, professionale»;

b) *sostituire le parole:* «siano stati reclutati a tempo determinato» *con le seguenti:* «siano stati reclutati a qualsiasi titolo»;

c) *sostituire le parole:* «almeno 18 mesi» *con le seguenti:* «almeno 12 mesi»;

d) *sopprimere le parole:* «di cui all'articolo 2-ter del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27»;

92.22

PARENTE, CONZATTI

Al comma 1, lettera b), dopo le parole: «e gli operatori sociosanitario» *aggiungere le seguenti:* «e del ruolo sociosanitario».

Conseguentemente sostituire la rubrica del presente articolo con la seguente: «Proroga dei rapporti di lavoro flessibile e stabilizzazione del personale del ruolo sanitario e sociosanitario».

Conseguentemente, all'articolo 194, le parole: «600 milioni per l'anno 2022 e 500 milioni» *sono sostituite dalle seguenti:* «590,5 milioni per l'anno 2022 e 490,5 milioni».

92.23 (Testo 2)

CASTELLONE

Apportare le seguenti modifiche:

a) *al comma 1, lettera b), dopo le parole:* «il personale del ruolo sanitario e gli operatori socio-sanitari», *inserire le seguenti:* «, anche qualora non più in servizio,»;

b) *dopo il comma 3, aggiungere, in fine, i seguenti:*

«3-bis. Al fine di garantire la continuità nell'erogazione dei livelli essenziali di assistenza, il personale medico in servizio presso le strutture del sistema di emergenza-urgenza territoriale 118 che, alla data di entrata

in vigore della presente legge ha maturato un'anzianità lavorativa di almeno trentasei mesi, può accedere alle procedure di assegnazione degli incarichi convenzionali a tempo indeterminato destinate al servizio di emergenza-urgenza 118 anche senza il possesso del diploma attestante la formazione specifica in medicina generale. A determinare il requisito di anzianità lavorativa, di cui al precedente periodo, concorrono periodi di attività, anche non continuativi, effettuati negli ultimi dieci anni, nei servizi di emergenza-urgenza 118 con incarico convenzionale con contratti a tempo determinato, ovvero in altri servizi del Sistema sanitario nazionale (SSN) nell'ambito del sistema di emergenza-urgenza con contratti di collaborazione coordinata e continuativa o con altre forme di rapporto di lavoro flessibile.

3-ter. Il personale medico di cui al comma *3-bis*, accede alle procedure di assegnazione degli incarichi convenzionali a tempo indeterminato destinate al servizio di emergenza-urgenza 118 in via subordinata rispetto al personale medico iscritto in graduatoria regionale e in possesso del diploma di formazione specifica in medicina generale. Le procedure di assegnazione degli incarichi ai medici, di cui ai precedenti paragrafi, avvengono in una fase immediatamente successiva alla conclusione dell'assegnazione delle zone carenti agli aventi diritto. Nei casi di cui al presente comma è comunque requisito essenziale il possesso dell'attestato d'idoneità all'esercizio dell'emergenza sanitaria territoriale.

3-quater. Il personale medico del Servizio Sanitario Nazionale, che alla data di entrata in vigore della presente legge, ha maturato almeno tre anni di servizio, anche non continuativi, negli ultimi dieci anni con contratti a tempo determinato, con contratti di collaborazione coordinata e continuativa o con altre forme di rapporto di lavoro flessibile, ovvero un numero di ore di attività equivalente ad almeno tre anni di servizio del personale medico del servizio sanitario nazionale a tempo pieno, anche non continuative, con incarichi di natura convenzionale, presso i servizi di emergenza-urgenza ospedalieri e territoriali del Servizio sanitario nazionale, è ammesso in sovrannumero, a seguito del superamento delle selezioni per l'accesso alle scuole di specializzazione riservate ai medici, fermo restando quanto previsto dall'articolo 35, comma 5, del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368.

3-quinquies. L'ammissione del personale medico di cui al comma *3-bis* avviene previa verifica delle conoscenze e delle competenze acquisite da parte delle università, ad uno degli anni di corso successivi al terzo della Scuola di Specializzazione in Medicina d'Emergenza e Urgenza, usufruendo della riserva di posti di cui all'articolo 35, comma 4, del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368. Per tale fattispecie non si applica l'incompatibilità di frequenza della formazione presso strutture sanitarie inserite nella rete formativa della scuola di Specializzazione, di cui al predetto all'articolo 35, comma 4, del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368. Per tali medici sono estesi all'anno 2025 gli effetti dell'articolo 12, comma 2, del decreto legge 30 aprile 2019, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 2019, n. 60, relativi alle procedure con-

corsi per l'accesso a tempo indeterminato nel Servizio sanitario nazionale per la disciplina di «Medicina e chirurgia d'accettazione e d'urgenza».

92.23

CASTELLONE

Al comma 1, lettera b), dopo le parole: «il personale del ruolo sanitario e gli operatori sociosanitari», aggiungere le seguenti: «, anche qualora non più in servizio,».

92.24

FREGOLENT, FERRERO, TESTOR, FAGGI, TOSATO

Al comma 1, lettera b), apportare le seguenti modificazioni:

a) *dopo le parole: «che siano stati reclutati» aggiungere le seguenti: «con incarichi di lavoro autonomo, anche di collaborazione coordinata e continuativa, altre forme contrattuali di lavoro flessibile ovvero»;*

b) *sostituire le parole: «incluse le selezioni di cui all'articolo 2-ter» con le seguenti: «anche attraverso le misure straordinarie di cui agli articoli 2-bis e 2-ter»;*

c) *sostituire le parole: «al 30 giugno 2022» con le seguenti: «al 31 dicembre 2022».*

92.25

PIRRO, GALLICCHIO

Al comma 1, lettera b), dopo le parole: «legge 24 aprile 2020, n. 27,», aggiungere le seguenti: «ovvero ai quali siano stati conferiti incarichi di lavoro autonomo, ivi compresi incarichi di collaborazione coordinata e continuativa,».

Conseguentemente all'articolo 88 il livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato è incrementato per un importo pari a 200 milioni di euro per l'anno 2022 e 230 a decorrere dall'anno 2023 mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 194 della presente legge.

92.26

LUNESU, FAGGI, FERRERO, TESTOR, TOSATO

Al comma 1, lettera b), le parole: «30 giugno 2022» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2022» ovunque presenti.

92.27

FAZZOLARI, CALANDRINI, DE CARLO

Al comma 1, lettera b) sostituire le parole: «30 giugno 2022» con le seguenti: «31 dicembre 2022».

92.28

QUAGLIARIELLO, BERUTTI, BIASOTTI, CAUSIN, FANTETTI, PACIFICO, ROMANI, ROSSI

Al comma 1, lettera b), dopo le parole: «abbiano maturato al 30 giugno 2022 alle dipendenze» sono aggiunte le parole: «, o con contratto per prestazioni libero professionali,».

92.29

QUAGLIARIELLO, BERUTTI, BIASOTTI, CAUSIN, FANTETTI, PACIFICO, ROMANI, ROSSI

All'articolo, alla lettera b) le parole: «18 mesi» sono sostituite con le seguenti: «6 mesi».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2022: – 100.000.000;

2023: – 100.000.000;

2024: – 100.000.000.

92.30

FLORIS

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: «almeno 18 mesi di servizio» con le seguenti: «almeno 12 mesi di servizio».

92.31

QUAGLIARIELLO, BERUTTI, BIASOTTI, CAUSIN, FANTETTI, PACIFICO, ROMANI, ROSSI

All'articolo, alla lettera b) le parole: «18 mesi» sono sostituite con le seguenti: «12 mesi».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2022: – 50.000.000;

2023: – 50.000.000;

2024: – 50.000.000.

92.32

BOLDRINI, MANCA, STEFANO, IORI, COMINCINI

Al comma 1 lettera b), sostituire le parole: «le parole: "diciotto mesi"» con le seguenti: «dodici mesi».

92.33

DORIA, FAGGI, BERGESIO, FERRERO, TESTOR, TOSATO

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: «diciotto mesi» con le seguenti: «dodici mesi».

92.34

SANTANGELO

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, dopo la lettera b), inserire la seguente:*

«b-bis) ferma restando l'applicazione dell'articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, dal 1° luglio 2022 e fino al 31 dicembre 2023 possono assumere a tempo indeterminato, in coerenza con il piano triennale dei fabbisogni di personale, il personale del ruolo amministrativo, tecnico ed informatico che sia stato reclutato a tempo determinato, anche mediante conferimento di incarico di lavoro autonomo ovvero di collaborazione coordinata e continuativa, a decorrere dalla data di deliberazione dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri il 31 gennaio 2020, pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale* 1° febbraio 2020, n. 26, e ai sensi degli articoli 2-bis, commi 1 e 5, e 2-ter, commi 1 e 5, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e che abbiano maturato al 30 giugno 2022 alle dipendenze di un ente del servizio sanitario nazionale almeno 12 mesi di servizio, anche non continuativi, di cui almeno 6 mesi nel periodo intercorrente tra il 31 gennaio 2020 e il 30 giugno 2022, anche da aziende ed enti del servizio sanitario diversi da quella che procede all'assunzione secondo criteri di priorità definiti da ciascuna regione».

b) *al comma 3, le parole: «di cui alle lettere a) e b)» sono sostituite dalle seguenti: «di cui alle lettere a), b) e b-bis)».*

Conseguentemente la rubrica dell'articolo è sostituita dalla seguente: «Proroga dei rapporti di lavoro flessibile e stabilizzazione del personale del ruolo sanitario e personale amministrativo, tecnico, informatico».

Conseguentemente, sostituire l'articolo 194 con il seguente:

«1. Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è incrementato di 595 milioni di euro per l'anno 2022, 495 milioni di euro per l'anno 2023 e 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024».

92.35

DI PIAZZA

Apportare le seguenti modifiche:

a) *al comma 1, dopo le lettere a) e b), aggiungere la seguente:*

«b-bis) fermo restando l'applicazione dell'articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n.75, dal luglio 2022 e fino al 31 dicembre 2023 possono assumere a tempo indeterminato, in coerenza con il piano triennale dei fabbisogni di personale, il personale del ruolo amministrativo, tecnico ed informatico che sia stato reclutato a tempo determinato, anche mediante conferimento di incarico di lavoro autonomo ovvero di collaborazione coordinata e continuativa, a decorrere dalla data di deliberazione dello stato di emergenza dichiarato dal Consiglio dei ministri,

pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 26 del 1° febbraio 2020 e ai sensi ai sensi degli articoli 2-bis, commi 1 e 5, e 2-ter, commi 1 e 5, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e che abbiano maturato al 30 giugno 2022 alle dipendenze di un ente del servizio sanitario nazionale almeno 12 mesi di servizio, anche non continuativi, di cui almeno 6 mesi nel periodo intercorrente tra il 31 gennaio 2020 e il 30 giugno 2022, anche da aziende ed enti del servizio sanitario diversi da quella che procede all'assunzione secondo criteri di priorità definiti da ciascuna regione.»;

b) *al comma 3, dopo le parole: «lettere a) e b)», inserire la seguente: «b-bis)».*

Conseguentemente, al titolo, dopo la parola: «sanitario», aggiungere le seguenti: «e personale amministrativo, tecnico, informatico».

Conseguentemente, sostituire l'articolo 194 con il seguente:

«1. Il Fondo di cui all'articolo comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è incrementato di 595 milioni di euro per l'anno 2022 e 495 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023.».

92.36

DE PETRIS, BUCCARELLA, LAFORGIA, GRASSO, RUOTOLO

Apportare le seguenti modificazioni:

1) *al comma 1, dopo la lettera b) aggiungere la seguente:*

«b-bis) fermo restando l'applicazione dell'articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, dal 1° Luglio 2022 e fino al 31 dicembre 2023 possono assumere a tempo indeterminato, in coerenza con il piano triennale dei fabbisogni di personale, il personale del ruolo amministrativo, tecnico ed informatico che sia stato reclutato a tempo determinato, anche mediante conferimento di incarico di lavoro autonomo ovvero di collaborazione coordinata e continuativa, a decorrere dalla data di deliberazione dello stato di emergenza dichiarato dal Consiglio dei ministri, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 26 del 1° febbraio 2020 e ai sensi ai sensi degli articoli 2-bis, commi 1 e 5, e 2-ter, commi 1 e 5, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e che abbiano maturato al 30 giugno 2022 alle dipendenze di un ente del servizio sanitario nazionale almeno 12 mesi di servizio, anche non continuativi, di cui almeno 6 mesi nel periodo intercorrente tra il 31 gennaio 2020 e il 30 giugno 2022, anche da aziende ed enti del servizio sanitario diversi da quella che procede all'assunzione secondo criteri di priorità definiti da ciascuna regione.»;

2) *al comma 3, le parole: «lettere a) e b)» sono sostituite dalle parole: «a), b) e c)»;*

3) *alla rubrica dell'articolo aggiungere in fine le seguenti parole: «e personale amministrativo, tecnico, informatico».*

92.37

PIRRO, GALLICCHIO

Al comma 1, dopo la lettera b) inserire la seguente:

«*b-bis*) al fine di contrastare lo stato di grave insufficienza di organico, nonché per sopperire a un aggravio della finanza pubblica, l'ente del servizio sanitario della Regione Molise (ASREM) è autorizzato a stabilizzare il personale sanitario e gli operatori socio » sanitari, assunti con contratto a tempo determinato, che, a seguito di delibere e proroghe, hanno maturato parte dell'attività lavorativa con contratto autonomo a partita IVA, da marzo 2020 a marzo 2021.».

92.38 (testo 2)

ROSSOMANDO

Al comma 1, dopo la lettera b) è aggiunta la seguente:

«*c*) possono, anche al fine di reinternalizzare i servizi appaltati ed evitare differenze retributive a parità di prestazioni lavorative, procedere a stabilizzare, previa procedura selettiva per titoli, il personale dei servizi esternalizzati di un ente del servizio sanitario nazionale che ha garantito assistenza diretta o indiretta ai pazienti durante il periodo della pandemia da COVID-19, in attività in tutto il periodo compreso tra il 31 gennaio 2020 e il 31 dicembre 2021 e con almeno 3 anni di servizio».

Conseguentemente, al comma 3 dell'art. 92, dopo le parole: «le disposizioni di cui alle lettera a) e b)» sono sostituite dalle parole «le disposizioni di cui alle lettere a), b) e c)».

92.38

ROSSOMANDO

Al comma 1, lettera b), è aggiunta la seguente:

«c) possono, anche al fine di reinternalizzare i servizi appaltati ed evitare differenze retributive a parità di prestazioni lavorative, procedere a stabilizzare, previa procedura selettiva per titoli, il personale dei servizi esternalizzati di un ente del servizio sanitario nazionale che ha garantito assistenza diretta o indiretta ai pazienti durante il periodo della pandemia da COVID-19, in attività in tutto il periodo compreso tra il 31 Gennaio 2020 e il 31 dicembre 2021 e con almeno otto anni di servizio».

Conseguentemente, all'articolo 194, comma 1, sostituire le parole: «600 milioni di euro per l'anno 2022 e 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023» con le seguenti: «550 milioni di euro per l'anno 2022, 450 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024 e 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025».

92.39

GUIDOLIN, ROMANO, MATRISCIANO, CATALFO, ROMAGNOLI, GALLICCHIO

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Al fine di rafforzare l'attività di contrasto alla diffusione del contagio da COVID-19, garantire l'operatività del sistema di ricerca e gestione dei contatti dei casi di COVID-19 (*contact tracing*) e di consentire la valorizzazione della professionalità acquisita dal personale che ha prestato servizio anche durante la predetta emergenza, gli enti del Servizio sanitario nazionale, nei limiti di spesa consentiti per il personale degli enti del Servizio sanitario nazionale previsti dal comma 1, possono avvalersi, anche nell'anno 2022, anche mediante proroga, non oltre il 31 dicembre 2022, degli incarichi conferiti al personale medico sanitario individuato ai sensi delle disposizioni e purchè in presenza dei medesimi requisiti e condizioni previsti dall'avviso di manifestazione di interesse del 24 ottobre 2020 del Dipartimento della protezione civile presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri avente ad oggetto la procedura per l'individuazione di 1.500 unità di personale medico e sanitario disponibile a prestare attività di supporto nelle strutture sanitarie territoriali.».

92.40

DE PETRIS, BUCCARELLA, LAFORGIA, GRASSO, RUOTOLO

Sostituire il comma 2, con il seguente:

«a) il comma 1 dell'articolo 11 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35, convertito con modificazioni dalla legge 25 giugno 2019, n. 60, è sostituito dal seguente:

"1. Dall'anno 2022 la spesa per il personale degli enti del Servizio sanitario nazionale è determinata sulla base del piano dei fabbisogni triennali per il servizio sanitario regionale redatto dalle regioni sulla base di una metodologia elaborata in coerenza con quanto stabilito dal decreto ministeriale 2 aprile 2015, n. 70, e con l'articolo 1, comma 516, lettera c), della legge 30 dicembre 2018, n. 145 e con gli *standard* organizzativi, tecnologici e quantitativi relativi all'assistenza territoriale e adottata entro 180 giorni dall'entrata in vigore della presente legge dal Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, su proposta dell'Agenda nazionale per i servizi sanitari regionali. I piani dei fabbisogni triennali predisposti dalle regioni sono valutati e approvati dal tavolo di verifica degli adempimenti di cui all'articolo 12, comma 1, dell'intesa n. 2271 sancita in data 23 marzo 2005 dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, congiuntamente al Comitato permanente per la verifica dell'erogazione dei LEA di cui all'articolo 9, comma 1."».

92.41

DE PETRIS, BUCCARELLA, LAFORGIA, GRASSO, RUOTOLO

Al comma 2, dopo la lettera c), inserire la seguente:

«c-bis) dopo il sesto periodo aggiungere il seguente: "In caso di mancata adozione del decreto nei termini di cui al periodo precedente, sono considerate adempimenti degli obiettivi di spesa di cui al presente comma, le Regioni che rispettino l'equilibrio economico finanziario del bilancio sanitario regionale, abbiano garantito i livelli essenziali di assistenza ed abbiano adottato le misure di cui al decreto ministeriale 2 aprile 2015, n. 70."».

92.42

CATALFO, ROMANO, MATRISCIANO, GUIDOLIN, ROMAGNOLI

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Ai fini della replicabilità della metodologia "LAD Project", riguardante la presa in cura dei bambini affetti da malattia oncologica, è concesso un contributo di 5 milioni di euro per l'anno 2022 in favore del Comune di Pavia, che realizzerà gli interventi in coordinamento con le locali strutture ospedaliere di oncologia pediatrica e con il coinvolgimento degli enti del Terzo settore. Il trasferimento delle risorse al Comune di Pavia sarà disposto dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali dopo la pubblicazione del bando di cui al capo IV del titolo VI della parte II del codice di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.».

Conseguentemente, sostituire l'articolo 194 con il seguente:

«1. Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è incrementato di 595 milioni di euro per l'anno 2022 e 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023.».

92.43

GIUSEPPE PISANI

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. All'articolo 1, comma 522 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 recante "bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019/2021", le parole: "alla data del 31 dicembre 2020" sono sostituite dalle seguenti: "alla data del 31 dicembre 2021."».

92.44

DE LUCIA

Al comma 3, dopo le parole: «province autonome», inserire le seguenti: «anche con riferimento al personale sanitario amministrativo».

92.45

DE PETRIS, BUCCARELLA, LAFORGIA, GRASSO, RUOTOLO

Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

«3-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2022 le 87 unità lavorative delle professioni sanitarie non mediche, attualmente operanti presso i Servizi per l'Assistenza Sanitaria al personale Navigante, marittimo e dell'aviazione civile (SASN), degli Uffici di sanità marittima, aerea e di frontiera (USMAF-SASN), del Ministero della salute, in regime di rapporto convenzionale a tempo indeterminato, vengono assorbiti nella pianta organica a tempo indeterminato nei moli del Ministero della salute.

3-ter. Il personale di cui al comma 1 assorbito nei ruoli del Ministero della salute conserva l'intera anzianità di servizio conseguita nel rapporto convenzionale e viene inquadrato nell'area III e comunque nella posizione economica non inferiore a quella prevista dai pari profili del relativo contratto nazionale di lavoro del Sistema sanitario nazionale.

3-quater. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro della pubblica amministrazione saranno definite le modalità di assunzione nei ruoli, nonché l'aggiornamento dei profili professionali del Ministero della salute con i profili delle professioni sanitarie non mediche.».

Conseguentemente,

all'articolo 194, sostituire le parole: «Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è incrementato di 600 milioni di euro per l'anno 2022 e 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023.» con le seguenti: «Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è incrementato di 599,4 milioni di euro per l'anno 2022 e 499,4 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023».

92.46

URRARO, FERRERO, FAGGI, TESTOR, TOSATO

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. All'articolo 1757 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

"3-bis. L'articolo 1 della legge 10 giugno 1940, n. 653, continua ad applicarsi al personale richiamato del Corpo militare volontario della Croce Rossa Italiana."».

Conseguentemente, all'articolo 194 sostituire le parole: «600 milioni» con le seguenti: «597 milioni», e le parole: «500 milioni» con le seguenti: «497 milioni».

92.47

GASPARRI

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. All'articolo 1757 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

"3-bis. L'articolo 1 della legge 10 giugno 1940, n. 653, continua ad applicarsi al personale richiamato del Corpo militare volontario della Croce Rossa Italiana."».

Conseguentemente, all'articolo 194 sostituire le parole: «600 milioni» con le seguenti: «597 milioni», e le parole: «500 milioni» con le seguenti: «497 milioni».

92.0.1

STABILE, RIZZOTTI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 92-bis.

1. Al trattamento accessorio della delle aree e dei comparti del pubblico impiego, si applicano le disposizioni previste in materia di tassazione agevolata e decontribuzione dal decreto interministeriale 25 marzo 2016, emanato dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali e dal Ministero dell'economia in attuazione di quanto previsto dalla legge n. 208 del 2015 come modificata dalla legge 11 dicembre 2016 n. 232 e dal D.L. 24 aprile 2017, n. 50».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione pari a 23 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190 come incrementato dall'articolo 194 della presente legge.

92.0.2

STABILE, RIZZOTTI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 92-bis.

1. Al trattamento accessorio dell'area dirigenziale della sanità e della dirigenza e dei professionisti dell'area dirigenziale delle funzioni centrali comprese le prestazioni aggiuntive ed i progetti obiettivo per l'implementazione della prevenzione collettiva, si applicano le disposizioni previste in materia di tassazione agevolata e decontribuzione dal decreto interministeriale 25 marzo 2016, emanato dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali e dal Ministero dell'economia in attuazione di quanto previsto dalla legge n. 208 del 2015 come modificata dalla legge 11 dicembre 2016 n. 232 e dal D.L. 24 aprile 2017, n. 50».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione paria a 173.150.801,67 di euro decorrere dall'anno 2022 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190 come incrementato dall'articolo 194 della presente legge.

92.0.3

STABILE, RIZZOTTI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 92-bis.

1. All'articolo 15-*quater* del D. lgs. n. 502 del 1992 aggiungere il seguente comma:

"6. I benefici dei precedenti commi si estendono alla Dirigenza delle Professioni Sanitarie, istituita ai sensi della legge n. 251 del 2000 e legge n. 43 del 2006. Il riconoscimento economico decorre dalla contrattazione 2016-2018".

2. A decorrere dal 1° gennaio 2022 alla Dirigenza delle Professioni Sanitarie viene corrisposta l'indennità di esclusività di rapporto nella misura attualmente prevista per la dirigenza sanitaria.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo paria a 6 milioni per gli anni dal 2022 al 2024 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200 della

legge 23 dicembre 2014, n. 190 come incrementato dall'articolo 194 della presente legge.».

92.0.4

STABILE

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 92-bis.

(Abrogazione dell'articolo 1, comma 687, della legge 30 dicembre 2018, n. 145)

1. L'articolo 1, comma 687, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è abrogato. Agli oneri relativi al rinnovo dei contratti collettivi nazionali della dirigenza professionale tecnica e amministrativa del SSN si continua a provvedere nell'ambito del livello del finanziamento del fabbisogno nazionale standard cui concorre lo Stato.».

92.0.5

CRUCIOLI, ANGRISANI, GRANATO, CORRADO

Dopo l'articolo, è inserito il seguente:

«Art. 92-bis.

(Rafforzamento della pubblica amministrazione tramite delle graduatorie concorsuali)

1. Al fine di garantire risparmi di spesa rispetto alle procedure di selezione a carico delle amministrazioni pubbliche e di assicurare il rapido reclutamento del personale, gli enti di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, prima di procedere alla selezione di nuovi dipendenti, verificano sul sito del Dipartimento della funzione pubblica la presenza di graduatorie vigenti con candidati dichiarati idonei non vincitori, aventi le stesse caratteristiche ricercate. La mancata verifica della disponibilità di candidati idonei o la mancata motivazione in ordine alla scelta di proseguire ugualmente con le procedure concorsuali, comporta la nullità delle eventuali procedure selettive intraprese.».

92.0.6

CRUCIOLI, ANGRISANI, GRANATO, CORRADO

*Dopo l'articolo, è inserito il seguente:***«Art. 92-bis.***(Potenziamento dell'assistenza sanitaria tramite autorizzazione di concorsi)*

1. Al fine di consentire un maggior recupero delle prestazioni di specialistica ambulatoriali non erogate dalle strutture pubbliche, nell'anno 2020, a causa dell'intervenuta emergenza epidemiologica conseguente alla diffusione del *virus SARS-Cov-2*, considerate le criticità sanitarie esistenti nelle regioni commissariate per l'attuazione del Piano di rientro dai disavanzi sanitari ed anche al fine di garantire la continuità assistenziale, di contenere le spese di gestione delle aziende pubbliche dei servizi sanitari e nell'ottica di migliorarne l'efficienza e l'appropriatezza nell'uso dei fattori produttivi, sono autorizzati concorsi pubblici per la copertura a tempo indeterminato dei posti assegnati negli ultimi 4 anni con ricorso ininterrotto ad *outsourcing*, da concludersi entro il 30 giugno 2022.

2. Fino ai relativi reclutamenti, sono prorogati i contratti in essere del suddetto personale in servizio nelle aziende di cui al primo comma e in ogni caso non oltre il 31 luglio 2022.

3. Il complessivo periodo di lavoro, prestato in *outsourcing* nelle aziende di cui al primo comma, concorre alla determinazione del punteggio finale dei candidati.».

92.0.7

DE SIANO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 92-bis.**

1. Le Aziende Sanitarie e le Aziende Ospedaliere, al fine di garantire la continuità e l'efficacia nell'erogazione dei livelli essenziali di assistenza nell'ambito del sistema di emergenza-urgenza extraospedaliera, nei limiti della disponibilità finanziaria aziendale ed in ragione delle esigenze organizzative del proprio ambito, possono inquadrare nel ruolo sanitario, entro dieci anni dalla data di pubblicazione della presente legge, a domanda e previa una prova di valutazione svolta da una apposita commissione presieduta da Direttore del medesimo SET-118 e in conformità al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 dicembre 1997, n. 502, i medici

che hanno svolto attività di emergenza territoriale in regime di convenzione *ex* ACN di Medicina generale con un contratto di lavoro a tempo indeterminato e determinato e che abbiano maturato almeno 5 anni di anzianità di servizio, svolto anche in forma non continuativa.».

92.0.8

FARAONE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 92-bis.

(Proroga dei rapporti di lavoro flessibile e stabilizzazione del personale del ruolo tecnico amministrativo informatico e professionale)

1. Allo scopo di consentire la valorizzazione della professionalità acquisita nella eccezionalità delle emergenza pandemica, nell'ambito delle procedure concorsuali di cui all'articolo 92, comma 1, lettera *b*), gli enti del Servizio sanitario nazionale riservano i posti disponibili messi a concorso, nella misura massima del 50 per cento, al personale del ruolo tecnico amministrativo informatico e professionale in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge che alla data del 30 giugno 2022 abbia maturato almeno dodici mesi di servizio, anche non continuativi, con contratti a tempo determinato, con contratti di collaborazione coordinata e continuativa o con altre forme di rapporto di lavoro flessibile con i medesimi enti.

2. Ai lavoratori di cui al comma 1, nelle procedure concorsuali esplesate per titoli e per titoli ed esami, indette dalle amministrazioni dello stato anche ad ordinamento autonomo, delle agenzie e degli enti pubblici non economici, esplesate per titoli, per titoli di esami, è riconosciuta l'esperienza nell'emergenza pandemica assegnandogli un punteggio non inferiore a quello riconosciuto ai lavoratori a tempo determinato per il servizio prestato nella P.A. per il medesimo profilo.».

92.0.9

CASTELLONE

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 92-bis.

(Misure per il rafforzamento dell'emergenza urgenza territoriale e stabilizzazione del personale medico in servizio)

1. Al fine di garantire la continuità nell'erogazione dei livelli essenziali di assistenza, il personale medico in servizio presso le strutture del sistema di emergenza-urgenza territoriale 118 che, alla data di entrata in vigore della presente legge ha maturato un'anzianità lavorativa di almeno trentasei mesi, può accedere alle procedure di assegnazione degli incarichi convenzionali a tempo indeterminato destinate al servizio di emergenza-urgenza 118 anche senza il possesso del diploma attestante la formazione specifica in medicina generale.

2. A determinare il requisito di anzianità lavorativa, di cui al precedente periodo, concorrono periodi di attività, anche non continuativi, effettuati negli ultimi dieci anni, nei servizi di emergenza-urgenza 118 con incarico convenzionale con contratti a tempo determinato, ovvero in altri servizi del Sistema sanitario nazionale (SSN) nell'ambito del sistema di emergenza-urgenza con contratti di collaborazione coordinata e continuativa o con altre forme di rapporto di lavoro flessibile.

3. Il personale medico di cui al comma 1, accede alle procedure di assegnazione degli incarichi convenzionali a tempo indeterminato destinate al servizio di emergenza-urgenza 118 in via subordinata rispetto al personale medico iscritto in graduatoria regionale e in possesso del diploma di formazione specifica in medicina generale. Le procedure di assegnazione degli incarichi ai medici, di cui ai precedenti paragrafi, avvengono in una fase immediatamente successiva alla conclusione dell'assegnazione delle zone carenti agli aventi diritto. Nei casi di cui al presente comma è comunque requisito essenziale il possesso dell'attestato d'idoneità all'esercizio dell'emergenza sanitaria territoriale.

4. Il personale medico del Servizio Sanitario Nazionale, che alla data di entrata in vigore della presente legge, ha maturato almeno tre anni di servizio, anche non continuativi, negli ultimi dieci anni con contratti a tempo determinato, con contratti di collaborazione coordinata e continuativa o con altre forme di rapporto di lavoro flessibile, ovvero un numero di ore di attività equivalente ad almeno tre anni di servizio del personale medico del servizio sanitario nazionale a tempo pieno, anche non continuative, con incarichi di natura convenzionale, presso i servizi di emergenza-urgenza ospedalieri e territoriali del Servizio sanitario nazionale, è ammesso in sovrannumero, a seguito del superamento delle selezioni per l'accesso alle scuole di specializzazione riservate ai medici, fermo re-

stando quanto previsto dall'articolo 35, comma 5, del decreto legislativo n. 368 del 1999.

5. L'ammissione del personale medico di cui al comma 1 avviene previa verifica delle conoscenze e delle competenze acquisite da parte delle università, ad uno degli anni di corso successivi al terzo della Scuola di Specializzazione in Medicina d'Emergenza e Urgenza, usufruendo della riserva di posti di cui all'articolo 35, comma 4, del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368. Per tale fattispecie non si applica l'incompatibilità di frequenza della formazione presso strutture sanitarie inserite nella rete formativa della scuola di Specializzazione, di cui al predetto all'articolo 35, comma 4, del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368. Per tali medici sono estesi all'anno 2025 gli effetti dell'articolo 12, comma 2, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 2019, n. 60, relativi alle procedure concorsuali per l'accesso a tempo indeterminato nel Servizio sanitario nazionale per la disciplina di "Medicina e chirurgia d'accettazione e d'urgenza."».

92.0.11

DAMIANI, FERRO, SACCONI, MODENA

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 92-bis.

(Riconoscimento delle competenze del personale sanitario)

1. Alla legge 30 dicembre 2020, n. 178, apportare le seguenti modifiche:

a) al comma 409, sopprimere il periodo sopprimere le parole: "nell'ambito della contrattazione collettiva nazionale del triennio 2019-2021 relativa al comparto sanità";

b) al comma 409, aggiungere in fine il seguente periodo: "Gli importi della nuova indennità sono attribuiti nella misura individuale annua pari a 980 euro per le categorie D e D livello economico super, oltre agli oneri contributivi e fiscali a carico dell'amministrazione.";

c) il comma 410 è soppresso;

d) al comma 414, sopprimere il periodo: "nell'ambito della contrattazione collettiva nazionale del triennio 2019-2021 relativa al comparto sanità";

e) al comma 414, Gli importi della nuova indennità sono attribuiti nella misura individuale annua pari ad 650 euro per le categorie D e D livello economico super e 480 euro per la categoria B livello economico super, oltre agli oneri contributivi e fiscali a carico dell'amministrazione.»;

f) il comma 415 è soppresso.».

92.0.12

QUAGLIARIELLO, BERUTTI, BIASOTTI, CAUSIN, FANTETTI, PACIFICO, ROMANI, ROSSI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 92-bis.

(Internalizzazione degli Operatori Socio Sanitari, di cui all'articolo 5 comma 5 della legge 11 gennaio 2018, n. 3)

1. Le Aziende ed Enti del Servizio Sanitario Nazionale che abbiano in corso contratti di appalto di servizi per le funzioni logistico – alberghiere di pertinenza degli Operatori Socio Sanitari, di cui all'articolo 5 comma 5 della legge 11 gennaio 2018, n. 3, di durata non inferiore a dieci anni, computati anche sommando la durata di contratti d'appalto succedutisi consecutivamente, possono procedere all'assunzione a tempo indeterminato, in deroga all'articolo 35 comma 1 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, senza l'espletamento delle procedure concorsuali, del suddetto personale, purché questo abbia prestato la propria attività lavorativa, con rapporto di lavoro subordinato, presso l'appaltatore, da almeno tre anni senza soluzione di continuità, anche tenendo conto di novazioni soggettive del rapporto di lavoro intervenute per effetto dell'applicazione della clausola sociale di cui all'articolo 50 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50.

2. Le procedure di internalizzazione di cui al comma 1 possono essere avviate ove l'azienda o ente del Servizio Sanitario Nazionale non intenda provvedere all'indizione di una nuova procedura ad evidenza pubblica per la gestione esternalizzata del servizio e possono essere positivamente concluse solo all'esito delle verifiche di cui al comma 3.

3. Laddove l'Azienda o Ente del Servizio Sanitario Nazionale intenda avviare le procedure di internalizzazione di cui al comma 1, l'organo di controllo di cui al primo comma dell'articolo n. 40-bis del decreto legislativo n. 165 del 2001, valutati i costi complessivi diretti e indiretti della internalizzazione, comprensivi di quelli ulteriori rispetto alle eventuali spese di personale da assumere, attesta e quantifica il risparmio di spesa derivante dalla riassunzione. La spesa derivante da acquisizioni di personale da destinare al servizio riassunto viene scomputata agli effetti del rispetto di tutti i vincoli di spesa complessiva del personale.

4. Gli oneri derivanti dall'applicazione dei commi precedenti sono a carico dei bilanci delle aziende ed Enti del Servizio Sanitario Nazionale, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di spesa per il personale.».

92.0.13

DAMIANI, FERRO, SACCONI, MODENA

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 92-bis.

(Prestazioni aggiuntive programmabili da parte degli infermieri dipendenti ed emergenza infermieristica)

1. In caso di accertata impossibilità a coprire posti di infermiere mediante il ricorso a procedure concorsuali, le Aziende unità sanitarie locali, le Aziende ospedaliere, gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico e residenze sanitarie assistenziali e le case di riposo, previa autorizzazione della Regione e nei limiti delle risorse finanziarie connesse alle corrispondenti vacanze di organico ricomprese nella programmazione triennale, possono remunerare agli infermieri dipendenti in forza di un contratto con l'azienda prestazioni orarie aggiuntive rese al di fuori dell'impegno di servizio, rispetto a quelle proprie del rapporto di dipendenza; tali prestazioni sono rese in regime libero professionale e sono assimilate, ancorché rese all'amministrazione di appartenenza, al lavoro subordinato, ai soli fini fiscali e contributivi ivi compresi i premi e i contributi versati all'INAIL.

2. L'Amministrazione interessata utilizza in via prioritaria le prestazioni aggiuntive per garantire gli *standard* assistenziali nei reparti di degenza e l'attività delle sale operatorie.

3. La tariffa di tali prestazioni aggiuntive a favore dell'Amministrazione di appartenenza e i tetti massimi individuali della stessa sono determinati, previo confronto delle organizzazioni sindacali in sede decentrata, in misura compatibile con il vincolo finanziario di cui al comma 1.«.

Conseguentemente, all'articolo 194, al comma 1, sostituire le parole: «600 milioni» e «500 milioni», rispettivamente con le seguenti: «500 milioni» e «400 milioni».

92.0.14

COLLINA, MANCA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 92-bis.

(Credito d'imposta per la formazione di personale sociosanitario)

1. Allo scopo di incentivare e migliorare l'accesso all'offerta formativa degli enti accreditati alla formazione di operatori sociosanitari (OSS), di cui all'Accordo del 22 febbraio 2001 in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, in favore delle imprese del comparto sanitario, sociosanitario e socioassistenziale è riconosciuto un credito di imposta nella misura del 30 per cento delle spese sostenute per la formazione relativa ai Corsi di Operatore Socio Sanitario del personale dipendente, nonché per la formazione complementare del medesimo personale.

2. Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e deve essere fruito a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in cui gli interventi sono stati realizzati ed entro il periodo di imposta successivo. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

3. Con decreto del Ministero della Salute, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, da emanare entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono individuate le modalità di attuazione delle disposizioni di cui ai due precedenti commi, nonché i criteri per l'attestazione della qualifica professionale di "Operatore Socio Sanitario" ovvero della relativa formazione complementare.».

Conseguentemente, all'articolo 194, sostituire le parole: «di 600 milioni di euro per l'anno 2022 e 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023» con le seguenti: «di 594 milioni di euro per l'anno 2022 e di 494 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023.».

92.0.15

CONZATTI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 92-bis.

(Credito d'imposta per la formazione di personale sociosanitario)

1. Allo scopo di incentivare e migliorare l'accesso all'offerta formativa degli enti accreditati alla formazione di operatori sociosanitari (OSS), di cui all'Accordo del 22 febbraio 2001 in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, in favore delle imprese del comparto sanitario, sociosanitario e socioassistenziale è riconosciuto un credito di imposta nella misura del 30 per cento delle spese sostenute per la formazione relativa ai Corsi di Operatore Socio Sanitario del personale dipendente, nonché per la formazione complementare del medesimo personale.

2. Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e deve essere fruito a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in cui gli interventi sono stati realizzati ed entro il periodo di imposta successivo. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

3. Con decreto del Ministero della salute, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, da emanare entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono individuate le modalità di attuazione delle disposizioni di cui ai due precedenti commi, nonché i criteri per l'attestazione della qualifica professionale di "Operatore Socio Sanitario" ovvero della relativa formazione complementare.».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'Economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2022: - 6000.000

2023: - 6000.000

2024: - 6000.000.

92.0.16

STEGER, DURNWALDER, LANIECE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 92-bis.

(Credito d'imposta per la formazione di personale sociosanitario)

1. Allo scopo di incentivare e migliorare l'accesso all'offerta formativa degli enti accreditati alla formazione di operatori sociosanitari (OSS), di cui all'Accordo del 22 febbraio 2001 in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, in favore delle imprese del comparto sanitario, sociosanitario e socioassistenziale è riconosciuto un credito di imposta nella misura del 30 per cento delle spese sostenute per la formazione relativa ai Corsi di Operatore Socio Sanitario del personale dipendente, nonché per la formazione complementare del medesimo personale.

2. Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e deve essere fruito a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in cui gli interventi sono stati realizzati ed entro il periodo di imposta successivo. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

3. Con decreto del Ministero della Salute, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, da emanare entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono individuate le modalità di attuazione delle disposizioni di cui ai due precedenti commi, nonché i criteri per l'attestazione della qualifica professionale di "Operatore Socio Sanitario" ovvero della relativa formazione complementare.».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'Economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2022: – 6.000.000;

2023: – 6.000.000;

2024: – 6.000.000.

92.0.17

MODENA, DAMIANI

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente***«Art. 92-bis.***(Collaboratori tecnici e professionali dipendenti di enti pubblici del S.S.N.)*

1. Nelle procedure di progressione interna o conferimento di incarichi di funzione al personale del servizio sanitario nazionale appartenente ai profili di collaboratore tecnico e professionale è alternativo ai cinque anni di servizio nella categoria D previsto dal contratto collettivo nazionale il requisito di almeno cinque anni di attività documentata presso studi professionali, società o istituti di ricerca aventi contenuto analogo a quello previsto per il corrispondente profilo, come previsto dall'articolo 26 del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165 "Norme generali sull'ordinamento del Salute alle dipendenze della pubblica amministrazione" per l'ammissione ai concorsi per la dirigenza dello stesso ruolo».

92.0.18

MODENA, DAMIANI

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente***«Art. 92 bis.**

1. All'articolo 26 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

"1-bis. Nelle procedure di progressione interna o di conferimento di incarichi di funzione al personale del servizio sanitario nazionale appartenente ai profili di collaboratore tecnico e professionale sono ammessi candidati in possesso del relativo diploma di laurea, con cinque anni di servizio effettivo corrispondente alla medesima professionalità prestato in enti del Servizio sanitario nazionale nella posizione funzionale della categoria D prevista dal contratto collettivo nazionale. L'ammissione è altresì consentita ai candidati in possesso di almeno cinque anni di attività documentata presso studi professionali, società o istituti di ricerca aventi contenuto analogo a quello previsto per il corrispondente profilo."».

92.0.19

RUFA, FAGGI, BERGESIO, FERRERO, TESTOR, TOSATO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 92-bis.***(Modificazioni alla legge 26 febbraio 1999, n. 42)*

1. All'articolo 4 della legge 26 febbraio 1999, n. 42, dopo il comma 4-*bis* è aggiunto il seguente:

"4-*ter*. Fermo restando quanto previsto dal comma 4-*bis*, coloro che, nella finestra temporale tra il 1° gennaio 2016 e il 31 dicembre 2018, hanno conseguito un titolo professionale che consente l'iscrizione negli elenchi speciali ad esaurimento istituiti presso gli ordini dei tecnici sanitari di radiologia medica e delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione, di cui agli articoli 1 e 5 del decreto del Ministro della salute 9 agosto 2019, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 212 del 10 settembre 2019, possono iniziare l'attività volta a conseguire 36 mesi di esperienza di pratica clinica finalizzata all'iscrizione all'elenco di cui al comma 4-*bis*, continuando a svolgere le attività professionali previste dal profilo della professione sanitaria di riferimento presso le strutture nelle quali sono impiegati, purché si qualificino all'ordine di riferimento entro il 30 giugno 2022 e maturino i 36 mesi di lavoro autonomo o dipendente documentabile entro il 30 giugno 2025."».

92.0.20

DE CARLO, CALANDRINI

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:***«Art. 92-bis.***(Proroga dei contratti del personale sanitario delle Forze Armate)*

1. Al fine di garantire e sostenere la prosecuzione, da parte delle Forze armate, dello svolgimento dei maggiori compiti connessi al contenimento della diffusione del *virus* SARS-CoV-2, i contratti del personale militare assunto ai sensi degli articoli 7 e 8 del decreto-legge convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 e agli articoli 19 e 21, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono ulteriormente prorogati fino al 31 dicembre 2022.

2. Per l'attuazione delle disposizioni del comma 1 è autorizzata, per le annualità 2021 e 2022, la spesa complessiva di euro 20.000.000».

Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al primo comma del presente articolo, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, come convertito, con modificazioni, nella legge 28 marzo 2019, n. 26 e incrementato dall'articolo 68 del presente disegno di legge. Con successivi provvedimenti normativi si provvede a rideterminare i limiti di spesa, gli importi dei trattamenti ed i requisiti di accesso alla misura del reddito di cittadinanza, al fine garantire il limite di spesa come modificato dalla presente disposizione.

Conseguentemente, allo stato di previsione del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, missione 3 (Diritti sociali e politiche sociali per la famiglia), programma 3.2, azione 9, Reddito di cittadinanza:

2021:

CP: - 20.000.000;

CS: - 20.000.000.

2022:

CP: - 20.000.000;

CS: - 20.000.000.

2023:

CP: - 20.000.000;

CS: - 20.000.000.

92.0.21

BORGHESI, FAGGI, BERGESIO, FERRERO, TESTOR, TOSATO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 92-bis.

(Disposizioni in materia di personale della Croce Rossa Italiana ausiliario delle forze armate)

1. All'articolo 1626 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, dopo il comma 1, è inserito il seguente:

"1-bis) Ai lavoratori dipendenti di imprese private con la qualifica di impiegati o di operai che, per qualunque esigenza delle Forze Armate, pre-

stano o hanno prestato servizio presso il Corpo Militare volontario della Croce Rossa Italiana, è garantita l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 1 della legge 10 giugno 1940, n. 653".

2. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano nel limite di spesa di 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022, che costituisce tetto di spesa massimo.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 10 milioni di euro a partire dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 194 della presente legge.».

92.0.22

NANNICINI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 92-bis.

(Disposizioni in materia di medici dell'INPS)

1. All'articolo 1, comma 458, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 è aggiunto infine il seguente periodo: "Il contingente di cui al primo periodo è incrementato, a decorrere dal 2022, in un numero non superiore a 200 medici".

2. Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di 13,7 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023, 14,2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, 14,6 milioni di euro per ciascuno degli anni 2027, 2028 e 2029 e 15,1 milioni di euro annui dall'anno 2030. Le somme di cui al precedente periodo sono trasferite all'INPS.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 13,7 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023, 14,2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, 14,6 milioni di euro per ciascuno degli anni 2027, 2028 e 2029 e 15,1 milioni di euro annui dall'anno 2030, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dal comma 1 dell'articolo 194.».

92.0.23

LANIECE, DURNWALDER, UNTERBERGER, BRESSA, STEGER

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 92-bis.***(Istituzione del profilo professionale dell'Autista Soccorritore)*

1. È istituito il profilo professionale dell'Autista Soccorritore.
2. L'Autista Soccorritore è l'esclusivo operatore che, a seguito dell'attestato professionale, conseguito al termine di specifica formazione professionale, ha le competenze e svolge attività di:
 - a) conduzione dei mezzi di soccorso sanitario provvisti di segnalatori di allarme acustico e luminosi a luci lampeggianti blu, nonché salvaguardia della sicurezza degli occupanti dei mezzi medesimi;
 - b) garantire l'efficienza e la sicurezza del veicolo di soccorso affidatogli;
 - c) collaborazione nell'intervento di emergenza sanitaria sul territorio nelle varie fasi del suo svolgimento,
 - d) collaborazione nella messa in sicurezza del luogo dell'evento;
 - e) collaborazione nelle fasi di trasporto sanitario;
 - f) supporto alle attività tecniche della centrale operativa di emergenza sanitaria;
 - g) collaborazione alla formazione del medesimo profilo.
3. Il corso di formazione per Autista Soccorritore, ha una durata complessiva di 500 ore, suddivise in 300 ore di teoria-esercitazioni e 200 ore di tirocinio, di cui al termine previo superamento di esame valutativo sarà rilasciato un attestato professionale quale titolo abilitante in tutto il territorio nazionale.
4. Le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano, entro centottanta giorni dalla data di istituzione del presente profilo, provvederanno ad istituire, il percorso formativo con attestato abilitante alla professione, unitamente al Registro Regionale Pubblico degli Autisti Soccorritori, in tale contesto provvederanno anche ad individuare il percorso formativo per svolgere la sola funzione di Soccorritore riconducibile alle esclusive attività di cui al comma 2 lettera c del presente articolo.
5. In sostituzione della posizione di autista di ambulanza coordinatore all'interno del profilo è istituita la posizione di Autista Soccorritore Capo che svolge anche attività organizzative e gestionali del settore e categoria.
6. Per gli operatori che, alla data di entrata in vigore del presente profilo, svolgono da almeno 2 anni l'attività di autista di ambulanza e autista ambulanza coordinatore, le Regioni e le Province Autonome entro 180 giorni, provvederanno, anche, previo eventuale formazione compensativa,

a rilasciare l'attestato professionale e ad aggiornare la loro posizione giuridica e funzionale».

92.0.24

DAMIANI, FERRO, SACCONI, MODENA

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

«2-bis. Il Commissario *ad acta* della regione Molise per attuare gli obiettivi previsti nei programmi operativi di prosecuzione del piano di rientro dai disavanzi del servizio sanitario regionale della regione Molise, si avvale dell'Agenda nazionale per i servizi sanitari regionali (AGENAS) che fornisce supporto tecnico e operativo. A tal fine, l'AGENAS può ricorrere a profili professionali attinenti ai settori dell'analisi, valutazione, controllo e monitoraggio delle *performance* sanitarie, prioritariamente con riferimento alla trasparenza dei processi, con contratti di lavoro flessibile nel limite di dieci unità, stipulati con soggetti individuati tramite procedura selettiva. Per la copertura degli oneri derivanti dall'attuazione del secondo periodo, nel limite di euro 250.000 per l'anno 2022, di euro 554.800 per l'anno 2023 e per l'anno 2024, si provvede utilizzando l'avanzo di amministrazione dell'AGENAS, come approvato in occasione del rendiconto generale annuale.

2-ter. In relazione al persistere della situazione di criticità sanitaria ed economica presente nella regione Molise, al fine del raggiungimento degli obiettivi di tutela della salute perseguiti dal sistema di garanzia del Servizio sanitario nazionale:

a) la quota premiale relativa alla verifica dei livelli essenziali di assistenza per gli anni 2015, 2016 e 2017, viene erogata entro il 31 marzo 2022;

b) l'erogazione del contributo di solidarietà interregionale pari a 40 milioni di euro, relativo all'ultimo 20% previsto dal punto 6 dell'Accordo tra lo Stato e le Regioni concernente l'intervento straordinario per l'emergenza economico-finanziaria del servizio sanitario della regione Molise e per il riassetto della gestione del servizio sanitario regionale sancito il 3 agosto 2016, in attuazione dell'articolo 1, comma 604, della legge 23 dicembre 2014, n.190, avviene senza condizioni entro il 31 marzo 2022.».

92.0.25

CRUCIOLI, ANGRISANI, GRANATO, CORRADO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 92-bis.***(Modifiche all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 12.15012020 convertito nella legge n. 181 del 2021)*

1. L'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 10 novembre 2020, n. 150, convertito nella legge 30 dicembre 2020, n. 181, è sostituito dal seguente:

"1. La regione Calabria mette a disposizione del Commissario *ad acta* il personale, gli uffici e i mezzi necessari all'espletamento dell'incarico, ai sensi dell'articolo 4, comma 2, del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificatimi, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222.

2. Per il funzionamento dell'Ufficio commissariale, si provvede con decreto del Ministro della salute e del Ministro dell'economia, da emanarsi entro il 31 gennaio 2022, con cui al medesimo Ufficio vengono assegnate 40 unità di personale, dotate di elevata competenza ed esperienza professionale in relazione agli obiettivi affidati dal Consiglio dei Ministri allo stesso Commissario"».

92.0.26

DAMIANI, FERRO, SACCONI, MODENA

*Dopo l'articolo inserire il seguente:***«Art. 92-bis.***(Disposizioni in materia dell'Ordine nazionale dei biologi)*

1. All'articolo 9 della legge 11 gennaio 2018, n.3:

a) al comma 1, le parole. "da 14", sono sostituite dalle seguenti: "2, 5 da 8.";

b) dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

"1-bis. All'articolo 6 della legge 24 maggio 1967, n. 396, le parole: dal requisito di cui alla lettera d) dell'articolo 5' sono sostituite dalle seguenti: dall'abilitazione alla professione di biologo";

c) al comma 3, le parole: «alla fine del proprio mandato» sono sostituite dalle seguenti: «al 30 giugno 2022»;

d) dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti:

«3-bis. Limitatamente al primo insediamento degli organi Ordini dei biologi costituiti ai sensi del comma 3, in deroga all'articolo 2, comma 7 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, ratificato dalla legge 17 aprile 1956, n. 561, come modificato dalla presente legge, anche con riferimento alla durata ordinaria dei relativi mandati, le assemblee per le relative elezioni sono convocate entro il 31 maggio 2022 e la proclamazione degli eletti avviene entro il 31 luglio 2022.

3-ter. Alla scadenza del mandato del Consiglio dell'Ordine nazionale dei biologi cui al comma 3, l'Ordine nazionale dei biologi assume la denominazione di Federazione nazionale degli Ordini dei biologi, alla quale si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, ratificato dalla legge 17 aprile 1956, n. 561, come modificato dalla presente legge. La Federazione nazionale degli Organi dei biologi subentra in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi dell'Ordine nazionale dei biologi. Fino alla prima elezione degli organi della Federazione nazionale degli Ordini dei biologi, le attività di ordinaria amministrazione sono svolte da un commissario straordinario nominato con decreto del Ministro della salute. La prima elezione del Comitato centrale della Federazione nazionale degli Ordini dei biologi, in deroga all'articolo 7, comma 8, al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, ratificato dalla legge 17 aprile 1956, n. 561, come modificato dalla presente legge, anche con riferimento alla durata ordinaria del relativo mandato, avviene entro il 30 ottobre 2022.»

92.0.27

RONZULLI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 92-bis.

(Disposizioni per la stabilizzazione del personale in servizio presso l'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza)

1. L'articolo 5 della legge 12 luglio 2011, n. 112, è sostituito dal seguente:

"Art. 5. – (*Organizzazione*) – 1. È istituito l'Ufficio dell'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza, di seguito denominato Ufficio dell'Autorità garante, posto alle dipendenze dell'Autorità garante.

2. L'Ufficio dell'Autorità garante è dotato di autonomia organizzativa e contabile e ha sede in Roma, presso locali messi a disposizione dalla Presidenza del Consiglio dei ministri.

3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri è istituito un apposito ruolo del personale dipendente dell'Ufficio dell'Autorità garante. Il numero dei posti previsti dalla pianta organica non può eccedere le ventitré unità, di cui due di livello dirigenziale non generale e una di livello dirigenziale generale, in possesso delle competenze e dei requisiti di professionalità necessari in relazione alle funzioni e alle caratteristiche di indipendenza e imparzialità dell'Autorità garante. L'assunzione del personale avviene per pubblico concorso. L'Ufficio dell'Autorità garante può avvalersi, quando necessario, di esperti da consultare su specifici temi e problemi.

4. Al personale addetto all'Ufficio dell'Autorità garante si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni sullo stato giuridico ed economico del personale della Presidenza del Consiglio dei ministri, comprese quelle di cui alla vigente contrattazione collettiva.

5. Al personale in servizio presso l'Ufficio dell'Autorità garante è in ogni caso fatto divieto di assumere altro impiego o incarico o esercitare attività professionali, commerciali e industriali. I funzionari dell'Ufficio dell'Autorità garante sono vincolati dal segreto d'ufficio.

6. Con proprio regolamento, l'Ufficio dell'Autorità garante definisce la propria organizzazione interna e il proprio funzionamento, nonché le norme dirette a disciplinare la gestione delle spese".

2. Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 3 dell'articolo 5 della legge 12 luglio 2011, n. 112, come sostituito dal comma 1 del presente articolo, è adottato entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Fino al completamento delle procedure di cui al medesimo comma 3 dell'articolo 5 della legge 12 luglio 2011, n. 112, come modificato dal presente articolo il personale dipendente proveniente dal comparto Ministeri o appartenente ad altre amministrazioni pubbliche in servizio presso l'Ufficio dell'Autorità garante continua a prestare servizio in posizione di comando obbligatorio, senza necessità di ulteriori provvedimenti da parte delle amministrazioni di appartenenza. Il personale di cui al periodo precedente in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, presso l'Ufficio dell'Autorità garante è inquadrato nei ruoli dell'Ufficio dell'Autorità garante, previa istanza da presentare nei sessanta giorni successivi all'adozione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 3 dell'articolo 5 della legge n. 112 del 2011, secondo modalità ivi stabilite

3. All'onere derivante dall'attuazione della presente disposizione, pari ad euro 3.000.000 a decorrere dall'anno 2022, si provvede a valere sulle risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 194 della presente legge.».

Art. 93**93.1**

DAL MAS

Al comma 1, dopo il primo periodo, inserire il seguente: «Alla ripartizione delle risorse di cui al presente comma, in deroga alle disposizioni legislative vigenti in materia di compartecipazione delle autonomie speciali al finanziamento del relativo fabbisogno sanitario, accedono tutte le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano».

93.2

PIRRO, GALLICCHIO

Al comma 1, ultimo periodo, dopo le parole: «tenendo conto degli obiettivi previsti dal PNRR», aggiungere le seguenti: «e con una specifica attenzione alle malattie croniche non trasmissibili».

93.3

FERRARI, IORI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 8-ter, comma 2, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "ivi comprese le attività e i servizi essenziali per la prestazione al domicilio di fornitura e gestione dei dispositivi medici e dei dati clinici da essi generati, prescritti nel piano terapeutico e spesso strettamente collegati alle cure domiciliari stesse.";

b) all'articolo 8-quater, comma 1, dopo le parole: "autorizzate per l'erogazione di cure domiciliari," sono inserite le seguenti: "ivi comprese le attività e i servizi essenziali per la prestazione al domicilio di fornitura e gestione dei dispositivi medici e dei dati clinici da essi generati, prescritti nel piano terapeutico e spesso strettamente collegati alle cure domiciliari stesse.";

c) all'articolo 8-quinquies, comma 2, dopo le parole: "ivi comprese le attività e i servizi essenziali per la prestazione al domicilio di fornitura e gestione dei dispositivi medici e dei dati clinici da essi generati, prescritti

nel piano terapeutico e spesso strettamente collegati alle cure domiciliari stesse."».

93.4

CONZATTI

Dopo il comma 1, è inserito il seguente:

«1-bis. All'articolo 8, comma 2, lettera a) del decreto-legge 18 settembre 2001, n. 347 convertito con modificazioni dalla legge 6 novembre 2001, n. 405, dopo le parole: "stipulare accordi con le associazioni sindacali delle farmacie convenzionate, pubbliche e private" inserire le seguenti: "e, in collaborazione con esse, con le associazioni di categoria dei distributori intermedi"».

93.5

CALANDRINI, DE CARLO

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Per le finalità di cui al comma 1, è riconosciuto un contributo in favore dei Servizi per le dipendenze patologiche (SerD) e dei Dipartimenti di Salute Mentale e di Neuropsichiatra infantile, per l'assunzione di medici, infermieri, psicologi ed educatori, nonché di presidi sanitari nei limiti di spesa annui di 50 milioni di euro a decorrere dal 2022. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, viene determinata l'entità massima del contributo riconoscibile e sono disciplinate le modalità di presentazione delle domande di contributo e di erogazione dello stesso.».

Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente disposizione, valutati in euro 50 milioni annui a decorrere dal 2022, si provvede a valere sul finanziamento del Servizio Sanitario Nazionale, come incrementato dall'articolo 88 della presente legge.

93.6

GIUSEPPE PISANI, PIRRO

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. A valere sull'autorizzazione di cui al comma 1, al fine di garantire il benessere e la vigilanza sanitaria negli ambienti di lavoro sia nel settore pubblico che in quello privato, lo svolgimento delle attività di verifica e accertamento in merito ai casi di malattie professionali e infortuni, la promozione di iniziative d'informazione, formazione e assistenza ai lavoratori e alle imprese, le Aziende sanitarie locali provvedono al completamento degli organici del personale medico, sanitario e tecnico che opera nei servizi di prevenzione e sicurezza degli ambienti di lavoro (SPRE-SAL), facenti parte dei dipartimenti di prevenzione delle Aziende sanitarie stesse, come nello stato di previsione dei piani sanitari aziendali.».

93.7

PIRRO, GALLICCHIO

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Per contribuire al miglioramento della tutela per le persone affette da malattie croniche, riducendone il peso sull'individuo, sulla famiglia e sul contesto sociale, migliorando per quanto possibile la qualità di vita e rendendo più uniforme, efficiente ed integrata l'assistenza territoriale, è autorizzata la spesa di 100 milioni di euro da finalizzare, nell'ambito del riparto delle risorse del Fondo sanitario Nazionale, per il triennio 2022-2024, all'attuazione del vigente Piano nazionale delle cronicità. Agli oneri derivanti dal presente comma, si provvede mediante corrispondente riduzione del livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato il quale è incrementato mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 194 della presente legge.».

93.8

DE PETRIS, BUCCARELLA, LAFORGIA, GRASSO, RUOTOLO

Al comma 2, sostituire le parole: «pari a 2 milioni di euro annui» con le seguenti: «pari a 10 milioni di euro annui».

Conseguentemente, all'articolo 194, sostituire le parole: «600 milioni» con le seguenti: «592 milioni» e sostituire le parole: «500 milioni» con le seguenti: «492 milioni».

93.9

DAMIANI, FERRO, SACCONI, MODENA

Al comma 2, aggiungere in fine le seguenti parole: «, nonché ulteriori 2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022 a favore della Federazione delle Associazioni di Persone con Malattie Rare d'Italia (UNIAMO) per sostenere la promozione dei diritti delle persone affette da malattie rare, negli ambiti di ricerca, bioetica, politiche sanitarie e socio-assistenziali.»

Conseguentemente, alla tabella A, allegata alla presente legge, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2022 – 2.000.000;

2023 – 2.000.000;

2024 – 2.000.000.

93.10

BINETTI, RIZZOTTI, SICLARI, GALLONE

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

«3. Al fine di garantire una migliore presa in carico del paziente oncologico e al fine di supportare l'attività di screening su tutto il territorio nazionale, relativa alla diagnosi del cancro al polmone, la spesa autorizzata ai sensi dell'articolo 34, comma 10-*sexies*, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73 convertito con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106 è incrementata di un ulteriore milione di euro per l'anno 2023.

4. Agli oneri derivanti dal comma 3 pari a 1 milione di euro per l'anno 2023 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di

cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 194 della presente legge.».

93.11

QUAGLIARIELLO, BERUTTI, BIASOTTI, CAUSIN, FANTETTI, PACIFICO, ROMANI, ROSSI

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Al fine di garantire una migliore presa in carico del paziente oncologico e al fine di supportare l'attività di *screening* su tutto il territorio nazionale, relativa alla diagnosi del cancro al polmone, la spesa autorizzata ai sensi dell'articolo 34, comma 10-*sexies*, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73 convertito con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106 è incrementata di un ulteriore milione di euro per l'anno 2023. Agli oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 194 della presente legge.».

93.12

RIZZOTTI, FERRO

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Al fine di garantire una migliore presa in carico del paziente oncologico e al fine di supportare l'attività di *screening* su tutto il territorio nazionale, relativa alla diagnosi del cancro al polmone, la spesa autorizzata ai sensi dell'articolo 34, comma 10-*sexies*, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73 convertito con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106 è incrementata di un ulteriore milione di euro per l'anno 2023. Agli oneri derivanti dal presente comma pari a 1 milione di euro per l'anno 2023 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 194 della presente legge.».

93.13

RIZZOTTI, FERRO

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Al fine di fine di garantire una migliore presa in carico del paziente oncologico e al fine di supportare l'attività di *screening* su tutto il territorio nazionale, relativa alla diagnosi del cancro al polmone, la spesa autorizzata ai sensi dell'articolo 34, comma 10-*sexies*, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73 convertito con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106 è incrementata di un ulteriore milione di euro per l'anno 2023. Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 194 della presente legge.».

93.14

ZAFFINI, CALANDRINI, DE CARLO

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«3. Al fine di fine di garantire una migliore presa in carico del paziente oncologico e al fine di supportare l'attività di *screening* su tutto il territorio nazionale, relativa alla diagnosi del cancro al polmone, la spesa autorizzata ai sensi dell'articolo 34, comma 10-*sexies*, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73 convertito con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106 è incrementata di un ulteriore milione di euro per l'aiuto 2023. Agli oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 194 della presente Legge.».

93.15

BINETTI, RIZZOTTI, SICLARI

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«3. Al fine di favorire la massima uniformità nella presa in carico del paziente con tumore raro, di implementare lo strumento della telemedicina e di includere i test molecolari, essenziali per disegnare percorsi efficienti di cura basati sulla *precision medicine*, tra i livelli essenziali di assistenza sono destinati 10.000.000 di euro l'anno, a decorrere dall'anno 2022 da destinare alle ERN » Reti di riferimento europee dedicate alla diagnosi e cura dei tumori rari, secondo quanto previsto dalla Direttiva 2011/24/UE, recepita con decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 38».

Conseguentemente, all'onere derivante dalla presente disposizione, paria 10 milioni di euro annui a decorrere dal 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato ai sensi dell'articolo 194 della presente legge.

93.16

MANCA, MISIANI

Dopo il comma 2, inserire i seguenti:

«2-bis. In relazione alle finalità del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), miranti allo sviluppo delle reti di prossimità per l'assistenza sanitaria territoriale e al fine garantire una adeguata risposta ai crescenti bisogni di salute della popolazione e fronteggiare la carenza di personale dedicato all'assistenza sanitaria primaria, all'articolo 30 decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1, dopo le parole: "31 dicembre 1994" sono inserite le seguenti: "e i medici specialisti in medicina di comunità di cui al decreto del Ministro dell'istruzione dell'università e della ricerca 1 agosto 2005, n. 285 e i medici specialisti in medicina di comunità e delle cure primarie di cui al decreto 4 febbraio 2015 n. 68 del Ministro dell'istruzione dell'università e della ricerca adottato di concerto con il Ministro della salute";

b) al comma 3, articolo 30, prima delle le parole: "i medici" sono inserite le seguenti: ", fatto salvo i medici specialisti in medicina di comunità di cui al decreto del Ministro dell'istruzione dell'università e della ricerca 1 agosto 2005, n. 285 e i medici specialisti in medicina di comunità e delle cure primarie di cui al decreto 4 febbraio 2015 n. 68 del Ministro dell'istruzione dell'università e della ricerca adottato di concerto con il Ministro della salute che, ai sensi del comma 3 e 5 dell'articolo 28 della direttiva 2005/36/CE, possiedono già una formazione specifica equiparabile ai medici di cui all'articolo 21 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368.";

c) all'allegato E dopo le parole: "formazione specifica in medicina generale" sono inserite le seguenti: ", diploma di specializzazione di medicina di comunità, di cui al decreto ministeriale 1 agosto 2005, diploma di specializzazione in medicina di comunità e delle cure primarie, di cui al decreto interministeriale 4 febbraio 2015, 68".

2-ter. Agli oneri di cui al comma 3-bis si provvede nell'ambito della spesa autorizzata al comma 1 del presente articolo.».

93.17

BOLDRINI, IORI, COMINCINI, MANCA

Dopo il comma 2, inserire i seguenti:

«2-bis. In relazione alle finalità del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), miranti allo sviluppo delle reti di prossimità per l'assistenza sanitaria territoriale e al fine garantire una adeguata risposta ai crescenti bisogni di salute della popolazione e fronteggiare la carenza di personale dedicato all'assistenza sanitaria primaria, all'articolo 30 decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1, dopo le parole: "31 dicembre 1994" sono inserite le seguenti: "e i medici specialisti in medicina di comunità di cui al decreto del Ministro dell'istruzione dell'università e della ricerca 1 agosto 2005, n. 285 e i medici specialisti in medicina di comunità e delle cure primarie di cui al decreto 4 febbraio 2015 n. 68 del Ministro dell'istruzione dell'università e della ricerca adottato di concerto con il Ministro della salute";

b) al comma 3, articolo 30, prima delle le parole: "i medici" sono inserite le seguenti: ", fatto salvo i medici specialisti in medicina di comunità di cui al decreto del Ministro dell'istruzione dell'università e della ricerca 1° agosto 2005, n. 285 e i medici specialisti in medicina di comunità e delle cure primarie di cui al decreto 4 febbraio 2015 n. 68 del Ministro dell'istruzione dell'università e della ricerca adottato di concerto con il Ministro della salute che, ai sensi del comma 3 e 5 dell'articolo 28 della direttiva 2005/36/CE, possiedono già una formazione specifica equiparabile ai medici di cui all'articolo 21 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368.";

c) all'allegato E dopo le parole: "formazione specifica in medicina generale" sono inserite le seguenti: ", diploma di specializzazione di medicina di comunità, di cui al decreto ministeriale 1 agosto 2005, diploma di specializzazione in medicina di comunità e delle cure primarie, di cui al decreto interministeriale 4 febbraio 2015, 68".

2-ter. Agli oneri di cui al comma 3-bis si provvede nell'ambito della spesa autorizzata al comma 1 del presente articolo.».

93.18

PIRRO, GALLICCHIO

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

«2-bis. Al fine di evitare le difficoltà evidenziate dall'emergenza epidemiologica correlata al virus Sars-Cov-2 che hanno compromesso la qualità delle cure oncologiche a tutti i pazienti ivi compresi quelli pediatrici, anche in attuazione delle disposizioni di cui dall'articolo 1, comma 2, lettera e), numero 1), del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59 conformemente

alle previsioni indicate nella Misura Missione 6 del Piano nazionale di ripresa e resilienza, le Regioni e le provincie autonome possono programmare la realizzazione e/o l'integrazione di un centro di riferimento regionale, specializzato per le cure oncologiche pediatriche.

2-ter. Entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, definisce con proprio decreto i criteri di ripartizione dei fondi agli enti richiedenti, nonché i piani di riorganizzazione per i centri di oncologia pediatrica.

2-quater. Agli oneri derivanti dal comma 3-*bis*, valutati in 50 milioni a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 194 della presente legge.».

93.19

CASTELLONE

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«*2-bis.* All'articolo 8 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, dopo il comma 1-*bis*, è aggiunto il seguente:

"*1-ter.* Le aziende sanitarie locali, al fine di efficientare la spesa e adottare i percorsi innovativi in ambito sanitario e assistenziale previsti dal decreto-legge 6 maggio 2021, n.59, convertito, con modificazioni ,dalla legge 1 luglio 2021, a 101, possono affidare ruoli clinici di assistenza primaria nell'ambito del servizio sanitario nazionale presso le case di comunità e ospedali di comunità attraverso concorso pubblico per l'accesso al ruolo della dirigenza medica, come previsto dall'articolo 25 della legge n. 833 del 23 dicembre 1978, ai medici specialisti in medicina di comunità di cui al decreto del Ministro dell'istruzione dell'università e della ricerca 1° agosto 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 5 novembre 2005, n. 285 , e ai medici specialisti in medicina di comunità e delle cure primarie di cui al decreto interministeriale del Ministro dell'istruzione dell'università e della ricerca e Ministro della salute 4 febbraio 2015 n. 68, in quanto in possesso dei i requisiti minimi sulla formazione specifica in medicina generale previsti dalla direttiva 2005/36/CE."».

93.20

FREGOLENT, FERRERO, TESTOR, FAGGI, TOSATO

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. All'articolo 1, comma 479, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: "alle donne" sono sostituite dalle seguenti: "ai pazienti";

b) le parole: "a decorrere dall'anno 2021, nello stato di previsione del Ministero della salute, è istituito un fondo, con una dotazione di 20 milioni di euro annui, destinato" sono sostituite dalle seguenti: "nello stato di previsione del Ministero della salute, è istituito un fondo, con una dotazione di 20 milioni di euro per l'anno 2021 e di 25 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022, destinato prioritariamente";

c) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Nel caso in cui la quota di fondo regionale non venga esaurita per il finanziamento prioritario delle prestazioni di cui al paragrafo precedente, le Regioni sono autorizzate a richiedere, con le stesse modalità sopraindicate, il rimborso delle spese sostenute in ambito di prevenzione oncologica di altri test genomici finalizzati all'individuazione del carcinoma mammario e, in via residuale, dei relativi percorsi di sorveglianza".».

Conseguentemente, all'articolo 794, sostituire le parole: «600 milioni di euro per l'anno 2022» con le seguenti: «595 milioni di euro per l'anno 2022» e sostituire le parole: «500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023» con le seguenti: «495 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023».

93.0.1

GIUSEPPE PISANI, PIRRO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 93.***(Istituzione Fondo per i malati oncologici)*

1. Al fine di assicurare una efficace prevenzione e adeguate cure alle persone affette da malattie oncologiche residenti nei territori dei Siti di Interesse Nazionale delle regioni del mezzogiorno, è istituito, nello stato di previsione del Ministero della Salute, il Fondo per i malati oncologici con dotazione di 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022, da destinare all'attivazione ovvero al potenziamento di reparti di oncologia in adempimento dei piani di programmazione delle rispettive aziende sanitarie.

2. Il Ministro della Salute, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con proprio decreto, stabilisce i criteri e le modalità di ripartizione del Fondo di cui al presente articolo.».

Conseguentemente, all'articolo 194, sostituire il comma 1 con il seguente: «1. Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è incrementato di 590 milioni di euro per l'anno 2022 e 490 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023.».

93.0.2

QUAGLIARIELLO, BERUTTI, BIASOTTI, CAUSIN, FANTETTI, PACIFICO, ROMANI, ROSSI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 93-bis.

(Finanziamento del Fondo per l'Alzheimer e le demenze)

1. Il fondo di cui all'articolo 1, comma 330, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, è incrementato di 20 milioni per ciascuno degli anni 2022, 2023.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n.190, come incrementato dall'art. 194 della presente legge.».

93.0.3

QUAGLIARIELLO, BERUTTI, BIASOTTI, CAUSIN, FANTETTI, PACIFICO, ROMANI, ROSSI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 93-bis

(Attuazione del Piano Nazionale delle Malattie rare)

1. Al fine di assicurare l'attuazione del Piano Nazionale delle Malattie Rare (PNMR) e il relativo aggiornamento su base triennale dell'elenco delle malattie rare, in coerenza con le azioni del Piano nazionale di ripresa

e resilienza relative alla Missione 6, volte a rafforzare le prestazioni erogate sul territorio con interventi di innovatività terapeutica su tutto il territorio nazionale e a garantire un più alto livello della salute, è autorizzata la spesa massima di 50 milioni di euro per l'anno 2022, di 100 milioni di euro per l'anno 2023, di 150 milioni di euro per l'anno 2024, a valere sul finanziamento del Servizio sanitario nazionale.».

Conseguentemente, per i maggiori oneri derivanti dal presente articolo si provvede a valere sul Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n.190, come incrementato dall'art. 194 della presente legge.

93.0.4

QUAGLIARIELLO, BERUTTI, BIASOTTI, CAUSIN, FANTETTI, PACIFICO, ROMANI, ROSSI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 93-bis.

(Attuazione del Piano Nazionale delle Malattie rare)

1. Al fine di assicurare l'attuazione del Piano Nazionale delle Malattie Rare (PNMR) e il relativo aggiornamento su base triennale dell'elenco delle malattie rare, in coerenza con le azioni del Piano nazionale di ripresa e resilienza relative alla Missione 6, volte a rafforzare le prestazioni erogate sul territorio con interventi di innovatività terapeutica su tutto il territorio nazionale e a garantire un più alto livello della salute, è autorizzata la spesa massima di 30 milioni di euro per l'anno 2022, di 50 milioni di euro per l'anno 2023, di 50 milioni di euro per l'anno 2024, a valere sul finanziamento del Servizio sanitario nazionale.».

Conseguentemente, per i maggiori oneri derivanti dal presente articolo si provvede a valere sul Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n.190, come incrementato dall'art. 194 della presente legge.

93.0.5

LUNESU, FAGGI, BERGESIO, FERRERO, TESTOR, TOSATO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 93-bis.***(Riduzione del termine semestrale per l'accesso alle terapie per i pazienti con malattie rare)*

1. All'articolo 10, comma 2, della legge 8 novembre 2012, n. 189, è aggiunto infine il seguente periodo: "L'aggiornamento di cui al presente comma deve essere effettuato entro, e non oltre, 2 mesi nel caso di impiego di farmaci per malattie rare. Contestualmente all'aggiornamento, ciascuna Regione, con deliberazione della giunta regionale, è tenuta ad indicare i Centri prescrittori di farmaci con Nota ATEA e/o Piano Terapeutico."

2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.».

93.0.6

BRIZIARELLI, FAGGI, BERGESIO, FERRERO, TESTOR, TOSATO, FREGOLENT

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 93-bis.***(Finanziamento del Progetto "Registro Italiano Sclerosi Multipla e Patologie Correlate")*

1. Al fine di assicurare la piena operatività e il funzionamento del Progetto "Registro Italiano Sclerosi Multipla e Patologie Correlate" e il relativo sviluppo e potenziamento del suo popolamento, nonché le attività di ricerca collegate ai dati contenuti nel database del "Registro", è autorizzata la spesa di un milione di euro annuo per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024 a favore della Fondazione Italiana per la Sclerosi Multipla (FISM).

2. Agli oneri derivati dal presente articolo, pari a 1 milione di euro annuo per ciascuno degli anni dal 2022 al 2024, si provvede mediante riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 194 della presente legge.».

93.0.7

MARIN, FREGOLENT, CANTÙ, DORIA, LUNESU, FAGGI, FERRERO, TESTOR, TOSATO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 93-bis.***(Implementazione dei Servizi Psichiatrici di Diagnosi e Cura per il ricovero dei pazienti psichiatrici volontari)*

1. Al fine di garantire, in ossequio ai principi costituzionali di cui all'articolo 32 della Costituzione e in aderenza alla normativa degli altri stati europei, il pieno accesso alle cure per i malati affetti da un disturbo psichico che volontariamente scelgono di sottoporsi al trattamento sanitario volontario (TSV), si prevede la riorganizzazione delle strutture per acuti, secondo i requisiti di cui alla legge 13 maggio 1978, n. 180, si prevede mediante incremento dei posti letto presso i Servizi Psichiatrici di Diagnosi e Cura (SPDC) in misura di un posto letto ogni 5.000 abitanti, affinché sia garantita la presa in carico, la cura e l'assistenza continua del paziente con disturbo psichico critico e grave per il quale non è obiettivamente prevedibile la dimissione dall'ospedale nel breve periodo.

2. L'assistenza dei soggetti di cui al comma 1, è organizzata attraverso la presenza di un'equipe multidisciplinare costituita da infermieri professionali, fisioterapisti, assistenti sociali, psicologi, medici internisti, geriatri, fisiatri, psichiatri con un dimensionamento sufficiente per poter garantire tutte le diverse tipologie di attività di cura.

3. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, è autorizzata una spesa di 220 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022, cui si provvede mediante corrispondente riduzione del livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato per gli anni di riferimento.».

Conseguentemente, all'articolo 88, comma 1, dopo le parole: «articoli 89, 92, 93, comma 1,» inserire le seguenti: «93-bis».

93.0.8

MARIN

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 93-bis.

(Rafforzamento delle prestazioni sanitarie, socio-assistenziali e dell'assistenza sociosanitaria semiresidenziale e residenziale alle persone con disturbi mentali)

1. Per gli anni 2022 e 2023 le regioni e le province autonome adottano piani straordinari di intervento pluriennali a valere sul finanziamento sanitario corrente, volti ad implementare stabilmente le prestazioni sanitarie, socio-assistenziali e dell'assistenza sociosanitaria semiresidenziale e residenziale per i soggetti affetti da disturbi mentali e tutelate di cui al Capo IV del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017 "Definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502", pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, Serie Generale, n. 65 del 18.03.2017 – S.O. n. 15, anche erogate dagli enti gestori e dai soggetti privati che operano in convenzione con il sistema sanitario nazionale.

2. Per le finalità di cui al comma 1, è autorizzata una spesa pari a 10 milioni di euro per gli anni 2022 e 2023, cui si provvede mediante corrispondente riduzione del livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato per gli anni di riferimento.».

Conseguentemente, all'articolo 88, comma 1, dopo le parole: «articoli 89, 92, 93, comma 1,» inserire le seguenti: «93-bis».

93.0.9

PARENTE, CONZATTI

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 93-bis.

(Istituzione del Fondo per il piano nazionale triennale di prevenzione e contrasto dei disturbi del comportamento alimentare)

1. A decorrere dall'anno 2022, nello stato di previsione del Ministero della salute, è istituito il Fondo per il piano nazionale triennale di prevenzione e contrasto dei disturbi del comportamento alimentare. Il fondo di cui al presente comma è volto, inoltre, a sostenere la formazione, lo studio

e la ricerca sui disturbi del comportamento alimentare e a valutare l'incidenza dei medesimi sul territorio nazionale. Il Fondo nazionale ha una dotazione finanziaria di 5 milioni di euro annui a decorrere dal 2022.

2. Il Ministro della salute, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con proprio decreto, stabilisce i criteri e le modalità per la ripartizione del Fondo nazionale.

3. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 5 milioni a decorrere dal 2022, si provvede ai sensi dell'articolo 194».

93.0.10

MANCA, BOLDRINI, IORI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 93-bis.

(Istituzione di un Fondo per i test di Next-Generation Sequencing)

1. Al fine di migliorare l'efficacia degli interventi di cura e delle relative procedure, anche alla luce degli sviluppi e dei progressi della ricerca scientifica applicata con specifico riguardo alla prevenzione e alla terapia delle alterazioni molecolari che originano i tumori, è istituito nello stato di previsione del Ministero della salute un fondo, denominato "Fondo per i test di *Next-Generation Sequencing*", con una dotazione pari a 25 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024.

2. Il fondo di cui al comma 1 è destinato al potenziamento dei test di *Next-Generation Sequencing* di profilazione genomica dei tumori dei quali è riconosciuta evidenza e appropriatezza.

3. Con decreto del Ministro della salute, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuati i criteri e le modalità di riparto del fondo di cui al comma 1, nonché il sistema di monitoraggio dell'impiego delle somme

4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 25 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 194, comma 1, della presente legge.».

93.0.11 (Testo 2)

CASTELLONE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 93-bis.

(Istituzione di un Fondo per i Test di Next-Generation Sequencing e disposizioni in materia di laboratori)

1. Al fine di migliorare l'efficacia degli interventi di cura e delle relative procedure, anche alla luce degli sviluppi e dei progressi della ricerca scientifica applicata con specifico riguardo alla prevenzione e alla terapia delle alterazioni molecolari che originano i tumori, è istituito nello stato di previsione del Ministero della Salute un fondo denominato «Fondo per i Test di Next-Generation Sequencing», con una dotazione pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024.

2. Il Fondo di cui al comma 1 è destinato al potenziamento dei test di Next-Generation Sequencing di profilazione genomica dei tumori dei quali è riconosciuta evidenza e appropriatezza.

3. Con decreto del Ministro della salute, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuati i criteri e le modalità di riparto del fondo di cui al comma 1, nonché il sistema di monitoraggio dell'impiego delle somme.

4. All'articolo 34-bis del decreto legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo le parole: «laboratori di microbiologia» sono inserire le seguenti: «di laboratori con comprovata esperienza pluriennale nell'ambito della sorveglianza microbiologica, epidemiologica e biomolecolare su malattie infettive diffusibili, anche a potenziale impatto pandemico,»;

b) al comma 2, dopo le parole «laboratori di microbiologia» sono inserire le seguenti: «, di laboratori con comprovata esperienza pluriennale nell'ambito della sorveglianza microbiologica, epidemiologica e biomolecolare su malattie infettive diffusibili, anche a potenziale impatto pandemico,»;

c) al comma 2, dopo le parole: «individuati da un laboratorio pubblico di riferimento regionale» sono inserite le seguenti: «con comprovata esperienza pluriennale, almeno triennale, nell'ambito della sorveglianza microbiologica, epidemiologica e biomolecolare su malattie infettive diffusibili anche a potenziale impatto pandemico,».

5. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024, si provvede

mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»

93.0.11

CASTELLONE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 93-bis.

(Istituzione di un Fondo per i Test di Next-Generation Sequencing)

1. Al fine di migliorare l'efficacia degli interventi di cura e delle relative procedure, anche alla luce degli sviluppi e dei progressi della ricerca scientifica applicata con specifico riguardo alla prevenzione e alla terapia delle alterazioni molecolari che originano i tumori, è istituito nello stato di previsione del Ministero della Salute un fondo denominato "Fondo per i Test di *Next-Generation Sequencing*", con una dotazione pari a 25 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024.

2. Il Fondo di cui al comma 1 è destinato al potenziamento dei test di *Next-Generation Sequencing* di profilazione genomica dei tumori dei quali è riconosciuta evidenza e appropriatezza.

3. Con decreto del Ministro della salute, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuati i criteri e le modalità di riparto del fondo di cui al comma 1, nonché il sistema di monitoraggio dell'impiego delle somme

4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 25 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 194 della presente legge.»

93.0.12

CONZATTI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 93-bis.

(Istituzione di un Fondo per i Test di Next-Generation Sequencing)

1. Al fine di migliorare l'efficacia degli interventi di cura e delle relative procedure, anche alla luce degli sviluppi e dei progressi della ricerca scientifica applicata con specifico riguardo alla prevenzione e alla terapia delle alterazioni molecolari che originano i tumori, è istituito nello stato di previsione del Ministero della Salute un fondo, denominato "Fondo per i Test di Next-Generation Sequencing", con una dotazione pari a 25 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024.

2. Il fondo di cui al comma 1 è destinato al potenziamento dei test di Next-Generation Sequencing di profilazione genomica dei tumori dei quali è riconosciuta evidenza e appropriatezza.

3. Con decreto del Ministro della salute, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuati i criteri e le modalità di riparto del fondo di cui al comma 1, nonché il sistema di monitoraggio dell'impiego delle somme

4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 25 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 194 della presente legge».

93.0.13

ZAFFINI, CALANDRINI, DE CARLO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 93-bis.

(Istituzione di un Fondo per i Test di Next-Generation Sequencing)

1. Al fine di migliorare l'efficacia degli interventi di cura e delle relative procedure, anche alla luce degli sviluppi e dei progressi della ricerca scientifica applicata con specifico riguardo alla prevenzione e alla terapia delle alterazioni molecolari che originano i tumori, è istituito nello stato di previsione del Ministero della Salute un fondo, denominato "Fondo per i

Test di Next-Generation Sequencing", con una dotazione pari a 25 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024.

2. Il fondo di cui al comma 1 è destinato al potenziamento dei test di *Next-Generation Sequencing* di profilazione genomica dei tumori dei quali è riconosciuta evidenza e appropriatezza.

3. Con decreto del Ministro della salute, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuati i criteri e le modalità di riparto del fondo di cui al comma 1, nonché il sistema di monitoraggio dell'impiego delle somme.

4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 25 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 194 della presente legge».

93.0.14

RIZZOTTI, FERRO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 93-bis.

(Potenziamento Test Next-Generation Sequencing di profilazione genomica)

1. Nelle more dell'adozione del decreto di cui al comma 2 dell'articolo 19-*octies* del decreto legge 28 ottobre 2020 n.137, convertito con la legge di conversione del 18 dicembre 2020, n.176, per consentire l'avvio del programma di potenziamento dei test di *Next-Generation Sequencing* di profilazione genomica dei tumori per i quali ne è riconosciuta evidenza e appropriatezza, per gli anni 2022, 2023 e 2024, è autorizzata la spesa di 24 milioni di euro annui.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 24 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023, 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 194 della presente legge.».

93.0.15

DAMIANI, FERRO, SACCONI, MODENA

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:***«Art. 93-bis.***(Contributo in favore dell'Agenzia internazionale per la prevenzione della cecità)*

1. Per il proseguimento del progetto di screening straordinario mobile che solleciti l'attenzione alle problematiche delle minorazioni visive, con particolare riferimento alle patologie retiniche, di cui al comma 453, articolo 1, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è attribuito un contributo straordinario alla sezione italiana dell'Agenzia internazionale per la prevenzione della cecità (IAPB), pari a un milione di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024».

Conseguentemente, alla tabella A, allegata alla presente legge, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2022 – 1.000.000
2023 – 1.000.000
2024 – 1.000. 000

93.0.16

DE SIANO, DAMIANI

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:***«Art. 93-bis.***(Contributo in favore dell'Agenzia internazionale per la prevenzione della cecità)*

1. Per il proseguimento del progetto di screening straordinario mobile che solleciti l'attenzione alle problematiche delle minorazioni visive, con particolare riferimento alle patologie retiniche, di cui al comma 453, articolo 1, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è attribuito un contributo straordinario alla sezione italiana dell'Agenzia internazionale per la prevenzione della cecità (IAPB), pari a un milione di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024».

Conseguentemente, Alla tabella A, allegata alla presente legge, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2022 – 1.000.000

2023 – 1.000.000

2024 – 1.000.000

93.0.17

PIRRO, GIUSEPPE PISANI, GALLICCHIO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 93-bis.

(Disposizioni in materia di prevenzione del melanoma cutaneo)

1. Al fine di potenziare le attività di sensibilizzazione e prevenzione del melanoma cutaneo, nello stato di previsione del Ministero della salute è istituito per gli anni 2022 e 2023 un fondo con una dotazione complessiva di 2 milioni di euro.

2. Con l'obiettivo di realizzare campagne informative di sensibilizzazione e di prevenzione del melanoma cutaneo, anche tramite l'utilizzo della rete internet e delle reti sociali telematiche, il Ministero della salute, a valere sulle risorse del fondo di cui al comma 1, può promuovere azioni per sensibilizzare l'opinione pubblica sull'importanza di effettuare una visita dermatologica almeno una volta l'anno, per informare sull'importanza dell'individuazione del fototipo, necessaria ai fini dell'individuazione dei profili di rischio di ciascun soggetto, per informare sull'importanza dell'autoesame e dello screening e per assicurare un'adeguata formazione dei professionisti sanitari sul melanoma cutaneo.

3. Al fine di favorire la diagnosi precoce del melanoma cutaneo, a valere sulle risorse del fondo di cui al comma 1, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano organizzano campagne di screening dermatologico per i soggetti considerati più a rischio, tenendo conto di molteplici fattori e criteri come definito dal decreto ministeriale di cui al comma 5.

4. Entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge il Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, e previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano definisce, tramite decreto le modalità di attuazione delle campagne informative di cui comma 2 e individua le categorie di popolazione a cui sottopone in via prioritaria l'esame di valutazione dermatologica e le procedure di attuazione delle campagne di screening di cui al comma 3, nonché le

modalità di riparto tra le regioni e province autonome del fondo di cui al comma 1.

5. A decorrere dal 2022, ogni 13 maggio, è istituita la "Giornata nazionale per la sensibilizzazione e la prevenzione del melanoma cutaneo". In occasione della Giornata, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, le istituzioni nazionali, nell'ambito delle rispettive competenze, in collaborazione con le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, con gli enti locali, con le aziende sanitarie, con le amministrazioni scolastiche secondarie di primo e secondo grado e con il coinvolgimento delle associazioni e degli operatori di settore, possono organizzare iniziative, quali incontri, dibattiti, conferenze e visite gratuite per la sensibilizzazione e la prevenzione del melanoma cutaneo.

6. Agli oneri di cui al presente articolo pari a 2 milioni di euro per gli anni 2022 e 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 194 della presente legge.».

93.0.18

PIRRO, GALLICCHIO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 93-bis.

(Registro nazionale dell'endometriosi)

1. È istituito presso l'Istituto superiore di sanità (ISS) il Registro nazionale dell'endometriosi, di seguito denominato "Registro nazionale", per la raccolta e l'analisi dei dati statistici, clinici e sociali riferiti alla malattia, al fine di stabilire appropriate strategie di intervento, di monitorare l'andamento e la ricorrenza della malattia, nonché di rilevare le problematiche connesse e le eventuali complicanze.

2. Il Registro nazionale riporta i casi di endometriosi, il numero di nuovi casi registrati annualmente e rappresenta statisticamente l'incidenza della malattia nel territorio nazionale, sulla base dei dati forniti dai registri regionali dell'endometriosi.

3. Il Registro nazionale rileva in particolare:

- a) le modalità di accertamento diagnostico della malattia;
- b) i trattamenti e gli interventi sanitari conseguenti all'accertamento di cui alla lettera a);
- c) la qualità e l'efficacia delle cure prestate;
- d) le conseguenze della malattia in termini funzionali.

3. L'ISS cura la tenuta e l'aggiornamento del Registro nazionale, utilizzando a tale fine i dati provenienti dai registri regionali dell'endometriosi e dagli assessorati regionali competenti per la salute e acquisendo i dati forniti dalle associazioni pubbliche o private che si occupano di endometriosi.

4. Agli oneri per l'istituzione del Registro nazionale dell'endometriosi di cui al comma 1, pari ad 500,00 euro a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato il quale è incrementato mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 194 della presente legge.».

93.0.19

CALANDRINI, DE CARLO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 93-bis.

(Finanziamento del Fondo nazionale di intervento per la lotta alla droga)

1. Il Fondo nazionale di intervento per la lotta alla droga, di cui all'articolo 127 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni, è rifinanziato per euro 50 milioni a decorrere dal 2022.».

Conseguentemente, ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione della presente disposizione, quantificati in 50 milioni di euro a decorrere dal 2022, si provvede a valere sulle risorse di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 29, come incrementata dall'articolo 20 della presente legge.

93.0.20 (Testo 2)

CASTELLONE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 93-bis.

(Misure urgenti in materia di formazione specialistica in cure primarie per lo sviluppo di reti di prossimità per l'assistenza territoriale indicata dal PNNR)

1. In relazione alle finalità del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNNR), miranti allo sviluppo delle reti di prossimità per l'assistenza sanitaria territoriale con particolare riferimento all'assistenza primaria, e al fine garantire una adeguata risposta ai crescenti bisogni di salute della popolazione, anche in ragione di quanto emerso nell'emergenza pandemica, l'esercizio dell'attività di medico chirurgo di medicina generale nell'ambito del Servizio Sanitario Nazionale è consentito, oltre che ai medici in possesso del diploma regionale di formazione specifica, anche ai medici in possesso del diploma di specializzazione in medicina di comunità, di cui al decreto del Ministro dell'istruzione dell'università e della ricerca 1° agosto 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 5 novembre 2005 n. 285, del diploma di specializzazione in medicina di comunità e delle cure primarie, di cui al decreto interministeriale del Ministero dell'istruzione dell'università e Ministero della salute 4 febbraio 2015, n. 68.

2. Ai fini della valutazione dei servizi prestati e delle specializzazioni possedute per l'accesso alla dirigenza per le categorie professionali dei medici specialisti in medicina di comunità e delle cure primarie, di cui al decreto interministeriale Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e Ministero della salute 4 febbraio 2015, n. 68, e medicina di comunità, di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca del 1 agosto 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 5 novembre 2005, n. 258, è aggiunto il settore concorsuale per la disciplina della Medicina Generale, di Comunità e delle Cure Primarie in riferimento ai ruoli clinici di assistenza sanitaria primaria e presso i dipartimenti di cure primarie o distretti territoriali, e in particolare nelle case di comunità e negli ospedali di comunità.

3. Con decreto del Ministro dell'università e ricerca, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, viene istituito il settore scientifico disciplinare di riferimento per la Medicina Generale, di Comunità e Cure Primarie. Nelle more di una riforma complessiva della formazione in medicina generale, le Università conferiscono la docenza a contratto ai medici di medicina generale ed ai medici specialisti in medicina di comunità e cure primarie in possesso dei requisiti richiesti per la docenza nella scuola di specializzazione in Medicina di Comunità e Cure Primarie.»

93.0.20

CASTELLONE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 93-bis.

(Misure urgenti in materia di formazione specialistica in cure primarie per lo sviluppo di reti di prossimità per l'assistenza territoriale indicata dal PNRR)

1. In relazione alle finalità del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), miranti allo sviluppo delle reti di prossimità per l'assistenza sanitaria territoriale con particolare riferimento all'assistenza primaria, e al fine garantire una adeguata risposta ai crescenti bisogni di salute della popolazione, anche in ragione di quanto emerso nell'emergenza pandemica, l'esercizio dell'attività di medico chirurgo di medicina generale nell'ambito del Servizio Sanitario Nazionale è consentito, oltre che ai medici in possesso del diploma regionale di formazione specifica, anche ai medici in possesso del diploma di specializzazione in medicina di comunità, di cui al decreto del Ministro dell'istruzione dell'università e della ricerca 1° agosto 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 5 novembre 2005 n. 285, del diploma di specializzazione in medicina di comunità e delle cure primarie, di cui al decreto interministeriale del Ministero dell'istruzione dell'università e Ministero della salute 4 febbraio 2015, n. 68.

2. Al decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 21, comma 1, le parole: "del diploma di" sono sostituite dalle seguenti: "di un titolo che attesti una";

b) all'articolo 21, comma 1, dopo le parole: "medicina generale" sono inserite le seguenti: "comprovata dal possesso del diploma di formazione specifica in medicina generale, del diploma di specializzazione di medicina di comunità di cui al decreto ministeriale del 1° agosto 2005, del diploma di specializzazione in medicina di comunità e delle cure primarie, di cui al decreto interministeriale 4 febbraio 2015, n. 68";

c) nell'allegato E dopo le parole: "formazione specifica" sono inserite le seguenti: "diploma di specializzazione di medicina di comunità, di cui al decreto ministeriale 1° agosto 2005, diploma di specializzazione in medicina di comunità e delle cure primarie, di cui al decreto interministeriale 4 febbraio 2015, 68";

d) all'articolo 24, comma 1, dopo le parole: "1° gennaio 2006." sono aggiunte le seguenti: "Le disposizioni di cui al presente articolo, ed ai successivi articoli 25, 26, 27, 28, 29 del presente Titolo IV, non si applicano al diploma di specializzazione di medicina di comunità, di cui al decreto ministeriale 1° agosto 2005, diploma di specializzazione in medicina di comunità e delle cure primarie e successivi riordini, di cui al decreto in-

terministeriale 4 febbraio 2015, che seguono, altresì un percorso accademico definito dai rispettivi decreti ministeriali e che rispettano i requisiti minimi di una formazione specifica in medicina generale di cui al comma 3 e 5 dell'articolo 28 della Direttiva 2005/36/CE."

3. Con decreto del Ministro dell'università e ricerca, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, viene istituito il settore scientifico disciplinare di riferimento per la Medicina Generale, di Comunità e Cure Primarie. Nelle more del reclutamento dei ruoli universitari afferenti ai predetti settori, le Università conferiscono la docenza a contratto ai medici di medicina generale ed ai medici specialisti in medicina di comunità e cure primarie in possesso dei requisiti richiesti per la docenza nella scuola di specializzazione in Medicina di Comunità e Cure Primarie.».

93.0.21

DI GIROLAMO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 93-bis.

(Contributo destinato agli ospedali di prossimità al fine del loro potenziamento dell'offerta dei servizi sanitari)

1. In considerazione dell'aspetto prioritario di garantire equità, continuità ed omogeneità di accesso alle prestazioni sanitarie e servizi di qualità per tutti i cittadini e al fine di potenziare l'offerta dei servizi sanitari degli ospedali di prossimità è destinato un contributo di 30 milioni di euro per l'anno 2022 e 25 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024.».

Conseguentemente alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2022: - 30.00.000;

2023: - 25.00.000;

2024: - 25.00.000.

93.0.22

CALANDRINI, DE CARLO

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:***«Art. 93-bis.***(Fondo per la digitalizzazione dell'assistenza sanitaria)*

1. Al fine di velocizzare la digitalizzazione dell'assistenza sanitaria in coerenza con gli obiettivi perseguiti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza « PNRR misura 6.2.1.3, per l'anno fiscale 2022 è istituito il "Fondo per la digitalizzazione dell'assistenza sanitaria". Il Fondo di cui al precedente periodo è finalizzato ad erogare un beneficio per agevolare l'acquisto di strumenti digitali quali piattaforme e software per la gestione automatizzata degli appuntamenti dei pazienti ovvero di segreteria automatica nonché di software per l'effettuazione di prestazioni in telemedicina da parte di Medici di Medicina Generale e Pediatri di Libera Scelta.

2. Il beneficio di cui al comma 1 è erogato per un tetto massimo di 1000 euro per singolo destinatario.

3. Con decreto del Ministero della Salute da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le procedure di concessione e di utilizzo del beneficio di cui al comma 1, nonché le modalità di verifica e controllo dell'effettività delle spese sostenute, le cause di decadenza e di revoca del beneficio e le relative modalità di restituzione nel caso di beneficio indebitamente fruito.

4. Gli oneri derivanti dal Fondo di cui al comma 1, pari a 50,5 milioni di euro, sono a valere del fondo finanziato ai sensi dell'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n.190, come rifinanziato dall'articolo 194 della presente legge.

5. Conseguentemente, all'articolo 194 sostituire le parole: "600 milioni" con le seguenti: "549,5 milioni".».

93.0.23

RIZZOTTI, FERRO

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:***«Art 93-bis.***(Fondo per la digitalizzazione dell'assistenza sanitaria)*

1. Al fine di velocizzare la digitalizzazione dell'assistenza sanitaria in coerenza con gli obiettivi perseguiti dal Piano nazionale di ripresa e resi-

lienza « PNRR misura 6.2.1.3, per l'anno fiscale 2022 è istituito il "Fondo per la digitalizzazione dell'assistenza sanitaria". Il Fondo di cui al precedente periodo è finalizzato ad erogare un beneficio per agevolare l'acquisto di strumenti digitali quali piattaforme e software per la gestione automatizzata degli appuntamenti dei pazienti ovvero di segreteria automatica nonché di software per l'effettuazione di prestazioni in telemedicina da parte di Medici di Medicina Generale e Pediatri di Libera Scelta.

2. Il beneficio di cui al comma 1 è erogato per un tetto massimo di 1000 euro per singolo destinatario.

3. Con decreto del Ministero della Salute da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le procedure di concessione e di utilizzo del beneficio di cui al comma 1, nonché le modalità di verifica e controllo dell'effettività delle spese sostenute, le cause di decadenza e di revoca del beneficio e le relative modalità di restituzione nel caso di beneficio indebitamente fruito.

4. Gli oneri derivanti dal Fondo di cui al comma 1, pari a 50,5 milioni di euro, sono a valere del fondo finanziato ai sensi dell'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n.190, come rifinanziato dall'articolo 1, comma 163, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.».

Conseguentemente, per l'annualità 2022, il fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 194 della presente legge è ridotto nella misura di 50,5 milioni di euro.

93.0.24

CALANDRINI, DE CARLO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 93-bis.

(Credito di imposta per la digitalizzazione dell'assistenza sanitaria)

1. Al fine di velocizzare la digitalizzazione dell'assistenza sanitaria in coerenza con gli obiettivi perseguiti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza « PNRR misura 6.2.1.3, per l'anno fiscale 2022, è erogato in favore dei Medici di Medicina Generale e dei Pediatri di Libera Scelta un credito di imposta nella misura pari al 50 per cento delle spese ammissibili sostenute per l'acquisto di piattaforme e software per la gestione automatizzata degli appuntamenti dei pazienti e di segreteria automatica, nonché software per l'effettuazione di prestazioni in telemedicina.

2. Il credito di imposta è erogabile per ciascun destinatario entro un tetto di spesa per l'acquisto di piattaforme e software di cui al comma 1 pari ad un massimo di 1000 euro.

3. Con decreto del Ministero della Salute da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le procedure di concessione e di utilizzo del beneficio di cui al comma 1, nonché le modalità di verifica e controllo dell'effettività delle spese sostenute, le cause di decadenza e di revoca del beneficio e le relative modalità di restituzione nel caso di beneficio indebitamente fruito.

4. Gli oneri derivanti dal beneficio di cui al comma 1, pari a 31,5 milioni di euro, sono a valere del fondo finanziato ai sensi dell'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n.190, come rifinanziato dall'articolo 194 della presente legge.

5. Conseguentemente, all'articolo 194 sostituire le parole: "600 milioni" con le seguenti: "568,5 milioni".».

93.0.25

CALANDRINI, DE CARLO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 93-bis.

(Credito di imposta per la digitalizzazione dell'assistenza sanitaria)

1. Al fine di velocizzare la digitalizzazione dell'assistenza sanitaria in coerenza con gli obiettivi perseguiti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza « PNRR misura 6.2.1.3, per l'anno fiscale 2022, è erogato in favore dei Medici di Medicina Generale e dei Pediatri di Libera Scelta un credito di imposta nella misura pari all'80 per cento delle spese ammissibili sostenute per l'acquisto di piattaforme e software per la gestione automatizzata degli appuntamenti dei pazienti e di segreteria automatica, nonché software per l'effettuazione di prestazioni in telemedicina.

2. Il credito di imposta è erogabile per ciascun destinatario entro un tetto di spesa per l'acquisto di piattaforme e software di cui al comma 1 pari ad un massimo di 1000 euro.

3. Con decreto del Ministero della Salute da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le procedure di concessione e di utilizzo del beneficio di cui al comma 1, nonché le modalità di verifica e controllo dell'effettività delle spese sostenute, le cause di decadenza e di revoca del beneficio e le relative modalità di restituzione nel caso di beneficio indebitamente fruito.

4. Gli oneri derivanti dal beneficio di cui al comma 1, pari a 40,4 milioni di euro, sono a valere del fondo finanziato ai sensi dell'articolo

1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n.190, come rifinanziato dall'articolo 194 della presente legge. ».

Conseguentemente all'articolo 194 sostituire le parole: «600 milioni» con le seguenti: «559,6 milioni».

93.0.26

CONZATTI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 93-bis.

(Fondo per la digitalizzazione dell'assistenza sanitaria)

1. Al fine di velocizzare la digitalizzazione dell'assistenza sanitaria in coerenza con gli obiettivi perseguiti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza, per l'anno 2022 è istituito il "Fondo per la digitalizzazione dell'assistenza sanitaria". Il Fondo di cui al precedente periodo è finalizzato ad erogare un contributo a fondo perduto per agevolare l'acquisto di strumenti digitali quali piattaforme e software per la gestione automatizzata degli appuntamenti dei pazienti ovvero di segreteria automatica nonché di software per l'effettuazione di prestazioni in telemedicina da parte di Medici di Medicina Generale e Pediatri di Libera Scelta.

2. Il contributo di cui al comma 1 è erogato per un tetto massimo di 500 euro per singolo destinatario.

3. Con decreto del Ministero della Salute da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le procedure di concessione e di utilizzo del beneficio di cui al comma 1, nonché le modalità di verifica e controllo dell'effettività delle spese sostenute, le cause di decadenza e di revoca del beneficio e le relative modalità di restituzione nel caso di beneficio indebitamente fruito.

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 25,2 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede ai sensi dell'articolo 194.».

93.0.27

CRUCIOLI, ANGRISANI, GRANATO, CORRADO

*Dopo l'articolo, sono inseriti i seguenti:***«Art. 93-bis.***(Potenziamento dell'assistenza sanitaria tram e auto, nazione di concorsi)*

1. Al fine di consentire un maggior recupero delle prestazioni di specialistica ambulatoriali non erogate dalle strutture pubbliche, nell'anno 2020, a causa dell'intervenuta emergenza epidemiologica conseguente alla diffusione del virus SARS-Cov-2, considerate le criticità sanitarie esistenti nelle regioni commissariate per l'attuazione del Piano di rientro dai disavanzi sanitari ed anche al fine di garantire la continuità assistenziale, di contenere le spese di gestione delle aziende pubbliche dei servizi sanitari e nell'ottica di migliorarne l'efficienza e l'appropriatezza nell'uso dei fattori produttivi, sono autorizzati concorsi pubblici per la copertura a tempo indeterminato dei posti assegnati negli ultimi 4 anni con ricorso ininterrotto ad outsourcing, da concludersi entro il 30 giugno 2022.

2. Fino ai relativi reclutamenti, sono prorogati i contratti in essere del suddetto personale in servizio nelle aziende di cui al primo comma e in ogni caso non oltre il 31 luglio 2022.

3. Il complessivo periodo di lavoro, prestato in outsourcing nelle aziende di cui al primo comma, concorre alla determinazione del punteggio finale dei candidati.

Art. 93-ter.*(Modifiche all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge n.150/2020 convertito nella legge n. 181/2021)*

L'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 10 novembre 2020, n. 150, convertito nella legge 30 dicembre 2020, n. 181, è sostituito dal seguente:

1. La regione Calabria mette a disposizione del Commissario ad acta il personale, gli uffici e i mezzi necessari all'espletamento dell'incarico, ai sensi dell'articolo 4, comma 2, del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222.

2. Per il funzionamento dell'Ufficio commissariale, si provvede con decreto del Ministro della salute e del Ministro dell'economia, da emanarsi entro il 31 gennaio 2022, con cui al medesimo Ufficio vengono assegnate 40 unità di personale, dotate di elevata competenza ed esperienza professionale in relazione agli obiettivi affidati dal Consiglio dei Ministri allo stesso Commissario.

Art. 93-quater

(Anticipazione risorse stanziare per il Servizio sanitario della regione Calabria con il decreto-legge 11.1 501 2020 convertito nella legge 181/2021)

1. L'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 10 novembre 2020, n. 150, convertito con modificazioni dalla 30 dicembre 2020, n. 181, è sostituito dal seguente:

1. Ferma restando la facoltà, per la regione Calabria, di presentare un nuovo piano di dentro anche ai fini, preda approvazione, dell'erogazione della somma di cui al comma 2, detta somma è condizionata alla presentazione e approvazione del programma operativo di prosecuzione del Piano di dentro per il periodo 2022-2023 e alla sottoscrizione, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, di uno specifico Accordo tra lo Stato e le Regioni contenente le modalità di erogazione delle risorse di cui al comma 2.

2. Nelle more dell'approvazione del suddetto programma operativo o del piano di rientro presentato dalla Regione, alla regione Calabria è anticipata la somma di 30 milioni di euro vincolata alle assunzioni di personale di cui all'articolo 4-bis del decreto-legge 10 novembre 2020, n. 150, convertito nella legge 30 dicembre 2020, n. 181».

93.0.28

CRUCIOLI, ANGRISANI, GRANATO, CORRADO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 93-bis.

(Anticipazione risorse stanziare per il Servizio sanitario della regione Calabria con il decreto-legge n.150/2020 convertito nella legge 181/2021)

L'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 10 novembre 2020, n. 150, convertito con modificazioni dalla 30 dicembre 2020, n. 181, è sostituito dal seguente:

1. Ferma restando la facoltà, per la regione Calabria, di presentare un nuovo piano di rientra anche ai fini, previa approvazione, dell'erogazione della somma di cui al comma 2, detta somma è condizionata alla presentazione e approvazione del programma operativo di prosecuzione del Piano di rientro per il periodo 2022-2023 e alla sottoscrizione, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione

del presente decreto, di uno specifico Accordo tra lo Stato e le Regioni contenente le modalità di erogazione delle risorse di cui al comma 2.

2. Nelle more dell'approvazione del suddetto programma operativo o del piano di rientro presentato dalla Regione, alla regione Calabria è anticipata la somma di 30 milioni di euro vincolata alle assunzioni di personale di cui all'articolo 4-bis del decreto-legge 10 novembre 2020, n. 150, convertito nella legge 30 dicembre 2020, n. 181».

93.0.29 (testo 2)

MALPEZZI, FERRARI, BOLDRINI, IORI, COMINCINI, MANCA, MISIANI, BITI, MIRABELLI, D'ARIENZO, COLLINA, CIRINNÀ, ROSSOMANDO, MARCUCCI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 93-bis.

(Riconoscimento di un contributo in favore dell'Ospedale Pediatrico Bambin Gesù e accantonamento di fondi da destinare alla realizzazione di specifici obiettivi connessi all'attività di ricerca, assistenza e cura relativi al miglioramento dell'erogazione dei livelli essenziali di assistenza)

1. Al fine di riconoscere i maggiori costi operativi sostenuti per la gestione dell'emergenza COVID-19, nonché quelli derivanti dall'incremento delle prestazioni di alta complessità in conseguenza della stessa negli anni 2020 e 2021, ripristinando il contributo annuo previsto dall'articolo 22, comma 6, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, all'Ospedale Pediatrico Bambin Gesù, è riconosciuto un contributo pari a 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dal comma 1 dell'articolo 194.

3. All'articolo 18, comma 1, alinea, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, le parole: "e 2021", ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: ", 2021 e 2022".

4. All'articolo 38, comma 1-novies, secondo periodo, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, le parole: "e 2021" sono sostituite dalle seguenti: ", 2021 e 2022".».

93.0.29

MALPEZZI, BOLDRINI, IORI, COMINCINI, MANCA, MISIANI, FERRARI, BITI, MIRABELLI, COLLINA, CIRINNÀ, ROSSOMANDO, MARCUCCI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 93-bis.

(Riconoscimento di un contributo in favore dell'Ospedale Pediatrico Bambin Gesù)

1. Al fine di riconoscere i maggiori costi operativi sostenuti per la gestione dell'emergenza COVID-19, nonché quelli derivanti dall'incremento delle prestazioni di alta complessità in conseguenza della stessa negli anni 2020 e 2021, ripristinando il contributo annuo previsto dall'articolo 22, comma 6, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, all'Ospedale Pediatrico Bambin Gesù, è riconosciuto un contributo pari a 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024».

Conseguentemente, all'articolo 194, comma 1, sostituire le parole: «600 milioni di euro per l'anno 2022 e 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023» con le seguenti: «597 milioni di euro per l'anno 2022, 497 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024 e 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025».

93.0.30

GRASSO, DE PETRIS, BUCCARELLA, LAFORGIA, RUOTOLO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 93-bis.

(Sostegno per la medicina dei servizi)

1. All'articolo 8 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, il comma 1-*bis* è sostituito dal seguente:

"1-*bis*. Le aziende unità sanitarie locali e le aziende ospedaliere, in deroga a quanto previsto dal comma 1, utilizzano i medici addetti alle attività di continuità assistenziale e di medicina dei servizi. Per costoro valgono le convenzioni stipulate ai sensi dell'articolo 48 della legge 23 dicembre 1978, n. 833.

Entro il 31 dicembre 2022 le regioni individuano aree di attività della emergenza territoriale, della medicina dei servizi e della continuità assi-

stenziale che, al fine del miglioramento dei servizi, richiedono l'instaurarsi di un rapporto d'impiego. A questi fini, le aziende sanitarie sono tenute ad attribuire:

a) ore vacanti ai medici già titolari d'incarico di medicina dei servizi e che ne facciano richiesta fino al raggiungimento di 38 settimanali;

b) incarichi a tempo indeterminato nella medicina dei servizi ai medici convenzionati titolari di incarico che facciano domanda per transitare dal settore continuità assistenziale o di assistenza primaria al settore medicina dei servizi;

c) incarichi a tempo indeterminato di medicina dei servizi ai medici incaricati temporaneamente con un'anzianità di servizio, anche non continuativa, di almeno 18 mesi nella medicina dei servizi".

2. Le regioni e le aziende sanitarie, entro 6 mesi a decorrere dal 31 dicembre 2021, espletano le procedure di inquadramento, a domanda, nel ruolo sanitario, nel limite della dotazione risultante dal completamento delle procedure previste dal presente articolo, dei medici titolari di Continuità Assistenziale e Medicina dei Servizi che risultano titolari, alla data di entrata in vigore della presente disposizione, di un incarico a tempo indeterminato da almeno cinque anni previo giudizio di idoneità secondo le procedure di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 dicembre 1997, n. 502».

Conseguentemente, all'onere derivante dalla presente articolo, valutato in 225.000.000 euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rideterminato dall'articolo 194 della presente legge.

93.0.31

ROMANI, BERUTTI, BIASOTTI, CAUSIN, FANTETTI, PACIFICO, QUAGLIARIELLO, ROSSI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 93-bis.

1. All'articolo 21-ter del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160, apportare le seguenti modificazioni:

– al comma 1, le parole: «a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto» sono sostituite dalle se-

guenti: «a decorrere dalla medesima data prevista per i soggetti nati negli anni dal 1959 al 1965»;

– al comma 2, le parole: «a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto» sono sostituite dalle seguenti: «a decorrere dalla medesima data prevista per i soggetti nati negli anni dal 1959 al 1965».

2. Ai fini dell'attuazione del comma 1, la spesa è valutata in euro 20 milioni per l'anno 2022 e in euro 5 milioni per l'anno 2023.

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 20 milioni di euro per il 2022 e a 5 milioni per il 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n.190, come incrementato dall'art. 194 della presente legge.

93.0.32

MARCUCCI, ASTORRE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 93-bis.

(Riconoscimento di un ristoro alle strutture di cui all'articolo 4, comma 13, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502)

1. All'articolo 4, comma 5-bis, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "Il presente comma trova applicazione, laddove ne sussistano i presupposti, anche nei confronti delle strutture di cui all'articolo 4, comma 13, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, in condizioni di parità rispetto alle strutture sanitarie private accreditate. A tal fine, la regione Lazio è autorizzata a riconoscere il ristoro alle predette strutture nell'ambito delle risorse assegnate a valere sul livello di finanziamento ordinario per il Servizio sanitario Nazionale per l'anno 2022, in sede di regolazione finanziaria delle prestazioni rese in mobilità dalla struttura avente diritto per l'anno 2020"».

Art. 94.**94.1**

MISIANI, IORI

Al comma 2, dopo le parole: «n. 135,» inserire le seguenti: «, nonché in deroga al vincolo di equilibrio economico di cui all'articolo 26, comma 2, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito con modificazioni dalla legge 23 luglio 2021, n. 106,»».

94.2

FERRO, DAMIANI, FLORIS

Al comma 2, dopo le parole: «legge 7 agosto 2012, n. 135,» inserire le seguenti: «nonché in deroga al vincolo di equilibrio economico di cui all'articolo 26, comma 2, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito con modificazioni dalla legge 23 luglio 2021, n. 106,».

94.3

RIZZOTTI, FERRO

Al comma 2 primo periodo dopo le parole: «dalla legge 7 agosto 2012, n. 135,» inserire le seguenti: «nonché in deroga al vincolo di equilibrio economico di cui all'articolo 26, comma 2, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito con modificazioni dalla legge 23 luglio 2021, n. 106,».

94.4

ROMANI, BERUTTI, BIASOTTI, CAUSIN, FANTETTI, PACIFICO, QUAGLIARIELLO, ROSSI

Al comma 2, dopo le parole: «legge 7 agosto 2012, n. 135,» inserire le seguenti: «nonché in deroga al vincolo di equilibrio economico di cui all'articolo 26, comma 2, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito con modificazioni dalla legge 23 luglio 2021, n. 106,».

94.5

CALANDRINI, DE CARLO

Al comma 2, dopo le parole: «legge 7 agosto 2012, n. 135,» inserire le seguenti: «nonché in deroga al vincolo di equilibrio economico di cui all'articolo 26, comma 2, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito con modificazioni dalla legge 23 luglio 2021, n. 106,».

94.6

PARENTE, CONZATTI

Sono apportate le seguenti modificazioni:

Al comma 2, primo periodo, le parole: «150 milioni » sono sostituite con le seguenti: «250 milioni»;

Al comma 3, primo periodo, le parole: «500 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «600 milioni» e, al secondo periodo, le parole: «150 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «250 milioni»

Conseguentemente, all'articolo 194, le parole: «600 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «500 milioni».

94.7

MANCA, IORI

Al comma 2, primo periodo, e al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: «150 milioni di euro» con le seguenti: «250 milioni di euro».

94.8

PEROSINO

All'articolo 94 le parole: «150 milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti parole: «250 milioni di euro» ovunque ricorrono.

94.9

IANNONE, BARBARO, CALANDRINI, DE CARLO

All'articolo 94 le parole: «150 milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti parole: «250 milioni di euro ovunque ricorrano».

94.10

MODENA

Al comma 2, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: «Con specifico riferimento all'utilizzo delle risorse di cui al presente comma, non trovano applicazione le disposizioni in materia di equilibrio economico del Servizio sanitario regionale di cui all'articolo 26, comma 2 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito con modificazioni dalla legge 23 luglio 2021, n. 106. La disposizione di cui al periodo precedente si attua nel limite di spesa di 500 milioni di euro per l'anno 2022. Con decreto del Ministro del Salute, da adottare d'intesa con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, sono stabilite le modalità di riparto tra le regioni richiedenti anche al fine di garantire l'osservanza del limite di spesa di cui al presente comma.».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'attuazione della presente disposizione, pari a 500 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 come rifinanziato ai sensi dell'articolo 194.

94.11

MODENA

Al comma 2, aggiungere in fine i seguenti periodi: «Con specifico riferimento all'utilizzo delle risorse di cui al presente comma, non trovano applicazione le disposizioni in materia di equilibrio economico del Servizio sanitario regionale di cui all'articolo 26, comma 2 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito con modificazioni dalla legge 23 luglio 2021, n. 106. La disposizione di cui al periodo precedente si attua nel limite di spesa di 300 milioni di euro per l'anno 2022. Con decreto del Ministro del Salute, da adottare d'intesa con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, sono stabilite le modalità di riparto tra le regioni richiedenti

anche al fine di garantire l'osservanza del limite di spesa di cui al presente comma.».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'attuazione della presente disposizione, pari a 300 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 come rifinanziato ai sensi dell'articolo 194.

94.12

MODENA

Al comma 2, aggiungere in fine i seguenti periodi: «Con specifico riferimento all'utilizzo delle risorse di cui al presente comma, non trovano applicazione le disposizioni in materia di equilibrio economico del Servizio sanitario regionale di cui all'articolo 26, comma 2 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito con modificazioni dalla legge 23 luglio 2021, n. 106. La disposizione di cui al periodo precedente si attua nel limite di spesa di 150 milioni di euro per l'anno 2022. Con decreto del Ministro della Salute, da adottare d'intesa con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, sono stabilite le modalità di riparto tra le regioni richiedenti anche al fine di garantire l'osservanza del limite di spesa di cui al presente comma.».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'attuazione della presente disposizione, pari a 150 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 come rifinanziato ai sensi dell'articolo 194.

94.13

CIRINNÀ

Al comma 2, ultimo capoverso, aggiungere in fine le seguenti parole: «Con specifico riferimento all'utilizzo delle risorse di cui al presente comma, non trovano applicazione le disposizioni di cui all'articolo 26, comma 2 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito con modificazioni dalla legge 23 luglio 2021, n. 106».

Conseguentemente, all'articolo 194, comma 1, sostituire le parole: «600 milioni di euro per l'anno 2022» con le seguenti: «450 milioni di euro per l'anno 2022».

94.14

SACCONE

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Con specifico riferimento all'utilizzo delle risorse di cui al presente comma, non trovano applicazione le disposizioni di cui all'articolo 26, comma 2 del decreto-legge 25 maggio 2021, n.73, convertito con modificazioni dalla legge 23 luglio 2021, n. 106».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 150 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 come rifinanziato ai sensi dell'articolo 194.

94.15

ASTORRE

Al comma 2, ultimo capoverso, aggiungere le seguenti parole: »Con specifico riferimento all'utilizzo delle risorse di cui al presente comma, non trovano applicazione le disposizioni di cui all'articolo 26, comma 2, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 150 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 come rifinanziato ai sensi dell'articolo 194.

94.16

DAMIANI, FERRO, SACCONE, MODENA, MALLEGGNI

Al comma 2, ultimo capoverso, aggiungere le seguenti parole: «Con specifico riferimento all'utilizzo delle risorse di cui al presente comma, non trovano applicazione le disposizioni di cui all'articolo 26, comma 2 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito con modificazioni dalla legge 23 luglio 2021, n. 106».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 150 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui al-

l'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 come rifinanziato ai sensi dell'articolo 194.

94.17

FARAONE

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Con specifico riferimento all'utilizzo delle risorse di cui al presente comma, non trovano applicazione le nonne in materia di equilibrio economico del Servizio Sanitario Regionale di cui all'articolo 26, comma 2 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito con modificazioni dalla legge 23 luglio 2021».

94.18

MODENA

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Con specifico riferimento all'utilizzo delle risorse di cui al presente comma, non trovano applicazione le disposizioni in materia di equilibrio economico del Servizio sanitario regionale di cui all'articolo 26, comma 2 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito con modificazioni dalla legge 23 luglio 2021, n. 106».

94.19

DAMIANI

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-bis. Per le finalità di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo va garantita la mobilità dei pazienti fra regioni confinanti. Per gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico ("IRCCS") di cui al decreto legislativo n. 288 del 2003, le prestazioni effettuate previsto dal comma 496 dell'art. 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178 devono essere riconosciute.».

94.20

SACCONE

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-bis. Per le finalità di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo va garantita la mobilità dei pazienti fra regioni confinanti. Per gli Istituti di Ricovero e cura a Carattere Scientifico (IRCCS), istituti di rilievo nazionale ai sensi dell'articolo 1 del decreto legislativo n. 288 del 2003, va applicata la modalità di cui all'articolo 1, comma 496 della legge 30 dicembre 2020, n. 178.».

94.21

CONZATTI

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. Al comma 496, articolo 1, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, le parole: "può essere" sono sostituite dalla seguente: "è"».

94.22

STABILE, RIZZOTTI

Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:

«4-bis. Alle relative retribuzioni della dirigenza medica veterinaria e sanitaria derivanti dalla effettuazione di prestazioni aggiuntive richieste per l'abbattimento delle liste d'attese, si applica l'aliquota del 15%».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione pari a 23 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n.190 come incrementato dall'articolo 194 della presente legge.

94.23

PIRRO, GALLICCHIO

Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:

«4-bis. Alle retribuzioni della dirigenza medica, veterinaria e sanitaria derivanti dalla effettuazione di prestazioni aggiuntive richieste per l'abbattimento delle liste d'attese, si applica l'aliquota del 15%».

94.24

ZAFFINI, CALANDRINI, DE CARLO

Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:

«4-bis. Alle relative retribuzioni della dirigenza medica veterinaria e sanitaria derivanti dalla effettuazione di prestazioni aggiuntive richieste per l'abbattimento delle liste d'attese, si applica l'aliquota del 20%».

94.0.1

FERRO, DAMIANI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 94-bis.

(Disposizioni in materia di tetti di spesa per l'acquisito di prestazioni da privato accreditato)

1. A decorrere dall'anno 2022, il comma 14 dell'articolo 15 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, è abrogato.»

94.0.2

RIZZOTTI, FERRO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 94-bis.

(Disposizioni in materia di tetti di spesa per l'acquisito di prestazioni da privato accreditato)

1. A decorrere dall'anno 2022, il comma 14 dell'articolo 15 del decreto-legge 6 luglio 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, è abrogato.».

94.0.3

CONZATTI

Dopo l'articolo, inserire il seguente articolo:

«Art. 94-bis.

(Disposizioni in materia di tetti di spesa per l'acquisito di prestazioni da privato accreditato)

1. A decorrere dall'anno 2022, il comma 14 dell'articolo 15 del decreto-legge 6 luglio 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, è abrogato.».

94.0.4

ROMANI, BERUTTI, BIASOTTI, CAUSIN, FANTETTI, PACIFICO, QUAGLIARIELLO, ROSSI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 94-bis.

(Disposizioni in materia di tetti di spesa per l'acquisito di prestazioni da privato accreditato)

1. A decorrere dall'anno 2022, il comma 14 dell'articolo 15 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, è abrogato.».

94.0.5

CALANDRINI, DE CARLO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 94-bis.

(Disposizioni in materia di tetti di spesa per l'acquisito di prestazioni da privato accreditato)

1. A decorrere dall'anno 2022, il comma 14 dell'articolo 15 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, è abrogato.».

94.0.6

DI PIAZZA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 94-bis.

(Proroga copertura 90% prestazioni sanitarie e sociosanitarie)

1. Al fine di garantire la sostenibilità economica delle strutture sanitarie accreditate, IRCCS, Ospedali Classificati, Presidi, Case di cura e delle strutture sociosanitarie, sociosanitarie residenziali ovvero sociosanitarie semiresidenziali, che a causa del COVID non hanno potuto raggiun-

gere i *budget* prefissati, sono prorogate per il 2022 le disposizioni di cui ai commi 5-*bis* e 5-*ter* dell'art. 4, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77».

Conseguentemente, sostituire l'articolo 194 con il seguente: «1. Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è incrementato di 595 milioni di euro per l'anno 2022 e 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023.».

94.0.7

BINETTI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 94-bis.

(Proroga copertura 90% prestazioni sanitarie e sociosanitarie)

1. Al fine di garantire la sostenibilità economica delle strutture sanitarie accreditate, IRCCS, Ospedali Classificati, Presidi, Case di cura e delle strutture sociosanitarie, sociosanitarie residenziali ovvero sociosanitarie semiresidenziali, che a causa del COVID non hanno potuto raggiungere i budget prefissati, si prorogano per il 2022 le disposizioni di cui ai commi 5-*bis* e 5-*ter* dell'art. 4, del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 convertito con modificazioni dalla L. 17 luglio 2020, n. 77.».

94.0.8

BERUTTI, BIASOTTI, CAUSIN, FANTETTI, PACIFICO, QUAGLIARIELLO, ROMANI, ROSSI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 94-bis..

(Proroga copertura 90% prestazioni sanitarie e sociosanitarie)

1. Al fine di garantire la sostenibilità economica delle strutture sanitarie accreditate, IRCCS, Ospedali Classificati, Presidi, Case di cura e delle strutture sociosanitarie, sociosanitarie residenziali ovvero sociosanitarie semiresidenziali, che a causa del COVID non hanno potuto raggiungere i budget prefissati, si prorogano per il 2022 le disposizioni di cui ai

commi 5 bis e 5-ter dell'art. 4, del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 convertito con modificazioni dalla L. 17 luglio 2020, n. 77».

94.0.9

RIZZOTTI, FERRO

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 94-bis.

(Fondo nazionale dispositivi impiantabili)

1. Al fine di favorire la riduzione delle liste d'attesa in ambito cardiovascolare, di rendere disponibili un maggiore numero di posti letto ordinari, di liberare posti letto in terapia intensiva e di garantire un'adeguata e tempestiva opportunità di cura ai pazienti, a partire dall'anno 2022 è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'Economia e delle Finanze un Fondo per l'acquisto di dispositivi medici impiantabili per il trattamento minimamente invasivo delle patologie strutturali cardiache, da parte delle strutture del SSN, con una dotazione di 60 milioni di euro annui.

2. La spesa per l'acquisto dei dispositivi di cui al comma precedente non concorre al raggiungimento del tetto della spesa per l'acquisto di dispositivi medici di cui alla Legge 24 dicembre 2012, n. 228.

3. Le risorse del Fondo sono versate in favore delle regioni e iscritte a bilancio, con vincolo di destinazione d'uso, secondo le modalità individuate con apposito decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

4. A decorrere dall'anno 2022 una quota del livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato pari a 60 milioni di euro, è destinata alle finalità di cui al comma 1.».

94.0.10

PIRRO

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 94-bis.

(Fondo nazionale dispositivi medici impiantabili)

1. Al fine di favorire la riduzione delle liste d'attesa in ambito cardiovascolare, di rendere disponibili un maggiore numero di posti letto ordinari, di liberare posti letto in terapia intensiva e di garantire un'adeguata e tempestiva opportunità di cura ai pazienti, a decorrere dall'anno 2022, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'Economia e delle Finanze un Fondo per l'acquisto di dispositivi medici impiantabili per il trattamento minimamente invasivo delle patologie strutturali cardiache, da parte delle strutture del SSN, con una dotazione di 60 milioni di euro annui.

2. La spesa per l'acquisto dei dispositivi di cui al comma precedente non concorre al raggiungimento del tetto della spesa per l'acquisto di dispositivi medici di cui alla legge 24 dicembre 2012, n. 228.

3. Le risorse del Fondo sono versate in favore delle regioni e iscritte a bilancio, con vincolo di destinazione d'uso, secondo le modalità individuate con apposito decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano

4. A decorrere dall'anno 2022 una quota del livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato pari a diecimila milioni di euro, è destinata alle finalità di cui al comma 1.».

94.0.11

GUIDOLIN, ROMANO, GALLICCHIO

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

«Art. 94-bis.

(Disposizioni in materia di attività libero professionale per le professioni infermieristiche)

1. Al Decreto Legislativo 30 marzo 2001 n. 165, dopo l'articolo 53 è aggiunto il seguente:

"Art. 53-bis.

(Attività libero professionale per le professioni infermieristiche)

1. Gli esercenti le professioni infermieristiche di cui all'articolo 1 della legge 26 febbraio 1999, n. 42, possono svolgere attività libero professionale, previa comunicazione al datore di lavoro, in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 53 e all'articolo 13, comma 2 e all'articolo 60 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957 n. 3, nonché in deroga all'articolo 2105 del codice civile.

2. Ai fini di un'efficace organizzazione dei servizi sanitari e sociosanitari, anche per affrontare gli effetti della pandemia COVID-19, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, le aziende sanitarie locali ed ospedaliere, gli IRCCS e gli altri Enti del SSN, autorizzano i dipendenti esercenti le professioni infermieristiche, che ne facciano richiesta, a svolgere attività libero professionale al di fuori dell'orario di servizio.

3. I dipendenti esercenti le suddette professioni, in servizio con rapporto di lavoro a tempo pieno, svolgono l'attività libero professionale di cui al comma 1, in forma singola o associata, al di fuori dell'orario di servizio e in condizioni di assenza di conflitto di interessi con le attività istituzionali.

4. L'attività di cui al comma 2 può essere svolta:

a) nei confronti di singoli cittadini e di strutture autorizzate;

b) all'interno dell'azienda di appartenenza;

c) in altre strutture pubbliche o private accreditate, previo accordo tra le strutture interessate.

5. Per l'attuazione delle norme di cui ai precedenti commi, gli enti, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge, emanano specifici regolamenti, sentite le OO. SS"».

94.0.12

PIRRO, GALLICCHIO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 94-bis.

(Prestazioni aggiuntive programmabili da parte degli infermieri dipendenti ed emergenza infermieristica)

1. In caso di accertata impossibilità a coprire posti di infermiere mediante il ricorso a procedure concorsuali, le Aziende unità sanitarie locali, le Aziende ospedaliere, gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico e residenze sanitarie assistenziali e le case di riposo, previa autorizzazione della Regione e nei limiti delle risorse finanziarie connesse alle corrispondenti vacanze di organico ricomprese nella programmazione triennale, possono remunerare agli infermieri dipendenti in forza di un contratto con l'azienda prestazioni orarie aggiuntive rese al di fuori dell'impegno di servizio, rispetto a quelle proprie del rapporto di dipendenza. Le predette prestazioni sono rese in regime libero professionale e sono assimilate, ancorché rese all'amministrazione di appartenenza, al lavoro subordinato, ai soli fini fiscali e contributivi ivi compresi i premi e i contributi versati all'INAIL.

2. L'Amministrazione interessata utilizza in via prioritaria le prestazioni aggiuntive per garantire gli standard assistenziali nei reparti di degenza e l'attività delle sale operatorie.

3. La tariffa di tali prestazioni aggiuntive a favore dell'Amministrazione di appartenenza e i tetti massimi individuali della stessa sono determinati, previo confronto delle organizzazioni sindacali in sede decentrata, in misura compatibile con il vincolo finanziario di cui al comma 1.».

94.0.13

STABILE, MODENA, BINETTI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 94-bis.

1. I dipendenti pubblici di tutti i comparti e le aree della contrattazione pubblica nonché i sanitari convenzionati con il SSN, i sanitari che hanno operato in strutture pubbliche e private impegnati nel contrasto al coronavirus sono destinatari delle disposizioni previste dall'articolo 3 della legge 466/1980 e dall'art. 1, co. 562 e co.563 della legge 266/2005».

Conseguentemente, all'articolo 194, sostituire le parole: «600 milioni di euro per l'anno 2022 e di 500 milioni di euro», con le seguenti: «580 milioni di euro per l'anno 2022 e di 480 milioni di euro».

94.0.14

CRUCIOLI, ANGRISANI, GRANATO, CORRADO

Dopo l'articolo, è inserito il seguente:

«Art. 94-bis.

(Disposizioni in materia di farmacovigilanza attiva dei vaccini anti COVID-19)

1. Al fine di assicurare il rafforzamento dell'efficacia del sistema di farmacovigilanza nazionale sui vaccini per COVID-19, il Ministero della salute, in collaborazione col ministero dell'innovazione tecnologica e transizione digitale, istituisce il programma di sorveglianza attiva denominato "V-Safe-Italy," metodologicamente identico al «V-Safe» statunitense, al fine di monitorare la popolazione vaccinata rispetto agli effetti avversi, sia frequenti che non comuni, cagionati dalla vaccinazione.

A tale scopo viene attivato un sistema di sorveglianza attiva via smartphone, tramite app, al fine di registrare e monitorare gli effetti avversi alla vaccinazione da COVID-19.

2. Il programma prevede che la salute di chi riceve il vaccino sia verificata ogni giorno con questionari a scelta multipla via messaggi di testo ed email per la prima settimana, e poi ogni settimana e per i tempi successivi, come nell'analogo programma statunitense «v-safe». Nel caso in cui si verificassero effetti avversi nel vaccinato, il programma lo registra in un apposito database.

3. I dati vengono raccolti in forma anonima o pseudonimizzati per tutelare la privacy e vengono registrati, validati come previsto dal Sistema Nazionale di Farmacovigilanza, e inviati all'Istituto Superiore di Sanità e ad AIFA, allo scopo di avere un quadro reale della frequenza e della tipologia di effetti avversi alla vaccinazione, utile per fornire elementi più precisi necessari a indirizzare le scelte ed azioni di politica sanitaria nazionale da adottare.

4. Il programma di sorveglianza attiva deve essere fortemente promosso dal ministero della Salute e da AIFA e coinvolge le Regioni attraverso il supporto dei centri regionali di farmacovigilanza che, in collaborazione con un epidemiologo, individuano campioni rappresentativi della popolazione regionale, e dunque nazionale, da valutare clinicamente e attivamente e da seguire nel tempo al fine di valutare con maggiore precisione la frequenza e la gravità degli effetti e delle reazioni avverse da vac-

cino, nonché l'eventuale incidenza e prevalenza di patologie rispetto alla popolazione generale, anche per fasce di età e per patologie.

5. Ai fini dell'attuazione del presente articolo è stanziata la somma di 25 milioni di euro rispettivamente per gli anni 2022 e 2023.

6. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di rotazione di cui all'articolo 1, comma 1037, legge 30 dicembre 2020, n. 178.

Nota. Con questo emendamento si chiede di avviare un programma di farmacovigilanza attiva sui vaccini and COVID-19. La farmacovigilanza passiva, attualmente in atto in Italia, è una metodologia che sottostima notevolmente la frequenza degli eventuali eventi avversi. Avviare un programma di sorveglianza attiva, tra l'altro incoraggiato anche dall'EMA (agenzia europea del farmaco), avrebbe il duplice vantaggio di fornire dati più accurati sugli eventi avversi, utili per orientare le scelte di politica sanitaria, e anche di aumentare la sensazione di fiducia della popolazione nella campagna vaccinale, contrastando l'esitazione vaccinale'.

94.0.15

FERRARI, IORI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 94-bis.

(Misure per il recupero a regime delle liste d'attesa)

1. Al fine di tenere sotto controllo il fenomeno delle liste d'attesa e garantire l'effettività dei LEA, a decorrere dall'anno 2023, la spesa per l'acquisto di prestazioni sanitarie da soggetti privati accreditati per l'assistenza specialistica ambulatoriale e per l'assistenza ospedaliera, nell'ambito del livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato e ferma restando la compatibilità finanziaria, sulla base degli indirizzi regionali, non può superare il valore della spesa sostenuta nell'anno 2022, o, se superiore, il valore della spesa consuntivata per l'anno 2011. I valori di cui al periodo precedente sono incrementati annualmente, a livello regionale, di una percentuale pari alla percentuale di incremento del Fondo sanitario regionale rispetto all'esercizio precedente.

2. A decorrere dall'anno 2023, alla copertura degli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 2, si provvede a valere sul livello del finanziamento del fabbisogno nazionale standard cui concorre lo Stato.

3. Al comma 1-ter, articolo 45 del DL 124/2019 le parole: "a decorrere dall'anno 2020" sono sostituite con le seguenti "per il triennio 2020-2022".

4. All'articolo 15, comma 14, primo periodo, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, le parole: "a decorrere dall'anno 2014" sono sostituite con le seguenti "per gli anni dal 2014 al 2019".

5. Al comma 1 dell'articolo 88 della presente Legge, dopo le parole: "di cui agli articoli 89, 92, 93 comma 1, 94" si aggiunge "94-bis".

6. Al fine di garantire adeguati livelli di cure domiciliari per i pazienti cronici e fragili e per limitare al minimo gli accessi impropri in ambito ospedaliero, al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 8-ter, comma 2, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", ivi inclusi i servizi domiciliari essenziali di fornitura e gestione dei dispositivi medici, e dei dati clinici da essi generati, prescritti nel piano terapeutico e spesso strettamente collegati alle cure domiciliari stesse.";

b) all'articolo 8-quater, comma 1, dopo le parole: "autorizzate per l'erogazione di cure domiciliari," sono inserite le seguenti: "ivi inclusi i servizi domiciliari essenziali di fornitura e gestione dei dispositivi medici, e dei dati clinici da essi generati, prescritti nel piano terapeutico e spesso strettamente collegati alle cure domiciliari stesse";

c) all'articolo 8-quinquies, comma 2, dopo le parole: "accreditate per l'erogazione di cure domiciliari," sono inserite le seguenti: "ivi inclusi i servizi domiciliari essenziali di fornitura e gestione dei dispositivi medici, e dei dati clinici da essi generati, prescritti nel piano terapeutico e spesso strettamente collegati alle cure domiciliari stesse".

7. Al fine di favorire la riduzione delle liste d'attesa in ambito cardiovascolare, di rendere disponibili un maggiore numero di posti letto ordinari, di liberare posti letto in terapia intensiva e di garantire un'adeguata e tempestiva opportunità di cura ai pazienti, a partire dall'anno 2022 è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'Economia e delle Finanze un Fondo per l'acquisto di dispositivi medici impiantabili per il trattamento minimamente invasivo delle patologie strutturali cardiache, da parte delle strutture del SSN, con una dotazione di 60 milioni di euro annui.

8. La spesa per l'acquisto dei dispositivi di cui al comma precedente non concorre al raggiungimento del tetto della spesa per l'acquisto di dispositivi medici di cui alla legge 24 dicembre 2012, n. 228.

9. Le risorse del Fondo sono versate in favore delle regioni e iscritte a bilancio, con vincolo di destinazione d'uso, secondo le modalità individuate con apposito decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

10. A decorrere dall'anno 2022 una quota del livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato pari a 60 milioni di euro, è destinata alle finalità di cui al comma 1.».

94.0.16

GRASSI, FERRERO, FAGGI, TESTOR, TOSATO

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente***«Art. 94-bis.***(Investimenti infrastrutturali)*

1. Per il potenziamento e l'elettificazione della linea Salerno-Avellino-Benevento, al fine di rilanciare lo sviluppo infrastrutturale del Mezzogiorno e del Paese nella fase successiva all'emergenza sanitaria, è autorizzata la spesa di 20 milioni di euro per gli interventi di adeguamento agli standard europei di interoperabilità ed accessibilità agli impianti delle seguenti stazioni:

- a) BN Arco Traiano;
- b) Chianche;
- c) Altavilla I;
- d) Tufo;
- e) Prata;
- f) Avellino;
- g) Serino;M
- h) Solofra (su nuovo tratto di linea)
- i) Fisciano
- j) Baronissi
- k) Fratte
- l) Salerno Irno

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari 20 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo Sviluppo e la coesione di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88.»

Art. 95.**95.1**

PEROSINO

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1 dopo le parole:* «erogate dal Servizio sanitario nazionale» *aggiungere le seguenti parole:* «e sulla base della evoluzione dei costi effettivi di produzione rilevati su un campione rappresentativo di soggetti erogatori pubblici e privati»;

b) *al comma 1 l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: «Le predette tariffe massime sono aggiornate dal Ministero della salute ogni due anni con la medesima procedura di cui al primo periodo. In caso di adozione da parte delle regioni di tariffe superiori a quelle stabilite dal presente decreto, gli importi tariffari superiori alle tariffe massime restano a carico dei bilanci regionali.»;*

c) *dopo il comma 1 aggiungere il seguente comma:*

«2. Nel medesimo termine del 30 giugno 2023, con i medesimi criteri e con la medesima successiva cadenza biennale, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, aggiornano le tariffe per l'acquisto di prestazioni sanitarie e socio-sanitarie stabilite a livello regionale».

95.2

MANCA, IORI

All'articolo 95, apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, dopo le parole «erogate dal Servizio sanitario nazionale» aggiungere le seguenti parole: «e sulla base della evoluzione dei costi effettivi di produzione rilevati su un campione rappresentativo di soggetti erogatori pubblici e privati»;*

b) *al comma 1, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: «Le predette tariffe massime sono aggiornate dal Ministero della salute ogni due anni con la medesima procedura di cui al primo periodo. In caso di adozione da parte delle regioni di tariffe superiori a quelle stabilite dal presente decreto, gli importi tariffari superiori alle tariffe massime restano a carico dei bilanci regionali.»;*

c) *dopo il comma 1, aggiungere il seguente comma:*

«1-bis. Nel medesimo termine del 30 giugno 2023, con i medesimi criteri e con la medesima successiva cadenza biennale, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, aggiornano le tariffe per l'acquisto di prestazioni sanitarie e socio-sanitarie stabilite a livello regionale».

95.3

IANNONE, BARBARO, CALANDRINI, DE CARLO

All'articolo 95, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1 dopo le parole «erogate dal Servizio sanitario nazionale» aggiungere le seguenti parole: «e sulla base della evoluzione dei costi effettivi di produzione rilevati su un campione rappresentativo di soggetti erogatori pubblici e privati»;*

b) *al comma 1 l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: «Le predette tariffe massime sono aggiornate dal Ministero della salute ogni due anni con la medesima procedura di cui al primo periodo. In caso di adozione da parte delle regioni di tariffe superiori a quelle stabilite dal presente decreto, gli importi tariffari superiori alle tariffe massime restano a carico dei bilanci regionali.»;*

c) *dopo il comma 1 aggiungere il seguente comma:*

«2. Nel medesimo termine del 30 giugno 2023, con i medesimi criteri e con la medesima successiva cadenza biennale, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, aggiornano le tariffe per l'acquisto di prestazioni sanitarie e socio-sanitarie stabilite a livello regionale».

95.4

MISIANI

Dopo il comma 1, inserire i seguenti:

«1-bis. Al fine di favorire la ripresa delle attività nel settore termale e consentire alle imprese di recuperare in parte lo straordinario incremento dei costi di produzione dovuto anche alla pandemia da COVID-19 per la revisione delle tariffe di cui all'articolo 1, comma 170, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e successive modifiche ed integrazioni, nell'ambito dello stesso fondo è accantonata una quota di sette milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024.

1-ter. Ai fini della prosecuzione delle iniziative di investimento di cui all'articolo 1, comma 419, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, tenuto conto altresì del protrarsi dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, i relativi interventi possono essere valutati dall'INAIL anche nell'ambito del piano triennale degli investimenti 2022-2024».

Conseguentemente, nella rubrica, dopo le parole «assistenza ospedaliera» inserire le seguenti «e termale».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2022: – 7.000.000;

2023: – 7.000.000;

2024: – 7.000.000.

95.5

COLLINA, MANCA

Dopo il comma 1, inserire i seguenti:

«1-bis. Al fine di favorire la ripresa delle attività nel settore termale e consentire alle imprese di recuperare, almeno parzialmente, lo straordinario incremento dei costi di produzione dovuto anche alla pandemia da COVID-19, fermo restando l'ammontare complessivo delle risorse destinate al finanziamento del fondo sanitario nazionale, per la revisione delle tariffe di cui all'articolo 1, comma 170, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e successive modifiche ed integrazioni, nell'ambito dello stesso fondo è accantonata una quota di dieci milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024.

1-ter. Le tariffe così definite restano in vigore fino a che non sono sostituite da un nuovo accordo stipulato ai sensi dell'articolo 4, comma 4, della legge 24 ottobre 2000, n. 323».

Conseguentemente, nella rubrica, dopo le parole «assistenza ospedaliera» inserire le parole «e termale».

Conseguentemente, all'articolo 194, sostituire le parole: «di 600 milioni di euro per l'anno 2022 e 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023» con le seguenti: «di 590 milioni di euro per l'anno 2022, di 490 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, e di 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025».

95.6

MANCA

Dopo il comma 1, inserire i seguenti:

«2. Al fine di favorire la ripresa delle attività nel settore termale e consentire alle imprese di recuperare, almeno parzialmente, lo straordinario incremento dei costi di produzione dovuto anche alla pandemia da COVID-19, fermo restando l'ammontare complessivo delle risorse destinate al finanziamento del fondo sanitario nazionale, per la revisione delle tariffe di cui all'articolo 1, comma 170, della legge 30 dicembre 2004, numero 311, e successive modifiche ed integrazioni, nell'ambito dello stesso fondo è accantonata una quota di dieci milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024.

3. Le tariffe così definite resteranno in vigore fino a che non saranno sostituite da un nuovo accordo stipulato ai sensi dell'articolo 4, comma 4, della legge 24 ottobre 2000, numero 323».

Conseguentemente, nella rubrica, dopo le parole «assistenza ospedaliera» inserire le parole «e termale».

Conseguentemente, all'articolo 194, sostituire le parole: «di 600 milioni di euro per l'anno 2022 e 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023» con le seguenti: «di 590 milioni di euro per l'anno 2022, di 490 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, e di 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025».

95.7

MALLEGNI

Dopo il comma 1, inserire i seguenti:

«2. Al fine di favorire la ripresa delle attività nel settore termale e consentire alle imprese di recuperare, almeno parzialmente, lo straordinario incremento dei costi di produzione dovuto anche alla pandemia da COVID-19, fermo restando l'ammontare complessivo delle risorse destinate al finanziamento del fondo sanitario nazionale, per la revisione delle tariffe di cui all'articolo 1, comma 170, della legge 30 dicembre 2004, numero 311, e successive modifiche ed integrazioni, nell'ambito dello stesso fondo è accantonata una quota di dieci milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024.

3. Le tariffe così definite resteranno in vigore fino a che non saranno sostituite da un nuovo accordo stipulato ai sensi dell'articolo 4, comma 4, della legge 24 ottobre 2000, numero 323».

Conseguentemente, nella rubrica, dopo le parole «assistenza ospedaliera» inserire le parole «e termale».

95.8

PEROSINO

Dopo il comma 1, inserire i seguenti:

«2. Al fine di favorire la ripresa delle attività nel settore termale e consentire alle imprese di recuperare, almeno parzialmente, lo straordinario incremento dei costi di produzione dovuto anche alla pandemia da COVID-19, fermo restando l'ammontare complessivo delle risorse destinate al finanziamento del fondo sanitario nazionale, per la revisione delle tariffe di cui all'articolo 1, comma 170, della legge 30 dicembre 2004, numero 311, e successive modifiche ed integrazioni, nell'ambito dello stesso

fondo è accantonata una quota di sette milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024.

3. Le tariffe così definite resteranno in vigore fino a che non saranno sostituite da un nuovo accordo stipulato ai sensi dell'articolo 4, comma 4, della legge 24 ottobre 2000, numero 323».

Conseguentemente, nella rubrica, dopo le parole «assistenza ospedaliera» inserire le parole «e termale».

95.9

STEGER, DURNWALDER, LANIECE

Dopo il comma 1, inserire i seguenti:

«2. Al fine di favorire la ripresa delle attività nel settore termale e consentire alle imprese di recuperare, almeno parzialmente, lo straordinario incremento dei costi di produzione dovuto anche alla pandemia da COVID-19, fermo restando l'ammontare complessivo delle risorse destinate al finanziamento del fondo sanitario nazionale, per la revisione delle tariffe di cui all'articolo 1, comma 170, della legge 30 dicembre 2004, numero 311, e successive modifiche ed integrazioni, nell'ambito dello stesso fondo è accantonata una quota di sette milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024.

3. Le tariffe così definite resteranno in vigore fino a che non saranno sostituite da un nuovo accordo stipulato ai sensi dell'articolo 4, comma 4, della legge 24 ottobre 2000, numero 323».

Conseguentemente, nella rubrica, dopo le parole «assistenza ospedaliera» inserire le parole «e termale».

95.10

DE PETRIS, BUCCARELLA, LAFORGIA, GRASSO, RUOTOLO

All'articolo 95, dopo il comma 1, inserire i seguenti:

«1-bis. Al fine di favorire la ripresa delle attività nel settore termale e consentire alle imprese di recuperare, almeno parzialmente, lo straordinario incremento dei costi di produzione dovuto anche alla pandemia da COVID-19, fermo restando l'ammontare complessivo delle risorse destinate al finanziamento del fondo sanitario nazionale, per la revisione delle tariffe di cui all'articolo 1, comma 170, della legge 30 dicembre 2004, numero 311, e successive modifiche ed integrazioni, nell'ambito dello stesso

fondo è accantonata una quota di dieci milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024.

1-ter. Le tariffe così definite resteranno in vigore fino a che non saranno sostituite da un nuovo accordo stipulato ai sensi dell'articolo 4, comma 4, della legge 24 ottobre 2000, numero 323».

Conseguentemente, nella rubrica, dopo le parole «assistenza ospedaliera» inserire le parole «e termale».

95.11

GIUSEPPE PISANI, GALLICCHIO

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

«1-bis. Al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 8-*quater*, il comma 7 è sostituito dal seguente:

"7. Nel caso di richiesta di accreditamento da parte di nuove strutture o per l'avvio di nuove attività in strutture preesistenti, l'accreditamento può essere concesso in base alla qualità e ai volumi dei servizi da erogarsi, nonché sulla base dei risultati dell'attività eventualmente già svolta, tenuto altresì conto degli obiettivi di sicurezza delle prestazioni sanitarie.";

b) all'articolo 8-*quinquies*:

1) dopo il comma 1, è inserito il seguente:

"1-bis. I soggetti privati di cui al comma 1 sono individuati, ai fini della stipula degli accordi contrattuali, mediante procedure trasparenti, eque e non discriminatorie, previa pubblicazione da parte delle regioni di un avviso contenente criteri oggettivi di selezione, che valorizzino prioritariamente la qualità delle specifiche prestazioni sanitarie da erogare. La selezione di tali soggetti deve essere effettuata periodicamente tenuto conto della programmazione sanitaria regionale e sulla base di verifiche delle eventuali esigenze di razionalizzazione della rete in convenzionamento e, per i soggetti già titolari di accordi contrattuali, dell'attività svolta.";

2) al comma 2, alinea, dopo le parole: "dal comma 1", sono inserite le seguenti: "e con le modalità di cui al comma 1-bis", e le parole: ", anche attraverso valutazioni comparative della qualità dei costi," sono soppresse.

1-ter. All'articolo 41, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 è inserito, in fine, il seguente periodo: "Sono altresì tenuti a pubblicare nel proprio sito internet i bilanci e i dati sugli aspetti quali-

tativi e quantitativi dei servizi erogati e sull'attività medica svolta dalle strutture pubbliche e private."».

Conseguentemente al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «Servizio sanitario nazionale», aggiungere le seguenti: «fatte salve le disposizioni di cui ai successivi commi 1-bis e 1-ter».

95.0.1

CANTÙ, FAGGI, BERGESIO, FERRERO, TESTOR, TOSATO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 95-bis.

(Disposizioni in materia di contrattualizzazione, valutazione e controllo delle strutture accreditate)

1. Al fine di sostenere il recupero delle attività di assistenza di ricovero e cura, specialistica e diagnostica compromesse durante l'emergenza epidemiologica e il potenziamento delle prestazioni ricomprese nei livelli essenziali di assistenza tenuto conto dell'evoluzione dei bisogni secondo principi di tracciabilità oggettivizzata, responsabilità, valutazione prestazionale e controlli e nei limiti complessivi di spesa vigenti per i Servizi sanitari regionali, l'articolo 15, comma 14, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, è abrogato.

2. Al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 8-*quinquies*, comma 2, dopo la lettera *b)* è inserita la seguente:

"b-bis) l'erogazione delle attività sanitarie anche di emergenza-urgenza preospedaliere, ospedaliere e di ospedalizzazione domiciliare raccordata con la medicina territoriale, l'Osservazione Breve Domiciliare (OBD) da remoto e il Second Opinion Supporting (SOS);";

b) all'articolo 8-*sexies*, dopo il comma 4 è inserito il seguente:

"4-bis. I criteri per il finanziamento dei Livelli Essenziali di Assistenza e delle funzioni assistenziali anche del sistema preospedaliero di emergenza-urgenza nonché dei moduli di osservazione breve domiciliare da remoto e ospedalizzazione domiciliare integrata con la medicina territoriale, sono basati su adeguati *standard* qualitativi uniformi a livello nazionale, secondo il principio del giusto corrispettivo a tariffa o a funzione sulla base della popolazione assistita in ragione dell'analisi dei costi, del

valore clinico e dei prezzi e sono definiti con decreto del Ministro della Salute, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, sentita l'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali.";

c) all'articolo 8-*octies*, dopo il comma 4 sono aggiunti i seguenti:

"4-*bis*. Il Ministro della Salute, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, stipula una convenzione con un soggetto pubblico o privato ai fini della definizione di un sistema unico integrato Stato-Regioni di valutazione e giudizio di affidabilità, volto alla qualificazione e contrattualizzazione degli erogatori e delle relative penalità e premialità e alla valutazione, monitoraggio e verifica dell'efficienza, dell'efficacia e della qualità delle prestazioni e dell'attività svolta anche in termini di effettiva disponibilità dei posti letto di emergenza, terapia intensiva, osservazione breve intensiva e di primo intervento, secondo livelli essenziali anche di digitale ospedaliero e innovazione delle strutture sia in termini di processi che di infrastruttura tecnologico informatica in grado di fornire in automatico report mensili di esito dell'attività. Per le finalità di cui al presente comma, il Ministero della Salute individua un soggetto in possesso dei seguenti requisiti, diretti ad assicurare l'immediata operatività del sistema di valutazione e giudizio di affidabilità prestazionale:

- a) integrità e trasparenza;
- b) metodologie analitiche e di calcolo rigorose e sistematiche;
- c) esperienza pluriennale nei processi di valutazione del merito;
- d) elevata professionalità e competenza;
- e) riconoscimento in ambito europeo ed internazionale;
- f) assenza di conflitto di interesse.

4-*ter*. Il sistema di valutazione e monitoraggio di cui al comma 4-*bis* si fonda sui seguenti principi minimi:

- 1) efficacia, in termini di tutela della salute e garanzia dei livelli di assistenza, anche di urgenza e di emergenza preospedaliera e ospedaliera;
- 2) efficienza, in termini di appropriatezza dell'impiego delle risorse economico-finanziarie;
- 3) tutela dei diritti, in termini di garanzia della soddisfazione degli utenti e partecipazione dei cittadini;
- 4) equità, in termini di contrasto delle diseguaglianze degli interventi;
- 5) esiti positivi di salute, secondo indicatori oggettivi e misurabili, anche con l'impiego di tecniche di Machine Learning".

3. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti dalla presente disposizioni con l'utilizzo di risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.».

95.0.2

DAMIANI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 95-bis.

(Modifica alla legge 24 luglio 1985, n. 409 "Istituzione della professione sanitaria di odontoiatria e disposizioni relative al diritto di stabilimento ed alla libera prestazione di servizi da parte dei dentisti cittadini di Stati membri delle Comunità europee")

1. All'articolo 2 della legge 24 luglio 1985, n. 409 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma, le parole: "relativi tessuti" sono sostituite con le seguenti: "tessuti attigui";

b) il secondo comma è sostituito dal seguente: "Gli odontoiatri possono prescrivere e utilizzare tutti i farmaci, i trattamenti, i presidi e i dispositivi medici necessari all'esercizio della loro professione, eseguire tecniche anestesilogiche a livello topico, locale, loco-regionale e di analgesia, terapie e trattamenti con finalità estetiche del viso. L'esercizio dell'attività odontoiatrica in forma societaria è consentito esclusivamente ai modelli di società tra professionisti iscritte al relativo albo professionale ai sensi dell'articolo 10 della legge 12 novembre 2011, n. 183."

2. All'Articolo 4, della legge 24 luglio 1985, n. 409 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) Il primo comma è sostituito dal seguente: "Presso ogni Ordine dei medici-chirurghi è istituito un separato Albo professionale, con autonome competenze e funzioni gestionali e appropriate risorse economiche, per la iscrizione di coloro che sono in possesso della laurea in odontoiatria e protesi dentaria e dell'abilitazione all'esercizio professionale.";

b) Il terzo comma è abrogato.».

Conseguentemente agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 2,5 milioni di euro per l'anno 2022, per l'aggiornamento formativo dei laureati in Odontoiatria e Protesi Dentaria nel biennio 2019-2020?si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 71 della presente legge a favore del Fondo nuove competenze gestito da ANPAL.

Art. 96**96.1**

BINETTI, RIZZOTTI, SICLARI

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. A decorrere dall'anno 2022, fermo restando il tetto complessivo per la spesa farmaceutica di cui al comma 1, ai fini delle disposizioni e del procedimento di cui all'articolo 1, comma 577, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, nel caso in cui si verifichi lo sfondamento di uno soltanto dei due tetti per la spesa farmaceutica per acquisti diretti e convenzionata, di cui rispettivamente all'articolo 1, comma 575, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 e all'articolo 1, comma 399 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, e successive modifiche, le risorse derivanti dal mancato raggiungimento di uno dei tetti sono detratte dal valore della spesa eccedente l'altro tetto, con esclusivo riferimento al singolo anno in cui lo sfondamento è accertato, al netto della spesa per gas medicinali, che resta fissata nella misura dello 0,20 per cento».

96.2

FERRO, DAMIANI

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. A decorrere dall'anno 2022, fermo restando il tetto complessivo per la spesa farmaceutica di cui al comma 1, ai fini delle disposizioni e del procedimento di cui all'articolo 1, comma 577, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, nel caso in cui si verifichi lo sfondamento di uno soltanto dei due tetti per la spesa farmaceutica per acquisti diretti e convenzionata, di cui rispettivamente all'articolo 1, comma 575, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 e all'articolo 1, comma 399 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, e successive modifiche, le risorse derivanti dal mancato raggiungimento di uno dei tetti sono detratte dal valore della spesa eccedente l'altro tetto, con esclusivo riferimento al singolo anno in cui lo sfondamento è accertato, al netto della spesa per gas medicinali, che resta fissata nella misura dello 0,20 per cento.».

96.3

RIZZOTTI, FERRO

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. A decorrere dall'anno 2022, fermo restando il tetto complessivo per la spesa farmaceutica di cui al comma 1, ai fini delle disposizioni e del procedimento di cui all'articolo 1, comma 577, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, nel caso in cui si verifichi lo sfondamento di uno soltanto dei due tetti per la spesa farmaceutica per acquisti diretti e convenzionata, di cui rispettivamente all'articolo 1, comma 575, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 e all'articolo 1, comma 399 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, e successive modifiche, le risorse derivanti dal mancato raggiungimento di uno dei tetti sono detratte dal valore della spesa eccedente l'altro tetto, con esclusivo riferimento al singolo anno in cui lo sfondamento è accertato, al netto della spesa per gas medicinali, che resta fissata nella misura dello 0,20 per cento.».

96.4

MARINO

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. A decorrere dall'anno 2022, fermo restando il tetto complessivo per la spesa farmaceutica di cui al comma 1, ai fini delle disposizioni e del procedimento di cui all'articolo 1, comma 577, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, nel caso in cui si verifichi lo sfondamento di uno soltanto dei due tetti per la spesa farmaceutica per acquisti diretti e convenzionata, di cui rispettivamente all'articolo 1, comma 575, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 e all'articolo 1, comma 399 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, e successive modifiche, le risorse derivanti dal mancato raggiungimento di uno dei tetti sono detratte dal valore della spesa eccedente l'altro tetto, con esclusivo riferimento al singolo anno in cui lo sfondamento è accertato, al netto della spesa per gas medicinali, che resta fissata nella misura dello 0,20 per cento.».

96.5

ROMANI, BERUTTI, BIASOTTI, CAUSIN, FANTETTI, PACIFICO, QUAGLIARIELLO, ROSSI

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. A decorrere dall'anno 2022, fermo restando il tetto complessivo per la spesa farmaceutica di cui al comma 1, ai fini delle disposizioni

e del procedimento di cui all'articolo 1, comma 577, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, nel caso in cui si verifichi lo sfondamento di uno soltanto dei due tetti per la spesa farmaceutica per acquisti diretti e convenzionata, di cui rispettivamente all'articolo 1, comma 575, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 e all'articolo 1, comma 399 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, e successive modifiche, le risorse derivanti dal mancato raggiungimento di uno dei tetti sono detratte dal valore della spesa eccedente l'altro tetto, con esclusivo riferimento al singolo anno in cui lo sfondamento è accertato, al netto della spesa per gas medicinali, che resta fissata nella misura dello 0,20 per cento.».

96.6

CALANDRINI, DE CARLO

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. A decorrere dall'anno 2022, fermo restando il tetto complessivo per la spesa farmaceutica di cui al comma 1, ai fini delle disposizioni e del procedimento di cui all'articolo 1, comma 577, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, nel caso in cui si verifichi lo sfondamento di uno soltanto dei due tetti per la spesa farmaceutica per acquisti diretti e convenzionata, di cui rispettivamente all'articolo 1, comma 575, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 e all'articolo 1, comma 399 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, e successive modifiche, le risorse derivanti dal mancato raggiungimento di uno dei tetti sono detratte dal valore della spesa eccedente l'altro tetto, con esclusivo riferimento al singolo anno in cui lo sfondamento è accertato, al netto della spesa per gas medicinali, che resta fissata nella misura dello 0,20 per cento.».

96.7

MANCA, BOLDRINI

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Al fine di garantire l'accesso all'innovazione al più ampio numero possibile di pazienti potenzialmente eleggibili e di implementare correttamente modelli innovativi di pagamento pluriannuali di terapie che prevedono un'unica somministrazione a fronte di benefici che si producono nel tempo, l'impegno di spesa per l'acquisto di medicinali per terapie avanzate, così come definite dal regolamento n. 1394/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio 13 novembre 2007, rateizzato in più anni e condizionato al risultato, viene assunto negli esercizi in cui si prevede debbano essere disposti i pagamenti secondo le scadenze contrattualmente

stabilite nell'ambito di modelli negoziali innovativi di cui al comma 5 articolo 4 del decreto del Ministero della salute del 2 agosto 2019».

96.8

FREGOLENT, FAGGI, BERGESIO, FERRERO, TESTOR, TOSATO

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Al fine di garantire l'accesso all'innovazione per il più ampio numero possibile di pazienti potenzialmente eleggibili e di implementare correttamente modelli innovativi di pagamento pluriannuali di terapie che prevedono un'unica somministrazione a fronte di benefici che si producono nel tempo, l'impegno di spesa per l'acquisto di medicinali per terapie avanzate, così come definite dal regolamento n. 1394/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio 13 novembre 2007, rateizzato in più anni e condizionato al risultato, viene assunto negli esercizi in cui si prevede debbano essere disposti i pagamenti secondo le scadenze contrattualmente stabilite nell'ambito di modelli negoziali innovativi di cui all'articolo 4, comma 5, del Decreto del Ministero della salute del 2 agosto 2019.».

96.9

FERRO, DAMIANI, FLORIS

Dopo il comma 1 inserire il seguente:

«1-bis. Al fine di garantire l'accesso all'innovazione al più ampio numero possibile di pazienti potenzialmente eleggibili e di implementare correttamente modelli innovativi di pagamento pluriannuali di terapie che prevedono un'unica somministrazione a fronte di benefici che si producono nel tempo, l'impegno di spesa per l'acquisto di medicinali per terapie avanzate, così come definite dal regolamento n. 1394/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio 13 novembre 2007, rateizzato in più anni e condizionato al risultato, viene assunto negli esercizi in cui si prevede debbano essere disposti i pagamenti secondo le scadenze contrattualmente stabilite nell'ambito di modelli negoziali innovativi di cui al comma 5 articolo 4 del Decreto del Ministero della salute del 2 agosto 2019.».

96.10

RIZZOTTI, FERRO

Dopo il comma 1 inserire il seguente:

«1-bis. Al fine di garantire l'accesso all'innovazione al più ampio numero possibile di pazienti potenzialmente eleggibili e di implementare correttamente modelli innovativi di pagamento pluriannuali di terapie che prevedono un'unica somministrazione a fronte di benefici che si producono nel tempo, l'impegno di spesa per l'acquisto di medicinali per terapie avanzate, così come definite dal regolamento n. 1394/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio 13 novembre 2007, rateizzato in più anni e condizionato al risultato, viene assunto negli esercizi in cui si prevede debbano essere disposti i pagamenti secondo le scadenze contrattualmente stabilite nell'ambito di modelli negoziali innovativi di cui al comma 5 articolo 4 del Decreto del Ministero della salute del 2 agosto 2019.».

96.11

FERRO, DAMIANI, FLORIS

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. All'articolo 1, comma 402-bis, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, il secondo periodo è sostituito dal seguente: "Le risorse del Fondo di cui al comma 401 non impiegate per le finalità ivi indicate sono detratte dal valore dell'eventuale spesa eccedente il tetto per la spesa farmaceutica per acquisti diretti di cui all'articolo 1, comma 575, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, e successive modifiche, con esclusivo riferimento al singolo anno in cui lo sfondamento è accertato, ovvero, in caso di mancato sfondamento del predetto tetto, confluiscono nella quota di finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale *standard* cui concorre lo Stato.».

96.12

RIZZOTTI, FERRO

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. All'articolo 1, comma 402-bis, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, il secondo periodo è sostituito dal seguente: "Le risorse del Fondo di cui al comma 401 non impiegate per le finalità ivi indicate sono detratte dal valore dell'eventuale spesa eccedente il tetto per la spesa farmaceutica per acquisti diretti di cui all'articolo 1, comma 575, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, e successive modifiche, con esclusivo riferimento al singolo anno in cui lo sfondamento è accertato, ovvero, in caso di man-

cato sfondamento del predetto tetto, confluiscono nella quota di finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale *standard* cui concorre lo Stato"».

96.13

BINETTI, RIZZOTTI, SICLARI

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. All'articolo 1, comma 402-bis, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, il secondo periodo è sostituito dal seguente: "Le risorse del Fondo di cui al comma 401 non impiegate per le finalità ivi indicate sono detratte dal valore dell'eventuale spesa eccedente il tetto per la spesa farmaceutica per acquisti diretti di cui all'articolo 1, comma 575, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, e successive modifiche, con esclusivo riferimento al singolo anno in cui lo sfondamento è accertato, ovvero, in caso di mancato sfondamento del predetto tetto, confluiscono nella quota di finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale *standard* cui concorre lo Stato".».

96.14

MARINO

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. All'articolo 1, comma 402-bis, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, il secondo periodo è sostituito dal seguente: "Le risorse del Fondo di cui al comma 401 non impiegate per le finalità ivi indicate sono detratte dal valore dell'eventuale spesa eccedente il tetto per la spesa farmaceutica per acquisti diretti di cui all'articolo 1, comma 575, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, e successive modifiche, con esclusivo riferimento al singolo anno in cui lo sfondamento è accertato, ovvero, in caso di mancato sfondamento del predetto tetto, confluiscono nella quota di finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale *standard* cui concorre lo Stato".».

96.15

CALANDRINI, DE CARLO

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. All'articolo 1, comma 402-bis, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, il secondo periodo è sostituito dal seguente: "Le risorse del Fondo di cui al comma 401 non impiegate per le finalità ivi indicate sono detratte dal valore dell'eventuale spesa eccedente il tetto per la spesa farmaceutica per acquisti diretti di cui all'articolo 1, comma 575, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, e successive modifiche, con esclusivo riferimento al singolo anno in cui lo sfondamento è accertato, ovvero, in caso di mancato sfondamento del predetto tetto, confluiscono nella quota di finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale *standard* cui concorre lo Stato".».

96.16

FERRARI, BOLDRINI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 578, dopo le parole: "vaccini (ATCJ07)," sono aggiunte le seguenti: "dei codici AIC relativi ai plasmaderivati di origine commerciale, dei codici AIC relativi agli antibiotici ospedalieri che hanno ottenuto requisito di innovatività terapeutica 'importante', ovvero innovatività terapeutica 'potenziale' ai sensi dell'articolo 10, comma 2, Legge 8 novembre 2012, n. 189, come definito dall'articolo 1 comma 1 e 2 dell'accordo Stato Regioni del 18 novembre 2010,";

b) il comma 584 è sostituito dal seguente:

"584. L'eccedenza della spesa rispetto alla dotazione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 401, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, è ripianata da ciascuna azienda titolare di AIC, rispettivamente, di farmaci innovativi e di farmaci oncologici innovativi, in proporzione alla rispettiva quota di mercato, ad esclusione dei codici AIC relativi a farmaci inseriti nel registro dei medicinali orfani per uso umano dell'Unione europea. Nel caso di farmaci innovativi che presentano anche una o più indicazioni non innovative, ai sensi dell'articolo 1, comma 402, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, la relativa quota di mercato è determinata attraverso le dispensazioni rilevate mediante i registri di monitoraggio AIFA e il prezzo di acquisto per il Servizio sanitario nazionale. Per l'attuazione del presente comma si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui ai commi 576, 577, 578, 580, 581 e 583".».

96.17

BOLDRINI, IORI, COMINCINI, MANCA

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. Al fine di garantire l'accesso all'innovazione al più ampio numero possibile di pazienti potenzialmente eleggibili e di implementare correttamente modelli innovativi di pagamento pluriannuali di terapie che prevedono un'unica somministrazione a fronte di benefici che si producono nel tempo, l'impegno di spesa per l'acquisto di medicinali per terapie avanzate, così come definite dal regolamento n. 1394/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio 13 novembre 2007, rateizzato in più anni e condizionato al risultato, viene assunto negli esercizi in cui si prevede debbano essere disposti i pagamenti secondo le scadenze contrattualmente stabilite nell'ambito di modelli negoziali innovativi di cui al comma 5 articolo 4 del Decreto del Ministero della salute del 2 agosto 2019».

96.18

PARENTE, MARINO, CONZATTI

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. Al fine di garantire l'accesso all'innovazione al più ampio numero possibile di pazienti potenzialmente eleggibili e di implementare correttamente modelli innovativi di pagamento pluriannuali di terapie che prevedono un'unica somministrazione a fronte di benefici che si producono nel tempo, l'impegno di spesa per l'acquisto di medicinali per terapie avanzate, così come definite dal regolamento n. 1394/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio 13 novembre 2007, rateizzato in più anni e condizionato al risultato, viene assunto negli esercizi in cui si prevede debbano essere disposti i pagamenti secondo le scadenze contrattualmente stabilite nell'ambito di modelli negoziali innovativi di cui al comma 5 articolo 4 del Decreto del Ministero della salute del 2 agosto 2019».

96.19

RIZZOTTI, FERRO

Dopo il comma 2 inserire il seguente:

«2-bis. Al fine di garantire l'accesso all'innovazione al più ampio numero possibile di pazienti potenzialmente eleggibili e di implementare correttamente modelli innovativi di pagamento pluriannuali di terapie che prevedono un'unica somministrazione a fronte di benefici che si producono nel tempo, l'impegno di spesa per l'acquisto di medicinali per te-

rapie avanzate, così come definite dal regolamento n. 1394/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio 13 novembre 2007, rateizzato in più anni e condizionato al risultato, viene assunto negli esercizi in cui si prevede debbano essere disposti i pagamenti secondo le scadenze contrattualmente stabilite nell'ambito di modelli negoziali innovativi di cui al comma 5 articolo 4 del Decreto del Ministero della salute del 2 agosto 2019».

96.20

BINETTI, RIZZOTTI, SICLARI

Dopo il comma 2 inserire il seguente:

«2-bis. Al fine di garantire l'accesso all'innovazione al più ampio numero possibile di pazienti potenzialmente eleggibili e di implementare correttamente modelli innovativi di pagamento pluriannuali di terapie che prevedono un'unica somministrazione a fronte di benefici che si producono nel tempo, l'impegno di spesa per l'acquisto di medicinali per terapie avanzate, così come definite dal regolamento n. 1394/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio 13 novembre 2007, rateizzato in più anni e condizionato al risultato, viene assunto negli esercizi in cui si prevede debbano essere disposti i pagamenti secondo le scadenze contrattualmente stabilite nell'ambito di modelli negoziali innovativi di cui al comma 5 articolo 4 del Decreto del Ministero della salute del 2 agosto 2019».

96.21

FERRO, DAMIANI, FLORIS

Sopprimere il comma 3.

96.22

BINETTI, RIZZOTTI, SICLARI

Sopprimere il comma 3.

96.23

RIZZOTTI, FERRO

Sopprimere il comma 3.

96.24

PIRRO, GALLICCHIO

Sopprimere il comma 3.

96.25

MARINO

Il comma 3 è soppresso.

96.26

CALANDRINI, DE CARLO

Sopprimere il comma 3.

96.27

ROMANI, BERUTTI, BIASOTTI, CAUSIN, FANTETTI, PACIFICO, QUAGLIARIELLO,
ROSSI

Sopprimere il comma 3.

96.28 (testo 2)

DE PETRIS, BUCCARELLA, LAFORGIA, GRASSO, RUOTOLO

Apportare le seguenti modificazioni:

– *al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «L’attuazione del comma 1 è altresì subordinata al pagamento integrale da parte delle aziende farmaceutiche degli oneri di ripiano relativi al superamento del tetto degli acquisti diretti della spesa farmaceutica del Servizio sanitario*

nazionale dell'anno 2019 e 2020 entro il 31 gennaio 2022, come certificato dall'AIFA entro il 10 febbraio 2022».

– dopo il comma 3, aggiungere i seguenti commi:

«3-bis. All'articolo 15 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, sono apportate le seguenti modificazioni:

– al comma 11-ter, dopo la parola: "regioni", sono aggiunte le seguenti: "e le centrali di acquisto";

– al comma 11-quater, il secondo e terzo periodo sono sostituiti dal seguente:

"Nelle procedure pubbliche di acquisto per i farmaci biologici e biotecnologici possono essere posti in gara nel medesimo lotto principi attivi differenti, inclusi i biosimilari di ciascun farmaco originatore che l'EMA o l'AIFA abbiano dichiarato aventi le stesse indicazioni terapeutiche, e che siano stati oggetto di valutazione di equivalenza terapeutica da parte dell'AIFA".

3-ter. Al fine di contrastare adeguatamente l'emergenza epidemiologica da Covid-19 e ridurre l'impatto sul Servizio Sanitario Nazionale, le Regioni e le province autonome di Trento e Bolzano procedono ad una ricognizione degli interventi adottati e delle spese sanitarie collegate all'emergenza nell'anno 2021, come certificato dal Comitato permanente per la verifica dei livelli essenziali di assistenza, e, sulla base di apposita intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, con decreto del Ministro dell'Economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della sanità, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono autorizzate a poter accedere a piani di prestito di natura ventennale in relazione a ulteriori costi non coperti dal finanziamento dello Stato. Tali spese per le Regioni e Province autonome non sono conteggiate ai fini della valutazione dell'equilibrio finanziario dei rispettivi servizi sanitari.

3-quater. Al fine di garantire sostegno per le attività di sanità pubblica prestate, anche in emergenza, e per parità di condizioni con le corrispondenti figure professionali degli enti e aziende del Servizio sanitario nazionale:

a) all'articolo 17, comma 1, della legge 11 gennaio 2018, n. 3, le parole: "con esclusione dell'articolo 15-quater e della correlata indennità" sono soppresse;

b) ai dirigenti del ruolo sanitario del Ministero della salute e ai dirigenti sanitari dell'Agenzia italiana del farmaco di cui al comma 3-bis dell'articolo 17, comma 1, della legge 11 gennaio 2018, n. 3, ferma restando l'esclusività del rapporto di lavoro, è riconosciuta, a decorrere dal 1° gennaio 2022, nei medesimi importi e con le medesime modalità, l'indennità di esclusività di rapporto prevista per le corrispondenti figure professionali degli enti e aziende del Servizio sanitario nazionale.

Conseguentemente, agli oneri derivanti dal comma 3-quater, valutati in 18 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 194 della presente legge.

3-quinquies. Tenuto conto dell'emergenza epidemiologica in atto, ai fini del riconoscimento e della valorizzazione delle competenze e delle specifiche attività svolte dai professionisti sanitari del SSN, a decorrere dal 1 gennaio 2022 e fino alla definizione del contratto collettivo nazionale di lavoro per il triennio 2019-2021 del comparto sanità, le indennità di cui all'articolo 1, commi 409 e 414, della legge 30 dicembre 2020 n. 178, sono corrisposte, per quanto concerne l'indennità di specificità infermieristica di cui al citato comma 409, nella misura pro-capite annua di 700 euro e per quanto concerne l'indennità di tutela del malato e per la promozione della salute di cui al citato comma 414, nella misura pro-capite annua di 500 euro per le categorie D e D livello economico super e di 300 euro per la categoria B livello economico super, fatte salve le successive determinazioni contrattuali. Qualora le risorse previste dall'articolo 1, commi 409 e 414, della legge 30 dicembre 2020 n. 178, non coprano interamente l'onere derivante dal presente comma, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n.190, come rifinanziato dall'articolo 194 della presente legge.

3-sexies. I commi 431 e 432 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sono sostituiti dai seguenti:

"431. L'AIFA può prorogare e rinnovare, fino al completamento delle procedure concorsuali di cui al comma 430 della legge 30 dicembre 2020, n. 178 e, comunque, non oltre il 30 giugno 2022, i contratti di collaborazione coordinata e continuativa con scadenza entro il 31 dicembre 2021 nel limite di 30 unità nonché i contratti di prestazione di lavoro flessibile di cui all'articolo 30 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, con scadenza entro il 31 dicembre 2021 nel limite di 43 unità. Ferma restando la durata dei contratti in essere alla data di entrata in vigore della presente legge, è fatto divieto all'AIFA di instaurare rapporti di lavoro flessibile per le posizioni interessate dalle procedure concorsuali di cui al primo periodo del presente articolo, per una spesa corrispondente alle correlate assunzioni.

432. A decorrere dal 1° luglio 2022, all'AIFA è fatto divieto di stipulare contratti di lavoro di cui agli articoli 7, comma 6, e 36 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e si applica il divieto di cui all'articolo 7, comma 5-bis, del medesimo decreto legislativo n. 165 del 2001".

3-septies. All'articolo 9-duodecies, comma 2, paragrafo 4, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, sostituire: "2021" con: "2022".

3-octies. Gli oneri derivanti dai commi 3-sexies e 3-septies sono pari a 1.537.472 euro per l'anno 2022. Alla compensazione degli effetti finan-

ziari in termini di fabbisogno e indebitamento netto, pari a 1.537.472 euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189».

Conseguentemente, all'articolo 96, sostituire la rubrica con la seguente: «Misure di governo della spesa sanitaria, per l'equilibrio del settore sanitario e ulteriori disposizioni per la salute in relazione all'emergenza da Covid-19».

96.28

DE PETRIS, BUCCARELLA, LAFORGIA, GRASSO, RUOTOLO

Al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «L'attuazione del comma 1 è altresì subordinata al pagamento integrale da parte delle aziende farmaceutiche degli oneri di ripiano relativi al superamento del tetto degli acquisti diretti della spesa farmaceutica del Servizio sanitario nazionale dell'anno 2019 e 2020 entro il 31 gennaio 2022, come certificato dall'AIFA entro il 10 febbraio 2022».

96.29

CALANDRINI, DE CARLO

Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

«4. Nelle more dell'adozione delle disposizioni di cui al comma 3 sono ammessi accordi di remunerazione sperimentale con le farmacie per la distribuzione convenzionata dei farmaci esclusi dalla lista PHT, mantenendo le scontistiche applicate dall'industria al prezzo *ex-factory* per la cessione al SSN anche per la vendita nel canale convenzionale delle farmacie aperte al pubblico.

5. L'Agenzia Italiana del Farmaco provvede, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, alla revisione del Prontuario della distribuzione diretta (PHT), destinando i medicinali per i quali siano cessate le esigenze di controllo ricorrente da parte della struttura pubblica alla distribuzione in regime convenzionale attraverso le farmacie aperte al pubblico, come previsto dalla Determinazione AIFA 29 ottobre 2004, pubblicata nel supplemento ordinario n. 162 alla Gazzetta Ufficiale del 4 novembre 2004, n. 259, e alla definizione degli accordi di remunerazione

sperimentale con le associazioni sindacali delle farmacie convenzionate, pubbliche e private».

96.30

BOLDRINI

Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti

«3-bis. Nelle more dell'adozione delle disposizioni di cui al comma 3 sono ammessi, senza nuovi e maggiori oneri per la finanza pubblica, accordi di remunerazione sperimentale con le farmacie per la distribuzione convenzionata dei farmaci esclusi dalla lista PHT, mantenendo le sconti-stiche applicate dall'industria al prezzo *ex-factory* per la cessione al SSN anche per la vendita nel canale convenzionale delle farmacie aperte al pubblico.

3-ter. L'Agenzia Italiana del Farmaco provvede, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, alla revisione del Prontuario della distribuzione diretta (PHT), destinando i medicinali per i quali siano cessate le esigenze di controllo ricorrente da parte della struttura pubblica alla distribuzione in regime convenzionale attraverso le farmacie aperte al pubblico, come previsto dalla Determinazione AIFA 29 ottobre 2004, pubblicata nel supplemento ordinario n. 162 alla *Gazzetta Ufficiale* del 4 novembre 2004, n. 259, e alla definizione degli accordi di remunerazione sperimentale con le associazioni sindacali delle farmacie convenzionate, pubbliche e private».

96.31

SACCONE

Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti

«4. Nelle more dell'adozione delle disposizioni di cui al comma 3 sono ammessi, senza nuovi e maggiori oneri per la finanza pubblica, accordi di remunerazione sperimentale con le farmacie per la distribuzione convenzionata dei farmaci esclusi dalla lista PHT, mantenendo le sconti-stiche applicate dall'industria al prezzo *ex-factory* per la cessione al SSN anche per la vendita nel canale convenzionale delle farmacie aperte al pubblico.

5. L'Agenzia Italiana del Farmaco provvede, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, alla revisione del Prontuario della distribuzione diretta (PHT), destinando i medicinali per i quali siano cessate le esigenze di controllo ricorrente da parte della struttura pubblica alla distribuzione in regime convenzionale attraverso le farmacie aperte al

pubblico, come previsto dalla Determinazione AIFA 29 ottobre 2004, pubblicata nel supplemento ordinario n. 162 alla *Gazzetta Ufficiale* del 4 novembre 2004, n. 259, e alla definizione degli accordi di remunerazione sperimentale con le associazioni sindacali delle farmacie convenzionate, pubbliche e private».

96.32

RIZZOTTI, FERRO

Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

«3-bis. Nelle more dell'adozione delle disposizioni di cui al comma 3 sono ammessi, senza nuovi e maggiori oneri per la finanza pubblica, accordi di remunerazione sperimentale con le farmacie per la distribuzione convenzionata dei farmaci esclusi dalla lista PHT, mantenendo le sconti-stiche applicate dall'industria al prezzo *ex-factory* per la cessione al SSN anche per la vendita nel canale convenzionale delle farmacie aperte al pubblico.

3-ter. L'Agenzia Italiana del Farmaco provvede, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, alla revisione del Prontuario della distribuzione diretta (PHT), destinando i medicinali per i quali siano cessate le esigenze di controllo ricorrente da parte della struttura pubblica alla distribuzione in regime convenzionale attraverso le farmacie aperte al pubblico, come previsto dalla Determinazione AIFA 29 ottobre 2004, pubblicata nel supplemento ordinario n. 162 alla *Gazzetta Ufficiale* del 4 novembre 2004, n. 259, e alla definizione degli accordi di remunerazione sperimentale con le associazioni sindacali delle farmacie convenzionate, pubbliche e private».

96.33

PIRRO

Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti

«3-bis. Nelle more dell'adozione delle disposizioni di cui al comma 3 sono ammessi, senza nuovi e maggiori oneri per la finanza pubblica, accordi di remunerazione sperimentale con le farmacie per la distribuzione convenzionata dei farmaci esclusi dalla lista PHT, mantenendo le sconti-stiche applicate dall'industria al prezzo *ex-factory* per la cessione al SSN anche per la vendita nel canale convenzionale delle farmacie aperte al pubblico.

3-ter. L'Agenzia Italiana del Farmaco provvede, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, alla revisione del Prontuario

della distribuzione diretta (PHT), destinando i medicinali per i quali siano cessate le esigenze di controllo ricorrente da parte della struttura pubblica alla distribuzione in regime convenzionale attraverso le farmacie aperte al pubblico, come previsto dalla Determinazione AIFA 29 ottobre 2004, pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale* del 4 novembre 2004, n. 259, e alla definizione degli accordi di remunerazione sperimentale con le associazioni sindacali delle farmacie convenzionate, pubbliche e private».

96.34

RICHETTI

Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

«4. Nelle more dell'adozione delle disposizioni di cui al comma 3 sono ammessi, senza nuovi e maggiori oneri per la finanza pubblica, accordi di remunerazione sperimentale con le farmacie per la distribuzione convenzionata dei farmaci esclusi dalla lista PHT, mantenendo le sconti-stiche applicate dall'industria al prezzo *ex-factory* per la cessione al SSN anche per la vendita nel canale convenzionale delle farmacie aperte al pubblico.

5. L'Agenzia Italiana del Farmaco provvede, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, alla revisione del Prontuario della distribuzione diretta (PHT), destinando i medicinali per i quali siano cessate le esigenze di controllo ricorrente da parte della struttura pubblica alla distribuzione in regime convenzionale attraverso le farmacie aperte al pubblico, come previsto dalla Determinazione All'A 29 ottobre 2004, pubblicata nel supplemento ordinario n. 162 alla *Gazzetta Ufficiale* del 4 novembre 2004, n. 259, e alla definizione degli accordi di remunerazione sperimentale con le associazioni sindacali delle farmacie convenzionate, pubbliche e private.».

96.35

ZAFFINI, CALANDRINI, DE CARLO

Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti

«4. Nelle more dell'adozione delle disposizioni di cui al comma 3 sono ammessi, senza nuovi e maggiori oneri per la finanza pubblica, accordi di remunerazione sperimentale con le farmacie per la distribuzione convenzionata dei farmaci esclusi dalla lista PHT, mantenendo le sconti-stiche applicate dall'industria al prezzo *ex-factory* per la cessione al SSN anche per la vendita nel canale convenzionale delle farmacie aperte al pubblico.

5. L’Agenzia Italiana del Farmaco provvede, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, alla revisione del Prontuario della distribuzione diretta (PHT), destinando i medicinali per i quali siano cessate le esigenze di controllo ricorrente da parte della struttura pubblica alla distribuzione in regime convenzionale attraverso le farmacie aperte al pubblico, come previsto dalla Determinazione AIFA 29 ottobre 2004, pubblicata nel supplemento ordinario n. 162 alla *Gazzetta Ufficiale* del 4 novembre 2004, n. 259, e alla definizione degli accordi di remunerazione sperimentale con le associazioni sindacali delle farmacie convenzionate, pubbliche e private».

96.36

CALANDRINI, DE CARLO

Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

«4. Nelle more dell’adozione delle disposizioni di cui al comma 3 sono ammessi, senza nuovi e maggiori oneri per la finanza pubblica, accordi di remunerazione sperimentale con le farmacie per la distribuzione convenzionata dei farmaci esclusi dalla lista PHT, mantenendo le sconti-stiche applicate dall’industria al prezzo *ex-factory* per la cessione al SSN anche per la vendita nel canale convenzionale delle farmacie aperte al pubblico.

5. L’Agenzia Italiana del Farmaco provvede, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, alla revisione del Prontuario della distribuzione diretta (PHT), destinando i medicinali per i quali siano cessate le esigenze di controllo ricorrente da parte della struttura pubblica alla distribuzione in regime convenzionale attraverso le farmacie aperte al pubblico, come previsto dalla Determinazione AIFA 29 ottobre 2004, pubblicata nel supplemento ordinario n. 162 alla *Gazzetta Ufficiale* del 4 novembre 2004, n. 259, e alla definizione degli accordi di remunerazione sperimentale con le associazioni sindacali delle farmacie convenzionate, pubbliche e private.».

96.37-bis (testo 2)

FERRARI, MANCA, MISIANI

Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

«3-bis. A decorrere dall’anno 2022, fermo restando il tetto complessivo per la spesa farmaceutica di cui al comma 1, ai fini delle disposizioni e del procedimento di cui all’articolo 1, comma 577, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, nel caso in cui si verifichi lo sfioramento di uno sol-

tanto dei due tetti per la spesa farmaceutica per acquisti diretti e convenzionata, di cui rispettivamente all'articolo 1, comma 575, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, e all'articolo 1, comma 399 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, le risorse derivanti dal mancato raggiungimento di uno dei tetti sono detratte dal valore della spesa eccedente l'altro tetto con esclusivo riferimento al singolo anno in cui lo sfioramento è accertato, al netto della spesa per gas medicinali, che resta fissata nella misura dello 0,20 per cento.

3-ter. All'articolo 1, comma 402-*bis*, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, il secondo periodo è sostituito dal seguente: "Le risorse del Fondo di cui al comma 401 non impiegate per le finalità ivi indicate sono detratte dal valore dell'eventuale spesa eccedente il tetto per la spesa farmaceutica per acquisti diretti di cui all'articolo 1, comma 575, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, con esclusivo riferimento al singolo anno in cui lo sfondamento è accertato, ovvero, in caso di mancato sfioramento del predetto tetto, confluiscono nella quota di finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale cui concorre lo Stato".

3-quater. La spesa inerente gli acquisti diretti del gas medicinale "ossigeno" effettuati dalle Regioni e dalle province autonome nell'anno 2021 non concorre all'eventuale sfioramento del tetto di spesa per gli acquisti diretti di gas medicinali, di cui all'articolo 1, comma 575, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, né al relativo ripiano previsto dall'articolo 15, commi 7 e seguenti, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dal comma 1 dell'articolo 194.

3-quinquies. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 578, dopo le parole: "vaccini (ATCJ07)," sono aggiunte le seguenti: "dei codici AIC relativi ai plasmaderivati di origine commerciale, dei codici AIC relativi agli antibiotici ospedalieri che hanno ottenuto requisito di innovatività terapeutica 'importante', ovvero innovatività terapeutica 'potenziale' ai sensi dell'articolo 10, comma 2, Legge 8 novembre 2012, n. 189, come definito dall'articolo 1 comma 1 e 2 dell'accordo Stato Regioni del 18 novembre 2010,";

b) il comma 584 è sostituito dal seguente:

"584. L'eccedenza della spesa rispetto alla dotazione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 401, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, è ripianata da ciascuna azienda titolare di AIC, rispettivamente, di farmaci innovativi e di farmaci oncologici innovativi, in proporzione alla rispettiva quota di mercato, ad esclusione dei codici AIC relativi a farmaci inseriti nel registro dei medicinali orfani per uso umano dell'Unione europea. Nel caso di farmaci innovativi che presentano anche una o più indicazioni non innovative, ai sensi dell'articolo 1, comma 402, della legge 11 dicembre

2016, n. 232, la relativa quota di mercato è determinata attraverso le dispensazioni rilevate mediante i registri di monitoraggio AIFA e il prezzo di acquisto per il Servizio sanitario nazionale. Per l'attuazione del presente comma si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui ai commi 576, 577, 578, 580, 581 e 583".

3-sexsies. All'articolo 1, comma 403 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: "36 mesi" sono sostituite dalle seguenti: "60 mesi";

b) è aggiunto infine il seguente periodo: "L'Agenzia Italiana del Farmaco ha la facoltà di valutare, su istanza delle aziende titolari di AIC per le quali il requisito di innovatività piena è in corso di validità alla data di entrata in vigore della presente legge, l'applicazione di quanto previsto dal presente comma".».

96.37

RIZZOTTI, FERRO

Dopo il comma 3 aggiungere i seguenti:

«*3-bis.* A decorrere dall'anno 2022, fermo restando il tetto complessivo per la spesa farmaceutica di cui al comma 1, ai fini delle disposizioni e del procedimento di cui all'articolo 1, comma 577, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, nel caso in cui si verifichi lo sfioramento di uno soltanto dei due tetti per la spesa farmaceutica per acquisti diretti e convenzionata, di cui rispettivamente all'articolo 1, comma 575, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, e all'articolo 1, comma 399 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, le risorse derivanti dal mancato raggiungimento di uno dei tetti sono detratte dal valore della spesa eccedente l'altro tetto con esclusivo riferimento al singolo anno in cui lo sfioramento è accertato, al netto della spesa per gas medicinali, che resta fissata nella misura dello 0,20 per cento.

3-ter. All'articolo 1, comma 402-*bis*, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, il secondo periodo è sostituito dal seguente: "Le risorse del Fondo di cui al comma 401 non impiegate per le finalità ivi indicate sono detratte dal valore dell'eventuale spesa eccedente il tetto per la spesa farmaceutica per acquisti diretti di cui all'articolo 1, comma 575, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, con esclusivo riferimento al singolo anno in cui lo sfioramento è accertato, ovvero, in caso di mancato sfioramento del predetto tetto, confluiscono nella quota di finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale cui concorre lo Stato."».

96.37b

FERRARI

Dopo il comma 3 aggiungere i seguenti:

«3-bis. A decorrere dall'anno 2022, fermo restando il tetto complessivo per la spesa farmaceutica di cui al comma 1, ai fini delle disposizioni e del procedimento di cui all'articolo 1, comma 577, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, nel caso in cui si verifichi lo sfioramento di uno soltanto dei due tetti per la spesa farmaceutica per acquisti diretti e convenzionata, di cui rispettivamente all'articolo 1, comma 575, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, e all'articolo 1, comma 399 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, le risorse derivanti dal mancato raggiungimento di uno dei tetti sono detratte dal valore della spesa eccedente l'altro tetto con esclusivo riferimento al singolo anno in cui lo sfioramento è accertato, al netto della spesa per gas medicinali, che resta fissata nella misura dello 0,20 per cento.

3-ter. All'articolo 1, comma 402-bis, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, il secondo periodo è sostituito dal seguente: "Le risorse del Fondo di cui al comma 401 non impiegate per le finalità ivi indicate sono detratte dal valore dell'eventuale spesa eccedente il tetto per la spesa farmaceutica per acquisti diretti di cui all'articolo 1, comma 575, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, con esclusivo riferimento al singolo anno in cui lo sfondamento è accertato, ovvero, in caso di mancato sfioramento del predetto tetto, confluiscono nella quota di finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale cui concorre lo Stato."».

96.38

CRUCIOLI, ANGRISANI, GRANATO, CORRADO

Dopo il comma 3 aggiungere i seguenti commi

«4. Al comma 2 dell'articolo 10 della legge n. 189 del 2012, dopo le parole: "18 novembre 2010, n. 197 CSR", aggiungere le seguenti parole: "e dei codici AIC relativi a farmaci che rispettano i requisiti previsti dal Regolamento Europeo (CE) n.141 del 2000. Contestualmente all'inserimento, ciascuna Regione, con deliberaione della giunta regionale è tenuta ad indicare i Centri prescrittori di farmaci con Nota ALTA e/o Piano Terapeutico.

5. Al comma 2 dell'articolo 10 della legge n. 189 del 2012, dopo le parole "all'AIFA." aggiungere le seguenti parole: "L'aggiornamento di cui al presente comma deve essere effettuato entro e non oltre 2 mesi nel caso di impiego di farmaci per malattie rare. Contestualmente all'aggiornamento, ciascuna Regione, con deliberazione della giunta regionale, è tenuta ad indicare i Centri prescrittori di farmaci con Nota AIFA e/o Piano Terapeutico."».

96.39

RIZZOTTI, FERRO

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

«3-bis. All'articolo 1 comma 578 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, dopo le parole: "dell'Unione europea," aggiungere le seguenti: "agli antibiotici ospedalieri che hanno ottenuto requisito di innovatività terapeutica importante", ovvero innovatività terapeutica potenziale" ai sensi dell'articolo 10, comma 2, Legge 8 novembre 2012, n. 189, come definito dall'articolo 1 comma 1 e 2 dell'accordo Stato Regioni del 18 novembre 2010."».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizioni pari a 7 milioni per l'anno 2022 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo, comma 200, della Legge 23 dicembre 2014, n. 190.

96.0.1

LUNESU, FAGGI, BERGESIO, FERRERO, TESTOR, TOSATO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art.96-bis.

(Modifiche alla legge 30 dicembre 2018, n. 145, in materia di esclusione dei farmaci orfani innovativi dal ripiano della spesa per i farmaci innovativi)

1. All'articolo 1 della legge del 30 dicembre 2018, n. 145, il comma 584 è sostituito dal seguente: "584. L'eccedenza della spesa rispetto alla dotazione di uno o di entrambi i fondi di cui all'articolo 1, commi 400 e 401, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, è ripianata da ciascuna azienda titolare di AIC, rispettivamente, di farmaci innovativi e di farmaci oncologici innovativi, ad esclusione dei codici MC relativi a farmaci che rispettano i requisiti previsti dal Regolamento Europeo (CE) n.141 del 2000, in proporzione alla rispettiva quota di mercato. Nel caso di farmaci innovativi che presentano anche una o più indicazioni non innovative, ai sensi dell'articolo 1, comma 402, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, la relativa quota di mercato è determinata attraverso le dispensazioni rilevate mediante i registri di monitoraggio AIFA e il prezzo di acquisto per il Servizio sanitario nazionale. Per l'attuazione del presente comma si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui ai commi 576, 577, 578, 580, 581 e 583."

2. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano nel limite di spesa di 10 milioni di euro a partire dall'anno 2022.».

Conseguentemente, all'articolo 194, sostituire le parole: «600 milioni» con le seguenti: «590 milioni» e le parole: «500 milioni» con le seguenti: «490 milioni».

96.0.2

RIZZOTTI, FERRO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 96-bis.

(Modifiche alla legge 30 dicembre 2018, n. 145, in materia di esclusione dei farmaci orfani innovativi dal ripiano della spesa per i farmaci innovativi)

1. All'articolo 1 della legge del 30 dicembre 2018, n. 145, il comma 584 sostituire il I seguente: «584. L'eccedenza della spesa rispetto alla dotazione del fondo di cui all'articolo 1, comma 401, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, è ripianata da ciascuna azienda titolare di AIC, rispettivamente, di farmaci innovativi e di farmaci oncologici innovativi, ad esclusione dei farmaci orfani innovativi, in proporzione alla rispettiva quota di mercato. Nel caso di farmaci innovativi che presentano anche una o più indicazioni non innovative, ai sensi dell'articolo 1, comma 402, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, la relativa quota di mercato è determinata attraverso le dispensazioni rilevate mediante i registri di monitoraggio AIFA e il prezzo di acquisto per il Servizio sanitario nazionale. Per l'attuazione del presente comma si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui ai commi 576, 577, 578, 580, 581 e 583"».

96.0.3

PIRRO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 96-bis.

(Esclusione dei farmaci orfani innovativi dal ripiano della spesa per i farmaci innovativi)

1. All'articolo 1 della legge del 30 dicembre 2018, n. 145, il comma 584 è sostituito dal seguente: "584. L'eccedenza della spesa rispetto alla dotazione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 401, della legge n. 232, è ripianata da ciascuna azienda titolare di MC, rispettivamente, di farmaci innovativi e di farmaci oncologici innovativi, in proporzione alla rispettiva quota di mercato, ad esclusione dei codici MC relativi a farmaci inseriti nel registro dei medicinali orfani per uso umano della Commissione europea. Nel caso di farmaci innovativi che presentano anche una o più indicazioni non innovative, ai sensi dell'articolo 1, comma 402, della legge n. 232, la relativa quota di mercato è determinata attraverso le dispensazioni rilevate mediante i registri di monitoraggio AIFA e il prezzo di acquisto per il Servizio sanitario nazionale. Per l'attuazione del presente comma si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui ai commi 576, 577, 578, 580, 581 e 583."».

96.0.4

ZAFFINI, CALANDRINI, DE CARLO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 96-bis.

(Modifiche alla legge 30 dicembre 2018, n. 145, in materia di esclusione dei farmaci orfani innovativi dal ripiano della spesa per i farmaci innovativi)

1. All'articolo 1 della legge del 30 dicembre 2018, n. 145, il comma 584 è sostituito dal seguente: «584. L'eccedenza della spesa rispetto alla dotazione del fondo di cui all'articolo 1, comma 401, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, è ripianata da ciascuna azienda titolare di AIC, rispettivamente, di farmaci innovativi e di farmaci oncologici innovativi, ad esclusione dei farmaci orfani innovativi, in proporzione alla rispettiva quota di mercato. Nel caso di farmaci innovativi che presentano anche

una o più indicazioni non innovative, ai sensi dell'articolo 1, comma 402, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, la relativa quota di mercato è determinata attraverso le dispensazioni rilevate mediante i registri di monitoraggio AIFA e il prezzo di acquisto per il Servizio sanitario nazionale. Per l'attuazione del presente comma si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui ai commi 576, 577, 578, 580, 581 e 583".».

96.0.5

LUNESU, FAGGI, BERGESIO, FERRERO, TESTOR, TOSATO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art.96-bis.

(Inserimento diretto dei farmaci orfani nei Prontuari Terapeutici Regionali)

1. Al comma 2, dell'articolo 10, della legge 8 novembre 2012, n. 189, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo le parole: "a carico del Servizio Sanitario Nazionale" sono aggiunte le seguenti: "e dei codici AIC relativi a farmaci che rispettano i requisiti previsti dal Regolamento Europeo (CE) n.141 del 2000".

b) è aggiunto in fine il presente periodo: "Contestualmente all'inserimento, ciascuna Regione, con deliberazione della giunta regionale è tenuta ad indicare i Centri prescrittori di farmaci con Nota AIFA e/o Piano Terapeutico".

2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.».

96.0.6

PIRRO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 96-bis.

(Disposizioni in materia di farmaci orfani)

1. Al comma 2, dell'articolo 10 del decreto legge 13 settembre 2012 n. 158, convertito, con modificazioni dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, dopo le parole: "18 novembre 2010, n. 197/CSR" sono aggiunte le seguenti: "e dei codici MC relativi a farmaci che rispettano i requisiti previsti dal Regolamento Europeo (CE) n.141/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 1999. Contestualmente all'inserimento, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, devono indicare i Centri prescrittori di farmaci con Nota AIFA e/o Piano Terapeutico."».

96.0.7

PIRRO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 96-bis.

(Disposizioni in materia di farmaci orfani)

i. Al comma 5, dell'articolo 10 del decreto legge 13 settembre 2012 n. 158, convertito, con modificazioni dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, dopo le parole: "all'AIFA" sono aggiunte le seguenti "L'aggiornamento di cui al presente comma deve essere effettuato entro, e non oltre, due mesi nel caso di impiego di farmaci per malattie rare. Contestualmente all'aggiornamento, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, devono indicare i Centri prescrittori di farmaci con Nota AIFA e/o Piano Terapeutico"».

96.0.8

PIRRO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 96-bis.

(Disposizioni concernenti i medicinali plasmaderivati)

1. È istituito nello stato di previsione del Ministero della salute un Fondo denominato "Fondo per i medicinali plasmaderivati" con una dotazione pari a 40 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024.

2. Con decreto del Ministro della salute, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuati i criteri e le modalità di riparto del fondo di cui al comma 1.

3. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 577 dopo le parole "(ATC J07)" inserire le seguenti: ", i codici MC relativi ai farmaci plasmaderivati";

b) al comma 578 dopo le parole "(ATC J07)," inserire le seguenti: "dei codici MC relativi ai farmaci plasmaderivati,".

4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 40 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 194 della presente legge.».

96.0.9

RIZZOTTI, FERRO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 96-bis.

(Misure per contrastare la carenza di plasmaderivati)

1. La Legge 30 dicembre 2018, n.145, è modificata come di seguito:

a) Al comma 577 dopo le parole: "vaccini (ATCJ07)", aggiungere: ", dei codici AIC relativi alle immunoglobuline".

b) Al comma 578, dopo le parole: "vaccini (ATCJ07)" aggiungere: "dei codici dei codici AIC relativi alle immunoglobuline,".

2. Gli oneri derivanti dalle lettere *a)* e *b)*, pari a 180 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022, sono a valere del fondo finanziato ai

sensi dell'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n.190, come rifinanziato dall'articolo 1, comma 163, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.».

Conseguentemente, il fondo rifinanziato ai sensi dell'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 194 della presente legge è ridotto nella misura di 180 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022.

96.0.10

BOLDRINI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 96-bis.

(Disposizioni in materia di ripiano della spesa farmaceutica per i farmaci plasmaderivati)

1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 577 dopo le parole: "(ATC J07)" sono inserite le seguenti: ", i codici AIC relativi ai farmaci plasmaderivati";

b) al comma 578 dopo le parole: "(ATC J07)," sono inserite le seguenti: "dei codici AIC relativi ai farmaci plasmaderivati,".

2. Agli oneri di cui al comma 1, pari a 40 milioni di euro annui, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 194 della presente legge.».

96.0.11

RIZZOTTI, FERRO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 96-bis.

(Disposizioni in materia di ripiano della spesa farmaceutica per i farmaci plasmaderivati)

1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 577 dopo le parole "(ATC J07)" inserire le seguenti: ", i codici AIC relativi ai farmaci plasmaderivati";

b) al comma 578 dopo le parole "(ATC J07)," inserire le seguenti: "dei codici AIC relativi ai farmaci plasmaderivati,".

2. Agli oneri di cui al comma 1, pari a 40 milioni di euro annui, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 194 della presente legge. ».

96.0.12

CONZATTI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 96-bis.

(Disposizioni in materia di ripiano della spesa farmaceutica per i farmaci plasmaderivati)

1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 577 dopo le parole "(ATC J07)" inserire le seguenti: ", i codici AIC relativi ai farmaci plasmaderivati";

b) al comma 578 dopo le parole "(ATC J07)," inserire le seguenti: "dei codici AIC relativi ai farmaci plasmaderivati,".

2. Agli oneri di cui al comma 1, pari a 40 milioni a decorrere dal 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 194 della presente legge.

96.0.13

ZAFFINI, CALANDRINI, DE CARLO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 96-bis.

(Disposizioni in materia di ripiano della spesa farmaceutica per i farmaci plasmaderivati)

1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 577 dopo le parole: "(ATC J07)" inserire le seguenti: ", i codici AIC relativi ai farmaci plasmaderivati";

b) al comma 578 dopo le parole "(ATC J07)," inserire le seguenti: "dei codici AIC relativi ai farmaci plasmaderivati,".

2. Agli oneri di cui al comma 1, pari a 40 milioni di euro annui, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 194 della presente legge.».

96.0.14

UNTERBERGER, DE PETRIS, PERILLI, MAIORINO, GIAMMANCO, LANIECE

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 96-bis.

(Commercializzazione dei medicinali veterinari generici)

1. All'articolo 30 decreto legislativo 6 aprile 2006, n. 193, dopo il comma 2, sono aggiunti i seguenti:

"2-bis. Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio di un medicinale veterinario generico, di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 6 aprile 2006, n. 193, è tenuto ad assicurare che il relativo prezzo di vendita al pubblico sia almeno del 20 per cento inferiore a quello del corrispondente medicinale veterinario di riferimento.

2-ter. Se il medicinale veterinario di riferimento non è stato autorizzato in Italia, la riduzione di almeno il 20 per cento di cui al comma 2-bis si applica al prezzo con cui il medicinale veterinario di riferimento è commercializzato nello Stato membro dell'Unione europea in cui ha ottenuto l'autorizzazione.

2-quater. Il Ministero della salute pubblica, nel proprio sito istituzionale, l'elenco dei medicinali veterinari di riferimento, e dei relativi generici, che sono autorizzati all'immissione in commercio in Italia e ne cura l'aggiornamento.

2-quinquies. Il farmacista responsabile della vendita diretta e al dettaglio consulta l'elenco di cui al comma *2-quater* anche ai fini dell'attuazione dell'articolo 78, comma 1, del decreto legislativo 6 aprile 2006, n. 193.

2-sexies. Il Ministero della salute, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano vigilano, per quanto di competenza, sul rispetto della disposizione di cui al comma *2-bis*.

2-septies. Il Garante per la sorveglianza dei prezzi, istituito dall'articolo 2, comma 198, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, nell'ambito della propria attività di sorveglianza sull'andamento dei prezzi verifica che sia rispettata la disposizione di cui al comma *2-bis*. *2-octies.* Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque commercializza un medicinale veterinario generico non rispettando la disposizione di cui al comma *2-bis* è soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.582 a euro 15.493."».

96.0.15

DE PETRIS, MAIORINO, PERILLI, GIAMMANCO, UNTERBERGER, BUCCARELLA, LAFORGIA, GRASSO, RUOTOLO, NUGNES, LA MURA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 96-bis.

(Cessione frazionata del medicinale veterinario destinato agli animali da compagnia da parte dei farmacisti autorizzati alla vendita diretta e al dettaglio)

1. Al decreto legislativo 6 aprile 2006, n. 193, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 58, comma 1, dopo la lettera *m*) è aggiunta la seguente:

"*m-bis*) per i medicinali veterinari destinati agli animali da compagnia la dicitura confezione multipla: unità posologiche/frazioni distribuibili singolarmente";

b) all'articolo 61, dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:

"*4-bis.* Nel caso di confezioni multiple di medicinali veterinari destinati agli animali da compagnia, il confezionamento contiene un numero di

foglietti illustrativi pari alle unità posologiche o al numero di frazioni distribuibili singolarmente";

c) all'articolo 71, comma 1, lettera b), numero 4), sono aggiunte, alla fine, le seguenti parole: "e, nel caso di confezioni multiple di medicinali veterinari destinati agli animali da compagnia, numero di frazioni o unità posologiche."».

96.0.16

PIRRO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 96-bis.

(Disposizioni in materia di medicinali per terapie avanzate)

1. Al fine di garantire l'accesso all'innovazione al più ampio numero possibile di pazienti potenzialmente eleggibili e di implementare correttamente modelli innovativi di pagamento pluriannuali di terapie che prevedono un'unica somministrazione a fronte di benefici che si producono nel tempo, l'impegno di spesa per l'acquisto di medicinali per terapie avanzate, così come definite dal regolamento n. 1394/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio 13 novembre 2007, rateizzato in più anni e condizionato al risultato, viene assunto negli esercizi in cui si prevede debbano essere disposti i pagamenti secondo le scadenze contrattualmente stabilite nell'ambito di modelli negoziali innovativi di cui al comma 5 dell'articolo 4 del Decreto del Ministro della salute del 2 agosto 2019, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 24 luglio 2020, n. 185.».

96.0.17

ALESSANDRINI, FAGGI, BERGESIO, FERRERO, TESTOR, TOSATO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 96-bis.**

(Disposizioni in materia di consegna di medicinali per il trattamento degli stati di tossicodipendenza da oppiacei da parte delle strutture pubbliche o private autorizzate ai pazienti in trattamento)

1. Al fine di impedire la diffusione di metadone al di fuori dei centri medici, nei casi di prescrizione di medicinali compresi nella tabella II , prevista dall'articolo 14 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, per il trattamento degli stati di tossicodipendenza da oppiacei, nell'ambito del piano terapeutico individualizzato di cui all'articolo 43, comma 5, del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990, la somministrazione dei medicinali stessi avviene da parte del servizio di cura esclusivamente presso le strutture pubbliche o private autorizzate al trattamento dei pazienti. Non è in alcun modo consentita la consegna dei medicinali di cui al primo periodo direttamente al paziente, ivi incluso colui che esercita la patria potestà nel caso di minori.

2. Il Ministro della salute, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, apporta le modificazioni necessarie al decreto del Ministro della salute 16 novembre 2007, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 278 del 29 novembre 2007, al fine di adeguarlo alle disposizioni di cui al presente articolo.».

96.0.18

RIZZOTTI, FERRO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 96-bis.

(Modifiche all'articolo 34 del decreto legislativo 26 aprile 2006, n. 219)

All'articolo 34, del decreto legislativo 26 aprile 2006, n. 219, il comma 6 è sostituito dal seguente: "6. In caso di interruzione, temporanea o definitiva, della commercializzazione di una confezione del medicinale nel territorio nazionale, il titolare dell'AIC ne dà comunicazione all'AIFA. Detta comunicazione, è effettuata non meno di due mesi prima dell'interruzione della commercializzazione del prodotto, anche in caso di comprovata emergenza sanitaria ed è rinnovata in caso di prolungamento del periodo di interruzione precedentemente comunicato, fatto salvo il caso di interruzione dovuta a circostanze imprevedibili. Il termine non si applica alle sospensioni della commercializzazione connesse a motivi di sicurezza del prodotto. Il titolare dell'AIC, anche qualora i motivi dell'interruzione hanno esclusivamente natura commerciale, informa l'AIFA dei motivi di tale azione conformemente alle previsioni di cui al comma 7.».

96.0.19

RIZZOTTI, FERRO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 96-bis.

(Modifiche all'articolo 148 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219)

1. All'articolo 148 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 apportare le seguenti modifiche:

- a) al comma 1, primo periodo sopprimere le seguenti parole: "6 e";
- b) dopo il comma 1 inserire il seguente:

"1-bis. In caso di violazione delle disposizioni di cui all'articolo 34, comma 6, relativamente a confezioni presenti in apposito elenco pubblicato e periodicamente aggiornato dall'AIFA, recante i medicinali per i quali sono stati adottati specifici provvedimenti al fine di prevenire o limitare stati di carenza o indisponibilità, anche temporanee, sul mercato o in assenza di valide alternative terapeutiche, il titolare dell'AIC è soggetto alla sanzione amministrativa da euro seimila a euro trentaseimila.

L'AIFA, d'intesa con le autorità sanitarie, le associazioni di categoria del settore farmaceutico e dei pazienti, individua i criteri per l'inserimento delle confezioni dei farmaci nell'elenco di cui al precedente comma e per il suo periodico aggiornamento, almeno annuale".

c) sostituire il comma 3 con il seguente:

"3. Salvo che il fatto costituisca reato, in caso di inottemperanza agli obblighi previsti dall'articolo 52, comma 8, la persona qualificata soggiace alla sanzione amministrativa da mille euro a seimila euro. La sanzione è raddoppiata in caso di violazione degli obblighi di cui alle lettere e) e f) del comma citato."».

96.0.20

CANTÙ, PERGREFFI, FAGGI, BERGESIO, FERRERO, TESTOR, TOSATO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 96-bis.

(Modifiche alla legge 10 novembre 2021, n. 175)

1. All'articolo 4, comma 1, lettera c), della legge 10 novembre 2021, n. 175, dopo le parole: "Sono posti a totale carico del Servizio sanitario nazionale le terapie farmacologiche, anche innovative, di fascia A o H" sono inserite le seguenti "e di fascia C quando la malattia rara non prevede cura e trattamento con specifico farmaco di fascia A o H".

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo valutati in 25 milioni a decorrere dall'anno 2022, si provvede a valere sul livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale *standard* cui concorre lo Stato.».

96.0.21

ZAFFINI, CALANDRINI, DE CARLO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 96-bis.

Entro il 30 marzo 2022, il Ministro della Salute, con proprio decreto, individua le tariffe relative ai medicinali di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 che hanno espletato la procedura di cui all'articolo 1, comma 590 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, dovute

dalle aziende titolari per la variazione, il trasferimento e il rinnovo quinquennale delle autorizzazioni in commercio dei medesimi medicinali. Gli importi di cui al periodo precedente sono stabiliti in misura non superiore al 20 per cento delle somme indicate dall'allegato I decreto del Ministro della Salute 6 dicembre 2016 pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* 31 gennaio 2017, n. 25, nella parte riferita ai medicinali omeopatici concernente la modifica di una «autorizzazione all'immissione in commercio e la modifica di una registrazione di medicinali omeopatici di cui all'articolo 14 della direttiva 2001/83/CE e relativi diritti per il rinnovo e per il trasferimento».

96.0.22

RIZZOTTI, FERRO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 96-bis.

(Istituzione del Fondo per il piano nazionale triennale di prevenzione e contrasto dei disturbi del comportamento alimentare)

1. Nello stato di previsione del Ministero della salute è istituito il Fondo per il piano nazionale triennale di prevenzione e contrasto dei disturbi del comportamento alimentare, a decorrere dall'anno 2022, rinnovabile. Il fondo di cui al presente comma è volto, inoltre, a sostenere la formazione, lo studio e la ricerca sui disturbi del comportamento alimentare e a valutare l'incidenza dei medesimi sul territorio nazionale. Il Fondo nazionale ha una dotazione finanziaria di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024.

2. Il Ministro della salute, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con proprio decreto, stabilisce i criteri e le modalità per la ripartizione del Fondo nazionale.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2024 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

96.0.23

RIZZOTTI, FERRO

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:***«Art. 96-bis.**

1. Al fine di contribuire a rimuovere gli ostacoli che impediscono la piena inclusione sociale delle persone con disabilità uditive e di sostenere gli stessi e le loro famiglie, in via sperimentale per l'anno 2021 e nel limite di 6 milioni di euro che costituisce tetto di spesa, il Servizio sanitario nazionale provvede all'erogazione degli ausili e degli impianti cocleari nonché di servizi di assistenza e riabilitazione logopedica, destinati a persone con disabilità uditive. A tale fine la dotazione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 456, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è incrementato di 6 milioni di euro per il 2021. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti i tetti di spesa per ciascuna regione che accede al Fondo sanitario nazionale, i criteri per l'erogazione degli ausili e dei servizi di cui al primo periodo e le modalità per garantire il rispetto dei tetti di spesa regionali e nazionale.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 6 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

96.0.24

VITALI

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:***«Art. 96-bis.**

1. La terapia ossidativa con ossigeno poliatomico liquido – OPL – è riconosciuto come dispositivo medico per la produzione di una soluzione acquosa allotropica a concentrazione fissa di ione superossido.

2. Dall'attuazione della disposizione di cui al comma 1, non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Alla sua attuazione si prevede con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.».

96.0.25

PIRRO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 96-bis.

(Modifiche all'articolo 13 del decreto legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77)

1. Alla lettera *b*), comma 1, dell'articolo 13, del decreto legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, sostituire le parole: "con esclusione dei" con le seguenti "compresi i".».

96.0.26

RIZZOTTI, FERRO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 96-bis.

(Modifiche all'articolo 2 del decreto legislativo 19 febbraio 2014, n. 17)

1. All'articolo 2 del decreto legislativo 19 febbraio 2014, n. 17, al comma 7, infine, è aggiunto il seguente periodo:

"Gli importi delle suddette sanzioni sono acquisite al bilancio dell'AIFA come remunerazione per l'attività amministrativa svolta in funzione dell'irrogazione delle stesse."».

96.0.27

BINETTI, RIZZOTTI, SICLARI, GALLONE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 96-bis.

1. All'articolo 19-*octies* del decreto legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, al comma 1, le parole: "per l'anno 2021 è autorizzata la spesa di 5 milioni

di euro », sono sostituite con le seguenti: «è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per il 2021 e di 24 milioni di euro per il 2022».

2. All'onere derivante dal presente articolo, pari a 24 milioni di euro per il 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato ai sensi dell'articolo 194 della presente legge.'.

96.0.28

BOLDRINI, IORI, COMINCINI, MANCA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 96-bis.

1. Fermo restando il rispetto degli obblighi delle regioni agli obiettivi di finanza pubblica e di quanto previsto per gli enti del Servizio sanitario nazionale, all'articolo 2, comma 71, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, le parole: "diminuito dell'1,4 per cento" sono soppresse.».

Conseguentemente, all'articolo 194, comma 1, sostituire le parole: "600 milioni di euro per l'anno 2022 e 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023" con le seguenti: "200 milioni di euro per l'anno 2022 e 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023."».

Art. 97

97.1

DAMIANI, FERRO, SACCONI, MODENA

Sostituire l'articolo, con il seguente:

«Art. 97. – (Sospensione per gli anni 2020 e 2021 dell'efficacia delle disposizioni in materia di tetti di spesa per l'acquisto di dispositivi medici in ragione dell'emergenza COVID) – 1. In ragione della diretta correlazione dell'impiego dei dispositivi medici alle azioni di contenimento e contrasto alla pandemia da SARS-CoV-2, l'efficacia del disposto di cui all'articolo 9-ter del decreto legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, relativamente alla disciplina dei tetti di spesa per l'acquisto di dispositivi medici, è sospesa per le annualità 2020 e 2021».

97.2

ZAFFINI, CALANDRINI, DE CARLO

Sostituire l'articolo, con il seguente:

«Art. 97. – (Sospensione per gli anni 2020 e 2021 dell'efficacia delle disposizioni in materia di tetti di spesa per l'acquisto di dispositivi medici in ragione dell'emergenza COVID) – 1. In ragione della diretta correlazione dell'impiego dei dispositivi medici alle azioni di contenimento e contrasto alla pandemia da SARS-CoV-2, l'efficacia del disposto di cui all'articolo 9-ter del decreto legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, relativamente alla disciplina dei tetti di spesa per l'acquisto di dispositivi medici, è sospesa per le annualità 2020 e 2021».

97.3

DAMIANI

Al comma 1, dopo le parole: «regioni e province autonome di Trento e di Bolzano», inserire le seguenti: «e quelli acquistati in conto capitale».

97.4

MISIANI, IORI

Dopo il comma 1, inserire il seguente comma:

«1-bis. La spesa inerente gli acquisti diretti del gas medicinale "ossigeno" effettuati dalle Regioni e dalle province autonome nell'anno 2021 non concorre all'eventuale sfioramento del tetto di spesa per gli acquisti diretti di gas medicinali, di cui all'articolo 1, comma 575, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, né al relativo ripiano previsto dall'articolo 15, commi 7 e seguenti, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla L. 7 agosto 2012, n. 135».

Conseguentemente, alla rubrica dell'articolo, dopo le parole: «dispositivi medici» inserire le parole: «e alla disciplina del ripiano della spesa per l'acquisto di gas medicinali».

Conseguentemente, all'articolo 194, comma 1, sostituire le parole: «600 milioni di euro per l'anno 2022» con le seguenti: «580 milioni di euro per l'anno 2022».

Conseguentemente, all'articolo 194, comma 1, sostituire le parole: «600 milioni di euro per l'anno 2022» con le seguenti: «580 milioni di euro per l'anno 2022».

97.5

FREGOLENT, FAGGI, BERGESIO, FERRERO, TESTOR, TOSATO

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Per l'anno 2021, la spesa inerente gli acquisti diretti del gas medicinale "ossigeno" effettuati dalle Regioni e dalle province autonome non concorre all'eventuale sfioramento del tetto di spesa per gli acquisti diretti di gas medicinali, di cui all'articolo 1, comma 575, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, né al relativo ripiano previsto dall'articolo 15, commi 7 e seguenti, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla L. 7 agosto 2012, n. 135. Agli oneri derivanti dall'attuazione del precedente periodo, prudenzialmente stimati in 20 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede a valere sul livello di finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato per l'anno 2022.».

Conseguentemente, alla rubrica dell'articolo, dopo le parole: «dispositivi medici» inserire le parole: «e alla disciplina del ripiano della spesa per l'acquisto di gas medicinali».

97.6

RIZZOTTI

Dopo il comma 1, inserire il seguente comma:

«1-bis. Per l'anno 2021, la spesa inerente gli acquisti diretti del gas medicinale "ossigeno" effettuati dalle Regioni e dalle province autonome non concorre all'eventuale sfioramento del tetto di spesa per gli acquisti diretti di gas medicinali, di cui all'articolo 1, comma 575, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, né al relativo ripiano previsto dall'articolo 15, commi 7 e seguenti, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla L. 7 agosto 2012, n. 135.».

Conseguentemente, alla rubrica dell'articolo, dopo le parole: «dispositivi medici» inserire le parole: «e alla disciplina del ripiano della spesa per l'acquisto di gas medicinali».

97.8

PIRRO, GALLICCHIO

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«1-bis. All'articolo 16 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

"1-bis. Per gli operatori sanitari che svolgono le proprie attività all'interno di ospedali e strutture sanitarie, vige l'obbligo di indossare dispositivi di protezione individuale (DPI), di cui all'articolo 74, comma 1, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, quali mascherine con filtranti facciali del tipo FFP2 o FFP3, in quanto dispositivi idonei a proteggere gli operatori sanitari nell'attuale scenario emergenziale SARS-CoV-2. Agli oneri derivanti dalla disposizione di cui al precedente periodo, pari a 300 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato il quale è incrementato mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 194 della presente legge".».

97.0.1

CRUCIOLI, ANGRISANI, GRANATO, CORRADO

Dopo l'articolo è inserito il seguente:

«Art. 97-bis.

(Disposizioni in materia di defibrillatori automatici o semiautomatici).

1. Al fine di garantire la diffusione capillare di defibrillatori automatici o semiautomatici esterni, come previsto dal decreto ministeriale del 18 marzo 2011, emanato ai sensi dell'articolo 2, comma 46, della legge n. 191/2009, è necessaria la presenza di tali apparecchiature in luoghi strategici al fine di favorire la defibrillazione precoce dall'arresto cardiaco, se possibile prima dell'intervento dei mezzi di soccorso sanitari.

2. Per la finalità di cui al comma 1, a decorrere dal 1° gennaio 2023, i centri commerciali e gli ipermercati le cui superfici superino, nel complesso, i 400 metri quadrati nonché le farmacie, sono tenuti a predisporre l'installazione di defibrillatori automatici e semiautomatici, facilmente accessibili e disponibili all'uso.

3. Ai sensi di quanto previsto al comma 2, le farmacie, i centri commerciali e gli ipermercati garantiscono, con oneri a loro carico:

a) la predisposizione nei propri locali dei defibrillatori automatici o semiautomatici esterni;

b) la collocazione dei defibrillatori automatici o semiautomatici esterni in posti facili da raggiungere e ben contraddistinti da un'apposita segnaletica che indichi la posizione del dispositivo in maniera ben visibile e univoca, secondo la codificazione internazionale corrente;

c) l'accertamento della conformità alle norme in vigore, della funzionalità, della manutenzione e revisione periodica degli apparecchi.

4. All'interno o all'esterno delle farmacie aperte h24 il defibrillatore automatico o semiautomatico dovrà essere sempre disponibile e facilmente accessibile. Le farmacie che osservano turni e chiusure dovranno favorire un accesso h24 all'apparecchiatura ovvero, in subordine, garantirne il funzionamento durante l'apertura dell'esercizio.

5. Per l'attuazione delle disposizioni di cui ai precedenti commi, sono stanziati risorse nei limiti di 20 milioni di euro per l'anno 2023 e di 10 milioni di euro per l'anno 2024. Con decreto del Ministro della salute, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di accesso al contributo di cui al presente comma».

Conseguentemente, all'articolo 201, comma 6, sostituire le parole: «900 milioni di euro» con: «880 milioni di euro» e le parole: «600 milioni di euro» con: «590 milioni di euro».

97.0.2

CONZATTI

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 97-bis.

(Istituzione della filiera italiana dei dispositivi di protezione individuale, nonché misure per la regolamentazione e il sostegno della produzione di dispositivi individuali).

1. Sotto la direzione e controllo del Ministero della Difesa e in concerto con i Ministeri dello Sviluppo Economico e della Salute, è costituita la filiera italiana dei dispositivi di protezione individuale (DPI) volta a preservare e potenziare le filiere produttive dei beni necessari per il contrasto e il contenimento di ogni eventuale emergenza sanitaria e diffusione di virus, alla quale possono essere iscritte solo le imprese, aventi sede legale e produttiva in Italia, che ricadono nelle classificazioni ATECO previste per la fabbricazione di articoli per la sicurezza personale e che risultano essere attive ed in regola con il versamento dei contributi previden-

ziali ed assistenziali alla data del 31 dicembre 2021. Con decreto del Ministero dello sviluppo economico sono definite le modalità di attuazione dell'elenco di cui al presente comma.

2. È istituito un fondo, per l'anno 2022, nell'ordine di 300 milioni di Euro, volto a sostenere la creazione della filiera certificata di interesse nazionale di cui al comma 1 e l'acquisto di scorte strategiche per lo Stato. Con decreto del Ministero della Difesa, da pubblicare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuate le modalità di gestione del suddetto fondo.

3. È fatto obbligo per le Amministrazioni centrali e periferiche dello Stato, in caso di acquisto di materiale di protezione individuale, di utilizzare stringenti misure che garantiscano la qualità dei prodotti e degli operatori economici coinvolti, nel principio di massima di tutela della salute e della sicurezza dei cittadini. Con decreto del Ministero della Salute, da pubblicare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuate le linee guida relative alle misure di cui al presente comma.

4. Per l'anno 2022, alle imprese di cui al comma 1, è riconosciuto un credito di imposta, nella misura del 60 per cento della spesa effettivamente sostenuta tra il 1° gennaio 2021 e il 31 dicembre 2021 per l'acquisto, anche sotto forma di noleggio e/o leasing, di attrezzature produttive e per i corrispettivi sostenuti per i canoni di locazione o altri diritti di uso equivalenti degli immobili adibiti all'esercizio dell'attività e affitto d'azienda. Il suddetto credito di imposta è cumulabile con altre agevolazioni fino alla concorrenza del 100 per cento delle spese effettivamente sostenute al 31 dicembre 2021.

5. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 400 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede ai sensi dell'articolo 194».

97.0.3

FERRERO, FAGGI, BERGESIO, TESTOR, TOSATO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 97-bis.

(Contributo straordinario per le regioni per l'acquisto di apparecchiature ospedaliere).

1. Al fine di sostenere il potenziamento delle prestazioni ricomprese nei livelli di assistenza, è riconosciuto alle regioni, per l'anno 2022, un contributo straordinario pari a 150 milioni di euro per l'acquisto di apparecchiature ospedaliere urgenti e innovative per l'effettuazione di esami diagnostici.

2. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa intesa in sede Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano, sono definite le modalità di ripartizioni del presente contributo.».

Conseguentemente, all'articolo 194, sostituire le parole: «600 milioni» con le seguenti: «450 milioni».

97.0.4

GIUSEPPE PISANI, GALLICCHIO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 97-bis

(Registro Italiano Protetica)

1. Al fine di procedere alla revisione e aggiornamento del sistema dei registri degli impianti protesici, definiti dal decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, successivamente identificati dal DPCM 3 marzo 2017 nel Registro delle protesi impiantabili, è riconosciuto all'Istituto Superiore di Sanità un contributo pari a 500.000 euro per l'anno 2022 e a 100.000 euro a decorrere dall'anno 2023.».

Conseguentemente, all'articolo 194, sostituire le parole: «600 milioni di euro per l'anno 2022 e 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023», con le seguenti: «599.500.000 euro per l'anno 2022 e 499.900.000 euro a decorrere dall'anno 2023.».

Art. 98

98.1

PIRRO, GALLICCHIO

Al comma 1, dopo le parole: «legge 28 dicembre 2015, n. 208», aggiungere le seguenti: «e tenuto conto anche delle prestazioni di telemedicina».

98.2

CONZATTI

Al comma 1, sostituire le parole: «200 milioni» con le seguenti: «1.265,3 milioni di euro per l'anno 2022, 1.264,9 milioni di euro per l'anno 2023, 1.264,4 milioni di euro per l'anno 2024, 1.263,5 milioni di euro per l'anno 2025, 1.262,8 milioni di euro per l'anno 2026, 1.262,3 milioni di euro per l'anno 2027, 1.261,5 milioni di euro per l'anno 2028, 1.261,7 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2029» e dopo le parole: «sanitario standard nazionale» inserire le seguenti: «e sull'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26».

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 20.

98.3

PIRRO, GALLICCHIO

Al comma 1 sostituire le parole: «200 milioni di euro», con le seguenti: «300 milioni di euro»,.

Conseguentemente all'articolo 88 il livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato è incrementato per un importo pari a 100 milioni di euro a decorre dal 2022 mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 194 della presente legge.

98.4

DAL MAS

Al comma 1, dopo il primo periodo, inserire il seguente: «Alla ripartizione delle risorse di cui al presente articolo, in deroga alle disposizioni legislative vigenti in materia di compartecipazione delle autonomie speciali al finanziamento del relativo fabbisogno sanitario, accedono tutte le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano».

98.5

CRUCIOLI, ANGRISANI, GRANATO, CORRADO

Dopo il comma 1, aggiungerei seguenti:

«2. Al fine di garantire la compiuta attuazione della legge 19 agosto 2016 n. 167, le risorse di cui all'articolo 6, comma 2, della legge 167/2016 sono vincolate, ai sensi dell'articolo 1, comma 34 della legge del 23 dicembre 1996, n. 662, per l'attuazione dei programmi di screening neonatali di cui alla legge 19 agosto 2016 n. 167.

3. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri e le modalità per l'utilizzazione delle risorse di cui al comma 1 del Fondo.

4. Nell'ambito dei criteri di cui al comma 2 il Ministero della Salute di concerto con la Conferenza Unificata Stato Regioni, conferiscono mandato all'Istituto Superiore di Sanità (ISS), che si avvarrà della collaborazione del "Centro di Coordinamento degli screening neonatali", attribuendo il compito di svolgere l'attività di monitoraggio e raccolta dei dati, provenienti dalle Regioni, sull'attuazione dei programmi di screening neonatali di cui alla legge 19 agosto 2016 n. 167 sui programmi attuativi, sull'efficacia degli stessi e sulla corretta gestione delle risorse di cui al comma 1.

5. L'Istituto Superiore di Sanità (ISS) pubblica annualmente, sul proprio sito istituzionale, i dati acquisiti dalle Regioni.».

98.6

CRUCIOLI, ANGRISANI, GRANATO, CORRADO

Dopo il comma 1 aggiungere i seguenti:

«2. Al fine di velocizzare il procedimento di cui al comma 1 dell'articolo 4 della legge 19 agosto 2016, n. 167 sopprimere le seguenti parole: "L'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (Age.na.s.) compie una valutazione di HTA (Healthtechnologyassessment) su quali tipi di screening neonatale effettuare".

3. Al fine di garantire le prestazioni conseguenti all'implementazione dello screening neonatale esteso di cui al precedente comma, all'articolo 6, comma 2 della legge 19 agosto 2016, n. 167, le parole: "e in 33.715.000 euro annui a decorrere dall'anno 2021" sono sostituite dalle seguenti: "e in 35.715.000 euro annui a decorrere dall'anno 2022"; le parole: "e 23.715.000 euro annui a decorrere dall'anno 2021" sono sostituite dalle seguenti: "e 25.715.000 euro annui a decorrere dall'anno 2022".

4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 8-ter, pari a 2 milioni di euro all'anno a decorrere dall'anno 2022 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».

98.7

PIRRO, GALLICCHIO

Dopo il comma 1 aggiungere i seguenti:

«1-bis. Nell'ambito dell'aggiornamento di cui al comma 1 del presente articolo, il Ministero della salute provvede ad individuare la specifica area dei Disturbi della Nutrizione e dell'Alimentazione (DNA) le cui prestazioni sono inserite attualmente nell'area della salute mentale.

Conseguentemente all'articolo 100, dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

2-bis. Al fine di rafforzare le disposizioni in materia di assistenza psicologica di cui al comma 1 e tutelare la salute e il benessere psicologico individuale e collettivo, tenendo conto, in particolare, dei Disturbi della Nutrizione e dell'Alimentazione (DNA), è istituito, presso il Ministero della salute, l'Osservatorio nazionale sui disturbi della nutrizione e dell'alimentazione.

2-ter. Entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, il Ministro della salute con proprio decreto disciplina la composizione, l'organizzazione e il funzionamento dell'Osservatorio di cui al comma 2-bis che dura in carica tre anni.

2-quater. L'Osservatorio di cui al comma 2-bis redige il Piano nazionale dei disturbi alimentazione e nutrizione, di durata triennale, promuove la raccolta di dati statistici ed effettua studi epidemiologici sulle patologie afferenti ai disturbi della nutrizione e dell'alimentazione, anche con riferimento alle diverse situazioni territoriali, al fine di individuare aree prioritarie d'intervento verso cui indirizzare azioni e interventi per la prevenzione e per la riabilitazione nutrizionale nei disturbi dell'alimentazione;

2-quinquies. Al funzionamento dell'Osservatorio di cui al comma 2-bis è destinato uno stanziamento di 500.000 euro, per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 194 della presente legge.

2-sexies. Al fine di rafforzare le disposizioni in materia di assistenza psicologica di cui al comma 1 e tutelare la salute e il benessere psico-

gico individuale e collettivo, tenendo conto, in particolare, dei disturbi della Nutrizione e dell'Alimentazione (DNA), in sede di attuazione dei programmi obbligatori di formazione continua in medicina di cui all'articolo 16-bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, la Commissione nazionale per la formazione continua, di cui all'articolo 2, comma 357, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, dispone che l'aggiornamento periodico del personale operante presso le strutture sanitarie e socio-sanitarie impegnato nei disturbi della nutrizione e dell'alimentazione nonché dei medici di medicina generale e dei pediatri di libera scelta sia realizzato attraverso il conseguimento di un congruo numero di crediti formativi in percorsi formativi concernenti i disturbi della nutrizione e dell'alimentazione.».

98.8

PIRRO, GALLICCHIO

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«1-bis. Nell'ambito dell'aggiornamento di cui al comma 1 del presente articolo, il Ministero della salute provvede ad individuare la specifica area dei disturbi della Nutrizione e dell'Alimentazione (DNA), le cui prestazioni sono inserite attualmente nell'area della salute mentale, e ad includere il "Disturbo da alimentazione incontrollata" nell'elenco delle patologie croniche invalidanti per le quali è prevista l'esenzione. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, pari ad 30 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 194 della presente legge.».

Conseguentemente, al comma 1, sostituire le parole: «200 milioni di euro», con le seguenti: «230 milioni di euro».

98.9

PIRRO, GALLICCHIO

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Nell'ambito dell'aggiornamento di cui al comma 1, il Ministero della salute provvede ad individuare la specifica area dei Disturbi della Nutrizione e dell'Alimentazione (DNA) le cui prestazioni sono inserite attualmente nell'area della salute mentale.».

98.10

BOLDRINI, MANCA, IORI, COMINCINI, RIZZOTTI, BINETTI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. A decorrere dall'anno 2022, al fine di aumentare la capacità di risposta del Servizio Sanitario Nazionale nella presa in carico delle persone con cronicità e di rafforzare la garanzia dei LEA in tutte le Regioni, viste le criticità relative alla continuità dell'assistenza sanitaria ordinaria e al rispetto dei percorsi diagnostico terapeutici assistenziali a causa dell'emergenza Covid-19, nonché in coerenza con gli obiettivi di potenziamento e ammodernamento dell'assistenza socio-sanitaria territoriale previsti dal Piano nazionale di Ripresa e Resilienza, per l'aggiornamento, l'attuazione e il monitoraggio del Piano Nazionale della Cronicità nelle Regioni è finalizzato l'importo di 100 milioni di euro, a valere sulla quota indistinta del fabbisogno sanitario nazionale *standard*.».

98.11

PIRRO, GALLICCHIO

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Al fine di ridurre l'elevata mobilità nel settore della procreazione medicalmente assistita e consentire a tutte le regioni, incluse quelle in piano di rientro, di garantire i livelli essenziali di assistenza, il Ministero della salute, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, è autorizzato ad adottare entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, un decreto recante le tariffe sulle prestazioni, relative alla procreazione medicalmente assistita, di cui all'articolo 64, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 12 gennaio 2017.».

98.0.1

PAGANO, DAMIANI

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:***«Art. 98-bis.**

(Modifiche al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 gennaio 2017 recante "Definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502")

1. Al fine di garantire l'appropriatezza e la specificità delle prescrizioni di dispositivi acustici e di semplificarne le modalità di fornitura in conseguenza del processo di adattamento individuale alle specifiche esigenze del paziente in capo al professionista audioprotesista, gli ausili individuati con i codici riportati nell'Allegato I della presente legge sono inseriti nell'elenco 1 dell'allegato 5 al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 gennaio 2017.

2. Nell'elenco 2A del medesimo allegato 5 sono soppressi i codici riportati nell'allegato I alla presente legge.

3. Con decreto del Ministero della Salute, da emanare entro 60 giorni dall'approvazione della presente legge, sulla base di un accordo con le associazioni maggiormente rappresentative delle aziende e dei professionisti audioprotesisti riconosciute dal Ministero della Salute, sentita la Conferenza Stato-Regioni, vengono definite le modalità per la fornitura dei dispositivi acustici di cui all'Allegato 1 e delle relative prestazioni professionali in modo da garantire risparmi di spesa, relativi ad acquisto, adattamento e manutenzione, fino a 22 milioni rispetto alle modalità di fornitura previste dal decreto del Ministero della salute 27 agosto 1999, n. 332 e dei suoi successivi aggiornamenti.

4. Fino alla data di approvazione del decreto di cui al comma 3, e comunque fino alla pubblicazione del nuovo Nomenclatore tariffario relativo al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017, per le modalità di erogazione delle prestazioni e degli ausili di cui al comma I continuano ad applicarsi le disposizioni di cui al decreto ministeriale 27 agosto 1999, n. 332.».

Conseguentemente, aggiungere il seguente:

«Allegato 1;

Codici di dispositivi acustici

22.06.00 ausili per udito

22.06.09 apparecchi acustici ad occhiale

22.06.09.003/006/009/012

22.06.15 apparecchi acustici retro auricolari

22.06.15.003/006/009/012

Apparecchi acustici digitali

2206.15.018 per minori

22.06.15.021 per adulti

Accessori auricolari

Accessori per via aerea 22.06.91.103; 22.06.91.106

Accessori per via ossea 22.06.91.109; 22.06.91.115; 22.06.91.121».

98.0.2

GIUSEPPE PISANI, PIRRO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 98-bis.

(Modifiche al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017 recante "Definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502")

1. Al fine di garantire l'appropriatezza e la specificità delle prescrizioni di dispositivi acustici e di semplificarne le modalità di fornitura in conseguenza del processo di adattamento individuale alle specifiche esigenze del paziente in capo al professionista audioprotesista, gli ausili individuati con i codici riportati nell'Allegato i della presente legge sono inseriti nell'elenco 1 dell'allegato 5 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017.

2. Nell'elenco 2A del medesimo allegato 5 sono soppressi i codici riportati nell'allegato 1 alla presente legge.

3. Con decreto del Ministero della salute, da emanare entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sulla base di un accordo con le associazioni maggiormente rappresentative delle aziende e dei professionisti audioprotesisti riconosciute dal Ministero della salute, sentita la Conferenza Stato-Regioni, vengono definite le modalità per la fornitura dei dispositivi acustici di cui all'Allegato 1 e delle relative prestazioni professionali.

4. Fino alla data di approvazione del decreto di cui al comma 3, e comunque fino alla pubblicazione del nuovo Nomenclatore tariffario relativo al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017, per le modalità di erogazione delle prestazioni e degli ausili di cui al comma i continuano ad applicarsi le disposizioni di cui al decreto ministeriale 27 agosto 1999 n. 332.».

Conseguentemente, aggiungere il seguente:

«Allegato 1;

Codici di dispositivi acustici

22.06.00 ausili per udito

22.06.09 apparecchi acustici ad occhiale

22.06.09.003/006/009/012

22.06.15 apparecchi acustici retro auricolari

22.06.15.003/006/009/012

Apparecchi acustici digitali

2206.15.018 per minori

22.06.15.021 per adulti

Accessori auricolari

Accessori per via aerea 22.06.91.103; 22.06.91.106

Accessori per via ossea 22.06.91.109; 22.06.91.115; 22.06.91.121».

98.0.3

RIZZOTTI, FERRO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 98-bis.

(Modifiche al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017 recante "Definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502")

1. Al fine di garantire l'appropriatezza e la specificità delle prescrizioni di dispositivi acustici e di semplificarne le modalità di fornitura in conseguenza del processo di adattamento individuale alle specifiche esigenze del paziente in capo al professionista audioprotesista, gli ausili individuati con i codici riportati nell'Allegato 1 della presente legge sono inseriti nell'elenco 1 dell'allegato 5 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017.

2. Nell'elenco 2A del medesimo allegato 5 sono soppressi i codici riportati nell'allegato 1 alla presente legge.

3. Con decreto del Ministero della salute, da emanare entro 60 giorni dall'approvazione della presente legge, sulla base di un accordo con le associazioni maggiormente rappresentative delle aziende e dei professionisti audioprotesisti riconosciute dal Ministero della salute, sentita la Conferenza Stato-Regioni, vengono definite le modalità per la fornitura dei dispositivi acustici di cui all'Allegato 1 e delle relative prestazioni professionali in modo da garantire risparmi di spesa, relativi ad acquisto, adattamento e manutenzione, fino a 22 milioni rispetto alle modalità di forniture.

tura previste dal decreto del Ministero della salute 27 agosto 1999, n. 332 e dei suoi successivi aggiornamenti.

4. Fino alla data di approvazione del decreto di cui al comma 3, e comunque fino alla pubblicazione del nuovo Nomenclatore tariffario relativo al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017, per le modalità di erogazione delle prestazioni e degli ausili di cui al comma 1 continuano ad applicarsi le disposizioni di cui al decreto ministeriale 27 agosto 1999 n. 332.».

Conseguentemente, aggiungere il seguente:

«Allegato 1;

Codici di dispositivi acustici

22.06.00 ausili per udito

22.06.09 apparecchi acustici ad occhiale

22.06.09.003/006/009/012

22.06.15 apparecchi acustici retro auricolari

22.06.15.003/006/009/012

Apparecchi acustici digitali

2206.15.018 per minori

22.06.15.021 per adulti

Accessori auricolari

Accessori per via aerea 22.06.91.103; 22.06.91.106

Accessori per via ossea 22.06.91.109; 22.06.91.115; 22.06.91.121».

98.0.4

FREGOLENT, FAGGI, BERGESIO, FERRERO, TESTOR, TOSATO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 98-bis.

(Inserimento nei livelli essenziali di assistenza, di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017, degli esami di laboratorio e di diagnostica strumentali volti a rilevare la presenza del citomegalovirus nelle donne in stato di gravidanza)

1. Al fine di garantire la prevenzione dell'infezione materno-fetale da citomegalovirus tra le prestazioni specialistiche per il controllo della gravidanza fisiologica, escluse dalla partecipazione al costo, di cui all'allegato 10B del citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017, è inserito l'esame diagnostico per rilevare la presenza del citomegalovirus nelle donne in stato di gravidanza.

2. Entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con la procedura di cui all'articolo 1, comma 554, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, sono apportate le modifiche ai livelli essenziali di assistenza, di cui al citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017, al fine di adeguarli a quanto disposto dal comma 1 del presente articolo.

3. All'onere derivante dall'attuazione della presente disposizione, pari a 54 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 194 della presente legge.».

98.0.5

RIZZOTTI, FERRO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 98-bis.

(Rimborsabilità degli alimenti a fini medici speciali per pazienti affetti da patologie oncologiche)

1. All'articolo 14 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017, pubblicato nel supplemento ordinario n. 15 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 65 del 18 marzo 2017, al comma 1, dopo le parole: "fibrosi cistica", sono aggiunte le seguenti parole: "e da patologie oncologiche".

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 60 milioni di euro per gli anni 2022, 2023 e 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

98.0.6

LOREFICE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 98-bis.

(Rimborsabilità degli alimenti a fini medici speciali per pazienti affetti da patologie oncologiche)

1. All'articolo 14, comma 1, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 18 marzo 2017, n. 68, dopo le parole: "fibrosi cistica", sono aggiunte le seguenti: "e da patologie oncologiche".

2. Agli oneri previsti dal comma 1, pari a 60 milioni di euro per gli anni 2022, 2023 e 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 194.».

98.0.7

TAVERNA, GUIDOLIN, CASTALDI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 98-bis.

(Fondo per l'Alzheimer e le demenze)

1. Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 330, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, è incrementato di 15 milioni per l'anno 2022 e di 10 milioni per ciascuno degli anni 2023 e 2024.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 15 milioni di euro per l'anno 2022 e di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 194 della presente legge.».

98.0.8 (testo 2)

BOLDRINI, MALPEZZI, DE PETRIS, IORI, LONARDO, FREGOLENT, MANCA

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 98-bis.***(Disposizioni in favore delle persone affette da fibromialgia)*

1. Una quota pari a 15 milioni euro a decorrere dall'anno 2022 dell'importo di cui all'articolo 98, comma 1, è finalizzato al riconoscimento della fibromialgia come malattia invalidante, accertata da almeno un anno nel paziente mediante diagnosi effettuata da uno specialista del settore presso un centro accreditato di cui al comma 2 per la diagnosi e la cura della fibromialgia che ne attesti l'effetto invalidante.

2. Con decreto del Ministro della salute, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuati i centri nazionali di ricerca per lo studio della fibromialgia, per la definizione dei relativi protocolli terapeutici, dei presidi farmacologici convenzionali e non convenzionali, nonché di quelli riabilitativi idonei e per la rilevazione statistica dei soggetti affetti dalla predetta patologia.

3. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e il Ministero della salute stipulano accordi con le associazioni imprenditoriali per favorire l'accesso delle persone affette da fibromialgia, riconosciute nei termini di cui al comma 1, all'attività telelavorativa nelle forme sia del lavoro a distanza sia del telelavoro domiciliare compatibili con la funzionalità dell'impresa e con la qualità del servizio fornito.

4. Il Ministro della salute, con l'ausilio di una Commissione permanente istituita presso lo stesso Ministero e nominata d'intesa con le società scientifiche più rappresentative che si occupano della fibromialgia, nonché con le associazioni senza scopo di lucro che tutelano i cittadini affetti da tali malattie, presenta ogni tre anni alle Camere una relazione di aggiornamento sullo stato delle conoscenze e delle nuove acquisizioni scientifiche in materia, con particolare riferimento ai problemi concernenti la prevenzione della malattia e delle sindromi a essa correlate, nonché per individuare forme e modalità di più elevata assistenza.».

98.0.8

BOLDRINI, MALPEZZI, DE PETRIS, IORI, LONARDO, FREGOLENT, MANCA

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 98-bis.***(Disposizioni in favore delle persone affette da fibromialgia)*

1. Una quota pari a 15 milioni euro a decorrere dall'anno 2022 dell'importo di cui all'articolo 98, comma 1, è finalizzato al riconoscimento della fibromialgia come malattia invalidante, accertata da almeno un anno nel paziente mediante diagnosi effettuata da uno specialista del settore presso un centro accreditato di cui al comma 2 per la diagnosi e la cura della fibromialgia che ne attesti l'effetto invalidante.

2. Con decreto del Ministro della salute, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuati i centri nazionali di ricerca per lo studio della fibromialgia, per la definizione dei relativi protocolli terapeutici, dei presidi farmacologici convenzionali e non convenzionali, nonché di quelli riabilitativi idonei e per la rilevazione statistica dei soggetti affetti dalla predetta patologia.

3. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e il Ministero della salute stipulano accordi con le associazioni imprenditoriali per favorire l'accesso delle persone affette da fibromialgia, riconosciute nei termini di cui al comma 1, all'attività telelavorativa nelle forme sia del lavoro a distanza sia del telelavoro domiciliare compatibili con la funzionalità dell'impresa e con la qualità del servizio fornito.

4. Il Ministro della salute, con l'ausilio di una Commissione permanente istituita presso lo stesso Ministero e nominata d'intesa con le società scientifiche più rappresentative che si occupano della fibromialgia, nonché con le associazioni senza scopo di lucro che tutelano i cittadini affetti da tali malattie, presenta ogni tre anni alle Camere una relazione di aggiornamento sullo stato delle conoscenze e delle nuove acquisizioni scientifiche in materia, con particolare riferimento ai problemi concernenti la prevenzione della malattia e delle sindromi a essa correlate, nonché per individuare forme e modalità di più elevata assistenza.».

98.0.9

BOLDRINI, IORI, COMINCINI, MANCA

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 98-bis.***(Rete nazionale della talassemia e delle emoglobinopatie)*

1. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 437, della legge 27 dicembre 2017, n. 295, è rifinanziata nella misura di 200.000 euro annui per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024. Al relativo onere, pari a 200.000 euro annui per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 194, comma 1.».

98.0.10

CIRIANI, ZAFFINI, FAZZOLARI, CALANDRINI, DE CARLO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 98-bis.***(Istituzione di un fondo per l'incentivazione della campagna vaccinale tramite indennizzo degli eventi avversi causati dalla vaccinazione anti COVID-19)*

1. Al fine di incentivare la più ampia adesione alla campagna vaccinale, analogamente a quanto disposto dalla legge n. 210 del 25 febbraio 1992 nonché dalla legge 29 ottobre 2005, n. 229 in materia di indennizzi in favore dei soggetti danneggiati da complicanze a causa di vaccinazioni obbligatorie, è istituito, nello stato di previsione del Ministero della salute, un Fondo con dotazione pari ad un miliardo di euro per il 2022, 2023, 2024, finalizzato al riconoscimento di un indennizzo in favore di chiunque abbia riportato, a causa della vaccinazione anti COVID-19, eventi avversi che possano generare invalidità permanenti o morte.

2. Con decreto del Ministro della salute da adottare entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge sono determinate le modalità di attuazione del presente articolo e le procedure per la richiesta di indennizzo, nei limiti dell'importo del fondo di cui al comma 1.».

Conseguentemente, alla seconda sezione, allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, missione 23 – Fondi da ripartire, programma 23.1 – Fondi da assegnare, apportare le seguenti variazioni:

2022:

CP: – 1.000.000.000;

CP: – 1.000.000.000.

2023:

CP: – 1.000.000.000;

CP: – 1.000.000.000.

2024:

CP: – 1.000.000.000;

CP: – 1.000.000.000.

98.0.11

CASTELLONE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 98-bis.

(Modifiche all'articolo 31-bis del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n.106, concernenti il credito d'imposta per la ricerca biomedica)

1. All'articolo 31-bis del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n.106, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente: "1. Al fine di favorire lo sviluppo della ricerca biomedica e la capacità degli enti di ricerca nazionali di competere a livello europeo, a decorrere dall'anno 2022, agli enti di ricerca pubblici ovvero agli enti di ricerca privati senza finalità di lucro è riconosciuto un contributo sotto forma di credito d'imposta nella misura del 17 per cento delle spese per l'acquisto di reagenti e apparecchiature destinati alla ricerca scientifica.";

b) dopo il comma 1 è inserito il seguente: "1-bis. Ai fini della determinazione del credito d'imposta di cui al comma 1 sono ammissibili i costi di competenza sostenuti dai soggetti beneficiari, ai sensi dell'articolo 109 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, del periodo d'imposta di riferimento, direttamente collegati all'acquisto di reagenti e apparecchiature connesse alle attività di ricerca ovvero nel caso in cui i soggetti beneficiari acquistino reagenti e

apparecchiature al fine di promuovere la ricerca biomedica svolta da parte di terzi nonché nel caso in cui reagenti e apparecchiature siano acquistate da terzi nell'ambito di progetti di ricerca finanziati da enti di ricerca senza scopo di lucro.";

c) al comma 3 le parole: "le spese ammissibili ai fini del riconoscimento del credito d'imposta di cui al comma 1," sono soppresse;

d) il comma 4 è sostituito dal seguente: "A decorrere dall'anno 2022, agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 50 milioni di annui, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190."».

Conseguentemente, il fondo di cui all'articolo 194 è ridotto di 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022.

98.0.12

NATURALE, AGOSTINELLI, GALLICCHIO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 98-bis.

(Fondo prevenzione randagismo)

1. Al fine di garantire i livelli essenziali di assistenza, il Fondo per la tutela del benessere e per la lotta all'abbandono degli animali da compagnia, istituito ai sensi dell'articolo 8 della legge del 14 agosto 1991 n. 281, è incrementato di 3 milioni di euro per l'anno 2022 e di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024.

2. All'onere derivante dal presente articolo, pari a euro 3 milioni di euro per l'anno 2022 e a 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 194 della presente legge».

98.0.13

MARCO PELLEGRINI, GALLICCHIO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 98-bis.***(Fondo prevenzione randagismo)*

1. Al fine di garantire i livelli essenziali di assistenza, il Fondo per la tutela del benessere e per la lotta all'abbandono degli animali da compagnia, istituito ai sensi dell'articolo 8 della legge del 14 agosto 1991 n. 281, è incrementato di 3 milioni di euro per l'anno 2022 e di i milione di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024.

2. All'onere derivante dal presente articolo, pari a euro 3 milioni di euro per l'anno 2022 e a 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 194 della presente legge.».

98.0.14

MANTERO, LA MURA, NUGNES, GIANNUZZI, GRANATO, LEZZI, ANGRISANI

*Dopo l'articolo, aggiungere:***«Art. 98-bis.***(Nuove disposizioni in materia di cannabis terapeutica)*

1. Al fine di sopperire al fabbisogno di cannabis terapeutica sul territorio nazionale, è fatta delega al Ministero della Salute, entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, di provvedere con bandi al rilascio delle licenze finalizzate alla coltivazione nonché alla trasformazione della cannabis per la successiva distribuzione alle farmacie per le aziende pubbliche e private.

2. Per potenziare la coltivazione della cannabis di cui al comma precedente, al fine di garantire la continuità terapeutica per i pazienti, per lo Stabilimento Chimico Farmaceutico Militare di Firenze per l'anno 2022 è autorizzata la spesa di euro 10.000.000 per le attività di cui al comma 1 dell'articolo 18-*quater* del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172. Conseguentemente, per l'attuazione del presente comma si provveda mediante corri-

spondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili per l'anno 2022 gli importi di cui all'articolo 194 del presente disegno di legge.

3. All'articolo 73 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 7-*bis*, aggiungere il seguente:

"8. Non è punibile ai sensi del presente articolo e degli articoli 74 e 75 chi in possesso di una regolare prescrizione medica, pur privo dell'autorizzazione di cui all'articolo 17, coltiva un numero limitato di piante di cannabis, così come definita nel decreto 9 novembre 2015 all'articolo 2, destinate a un uso esclusivamente personale e terapeutico".».

98.0.15

MANTERO, LA MURA, NUGNES, GIANNUZZI, GRANATO, LEZZI, ANGRISANI

Dopo l'articolo, aggiungere:

«Art. 98-*bis*.

(Nuove disposizioni in materia di cannabis terapeutica)

1. Per potenziare la coltivazione della cannabis terapeutica, al fine di garantire la continuità terapeutica per i pazienti, per lo Stabilimento Chimico Farmaceutico Militare di Firenze per l'anno 2022 è autorizzata la spesa di euro 10.000.000 per le attività di cui al comma 1 dell'articolo 18-*quater* del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172. Conseguentemente, per l'attuazione del presente comma si provveda mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili per l'anno 2022 gli importi di cui all'articolo 194 del presente disegno di legge.

2. All'articolo 73 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 7-*bis*, aggiungere il seguente:

"8. Non è punibile ai sensi del presente articolo e degli articoli 74 e 75 chi in possesso di una regolare prescrizione medica, pur privo dell'autorizzazione di cui all'articolo 17, coltiva un numero limitato di piante di

cannabis, così come definita nel decreto 9 novembre 2015 all'articolo 2, destinate a un uso esclusivamente personale e terapeutico."».

98.0.16

MANTERO, LA MURA, NUGNES, GIANNUZZI, GRANATO, LEZZI, ANGRISANI

Dopo l'articolo, aggiungere:

«Art. 98-bis.

(Nuove disposizioni in materia di cannabis terapeutica)

1. Al fine di sopperire al fabbisogno di cannabis terapeutica sul territorio nazionale, è fatta delega al Ministero della salute, entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, di provvedere con bandi al rilascio delle licenze finalizzate alla coltivazione nonché alla trasformazione della cannabis per la successiva distribuzione alle farmacie per le aziende pubbliche e private.

2. Per potenziare la coltivazione della cannabis di cui al comma precedente, al fine di garantire la continuità terapeutica per i pazienti, per lo Stabilimento Chimico Farmaceutico Militare di Firenze per l'anno 2022 è autorizzata la spesa di euro 10.000.000 per le attività di cui al comma 1 dell'articolo 18-*quater* del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172».

Conseguentemente, per l'attuazione del presente comma si provveda mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili per l'anno 2022 gli importi di cui all'articolo 194 del presente disegno di legge.

98.0.17

MANTERO, LA MURA, NUGNES, GIANNUZZI, GRANATO, LEZZI, ANGRISANI

Dopo l'articolo, aggiungere:

«Art. 98-bis

(Nuove disposizioni in materia di cannabis terapeutica)

1. Al fine di sopperire al fabbisogno di cannabis terapeutica sul territorio nazionale, è fatta delega al Ministero della Salute, entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, di provvedere con bandi al ri-

lascio delle licenze finalizzate alla coltivazione nonché alla trasformazione della cannabis per la successiva distribuzione alle farmacie per le aziende pubbliche e private.

2. Per potenziare la coltivazione della cannabis terapeutica, al fine di garantire la continuità terapeutica per i pazienti, per lo Stabilimento Chimico Farmaceutico Militare di Firenze per l'anno 2022 è autorizzata la spesa di euro 5.000.000 per le attività di cui al comma 1 dell'articolo 18-*quater* del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172 e la spesa di euro 5.000.000 per le attività di cui al comma 1 dell'articolo 18-*quater* del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172 per le aziende di cui al comma precedente».

Conseguentemente, per l'attuazione del presente comma si provveda mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili per l'anno 2022 gli importi di cui all'articolo 194 del presente disegno di legge.

98.0.18

MANTERO, LA MURA, NUGNES, GIANNUZZI, GRANATO, LEZZI, ANGRISANI

Dopo l'articolo, aggiungere:

«Art. 98-bis.

(Nuove disposizioni in materia di cannabis terapeutica)

1. Al fine di sopperire al fabbisogno di cannabis terapeutica sul territorio nazionale, per lo Stabilimento Chimico Farmaceutico Militare di Firenze per l'anno 2022 è autorizzata la spesa di euro 10.000.000 per le attività di cui al comma 1 dell'articolo 18-*quater* del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172».

Conseguentemente, per l'attuazione del presente comma si provveda mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili per l'anno 2022 gli importi di cui all'articolo 194 del presente disegno di legge.

98.0.19

MANTERO, LA MURA, NUGNES, GIANNUZZI, GRANATO, LEZZI, ANGRISANI

*Dopo l'articolo, aggiungere:***«Art. 98-bis.***(Nuove disposizioni in materia di cannabis terapeutica)*

1. Al comma 2 dell'articolo 18-*quater* del decreto-legge 16 Ottobre 2017 n. 148 "Disposizioni urgenti in materia finanziaria e per esigenze indifferibili" convertito con modificazioni dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) Al comma 2 dell'articolo 18-*quater* dopo il periodo "può autorizzare l'importazione di quote di cannabis" aggiungere il seguente periodo "o estratti di origine vegetale a base di Cannabis".

b) Al comma 7 dell'articolo 18-*quater* dopo l'ultimo periodo aggiungere il seguente periodo: "Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di euro 700.000 per l'anno 2021.».

98.0.20

MANTERO, LA MURA, NUGNES, GIANNUZZI, GRANATO, LEZZI, ANGRISANI

*Dopo l'articolo aggiungere il seguente:***«Art. 98-bis.***(Nuove disposizioni in materia di canapa industriale).*

1. Al testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo l'articolo 62-*quinqüies* è inserito il seguente:

"Art. 62-sexies.*(Imposta di fabbricazione sulla biomassa e sulla infiorescenza di canapa)*

1. A decorrere dal 1° gennaio 2022, la biomassa di canapa (*Cannabis sativa* L.), composta dall'intera pianta di canapa o di sue parti, è sottoposta ad imposta di fabbricazione applicando al prezzo di vendita le aliquote percentuali in misura pari ad euro 12,00 per mille chilogrammi, per ogni

punto percentuale (% p/p) di cannabidiolo (CBD) presente nella biomassa.

2. Ad esclusione della biomassa di canapa di cui al comma 1 del presente articolo, l'immissione in commercio di infiorescenze fresche ed essiccate di canapa (*cannabis sativa* L.) ed i loro derivati, è subordinata all'osservanza della procedura di segnalazione al Ministero della Salute prevista dall'articolo 23 del decreto legislativo 12 gennaio 2016, n. 6. Costituisce parametro di legittimazione della vendita di prodotti di cui al presente comma, il rispetto della soglia percentuale dello 0,5 per cento di tetraidrocannabinolo (THC). La commercializzazione dei prodotti di cui al presente comma è assoggettata ad un'imposta specifica pari a 0,20 euro per grammo di prodotto.

3. L'imposta di cui al comma 1 e 2 è applicata con le seguenti modalità:

a) l'imposta è dovuta sui prodotti immessi nel mercato nel territorio dello Stato ed è esigibile con l'aliquota vigente alla data in cui viene effettuata l'immissione nel mercato di cui alla lettera c);

b) obbligato al pagamento dell'imposta è:

- 1) il fabbricante per i prodotti ottenuti nel territorio nazionale;
- 2) il soggetto che effettua la prima immissione nel mercato per i prodotti provenienti da Paesi dell'Unione europea;

c) l'immissione nel mercato si verifica:

1) per i prodotti nazionali, all'atto della cessione sia agli utilizzatori sia a ditte esercenti il commercio che ne effettuano la rivendita;

2) per i prodotti provenienti da Paesi dell'Unione europea, all'atto del ricevimento da parte del soggetto acquirente ovvero nel momento in cui si considera effettuata, ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, la cessione, da parte del venditore residente in altro Stato membro, a soggetti che agiscono nell'esercizio di un'impresa, arte o professione;

3) per i prodotti che risultano mancanti alle verifiche e per i quali non è possibile accertare il regolare esito, all'atto della loro constatazione;

d) i soggetti obbligati al pagamento dell'imposta devono essere muniti di una licenza fiscale, che li identifica, rilasciata dal competente Ufficio dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli. Gli stessi soggetti sono tenuti al pagamento di un diritto annuale nella misura di euro 258,00, senza necessità di cauzione o deposito fiscale ai fini del pagamento dell'imposta;

e) l'imposta dovuta viene determinata sulla base dei dati e degli elementi richiesti dall'Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato, che devono essere indicati, nelle dichiarazioni ai fini dell'accertamento. Per la presentazione delle dichiarazioni e per il pagamento della relativa imposta si applicano le modalità e i termini previsti dalle vigenti disposizioni.

4. Per i prodotti d'importazione l'imposta di cui al comma 1 è dovuta dall'importatore e viene accertata e riscossa dall'Ufficio competente dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli con le modalità previste per i diritti di confine.

5. L'Amministrazione finanziaria ha facoltà di procedere a verifiche e riscontri presso i soggetti obbligati al pagamento dell'imposta di cui al comma 1 e 2 e presso gli impianti di trasformazione e i destinatari dei prodotti soggetti a tassazione.

6. Per l'imposta di cui al comma 1 e al comma 2, si applicano le disposizioni degli articoli 14 e 17.

7. Per le violazioni all'obbligo del pagamento dell'imposta di cui al comma 1 sui prodotti provenienti da Paesi dell'Unione europea si applicano le penali previste per il contrabbando dal testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 e successive modificazioni.

8. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali sono stabilite le condizioni e le modalità di applicazione del presente articolo anche relativamente ai prodotti acquistati all'estero da privati e da essi trasportati.

9. I termini per la presentazione della dichiarazione di cui al comma 3, lettera e), e per il pagamento dell'imposta di cui al comma 1 e 2 possono essere modificati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.

10. L'imposta di cui al comma 1 e al comma 2 non si applica a semi, fibra o canapulo di canapa.

11. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'Interno e il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, sentita l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, da adottare entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate, le modalità di applicazione del presente articolo, le modalità di rilascio delle licenze e di riscossione dei tributi di cui al comma 1 e 2, nonché i controlli, le sanzioni e le ipotesi di revoca delle licenze.

12. Il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, di cui all'articolo 62-*sexies*, comma li, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, come introdotto dal presente articolo, è adottato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge."

2. Alla legge 2 dicembre 2016 n. 242, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) all'articolo 1:

a) al comma 1, dopo le parole: "per il sostegno e la promozione della coltivazione" sono inserite le seguenti: "e della vendita";

b) al comma 3, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

"a) alla coltivazione e alla trasformazione di qualsiasi parte della pianta, compresi i fiori, le foglie, le radici e le resine, nonché alle attività connesse di cui all'articolo 2135, comma 3, del codice civile".

2) all'articolo 2:

a) dopo la lettera a) è inserita la seguente: "a-bis) preparati contenenti cannabidiolo (CBD), nel rispetto del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309";

b) il comma 3 è sostituito dal seguente: "3. L'uso della canapa composta dall'intera pianta di canapa o di sue parti come biomassa è consentito in forma essiccata, fresca, trinciata o pellettizzata ai fini industriali, commerciali ed energetici, nei limiti e alle condizioni previste dall'allegato X alla parte quinta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. Il contenuto di tetraidrocannabinolo (THC) nella biomassa di cui al precedente periodo non deve risultare superiore allo 0,5/0.".

3. All'articolo 1, comma 6, del decreto legislativo 21 maggio 2018, n. 75, sono aggiunte, infine, le seguenti parole: "ad eccezione dei prodotti contenenti, costituiti o derivati dalla canapa (*cannabis sativa* L.) comprese le infiorescenze, con una percentuale di tetraidrocannabinolo (THC) inferiore allo 0,5 per cento.".

4. I semilavorati, le infiorescenze fresche ed essiccate, i prodotti da esse derivati, e gli oli di cui all'articolo 2 non rientrano nell'ambito di applicazione del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309».

Art. 99.

99.1

CALANDRINI, DE CARLO

Sostituire il comma 1 con il seguente: «1. All'articolo 2, comma 67-bis, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, il quinto periodo è sostituito dal seguente: "Per il triennio 2022-2024, in via transitoria, nelle more dell'adozione del decreto di cui al primo periodo, il Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, stabilisce il riparto della quota premiale di cui al presente comma, tenendo anche conto del criterio di ripartizione applicativo del coefficiente di deprivazione, nei limiti sanciti dai criteri di riequilibrio indicati dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome"».

99.2

CALANDRINI, DE CARLO

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «e dopo il comma 67-bis, aggiungere il seguente comma:

«67-ter. Con decreto di cui al comma 67-bis sono stabilite, altresì, forme premiali a valere sulle risorse ordinarie previste dalla vigente legislazione per il finanziamento del Servizio sanitario nazionale, applicabili a decorrere dall'anno 2022, per le regioni del Mezzogiorno in considerazione delle deficitarie condizioni sociali, economiche e ambientali.».

99.3

DE SIANO, DAMIANI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Al fine di assicurare lo sviluppo della competitività della infrastruttura di ricerca nel settore oncologico, nonché la prosecuzione della sperimentazione regolatoria per studi di tossicità e biocompatibilità, a valere sul fondo di cui al comma 1, è previsto un contributo ordinario, per un importo annuo di 1,5 milioni di euro, con erogazione diretta alla società consortile Biogem (Biologia e Genetica Molecolare) e conseguente corrispondente riduzione del contributo destinato al CNR (Consiglio Nazionale delle Ricerche).».

99.0.1

PARENTE, CONZATTI

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 99-bis.

(Aliquota IVA del cinque per cento per i defibrillatori semiautomatici e automatici esterni).

1. Alla tabella A, parte II-bis, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, è aggiunto il seguente: "1-ter.2. defibrillatori semiautomatici e automatici esterni e loro componenti;".

Conseguentemente, all'articolo 194 le parole: «600 milioni di euro per l'anno 2022 e 500 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «555 milioni di euro per l'anno 2022 e 455 milioni».

99.0.2

PARENTE, CONZATTI

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 99-bis.

(Incremento dei contributi concessi per l'attuazione del programma pluriennale per favorire la progressiva diffusione dei Defibrillatori semiautomatici e automatici esterni)

1. Al fine di accelerare il programma pluriennale volto a favorire la progressiva diffusione e l'utilizzazione dei defibrillatori semiautomatici e automatici esterni (DAE), le risorse di cui al comma 5, articolo 1, della legge 4 agosto 2021, n. 116, sono incrementate di 3 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022.

2. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 3 milioni di euro annui a decorrere dal 2022, si provvede ai sensi dell'articolo 194.».

99.0.3

CONZATTI

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 99-bis.

(Incentivo per l'installazione dei defibrillatori semiautomatici e automatici esterni nei condomini)

1. Per le spese documentate, sostenute per ciascun anno del triennio 2022-2024 da ciascun condominio per l'acquisto e l'installazione di defibrillatori semiautomatici e automatici esterni (DAE), di cui alla legge 4 agosto 2021, n. 116, spetta una detrazione dall'imposta lorda nella misura del 70 per cento, ripartita in tre quote annuali di pari importo, da suddividere in parti uguali tra ciascun condomino. La detrazione spetta nei limiti di spesa di 20 milioni annui.

2. L'amministratore del condominio è il soggetto responsabile dell'installazione e del corretto funzionamento e manutenzione dell'apparecchio.

3. Per le finalità di cui al presente articolo, i condomini con meno di otto unità immobiliari, in assenza dell'amministratore, sono tenuti a dotarsi obbligatoriamente di codice fiscale identificativo.

4. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 20 milioni per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024, si provvede ai sensi dell'articolo 194».

99.0.4

DE PETRIS, BUCCARELLA, LAFORGIA, GRASSO, RUOTOLO

Dopo l'articolo 99, inserire il seguente:

«Art. 99-bis.

(Fondo per la qualità e la sicurezza dei luoghi di cura della salute mentale in relazione all'emergenza da COVID-19)

1. Al fine di qualificare e migliorare la sicurezza dei luoghi in cui sono accolte e assistite le persone con sofferenza mentale e in cui operano i professionisti dei servizi di salute mentale, anche in relazione all'eccezionale situazione causata dall'epidemia da SARS-COV-2, nello stato di previsione del Ministero della salute è istituito apposito fondo denominato "Fondo per la qualità e la sicurezza dei luoghi di cura della salute mentale in relazione all'emergenza da COVID-19" con una dotazione pari a 50 milioni di euro per ciascun anno del triennio 2022-2024.

2. Per le finalità di cui al comma 1, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano adottano un programma straordinario di interventi per la riqualificazione, la riprogettazione e la sicurezza delle strutture pubbliche della rete dei servizi di salute mentale, al fine di assicurare, entro il 31 dicembre 2024, il raggiungimento in tutto il territorio nazionale dei suddetti obiettivi:

a) qualificare gli ambienti ospedalieri dei Servizi Psichiatrici di Diagnosi e Cura, SPDC, e della Neuropsichiatria per l'Infanzia e l'Adolescenza, NPJA;

b) qualificare le strutture territoriali dei Centri di Salute Mentale e dei Centri Diurni dei Dipartimenti di Salute Mentale.

3. I programmi di cui al comma 2 sono trasmessi al Ministero della Salute entro tre mesi dall'approvazione della presente legge, ai fini del monitoraggio della valutazione degli obiettivi e delle attività individuati da ciascuna Regione e Provincia autonoma di Trento e di Bolzano rispetto alle esigenze di qualificazione degli ambienti della salute mentale in termini di comfort e sicurezza.

4. Per le finalità di cui ai precedenti commi, con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro 60 giorni dalla entrata in vigore della presente legge, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Re-

gioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, sono stabiliti i criteri, le modalità e la quota di spesa autorizzata per ciascuna regione e provincia autonoma, sulla base delle risultanze derivanti da una ricognizione effettuata anche in relazione alla dimensione dei rispettivi Servizi sanitari regionali e provinciali.

Conseguentemente, all'articolo 193, comma 1, tabella B, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti modifiche:

2022: – 50.000.000;
2023: – 50.000.000;
2024: – 50.000.000.

Art. 100.

100.1

BOTTO, GIANNUZZI, MININNO, ORTIS, DI MICCO, MORONESE, ABATE

Al comma 1, le parole: «8 milioni di euro», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «48 milioni di euro».

Conseguentemente agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 40 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 194.

100.2

GIARRUSSO, PARAGONE, MARTELLI

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, lettera b) ovunque ricorrono le parole: «8 milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti: «15 milioni di euro»;*

b) *alla lettera d), ovunque ricorrono le parole: «19.932.000 euro» sono sostituite dalle seguenti: «26.932.000 euro».*

100.3

PIRRO

Al comma 1, sostituire la lettera e) con la seguente:

«e) il comma 6 è sostituito dal seguente: "6-bis. Nello stato di previsione del Ministero della salute è istituito un fondo con una dotazione di

10 milioni di euro per l'anno 2021 e di 15 milioni per l'anno 2022, destinato a promuovere, nel limite di spesa autorizzato ai sensi del presente comma, il benessere e la persona, favorendo l'accesso ai servizi psicologici delle fasce più deboli della popolazione, con priorità per i pazienti affetti da patologie oncologiche, nonché per favorire l'accesso ai servizi di psicoterapia in assenza di una diagnosi di disturbi mentali e, in particolare, per affrontare situazioni di depressione, ansia, trauma da stress o di malessere, ripercussioni psicologiche provocate dalla pandemia da COVID-19."».

Conseguentemente, all'articolo 194, sostituire il comma 1 con il seguente: «1. Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è incrementato di 595 milioni di euro per l'anno 2022 e 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023».

100.4

PIRRO, GALLICCHIO

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

«2-bis. Al fine di rafforzare le disposizioni in materia di assistenza psicologica di cui al comma 1 e tutelare la salute e il benessere psicologico individuale e collettivo, tenendo conto, in particolare, dei disturbi della Nutrizione e dell'Alimentazione (DNA), è istituito, presso il Ministero della salute, l'Osservatorio nazionale sui disturbi della nutrizione e dell'alimentazione.

2-ter. Entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, il Ministro della salute con proprio decreto disciplina la composizione, l'organizzazione e il funzionamento dell'Osservatorio di cui al comma 2-bis che dura in carica tre anni.

2-quater. L'Osservatorio di cui al comma 2-bis redige il Piano nazionale dei disturbi alimentazione e nutrizione, di durata triennale, promuove la raccolta di dati statistici ed effettua studi epidemiologici e ricerche sulle patologie afferenti ai Disturbi della Nutrizione e dell'Alimentazione (DNA), anche con riferimento alle diverse situazioni territoriali, al fine di individuare aree prioritarie d'intervento verso cui indirizzare azioni e interventi per la prevenzione e per la riabilitazione nutrizionale nei disturbi dell'alimentazione.

2-quinquies. Al funzionamento dell'Osservatorio di cui al comma 2-bis è destinato uno stanziamento di 500.000 euro, per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 194 della presente legge.»

100.5

PIRRO, GALLICCHIO

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

«2-bis. Al fine di rafforzare le disposizioni in materia di assistenza psicologica e tutelare la salute e il benessere psicologico individuale e collettivo, nell'ambito dell'Intesa, ai sensi dell'articolo 1, comma 34-bis, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, relativa alla ripartizione alle Regioni delle quote vincolate alla realizzazione degli obiettivi del Piano Sanitario Nazionale per l'anno 2022, le Regioni e le province autonome di Trento e Bolzano si impegnano ad incrementare di 40 milioni le risorse destinate alla salute mentale.

2-ter. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione del livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato il quale è incrementato mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 194 della presente legge.».

100.6

PIRRO, GALLICCHIO

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Al fine di rafforzare le disposizioni in materia di assistenza psicologica di cui al comma 1 e tutelare la salute e il benessere psicologico individuale e collettivo, tenendo conto, in particolare, dei Disturbi della Nutrizione e dell'Alimentazione (DNA), in sede di attuazione dei programmi obbligatori di formazione continua in medicina di cui all'articolo 16-bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, la Commissione nazionale per la formazione continua, di cui all'articolo 2, comma 357, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, dispone che l'aggiornamento periodico del personale operante presso le strutture sanitarie e socio-sanitarie impegnato nei disturbi della nutrizione e dell'alimentazione nonché dei medici di medicina generale e dei pediatri di libera scelta sia realizzato attraverso il conseguimento di un congruo numero di crediti formativi in percorsi formativi concernenti i disturbi della Nutrizione e dell'Alimentazione.».

100.7

BOLDRINI, IORI, COMINCINI

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. Al fine di rafforzare l'assistenza psicologica, di potenziare la presa in carico sul territorio dei soggetti fragili e di garantire l'integrazione delle competenze sia sul versante sanitario ai sensi dell'articolo 20-bis della legge n. 176 del 2020, che su quello sociale, nonché ai sensi dell'articolo 8, collima 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, è istituita la figura dello psicologo di base che coadiuva le Unità speciali di continuità assistenziale e i servizi nell'ambito delle cure primarie. A decorrere dal 1° gennaio 2022, le aziende e gli enti del Servizio Sanitario Nazionale possono procedere al reclutamento di psicologi di base in numero non superiore a 2 unità ogni 50.000 abitanti, mediante assunzioni a tempo indeterminato e con rapporto convenzionale della specialistica ambulatoriale. Per le finalità di cui al presente comma è autorizzata la spesa di 13 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022.

3-ter. Agli oneri derivanti dal comma 3-bis, pari a 13 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato.».

100.8

PIRRO, GALLICCHIO

Dopo il comma 3, aggiungere, in fine, il seguente:

«3-bis. Al fine di ottimizzare e razionalizzare le risorse professionali degli psicologi dipendenti del Servizio Sanitario Nazionale, ovvero convenzionati con esso, le Aziende sanitarie locali e gli altri enti del Servizio Sanitario Nazionale organizzano l'attività degli psicologi in un'unica funzione aziendale, anche ai fini dell'applicazione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 13 giugno 2006. Nell'ambito della riorganizzazione di cui al presente comma, è assicurato per l'anno 2022, l'assistenza psicologica agli operatori sanitari impiegati nell'ambito dell'emergenza epidemiologica dovuta alla diffusione del Covid-19. Le amministrazioni provvedono all'applicazione del presente comma senza maggiori oneri per la finanza pubblica.».

100.0.1

PIRRO, GIUSEPPE PISANI, GALLICCHIO

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:***«Art. 100-bis.***(Credito pagamento servizi offerti dal personale sanitario)*

1. Per il periodo d'imposta 2022 è riconosciuto un credito per il pagamento di servizi offerti dal personale sanitario di cui alla legge 18 febbraio 1989, n. 56 e successive modificazioni, regolarmente iscritto al relativo ordine professionale, nonché da medici psichiatri, regolarmente iscritti all'ordine professionale di cui al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 233, ratificato dalla legge 17 aprile 1956, n. 561, in favore di:

a) nuclei familiari con ISEE in corso di validità, ordinario o corrente ai sensi dell'articolo 9 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013 n. 159, non superiore a 15.000 euro, per un importo massimo di euro 500;

b) nuclei familiari con ISEE in corso di validità, ordinario o corrente ai sensi dell'articolo 9 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013 n. 159, superiore a 15.000 euro e inferiore a 25.0000 euro, per un importo massimo di euro 300.

2. Il credito di cui al comma I è utilizzabile da ogni componente del nucleo familiare sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto al personale sanitario di cui al comma 1, rimborsato al medesimo sotto forma di credito d'imposta da utilizzare esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, con facoltà di successive cessioni a terzi, anche diversi dai propri fornitori di beni e servizi, nonché a istituti di credito o intermediari finanziari. Non si applicano limiti di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 e di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

3. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, da adottare sentito l'Istituto nazionale della previdenza sociale e previo parere dell'Autorità garante per la protezione dei dati personali, sono definite le modalità applicative del presente articolo da eseguire anche avvalendosi di PagoPA S.p.A.»

Conseguentemente all'articolo 194, sostituire le parole: «600 milioni», con le seguenti: «581 milioni».

100.0.2

SBROLLINI, VONO, CONZATTI, ALESSANDRINI, CATALFO, COMINCINI, GIAMMANCO, MANTERO, MATRISCIANO, NANNICINI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 100-bis.

1. Per il periodo d'imposta 2022 è riconosciuto un credito per il pagamento di servizi offerti dal personale sanitario di cui alla legge 18 febbraio 1989, n. 56 e successive modificazioni, regolarmente iscritto al relativo ordine professionale, nonché da medici psichiatri, regolarmente iscritti all'ordine professionale di cui al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 233, ratificato dalla legge 17 aprile 1956, n. 561, in favore di:

a) soggetti di età non superiore ai 30 anni con ISEE in corso di validità, ordinario o corrente ai sensi dell'articolo 9 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013 n. 159, non superiore a 15.000 euro, per un importo massimo di euro 500;

b) soggetti di età non superiore ai 30 anni con ISEE in corso di validità, ordinario o corrente ai sensi dell'articolo 9 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013 n. 159, superiore a 15.000 euro e inferiore a 25.0000 euro, per un importo massimo di euro 300.

2. Il credito di cui al comma 1 è utilizzabile sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto al personale sanitario di cui al comma 1, rimborsato al medesimo sotto forma di credito d'imposta da utilizzare esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, con facoltà di successive cessioni a terzi, anche diversi dai propri fornitori di beni e servizi, nonché a istituti di credito o intermediari finanziari. Non si applicano limiti di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 e di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

3. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, da adottare sentito l'Istituto nazionale della previdenza sociale e previo parere dell'Autorità garante per la protezione dei dati personali, sono definite le modalità applicative del presente articolo da eseguire anche avvalendosi di PagoPA S.p.A.»

Conseguentemente all'articolo 194, sostituire le parole: «600 milioni» con le parole: «594 milioni».

100.0.3

MATRISCIANO, MONTEVECCHI, ALESSANDRINI, CATALFO, COMINCINI, GIAMMANCO, MANTERO, NANNICINI, SBROLLINI, VONO, ROMANO, GUIDOLIN, ROMAGNOLI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 100-bis.

1. Per il periodo d'imposta 2022 è riconosciuto un credito per il pagamento di servizi offerti dal personale sanitario di cui alla legge 18 febbraio 1989, n. 56 e successive modificazioni, regolarmente iscritto al relativo ordine professionale, nonché da medici psichiatri, regolarmente iscritti all'ordine professionale di cui al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 233, ratificato dalla legge 17 aprile 1956, n. 561, in favore di:

a) soggetti di età non superiore ai 30 anni con ISEE in corso di validità, ordinario o corrente ai sensi dell'articolo 9 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013 n. 159, non superiore a 15.000 euro, per un importo massimo di euro 500;

b) soggetti di età non superiore ai 30 anni con ISEE in corso di validità, ordinario o corrente ai sensi dell'articolo 9 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013 n. 159, superiore a 15.000 euro e inferiore a 25.0000 euro, per un importo massimo di euro 300.

2. Il credito di cui al comma 1 è utilizzabile sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto al personale sanitario di cui al comma 1, rimborsato al medesimo sotto forma di credito d'imposta da utilizzare esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, con facoltà di successive cessioni a terzi, anche diversi dai propri fornitori di beni e servizi, nonché a istituti di credito o intermediari finanziari. Non si applicano limiti di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 e di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

3. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, da adottare sentito l'Istituto nazionale della previdenza sociale e previo parere dell'Autorità garante per la protezione dei dati personali, sono definite le modalità applicative del presente articolo da eseguire anche avvalendosi di PagoPA S.p.A.».

Conseguentemente all'articolo 194, sostituire le parole «600 milioni» con le seguenti: «594 milioni».

100.0.4

DAMIANI, FERRO, SACCONI, MODENA

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:***«Art. 100-bis.**

1. Per il periodo d'imposta 2022 è riconosciuto un credito per il pagamento di servizi offerti dal personale sanitario di cui alla legge 18 febbraio 1989, n. 56 e successive modificazioni, regolarmente iscritto al relativo ordine professionale, nonché da medici psichiatri, regolarmente iscritti all'ordine professionale di cui al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 233, ratificato dalla legge 17 aprile 1956, n. 561, in favore di:

a) soggetti di età non superiore ai 30 anni con ISEE in corso di validità, ordinario o corrente ai sensi dell'articolo 9 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013 n. 159, non superiore a 15.000 euro, per un importo massimo di euro 500;

b) soggetti di età non superiore ai 30 anni con ISEE in corso di validità, ordinario o corrente ai sensi dell'articolo 9 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013 n. 159, superiore a 15.000 euro e inferiore a 25.0000 euro, per un importo massimo di euro 300.

2. Il credito di cui al comma 1 è utilizzabile sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto al personale sanitario di cui al comma 1, rimborsato al medesimo sotto forma di credito d'imposta da utilizzare esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, con facoltà di successive cessioni a terzi, anche diversi dai propri fornitori di beni e servizi, nonché a istituti di credito o intermediari finanziari. Non si applicano limiti di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 e di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

3. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, da adottare sentito l'Istituto nazionale della previdenza sociale e previo parere dell'Autorità garante per la protezione dei dati personali, sono definite le modalità applicative del presente articolo da eseguire anche avvalendosi di PagoPA S.p.A.».

Conseguentemente all'articolo 194, sostituire le parole «600 milioni» con le parole «594 milioni».

100.0.5

CRUCIOLI, ANGRISANI, GRANATO, CORRADO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 100-bis.

(Unità operative ospedaliere di neuropsichiatria e rete di cura)

1. Per rispondere alle necessità di salute della popolazione è garantita la presenza di un'unità operativa complessa di degenza ordinaria di neuropsichiatria dell'infanzia e dell'adolescenza per i bacini di utenza compresi tra 200.000 e 500.000 abitanti, con un dimensionamento ottimale delle strutture di degenza tra 10 e 15 posti letto, e assicurando in ogni caso la presenza di 7 posti letto di ricovero ordinario per 100.000 abitanti di età compresa tra 0 e 17 anni.

2. Le unità operative complesse di degenza ordinaria di neuropsichiatria dell'infanzia e dell'adolescenza di cui al comma 1 sono organizzate secondo il modello "*hub and spoke*" e, al fine di assicurare il raccordo e l'integrazione tra centri di riferimento, servizi ospedalieri e servizi territoriali e ridurre la necessità di spostare i pazienti, sono collegate in reti integrate, regionali o interregionali, in *network* coordinati di cura per i principali disturbi e trasversali a più servizi di neuropsichiatria dell'infanzia e dell'adolescenza.

3. Al fine di assicurare uniformità di assistenza e qualità di cura nell'intero territorio nazionale, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, il Ministero della salute, nell'ambito della programmazione della rete ospedaliera, individua, con proprio decreto, i centri di alta specialità di neuropsichiatria dell'infanzia e dell'adolescenza che, integrati con i centri periferici, assicurano in ciascuna regione percorsi assistenziali e di cura strutturati e organizzati.

4. Ai fini dell'attuazione di cui ai commi precedenti è stanziata la somma di 50 milioni di euro.

5. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di rotazione di cui all'articolo 1, comma 1037, legge 30 dicembre 2020, n. 178.».

100.0.6

CRUCIOLI, ANGRISANI, GRANATO, CORRADO

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:***«Art. 100-bis.***(Percorsi terapeutici semiresidenziali e residenziali)*

1. Per rispondere alle necessità di salute della popolazione è garantita la presenza di una struttura semiresidenziale in ciascun servizio territoriale di neuropsichiatria dell'infanzia e dell'adolescenza.

2. Ai fini dell'attivazione di un numero adeguato di strutture residenziali terapeutiche di neuropsichiatria dell'infanzia e dell'adolescenza sono assicurati, in ogni regione, tra 10 e 21 posti ogni 100.000 abitanti di età compresa tra 0 e 17 anni.

3. In conformità all'Accordo approvato in sede di Conferenza unificata il 13 novembre 2014, recante "Interventi residenziali e semiresidenziali terapeutico riabilitativi per i disturbi neuropsichiatrici dell'infanzia e dell'adolescenza", in ciascuna struttura semiresidenziale è garantita la differenziazione e la specializzazione dei percorsi terapeutici.

4. Ai fini dell'attuazione di cui ai commi precedenti è stanziata la somma di 120 milioni di euro.

5. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di rotazione di cui all'articolo 1, comma 1037, legge 30 dicembre 2020, n. 178.».

100.0.7

CRUCIOLI, ANGRISANI, GRANATO, CORRADO

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:***«Art. 100-bis.***(Servizi territoriali di neuropsichiatria dell'infanzia e dell'adolescenza)*

1. Al fine di assicurare un appropriato dimensionamento dei servizi territoriali di neuropsichiatria dell'infanzia e dell'adolescenza adeguandolo alle necessità di salute della popolazione, è garantita la presenza di almeno un'unità complessa per bacini di utenza compresi tra 150.000 e 250.000 abitanti.

2. Ciascun servizio territoriale di neuropsichiatria dell'infanzia e dell'adolescenza garantisce i livelli essenziali di assistenza attraverso la presenza di una *équipe* multidisciplinare costituita dalle figure professionali

coinvolte nei percorsi di presa in carico, quali neuropsichiatri, psicologi, logopedisti, terapisti della neuropsicomotricità dell'età evolutiva, infermieri, assistenti sociali, educatori professionali, con una dotazione idonea a garantire le prestazioni afferenti alle problematiche neurologiche, psichiatriche, alle disabilità complesse e ai disturbi specifici.

3. Per i minori in età di transizione, i servizi territoriali di neuropsichiatria dell'infanzia e dell'adolescenza operano in stretto raccordo con i servizi di psichiatra dell'adulto.

4. Ai fini dell'attuazione delle disposizioni del presente articolo, si prevede uno stanziamento di 50 milioni di euro rispettivamente per gli 2022 e 2023.

5. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di rotazione di cui all'articolo 1, comma 1037, legge 30 dicembre 2020, n. 178.».

100.0.8

CRUCIOLI, ANGRISANI, GRANATO, CORRADO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 100-bis.

(Telemedicina e teleriabilitazione dei servizi di neuropsichiatria dell'infanzia e dell'adolescenza)

1. Al fine di ottimizzare i tempi delle liste d'attesa e le risorse, i servizi di neuropsichiatria dell'infanzia e dell'adolescenza possono avvalersi della telemedicina e della teleriabilitazione per effettuare colloqui con i genitori e interventi riabilitativi e terapeutici nelle situazioni di minore gravità e di minore carico, per effettuare gli interventi di sostegno genitoriale, per ottimizzare gli interventi per i disturbi specifici dell'apprendimento e per gestire più facilmente i rapporti con le scuole, con i servizi sociali e con altri servizi dell'infanzia e dell'adolescenza.

2. Ciascun servizio di neuropsichiatria dell'infanzia e dell'adolescenza assicura a ciascun operatore la dotazione informatica adeguata, anche al fine di agevolare gli utenti in difficoltà per le attività riabilitative da remoto.

3. Ai fini dell'attuazione di cui ai commi precedenti, è stanziata la somma di 15 milioni di euro.

4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di rotazione di cui all'articolo 1, comma 1037, legge 30 dicembre 2020, n. 178.».

100.0.9

CRUCIOLI, ANGRISANI, GRANATO, CORRADO

*Dopo l'articolo, aggiungere i seguenti:***«Art. 100-bis.***(Flussi informativi, Registro e classificazione internazionale delle malattie)*

1. Allo scopo di ovviare alla carenza di dati epidemiologici nazionali relativi alle patologie neurologiche, psichiatriche e del neurosviluppo della fascia di età da 0 a 18 anni e di rispondere ai bisogni di salute della popolazione di ciascun territorio, presso il Ministero della salute e istituito il "Registro epidemiologico dei disturbi neuropsichiatrici dell'età evolutiva" nel quale, nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali, confluiscono i flussi informativi specifici e uniformi idonei ad essere utilizzati per una efficace programmazione della rete dei servizi di neuropsichiatria dell'infanzia e dell'adolescenza.

2. Con il Registro di cui al comma 1 sono assicurati, in particolare, il censimento delle strutture, delle prestazioni del personale e delle attività diagnostiche, terapeutiche e riabilitative relative ai disturbi neuropsichici dell'età evolutiva; il monitoraggio dell'attività dei servizi; la caratterizzazione epidemiologica dell'utenza e dei piani di trattamento; il supporto alle attività gestionali delle strutture per valutare il grado di efficienza e di utilizzo delle risorse; il supporto alla costruzione di indicatori di struttura, processo ed esito, sia a livello regionale che nazionale.

3. I pediatri di libera scelta e i medici di medicina generale, dopo aver preso visione della documentazione clinica dell'assistito predisposta dal medico specialista, sono tenuti ad inserire i dati, anche diagnostici, nel Registro di cui al comma 1, adottando la più recente classificazione internazionale.

4. Il Ministero della salute, periodicamente, attraverso il proprio sistema informativo, e con apposito decreto, provvede ad aggiornare i codici in base alle evoluzioni della classificazione internazionale.

"Art. 100-ter.*(Programmazione e formazione del personale sanitario)*

1. Al fine di rispondere adeguatamente ai bisogni di salute connessi ai disturbi neuropsichiatrici dell'infanzia e dell'adolescenza, attraverso la consultazione e il monitoraggio periodico del Registro epidemiologico di cui all'articolo 100-bis, il Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca, previa intesa con le regioni, assicura un'adeguata pianificazione del numero di operatori necessari sia nell'ambito della definizione dei posti disponibili all'interno dei percorsi di for-

mazione universitaria sia nell'ambito del fabbisogno di personale nel Servizio sanitario nazionale.

2. In attuazione di quanto previsto al comma 1, il Ministero dell'università e della ricerca, d'intesa con il Ministero della salute e con le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, incrementa il numero dei posti di specializzazione in neuropsichiatria infantile secondo le esigenze di personale territoriali e nazionali, in modo da raggiungere 400 posti per ciascuno dei tre anni successivi alla data di entrata in vigore della presente legge.

3. Il Ministro dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro della salute, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, adotta, con proprio decreto, disposizioni volte a inserire all'interno del corso di specializzazione in psichiatria gli insegnamenti sulle patologie psichiatriche ad insorgenza in età evolutiva e sulle malattie del neurosviluppo, con particolare riferimento ai disturbi dello spettro autistico, finalizzati al loro trattamento e gestione in età adulta.».

100.0.10

CRUCIOLI, ANGRISANI, GRANATO, CORRADO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 100-bis.

(Istituzione di un tavolo tecnico presso il Ministero dell'università e della ricerca)

1. Presso il Ministero dell'università e della ricerca è istituito un tavolo tecnico di cui fanno parte i rappresentanti del Ministero della salute, dell'Istituto superiore di sanità, della Società italiana di neuropsichiatria infantile, dell'Ordine nazionale degli psicologi, delle federazioni e associazioni più rappresentative delle persone con disabilità.

2. Il tavolo tecnico di cui al comma 1 ha il compito di riorganizzare il percorso di specializzazione degli psicologi che intendono trattare i disturbi neuropsichici dell'età evolutiva, prevedendo specifici percorsi di formazione post-laurea centrati sugli interventi basati sulle evidenze (*evidence-based*) previsti dalle linee guida nazionali e internazionali, certificati dall'Istituto superiore di sanità.

3. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro della salute, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità organizzative e operative del tavolo tecnico di cui al comma 1.».

100.0.11

CRUCIOLI, ANGRISANI, GRANATO, CORRADO

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:***«Art. 100-bis.***(Formazione degli insegnanti di sostegno)*

1. Al fine di rendere omogenei i percorsi di specializzazione per le attività di sostegno didattico rivolte agli alunni con disabilità, in coerenza con la normativa vigente che disciplina l'inclusione scolastica, il Ministero dell'università e della ricerca, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, istituisce la scuola di specializzazione per le attività di sostegno didattico per gli alunni con disabilità, definendone il piano di studi e i requisiti di accesso, nel rispetto delle seguenti linee di indirizzo:

a) istituzione di un percorso universitario di durata biennale, finalizzato al conseguimento, previo superamento di un esame finale, del titolo di specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità nella scuola dell'infanzia, nella scuola primaria e nella scuola secondaria di primo e di secondo grado, con accesso ai corsi a numero programmato, determinato annualmente dal Ministero dell'istruzione sulla base delle proposte avanzate dalle università in accordo con gli uffici scolastici regionali e provinciali, della programmazione degli organici e del conseguente fabbisogno specifico di personale specializzato per il sostegno didattico degli alunni con disabilità;

b) individuazione dei requisiti di ammissione alle prove d'accesso per la frequenza dei percorsi di specializzazione di cui alla lettera a);

c) definizione delle prove d'accesso, scritte e orali, per la frequenza dei percorsi di specializzazione di cui alla lettera a), che permettano di verificare, unitamente alla capacità di argomentazione e al corretto uso della lingua, il possesso da parte dei candidati di competenze didattiche diversificate in funzione del grado di scuola, di competenze disciplinari relative alle materie oggetto d'insegnamento di ciascuna classe di abilitazione, di competenze sull'empatia e sull'intelligenza emotiva, di competenze sulla creatività e sul pensiero divergente, nonché di competenze organizzative e giuridiche correlate al regime di autonomia delle istituzioni scolastiche;

d) nella determinazione del piano di studi biennale, previsione di corsi di pedagogia e didattica speciale, psicologia clinica, psicologia dello sviluppo e neuropsichiatria infantile, dando ampio spazio alle presentazioni cliniche, alle strategie di intervento terapeutico-riabilitativo, secondo le linee guida nazionali e internazionali, e agli approcci didattici dimostrati come più efficaci nei disturbi del neurosviluppo e nella disabilità intellettiva, nonché di laboratori diversificati per grado di scuola, di attività

di tirocinio diretto e di rielaborazione con il tutor coordinatore e con il tutor dei tirocinanti;

e) conseguimento, dopo il superamento dell'esame finale, dell'abilitazione all'insegnamento correlata alla classe di concorso con la quale è stata richiesta l'ammissione al percorso di specializzazione di cui alla lettera a), con la garanzia del diritto di prelazione su incarichi a tempo determinato o indeterminato negli istituti scolastici in cui sono presenti materie oggetto d'insegnamento di ciascuna classe di abilitazione;

f) previsione di percorsi di formazione continua sull'inclusione scolastica rivolti al personale docente su posto comune e ai docenti specializzati, al fine di potenziare le conoscenze e le competenze circa le basi neuropsicologiche e i relativi approcci pedagogici più recenti ed efficaci per gli alunni con bisogni educativi speciali.

Agli oneri derivanti dai presenti articoli, si provvede a valere sul livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard.

Agli ulteriori oneri derivanti dall'attuazione dei presenti articoli di competenza del Ministero dell'università e della ricerca, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di rotazione di cui all'articolo 1, comma 1037, legge 30 dicembre 2020, n. 178.».

100.0.12

MARIN, FREGOLENT, CANTÙ, DORIA, LUNESU, FAGGI, FERRERO, TESTOR, TOSATO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 100-bis.

(Fondo per il sostegno psicologico delle famiglie per la gestione familiare del congiunto convivente affetto da patologie mentali)

1. Al fine di sostenere psicologicamente i familiari dei pazienti affetti da disturbo psichico, affinché siano supportati nella gestione sanitaria, sociale e comportamentale del malato, è istituito presso il Ministero della Salute il "Fondo per il sostegno psicologico delle famiglie con congiunti conviventi affetti da patologie mentali", con dotazione di 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022.

2. Con decreto del Ministro della Salute, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze e del Ministro per le pari opportunità e la Famiglia, da emanare entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate le modalità di utilizzo delle risorse del fondo nonché i criteri e le modalità per la presentazione delle richieste da parte dei soggetti di cui al comma 1.

3. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per le esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 194 della presente legge.».

100.0.13

ROMAGNOLI, CROATTI, GALLICCHIO, PAVANELLI, TRENTACOSTE, VANIN, ROMANO, MATRISCIANO, CATALFO, GUIDOLIN

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 100-bis.

(Disciplina della figura del Formatore Esperienziale)

1. Al fine di favorire la prevenzione e la cultura di cura umanizzata e personalizzata è riconosciuta la figura del Formatore esperienziale, inteso come il professionista che, anche a seguito di una personale esperienza di malattia o di evento di carattere traumatico, supporta la persona aiutandola ad elaborare e condividere la propria esperienza in forma di dialogo, creando un ambiente collaborativo e offrendo spunti per una visione completa dell'esperienza stessa. Il formatore esperienziale può essere impiegato quale figura di supporto ai malati, ai loro familiari e congiunti, ai medici ed ai professionisti, apportando il proprio contributo anche all'interno delle università, di concerto con enti del Terzo settore.

2. Con decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, da emanare, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale e il Ministro della salute, è istituito un "elenco nazionale dei formatori esperienziali", le modalità di iscrizione allo stesso e i titoli a ciò necessari.

3. Le Regioni, le province autonome di Trento e Bolzano e i Comuni, nell'ambito delle loro competenze, sono autorizzate ad istituire liste regionali di professionisti iscritti all'elenco di cui al comma 2, a cui possano essere conferiti, tramite avviso di evidenza pubblica, appositi incarichi, qualora in seno alle amministrazioni in oggetto non sia presente personale con competenze certificate in materia di formazione esperienziale.

4. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al presente articolo, pari a 5 milioni di euro a decorrere dal 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 194.».

100.0.14 (testo 2)

PIRRO, TAVERNA, GUIDOLIN, CASTALDI, DELL'OLIO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 100-bis.***(Istituzione del Fondo salute mentale, incremento Fondo per l'Alzheimer e le demenze e istituzione dell'Osservatorio nazionale sui disturbi della nutrizione e dell'alimentazione)*

1. Al fine di tutelare la salute e il benessere psicologico individuale e collettivo, anche in risposta ai bisogni di salute connessi all'emergenza epidemiologica da COVID-19, è istituito nello stato di previsione del Ministero della salute, un Fondo denominato "Fondo salute mentale", con una dotazione pari a 50 milioni di euro per l'anno 2022.

2. Il Fondo è destinato a promuovere e favorire l'accesso ai servizi di psicoterapia in assenza di una diagnosi di disturbi mentali e, in particolare, per affrontare situazioni di depressione, ansia, trauma da stress o di malessere, ripercussioni psicologiche provocate dalla pandemia da COVID-19. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono determinati la ripartizione della dotazione finanziaria del Fondo di cui al presente comma tra i diversi interventi, le modalità di attuazione, i criteri e i termini per la fruizione delle agevolazioni previste, nonché le attività di monitoraggio e controllo.

3. Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 330, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, è incrementato di 15 milioni di euro per l'anno 2022 e di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024.

4. Nell'ambito dell'aggiornamento di cui al comma 1 dell'articolo 98 della presente legge, il Ministero della salute provvede ad individuare la specifica area dei Disturbi della Nutrizione e dell'Alimentazione (DNA) le cui prestazioni sono inserite attualmente nell'area della salute mentale.

5. Al fine di rafforzare le disposizioni in materia di assistenza psicologica e tutelare la salute e il benessere psicologico individuale e collettivo, tenendo conto, in particolare, dei Disturbi della Nutrizione e dell'Alimentazione (DNA), è istituito, presso il Ministero della salute, l'Osservatorio nazionale sui disturbi della nutrizione e dell'alimentazione. Entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, il Ministro della salute con proprio decreto disciplina la composizione, l'organizzazione e il funzionamento dell'Osservatorio di cui al comma 4 che dura in carica tre anni.

6. L'Osservatorio di cui al comma 5 redige il Piano nazionale dei disturbi alimentazione e nutrizione, di durata triennale, promuove la raccolta di dati statistici ed effettua studi epidemiologici sulle patologie afferenti ai disturbi della nutrizione e dell'alimentazione, anche con riferimento alle diverse situazioni territoriali, al fine di individuare aree prioritarie d'inter-

vento verso cui indirizzare azioni e interventi per la prevenzione e per la riabilitazione nutrizionale nei disturbi dell'alimentazione. Per il funzionamento dell'Osservatorio è autorizzata la spesa di 500.000 euro, per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024.

7. Al fine di rafforzare le disposizioni in materia di assistenza psicologica e tutelare la salute e il benessere psicologico individuale e collettivo, tenendo conto, in particolare, dei disturbi della Nutrizione e dell'Alimentazione (DNA), in sede di attuazione dei programmi obbligatori di formazione continua in medicina di cui all'articolo 16-*bis* del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, la Commissione nazionale per la formazione continua, di cui all'articolo 2, comma 357, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, dispone che l'aggiornamento periodico del personale operante presso le strutture sanitarie e socio-sanitarie impegnato nei disturbi della nutrizione e dell'alimentazione nonché dei medici di medicina generale e dei pediatri di libera scelta sia realizzato attraverso il conseguimento di un congruo numero di crediti formativi in percorsi formativi concernenti i disturbi della nutrizione e dell'alimentazione.».

Conseguentemente, all'articolo 194, sostituire il comma 1 con il seguente: «1. Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è incrementato di 535 milioni di euro per l'anno 2022, 489,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024 e 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025.»

100.0.14

PIRRO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 100-bis.

(Istituzione del Fondo salute mentale)

1. Al fine di tutelare la salute e il benessere psicologico individuale e collettivo, anche in risposta ai bisogni di salute connessi all'emergenza epidemiologica da COVID-19, è istituito nello stato di previsione del Ministero della salute, un Fondo denominato "Fondo salute mentale", con una dotazione pari a 50 milioni di euro per l'anno 2022.

2. Il Fondo è destinato a promuovere e favorire l'accesso ai servizi di psicoterapia in assenza di una diagnosi di disturbi mentali e, in particolare, per affrontare situazioni di depressione, ansia, trauma da stress o di malessere, ripercussioni psicologiche provocate dalla pandemia da COVID-19.

3. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono determinati la ripartizione della dotazione finanziaria del Fondo di cui al comma i tra i diversi interventi, le modalità di attuazione, i criteri e i termini per la fruizione delle agevolazioni previste, nonché le attività di monitoraggio e controllo.

4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 194 della presente legge.».

100.0.15

MONTEVECCHI, DE LUCIA, VANIN, DONNO, LANZI, LUPO, PAVANELLI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 100-bis.

(Fondo per le Arti Terapie)

1. Considerato il ruolo primario e documentato svolto dalle Arti nella prevenzione, nel trattamento e nella gestione di patologie e nella promozione del benessere, è istituito presso il Ministero della Salute il fondo "Arti Terapie" con una dotazione iniziale di 500.000 euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024. Con decreto del Ministero della Salute, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge, sono adottate le disposizioni attuative del presente comma nel rispetto dei principi di sussidiarietà e trasparenza e nel rispetto dei seguenti criteri:

a) promozione di un'indagine volta a individuare indicatori e processi per misurare la dimensione dell'impatto dell'Arteterapia nell'accompagnamento alle cure e sul benessere psicofisico e sociale;

b) mappatura – mediante l'impiego delle tecnologie digitali – delle pratiche in essere e dei soggetti pubblici e privati attivi sul tema;

c) organizzazione di esperienze performative nei luoghi socio-sanitari presenti sul territorio nazionale.

2. Il Ministero della Salute effettua un monitoraggio periodico sullo stato di attuazione degli interventi e trasmette una relazione al Ministero della Cultura e alle competenti Commissioni parlamentari».

Conseguentemente, sostituire l'articolo 194 con il seguente: «1. Il Fondo di cui all'articolo i, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è incrementato di 599,5 milioni di euro per l'anno 2022, 499,5 mi-

lioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024 e 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025.».

100.0.16

DONNO, GALLICCHIO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 100-bis.

(Istituzione del Fondo per l'assistenza psicologica del personale delle Forze armate)

1. Al fine di garantire l'assistenza psicologica al personale delle Forze armate impegnato nel contenimento della diffusione del Covid-19, nello stato di previsione del Ministero della difesa è istituito un Fondo con una dotazione di euro 200.000 per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024.

2. Con decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri e le modalità per l'utilizzazione delle risorse di cui al comma 1.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 200.000 euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 194 della presente legge.».

100.0.17

RUFA, FAGGI, BERGESIO, FERRERO, TESTOR, TOSATO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 100-bis.

(Fondo per il sostegno psicologico delle vittime di Bibbiano)

1. Al fine di sostenere psicologicamente i minori sottratti alle famiglie dalla rete dei servizi sociali della Val d'Enza nel Reggiano, vittime dei presunti abusi sessuali avvenuti nella zona di Bibbiano, e le loro famiglie, è istituito presso il Ministero della Salute il "Fondo per il sostegno psicologico delle vittime di Bibbiano".

2. Con decreto del Ministro della Salute, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze e del Ministro per le Politiche giovanili e per le pari opportunità e la Famiglia, sono disciplinati i criteri e le modalità per la presentazione delle richieste da parte dei soggetti di cui al comma 1.

3. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 100 mila euro annui a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 194 della presente legge».

100.0.18

CALANDRINI, DE CARLO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 100-bis.

(Convenzionabilità psicoterapia privata)

1. Il Servizio sanitario nazionale assicura il diritto alla prevenzione e alla cura nel settore della tutela della salute mentale, assicurando, fra l'altro, a tutti coloro che possono trarne giovamento, l'accesso a un trattamento psicoterapeutico.

2. Ai fini di cui al comma 1, le prestazioni di assistenza psicoterapeutica presso i centri di psicoterapia e i professionisti accreditati rientrano nel sistema di partecipazione al costo di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 29 aprile 1998, n. 124. Gli assistiti partecipano al costo delle prestazioni pagando l'importo indicato nel nomenclatore tariffario delle prestazioni specifiche ambulatoriali ammesse per il Servizio sanitario nazionale, di cui al decreto del Ministro della sanità 22 luglio 1996, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 216 del 14 settembre 1996, direttamente ai centri di psicoterapia o ai singoli professionisti presso i quali effettuano il trattamento. Sono esclusi dal pagamento delle prestazioni di cui al presente articolo gli assistiti che hanno diritto all'esenzione totale.».

Ai maggiori oneri derivanti dall'applicazione della presente disposizione, quantificati in euro 250 milioni annui a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 194 della presente legge».

100.0.19

CRUCIOLI, ANGRISANI, GRANATO, CORRADO

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:***«Art. 100-bis.***(Modifica alla legge 29 luglio 1975, n. 405 in materia di consultore)*

1. Dopo la lettera *a*) del primo comma dell'articolo 1 della legge 29 luglio 1975, n. 405, è inserita la seguente:

a-bis) "l'informazione e l'assistenza psicologica attraverso corsi di genitorialità nel periodo della gravidanza e nei primi tre anni di vita del bambino, anche in collaborazione con gli ambulatori dei pediatri di libera scelta e con i servizi territoriali di neuropsichiatria infantile e dell'adolescenza".

2. Ai fini dell'attuazione di cui al presente articolo è stanziata la somma di 20 milioni di euro.

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di rotazione di cui all'articolo 1, comma 1037, legge 30 dicembre 2020, n. 178».

100.0.20

CORTI, PERGREFFI, FERRERO, FAGGI, TESTOR, TOSATO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 100-bis.***(Programmi televisivi sull'educazione alimentare)*

Al fine di promuovere la corretta educazione sulle intolleranze alimentari e la sensibilizzazione sull'educazione alimentare e in particolare sulla celiachia, la RAI – Radiotelevisione italiana S.p.A. provvede a rafforzare i contenuti previsti dall'articolo 3, comma 3, lettere *c*) ed *e*) del Contratto Nazionale di Servizio stipulato con il Ministero dello sviluppo economico, pubblicato dalla *Gazzetta Ufficiale* 7 marzo 2018 n. 55. A tal fine con specifica convenzione, stipulata entro 10 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, tra il Ministro dell'istruzione, il Ministero della salute, il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, il Ministero del turismo e la Concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo sono individuati gli spazi e i contenuti della programmazione dedicata».

Art. 101.**101.1**

DI PIAZZA

*Apportare le seguenti modifiche:*a) *sostituire il comma 1 con il seguente:*

«1. Ai fini del riconoscimento delle particolari condizioni del lavoro svolto dal personale della dirigenza medica e dal personale del comparto sanità, dipendente dalle aziende e dagli enti del Servizio sanitario nazionale, ovvero dalle strutture ospedaliere private, ed operante nei servizi di Pronto Soccorso, nell'ambito dei rispettivi contratti collettivi nazionali di lavoro è definita, nei limiti degli importi annui lordi di 37 milioni di euro per la dirigenza medica e di m milioni di euro per il personale del comparto sanità, una specifica indennità di natura accessoria da riconoscere, in ragione dell'effettiva presenza in servizio, con decorrenza dal 1° gennaio 2022.»

b) *al comma 2, sostituire le parole: «90 milioni di euro», con le seguenti: «110 milioni di euro».***101.2**

DAL MAS

*Apportare le seguenti modificazioni:*a) *al comma 1, primo periodo, premettere le seguenti parole: «In deroga a quanto disposto dal comma 2 dell'articolo 23 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75»;*b) *al comma 2, dopo il primo periodo, inserire il seguente: «Alla ripartizione delle risorse di cui al presente comma, in deroga alle disposizioni legislative vigenti in materia di compartecipazione delle autonomie speciali al finanziamento del relativo fabbisogno sanitario, accedono tutte le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano».***101.3**

PIRRO, GALLICCHIO

Al comma 1 dopo le parole: «e dagli enti del Servizio sanitario nazionale ed operante nei servizi di pronto soccorso», aggiungere le se-

guenti: «nonché ai medici e personale sanitario operanti nei servizi di Emergenza Territoriale.».

101.4

BINETTI

All'articolo 101 apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, dopo le parole: «enti del Servizio Sanitario Nazionale» si aggiunge: «ovvero dalle strutture ospedaliere private».*

b) *al comma 1, le parole: «nei limiti degli importi annui lordi di 27 milioni di euro per la dirigenza medica e di 63 milioni di euro per il personale del comparto sanità» sono sostituite da: «nei limiti degli importi annui lordi di 37 milioni di euro per la dirigenza medica e di 73 milioni di euro per il personale del comparto sanità».*

c) *al comma 2, le parole: «90 milioni di euro» sono sostituite da: «110 milioni di euro».*

Conseguentemente, gli oneri aggiuntivi previsti dalle lettere b) e c), pari a 20 milioni di euro, sono a valere del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato.

101.5

BERUTTI, BIASOTTI, CAUSIN, FANTETTI, PACIFICO, QUAGLIARIELLO, ROMANI, ROSSI

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, dopo le parole: «enti del Servizio Sanitario Nazionale» si aggiunge «ovvero dalle strutture ospedaliere private».*

b) *al comma 1, le parole: «nei limiti degli importi annui lordi di 27 milioni di euro per la dirigenza medica e di 63 milioni di euro per il personale del comparto sanità» sono sostituite da: «nei limiti degli importi annui lordi di 37 milioni di euro per la dirigenza medica e di 73 milioni di euro per il personale del comparto sanità».*

c) *al comma 2, le parole: «90 milioni di euro» sono sostituite da: «110 milioni di euro».*

Conseguentemente, gli oneri aggiuntivi previsti dalle lettere b) e c), pari a 20 milioni di euro, sono a valere del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato.

101.6 (testo 2)

CASTELLONE

Apportare le seguenti modifiche:

a) al comma 1:

1) *sostituire le parole:* «, dipendente dalle aziende e dagli enti del Servizio sanitario nazionale ed operante nei servizi di Pronto Soccorso» *con le seguenti:* «del Sistema di Emergenza Territoriale 118 e del personale operante nei servizi di Pronto Soccorso, dipendente o convenzionato con le aziende e con enti del Servizio sanitario nazionale»;

2) *sostituire le parole* «63 milioni di euro» *con le seguenti* «100 milioni di euro»;

b) *al comma 2, sostituire le parole:* «90 milioni» *con le seguenti:* «127 milioni».

101.6

CASTELLONE

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1:*

a) *sostituire le parole:* «, dipendente dalle aziende e dagli enti del Servizio sanitario nazionale ed operante nei servizi di Pronto Soccorso» *con le seguenti* «del Sistema di Emergenza Territoriale 118 e del personale operante nei servizi di Pronto Soccorso, dipendente dalle aziende e dagli enti del Servizio sanitario nazionale»;

b) *sostituire le parole:* «63 milioni di euro» *con le seguenti:* «100 milioni di euro»;

b) *al comma 2 sostituire le parole:* «90 milioni» *con le seguenti:* «127 milioni».

101.7

DAMIANI, FERRO, SACCONI, MODENA

Apportare le seguenti modifiche:

a) *al comma 1:*

1) *dopo le parole* :«Pronto Soccorso», *aggiungere le parole* «nonché peri medici e operatori del Sistema di Emergenza Territoriale 118»

2) *sostituire le parole:* «27 milioni» *e* «63 milioni», *con le parole:* «34 milioni» *e* «81 milioni»;

b) *al comma 2, sostituire le parole: «90» con le parole: «115»*

Conseguentemente, all'articolo 194, al comma 1, sostituire le parole: «600 milioni» e «500 milioni», rispettivamente con le parole: «575 milioni» e «475 milioni».

101.8

CALANDRINI, DE CARLO

Al comma 1 sostituire le parole: «27 milioni di euro» con le seguenti: «200 milioni di euro», e le parole «63 milioni» con le seguenti: «300 milioni».

Conseguentemente, al comma 2 sostituire le parole: «90 milioni» con le seguenti: «500 milioni». Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa a di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, come incrementata ai sensi dell'articolo 20 della presente legge.

101.9

ZAFFINI, CALANDRINI, DE CARLO

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. In relazione alle problematiche susseguenti all'emergenza per la pandemia e nelle more della definizione del contratto nazionale di lavoro del triennio 2019-2021 del comparto sanità le indennità di cui all'articolo 1 commi 409 e 414 della legge 30.12.2020 n° 178 sono transitoriamente erogate per quanto previsto dal comma 409 nella misura individuale annua pari ad euro 950 per le categorie D e D livello economico super, oltre agli oneri contributivi e fiscali a carico dell'amministrazione, per quanto previsto dal comma 414 nella misura individuale annua pari ad C 615 per le categorie D e D livello economico super ed euro 420 per la categoria B livello economico super, oltre agli oneri contributivi e fiscali a carico dell'amministrazione.».

101.10

GARAVINI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. In relazione alle problematiche susseguenti all'emergenza per la pandemia e nelle more della definizione del contratto nazionale di lavoro del triennio 2019-2021 del comparto sanità le indennità di cui all'articolo 1 commi 409 e 414 della legge 30 dicembre 2020 n. 178 sono transitoriamente erogate per quanto previsto dal comma 409 nella misura individuale annua pari ad euro 950 per le categorie D e D livello economico super, oltre agli oneri contributivi e fiscali a carico dell'amministrazione, per quanto previsto dal comma 414 nella misura individuale annua pari ad euro 615 per le categorie D e D livello economico super ed euro 420 per la categoria B livello economico super, oltre agli oneri contributivi e fiscali a carico dell'amministrazione.».

101.11

BERUTTI, BIASOTTI, CAUSIN, FANTETTI, PACIFICO, QUAGLIARIELLO, ROMANI, ROSSI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. In relazione alle problematiche susseguenti all'emergenza per la pandemia e nelle more della definizione del contratto nazionale di lavoro del triennio 2019-2021 del comparto sanità le indennità di cui all'articolo 1 commi 409 e 414 della legge 30.12.2020 n° 178 sono transitoriamente erogate per quanto previsto dal comma 409 nella misura individuale annua pari ad euro 950 per le categorie D e D livello economico super, oltre agli oneri contributivi e fiscali a carico dell'amministrazione, per quanto previsto dal comma 414 nella misura individuale annua pari ad euro 615 per le categorie D e D livello economico super ed euro 420 per la categoria B livello economico super, oltre agli oneri contributivi e fiscali a carico dell'amministrazione.».

101.12

DORIA, FAGGI, BERGESIO, FERRERO, TESTOR, TOSATO

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Alla legge 30 dicembre 2020, n. 178, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1, comma 409, sono aggiunte in fine le seguenti parole ", nella misura individuale annua non minore pari a 950 per le categorie D

e D livello economico super, oltre agli oneri contributivi e fiscali a carico dell'amministrazione.";

b) all'articolo 1, comma 414, sono aggiunte in fine le seguenti parole:», nella misura individuale annua pari ad euro 615 per le categorie D e D livello economico super ed euro 420 per la categoria B livello economico super, oltre agli oneri contributivi e fiscali a carico dell'amministrazione.»».

101.13

BOLDRINI, IORI, COMINCINI

Dopo il primo comma, aggiungere il seguente:

«1-bis. Le indennità di cui al comma 1 non rientrano nel computo rilevante ai fini dell'applicazione dell'articolo 16, comma 1, lettera b) e comma 2 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 convertito, con modificazioni, con legge 15 luglio 2011, n. 111 e dell'articolo 15, comma 25 del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, con legge 7 agosto 2012, n. 135.».

Conseguentemente, al comma 2 aggiungere in fine le seguenti parole:
«, anche in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 15, commi 22 e 23, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, con legge 7 agosto 2012, n. 135.».

101.14

ZAFFINI, CALANDRINI, DE CARLO

Dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

«1-bis. Ai fini di accelerare la campagna vaccinale, il Ministero della Salute si accorda con i rappresentanti nazionali delle organizzazioni sindacali dei Medici di medicina generale, con l'obiettivo di estendere, aumentare il premio ed omogenizzare tale accordo su tutto il territorio nazionale.».

101.15

GASPARRI

Dopo il comma 1, inserire seguente:

«1-bis. L'indennità di cui al comma 1 si applica anche al personale sanitario delle Forze Armate operante presso i Pronto Soccorso.».

101.16

D'ALFONSO

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 456, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, è integrata di 2 milioni di euro per l'anno 2022, 3 milioni di euro per l'anno 2023 e di 5 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2024 al 2027. Il Ministero della salute entro il 30 giugno 2022, con apposito decreto, individua i criteri di riparto delle risorse tra i soggetti beneficiari nel limite della spesa autorizzata e assicura il relativo monitoraggio.».

Conseguentemente, all'articolo 194, sostituire le parole: «di 600 milioni di euro per l'anno 2022 e 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023» con le seguenti: «di 598 milioni di euro per l'anno 2022, di 497 milioni di euro per l'anno 2023, di 495 milioni di euro per l'anno 2024 e di 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025.».

101.17 (testo 2)

PITTELLA, MANCA, MISIANI

Dopo il comma 2, inserire i seguenti:

«2-bis. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 456, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, è incrementata di 2 milioni di euro per l'anno 2022, 3 milioni di euro per l'anno 2023 e 5 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2024 al 2027. Con decreto del Ministero della salute sono individuati, entro il 30 giugno 2022, i criteri di riparto delle risorse tra i soggetti beneficiari nel limite della spesa autorizzata ed è assicurato il relativo monitoraggio.

2-ter. Ai maggiori oneri derivanti dall'applicazione del comma 2-bis, pari a 2 milioni di euro per l'anno 2022, 3 milioni di euro per l'anno 2023 e 5 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2024 al 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo

1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 194.

2-quater. Al fine di proseguire le azioni di consolidamento delle attività di valutazione e gestione del fenomeno infortunistico Covid correlato e di assicurare la tempestiva erogazione agli assistiti delle prestazioni riabilitative di tipo multiassiale basate sulle specifiche esigenze terapeutiche post COVID-19, nonché di proseguire le attività di sostegno al Servizio sanitario nazionale nella campagna di vaccinazione pubblica, l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) può continuare ad avvalersi del personale con contratto di collaborazione coordinata e continuativa, di cui all'articolo 10 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, come prorogato ai sensi dell'articolo 13-duodevices del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, e di cui all'articolo 19-*bis* del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, in essere alla data del 31 dicembre 2021, mediante l'attivazione, previa verifica di idoneità, di contratti a tempo determinato, per un periodo di trentasei mesi, a decorrere dal 10 ottobre 2022 e con contestuale incremento della relativa dotazione organica. Al relativo onere, pari ad euro 4.540.817 per l'anno 2022, pari ad euro 18.163.270 per gli anni 2023 e 2024 ed euro 13.622.452 per l'anno 2025 si provvede a valere sulle risorse di bilancio. Alla compensazione degli effetti finanziari in termini di fabbisogno e indebitamento netto, pari a euro 2.338.521 per l'anno 2022 ed euro 9.354.084 per gli anni 2023 e 2024 ed euro 7.015.563 per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 194 della presente legge.

2-quinquies. Nelle more del completamento delle procedure di cui al comma 1, gli incarichi in essere alla data del 31 dicembre 2021 sono prorogati fino al 30 settembre 2022. Al relativo onere pari ad euro 10.890.000 si provvede a valere sul bilancio dell'INAIL, sulle risorse per la copertura dei rapporti in convenzione con i medici specialisti ambulatoriali. Alla compensazione degli effetti finanziari in termini di fabbisogno e indebitamento netto, pari a euro 5.608.350 per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 194 della presente legge.».

101.17

PITTELLA

Dopo il comma 2, inserire i seguenti:

«2-bis. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 456, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, è incrementata di 2 milioni di euro per l'anno 2022, 3 milioni di euro per l'anno 2023 e 5 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2024 al 2027. Con decreto del Ministero della salute sono individuati, entro il 30 giugno 2022, i criteri di riparto delle risorse tra i soggetti beneficiari nel limite della spesa autorizzata ed è assicurato il relativo monitoraggio.

2-ter. Ai maggiori oneri derivanti dall'applicazione del comma 2-bis, pari a 2 milioni di euro per l'anno 2022, 3 milioni di euro per l'anno 2023 e 5 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2024 al 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 194.».

101.18

DAL MAS, MANGIALAVORI

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 456, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, è integrata di 2 milioni di euro per l'anno 2022, 3 milioni di euro per l'anno 2023 e di 5 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2024 al 2027. Il Ministero della salute entro il 30 giugno 2022, con apposito decreto, individua i criteri di riparto delle risorse tra i soggetti beneficiari nel limite della spesa autorizzata e assicura il relativo monitoraggio.».

Conseguentemente, all'articolo 194, il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è ridotto di 2 milioni di euro per l'anno 2022, di 3 milioni di euro per l'anno 2023 e di 5 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2024 al 2027.

101.19

PAPATHEU

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. L'indennità accessoria, di cui al comma 1, è riconosciuta anche al personale infermieristico che presta servizio in strutture ospedaliere

ed è impegnato in "area critica", quali, ospedali e reparti adibiti a centro COVID, le terapie intensive e le sale operatorie.».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione valutati complessivamente in 90 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 194 della presente legge.

101.0.1

AUDDINO

Dopo l'articolo, inserire i seguenti:

«Art. 101-bis.

(Inquadramento dei medici della continuità assistenziale, dell'emergenza sanitaria territoriale, della medicina dei servizi nei ruoli dirigenziali del SSN)

1. Le Aziende del Servizio Sanitario Nazionale, anche quelle delle Regioni sottoposte al Piano di rientro dai disavanzi sanitari regionali o commissariate, utilizzano, ad esaurimento, nel numero delle ore d'incarico svolte a tempo indeterminato alla data di entrata in vigore della presente legge, i medici addetti alle attività di continuità assistenziale, di emergenza sanitaria territoriale, di medicina dei servizi, nell'ambito dei rapporti convenzionali stipulati ai sensi dell'articolo 48 della legge 23 dicembre 1978, n. 833.

2. Al fine di ovviare alla grave carenza di personale dirigenziale medico determinatasi nelle Aziende del Servizio Sanitario Nazionale, le Regioni, ivi comprese tutte quelle in Piano di rientro dai disavanzi sanitari regionali, entro e non oltre 120 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, previa ricognizione e accertamento del fabbisogno di personale medico e al fine di garantire i Livelli Essenziali di Assistenza, con propri provvedimenti individuano, anche in deroga ai piani triennali di fabbisogno o ad ulteriori limitazioni previste dalla legge, le aree di attività della continuità assistenziale, dell'emergenza sanitaria territoriale e della medicina dei servizi che, al fine di migliorare l'organizzazione e la qualità dei servizi territoriali, ospedalieri, dell'emergenza-urgenza e della prevenzione, necessitano dell'instaurazione del rapporto d'impiego, con inquadramento del predetto personale nei ruoli della dirigenza del Servizio Sanitario Nazionale, anche in posizione soprannumeraria. A tal fine, i medici in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, operanti ne-

gli ambiti della continuità assistenziale, dell'emergenza sanitaria territoriale e della medicina dei servizi, i quali, alla stessa data, risultino titolari d'incarico a tempo indeterminato da almeno cinque anni, a carattere continuativo, a domanda sono inquadrati nei moli della dirigenza del Servizio Sanitario Nazionale, con rapporto di lavoro a tempo pieno ed indeterminato, anche in posizione soprannumeraria, previo giudizio d'idoneità secondo le procedure stabilite con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanarsi ai sensi dell'articolo 8, della legge 15 marzo 1997, n. 59.

3. Ai fini del riconoscimento, nel rapporto d'impiego, dell'anzianità di servizio, nonché degli altri benefici giuridici, relativamente al servizio prestato, in regime convenzionale, dai medici della continuità assistenziale, dell'emergenza sanitaria territoriale, della medicina dei servizi, inquadrati nei ruoli della dirigenza del Servizio Sanitario Nazionale, si applicano le disposizioni di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 5 maggio 2001, n. 103. I medici della continuità assistenziale, dell'emergenza sanitaria territoriale e della medicina dei servizi, transitati nei ruoli della dirigenza del Servizio Sanitario Nazionale, hanno facoltà, all'atto dell'immissione in servizio, di optare per il mantenimento della posizione assicurativa già costituita presso l'Ente Nazionale di Previdenza ed Assistenza Medici (ENPAM).

4. Per i dirigenti medici operanti, da almeno cinque anni, con rapporto continuativo, nelle Unità di Pronto Soccorso dei Presidi ospedalieri, ancorché non in possesso del diploma di specializzazione in Medicina e Chirurgia di Accettazione e di Urgenza, si prescinde dal titolo specialistico specifico.

Art. 101-ter.

(Inquadramento dei medici della specialistica ambulatoriale interna nei ruoli dirigenziali del SSN)

1. Entro e non oltre 120 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, le Regioni, ivi comprese tutte quelle sottoposte al Piano di rientro dai disavanzi sanitari regionali, al fine di migliorare la qualità del servizio e di ovviare alla grave carenza di personale dirigenziale medico specialistico determinatasi nelle Aziende del Servizio Sanitario Nazionale, individuano le aree di attività specialistica, sia territoriale che ospedaliera, che necessitano dell'instaurazione del rapporto d'impiego. A tal fine, i medici specialisti ambulatoriali a rapporto convenzionale, titolari d'incarico a tempo indeterminato, con rapporto orario non inferiore a trenta ore settimanali, che risultino in servizio nelle strutture del Servizio Sanitario Nazionale dal almeno cinque anni continuativi alla data di entrata in vigore della presente legge e che svolgano esclusivamente attività ambulatoriale, sono inquadrati nei ruoli della dirigenza del Servizio Sanitario Nazionale,

anche in soprannumero, con rapporto di lavoro a tempo pieno ed indeterminato, previo giudizio d'idoneità, secondo le procedure stabilite con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanarsi ai sensi dell'articolo 8 della legge 15 marzo 1997, n. 59.

2. Ai fini del riconoscimento, nel rapporto d'impiego, dell'anzianità di servizio, nonché degli altri benefici giuridici, relativamente al servizio prestato, in regime convenzionale, dai medici specialisti ambulatoriali inquadrati nei ruoli della dirigenza del Servizio Sanitario Nazionale, si applicano le disposizioni di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 5 maggio 2001, n. 103. I medici specialisti ambulatoriali transitati nei ruoli della dirigenza del Servizio Sanitario Nazionale hanno facoltà di optare per il mantenimento, nel rapporto d'impiego, della posizione assicurativa già costituita presso l'Ente Nazionale di Previdenza ed Assistenza Medici (EN-PAM), con l'esercizio dell'opzione all'atto dell'inquadramento nei ruoli dirigenziali.

Art. 101-quater.

(Copertura finanziaria)

1. Ai maggiori oneri derivanti dalle disposizioni di cui ai precedenti articoli 101-bis e 101-ter si fa fronte sia con l'utilizzo delle risorse disponibili nell'ambito dei pregressi rapporti convenzionali, sia con le maggiori risorse previste, a regime vigente, dal Fondo Sanitario Nazionale.».

101.0.2

CRUCIOLI, ANGRISANI, GRANATO, CORRADO

Dopo l'articolo, sono inseriti i seguenti:

«Art. 101-bis.

(Inquadramento nei ruoli dirigenziali del SSN dei medici della continuità assistenziale, dell'emergenza sanitaria territoriale, della medicina dei servizi)

1. Le Aziende del Servizio Sanitario Nazionale, ivi comprese quelle insistenti nelle Regioni sottoposte al Piano di rientro dai disavanzi sanitari regionali ed eventualmente al relativo commissariamento, utilizzano, ad esaurimento, nel numero delle ore d'incarico svolte, a tempo indeterminato, alla data di entrata in vigore della presente legge, i medici addetti, alla stessa data, alle attività di continuità assistenziale, di emergenza sanitaria territoriale, di medicina dei servizi, nell'ambito dei rapporti conven-

zionali stipulati ai sensi dell'articolo 48 della legge 23 dicembre 1978, n. 833. Al fine di ovviare alla grave carenza di personale dirigenziale medico determinatasi nelle Aziende del Servizio Sanitario Nazionale, le Regioni, ivi comprese quelle sottoposte al Piano di Rientro dai Disavanzi Sanitari Regionali ed al Commissariamento, entro e non oltre 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, previa ricognizione ed accertamento del reale ed indifferibile fabbisogno del personale medico atto a garantire i Livelli Essenziali di Assistenza, individuano, con appositi provvedimenti, anche in deroga ai piani triennali di fabbisogno o ad altre limitazioni di legge, le aree di attività della continuità assistenziale, dell'emergenza sanitaria territoriale e della medicina dei servizi che, ai fini del miglioramento dell'organizzazione e della qualità dei servizi territoriali, ospedalieri, dell'emergenza-urgenza e della prevenzione, necessitano dell'instaurazione del rapporto d'impiego, con inquadramento del predetto personale nei ruoli della dirigenza del Servizio Sanitario Nazionale, anche in posizione soprannumeraria. A tal fine, i medici in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, operanti negli ambiti della continuità assistenziale, dell'emergenza sanitaria territoriale e della medicina dei servizi, i quali, alla stessa data, risultino titolari d'incarico a tempo indeterminato da almeno cinque anni, a carattere continuativo, sono inquadrati, a domanda, nei ruoli della dirigenza del Servizio Sanitario Nazionale, con rapporto di lavoro a tempo pieno ed indeterminato, anche in posizione soprannumeraria, previo giudizio d'idoneità, secondo le procedure stabilite con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanarsi ai sensi dell'articolo 8 della legge 15 marzo 1997, n. 59.

2. Ai fini del riconoscimento, nel rapporto d'impiego, dell'anzianità di servizio, nonché degli altri benefici giuridici, relativamente al servizio prestato, in regime convenzionale, dai medici della continuità assistenziale, dell'emergenza sanitaria territoriale, della medicina dei servizi, inquadrati nei ruoli della dirigenza del Servizio Sanitario Nazionale, si applicano le disposizioni di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2001, emanato ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo 28 luglio 2000, n. 254. Agli stessi medici della continuità assistenziale, dell'emergenza sanitaria territoriale e della medicina dei servizi, transitati nei ruoli della dirigenza del Servizio Sanitario Nazionale, è data facoltà, all'atto dell'immissione in servizio, di optare per il mantenimento della posizione assicurativa già costituita presso l'Ente Nazionale di Previdenza ed Assistenza Medici (ENPAM).

3. Per i dirigenti medici operanti, da almeno cinque anni, con rapporto continuativo, nelle Unità Operative di Pronto Soccorso dei Presidi Ospedalieri, ancorché non in possesso del diploma di specializzazione in Medicina e Chirurgia di Accettazione e di Urgenza, si prescinde dal titolo specialistico specifico.

Art. 101-ter.

(Inquadramento nei ruoli dirigenziali del SSN dei medici della specialistica ambulatoriale interna)

1. Entro e non oltre 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, le Regioni, ivi comprese quelle sottoposte al Piano di rientro dai disavanzi sanitari regionali ed eventualmente al relativo Commissariamento, al fine di migliorare la qualità del servizio e di ovviare alla grave carenza di personale dirigenziale medico specialistico determinatasi nelle Aziende del Servizio Sanitario Nazionale, individuano le aree di attività specialistica, sia territoriale che ospedaliera, che necessitano dell'instaurazione del rapporto d'impiego. A tal fine, i medici specialisti ambulatoriali a rapporto convenzionale, titolari d'incarico a tempo indeterminato, con rapporto orario non inferiore a trenta ore settimanali, che risultino in servizio nelle strutture del Servizio Sanitario Nazionale dal almeno cinque anni continuativi alla data di entrata in vigore della presente legge e che svolgano esclusivamente attività ambulatoriale, sono inquadrati, a domanda, nei ruoli della dirigenza del Servizio Sanitario Nazionale, anche in soprannumero, con rapporto di lavoro a tempo pieno ed indeterminato, previo giudizio d'idoneità, secondo le procedure stabilite con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanarsi ai sensi dell'articolo 8 della legge 15 marzo 1997, n. 59.

2. Ai fini del riconoscimento, nel rapporto d'impiego, dell'anzianità di servizio, nonché degli altri benefici giuridici, relativamente al servizio prestato, in regime convenzionale, dai medici specialisti ambulatoriali inquadrati nei moli della dirigenza del Servizio Sanitario Nazionale, si applicano le disposizioni di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2001, emanato ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo 28 luglio 2000, n. 254. Ai medici specialisti ambulatoriali transitati nei moli della dirigenza del Servizio Sanitario Nazionale è data facoltà di optare per il mantenimento, nel rapporto d'impiego, della posizione assicurativa già costituita presso l'Ente Nazionale di Previdenza ed Assistenza Medici (ENPAM), con l'esercizio dell'opzione all'atto dell'inquadramento nei moli dirigenziali.

Art. 101-quater.

(Copertura finanziaria)

1. Ai maggiori oneri derivanti dalle disposizioni di cui ai precedenti articoli, si fa fronte in parte con l'utilizzo delle risorse disponibili nell'ambito dei pregressi rapporti convenzionali, in parte con le maggiori risorse previste, a regime vigente, dal Fondo Sanitario Nazionale.»

101.0.3

CRUCIOLI, ANGRISANI, GRANATO, CORRADO

*Dopo l'articolo, è inserito il seguente:***«Art. 101-bis.***(Inquadramento nei ruoli dirigenziali del SSN dei medici della continuità assistenziale, dell'emergenza sanitaria territoriale, della medicina dei servizi)*

1. Le Aziende del Servizio Sanitario Nazionale, ivi comprese quelle insistenti nelle Regioni sottoposte al Piano di rientro dai disavanzi sanitari regionali ed eventualmente al relativo commissariamento, utilizzano, ad esaurimento, nel numero delle ore d'incarico svolte, a tempo indeterminato, alla data di entrata in vigore della presente legge, i medici addetti, alla stessa data, alle attività di continuità assistenziale, di emergenza sanitaria territoriale, di medicina dei servizi, nell'ambito dei rapporti convenzionali stipulati ai sensi dell'articolo 48 della legge 23 dicembre 1978, n. 833. Al fine di ovviare alla grave carenza di personale dirigenziale medico determinatasi nelle Aziende del Servizio Sanitario Nazionale, le Regioni, ivi comprese quelle sottoposte al Piano di Rientro dai Disavanzi Sanitari Regionali ed al Commissariamento, entro e non oltre 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, previa ricognizione ed accertamento del reale ed indifferibile fabbisogno del personale medico atto a garantire i livelli Essenziali di Assistenza, individuano, con appositi provvedimenti, anche in deroga ai piani triennali di fabbisogno o ad altre limitazioni di legge, le aree di attività della continuità assistenziale, dell'emergenza sanitaria territoriale e della medicina dei servizi che, ai fini del miglioramento dell'organizzazione e della qualità dei servizi territoriali, ospedalieri, dell'emergenza-urgenza e della prevenzione, necessitano dell'instaurazione del rapporto d'impiego, con inquadramento del predetto personale nei ruoli della dirigenza del Servizio Sanitario Nazionale, anche in posizione soprannumeraria. A tal fine, i medici in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, operanti negli ambiti della continuità assistenziale, dell'emergenza sanitaria territoriale e della medicina dei servizi, i quali, alla stessa data, risultino titolari d'incarico a tempo indeterminato da almeno cinque anni, a carattere continuativo, sono inquadrati, a domanda, nei moli della dirigenza del Servizio Sanitario Nazionale, con rapporto di lavoro a tempo pieno ed indeterminato, anche in posizione soprannumeraria, previo giudizio d'idoneità, secondo le procedure stabilite con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanarsi ai sensi dell'articolo 8 della legge 15 marzo 1997, n. 59.

2. Ai fini del riconoscimento, nel rapporto d'impiego, dell'anzianità di servizio, nonché degli altri benefici giuridici, relativamente al servizio prestato, in regime convenzionale, dai medici della continuità assistenziale, dell'emergenza sanitaria territoriale, della medicina dei servizi, in-

quadrati nei ruoli della dirigenza del Servizio Sanitario Nazionale, si applicano le disposizioni di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2001, emanato ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo 28 luglio 2000, n. 254. Agli stessi medici della continuità assistenziale, dell'emergenza sanitaria territoriale e della medicina dei servizi, transitati nei moli della dirigenza del Servizio Sanitario Nazionale, è data facoltà, all'atto dell'immissione in servizio, di optare per il mantenimento della posizione assicurativa già costituita presso l'Ente Nazionale di Previdenza ed Assistenza Medici (ENPAM).

3. Per i dirigenti medici operanti, da almeno cinque anni, con rapporto continuativo, nelle Unità Operative di Pronto Soccorso dei Presidi Ospedalieri, ancorché non in possesso del diploma di specializzazione in Medicina e Chirurgia di Accettazione e di Urgenza, si prescinde dal titolo specialistico specifico.

4. Ai maggiori oneri derivanti dalle disposizioni di cui al presente articolo, si fa fronte in parte con l'utilizzo delle risorse disponibili nell'ambito dei pregressi rapporti convenzionali, in parte con le maggiori risorse previste, a regime vigente, dal Fondo Sanitario Nazionale.».

101.0.5-bis (già 101.0.4)

PUGLIA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 101-bis.

(Fondo per indennizzi personale sanitario e ristori familiari personale sanitario vittime di COVID-19)

1. È istituito un Fondo per l'indennizzo di personale sanitario e medico che, nell'esercizio delle proprie funzioni, abbia contratto infezione da SARS-CoV-2, riportando lesioni o infermità dalle quali sia derivata una menomazione permanente dell'integrità psicofisica.

2. Qualora a causa di patologie cagionate da infezione da SARS-CoV-2 sia derivata la morte dei soggetti di cui al presente articolo, in sostituzione dell'indennizzo è erogato quale giusto ristoro un assegno *una tantum* a beneficio dei familiari.

3. Con successivo decreto del Ministero della salute, da adottare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri, le modalità e le procedure di erogazione del Fondo di cui al comma 1.

3. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, stimati in 50 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante il Fondo di cui all'articolo 88 della presente legge.».

101.0.5

CANTÙ, NANNICINI, PUGLIA, BINETTI, ZAFFINI, PARENTE, LANIECE, FERRERO, FAGGI, TESTOR, TOSATO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 101-bis.

(Giusto ristoro in favore dei medici che hanno riportato lesioni o infermità di tipo irreversibile a causa dell'infezione da SARS-CoV-2)

1. I soggetti esercenti la professione medica e odontoiatrica non in regime di rapporto di lavoro dipendente che, in conseguenza dell'attività di servizio e professionale prestata nel periodo di massima emergenza epidemica, tra il 31 gennaio 2020 e il 31 dicembre 2021, abbiano contratto infezione da SARS-CoV-2, indipendentemente dalla precisa individuazione patogenetica circostanziale, riportando lesioni o infermità dalle quali sia derivata una menomazione permanente dell'integrità psico-fisica, hanno diritto a un indennizzo quale giusto ristoro alle condizioni e nei modi stabiliti nei commi 2 e 3.

2. L'indennizzo di cui al comma 1 consiste in un assegno *una tantum* non reversibile, determinato nella misura di cui alla tabella B allegata alla legge 29 aprile 1976, n. 177, come modificata dall'articolo 8 della legge 2 maggio 1984, n. 111, debitamente aggiornata.

3. Qualora a causa di patologie cagionate da infezione da SARS-CoV-2 sia derivata la morte dei soggetti di cui al comma 1, in sostituzione dell'indennizzo di cui al comma 1 è erogato quale giusto ristoro un assegno *una tantum* nella misura di euro 100.000, destinato ai soggetti a carico nel seguente ordine: coniuge, figli minori, figli maggiorenni inabili al lavoro, genitori, fratelli e sorelle minori, fratelli e sorelle maggiorenni inabili al lavoro.

4. L'indennizzo di cui al comma 1 e l'assegno *una tantum* di cui al comma 3 non concorrono alla formazione del reddito, ai sensi del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e sono erogati a carico dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza dei medici e degli odontoiatri (EN-PAM).

5. Per le finalità di cui al presente articolo, all'ENPAM è riconosciuto un credito d'imposta in misura pari al 100 per cento degli oneri sostenuti per l'erogazione dell'indennizzo di cui al comma 1 e dell'assegno

di cui al comma 3. Il credito d'imposta di cui al periodo precedente è riconosciuto fino all'esaurimento dell'importo massimo di 37 milioni di euro per l'anno 2022 e di 13 milioni di euro per l'anno 2023, ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di attuazione del credito d'imposta di cui al presente comma, anche al fine di assicurare il rispetto del limite di spesa.

6. Le domande per l'ottenimento dell'indennità o dell'assegno di cui al presente articolo sono presentate dagli aventi titolo, entro il termine perentorio del 30 giugno 2022, all'ENPAM, che procede alla verifica dei requisiti in ragione dell'ordine cronologico delle domande, certifica la regolarità per l'attribuzione del beneficio e provvede ad erogarlo al soggetto interessato. Le relative domande sono presentate secondo lo schema predisposto dall'ENPAM e corredate dalla documentazione comprovante la data delle diagnosi, le manifestazioni cliniche conseguenti e l'entità delle lesioni o dell'infermità da cui è derivata la menomazione permanente del soggetto ovvero il decesso.

7. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 37 milioni di euro per l'anno 2022 e a 13 milioni di euro 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 194 della presente legge.».

101.0.6

CRUCIOLI, ANGRISANI, GRANATO, CORRADO

Dopo l'articolo, è inserito il seguente:

«Art. 101-bis.

(Inquadramento nei ruoli dirigenziali del SSN dei medici della specialistica ambulatoriale interna)

1. Entro e non oltre 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, le Regioni, ivi comprese quelle sottoposte al Piano di rientro dai disavanzi sanitari regionali ed eventualmente al relativo Commissariamento, al fine di migliorare la qualità del servizio e di ovviare alla grave carenza di personale dirigenziale medico specialistico determinatasi nelle Aziende del Servizio Sanitario Nazionale, individuano le aree di attività specialistica, sia territoriale che ospedaliera, che necessitano dell'instaurazione del rapporto d'impiego. A tal fine, i medici specialisti ambulatoriali

a rapporto convenzionale, titolari d'incarico a tempo indeterminato, con rapporto orario non inferiore a trenta ore settimanali, che risultino in servizio nelle strutture del Servizio Sanitario Nazionale da almeno cinque anni continuativi alla data di entrata in vigore della presente legge e che svolgano esclusivamente attività ambulatoriale, sono inquadrati, a domanda, nei ruoli della dirigenza del Servizio Sanitario Nazionale, anche in soprannumero, con rapporto di lavoro a tempo pieno ed indeterminato, previo giudizio d'idoneità, secondo le procedure stabilite con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanarsi ai sensi dell'articolo 8 della legge 15 marzo 1997, n. 59.

2. Ai fini del riconoscimento, nel rapporto d'impiego, dell'anzianità di servizio, nonché degli altri benefici giuridici, relativamente al servizio prestato, in regime convenzionale, dai medici specialisti ambulatoriali inquadrati nei ruoli della dirigenza del Servizio Sanitario Nazionale, si applicano le disposizioni di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2001, emanato ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo 28 luglio 2000, n. 254. Ai medici specialisti ambulatoriali transitati nei ruoli della dirigenza del Servizio Sanitario Nazionale è data facoltà di optare per il mantenimento, nel rapporto d'impiego, della posizione assicurativa già costituita presso l'Ente Nazionale di Previdenza ed Assistenza Medici (ENPAM), con l'esercizio dell'opzione all'atto dell'inquadramento nei ruoli dirigenziali.

3. Ai maggiori oneri derivanti dalle disposizioni di cui al presente articolo, si fa fronte in parte con l'utilizzo delle risorse disponibili nell'ambito dei pregressi rapporti convenzionali, in parte con le maggiori risorse previste, a regime vigente, dal Fondo Sanitario Nazionale.».

101.0.7

STABILE, RIZZOTTI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 101-bis.

(Rischio biologico dirigenza medico, sanitaria, veterinaria e delle professioni sanitarie)

1. Nelle attività lavorative dei dirigenti medici, sanitari, veterinari e delle professioni sanitarie, di cui all'articolo 7 del CCNQ sulla definizione dei comparti di contrattazione collettiva del 13 luglio 2016, in cui è presente una esposizione a rischio biologico identificabile nei gruppi 2, 3 e 4 del comma 1 dell'articolo 268 del decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81 è corrisposta a partire dal 1° gennaio 2022, per ogni giornata di effettivo servizio prestato, una indennità da rischio biologico nella misura prevista

di euro 4,13, euro 5,13 ed euro 10,26 a secondo dell'appartenenza ad uno dei suddetti gruppi. L'individuazione dei dirigenti e l'attribuzione a questi della classe di rischio dei gruppi 2, 3 e 4 del comma 1 dell'articolo 268 del decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81 è effettuata annualmente dal medico competente.».

Conseguentemente agli oneri derivanti dalla presente disposizione, valutati in 230 milioni anno, a decorrere dall'anno 2022 si provvede mediante incremento vincolato del fondo sanitario nazionale.

101.0.8

GUIDOLIN, MARINELLO, PIRRO, LUPO, ROMANO, MATRISCIANO, CATALFO, ROMAGNOLI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 101-bis.

(Misure per il personale sanitario e per gli operatori socio-sanitari)

1. In via transitoria, nelle more della contrattazione collettiva del triennio 2019-2021 relativa al comparto sanità, le indennità di cui all'articolo 1, commi 409 e 414, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sono erogate:

a) per quanto previsto dal comma 409, nella misura individuale annua pari ad euro 950 per le categorie D e D livello economico super, oltre agli oneri contributivi e fiscali a carico dell'amministrazione;

b) per quanto previsto dal comma 414, nella misura individuale annua pari ad euro 615 per le categorie D e D livello economico super ed euro 420 per la categoria B livello economico super, oltre agli oneri contributivi e fiscali a carico dell'amministrazione.

2. Con decreto del Ministro della salute da emanare, di concerto con il Ministro della pubblica amministrazione e con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro trenta giorni dalla data di approvazione della presente legge, sono definite le modalità di erogazione delle indennità di cui al comma 1.

3. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al presente articolo si provvede a valere sulle risorse di cui all'articolo i, commi 411 e 415, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.».

101.0.9

GUIDOLIN, MARINELLO, PIRRO, LUPO, ROMANO, MATRISCIANO, CATALFO, ROMAGNOLI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 101-bis.

(Misure per il personale sanitario e per gli operatori socio-sanitari)

1. In relazione alle problematiche susseguenti all'emergenza per la pandemia e nelle more della definizione del contratto nazionale di lavoro del triennio 2019-2021 del comparto sanità le indennità di cui all'articolo 1, commi 409 e 414, della legge 30 dicembre 2020 n. 178, sono transitoriamente erogate: per quanto previsto dal comma 409 nella misura individuale annua pari ad euro 950 per le categorie D e D livello economico super, oltre agli oneri contributivi e fiscali a carico dell'amministrazione; per quanto previsto dal comma 414 nella misura individuale annua pari ad euro 615 per le categorie D e D livello economico super ed euro 420 per la categoria B livello economico super, oltre agli oneri contributivi e fiscali a carico dell'amministrazione.».

101.0.10

CANTÙ, FAGGI, BERGESIO, FERRERO, TESTOR, TOSATO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 101-bis.

(Ulteriori disposizioni in materia di dirigenza sanitaria)

1. Al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 3-bis, comma 11, è aggiunto in fine il seguente periodo: "Il presente comma si interpreta nel senso che la medesima disciplina si applica, ove previsto dalle leggi regionali, anche al direttore socio-sanitario.";

b) All'articolo 15-quater, dopo il comma 5, è aggiunto il seguente:

"5-bis. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano alla Dirigenza delle Professioni Sanitarie, istituita ai sensi della legge 10 agosto 2000, n. 251 e della legge 1° febbraio 2006, n. 43, con decorrenza dal 1° gennaio 2022 anche per ciò che riguarda l'indennità di esclusività di rapporto nella misura attualmente prevista per la dirigenza sanitaria."

2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti dal presente articolo con l'utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.».

101.0.11

PIRRO, GALLICCHIO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 101-bis.

(Misure urgenti per i dirigenti sanitari del Ministero della salute, dell'ALFA e della Presidenza del Consiglio dei ministri)

1. Al fine di garantire sostegno per le attività di sanità pubblica prestate, anche in emergenza, e per parità di condizioni con le corrispondenti figure professionali degli enti e aziende del Servizio sanitario nazionale:

a) all'articolo 17, comma 1, della legge 11 gennaio 2018, n. 3, le parole: "con esclusione dell'articolo 15-*quater* e della correlata indennità" sono soppresse;

b) ai dirigenti del ruolo sanitario del Ministero della salute, ferma restando l'esclusività del rapporto di lavoro, è conseguentemente riconosciuta, a decorrere dal 1° gennaio 2021, nei medesimi importi e con le medesime modalità, l'indennità di esclusività di rapporto prevista per le corrispondenti figure professionali degli enti e aziende del Servizio sanitario nazionale;

c) il medesimo trattamento di cui al comma 2 è riservato ai dirigenti sanitari dell'Agenzia italiana del farmaco di cui al comma 3-*bis* dell'articolo 17, comma 1, della legge 11 gennaio 2018, n. 3.

2. Al fine di garantire la continuità dell'azione sanitaria e amministrativa, e per parità di trattamento con le corrispondenti figure del SSN:

a) ai dirigenti di cui al comma 1, lettere b) e c), si applicano le previsioni dell'articolo 15-*nonies* comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 502 come modificato dall'articolo 22 della legge 4 novembre 2010, n. 183;

b) fino al 31 dicembre 2022, le misure di cui all'articolo 5-*bis*, comma 2, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, si applicano anche ai dirigenti medici di ruolo in servizio nelle strutture di cui all'articolo 1,

del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303 e ai dirigenti sanitari del Ministero della salute e dell'ALFA.».

101.0.12

STABILE, RIZZOTTI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 101-bis.

(Misure urgenti per i dirigenti sanitari del Ministero della salute, dell'ALFA e della Presidenza del Consiglio dei ministri)

1. Al fine di garantire sostegno per le attività di sanità pubblica prestate, anche in emergenza, e per parità di condizioni con le corrispondenti figure professionali degli enti e aziende del Servizio sanitario nazionale:

a) all'articolo 17, comma 1, della legge 11 gennaio 2018, n. 3, le parole: "con esclusione dell'articolo 15-*quater* e della correlata indennità" sono soppresse;

b) ai dirigenti del ruolo sanitario del Ministero della salute, ferma restando l'esclusività del rapporto di lavoro, è conseguentemente riconosciuta, a decorrere dal 1° gennaio 2021, nei medesimi importi e con le medesime modalità, l'indennità di esclusività di rapporto prevista per le corrispondenti figure professionali degli enti e aziende del Servizio sanitario nazionale;

c) il medesimo trattamento di cui al comma 2 è riservato ai dirigenti sanitari dell'Agenzia italiana del farmaco di cui al comma 3-*bis* dell'articolo 17, comma 1, della legge 11 gennaio 2018, n. 3.

2. Al fine di garantire la continuità dell'azione sanitaria e amministrativa, e per parità di trattamento con le corrispondenti figure del SSN:

a) ai dirigenti di cui al comma 1, lettere b) e c), si applicano le previsioni dell'articolo 15-*nonies* comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 502 come modificato dall'articolo 22 della legge 4 novembre 2010 n. 183;

b) fino al 31 dicembre 2022, le misure di cui all'articolo 5-*bis*, comma 2, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, si applicano anche ai dirigenti medici di ruolo in servizio nelle strutture di cui all'articolo 1, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303 e ai dirigenti sanitari del Ministero della salute e dell'ALFA.

3. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione valutati in 16.523.963,3 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022 si provvede me-

diante corrispondente riduzione del fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190 come incrementato dall'articolo 194 della presente legge.».

101.0.13

DE PETRIS, BUCCARELLA, LAFORGIA, GRASSO, RUOTOLO, SBRANA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 101-bis.

(Misure urgenti per i dirigenti sanitari del Ministero della salute e dell'ALFA)

1. Al fine di garantire sostegno per le attività di sanità pubblica prestate, anche in emergenza, e per parità di condizioni con le corrispondenti figure professionali degli enti e aziende del Servizio sanitario nazionale:

a) all'articolo 17, comma 1, della legge 11 gennaio 2018, n. 3, le parole: "con esclusione dell'articolo 15-*quater* e della correlata indennità" sono soppresse;

b) ai dirigenti del ruolo sanitario del Ministero della salute e ai dirigenti sanitari dell'Agenzia italiana del farmaco di cui al comma 3-*bis* dell'articolo 17, comma 1, della legge 11 gennaio 2018, n. 3, ferma restando l'esclusività del rapporto di lavoro, è riconosciuta, a decorrere dal 1° gennaio 2022, nei medesimi importi e con le medesime modalità, l'indennità di esclusività di rapporto prevista per le corrispondenti figure professionali degli enti e aziende del Servizio sanitario nazionale.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, valutati in 18 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 194 della presente legge.».

101.0.14

DAL MAS

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 101-bis.

(Disposizioni in materia di compartecipazione alla spesa sanitaria delle autonomie speciali)

1. Alla ripartizione delle risorse di cui all'articolo 1, commi 408, 411 e 418, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 e di cui all'articolo 1, comma 526, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, in deroga alle disposizioni legislative vigenti in materia di compartecipazione delle autonomie speciali al finanziamento del relativo fabbisogno sanitario, accedono tutte le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.».

101.0.15

STABILE, RIZZOTTI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 101-bis.

(Indennità esclusività CCPL Trento e Bolzano)

1. All'articolo 1, comma 407 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, aggiungere il seguente capoverso: "Sono altresì incrementate del 27 per cento le indennità di esclusività di rapporto di lavoro dei dirigenti medici, veterinari e sanitari previsti dai contratti collettivi provinciali di lavoro vigenti nelle province autonome di Trento e Bolzano"».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione pari a 3 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190 come incrementato dall'articolo 194 della presente legge.

101.0.16

ZAFFINI, CALANDRINI, DE CARLO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 101-bis.**

1. Al fine di valorizzare il servizio del personale medico INAIL reso in concorso con le omologhe strutture del Servizio Sanitario Nazionale, e di favorire l'attività di prevenzione e tutela della salute ad esso si applicano integralmente gli istituti normativi ed economici previsti per la Dirigenza Medica del Sistema Sanitario Nazionale, ivi compresa la previsione degli importi di cui all'articolo 15-*quater*, comma 5 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, così come aumentati dall'articolo 1, comma 407 della legge 30 dicembre 2020, n. 178.».

101.0.17

PAPATHEU

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 101-bis.***(Trattamento pensionistico anticipato per il personale sanitario)*

1. Per particolari condizioni del lavoro svolto, al personale infermieristico operante in "area critica", quali, pronto soccorso, ospedali e reparti adibiti a centro COVID-19, le terapie intensive e le sale operatorie, è data la possibilità di accedere al trattamento pensionistico riservato per le attività usuranti.

2. In via transitoria e sperimentale, le disposizioni di cui al comma 1 si applicano per gli anni 2022, 2023, 2024 per coloro che soddisfano i requisiti richiesti dalle disposizioni vigenti in materia.

3. Agli oneri di spesa derivanti dall'applicazione del presente articolo, pari a euro 60 milioni per ciascun anno del triennio 2022-2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190 come incrementato dall'articolo 194 della presente legge.».

101.0.18

PAPATHEU

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 101-bis.

(Spese odontoiatriche)

1. Ai contribuenti che fruiscono di cure dentarie è riconosciuta una detrazione dall'imposta lorda, fino a concorrenza del suo ammontare. La detrazione di cui al presente comma spetta nella misura del 50 per cento delle spese sostenute ed è calcolata su un ammontare complessivo non superiore a 5.000 euro. La detrazione spetta a decorrere dal 1° gennaio 2022. Possono accedere alla detrazione tutti i nuclei familiari con reddito ISEE inferiore a 40.000 euro.

2. Agli oneri di spesa derivanti dall'applicazione del presente articolo, pari a euro 5 milioni per l'anno 2022, euro 4 milioni per l'anno 2023 e euro 3 milioni per l'anno 2024, si provvede con le risorse di cui all'articolo 194 della presente legge.».

101.0.19

GIUSEPPE PISANI, ROMANO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 101-bis.

(Equiparazione giuridica ed economica al SSN per i medici Inail)

1. Al fine di valorizzare il servizio del personale medico INAIL reso in concorso con le omologhe strutture del Servizio Sanitario Nazionale, e di favorire l'attività di prevenzione e tutela della salute allo stesso personale si applicano integralmente gli istituti normativi ed economici previsti per la Dirigenza Medica del Sistema Sanitario Nazionale, ivi compresa la previsione degli importi di cui all'articolo 15-*quater*, comma 5, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, così come incrementati dall'articolo 1, comma 407, della legge 30 dicembre 2020 n. 178.

2. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al presente articolo, pari a 2 milioni di euro a decorrere dal 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 194.».

101.0.20 (testo 2)

PARENTE, CONZATTI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 101-bis.

(Contributo in favore delle strutture di cui all'art. 4, comma 13 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.502)

1. All'articolo 4, comma 5-bis, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n.77, sono aggiunte le seguenti infine, se seguenti parole: "Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche nei confronti delle strutture di cui all'art. 4, comma 13 del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n.502, in condizioni di parità rispetto alle strutture sanitarie private accreditate. A tal fine, la regione Lazio è autorizzata a riconoscere il ristoro alle predette strutture nell'ambito delle risorse assegnate a valere sul livello di finanziamento ordinario per il Servizio sanitario Nazionale per l'anno 2022, in sede di regolazione finanziaria delle prestazioni rese in mobilità dalla struttura avente diritto per l'anno 2020".».

101.0.20

PARENTE, CONZATTI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 101-bis.

(Contributo in favore delle strutture di cui all'articolo 4, comma 13 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.502)

1. All'articolo 4, comma 5-bis, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono aggiunte infine, le seguenti parole: "Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche nei confronti delle strutture di cui all'articolo 4, comma 13 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, in condizioni di parità rispetto alle strutture sanitarie private accreditate. A tal fine, la regione Lazio è autorizzata a riconoscere il ristoro alle predette strutture nell'ambito delle risorse assegnate a valere sul livello di finanziamento ordinario per il Servizio sanitario Nazionale per l'anno 2022, in sede di regolazione finanziaria delle prestazioni rese in mobilità dalla struttura avente diritto per l'anno 2020.

2. Per le finalità di cui al presente articolo, è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2022. Agli oneri di cui al presente comma si provvede ai sensi dell'articolo 194.».

101.0.21

GASPARRI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 101-bis.

(Applicazione dell'imposta alle indennità operative del personale militare)

1. Alle indennità operative del personale militare di cui agli articoli 2, 3, 10 e 16 della legge 23 marzo 1983, n. 78, e successive varianti introdotte con i provvedimenti di concertazione adottati ai sensi del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, l'imposta sul reddito delle persone fisiche si applica separatamente, secondo le modalità di cui all'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022 si provvede si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 come rifinanziato ai sensi dell'articolo 194».

101.0.22

CALANDRINI, ZAFFINI, DE CARLO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 101-bis.

1. In relazione alle problematiche susseguenti all'emergenza per la pandemia e nelle more della definizione del contratto nazionale di lavoro del triennio 2019-2021 del comparto sanità le indennità di cui all'articolo 1 commi 409 e 414 della legge 30 dicembre 2020 n° 178 sono transitoriamente erogate per quanto previsto dal comma 409 nella misura individuale annua pari ad euro 980 per le categorie D e D livello economico super, oltre agli oneri contributivi e fiscali a carico dell'amministrazione, per quanto previsto dal comma 414 nella misura individuale annua pari ad euro 650 per le categorie D e D livello economico super ed euro 480

per la categoria B livello economico super, oltre agli oneri contributivi e fiscali a carico dell'amministrazione.

2. All'onere derivante dall'attuazione della presente disposizione, stimati in 50 milioni di euro si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo esigenze indifferibili di cui all'articolo 194».

101.0.23

PAGANO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 101-bis.

1. All'articolo 24-bis, comma 1, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, dopo le parole: "le somme corrisposte al personale medico convenzionato adde-
detto al servizio di emergenza-urgenza" sono inserite le seguenti: "e di
continuità assistenziale"».

Art. 102.

102.1

DORIA, FAGGI, BERGESIO, FERRERO, TESTOR, TOSATO

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. L'Unità Speciale, oltre ad assicurare la gestione domiciliare dei pazienti affetti da COVID-19 che non necessitano di ricovero ospedaliero, svolge la propria attività nelle sedi di continuità assistenziale, comprese le sedi di assistenza stagionale nelle località turistiche e nei Pronto Soccorso COVID. Dall'attuazione della presente disposizione non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.».

102.2

DAL MAS

1. All'articolo 102, comma 2, dopo il primo periodo, inserire il seguente: «Alla ripartizione delle risorse di cui al presente articolo, in de-
roga alle disposizioni legislative vigenti in materia di compartecipazione

delle autonomie speciali al finanziamento del relativo fabbisogno sanitario, accedono tutte le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano».

102.0.1

CRUCIOLI, ANGRISANI, GRANATO, CORRADO

Dopo l'articolo, è inserito il seguente:

«Art. 102-bis.

(Disposizioni in materia di uniformità e trasparenza delle banche dati per la sorveglianza sanitaria sul COVID-19)

1. Al fine di garantire la trasparenza sui dati provenienti dalla sorveglianza sanitaria sul COVID-19 e di realizzare un pieno ed efficace monitoraggio integrato, di concerto con il Ministero della salute, sentite le Regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, l'Istituto superiore di sanità, la Protezione civile, il Ministero per l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione, emana entro il 31 gennaio 2022 un decreto per regolare il processo di raccolta e pubblicazione dei dati sanitari nel rispetto dei seguenti criteri:

a) definizione di uno standard dei dati da raccogliere in modo centralizzato, corredato dal relativo schema dati e metadati descrittivi; ivi compresi i dati relativi al sistema di Sorveglianza integrata COVID-19 in Italia, integrati dai dati relativi ai positivi, alla loro sintomatologia, all'occupazione di posti letto in terapia intensiva, sub-intensiva, e sulla campagna vaccinale, in particolare i dati sulla prenotazione e somministrazione dei vaccini COVID-19;

b) definizione di metodologie e di procedure di raccolta dei dati comuni su tutto il territorio nazionale, descrivendone sempre la fonte e la data di aggiornamento;

c) definizione di metodologie e di procedure di pubblicazione dei dati di cui al presente comma. L'obbligo di pubblicazione è riferito a tutte le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 comma 2 del decreto legislativo 165 del 2001, e deve prevedere una pubblicazione tempestiva dei dati ed il loro continuo aggiornamento, nella sezione di cui all'articolo 9, del decreto 33 del 2013, in apposita sottosezione denominata "COVID-19";

d) formato, modalità di pubblicazione e licenza come quelle previste dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e dalle "Linee guida nazionali per la valorizzazione del patrimonio informativo pubblico";

e) un modello dati comune e API standardizzate per esporre i dati delle varie fonti collegate all'emergenza COVID-19, da utilizzare al di so-

pra dei sistemi informativi di produzione del dato, facendo riferimento al lavoro del "Gruppo di lavoro 2 – *Data collection and Infrastructure*", e in particolare il documento "Modello Dati e API";

f) l'individuazione di una figura responsabile, per ogni amministrazione centrale o regionale, dell'attuazione dei meccanismi di monitoraggio di cui al presente comma, così come le modalità di raccordo tra le stesse e di rappresentanza con altri attori istituzionali e privati.

2. Ai fini dell'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per l'anno 2021.».

Consequentemente all'articolo 123, al comma 1 sostituire le parole: «60 milioni di euro per gli anni 2022 e 2023» con le seguenti: «55 milioni per l'anno 2021 e 60 milioni per l'anno 2023».

102.0.2

RIZZOTTI, FERRO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 102-bis.

(Fondo per la digitalizzazione dell'assistenza sanitaria)

1. Al fine di velocizzare la digitalizzazione dell'assistenza sanitaria in coerenza con gli obiettivi perseguiti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza « PNRR misura 6.2.1.3, per l'anno fiscale 2022 è istituito il "Fondo per la digitalizzazione dell'assistenza sanitaria". Il Fondo di cui al precedente periodo è finalizzato ad erogare un beneficio per agevolare l'acquisto di strumenti digitali quali piattaforme e *software* per la gestione automatizzata degli appuntamenti dei pazienti ovvero di segreteria automatica nonché di software per l'effettuazione di prestazioni in telemedicina da parte del personale sanitario degli ordini professionali riconosciuti dal Ministero della salute nonché delle professioni sanitarie individuate ai sensi della legge 11 gennaio 2018, n. 3.

2. Il beneficio di cui al comma I è erogato per un tetto massimo di 1000 euro per singolo destinatario.

3. Con decreto del Ministero della salute da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le procedure di concessione e di utilizzo del beneficio di cui al comma 1, nonché le modalità di verifica e controllo dell'effettività delle spese sostenute, le cause di decadenza e di revoca del beneficio e le relative modalità di restituzione nel caso di beneficio indebitamente fruito.

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo pari a 100 milioni per l'anno 2022 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo

per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato 194 della presente legge.».

102.0.3

RIZZOTTI, FERRO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 102-bis.

(Credito di imposta per la digitalizzazione dell'assistenza sanitaria)

1. Al fine di velocizzare la digitalizzazione dell'assistenza sanitaria in coerenza con gli obiettivi perseguiti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza « PNRR misura 6.2.1.3, per l'anno fiscale 2022, è erogato in favore del personale sanitario degli ordini professionali riconosciuti dal Ministero della salute nonché delle professioni sanitarie individuate ai sensi della legge 11 gennaio 2018, n.3, un credito di imposta nella misura pari all'80 per cento delle spese ammissibili sostenute per l'acquisto di piattaforme e *software* per la gestione automatizzata degli appuntamenti dei pazienti e di segreteria automatica, nonché *software* per l'effettuazione di prestazioni in telemedicina.

2. Il credito di imposta è erogabile per ciascun destinatario entro un tetto massimo pari a 1000 euro.

3. Con decreto del Ministero della salute da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le procedure di concessione e di utilizzo del beneficio di cui al comma 1, nonché le modalità di verifica e controllo dell'effettività delle spese sostenute, le cause di decadenza e di revoca del beneficio e le relative modalità di restituzione nel caso di beneficio indebitamente fruito.

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo pari a 100 milioni per l'anno 2022 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato 194 della presente legge.».

102.0.4

LUNESU, FAGGI, BERGESIO, FERRERO, TESTOR, TOSATO

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:***«Art. 102-bis.***(Istituzione di un organismo di monitoraggio degli erogatori dei servizi sanitari)*

1. All'articolo 8-*octies* del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, è aggiunto il comma 4-*bis*. "Il Ministro della Salute nomina un nucleo di tre esperti designati dalle associazioni nazionali accreditate della Società Civile, previa intesa in sede di Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano, con poteri di vigilanza e controllo degli erogatori dei servizi sanitari. Il nucleo di esperti riporta annualmente una relazione sull'attività svolta e le risultanze del monitoraggio alle Camere, al Ministro della Salute, alla Conferenza Stato-Regioni eventuali criticità".

2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti dal presente articolo con l'utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.».

102.0.5

BOLDRINI, IORI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 102-bis.***(Aree di attività della emergenza territoriale e della medicina dei servizi)*

1. Le regioni devono individuare le aree di attività della emergenza territoriale e della medicina dei servizi, che, al fine del miglioramento dei servizi, richiedono l'instaurarsi di un rapporto d'impiego. A questi fini, i medici in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto, addetti a tali attività, i quali al 31 dicembre 2021 risultavano incaricati in un rapporto convenzionato da almeno cinque anni, o comunque al compimento del quinto anno di incarico, sono inquadrati a domanda nel profilo professionale di dirigente medico del ruolo sanitario, nei limiti dei posti delle dotazioni organiche definite ed approvate nel rispetto dei principi di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e suc-

cessive modificazioni, e previo giudizio di idoneità secondo le procedure di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 dicembre 1997, n. 502. Nelle more del passaggio alla dipendenza, le regioni possono prevedere adeguate forme di integrazione dei medici convenzionati addetti alla emergenza sanitaria territoriale con attività dei servizi del sistema di emergenza-urgenza secondo criteri di flessibilità operativa, incluse forme di mobilità interaziendale.».

102.0.6

CIRINNÀ

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 102-bis.

(Istituzione del fondo nazionale per l'assistenza veterinaria)

1. Al fine di promuovere l'accesso alle cure degli animali domestici ai cittadini indipendentemente dalla condizione economica, presso il Ministero della salute è istituito un fondo denominato "Fondo nazionale per l'assistenza veterinaria", con una dotazione di 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022.

2. La copertura delle spese per cure veterinarie degli animali domestici è riconosciuta fino all'importo di 1.000 euro nella misura del:

a) 40 per cento per il richiedente appartenente a un nucleo familiare con un indice della situazione economica equivalente (ISEE) superiore a 40.000 euro e non superiore a 60.000 euro;

b) 70 per cento per il richiedente appartenente a un nucleo familiare con un indice della situazione economica equivalente (ISEE) superiore a 20.000 euro e non superiore a 40.000 euro;

c) 100 per cento per il richiedente appartenente a un nucleo familiare con un indice della situazione economica equivalente (ISEE) non superiore a 20.000 euro.

3. La richiesta della copertura totale o parziale di cui al comma 2 è presentata, con apposito modulo, cui è allegata l'autocertificazione ISEE del nucleo familiare del richiedente, alla clinica veterinaria o al centro veterinario responsabili delle cure per l'animale domestico che provvedono alla sua trasmissione al Dipartimento di prevenzione dell'Azienda sanitaria locale competente per territorio entro un termine di due giorni dalla data di ricezione. Previo protocollo di intesa tra l'Azienda sanitaria locale e l'Ordine dei medici veterinari competenti per territorio, la clinica veterinaria o il centro veterinario si fanno carico delle spese per cui è stata richie-

sta la copertura. L'Azienda sanitaria locale provvede al rimborso nelle modalità stabilite dal protocollo.

4. La non veridicità delle attestazioni rese nell'autodichiarazione comporta l'obbligo del rimborso integrale delle spese sostenute dalla clinica veterinaria o dal centro veterinario e dei relativi interessi di mora. Ferma restando l'applicazione delle sanzioni penali ove il fatto costituisca reato, ai soggetti che rilasciano attestazioni infedeli si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 500 a euro 3.000 per ciascuna attestazione infedele resa.

4. L'accesso alla copertura di cui al comma 2 è incompatibile con la detrazione di cui all'articolo 15, comma 1, lettera c-bis), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, per il periodo d'imposta di riferimento.

5. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono individuate le tipologie di animali per le quali spetta la copertura di cui al comma 2, nonché le modalità per la realizzazione dei controlli sulla veridicità delle autodichiarazioni di cui al comma 3.

6. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dal comma 1 dell'articolo 194.».

102.0.7

RUFA, FAGGI, FERRERO, TESTOR, TOSATO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 102-bis.

(Fondo per la sterilizzazione dei cani di proprietà)

1. È istituito presso il Ministero della Salute il "Fondo straordinario per gli interventi di sterilizzazione dei cani di proprietà" con una dotazione pari a 40 milioni di euro ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024.

2. Il fondo di cui al comma 1 è destinato a ridurre il randagismo dovuto alla riproduzione incontrollata dei cani di proprietà, attraverso la copertura integrale del costo degli interventi di sterilizzazione, in deroga all'art. 2 della legge 281 del 1991, comma 1, secondo periodo.

3. Il fondo potrà coprire esclusivamente gli interventi di sterilizzazione di cani i cui proprietari si trovino collocati nella prima e nella seconda fascia ISEE. Le modalità di impiego ed erogazione del fondo e la ripartizione delle risorse sono fissate dal Ministro della Salute con proprio decreto.

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, per il valore di 40 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 194 della presente legge.».

Conseguentemente, all'articolo 194 le parole «600 milioni» sono sostituite con le seguenti: «560 milioni»; le parole «500 milioni» sono sostituite con le seguenti: «460 milioni».

102.0.8

MARIN, CANTÙ, DORIA, LUNESU, FAGGI, FERRERO, TESTOR, TOSATO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 102-bis.

(Istituzione del fondo per la ricerca sui metodi alternativi alla sperimentazione animale)

1. Al fine di dare attuazione alla direttiva europea 86/609/CEE in materia di "protezione degli animali utilizzati a fini sperimentali o ad altri fini scientifici", la quale impone di sostituire o ridurre il più possibile il numero degli animali utilizzati, è istituito un fondo con una dotazione di 10 milioni di euro annui per gli anni 2022, 2023 e 2024, destinato al finanziamento di progetti di ricerca e sviluppo alternativi alla ricerca animale che non prevedono l'uso di animali o che utilizzano un minor numero di animali o che comportano procedure meno dolorose, nonché per la formazione e l'aggiornamento degli operatori dei predetti studi.

2. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definiti i criteri e le modalità di destinazione delle risorse di cui al comma 1.».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero della salute, apportare le seguenti variazioni:

2022: - 10.000.000;

2023: - 10.000.000;

2024: - 10.000.000.

102.0.9

MARIN, FREGOLENT, CANTÙ, DORIA, LUNESU, FAGGI, FERRERO, TESTOR, TOSATO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 102-bis.***(Assistenza sanitaria veterinaria di base gratuita)*

1. Ai residenti nel territorio nazionale collocati all'interno della prima fascia relativa all'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), proprietari di animali d'affezione, è riconosciuta l'assistenza sanitaria veterinaria di base gratuita entro il limite di 1000 euro annui per ogni nucleo familiare, ed entro il limite di spesa complessivo di 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022.

2. L'assistenza veterinaria di base è erogata gratuitamente dalle strutture veterinarie che abbiano stipulato apposita convenzione con le aziende sanitarie locali competenti. La gratuità dell'assistenza cessa in seguito al venir meno della collocazione nella prima fascia ISEE dei proprietari degli animali d'affezione.

3. Rientrano nelle prestazioni dell'assistenza veterinaria di base erogabili gratuitamente tramite la rete convenzionata:

- a) le visite veterinarie preadottive di animali d'affezione;
- b) l'inoculazione del *microchip* e la contestuale registrazione nell'Anagrafe nazionale degli animali d'affezione;
- c) la sterilizzazione e la castrazione;
- d) le vaccinazioni veterinarie previste dal protocollo vaccinale adottato dalla comunità veterinaria nazionale e quelle previste dal regolamento (UE) n. 5763/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 giugno 2013;
- e) il primo soccorso veterinario per la stabilizzazione dell'animale da compagnia di proprietà in seguito a incidenti, con particolare riguardo a incidenti stradali;
- f) il primo intervento veterinario in caso di intossicazione o di avvelenamento nei casi rientranti nel campo di applicazione dell'ordinanza del Ministro della salute del 13 giugno 2016, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 165 del 16 luglio 2016;
- g) la soppressione eutanasica e le modalità di smaltimento della carcassa, in conformità alle normative vigenti.

4. Con decreto del Ministro della Salute, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri e le modalità di applicazione del presente articolo anche al fine di assicurare il rispetto del limite di spesa di cui al comma 1.».

Conseguentemente, all'articolo 194, sostituire le parole «600 milioni» con le seguenti «590 milioni» e le parole «500 milioni» con le seguenti «490 milioni».

102.0.10

GIAMMANCO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 102-bis.

(Disposizione in materia di contrasto del randagismo nelle regioni del sud)

1. Al scopo di potenziare le azioni volte a contrastare l'aggravarsi del fenomeno nelle regioni Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Calabria, Puglia, Sicilia e Sardegna, è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024 finalizzati alla realizzazione di piani straordinari di prevenzione e controllo del randagismo ovvero sterilizzazioni, prestazioni veterinarie di diagnosi, cura, riabilitazione e di identificazione nonché formazione della polizia locale.

2. Con decreto del Ministero della salute, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri, le modalità di utilizzo nonché la ripartizione tra le regioni delle risorse di cui al comma 1, in particolare sulla base dei dati relativi all'entità del fenomeno nonché alle effettive esigenze ed emergenze dei territori regionali.».

Conseguentemente, all'articolo 193, comma 1, tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti modifiche:

2022: – 2.000.000;

2023: – 2.000.000;

2024: – 2.000.000.

102.0.11

DE PETRIS, RUSSO, PERILLI, MAIORINO, GIAMMANCO, BUCCARELLA, LAFORGIA, GRASSO, RUOTOLO, NUGNES, LA MURA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 102-bis.

(Disposizione in materia di contrasto del randagismo nelle regioni del sud)

1. Al scopo di potenziare le azioni volte a contrastare l'aggravarsi del fenomeno nelle regioni Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Calabria, Puglia, Sicilia e Sardegna, è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024 finalizzati alla realizzazione di piani straordinari di prevenzione e controllo del randagismo ovvero sterilizzazioni, prestazioni veterinarie di diagnosi, cura, riabilitazione e di identificazione nonché formazione della polizia locale.

2. Con decreto del Ministero della salute, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri, le modalità di utilizzo nonché la ripartizione tra le regioni delle risorse di cui al comma 1, in particolare sulla base dei dati relativi all'entità del fenomeno nonché alle effettive esigenze ed emergenze dei territori regionali.».

Conseguentemente, all'articolo 193, comma 1, tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti modifiche:

2022: – 2.000.000;

2023: – 2.000.000;

2024: – 2.000.000.

102.0.12

BOLDRINI, IORI, COMINCINI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 102-bis.

(Contributo per sostenere la scelta dell'allattamento materno)

1. Al fine di sostenere la scelta dell'allattamento materno nei primi mesi di vita così come raccomandato dall'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) e dall'UNICEF e di garantire un contributo di 200 euro mensili per i primi sei mesi di vita del bambino alle donne che scelgono

in via esclusiva tale allattamento, è istituito presso il Ministero della salute un fondo con una dotazione annua di due milioni di euro a decorrere dal 2022.

2. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sentita la Conferenza Stato-Regioni, sono stabilite le misure attuative del presente articolo.

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 2 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 194.».

102.0.13

MAUTONE

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Articolo 102-bis.

(Istituzione presso le aziende ospedaliere della "culla per la vita")

1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono istituire, presso le aziende ospedaliere, una struttura di accoglienza dei neonati, denominata "culla per la vita", al fine di tutelare la salute e la sicurezza dei neonati.

2. Con decreto del Ministro della salute, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono fissati i criteri e i principi per l'installazione delle culle per la vita, prevedendo in particolare che:

- a) le culle siano posizionate in un luogo facilmente accessibile;
- b) sia garantito l'anonimato della persona che vuole lasciare il neonato nella culla;
- c) sia predisposto un dispositivo di riscaldamento e chiusura in sicurezza della culla;
- d) sia stabilito un presidio di controllo delle culle ventiquattro ore su ventiquattro, in rete con il servizio di soccorso medico;
- e) sia istituito un numero verde nazionale per fornire informazioni sulla localizzazione e sul funzionamento delle aziende ospedaliere che istituiscono le culle per la vita.

3. Le aziende ospedaliere possono istituire "centri per la vita" al fine di assistere le maternità difficili e salvaguardare ogni vita umana concepita, evitando la prematura interruzione della gravidanza o l'abbandono del neonato dopo la nascita.

4. I centri per la vita forniscono assistenza alle donne e alle coppie in situazioni problematiche, assicurando il supporto psico-pedagogico, economico e pratico, durante e dopo la gravidanza.

5. Il Ministero della salute, in collaborazione con le regioni e con le province autonome di Trento e di Bolzano nell'ambito della pianificazione delle attività formative, sostiene specifiche iniziative di formazione e di aggiornamento per il personale medico e gli operatori sanitari delle strutture sanitarie pubbliche e private che forniscono il supporto di cui al comma 4.

6. Il Ministero della salute promuove campagne di informazione e di sensibilizzazione a carattere nazionale e regionale al fine di tutelare il diritto alla vita ed evitare l'abbandono del neonato.

7. Le campagne di cui al comma 6 sono dirette a diffondere una maggiore conoscenza delle culle per la vita di cui al presente articolo, in particolare presso gli istituti secondari di primo e di secondo grado nel rispetto dell'autonomia scolastica, e a promuovere il ricorso ai centri per la vita di cui al comma 3 al fine di supportare la donna in gravidanza.

8. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a 2 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

102.0.14

CONZATTI, PARENTE

Dopo l'articolo, inserire il seguente

«Art. 102-bis.

(Interventi relativi agli screening neonatali)

1. Al fine di garantire le prestazioni conseguenti all'implementazione dello screening neonatale esteso di cui all'articolo 1 della legge 19 agosto 2016, n. 167, all'articolo 6, comma 2, della medesima, le parole: "e in 33.715.000 euro annui a decorrere dall'anno 2021" sono sostituite dalle seguenti: "e in 35.715.000 euro annui a decorrere dall'anno 2022"; le parole: "e 23.715.000 euro annui a decorrere dall'anno 2021" sono sostituite dalle seguenti: "e 25.715.000 euro annui a decorrere dall'anno 2022".

2. Al fine di velocizzare il procedimento di cui al comma 1 dell'articolo 4 della legge 19 agosto 2016, n. 167 eliminare le seguenti parole: "L'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (Age.na.s) compie una valutazione di HTA (*Health technology assessment*) su quali tipi di screening neonatale effettuare, sulla base delle evidenze scientifiche anche disponibili a livello internazionale".

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni contenute nel presente articolo, valutati in 2 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190 come incrementato dall'articolo 194».

102.0.15

MAUTONE

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 102-bis.

(Disposizioni relative all'istituzione di aree attrezzate per l'allattamento al seno)

1. Al fine di promuovere l'importanza dell'allattamento naturale come momento di cura di un bisogno primario, di crescita affettiva e di promozione della salute infantile, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano prevedono l'istituzione di aree attrezzate per l'allattamento al seno.

2. Ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di istituzione delle aree attrezzate per l'allattamento al seno secondo i seguenti principi e criteri direttivi e con particolare riferimento:

- a) alle tipologie dei centri commerciali sottoposti all'obbligo di cui all'articolo 1 in relazione al numero di visitatori giornalieri;
- b) alle tipologie di strutture materno-infantili;
- c) alle tipologie di spazi pubblici commerciali, luoghi pubblici e aperti al pubblico;
- d) alle tipologie di strutture sanitarie;
- e) agli spazi negli aeroporti e nelle stazioni ferroviarie;
- f) ai requisiti minimi per la realizzazione delle aree di cui all'articolo 1 e per la dotazione delle necessarie attrezzature;
- g) alla definizione dei requisiti igienico-sanitari per la realizzazione delle aree;
- h) alla collocazione delle aree che devono essere facilmente accessibili a entrambi i genitori e identificabili attraverso un apposito simbolo.

3. I titolari delle strutture individuate dal decreto di cui al comma 2 si adeguano alle disposizioni di cui alla presente legge entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

4. Ai soggetti di cui al comma 3 che omettono di dotarsi delle aree attrezzate entro i termini previsti dalla presente legge è irrogata una sanzione amministrativa pecuniaria di importo pari a 500 euro. Se entro trenta giorni dalla notifica della sanzione il soggetto non adempie all'obbligo di adeguarsi alle disposizioni della presente legge, la sanzione prevista dal periodo precedente è raddoppiata.

5. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

102.0.16

FREGOLENT, FERRERO, FAGGI, TESTOR, TOSATO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 102-bis.

(Modifiche alla legge 4 luglio 2005, n. 123, recante norme per la protezione dei soggetti malati di celiachia)

1. All'articolo 2, comma 3, della legge 4 luglio 2005, n. 123, dopo la lettera g) sono inserite le seguenti:

"g-bis) provvedere alla preparazione e all'aggiornamento professionale del personale del settore della ristorazione, del turismo e alberghiero;

g-ter) prevedere corsi obbligatori in tema di celiachia e dieta senza glutine per tutti coloro che, in qualunque modo, somministrano alimenti e porre a carico del Responsabile del Servizio Alimenti e Nutrizione di ogni singola Regione di adottare tutti gli atti necessari al rispetto di quanto prescritto dalla presente norma".

2. All'articolo 4 della legge 4 luglio 2005, n. 123, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 2, è inserito il seguente:

"2-bis. Le Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nell'ambito del Fascicolo sanitario elettronico, predispongono l'attivazione tramite le tessere sanitarie dell'acquisto dei prodotti senza glutine nelle farmacie e presso tutti gli esercizi commerciali L'acquisto tramite tessera sanitaria di prodotti senza glutine può avvenire sull'intero territorio nazionale".

b) dopo il comma 4, è inserito il seguente:

"4-bis. I ristoranti, i punti di ristoro dei luoghi pubblici e i distributori automatici di alimenti dell'intero territorio nazionale devono disporre di una offerta minima di alimenti privi di glutine".

Conseguentemente, all'articolo 194, sostituire le parole: «600 milioni» con le seguenti: «595 milioni».

102.0.17

BINETTI, TOFFANIN, RIZZOTTI, SICLARI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 102-bis.

(Disposizioni in materia di formazione specialistica del personale medico)

1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 547 sono aggiunte, infine, le seguenti parole: "o alle procedure di selezione delle strutture sanitarie private accreditate";

b) al comma 548, dopo le parole: "è subordinata al conseguimento del titolo di specializzazione e" sono aggiunte le seguenti: ", per le strutture pubbliche,";

c) il comma 548-bis è sostituito dal seguente:

"548-bis. Le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, ivi comprese le strutture private accreditate, nei limiti delle proprie disponibilità di bilancio e nei limiti di spesa per il personale previsti dalla disciplina vigente, possono procedere fino al 31 dicembre 2024 al reclutamento, con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato ovvero con incarichi di lavoro autonomo anche di collaborazione coordinata e continuativa, con orario a tempo parziale in ragione delle esigenze formative, disciplinato dal decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, di coloro che sono utilmente collocati nella graduatoria o nelle procedure di selezione di cui al comma 547, fermo restando il rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento dell'Unione europea relativamente al possesso del titolo di formazione specialistica. Il contratto non può avere durata superiore alla durata residua del corso di formazione specialistica, fatti salvi, per i medici specializzandi, i periodi di sospensione previsti dall'articolo 24, commi 5 e 6, primo periodo, del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, e può essere prorogato una sola volta fino al conseguimento del titolo di formazione specialistica e comunque per un periodo non superiore a dodici mesi. L'interruzione definitiva del percorso di formazione specialistica comporta la risoluzione automatica del contratto di lavoro.

I medici, i medici veterinari, gli odontoiatri, i biologi, i chimici, i farmacisti, i fisici e gli psicologi specializzandi assunti ai sensi del presente comma sono inquadrati con qualifica dirigenziale e al loro trattamento economico, proporzionato alla prestazione lavorativa resa e commisurato alle attività assistenziali svolte, si applicano le disposizioni del contratto collettivo nazionale di lavoro del personale della dirigenza medica, veterinaria e sanitaria del Servizio sanitario nazionale applicabile rispettivamente al comparto pubblico o privato. Essi svolgono attività assistenziali coerenti con il livello di competenze e di autonomia raggiunto e correlato all'ordinamento didattico di corso, alle attività professionalizzanti nonché al programma formativo seguito e all'anno di corso di studi superato. Gli specializzandi, per la durata del rapporto di lavoro a tempo determinato, restano iscritti alla scuola di specializzazione universitaria e la formazione specialistica è a tempo parziale in conformità a quanto previsto dall'articolo 22 della direttiva n. 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 settembre 2005. Con specifici accordi tra le regioni, le Province autonome di Trento e di Bolzano e le università interessate sono definite, sulla base dell'accordo quadro adottato con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro della salute, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, le modalità di svolgimento della formazione specialistica a tempo parziale e delle attività formative teoriche e pratiche previste dagli ordinamenti e regolamenti didattici della scuola di specializzazione universitaria. Fino all'adozione dell'accordo è comunque possibile procedere al reclutamento del personale di cui ai commi 547 e segg. La formazione teorica compete alle università. La formazione pratica è svolta presso l'azienda sanitaria o l'ente d'inquadramento, purché accreditati ai sensi dell'articolo 43 del decreto legislativo n. 368 del 1999, ovvero presso gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico. Nel suddetto periodo gli specializzandi medici non hanno diritto al cumulo del trattamento economico previsto per i predetti specializzandi medici dal contratto di formazione specialistica di cui agli articoli 37 e seguenti del decreto legislativo n. 368 del 1999, fermo restando che il trattamento economico attribuito, con oneri a proprio esclusivo carico, dall'azienda o dall'ente d'inquadramento, se inferiore a quello già previsto dal contratto di formazione specialistica, è rideterminato in misura pari a quest'ultimo. A decorrere dalla data del conseguimento del relativo titolo di formazione specialistica, coloro che sono assunti ai sensi del presente comma sono inquadrati a tempo indeterminato nell'ambito dei ruoli della dirigenza del Servizio sanitario nazionale ai sensi del comma 548.";

d) al comma 548-ter, lettera e), sono aggiunte infine le seguenti parole: "o per le strutture private accreditate l'impossibilità di reperimento del personale";

e) al comma 548-ter, lettera e), dopo le parole: "indizione, nell'ipotesi di assenza delle graduatorie" sono aggiunte le seguenti: "di cui alla lettera c)".».

102.0.18

PIRRO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 102-bis.

(Disposizioni concernenti il trattamento economico dirigenti sanitari Ministero della salute)

1. Al fine di valorizzare la professionalità dei dirigenti sanitari del Ministero della salute e di armonizzare il loro trattamento economico con quello previsto per le corrispondenti figure professionali degli enti e delle aziende del Servizio sanitario nazionale, ai dirigenti sanitari del Ministero della salute è riconosciuta un'indennità mensile commisurata al trattamento economico aggiuntivo previsto dal vigente Contratto collettivo nazionale di lavoro dell'area sanità ai sensi dall'articolo 15-*quater*, comma 5, del decreto legislativo n. 502 del 1992, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili. L'importo annuo lordo dell'indennità di cui al presente articolo è calcolato sulla base dell'anzianità di servizio maturata dai dirigenti sanitari anche in precedenti rapporti di lavoro presso altri enti del Servizio sanitario nazionale.

2. Per le finalità di cui al comma 1, a decorrere dal 1° gennaio 2022 le risorse finanziarie destinate al trattamento economico dei dirigenti sanitari del Ministero della salute sono incrementate di un importo complessivo pari a euro 8.807.868,05.

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero della salute, apportare le seguenti variazioni:

2022: - 8.807.868,05;

2023: - 8.807.868,05;

2024: - 8.807.868,05 a decorrere.

102.0.19

STEGER, UNTERBERGER, DURNWALDER, LANIECE

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 102-bis.***(Norme in materia di borse di studio universitarie)*

1. All'articolo 6, comma 6-bis, della legge 30 novembre 1989, n. 398, dopo le parole: "e per i corsi di perfezionamento all'estero," sono inserite le seguenti: "nonché le somme corrisposte a titolo di assegni di studio per la formazione di base dei medici e delle altre professioni sanitarie, in regime di convenzione con università e altri organismi pubblici o privati italiani e di altri Stati membri dell'Unione europea,".».

Conseguentemente, ai relativi maggiori oneri, valutati in 759.672 euro per l'anno 2022 e 782.472 euro a decorrere dal 2023, si provvede mediante riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 194.

102.0.20

FREGOLENT, FAGGI, BERGESIO, FERRERO, TESTOR, TOSATO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 102-bis.***(Misure a sostegno della ricerca biomedica)*

1. Al decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 26, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 5, comma 2, sono soppresse le lettere d) ed e). Conseguentemente, all'articolo 42, comma 1, primo periodo, le parole: "all'articolo 5, comma 2, lettere d) ed e), ed" sono soppresse;

b) all'articolo 41, comma 2, lettera c-bis), le parole: "2020-2022" sono sostituite con le seguenti: "2022-2024".

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo valutati in 2 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2024 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 194 della presente legge.».

102.0.21

CRUCIOLI, ANGRISANI, GRANATO, CORRADO

*Dopo l'articolo, è inserito il seguente:***«Art. 102-bis.***(Sperimentazione per la sanificazione dell'aria da installare sui condotti dell'aria di ritorno degli impianti di climatizzazione degli autobus)*

1. Al fine di garantire la sicurezza del trasporto pubblico locale, Il Ministero della salute, in accordo con il Ministero dei trasporti e sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, a decorrere dal 1° marzo 2022 avvia una sperimentazione preliminare volta a testare l'efficacia di dispositivi per la sanificazione dell'aria da installare sui condotti dell'aria di ritorno degli impianti di climatizzazione degli autobus.

102.0.22

FREGOLENT, FAGGI, BERGESIO, FERRERO, TESTOR, TOSATO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 102-bis.***(Istituzione del fondo per la ricerca nella rigenerazione di organi e tessuti e creazione di organi artificiali)*

1. Al fine di promuovere, sostenere, incrementare la ricerca scientifica finalizzata al progresso del sistema sanitario ed abbattere le liste di attesa dei trapianti, presso il Ministero della salute è istituito un fondo con una dotazione di 10 milioni di euro annui per gli anni 2022, 2023 e 2024, destinato al finanziamento di progetti di ricerca e sviluppo di tecnologie di rigenerazione di organi e tessuti e creazione di organi artificiali con alta biocompatibilità, mediante l'utilizzazione di una metodologia innovativa in *team* multidisciplinari.

2. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, e con il Ministro dell'università e della ricerca, previa intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni, sono definiti i criteri e le modalità di destinazione delle risorse di cui al comma 1.».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero della salute, apportare le seguenti variazioni:

2022: -10.000.000;

2023: -10.000.000;

2024: -10.000.000.

102.0.23

PUGLIA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 102-bis.

(Redditi soggetti a esenzione parziale dalla spesa sanitaria)

1. All'articolo 8 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, dopo il comma 16-*quinquies* è aggiunto il seguente comma:

"16-*sexies*. A decorrere dal 1 gennaio 2022 i limiti di reddito di cui al comma 16 sono adeguati annualmente, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, in relazione alla variazione, accertata dall'ISTAT, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati".».

102.0.24

PIRRO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 102-bis.

(Disposizioni concernenti i soggetti danneggiati da trasfusione con sangue infetto, da somministrazione di emoderivati infetti)

1. Ai soggetti danneggiati da trasfusione con sangue infetto, da somministrazione di emoderivati infetti o ai loro eredi che hanno beneficiato dell'equa riparazione prevista dall'articolo 27-*bis* del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014 n. 114, è riconosciuto un ulteriore assegno pari a 100.000 euro.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo i, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 194.».

102.0.25

PIRRO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 102-bis.

(Disposizioni concernenti i soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di somministrazioni di emoderivati)

1. Ai soggetti emofilici danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di somministrazione di emoderivati di cui alla legge 25 febbraio 1992 n.210 e successive modificazioni o, se deceduti, ai loro eredi, che non hanno percepito alcuna somma a titolo di risarcimento danni, né in via giudiziale, né ai sensi di transazioni o equie riparazioni, è riconosciuto un ulteriore indennizzo, comprensivo dell'indennità integrativa speciale, consistente in un assegno *una tantum* di euro 200.000.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 20 milioni di euro per fatto 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo i, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 194.».

102.0.26 (testo 2)

GALLONE, RIZZOTTI, FERRO

Dopo l'articolo, è inserito il seguente:

«Art. 102-bis.

1. Al fine di definire un piano articolato per sanare l'emergenza della salute mentale acuita dall'emergenza sanitaria a causa del Covid-19 e dal suo protrarsi, è istituito nello stato di previsione del Ministero della Salute un fondo specifico con una dotazione di 5 milioni di euro per l'anno 2022, 8 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024.

2. Con decreto del Ministro della Salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri, le modalità e le procedure di erogazione delle risorse di cui al comma 1.».

3. Agli oneri derivati dalla presente disposizione 5 milioni di euro per l'anno 2022, 8 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200 della Legge 23 dicembre 2014, n. 190 come incrementato dall'articolo 194 della presente legge.

Art. 102-ter.

1. Nello stato di previsione del Ministero della salute è istituito un Fondo nazionale per le malattie infiammatorie croniche intestinali, di seguito denominato "Fondo nazionale", al fine di sostenere la formazione, lo studio e la ricerca sulle malattie infiammatorie croniche intestinali nonché la valutazione dell'incidenza delle medesime sul territorio nazionale. Il Fondo nazionale ha una dotazione finanziaria di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024. Il Ministro della salute, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con proprio decreto, stabilisce i criteri e le modalità per la ripartizione del Fondo nazionale, prevedendo, in particolare, che le risorse destinate alla ricerca scientifica non possono essere inferiori al 50 per cento del totale del medesimo Fondo.

2. Agli oneri derivati dal presente articolo pari a 5 milioni per ciascuno degli anni 2022, 2023, 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190 come incrementato dall'articolo 194 della presente legge.

Art. 102-quater.

1. Nello stato di previsione del Ministero della salute è istituito il Fondo per il piano nazionale triennale di prevenzione e contrasto dei disturbi del comportamento alimentare, a decorrere dall'anno 2022, rinnovabile. Il fondo di cui al presente comma è volto, inoltre, a sostenere la formazione, lo studio e la ricerca sui disturbi del comportamento alimentare e a valutare l'incidenza dei medesimi sul territorio nazionale. Il Fondo nazionale ha una dotazione finanziaria di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024.

2. Il Ministro della salute, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con proprio decreto, stabilisce i criteri e le modalità per la ripartizione del Fondo nazionale.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2024 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

102.0.26

GALLONE

Dopo l'articolo, è inserito il seguente:

«Art. 102-bis.

1. Al fine di definire un piano articolato per sanare l'emergenza della salute mentale acuita dall'emergenza sanitaria a causa del Covid-19 e dal suo protrarsi, è istituito nello stato di previsione del Ministero della Salute un fondo specifico con una dotazione di 5 milioni di euro per l'anno 2022, 8 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024.

2. Con decreto del Ministro della Salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri, le modalità e le procedure di erogazione delle risorse di cui al comma 1.».

Conseguentemente, agli oneri derivati dalla presente disposizione 5 milioni di euro per l'anno 2022, 8 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200 della Legge 23 dicembre 2014, n. 190 come incrementato dall'articolo 194 della presente legge.

102.0.27

PIRRO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 102-bis.

(Istituzione del Fondo per la formazione, lo studio e la ricerca per il contrasto dei disturbi del comportamento alimentare)

1. Nello stato di previsione del Ministero della salute è istituito il Fondo per la formazione, lo studio e la ricerca per il contrasto dei disturbi del comportamento alimentare a decorrere dall'anno 2022.

2. Il Fondo nazionale ha una dotazione finanziaria di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024.

3. Il Ministro della salute, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con proprio decreto, stabilisce i criteri e le modalità per la ripartizione del Fondo nazionale.».

Conseguentemente, sostituire l'articolo 194 con il seguente: «1. Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è incrementato di 598 milioni di euro per l'anno 2022, 498 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024 e 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025.».

102.0.28 (testo 2)

BOLDRINI, IORI, COMINCINI, MANCA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 102-bis.

1. Nell'ambito dell'aggiornamento di cui al comma 1 dell'articolo 98, il Ministero della salute provvede ad individuare la specifica area dei disturbi della Nutrizione e dell'Alimentazione (DNA), le cui prestazioni sono inserite attualmente nell'area della salute mentale, e ad includere il "Disturbo da alimentazione incontrollata" nell'elenco delle patologie croniche invalidanti per le quali è prevista l'esenzione. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, pari a 30 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 194 della presente legge».

Conseguentemente, al comma 1 dell'articolo 98 sostituire le parole: «200 milioni di euro» con le seguenti «230 milioni di euro».

102.0.28

BOLDRINI, IORI, COMINCINI, MANCA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 102-bis.

(Istituzione del Fondo per il piano nazionale triennale di prevenzione e contrasto dei disturbi del comportamento alimentare)

1. Nello stato di previsione del Ministero della salute è istituito il Fondo per il piano nazionale triennale di prevenzione e contrasto dei disturbi del comportamento alimentare, a decorrere dall'anno 2022, rinnovabile. Il Fondo di cui al presente comma è volto, inoltre, a sostenere la for-

mazione, lo studio e la ricerca sui disturbi del comportamento alimentare e a valutare l'incidenza dei medesimi sul territorio nazionale. Il Fondo nazionale ha una dotazione finanziaria di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024.

2. Il Ministro della salute, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con proprio decreto, stabilisce i criteri e le modalità per la ripartizione del Fondo nazionale.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dal comma 1 dell'articolo 194».

102.0.29

MAUTONE, PIRRO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 102-bis.

(Disposizioni in materia di diagnosi precoce dei disturbi dello spettro autistico e di detrazione delle spese per la terapia presso centri di riabilitazione non convenzionati)

1. Al fine di stabilire i percorsi diagnostici, terapeutici e assistenziali per la presa in carico di soggetti minori e adolescenti, la diagnosi precoce dei disturbi dello spettro autistico è redatta dal neuropsichiatra infantile, mediante l'impiego di metodi e strumenti basati sulle più avanzate evidenze scientifiche disponibili, tra i 18 e i 24 mesi di vita del bambino in collaborazione con i pediatri di libera scelta che ne individuano i primi sintomi. La diagnosi di cui al precedente periodo è redatta presso una struttura pubblica o convenzionata con il Servizio sanitario nazionale.

2. Per le spese sostenute per l'accesso ai percorsi diagnostici, terapeutici e assistenziali di cui al comma 1 presso centri di riabilitazione non convenzionati spetta una detrazione dall'imposta lorda nella misura del 50 per cento. La detrazione è ripartita in cinque quote annuali di pari importo nell'anno di sostenimento delle spese e in quelli successivi.

3. Sono ammesse in detrazione le sole spese sostenute per il primo anno di terapia, qualora le liste d'attesa per la presa in cura del paziente presso le strutture del Servizio sanitario nazionale superino la durata di sei mesi.

4. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro della salute, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata

in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le modalità per la fruizione del credito di imposta.

5. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2022 e a 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

102.0.30

ZAFFINI, CALANDRINI, DE CARLO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 102-bis.

(Buoni per la salute mentale).

1. Al fine di sostenere il benessere della persona, favorendo l'accesso ai servizi psicologici, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze un Fondo per la salute mentale (di seguito denominato "Fondo") con dotazione di 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022, destinato alla concessione, fino all'esaurimento delle risorse, di buoni per sostenere l'accesso ai servizi psicologici e di psicoterapia. I buoni di cui al presente comma non sono cedibili, non costituiscono reddito imponibile del beneficiario e non rilevano ai fini del computo del valore dell'indicatore della situazione economica equivalente. Il riparto delle somme in dotazione del Fondo è stabilito secondo quanto disposto dal comma 2 del presente articolo.

2. Il Fondo copre la concessione di:

a) un "buono avviamento", concesso fino ad esaurimento di 15 milioni di euro annui di cui alla dotazione del Fondo stesso e finalizzato ad ampliare la platea di chi si rivolge ai servizi psicologici e di psicoterapia;

b) un "buono sostegno", concesso fino ad esaurimento di 35 milioni di euro annui di cui alla dotazione del Fondo stesso e finalizzato a sostenere economicamente chi si rivolge ai servizi psicologici e di psicoterapia;

3. Le modalità di presentazione della domanda e di erogazione dei buoni sono stabilite da un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, adottato di concerto con il Ministro della salute entro un mese dall'entrata in vigore della presente legge, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano. Nell'emanazione del decreto di cui al presente comma si tiene conto dei seguenti principi:

a) il "buono avviamento" consiste nell'erogazione di un contributo di 150 euro per i cittadini maggiorenni cui non è stato diagnosticato un disturbo mentale e che non hanno avuto accesso ad altre agevolazioni in materia di salute mentale, ivi compreso il "buono sostegno". La domanda per richiedere il buono di cui alla presente lettera può essere presentata ogni 24 mesi;

b) il "buono sostegno" consiste nell'erogazione di un contributo di 1600 euro annui per persone fisiche che abbiano valore dell'indicatore della situazione economica equivalente fino a 15.000 euro, 800 euro per persone fisiche che abbiano valore dell'indicatore della situazione economica equivalente compreso tra i 15.000 e i 50.000 euro, 400 euro per persone fisiche che abbiano valore dell'indicatore della situazione economica equivalente compreso tra i 50.000 e i 90.000 euro. Sono escluse dalla platea dei potenziali beneficiari le persone fisiche che abbiano valore dell'indicatore della situazione economica equivalente superiore ai 90.000 euro. La domanda per richiedere il buono di cui alla presente lettera può essere presentata ogni anno.

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 193, comma 1, della presente legge».

102.0.31

BITI, BOLDRINI, IORI, COMINCINI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 102-bis.

(Buoni per la salute mentale)

1. Al fine di sostenere il benessere della persona, favorendo l'accesso ai servizi psicologici, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze un Fondo per la salute mentale, di seguito denominato Fondo, con dotazione di 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022, destinato alla concessione, fino all'esaurimento delle risorse, di buoni per sostenere l'accesso ai servizi psicologici e di psicoterapia. I buoni di cui al presente comma non sono cedibili, non costituiscono reddito imponibile dei beneficiari e non rilevano ai fini del computo del valore dell'indicatore della situazione economica equivalente. Il riparto delle somme in dotazione del Fondo è stabilito secondo quanto disposto dal comma 2 del presente articolo.

2. Il Fondo copre la concessione di:

a) un "buono avviamento", concesso fino ad esaurimento di 15 milioni di euro annui di cui alla dotazione del Fondo e finalizzato ad ampliare la platea di chi si rivolge ai servizi psicologici e di psicoterapia;

b) un "buono sostegno", concesso fino ad esaurimento di 35 milioni di euro annui di cui alla dotazione del Fondo e finalizzato a sostenere economicamente chi si rivolge ai servizi psicologici e di psicoterapia;

3. Le modalità di presentazione della domanda e di erogazione dei buoni sono stabilite da un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, adottato di concerto con il Ministro della salute entro un mese dall'entrata in vigore della presente legge, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, sulla base dei seguenti principi:

a) il "buono avviamento" consiste nell'erogazione di un contributo di 150 euro per i cittadini maggiorenni cui non è stato diagnosticato un disturbo mentale e che non hanno avuto accesso ad altre agevolazioni in materia di salute mentale, ivi compreso il "buono sostegno". La domanda per richiedere il buono di cui alla presente lettera può essere presentata ogni 24 mesi;

b) il "buono sostegno" consiste nell'erogazione di un contributo di 1.600 euro annui per persone fisiche che abbiano valore dell'indicatore della situazione economica equivalente fino a 15.000 euro, 800 euro per persone fisiche che abbiano valore dell'indicatore della situazione economica equivalente compreso tra i 15.000 e i 50.000 euro, 400 euro per persone fisiche che abbiano valore dell'indicatore della situazione economica equivalente compreso tra i 50.000 e i 90.000 euro. Sono escluse dalla platea dei potenziali beneficiari le persone fisiche che abbiano valore dell'indicatore della situazione economica equivalente superiore ai 90.000 euro. La domanda per richiedere il buono di cui alla presente lettera può essere presentata ogni anno.

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 194.».

102.0.32

GAUDIANO, CASTELLONE, FENU, MAUTONE, MARINELLO, LUPO, D'ANGELO, NATURALE, ABATE, MANTOVANI, CAMPAGNA, PIARULLI, LOMUTI, TRENTACOSTE, ROMAGNOLI, CROATTI, PAVANELLI, CATALFO, CASTIELLO, VANIN, ANASTASI, LOREFICE, DONNO, GARRUTI, DI GIROLAMO, COLTORTI, CIOFFI, NOCERINO, QUARTO, PRESUTTO, MONTEVECCHI, RICCIARDI, GUIDOLIN, LANZI, DE LUCIA, LEONE, RUSSO, DI NICOLA, GALLICCHIO, FERRARA, MAIORINO, VACCARO, AGOSTINELLI, MARCO PELLEGRINI, PUGLIA, FEDE, BOLDRINI, L'ABBATE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 102-bis.

(Disposizioni per il riconoscimento della fibromialgia come malattia invalidante).

1. La fibromialgia o sindrome fibromialgica è riconosciuta quale malattia invalidante ed è inserita tra le patologie che danno diritto all'esonazione dalla partecipazione alla spesa per le correlate prestazioni sanitarie, ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 29 aprile 1998, n. 124.

2. Con decreto del Ministro della salute, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i seguenti principi direttivi:

a) individuazione di criteri oggettivi e omogenei per l'identificazione dei sintomi e delle condizioni cliniche correlati alla fibromialgia o sindrome fibromialgica ai fini del suo inserimento tra le malattie invalidanti che danno diritto all'esonazione dalla partecipazione alla spesa sanitaria, individuate dal regolamento di cui al decreto del Ministro della sanità 28 maggio 1999, n. 329;

b) individuazione, d'intesa con le regioni, dei presidi sanitari pubblici già esistenti tra i reparti di reumatologia o di immunologia deputati alla diagnosi e alla cura della fibromialgia o sindrome fibromialgica;

c) definizione di apposite linee guida per la rilevazione statistica dei soggetti affetti da fibromialgia o sindrome fibromialgica, sulla base dei criteri di cui alla lettera a) al fine di predisporre mirati e specifici protocolli terapeutici e riabilitativi volti a garantire prestazioni specialistiche appropriate ed efficaci, l'impiego di farmaci per il controllo dei sintomi, nonché il monitoraggio e la prevenzione degli eventuali aggravamenti dei soggetti affetti dalla patologia.

3. Il Ministero della salute promuove campagne informative periodiche e di sensibilizzazione al fine di diffondere una maggiore conoscenza dei sintomi della fibromialgia o sindrome fibromialgica. Al fine di favorire una diagnosi precoce le campagne informative sono realizzate in collaborazione con le regioni, le aziende sanitarie locali e con il coinvolgi-

mento dei medici di medicina generale, anche attraverso la previsione di visite gratuite. Il Ministero della salute può stipulare specifiche convenzioni con le organizzazioni di volontariato operanti nelle regioni che svolgono attività significative di prevenzione e informazione sulla fibromialgia o sindrome fibromialgica.

4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023, e 2024 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1 comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

102.0.33

DAMIANI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 102-bis.

1. All'articolo 104 del testo unico delle leggi sanitarie di cui al regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, al primo periodo le parole: "3.000 metri", sono sostituite con le seguenti: "5.000 metri"».

102.0.34

RUFA, FAGGI, BERGESIO, FERRERO, TESTOR, TOSATO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 102-bis.

(Disposizioni in materia di clown terapia)

1. Al fine di utilizzare la clownterapia quale trattamento a supporto e a integrazione delle cure cliniche e terapeutiche, con particolare riferimento alle strutture sanitarie, nonché a supporto degli interventi nelle strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali, lo Stato disciplina la formazione professionale del personale delle strutture sanitarie, socio-sanitarie e degli enti del Terzo settore, indicati all'articolo 4, comma 1, del codice del Terzo settore, di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, che operano nell'ambito della clownterapia.

2. La qualifica professionale di *clown* di corsia è riconosciuta al termine di un percorso formativo che deve svolgersi nel rispetto di *standard* formativi specifici, individuati dal regolamento di cui al comma 3. I corsi

di formazione sono organizzati degli enti di cui al comma 1 del presente articolo, iscritti nel registro di cui all'articolo 6, secondo le modalità e i criteri stabiliti dal regolamento di cui al comma 3.

3. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge il Ministro della salute, previa intesa in sede di Conferenza permanente tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, con apposito regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, definisce i criteri e le modalità di svolgimento dei corsi di cui al comma 3, del presente articolo.

4. Le regioni ogni anno provvedono a emanare un bando al quale possono partecipare gli enti di cui al comma 2, per promuovere progetti di clownterapia da attuare presso le strutture sanitarie, sociosanitarie e socio-assistenziali. Inoltre, le regioni, con deliberazione da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, stabiliscono i criteri e le modalità per la partecipazione, l'assegnazione e l'erogazione dei finanziamenti di cui al comma 5, nonché le procedure per il monitoraggio e la rendicontazione, nel rispetto dei principi di imparzialità, trasparenza e pubblicità.

5. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano nel limite di spesa di 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022, a cui si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 194 della presente legge».

102.0.35

GRANATO, ABATE, ANGRISANI, LA MURA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 102-bis.

(Disposizioni varie in materia di laicità dello Stato)

1. L'articolo 9 della legge 22 maggio 1978, n. 194, è abrogato. Entro il 31 dicembre 2022 i medici obiettori potranno richiedere il trasferimento presso altri reparti.

2. Il comma 6 dell'articolo 1 del decreto legislativo 15 gennaio 2016, n. 8, è sostituito con il seguente:

"6. Se per le violazioni previste dal comma 1 è prevista una pena pecuniaria proporzionale, anche senza la determinazione dei limiti minimi o massimi, la somma dovuta è pari all'ammontare della multa o dell'ammenda, ma non può, in ogni caso, essere inferiore ad euro 5.000 né supe-

riore ad euro 50.000, con esclusione del reato previsto dall'articolo 19, comma 2, della legge 22 maggio 1978, n. 194."

3. Il reato previsto dall'articolo 19, comma 2, della legge 22 maggio 1978, n. 194 è soggetto alla sanzione amministrativa da euro 51 ad euro 100.

4. A partire dal 1° gennaio 2021, le farmacie sono provviste dei medicinali indicati nella Tabella n. 2 della Farmacopea ufficiale, nei quantitativi ritenuti sufficienti al regolare espletamento del loro servizio. Le specialità medicinali riportate nella predetta Tabella sono integrate con l'inclusione della contraccizione d'emergenza (Uilpristal acetato e Levonorgestrel), la quale è esente da prescrizione medica.».

102.0.36 (testo 2)

GASPARRI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 102-bis

(Proroga della ferma dei medici e degli infermieri militari e degli incarichi dei funzionari tecnici per la biologia del Ministero della difesa)

1. La durata della ferma dei medici e degli infermieri militari di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, all'articolo 19, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e all'articolo 22, comma 1, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, nonché all'articolo 19-undecies, comma 1, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, in servizio alla data del 31 dicembre 2021, è prorogata, con il consenso degli interessati, sino al 31 dicembre 2022.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, pari a euro 17.023.726 per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 194.

3. La durata degli incarichi individuali a tempo determinato di livello non dirigenziale di Area terza, posizione economica F1, profilo professionale di funzionario tecnico per la biologia, la chimica e la fisica, di cui all'articolo 8, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e all'articolo 22, commi 3, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni,

dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, per il personale in servizio alla data del 31 dicembre 2021, è prorogata, con il consenso degli interessati, sino al 31 dicembre 2022.

4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 3, pari a euro 218.148 per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 194.

5. All'articolo 1, comma 488, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, le parole: "4 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021", sono sostituite dalle seguenti: "4 milioni per l'anno 2021 e 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022".

6. Ai maggiori oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 5, pari a 6 milioni di euro dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 194. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

7. Al fine di assicurare l'utilizzo di apprestamenti e dispositivi info-operativi e di sicurezza idonei a garantire il supporto e la protezione del personale italiano impiegato nel territorio della Repubblica di Gibuti, è autorizzata la spesa di euro 5.600.000 per il 2022 e di euro 2.800.000 annui a decorrere dall'anno 2023.

8. Alla copertura degli oneri di cui al comma 7, si provvede con le risorse disponibili sui pertinenti capitoli di bilancio dello Stato di previsione del Ministero della difesa.».

102.0.36

GASPARRI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 102-bis

(Proroga della ferma dei medici e degli infermieri militari e degli incarichi dei funzionari tecnici per la biologia del Ministero della difesa)

1. La durata della ferma dei medici e degli infermieri militari di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, all'articolo 19, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e all'articolo 22, comma 1, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla

legge 21 maggio 2021, n. 69, nonché all'articolo 19-*undecies*, comma 1, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, in servizio alla data del 31 dicembre 2021, è prorogata, con il consenso degli interessati, sino al 31 dicembre 2022.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, pari a euro 17.023.726 per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 194 della presente legge.

3. La durata degli incarichi individuali a tempo determinato di livello non dirigenziale di Area terza, posizione economica F1, profilo professionale di funzionario tecnico per la biologia, la chimica e la fisica, di cui all'articolo 8, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e all'articolo 22, commi 3, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, per il personale in servizio alla data del 31 dicembre 2021, è prorogata, con il consenso degli interessati, sino al 31 dicembre 2022.

4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 3, pari a euro 218.148 per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 194 della presente legge.».

102.0.37

PIRRO

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 102-bis

(Istituzione del Fondo nazionale per la formazione in simulazione in ambito sanitario)

1. Nello stato di previsione del Ministero della salute è istituito un Fondo nazionale per la formazione in simulazione in ambito sanitario, di seguito denominato "Fondo nazionale", al fine di implementare la formazione in simulazione nell'ambito delle Aziende Ospedaliere Universitarie di cui al Decreto legislativo 21 dicembre 1999, n. 517 e degli Istituti di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico italiani, di cui al Decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288 e successive modificazioni e integrazioni.

2. Il Fondo nazionale ha una dotazione finanziaria di 1 milione di euro per ciascuno gli anni 2022 e 2023 e di 2 milioni di euro per l'anno 2024.

3. Il Ministro della Salute, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con proprio decreto, stabilisce i criteri e le modalità per la ripartizione del Fondo nazionale di cui al presente articolo.»

Conseguentemente, sostituire l'articolo 194 con il seguente: «1. Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è incrementato di 599 milioni di euro per l'anno 2022, 499 milioni di euro per l'anno 2023 e 2024, 498 milioni di euro per l'anno 2024 e 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025.

102.0.38

CASTELLONE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 102-bis.

(Disposizioni in materia di formazione manageriale in sanità)

1. Al fine di favorire la diffusione della cultura della formazione manageriale in sanità e nell'ottica di efficientare la spesa sanitaria, il diploma di *master* universitario di II livello in materia di organizzazione e gestione sanitaria ha valore di attestato di formazione manageriale, di cui alla lettera c), comma 4, dell'articolo 1 del decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 171, laddove il programma formativo del *master* sia coerente coi contenuti e le metodologie didattiche definiti con l'accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, di cui alla medesima lettera c), comma 4. A tal fine, una rappresentanza delle Regioni e Province autonome viene designata nella commissione di diploma del *master*.

2. Analogamente, il diploma di *master* universitario di II livello in materia di organizzazione e gestione sanitaria ha valore di attestato rilasciato all'esito dei corsi di formazione manageriale di cui agli articoli 15 e 16-*quinquies* del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni, organizzati e attivati dalle regioni, ovvero dall'Istituto Superiore di Sanità per i ruoli dirigenziali della sanità pubblica, laddove il programma formativo del *master* sia coerente con i contenuti degli specifici accordi stabiliti in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. A tal fine, una rappresentanza delle Regioni e Province autonome o dell'Istituto Superiore di Sanità viene designata nella commissione di diploma di *master*.

3. La coerenza tra *master* e percorsi formativi manageriali, di cui ai commi 1 e 2, potrà essere altresì certificata da una commissione di verifica, istituita con decreto del Ministro della Salute, nella quale sia garantita una rappresentanza del Ministero della Salute, delle Regioni e Province autonome e dell'Istituto Superiore di Sanità.».

Conseguentemente, sostituire l'articolo 194 con il seguente: «1. Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è incrementato di 592 milioni di euro per l'anno 2022 e 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023.».

102.0.39

PIRRO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 102-bis.

(Disposizioni in materia di assistenza sanitaria aziendale)

1. È nulla qualunque pattuizione o clausola che, nei contratti di assicurazione sanitaria a beneficio del lavoratore stipulati fra datori di lavoro e imprese assicuratrici, obbliga i lavoratori ad avvalersi di professionisti e strutture convenzionate con le imprese assicuratrici. La nullità della clausola non comporta la nullità del contratto. Le previsioni contenute nelle clausole nulle sono sostituite di diritto da previsioni che consentono al lavoratore assicurato di avvalersi delle prestazioni di un professionista o una struttura non convenzionati con le imprese assicuratrici e di ricevere il rimborso del corrispettivo pagato o di parte di questo.

2. Il rimborso del corrispettivo pagato dal lavoratore a favore di un professionista o struttura non convenzionati non può essere inferiore a quello previsto dall'impresa assicuratrice per il medesimo tipo di prestazione in caso di tutela assicurativa diretta, fermi restando i massimali e i limiti contrattualmente previsti. Qualunque clausola o pattuizione contraria a quanto disposto dal primo periodo è nulla. La nullità della clausola non comporta la nullità del contratto.

3. La presente disposizione si applica ai nuovi contratti di assicurazione, ai rinnovi contrattuali e, in ogni caso, diviene operativa decorso un anno dall'entrata in vigore della presente legge.».

102.0.40

DI PIAZZA, GALLICCHIO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 102-bis.

(Disposizioni in materia di titoli di Stato "Salute")

1. Nell'ambito dell'emissione di titoli di Stato cosiddetti "Salute", il Ministero dell'economia e delle finanze inserisce gli interventi finanziati dalle amministrazioni centrali dello Stato a sostegno di programmi di spesa orientati a promuovere:

- a) l'integrazione tra le politiche sanitarie, sociosanitarie e sociali;
- b) la domiciliarità dei pazienti cronici, fragili e non autosufficienti;
- c) le strutture residenziali e semiresidenziali, accreditate e contrattualizzate con il Servizio sanitario nazionale, per persone anziane, fragili o con disabilità;
- d) la rete delle cure palliative;
- e) la ricerca nel campo delle malattie rare e oncologiche;
- f) la sanità digitale;
- g) l'organizzazione di una nuova rete territoriale dell'offerta assistenziale, vicina al cittadino anche in assenza di malattia e imperniata sul concetto di prevenzione primaria e di promozione della salute, nonché sul concetto di prevenzione secondaria;
- h) l'adeguamento delle condizioni strutturali o la riconversione degli ospedali esistenti;
- i) il rinnovo della strumentazione diagnostica, a livello sia ospedaliero sia territoriale;
- j) la formazione e nell'alfabetizzazione sulla gestione dei rischi pandemici;
- k) la creazione di strutture permanenti di monitoraggio e contenimento delle insorgenze pandemiche.

2. Le emissioni di titoli di Stato "Salute" di cui al comma 1, devono garantirne un efficiente funzionamento del mercato secondario ed essere proporzionate agli interventi con positivo impatto sanitario, sociosanitario e sociale, finanziati dal bilancio dello Stato.

3. Con uno o più decreti di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della salute, il primo dei quali da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è individuato l'organismo competente alla selezione degli interventi coerenti con le finalità di cui al comma 1.

4. Con i decreti di cui al comma 3, sono individuati dati e informazioni che le amministrazioni pubbliche sono tenute a comunicare al Ministero dell'economia e delle finanze per assicurare il monitoraggio dell'impatto degli interventi previsti dal comma 1. La mancata comunicazione dei

dati e delle informazioni richiesti rileva ai fini della misurazione e della valutazione della *performance* individuale dei dirigenti responsabili e comporta responsabilità dirigenziale e disciplinare ai sensi del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. I dati raccolti devono consentire in ogni caso al Ministero dell'economia e delle finanze, nell'ambito del Comitato interministeriale di cui all'articolo 1, comma 93, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, di ottenere tutte le informazioni necessarie alla rendicontazione di effettivo utilizzo e impatto sanitario, sociosanitario e sociale degli impieghi indicati nell'ambito della documentazione dei titoli di cui al comma 1, del presente articolo.

5. Per ciascuna delle finalità di cui al comma 1, è autorizzata l'istituzione di un apposito conto corrente di tesoreria centrale. Le specifiche iniziative da avviare sono definite con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

6. Nell'ambito del nuovo quadro finanziario pluriennale 2021-2027 dell'Unione europea, la garanzia dello Stato di cui all'articolo 1, comma 822, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, può anche essere concessa in complementarità con la garanzia di bilancio dell'Unione europea a sostegno di prodotti finanziari forniti da *partner* esecutivi, secondo la normativa europea e nazionale tempo per tempo vigente. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del regolamento europeo o di altro atto normativo che disciplina tale garanzia di bilancio dell'Unione europea, sono stabiliti criteri, modalità e condizioni per la concessione della garanzia dello Stato.

7. Il Comitato interministeriale di cui all'articolo 1, comma 93, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, recepisce, organizza e rende disponibili al pubblico, le informazioni circa la rispondenza degli investimenti effettuati con i titoli di Stato Salute di cui al comma 1, rispetto alle finalità di cui al medesimo comma 1, nonché la quantificazione del relativo impatto.».

102.0.41

ROMEO, FERRERO, FAGGI, TESTOR, TOSATO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 102

(Disposizioni in materia di sanificazione dell'aria)

1. Al fine di consentire alle strutture scolastiche dell'infanzia, ivi comprese le scuole paritarie dell'infanzia facenti parti del sistema nazionale di istruzione di cui all'articolo 1 della legge 10 marzo 2000, n. 62, e alle strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali per anziani e persone

con disabilità, a carattere residenziale, semiresidenziale o diurno, pubbliche e private convenzionate, di garantire la sicurezza degli utenti attraverso l'implementazione e l'acquisto di sistemi e apparecchi di areazione e sanificazioni dell'aria all'interno dei propri ambienti, è autorizzata una spesa di 50 milioni di euro per l'anno 2022.

2. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'istruzione, da adottare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità di ripartizione delle risorse di cui al comma 1.».

Conseguentemente, all'articolo 194, sostituire le parole «600 milioni» con le seguenti «550 milioni».

102.0.42

FREGOLENT, FERRERO, TESTOR, FAGGI, TOSATO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 102-bis.

(Fondo per la cefalea primaria cronica)

1. Al fine di garantire la compiuta attuazione degli obiettivi e dei progetti di cui alla legge 14 luglio 2020, n. 81, è istituito nello stato di previsione del Ministero della salute il Fondo per la cefalea primaria cronica, con una dotazione di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023.

2. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabiliti criteri e modalità di erogazione delle risorse del fondo di cui al comma 1.».

Conseguentemente, all'articolo 20, comma 1, sostituire le parole: «1.065,3 milioni di euro per l'anno 2022, 1.064,9 milioni di euro per l'anno 2023» con le seguenti: «1.060,3 milioni di euro per l'anno 2022, 1.059,9 milioni di euro per l'anno 2023.».

102.0.43

FREGOLENT, FAGGI, BERGESIO, FERRERO, TESTOR, TOSATO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 102-bis***(Modifiche all'articolo 21-ter del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160)*

1. All'articolo 21-ter del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160, apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: "a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto" sono sostituite con le seguenti: "a decorrere dalla medesima data prevista per i soggetti nati negli anni dal 1959 al 1965";

b) al comma 2, le parole: "a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto" sono sostituite con le seguenti: "a decorrere dalla medesima data prevista per i soggetti nati negli anni dal 1959 al 1965".

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo valutati in 19 milioni per l'anno 2022 e in 3 milioni annui a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 194 della presente legge.».

102.0.44

DE VECCHIS, CANDURA, FERRERO, FAGGI, TESTOR, TOSATO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«102-bis**

1. Al fine di ridurre i maggiori costi derivanti dalle procedure concorsuali, nonché contenere i rischi di contagio per il personale preposto alla organizzazione e svolgimento delle relative procedure nella fase di emergenza epidemiologica da COVID-19, il Ministero della Difesa, nell'ottica di valorizzazione delle professionalità acquisite, è autorizzato ad avviare procedure straordinarie di stabilizzazione del personale ufficiale medico, con il grado di tenente, e del personale sottufficiale infermiere, con il grado di maresciallo, arruolato temporaneamente ai sensi dell'articolo 7

del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, alla cessazione del medesimo periodo di ferma eccezionale.».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione, valutati in 17.023.726 euro annui a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della Missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della Difesa.

102.0.45 (testo 2)

DE VECCHIS, CANDURA, FERRERO, FAGGI, TESTOR, TOSATO

Dopo l'articolo, inserire i seguenti:

«Art. 102-bis.

(Proroga della ferma dei medici, degli infermieri militari e degli incarichi dei funzionari tecnici per la biologia del Ministero della difesa, incremento del fondo per la Sanità militare e misure per la cooperazione internazionale in materia di Difesa)

1. La durata della ferma dei medici e degli infermieri militari di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, all'articolo 19, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e all'articolo 22, comma 1, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, nonché all'articolo 19-*undecies*, comma 1, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, in servizio alla data del 31 dicembre 2021, è prorogata, con il consenso degli interessati, sino al 31 dicembre 2022.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, pari a euro 17.023.726 per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 194.

3. La durata degli incarichi individuali a tempo determinato di livello non dirigenziale di Area terza, posizione economica F1, profilo professionale di funzionario tecnico per la biologia, la chimica e la fisica, di cui

all'articolo 8, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e all'articolo 22, commi 3, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, per il personale in servizio alla data del 31 dicembre 2021, è prorogata, con il consenso degli interessati, sino al 31 dicembre 2022.

4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 3, pari a euro 218.148 per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 194.

5. All'articolo 1, comma 488, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, le parole: "4 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021", sono sostituite dalle seguenti: "4 milioni per l'anno 2021 e 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022".

6. Ai maggiori oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 5, pari a 6 milioni di euro dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 194. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

7. Al fine di assicurare l'utilizzo di apprestamenti e dispositivi info-operativi e di sicurezza idonei a garantire il supporto e la protezione del personale italiano impiegato nel territorio della Repubblica di Gibuti, è autorizzata la spesa di euro 5.600.000 per il 2022 e di euro 2.800.000 annui a decorrere dall'anno 2023.

8. Alla copertura degli oneri di cui al comma 7, si provvede con le risorse disponibili sui pertinenti capitoli di bilancio dello Stato di previsione del Ministero della difesa.».

102.0.45

DE VECCHIS, CANDURA, FERRERO, FAGGI, TESTOR, TOSATO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 102-bis.

(Proroga della ferma dei medici e degli infermieri militari e degli incarichi dei funzionari tecnici per la biologia del Ministero della difesa)

1. La durata della ferma dei medici e degli infermieri militari di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, all'articolo 19,

comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e all'articolo 22, comma 1, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, nonché all'articolo 19-*undecies*, comma 1, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, in servizio alla data del 31 dicembre 2021, è prorogata, con il consenso degli interessati, sino al 31 dicembre 2022.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, pari a euro 17.023.726 per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della Missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della Difesa.

3. La durata degli incarichi individuali a tempo determinato di livello non dirigenziale di Area terza, posizione economica F1, profilo professionale di funzionario tecnico per la biologia, la chimica e la fisica, di cui all'articolo 8, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e all'articolo 22, commi 3, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, per il personale in servizio alla data dei 31 dicembre 2021, è prorogata, con il consenso degli interessati, sino al 31 dicembre 2022.

4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 3, pari a euro 218.148 per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 194 della presente legge.».

102.0.46

GARNERO SANTANCHÈ, ZAFFINI, DE CARLO, CALANDRINI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 102-bis.

1. Entro il 30 marzo 2022, il Ministro della salute, con proprio decreto, individua le tariffe relative ai medicinali di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 che hanno espletato la procedura di cui all'articolo i, comma 590 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, dovute dalle aziende titolari per la variazione, il trasferimento e il rinnovo

quinquennale delle autorizzazioni in commercio dei medesimi medicinali. Gli importi di cui al periodo precedente sono stabiliti in misura non superiore al 20 per cento delle somme indicate dall'allegato 1 decreto del Ministro della salute 6 dicembre 2016 pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* 31 gennaio 2017, n. 25, nella parte riferita ai medicinali omeopatici concernente la modifica di una "autorizzazione all'immissione in commercio e la modifica di una registrazione di medicinali omeopatici di cui all'articolo 14 della direttiva 2001/83/CE e relativi diritti per il rinnovo e per il trasferimento".».

102.0.47

SUDANO, FAGGI, BERGESIO, FERRERO, TESTOR, TOSATO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art.102-bis.

(Modifiche al decreto legislativo 30 marzo 2021, n. 165)

1. All'articolo 26, comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dopo le parole: "nazionale nella posizione funzionale di settimo e ottavo livello, " sono aggiunte le seguenti: "in posizioni funzionali equivalenti presso strutture accreditate ai sensi dell'articolo 8-*quater* del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502,".».

102.0.48

DE PETRIS, BUCCARELLA, LAFORGIA, GRASSO, RUOTOLO

Dopo l'articolo 102, inserire il seguente:

«Art. 102-bis.

(Modifiche all'articolo 15 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 9)

All'articolo 15 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, sono apportate le seguenti modificazioni:

- al comma 11-*ter*, dopo la parola: "regioni", sono aggiunte le seguenti: "e le centrali di acquisto";
- al comma 11-*quater*, il secondo e terzo periodo sono sostituiti dal seguente:

"Nelle procedure pubbliche di acquisto per i farmaci biologici e biotecnologici possono essere posti in gara nel medesimo lotto principi attivi differenti, inclusi i biosimilari di ciascun farmaco originatore che l'EMA o l'AIFA abbiano dichiarato aventi le stesse indicazioni terapeutiche, e che siano stati oggetto di valutazione di equivalenza terapeutica da parte dell'AIFA"».

102.0.49

PIRRO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 102-bis.

(Riconoscimento di un contributo in favore delle strutture di cui all'articolo 4, comma 13, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, per il ristoro dei costi sostenuti a causa dell'emergenza epidemiologica da COVID-19)

1. All'articolo 4 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, alla fine del comma 5-bis sono aggiunti i seguenti periodi: "Il presente comma trova applicazione, laddove ne sussistano i presupposti, anche nei confronti delle strutture di cui all'articolo 4, comma 13, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, in condizioni di parità rispetto alle strutture sanitarie private accreditate. Ai soli fini del riconoscimento del ristoro ai sensi del presente comma, nei confronti delle strutture di cui all'articolo 4, comma 13, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, il raggiungimento del limite del 90 per cento del *budget*, deve intendersi riferito al 90 per cento della produzione resa dalle medesime strutture nel 2019. A tal fine, la Regione Lazio è autorizzata a riconoscere il ristoro alle predette strutture nell'ambito delle risorse assegnate a valere sul livello di finanziamento ordinario per il Servizio sanitario nazionale per l'anno 2022, in sede di regolazione finanziaria delle prestazioni rese in mobilità dalla struttura avente diritto per l'anno 2020"».

102.0.50

TRENTACOSTE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 102-bis.

(Proroga dei termini correlati con lo stato di emergenza epidemiologica da COVID-19)

1. Ai medesimi fini e per il medesimo periodo di cui all'articolo 12, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, per i medici incaricati con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, appartenenti alle categorie di personale addetto agli Istituti Penitenziari, ai sensi dell'articolo 1 della legge 9 ottobre 1970, n. 740, transitati alle ASL, secondo quanto previsto dall'articolo 3, comma 4 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1 aprile 2008 e in attività di servizio esclusivamente negli Istituti Penitenziari nei quali continuano ad assicurare anche le prestazioni medico-legali in favore del personale appartenente al Corpo di Polizia Penitenziaria, ai sensi dell'articolo 38, comma 7, della Legge 9 ottobre 1970, n.740, possono presentare domanda di autorizzazione per il trattenimento in servizio, anche dopo il quarantesimo anno di servizio effettivo, comunque non oltre il settantesimo anno di età, sino al termine dello stato di emergenza e comunque non oltre il 31 luglio 2021".».

102.0.51

BOLDRINI, IORI, COMINCINI, MANCA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 102-bis.

(Disposizioni per la tutela della salute mentale in relazione all'emergenza da COVID-19)

1. Al fine di rafforzare e qualificare i servizi di salute mentale in tutte le fasce d'età e migliorarne la sicurezza e la qualità, anche in considerazione della crisi psico-sociale determinata dall'eccezionale situazione causata dall'epidemia da SARS-COV-2, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, adottano un programma triennale di interventi per l'assistenza sociosanitaria alle persone con disturbi mentali al fine di assicurare, entro il 31 dicembre 2025, l'uniforme erogazione dei livelli di assistenza di cui agli articoli 25 e 26 del decreto del Preside

glio dei ministri 12 gennaio 2017 in tutto il territorio nazionale e in particolare per il raggiungimento dei suddetti obiettivi:

a) rafforzare i servizi di neuropsichiatria per l'infanzia e l'adolescenza, ai sensi dell'articolo 26 del citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017, potenziando l'assistenza ospedaliera in area pediatrica e l'assistenza territoriale in particolare in ambito semi-residenziale;

b) potenziare l'assistenza sociosanitaria alle persone con disturbi mentali, ai sensi dell'articolo 26 del citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017, mediante l'impiego di metodi e strumenti basati sulle più avanzate evidenze scientifiche e sulle migliori pratiche;

c) potenziare la dotazione di personale dei Dipartimenti di salute mentale in tutte le figure professionali necessarie per soddisfare il crescente fabbisogno di salute compresa la figura dello psicologo specializzato in psicoterapia, da reclutare anche in deroga ai vincoli in materia di spesa del personale prevista dalla legislazione vigente nei limiti di 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022;

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022, si provvede a valere sul livello di finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato a decorrere dall'anno 2022.

3. I programmi di cui al comma 1 sono trasmessi al Ministero della Salute, Direzione della Programmazione Sanitaria, entro tre mesi dall'approvazione della presente legge, ai fini del monitoraggio della valutazione degli obiettivi e delle attività individuati da ciascuna Regione e Provincia autonoma di Trento e di Bolzano rispetto alle carenze evidenziate dai flussi informativi di livello nazionale.

L'attuazione del programma triennale di cui al comma I da parte delle regioni e delle province autonome costituisce adempimento ai fini dell'accesso al finanziamento integrativo del Servizio sanitario nazionale ai fini e per gli effetti dell'articolo 2, comma 68, lettera c), della legge 23 dicembre 2009, n. 191, prorogato, a decorrere dall'anno 2013, dall'articolo 15, comma 24, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano presentano annualmente una relazione sullo stato di attuazione del citato programma triennale al Comitato permanente per l'erogazione dei livelli essenziali di assistenza di cui all'articolo 9 dell'intesa tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sancita in data 23 marzo 2005, pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 105 del 7 maggio 2005.

4. In caso di mancata attuazione del programma triennale nei termini previsti si applica la procedura per l'esercizio del potere sostitutivo di cui all'articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131.».

102.0.52

RIPAMONTI, FERRERO, FAGGI, TESTOR, TOSATO

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente***«Art. 102-bis.***(Misure a sostegno malati oncologici)*

1. All'articolo 15, lettera c) del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) Al primo capoverso eliminare la parola: "nonché";
- b) Al primo capoverso dopo la parola: "lattanti" aggiungere le seguenti: ", nonché per le spese sostenute per l'acquisto di prodotti per l'igiene e la cura personale a fini medici speciali, inseriti nella classificazione di cui al Regolamento (CE) n.1223/2009."

2. Le detraibilità di cui all'articolo 1 è garantita a condizione che tali spese siano destinate alla correzione di un danno estetico, nonché di supporto in una condizione di grave disagio psicologico, conseguenti a terapie oncologiche comprovate da relativa documentazione medica».

Conseguentemente, all'articolo 20, sostituire le parole: «1.065,3 milioni» con le seguenti: «1.010,3 milioni».

102.0.53

PAVANELLI, PIRRO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 102-bis.***(Disposizioni concernenti la gratuità dei contraccettivi)*

1. Al fine di promuovere e tutelare la salute dei più giovani e prevenire le malattie e infezioni sessualmente trasmissibili e gravidanze indesiderate, per gli anni 2022, 2023 e 2024 è garantita ai soggetti di età uguale e inferiore ai 25 anni, la gratuità dei contraccettivi ormonali, di barriera e di emergenza farmacologica.

2. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono determinati criteri, le modalità e la fruizione delle agevolazioni previste di cui al comma 1.

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024, si provvede

mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articoli 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 194.».

102.0.54

PIRRO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 102-bis.

(Disposizioni concernenti la donazione di tessuti e cellule)

1. All'articolo 12, del decreto legislativo 6 novembre 2007, 11.191, dopo il comma i, sono inseriti i seguenti:

"1-*bis*. I donatori possono ricevere un'indennità, strettamente limitata a far fronte alle spese e agli inconvenienti risultanti dalla donazione. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro della salute, sono stabiliti i criteri e le modalità per l'erogazione dell'indennità.

1-*ter*. Per le finalità di cui al comma 1-*bis*, per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024, il livello di finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale *standard* cui concorre lo Stato è incrementato di 5 milioni di euro».

Conseguentemente, sostituire l'articolo 194 con il seguente: "1. Il Fondo di cui all'articolo i, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è incrementato di 595 milioni di euro per l'anno 2022, 495 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024 e 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025."».

102.0.55

GALLONE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 102-bis.

(Istituzione del Fondo nazionale per le malattie infiammatorie croniche intestinali)

1. Nello stato di previsione del Ministero della salute è istituito un Fondo nazionale per le malattie infiammatorie croniche intestinali, di seguito denominato "Fondo nazionale", al fine di sostenere la formazione, lo studio e la ricerca sulle malattie infiammatorie croniche intestinali nonché la valutazione dell'incidenza delle medesime sul territorio nazionale. Il Fondo nazionale ha una dotazione finanziaria di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024. Il Ministro della salute, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con proprio decreto, stabilisce i criteri e le modalità per la ripartizione del Fondo nazionale, prevedendo, in particolare, che le risorse destinate alla ricerca scientifica non possono essere inferiori al 50 per cento del totale del medesimo Fondo».

Conseguentemente, agli oneri derivati dalla presente disposizione pari a 5 milioni per ciascuno degli anni 2022, 2023, 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190 come incrementato dall'articolo 194 della presente legge.

102.0.56

PIRRO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 102-bis.

(Istituzione del Fondo nazionale per le malattie infiammatorie croniche intestinali)

1. Nello stato di previsione del Ministero della salute è istituito un Fondo nazionale per le malattie infiammatorie croniche intestinali, al fine di sostenere la formazione, lo studio e la ricerca sulle malattie infiammatorie croniche intestinali nonché la valutazione dell'incidenza delle medesime sul territorio nazionale.

2. Il Fondo di cui al comma 1 ha una dotazione finanziaria di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024.

3. Il Ministro della salute, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con proprio decreto, stabilisce i criteri e le modalità per la ripartizione del Fondo nazionale, prevedendo, in particolare, che le risorse destinate alla ricerca scientifica non possono essere inferiori al 50 per cento del totale del medesimo Fondo».

Conseguentemente, sostituire l'articolo 194 con il seguente: «1. Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è incrementato di 595 milioni di euro per l'anno 2022, 495 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024 e 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025.».

102.0.57

MISIANI, BOLDRINI, MANCA, IORI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 102-bis.

(Disposizioni in materia di indennizzo riconosciuto ai soggetti affetti da sindrome da talidomide)

1. All'articolo 21-ter del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: "a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto" sono sostituite dalle seguenti: "a decorrere dalla medesima data prevista per i soggetti nati negli anni dal 1959 al 1965";

b) al comma 2, le parole: "a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto" sono sostituite dalle seguenti: "a decorrere dalla medesima data prevista per i soggetti nati negli anni dal 1959 al 1965".

2. Ai fini dell'attuazione del comma 1, la spesa prevista è valutata in euro 19 milioni per l'anno 2022 e in euro 3 milioni a decorrere dall'anno 2023.

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, valutati in 19 milioni di euro per l'anno 2022 e in 3 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di

cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 194, comma 1, della presente legge.».

102.0.58

BORGHESI, FAGGI, BERGESIO, FERRERO, TESTOR, TOSATO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 102-bis.

(Disposizioni in materia di attività delle infermiere volontarie della Croce rossa italiana)

1. All'articolo 20-ter, comma 2, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, sono aggiunte in fine le seguenti parole ", nonché all'effettuazione di test antigenici rapidi e di test molecolari per la rilevazione dell'antigene SARS-CoV-2"».

102.0.59

CONZATTI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 102-bis.

(Modifiche all'articolo 21-ter del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160)

1. All'articolo 21-ter del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: "a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto" sono sostituite dalle seguenti: "a decorrere dalla medesima data prevista per i soggetti nati negli anni dal 1959 al 1965";

b) Al comma 2, le parole: "a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto" sono sostituite dalle seguenti: "a decorrere dalla medesima data prevista per i soggetti nati negli anni dal 1959 al 1965".

2. Ai fini dell'attuazione del comma 1, la spesa prevista è valutata in euro 19 milioni per l'anno 2022 e in euro 3 milioni a decorrere dall'anno 2023.

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, valutati in 19 milioni di euro per l'anno 2022 e in 3 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 194, comma 1, della presente legge.».

102.0.60

DE PETRIS, BUCCARELLA, LAFORGIA, GRASSO, RUOTOLO

Dopo l'articolo 102, inserire il seguente:

«Art. 102-bis.

(Modifiche all'articolo 21-ter del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160)

1. All'articolo 21-ter del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: "a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto" sono sostituite dalle seguenti: "a decorrere dalla medesima data prevista per i soggetti nati negli anni dal 1959 al 1965";

b) al comma 2, le parole: "a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto" sono sostituite dalle seguenti: "a decorrere dalla medesima data prevista per i soggetti nati negli anni dal 1959 al 1965".

2. Ai fini dell'attuazione del comma 1, la spesa prevista è valutata in euro 19 milioni per l'anno 2022 e in euro 3 milioni a decorrere dall'anno 2023.

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, valutati in 19 milioni di euro per l'anno 2022 e in 3 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 194, comma 1, della presente legge.».

102.0.61

MANCA, MISIANI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 102-bis.***(Disposizioni in materia di personale sanitario dell'INAIL)*

1. Al fine di proseguire le azioni di consolidamento delle attività di valutazione e gestione del fenomeno infortunistico Covid correlato e di assicurare la tempestiva erogazione agli assistiti delle prestazioni riabilitative di tipo multiassiale basate sulle specifiche esigenze terapeutiche post COVID-19, nonché di proseguire le attività di sostegno al Servizio sanitario nazionale nella campagna di vaccinazione pubblica, l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) può continuare ad avvalersi del personale con contratto di collaborazione coordinata e continuativa, di cui all'articolo 10 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, come prorogato ai sensi dell'articolo 13-*duodevicies* del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, e di cui all'articolo 19-*bis* del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, in essere alla data del 31 dicembre 2021, mediante l'attivazione, previa verifica di idoneità, di contratti a tempo determinato, per un periodo di trentasei mesi, a decorrere dal 10 ottobre 2022 e con contestuale incremento della relativa dotazione organica. Al relativo onere, pari ad euro 4.540.817 per l'anno 2022, pari ad euro 18.163.270 per gli anni 2023 e 2024 ed euro 13.622.452 per l'anno 2025 si provvede a valere sulle risorse di bilancio. Alla compensazione degli effetti finanziari in termini di fabbisogno e indebitamento netto, pari a euro 2.338.521 per l'anno 2022 ed euro 9.354.084 per gli anni 2023 e 2024 ed euro 7.015.563 per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 194 della presente legge.

2. Nelle more del completamento delle procedure di cui al comma 1, gli incarichi in essere alla data del 31 dicembre 2021 sono prorogati fino al 30 settembre 2022. Al relativo onere pari ad euro 10.890.000 si provvede a valere sul bilancio dell'INAIL, sulle risorse per la copertura dei rapporti in convenzione con i medici specialisti ambulatoriali. Alla compensazione degli effetti finanziari in termini di fabbisogno e indebitamento netto, pari a euro 5.608.350 per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 194 della presente legge».

102.0.62

DE VECCHIS, CANDURA, FERRERO, FAGGI, TESTOR, TOSATO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 102-bis.***(Proroga della ferma dei medici e degli infermieri militari e degli incarichi dei funzionari tecnici per la biologia del Ministero della difesa)*

1. La durata della ferma dei medici e degli infermieri militari di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, all'articolo 19, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e all'articolo 22, comma 1, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, nonché all'articolo 19-undecies, comma 1, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, in servizio alla data del 31 dicembre 2021, è prorogata, con il consenso degli interessati, sino al 31 dicembre 2022.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, pari a euro 17.023.726 per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della Missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della difesa.

3. La durata degli incarichi individuali a tempo determinato di livello non dirigenziale di Area terza, posizione economica F1, profilo professionale di funzionario tecnico per la biologia, la chimica e la fisica, di cui all'articolo 8, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e all'articolo 22, commi 3, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, per il personale in servizio alla data del 31 dicembre 2021, è prorogata, con il consenso degli interessati, sino al 31 dicembre 2022.

4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 3, pari a euro 218.148 per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nei corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 194 della presente legge».

102.0.63

DE VECCHIS, CANDURA, FERRERO, FAGGI, TESTOR, TOSATO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Al fine di ridurre i maggiori costi derivanti dalle procedure concorsuali, nonché contenere i rischi di contagio per il personale preposto alla organizzazione e svolgimento delle relative procedure nella fase di emergenza epidemiologica da COVID-19, il Ministero della Difesa, nell'ottica di valorizzazione delle professionalità acquisite, è autorizzato ad avviare procedure straordinarie di stabilizzazione del personale ufficiale medico, con il grado di tenente, e del personale sottufficiale infermiere, con il grado di maresciallo, arruolato temporaneamente ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, alla cessazione del medesimo periodo di ferma eccezionale.».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione, valutati in 17.023.726 euro annui a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della Missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della difesa.

102.0.64 (testo 2)

DE BERTOLDI, CIRIANI, CALANDRINI, DE CARLO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art.102-bis.**

(Disposizioni per la sospensione della decorrenza di termini relativi ad adempimenti a carico del libero professionista in caso di malattia o di infortunio)

1. Il presente articolo reca i principi fondamentali di disciplina della sospensione della decorrenza di termini relativi ad adempimenti a carico del libero professionista in caso di malattia o in casi di infortunio avvenuti per causa violenta in occasione di lavoro, da cui sia derivata la morte o un'inabilità permanente al lavoro, assoluta o parziale, ovvero un'inabilità temporanea assoluta che importi l'astensione dal lavoro per più di tre giorni ai sensi dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124.

2. Le disposizioni di cui al comma precedente si applicano a tutti i casi di infortunio, seppure non avvenuti in occasione di lavoro e a tutte le malattie ancorché non correlate al lavoro.

3. In caso di ricovero del libero professionista in ospedale per grave malattia o infortunio o intervento chirurgico, ovvero in caso di cure domiciliari, se sostitutive del ricovero ospedaliero, che comportano un'inabilità temporanea all'esercizio dell'attività professionale, nessuna responsabilità è imputata al libero professionista o al suo cliente a causa della scadenza di un termine stabilito in favore della pubblica amministrazione per l'adempimento di una prestazione a carico del cliente da eseguire da parte del libero professionista nei sessanta giorni successivi al verificarsi dell'evento.

4. La disposizione di cui al comma 1, si applica al termine stabilito in favore della pubblica amministrazione che ha carattere di perentorietà e per il cui inadempimento è prevista una sanzione pecuniaria e penale nei confronti del libero professionista o del suo cliente.

5. I termini relativi agli adempimenti di cui al comma 1 sono sospesi a decorrere dal giorno del ricovero in ospedale o dal giorno d'inizio delle cure domiciliari fino a 30 giorni dopo la dimissione dalla struttura sanitaria o la conclusione delle cure domiciliari. La disposizione di cui al presente comma si applica per periodi di degenza ospedaliera o di cure domiciliari per più di tre giorni.

6. Gli adempimenti sospesi in attuazione del presente articolo devono essere eseguiti entro il giorno successivo a quello di scadenza del termine del periodo di sospensione.

7. Ai fini del presente articolo:

a) per "libero professionista" s'intende la persona fisica che esercita come attività principale una delle attività di lavoro autonomo per le quali è previsto l'obbligo di iscrizione ai relativi albi professionali;

b) per "infortunio" s'intende l'evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna, che produce lesioni corporali obiettivamente constatabili;

c) per "grave malattia" s'intende uno stato patologico di salute, non derivante da infortunio, la cui gravità sia tale da determinare il temporaneo mancato svolgimento dell'attività professionale, a causa della necessità di provvedere ad immediate cure ospedaliere o domiciliari, ovvero a indagini e analisi finalizzate alla salvaguardia dello stato di salute;

d) per "cura domiciliare" s'intende la cura a seguito di infortunio o per malattia grave, nonché l'erogazione delle prestazioni mediche, riabilitative, infermieristiche e di aiuto infermieristico necessarie e appropriate in base alle specifiche condizioni di salute della persona ai sensi dell'articolo 22 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 gennaio 2017;

e) per "intervento chirurgico" si intende l'intervento svolto presso una struttura sanitaria e necessario per la salvaguardia dello stato di salute del libero professionista.

8. La sospensione dei termini disposta ai sensi del comma 1 per gli adempimenti a carico del cliente eseguiti da parte del libero professionista si applica solo nel caso in cui tra le parti esiste un mandato professionale avente data antecedente al ricovero ospedaliero o dal giorno di inizio della cura domiciliare.

9. Copia dei mandati professionali, unitamente a un certificato medico attestante la decorrenza, rilasciato dalla struttura sanitaria o dal medico curante, deve essere consegnato o inviato, tramite raccomandata con avviso di ricevimento ovvero con posta certificata (PEC), presso i competenti uffici della pubblica amministrazione ai fini dell'applicazione delle disposizioni previste dal presente articolo.

10. Alle ipotesi previste dai commi da 6 a 11, è equiparato il parto prematuro della libera professionista. Al verificarsi dell'evento i termini relativi agli adempimenti di cui al comma 3, sono sospesi a decorrere dal giorno del ricovero per il parto fino al trentesimo giorno successivo. La libera professionista deve consegnare o inviare tramite le medesime modalità previste dal precedente comma un certificato medico, rilasciato dalla struttura sanitaria o dal medico curante, attestante lo stato di gravidanza, la data presunta di conclusione della stessa, la data di ricovero e la data del parto, nonché copia dei mandati professionali dei propri clienti.

11. In caso di interruzione della gravidanza, avvenuta oltre il terzo mese dall'inizio della stessa, i termini relativi agli adempimenti di cui al comma 3, sono sospesi fino al trentesimo giorno successivo all'interruzione della gravidanza. La libera professionista, entro il quindicesimo giorno dall'interruzione della gravidanza, deve consegnare o inviare tramite le medesime modalità previste dal comma 9, un certificato medico, rilasciato dalla struttura sanitaria o dal medico curante, attestante lo stato di gravidanza, la data presunta d'inizio della gravidanza e la data dell'interruzione della stessa, nonché copia dei mandati professionali dei propri clienti.

12. La sospensione dei termini relativi agli adempimenti di cui ai commi da 3 a 6, si applica anche nel caso di decesso del libero professionista, purché esista un mandato professionale tra le parti avente data antecedente al decesso. I termini relativi agli adempimenti di cui al comma 3, sono sospesi per sei mesi a decorrere dalla data del decesso.

13. Entro trenta giorni dal decesso del libero professionista, il cliente deve consegnare o inviare, tramite raccomandata con avviso di ricevimento ovvero con posta certificata (PEC), presso i competenti uffici della pubblica amministrazione, il relativo mandato professionale.

14. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche in caso di esercizio della libera professione in forma associata o societaria, ai sensi delle disposizioni vigenti in materia, qualora il numero complessivo dei professionisti associati o dei soci sia inferiore a tre, ovvero il professionista infortunato o malato sia nominativamente responsabile dello svolgimento dell'incarico professionale.

15. Per le somme dovute a titolo di imposte, tributi o contributi, il cui pagamento è stato sospeso ai sensi delle disposizioni del presente articolo,

si applicano gli interessi al tasso legale. Gli interessi, da versare contestualmente all'imposta, al tributo o al contributo sospeso, sono dovuti per il periodo di tempo decorrente dalla scadenza originaria a quella di effettivo pagamento.

16. La pubblica amministrazione può richiedere alle aziende sanitarie locali l'effettuazione di visite di controllo nei confronti di coloro che richiedono l'applicazione della sospensione degli adempimenti ai sensi del presente articolo.

17. Chiunque abbia beneficiato della sospensione della decorrenza di termini ai sensi della presente legge sulla base di una falsa dichiarazione o attestazione è punito con una sanzione pecuniaria da 2.500 euro a 7.750 euro e con l'arresto da sei mesi a due anni. Ogni altra violazione ai sensi delle disposizioni del presente articolo è punita con una sanzione pecuniaria da 250 euro a 2.500 euro.

18. Le sanzioni di cui al precedente comma si applicano, altresì, a chiunque favorisca il compimento degli illeciti di cui al medesimo comma.

19. Agli oneri derivanti dalle disposizioni del presente articolo pari a 24 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui, all'articolo 194.

102.0.64

DE BERTOLDI, CIRIANI, CALANDRINI, DE CARLO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 102-bis.

(Disposizioni per la sospensione della decorrenza di termini relativi ad adempimenti a carico del libero professionista in caso di malattia o di infortunio)

1. Il presente articolo reca i principi fondamentali di disciplina della sospensione della decorrenza di termini relativi ad adempimenti a carico del libero professionista in caso di malattia o in casi di infortunio avvenuti per causa violenta in occasione di lavoro, da cui sia derivata la morte o un'inabilità permanente al lavoro, assoluta o parziale, ovvero un'inabilità temporanea assoluta che importi l'astensione dal lavoro per più di tre giorni ai sensi dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124.

2. Le disposizioni di cui al comma precedente si applicano a tutti i casi di infortunio, seppure non avvenuti in occasione di lavoro e a tutte le malattie ancorché non correlate al lavoro.

3. In caso di ricovero del libero professionista in ospedale per grave malattia o infortunio o intervento chirurgico, ovvero in caso di cure domiciliari, se sostitutive del ricovero ospedaliero, che comportano un'inabilità temporanea all'esercizio dell'attività professionale, nessuna responsabilità è imputata al libero professionista o al suo cliente a causa della scadenza di un termine stabilito in favore della pubblica amministrazione per l'adempimento di una prestazione a carico del cliente da eseguire da parte del libero professionista nei sessanta giorni successivi al verificarsi dell'evento.

4. La disposizione di cui al comma 1, si applica al termine stabilito in favore della pubblica amministrazione che ha carattere di perentorietà e per il cui inadempimento è prevista una sanzione pecuniaria e penale nei confronti del libero professionista o del suo cliente.

5. I termini relativi agli adempimenti di cui al comma I sono sospesi a decorrere dal giorno del ricovero in ospedale o dal giorno d'inizio delle cure domiciliari fino a 30 giorni dopo la dimissione dalla struttura sanitaria o la conclusione delle cure domiciliari. La disposizione di cui al presente comma si applica per periodi di degenza ospedaliera o di cure domiciliari per più di tre giorni.

6. Gli adempimenti sospesi in attuazione del presente articolo devono essere eseguiti entro il giorno successivo a quello di scadenza del termine del periodo di sospensione.

7. Ai fini del presente articolo:

a) per "libero professionista" s'intende la persona fisica che esercita come attività principale una delle attività di lavoro autonomo per le quali è previsto l'obbligo di iscrizione ai relativi albi professionali;

b) per "infortunio" s'intende l'evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna, che produce lesioni corporali obiettivamente constatabili;

c) per "grave malattia" s'intende uno stato patologico di salute, non derivante da infortunio, la cui gravità sia tale da determinare il temporaneo mancato svolgimento dell'attività professionale, a causa della necessità di provvedere ad immediate cure ospedaliere o domiciliari, ovvero a indagini e analisi finalizzate alla salvaguardia dello stato di salute;

d) per "cura domiciliare" s'intende la cura a seguito di infortunio o per malattia grave, nonché l'erogazione delle prestazioni mediche, riabilitative, infermieristiche e di aiuto infermieristico necessarie e appropriate in base alle specifiche condizioni di salute della persona ai sensi dell'articolo 22 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017;

e) per "intervento chirurgico" si intende l'intervento svolto presso una struttura sanitaria e necessario per la salvaguardia dello stato di salute del libero professionista.

8. La sospensione dei termini disposta ai sensi del comma 1 per gli adempimenti a carico del cliente eseguiti da parte del libero professionista si applica solo nel caso in cui tra le parti esiste un mandato professionale

avente data antecedente al ricovero ospedaliero o dal giorno di inizio della cura domiciliare.

9. Copia dei mandati professionali, unitamente a un certificato medico attestante la decorrenza, rilasciato dalla struttura sanitaria o dal medico curante, deve essere consegnato o inviato, tramite raccomandata con avviso di ricevimento ovvero con posta certificata (PEC), presso i competenti uffici della pubblica amministrazione ai fini dell'applicazione delle disposizioni previste dal presente articolo.

10. Alle ipotesi previste dai commi da 6 a 11, è equiparato il parto prematuro della libera professionista. Al verificarsi dell'evento i termini relativi agli adempimenti di cui al comma 3, sono sospesi a decorrere dal giorno del ricovero per il parto fino al trentesimo giorno successivo. La libera professionista deve consegnare o inviare tramite le medesime modalità previste dal precedente comma un certificato medico, rilasciato dalla struttura sanitaria o dal medico curante, attestante lo stato di gravidanza, la data presunta di conclusione della stessa, la data di ricovero e la data del parto, nonché copia dei mandati professionali dei propri clienti.

11. In caso di interruzione della gravidanza, avvenuta oltre il terzo mese dall'inizio della stessa, i termini relativi agli adempimenti di cui al comma 3, sono sospesi fino al trentesimo giorno successivo all'interruzione della gravidanza. La libera professionista, entro il quindicesimo giorno dall'interruzione della gravidanza, deve consegnare o inviare tramite le medesime modalità previste dal comma 9, un certificato medico, rilasciato dalla struttura sanitaria o dal medico curante, attestante lo stato di gravidanza, la data presunta d'inizio della gravidanza e la data dell'interruzione della stessa, nonché copia dei mandati professionali dei propri clienti.

12. La sospensione dei termini relativi agli adempimenti di cui ai commi da 3 a 6, si applica anche nel caso di decesso del libero professionista, purché esista un mandato professionale tra le parti avente data antecedente al decesso. I termini relativi agli adempimenti di cui al comma 3, sono sospesi per sei mesi a decorrere dalla data del decesso.

13. Entro trenta giorni dal decesso del libero professionista, il cliente deve consegnare o inviare, tramite raccomandata con avviso di ricevimento ovvero con posta certificata (PEC), presso i competenti uffici della pubblica amministrazione, il relativo mandato professionale.

14. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche in caso di esercizio della libera professione in forma associata o societaria, ai sensi delle disposizioni vigenti in materia, qualora il numero complessivo dei professionisti associati o dei soci sia inferiore a tre, ovvero il professionista infortunato o malato sia nominativamente responsabile dello svolgimento dell'incarico professionale.

15. Per le somme dovute a titolo di imposte, tributi o contributi, il cui pagamento è stato sospeso ai sensi delle disposizioni del presente articolo, si applicano gli interessi al tasso legale. Gli interessi, da versare contestualmente all'imposta, al tributo o al contributo sospeso, sono dovuti

per il periodo di tempo decorrente dalla scadenza originaria a quella di effettivo pagamento.

16. La pubblica amministrazione può richiedere alle aziende sanitarie locali l'effettuazione di visite di controllo nei confronti di coloro che richiedono l'applicazione della sospensione degli adempimenti ai sensi del presente articolo.

17. Chiunque abbia beneficiato della sospensione della decorrenza di termini ai sensi della presente legge sulla base di una falsa dichiarazione o attestazione è punito con una sanzione pecuniaria da 2.500 euro a 7.750 euro e con l'arresto da sei mesi a due anni. Ogni altra violazione ai sensi delle disposizioni del presente articolo è punita con una sanzione pecuniaria da 250 euro a 2.500 euro.

18. Le sanzioni di cui al precedente comma si applicano, altresì, a chiunque favorisca il compimento degli illeciti di cui al medesimo comma.

19. Agli oneri derivanti dalle disposizioni del presente articolo pari a 30 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui, all'articolo 194».

102.0.65

DE CARLO, CALANDRINI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 102-bis.

1. All'articolo 4, della legge 26 febbraio 1999, n. 42, dopo il comma 4-*bis* è aggiunto il seguente:

"4-*ter*. Fermo restando quanto previsto dal precedente comma 4-*bis*, coloro che, nella finestra temporale tra il 01/01/2016 ed il 31/12/ 2018, hanno conseguito un titolo professionale che consente l'iscrizione negli elenchi speciali ad esaurimento istituiti presso gli ordini dei tecnici sanitari di radiologia medica e delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione, di cui agli articoli 1 e 5 decreto ministeriale 9 agosto 19, possono iniziare l'attività volta a conseguire 36 mesi di esperienza di pratica clinica finalizzata all'iscrizione in elenco di cui al precedente comma, continuando a svolgere le attività professionali previste dal profilo della professione sanitaria di riferimento presso le strutture nelle quali sono impiegati, purché si qualifichino all'ordine di riferimento entro il 30/06/2022 e maturino i 36 mesi di lavoro autonomo o dipendente documentabile entro il 30.06.2025"».

102.0.66

CALANDRINI, DE CARLO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 102-bis.

(Disciplina in materia di esercizio dell'attività di massofisioterapia)

1. Al fine di garantire la continuità e la funzionalità dei servizi sanitari nonché di conseguire risparmi di spesa, all'articolo 4 della Legge 26 febbraio 1999 n. 42, dopo il comma 4-*bis* è aggiunto il seguente: "4-*ter*. Fatti salvi quanti già iscritti ai sensi del D.M. 9 agosto 2019 del Ministero della Salute, i soggetti in possesso del titolo di massofisioterapista conseguito entro il 31 dicembre 2021, sulla base di corsi attivati entro il 31 dicembre 2018, possono iscriversi nell'elenco speciale per l'esercizio dell'attività di massofisioterapista. L'iscrizione, da effettuarsi entro il 30 giugno 2022, avviene con riserva e, a seguito della prova del compimento dei trentasei mesi, anche non continuativi, di attività negli ultimi dieci anni, comunque, da maturarsi entro il 30 giugno 2025, diviene definitiva."».

102.0.67

DE PETRIS, BUCCARELLA, LAFORGIA, GRASSO, RUOTOLO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Articolo 102-bis

(Disposizione sullo stato giuridico del personale delle unità sanitarie locali)

"1. L'equiparazione dei servizi e dei titoli acquisiti, di cui all'art.25 del decreto del Presidente della Repubblica n.761 del 20 dicembre 1979, si estende altresì al riconoscimento dell'anzianità di servizio e delle relative conseguenze economiche, maturate presso gli enti e gli istituti di cui all'art. 15-*undecies* del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni".»

102.0.68

MAUTONE, PIRRO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Articolo 102-bis

(Fondo nazionale per la prevenzione del virus dell'epatite C (HCV))

1. Nello stato di previsione del Ministero della salute è istituito un Fondo nazionale per la prevenzione del virus dell'epatite C (HCV), per l'effettuazione dell'accertamento dello stato di infezione da HCV. Il Fondo ha una dotazione di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024.

2. Il Ministro della salute, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con proprio decreto, stabilisce i criteri e le modalità per la raccolta e l'analisi delle informazioni epidemiologiche dei pazienti diagnosticati con il virus HCV, al fine di seguire l'evoluzione nel tempo e valutare cura e trattamento e l'efficacia degli interventi».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2022: -1.000.000;

2023: -1.000.000;

2024: -1.000.000.

102.0.69

DAMIANI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Articolo 102-bis

(Piano di interventi per la prevenzione e la lotta contro l'AIDS)

1. Allo scopo di contrastare la diffusione delle infezioni da virus dell'immunodeficienza umana (HIV) mediante le attività di prevenzione e cura, e di assicurare idonea assistenza alle persone affette da tali patologie, in particolare quando necessitano di ricovero ospedaliero, è autorizzata l'attuazione di specifici interventi di carattere pluriennale riguardanti la prevenzione, l'informazione, la ricerca, la sorveglianza epidemiologica ed il sostegno dell'attività del volontariato.

2. Gli interventi previsti dal comma 1 sono definiti e specificati nel Piano nazionale strategico per la lotta contro l'infezione da HIV e l'AIDS,

adottato con decreto del Ministro della salute. Il Piano ha durata triennale e può essere aggiornato, ove occorra, nel corso del triennio.

3. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di 7 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 194 della presente legge.»

102.0.70

RIZZOTTI, FERRO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art.102-bis.

(Piano di interventi per la prevenzione e la lotta contro l'AIDS)

1. Allo scopo di contrastare la diffusione delle infezioni da virus dell'immunodeficienza umana (HIV) mediante le attività di prevenzione e cura, e di assicurare idonea assistenza alle persone affette da tali patologie, in particolare quando necessitano di ricovero ospedaliero, è autorizzata l'attuazione di specifici interventi di carattere pluriennale riguardanti la prevenzione, l'informazione, la ricerca, la sorveglianza epidemiologica ed il sostegno dell'attività del volontariato.

2. Gli interventi previsti dal comma 1 sono definiti e specificati nel Piano nazionale strategico per la lotta contro l'infezione da HIV e l'AIDS, adottato con decreto del Ministro della salute. Il Piano ha durata triennale e può essere aggiornato, ove occorra, nel corso del triennio.

3. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di 7 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»

102.0.71

DAMIANI, FERRO, SACCONI, MODENA

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 102-bis.***(Piano di interventi per la prevenzione e la lotta contro l'AIDS)*

1. Allo scopo di contrastare la diffusione delle infezioni da virus dell'immunodeficienza umana (HIV) mediante le attività di prevenzione e cura, e di assicurare idonea assistenza alle persone affette da tali patologie, in particolare quando necessitano di ricovero ospedaliero, è autorizzata l'attuazione di specifici interventi di carattere pluriennale riguardanti la prevenzione, l'informazione, la ricerca, la sorveglianza epidemiologica ed il sostegno dell'attività del volontariato.

2. Gli interventi previsti dal comma I sono definiti e specificati nel Piano nazionale strategico per la lotta contro l'infezione da HIV e l'AIDS, adottato con decreto del Ministro della salute. Il Piano ha durata triennale e può essere aggiornato, ove occorra, nel corso del triennio.

3. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di 7 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024.»

Conseguentemente, all'articolo 194 sostituire la parola «600» con la seguente «593» e le parole «500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023, con le seguenti 493 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024 e di 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025».

102.0.72

COMINCINI, BOLDRINI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art.102-bis.***(Fondo per lo screening per gli anticorpi del diabete di tipo 1 e della celiachia)*

È istituito, presso il Ministero della salute, con dotazione pari a 8 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024, un Fondo per lo screening su larga scala nella popolazione pediatrica italiana per gli anticorpi del diabete di tipo 1 e della celiachia, nonché alla realizzazione di una campagna di informazione volta a sensibilizzare sull'importanza dello screening e della diagnosi precoce in età pediatrica.»

Consequentemente, all'articolo 194, sostituire le parole: «di 600 milioni di euro per l'anno 2022 e 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023» con le seguenti: «di 592 milioni di euro per l'anno 2022, di 492 milioni di euro per l'anno 2023, di 492 milioni di euro per l'anno 2024 e di 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025.»

102.0.73

ROSSOMANDO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 102-bis.

(Istituzione dei Centri regionali per la certificazione diagnostica dei disturbi specifici di apprendimento dell'adulto)

1. Le certificazioni diagnostiche di DSA sono valide per il percorso scolastico, universitario e formativo nel processo di inserimento al lavoro, con necessità di rinnovo del profilo funzionale esclusivamente nei passaggi di ordine di scuola e comunque non prima di tre anni dall'ultima certificazione, salvo che emergano particolari esigenze di aggiornamento, secondo quanto già stabilito dall'accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano 25 luglio 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 192 del 18 agosto 2012.

2. Le diagnosi di DSA rilasciate a persone maggiorenni non necessitano di aggiornamento.

3. In ogni regione è istituito, all'interno del SSN, almeno un centro per la diagnostica di DSA dell'adulto.

4. Alla copertura degli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 3, valutati complessivamente in 2 milioni di euro, a decorrere dall'anno 2022, si provvede a valere sul livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato.».

Consequentemente, all'articolo 194, sostituire le parole: «di 600 milioni di euro per l'anno 2022 e 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023» con le seguenti: «di 598 milioni di euro per l'anno 2022 e di 498 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023.»

102.0.74

GIUSEPPE PISANI, PIRRO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***Articolo 102-bis.***(Istituzione del Fondo nazionale per la vulvodinia e per la neuropatia del pudendo)*

1. Nello stato di previsione del Ministero della salute è istituito un Fondo nazionale per la vulvodinia e per la neuropatia del pudendo, di seguito denominato «Fondo nazionale», al fine di sostenere la formazione, lo studio e la ricerca sulla vulvodinia e sulla neuropatia del pudendo nonché al fine di permettere una valutazione dell'incidenza delle medesime sul territorio nazionale.

2. Il Fondo di cui al comma i ha una dotazione finanziaria di i milione di euro per ciascuno gli anni 2022-2023 e di 2 milioni di euro per l'anno 2024.

3. Il Ministro della Salute, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con proprio decreto, stabilisce i criteri e le modalità per la ripartizione del Fondo nazionale di cui al presente articolo, prevedendo che un importo pari ad almeno il 50 per cento del predetto Fondo è destinato alla ricerca scientifica».

Conseguentemente, sostituire l'articolo 194 con il seguente: «1. Il Fondo di cui all'articolo 1 comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è incrementato di 599 milioni di euro per l'anno 2022, 499 milioni di euro per l'anno 2023 e 2024, 498 milioni di euro per l'anno 2024 e 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025.».

102.0.75

VERDUCCI, BOLDRINI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art.102-bis.***(Fondo nazionale per la vulvodinia e la neuropatia del pudendo)*

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, è istituito, presso il Ministero della salute, il Fondo nazionale per la vulvodinia o la neuropatia del pudendo, di seguito denominato "Fondo nazio-

nale", per dare attuazione alle finalità della presente legge. Il Fondo nazionale ha una dotazione annua, a partire dal 2022, pari a 20 milioni di euro.

2. Il Ministro della Salute entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, stabilisce, con proprio decreto, i criteri e le modalità per la ripartizione del Fondo nazionale, definendo le risorse da destinare alla prevenzione, alla formazione del personale medico-sanitario, alla ricerca scientifica e al sostegno delle e dei pazienti affetti dalle due sindromi.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 20 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dal comma 1 dell'articolo 194.».

102.0.76

CALANDRINI, DE CARLO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 102-bis.

(Monitoraggio sanitario del personale delle Forze Armate e di Polizia)

1. È disposta la realizzazione di una campagna di monitoraggio sulle condizioni sanitarie del personale delle Forze Armate e di polizia, in relazione alla somministrazione del vaccino arai SARS-CoV-2. I relativi accertamenti sanitari sono svolti a titolo gratuito presso qualsiasi struttura sanitaria militare o civile.

2. Le spese di cura sostenute dal personale delle Forze armate e di Polizia per lesioni o infermità conseguenti alla somministrazione del vaccino di cui al comma 1, sono rimborsate a titolo di anticipo su richiesta dell'interessato anche anteriormente all'avvenuto riconoscimento del nesso di causalità da parte della commissione medica ospedaliera competente per territorio. Nel caso in cui in esito al parere della commissione la dipendenza da causa di servizio venga esclusa le somme corrisposte a titolo di anticipo dovranno essere ripetute. Nel caso in cui la commissione accerti la dipendenza da causa di servizio, al dipendente interessato dovrà essere riconosciuto anche un indennizzo da parte dello Stato, alle condizioni e nei modi stabiliti con decreto di cui al comma 3.

3. Per il personale delle Forze Armate, l'anamnesi e la valutazione sulla profilassi vaccinale è a carico delle amministrazioni competenti ai sensi dell'articolo 206-bis del Codice dell'Ordinamento militare di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66.

3. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro della difesa e con il Ministro dell'interno, sentita la Conferenza perma-

nente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono stabiliti le modalità, le condizioni e i criteri per l'attuazione del presente articolo.».

Conseguentemente, ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione della presente disposizione, quantificati in euro 150 milioni annui per il triennio 2022-2022, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 194 della presente legge.

102.0.77

DE PETRIS, BUCCARELLA, LAFORGIA, GRASSO, RUOTOLO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Articolo 102-bis.

(Misure per il sostegno finanziario alle Regioni e alle province autonome di Trento e Bolzano in relazione all'emergenza da Covid-19)

Al fine di contrastare adeguatamente l'emergenza epidemiologica da Covid-19 e ridurre l'impatto sul Servizio Sanitario Nazionale, le Regioni e le province autonome di Trento e Bolzano procedono ad una ricognizione degli interventi adottati e delle spese sanitarie collegate all'emergenza nell'anno 2021, come certificato dal Comitato permanente per la verifica dei livelli essenziali di assistenza, e, sulla base di apposita intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, con decreto del Ministro dell'Economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della sanità, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono autorizzate a poter accedere a piani di prestito di natura ventennale in relazione a ulteriori costi non coperti dal finanziamento dello Stato. Tali risorse per le Regioni e Province autonome non sono conteggiate ai fini della valutazione dell'equilibrio finanziario dei rispettivi servizi sanitari.».

102.0.78

MARINELLO, SANTANGELO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 102-bis.

(Istituzione del profilo professionale dell'Autista Soccorritore)

1. È istituito il profilo professionale dell'Autista Soccorritore.
2. L'Autista Soccorritore è l'esclusivo operatore che, a seguito dell'attestato professionale, conseguito al termine di specifica formazione professionale, ha le competenze e svolge attività di:
 - a) conduzione dei mezzi di soccorso sanitario provvisti di segnalatori di allarme acustico e luminosi a luci lampeggianti blu, nonché salvaguardia della sicurezza degli occupanti dei mezzi medesimi;
 - b) garantire l'efficienza e la sicurezza del veicolo di soccorso affidatogli;
 - c) collaborazione nell'intervento di emergenza sanitaria sul territorio nelle varie fasi del suo svolgimento, con particolare riguardo alla messa in sicurezza del luogo dell'evento;
 - d) collaborazione nelle fasi di trasporto sanitario;
 - e) supporto alle attività tecniche della centrale operativa di emergenza sanitaria;
 - f) collaborazione alla formazione del medesimo profilo.
3. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sulla base del fabbisogno del servizio sanitario regionale, regolamentano l'organizzazione dei corsi di formazione professionale, i requisiti per l'accesso ai medesimi corsi, l'organizzazione didattica con le relative materie di insegnamento e il relativo tirocinio, necessari ai fini del conseguimento dell'attestato di qualifica e del titolo abilitante all'esercizio della professione di autista soccorritore.
4. Il corso di formazione per Autista Soccorritore, ha una durata complessiva di 500 ore, suddivise in 300 ore di teoria e 200 ore di tirocinio, di cui al termine previo superamento di esame valutativo è rilasciato un attestato professionale quale titolo abilitante in tutto il territorio nazionale.
5. Le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvedono ad istituire un Registro Regionale Pubblico degli Autisti Soccorritori.
6. Gli operatori che, all'entrata in vigore della presente legge, svolgono l'attività di autista di ambulanza, di autista soccorritore o di autista di ambulanza coordinatore, con almeno 2.000 ore di servizio effettuato, sono esonerati dalla frequenza del corso di formazione, ai quali è rilasciato l'attestato professionale.

7. Le Regioni e le Province Autonome provvedono ad individuare l'eventuale formazione di compensazione dovuta per il rilascio dell'attestato professionale, per gli operatori che, alla data di entrata in vigore della presente legge o, svolgono l'attività di autista di ambulanza, di autista soccorritore o di autista di ambulanza coordinatore, con meno di 2.000 ore di servizio effettuato.

8. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 500.000 euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 194.».

102.0.80

DE BERTOLDI, CIRIANI, CALANDRINI, DE CARLO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 102-bis.

(Disposizioni per la sospensione della decorrenza di termini relativi ad adempimenti a carico del libero professionista in caso di malattia o di infortunio)

1. Il presente articolo reca i principi fondamentali di disciplina della sospensione della decorrenza di termini relativi ad adempimenti a carico del libero professionista in caso di malattia o in casi di infortunio avvenuti per causa violenta in occasione di lavoro, da cui sia derivata la morte o un'inabilità permanente al lavoro, assoluta o parziale, ovvero un'inabilità temporanea assoluta che importi l'astensione dal lavoro per più di tre giorni ai sensi dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124.

2. Le disposizioni di cui al comma precedente si applicano a tutti i casi di infortunio, seppure non avvenuti in occasione di lavoro e a tutte le malattie ancorché non correlate al lavoro.

3. In caso di ricovero del libero professionista in ospedale per grave malattia o infortunio o intervento chirurgico, ovvero in caso di cure domiciliari, se sostitutive del ricovero ospedaliero, che comportano un'inabilità temporanea all'esercizio dell'attività professionale, nessuna responsabilità è imputata al libero professionista o al suo cliente a causa della scadenza di un termine stabilito in favore della pubblica amministrazione per l'adempimento di una prestazione a carico del cliente da eseguire da parte del libero professionista nei sessanta giorni successivi al verificarsi dell'evento.

4. La disposizione di cui al comma 1, si applica al termine stabilito in favore della pubblica amministrazione che ha carattere di perentorietà e

per il cui inadempimento è prevista una sanzione pecuniaria e penale nei confronti del libero professionista o del suo cliente.

5. I termini relativi agli adempimenti di cui al comma 1 sono sospesi a decorrere dal giorno del ricovero in ospedale o dal giorno d'inizio delle cure domiciliari fino a 30 giorni dopo la dimissione dalla struttura sanitaria o la conclusione delle cure domiciliari. La disposizione di cui al presente comma si applica per periodi di degenza ospedaliera o di cure domiciliari per più di tre giorni.

6. Gli adempimenti sospesi in attuazione del presente articolo devono essere eseguiti entro il giorno successivo a quello di scadenza del termine del periodo di sospensione.

7. Ai fini del presente articolo:

a) per "libero professionista" s'intende la persona fisica che esercita come attività principale una delle attività di lavoro autonomo per le quali è previsto l'obbligo di iscrizione ai relativi albi professionali;

b) per "infortunio" s'intende l'evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna, che produce lesioni corporali obiettivamente constatabili;

c) per "grave malattia" s'intende uno stato patologico di salute, non derivante da infortunio, la cui gravità sia tale da determinare il temporaneo mancato svolgimento dell'attività professionale, a causa della necessità di provvedere ad immediate cure ospedaliere o domiciliari, ovvero a indagini e analisi finalizzate alla salvaguardia dello stato di salute;

d) per "cura domiciliare" s'intende la cura a seguito di infortunio o per malattia grave, nonché l'erogazione delle prestazioni mediche, riabilitative, infermieristiche e di aiuto infermieristico necessarie e appropriate in base alle specifiche condizioni di salute della persona ai sensi dell'articolo 22 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 gennaio 2017;

e) per "intervento chirurgico" si intende l'intervento svolto presso una struttura sanitaria e necessario per la salvaguardia dello stato di salute del libero professionista.

8. La sospensione dei termini disposta ai sensi del comma 1 per gli adempimenti a carico del cliente eseguiti da parte del libero professionista si applica solo nel caso in cui tra le parti esiste un mandato professionale avente data antecedente al ricovero ospedaliero o dal giorno di inizio della cura domiciliare.

9. Copia dei mandati professionali, unitamente a un certificato medico attestante la decorrenza, rilasciato dalla struttura sanitaria o dal medico curante, deve essere consegnato o inviato, tramite raccomandata con avviso di ricevimento ovvero con posta certificata (PEC), presso i competenti uffici della pubblica amministrazione ai fini dell'applicazione delle disposizioni previste dal presente articolo.

10. Alle ipotesi previste dai commi da 6 a 11, è equiparato il parto prematuro della libera professionista. Al verificarsi dell'evento i termini relativi agli adempimenti di cui al comma 3, sono sospesi a decorrere dal giorno del ricovero per il parto fino al trentesimo giorno successivo.

La libera professionista deve consegnare o inviare tramite le medesime modalità previste dal precedente comma un certificato medico, rilasciato dalla struttura sanitaria o dal medico curante, attestante lo stato di gravidanza, la data presunta di conclusione della stessa, la data di ricovero e la data del parto, nonché copia dei mandati professionali dei propri clienti.

11. In caso di interruzione della gravidanza, avvenuta oltre il terzo mese dall'inizio della stessa, i termini relativi agli adempimenti di cui al comma 3, sono sospesi fino al trentesimo giorno successivo all'interruzione della gravidanza. La libera professionista, entro il quindicesimo giorno dall'interruzione della gravidanza, deve consegnare o inviare tramite le medesime modalità previste dal comma 9, un certificato medico, rilasciato dalla struttura sanitaria o dal medico curante, attestante lo stato di gravidanza, la data presunta d'inizio della gravidanza e la data dell'interruzione della stessa, nonché copia dei mandati professionali dei propri clienti.

12. La sospensione dei termini relativi agli adempimenti di cui ai commi da 3 a 6, si applica anche nel caso di decesso del libero professionista, purché esista un mandato professionale tra le parti avente data antecedente al decesso. I termini relativi agli adempimenti di cui al comma 3, sono sospesi per sei mesi a decorrere dalla data del decesso.

13. Entro trenta giorni dal decesso del libero professionista, il cliente deve consegnare o inviare, tramite raccomandata con avviso di ricevimento ovvero con posta certificata (PEC), presso i competenti uffici della pubblica amministrazione, il relativo mandato professionale.

14. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche in caso di esercizio della libera professione in forma associata o societaria, ai sensi delle disposizioni vigenti in materia, qualora il numero complessivo dei professionisti associati o dei soci sia inferiore a tre, ovvero il professionista infortunato o malato sia nominativamente responsabile dello svolgimento dell'incarico professionale.

15. Per le somme dovute a titolo di imposte, tributi o contributi, il cui pagamento è stato sospeso ai sensi delle disposizioni del presente articolo, si applicano gli interessi al tasso legale. Gli interessi, da versare contestualmente all'imposta, al tributo o al contributo sospeso, sono dovuti per il periodo di tempo decorrente dalla scadenza originaria a quella di effettivo pagamento.

16. La pubblica amministrazione può richiedere alle aziende sanitarie locali l'effettuazione di visite di controllo nei confronti di coloro che richiedono l'applicazione della sospensione degli adempimenti ai sensi del presente articolo.

17. Chiunque abbia beneficiato della sospensione della decorrenza di termini ai sensi della presente legge sulla base di una falsa dichiarazione o attestazione è punito con una sanzione pecuniaria da 2.500 euro a 7.750 euro e con l'arresto da sei mesi a due anni. Ogni altra violazione ai sensi delle disposizioni del presente articolo è punita con una sanzione pecuniaria da 250 euro a 2.500 euro.

18. Le sanzioni di cui al precedente comma si applicano, altresì, a chiunque favorisca il compimento degli illeciti di cui al medesimo comma.

19 Agli oneri derivanti dalle disposizioni del presente articolo pari a 38 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui, all'articolo 194.».

102.0.81

GARAVINI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 102-bis.

(Cure ospedaliere urgenti per gli iscritti all'AIRE)

1. Il comma 2 dell'articolo 2 del decreto 1° febbraio 1996 del Ministero della Sanità è sostituito dal seguente comma:

"2. Ai cittadini italiani residenti all'estero ed iscritti all'AIRE (Anagrafe degli Italiani Residenti all'Estero) le prestazioni ospedaliere urgenti sono erogate a titolo gratuito e per un periodo massimo di novanta giorni nell'anno solare, qualora gli stessi non abbiano una copertura assicurativa, pubblica o privata, per le suddette prestazioni sanitarie."

2. Agli oneri di cui al presente articolo, valutati in 0,2 milioni di euro a decorrere dal 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della Salute.».

102.0.82

RIZZOTTI, FERRO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 102-bis.

(Equiparazione giuridica ed economica al SSN per i Medici Inail)

1. Al fine di valorizzare il servizio del personale medico INAIL reso in concorso con le omologhe strutture del Servizio Sanitario Nazionale, e di favorire l'attività di prevenzione e tutela della salute ad esso si applicano integralmente gli istituti normativi ed economici previsti per la Dirigenza Medica del Sistema Sanitario Nazionale, ivi compresa la previsione degli importi di cui all'articolo 15-*quater*, comma 5 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, così come aumentati dall'articolo 1, comma 407 della legge 30 dicembre 2020, n. 178.».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione valutati in 250 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190 come incrementato dall'articolo 194 della presente legge.

102.0.83

CALANDRINI, DE CARLO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 102-bis.

1. Al fine di favorire la ripresa delle attività nel settore termale, con decreto del Ministro della Salute, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è definito l'adeguamento delle tariffe che il SSN riconosce agli stabilimenti termali per le prestazioni inserite nei LEA, accantonando una quota di sette milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024.».

102.0.84

FREGOLENT, FAGGI, BERGESIO, FERRERO, TESTOR, TOSATO

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:***«Art. 96-bis.***(Disposizioni in materia di ripiano della spesa farmaceutica per i farmaci plasmaderivati)*

1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 577 dopo le parole "(ATC J07)" sono inserite le seguenti: ", i codici AIC relativi ai farmaci plasmaderivati";

b) al comma 578 dopo le parole "(ATC J07)," sono inserite le seguenti: "dei codici AIC relativi ai farmaci plasmaderivati,".

2. Agli oneri di cui al comma 1, pari a 40 milioni di euro annui a decorrere dal 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 194 della presente legge.».

102.0.85

GASPARRI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 102-bis.***(Risorse a sostegno dell'operatività del Servizio Numero Unico Europeo 112)*

1. Al fine di assicurare l'operatività del Servizio Numero Unico Europeo 112, di cui all'articolo 8, comma 3, della legge 7 agosto 2015, n. 124, in tutte le regioni del territorio nazionale, il fondo di cui all'articolo 1, comma 982 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è incrementato di 23 milioni di euro per l'anno 2022 e di 46 milioni di euro, a decorrere dall'anno 2023.

2. Agli oneri di cui al comma 1, pari a 23 milioni di euro per l'anno 2022 e di 46 milioni di euro, a decorrere dall'anno 2023, si provvede a valere sulle dotazioni del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 194.».

102.0.86

AUGUSSORI, PIROVANO, RICCARDI, GRASSI, CALDEROLI, FERRERO, FAGGI, TESTOR, TOSATO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 102-bis.

(Risorse a sostegno dell'operatività del Servizio Numero Unico Europeo 112)

1. Al fine di assicurare l'operatività del Servizio Numero Unico Europeo 112, di cui all'articolo 8, comma 3, della legge 7 agosto 2015, n. 124, in tutte le regioni del territorio nazionale, il fondo di cui all'articolo 1, comma 982 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è incrementato di 23 milioni di euro per l'anno 2022 e di 46 milioni di euro, a decorrere dall'anno 2023.

2. Agli oneri di cui al comma 1 si provvede a valere sulle dotazioni del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 194.».

102.0.87

MISIANI, MANCA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 102-bis.

(Risorse a sostegno dell'operatività del Servizio Numero Unico Europeo 112 e per il finanziamento del servizio Te.T.Ra)

1. Al fine di assicurare l'operatività del Servizio Numero Unico Europeo 112, di cui all'articolo 8, comma 3, della legge 7 agosto 2015, n. 124, in tutte le regioni del territorio nazionale, il fondo di cui all'articolo 1, comma 982 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è incrementato di 23 milioni di euro per l'anno 2022 e di 46 milioni di euro, a decorrere dall'anno 2023.

2. Agli oneri di cui al comma 1 si provvede a valere sulle dotazioni del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 194.

3. Al fine di assicurare la continuità del funzionamento della rete nazionale standard Te.T.Ra., destinata a garantire la sicurezza delle comunicazioni delle Forze di polizia, è autorizzata la spesa di euro 20.000.000

per l'anno 2022, di euro 40.500.000 per l'anno 2023, euro 43.500.000 per il 2024, 45.900.000 per il 2025 e 7.100.000 per l'anno 2026.

4. Alla copertura degli oneri di cui al comma 3 si provvede a valere sulle dotazioni del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 194.».

102.0.88

FERRO, DAMIANI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 102-bis.

1. Nelle more dell'adozione delle modifiche al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 5 dicembre 2013, n. 159 di cui all'art. 2-*sexies*, comma 1, del decreto-legge 29 marzo 2016, n. 42, convertito con legge 26 maggio 2016, n. 89 (n.d.r. parte eventuale nell'incipit dell'articolato normativo) i trattamenti assistenziali, previdenziali ed indennitari a qualunque titolo percepiti da amministrazioni pubbliche in ragione della condizione di disabilità, di cui all'articolo 2-*sexies* comma uno, lettera a), decreto-legge 29 marzo 2016, n. 42, convertito dalla legge 26 maggio 2016, n. 89, sono sospesi per il periodo in cui il percettore risulti al contempo beneficiario di prestazioni a carattere residenziale.

2. Con l'ingresso presso le strutture di cui al comma 1, le amministrazioni pubbliche eroganti i predetti trattamenti verseranno direttamente gli stessi alla struttura residenziale ospitante.

3. A tal fine, le residenze ospitanti sono tenute a comunicare alle amministrazioni di cui al comma 2 l'ingresso dei beneficiari presso la struttura».

102.0.89

LOREFICE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 102-bis.

(Istituzione di un'Agenzia Nazionale per la cannabis)

1. È istituita l'Agenzia Nazionale per la cannabis, di seguito "Agenzia" sottoposta alla vigilanza della Presidenza del Consiglio dei ministri con le seguenti funzioni:

a) autorizza la coltivazione delle piante di cannabis da utilizzare per la produzione di medicinali di origine vegetale a base di cannabis, sostanze e preparazioni vegetali;

b) individua le aree da destinare alla coltivazione di piante di cannabis per la produzione delle relative sostanze e preparazioni di origine vegetale;

c) autorizza l'importazione, l'esportazione, la distribuzione all'ingrosso e il mantenimento di scorte delle piante e materiale vegetale a base di cannabis, ad eccezione delle giacenze in possesso dei fabbricanti di medicinali autorizzati;

d) provvedere alla determinazione delle quote di fabbricazione di sostanza attiva di origine vegetale a base di cannabis sulla base delle richieste delle Regioni e delle Province autonome e informare l'International Narcotics Control Boards (INCB) presso le Nazioni Unite.

2. Sono organi dell'Agenzia: il Presidente e il comitato direttivo. Il direttore è scelto dal Presidente del Consiglio dei ministri. Il comitato direttivo è composto da sei membri: il direttore, che lo presiede, uno indicato dal Ministero della salute, uno indicato dall'Istituto superiore di sanità, tre selezionati tra studiosi, italiani o stranieri, di elevata qualificazione scientifica con funzione di coordinamento con i Ministeri, le Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano.

3. Il direttore e i membri del comitato direttivo sono nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri e restano in carica per quattro anni.

4. L'Agenzia pubblica annualmente sul proprio sito internet e trasmette entro il 30 settembre al Ministero della salute la relazione sulle attività svolte nell'anno precedente.

5. Dalla data di entrata in vigore della presente legge, cessano le funzioni dell'Organismo statale per la cannabis di cui al Decreto del Ministro della salute 9 novembre 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30 novembre 2015, n. 279.

6. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 2 milioni per ciascuno degli anni 2022,2023,2024 si provvede mediante corrispon-

dente riduzione del fondo di cui all'articolo comma 200, delle legge 23 dicembre 2014, n. 190».

102.0.90

GALLONE, TOFFANIN

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 102-bis.

(Compensazione maggiori costi per i dispositivi sicurezza).

2. Al fine di contenere i danni derivanti dall'emergenza epidemiologica da Covid-19, le imprese che operano nel settore dell'igiene ambientale per compensare i maggiori costi sostenuti per la sicurezza dei lavoratori nonché per la sanificazione e igienizzazione degli ambienti di lavoro e dei mezzi in relazione all'emergenza sanitaria da COVID-19, hanno la possibilità di trasferire i costi citati dal conto economico allo stato patrimoniale, con la possibilità di ammortizzarli in 10 anni, quando gli stessi sono superiori a quelli previsti in fase di gara e anticipati dalle imprese al fine di garantire il regolare svolgimento del servizio.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, nel limite di spesa di 10 milioni di Euro, si provvede a decorrere dal 2022 mediante riduzione del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'art. 10 comma 5 del Decreto Legge 29 novembre 2004 n. 282.»

102.0.91

DAMIANI, FERRO, SACCONI, MODENA

Dopo l'articolo, è inserito il seguente:

«Art. 102-bis.

(Regolarizzazione dei debiti contributivi gravanti sui sistemi sanitari regionali)

1. In considerazione dell'impegno straordinario richiesto per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, gli enti che compongono i sistemi sanitari regionali e le gestioni liquidatorie da essi eventualmente attivate nei cui confronti siano state contestate, entro il 31 dicembre 2021, da enti previdenziali e assistenziali, violazioni degli adempimenti e dei versamenti contributivi relativi ai dipendenti iscritti alla gestione pubblica

sono ammessi ad una procedura speciale di regolarizzazione del debito contributivo.

2. L'adesione alla procedura di regolarizzazione è facoltativa ed è promossa dagli enti indicati al comma 1. La procedura di regolarizzazione deve essere riferita all'intera esposizione debitoria previdenziale e deve essere espressamente accolta dall'INPS, previa verifica della sussistenza dei seguenti presupposti:

a) accollo non liberatorio dell'originario obbligato del debito contributivo residuo al netto di sanzioni e interessi da parte delle rispettive Regioni che devono a tal fine garantire la procedura di regolarizzazione;

b) assunzione dell'impegno a rinunciare agli eventuali giudizi in corso relativi alle obbligazioni contributive oggetto di regolarizzazione, con compensazione delle spese di lite;

c) assunzione dell'impegno al versamento del debito contributivo residuo in unica soluzione entro 120 giorni dall'accoglimento della domanda di regolarizzazione o, in alternativa, in forma rateale secondo le previsioni del comma 3 del presente articolo;

3. La procedura di regolarizzazione può perfezionarsi, su richiesta dell'ente aderente, accedendo al beneficio della rateizzazione del debito contributivo residuo fino ad un massimo di quaranta rate trimestrali. La decadenza dal beneficio della rateizzazione si verifica in caso di ritardato o omesso versamento di 5 rate, anche non consecutive. In caso di decadenza dal o rinuncia al beneficio della rateizzazione la procedura di regolarizzazione può comunque completarsi con il versamento del debito contributivo residuo, al netto di sanzioni e interessi, entro i successivi 120 giorni.

4. L'adesione alla procedura di regolarizzazione sospende il versamento delle sanzioni e degli interessi passivi fino al termine della procedura medesima.

5. Al perfezionamento della procedura di regolarizzazione nel rispetto del piano di rateazione e al tempestivo abbandono dei giudizi pendenti consegue l'estinzione del debito per sanzioni e interessi relativo alle obbligazioni confluite nella procedura di regolarizzazione.

6. L'istanza di regolarizzazione deve essere rivolta all'INPS dagli enti indicati al comma 1 secondo termini e modalità che saranno definiti con apposito regolamento del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, sentito l'INPS, da adottarsi entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.».

102.0.92

GIACOBBE, BOLDRINI, ALFIERI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 102-bis.

(Disposizioni sanitarie in favore dei cittadini italiani residenti all'estero)

1. Ai cittadini italiani residenti all'estero ed iscritti all'AIRE (Anagrafe degli italiani residenti all'estero) le prestazioni ospedaliere urgenti sono erogate a titolo gratuito e per un periodo massimo di centoottanta giorni nell'anno solare, qualora gli stessi non abbiano una copertura assicurativa, pubblica o privata.».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2022: « 500.000.000;

2023: « 500.000.000;

2024: « 500.000.000.

102.0.93

SUDANO, FAGGI, BERGESIO, FERRERO, TESTOR, TOSATO

Dopo il comma 1, inserire i seguenti:

«1-bis. In permanenza dello stato di emergenza epidemiologica da Covid-19, e per un triennio dalla fine del medesimo, gli enti del Servizio sanitario nazionale, in deroga ad ogni contraria disposizione, per il personale della dirigenza medica e sanitaria non medica, il personale infermieristico, tecnico ed amministrativo e gli operatori socio-sanitari, purché reclutato a seguito di procedure selettive pubbliche ed in possesso dei requisiti previsti per il profilo professionale, che abbia prestato servizio per almeno nove mesi, anche non continuativi, per l'erogazione delle prestazioni legate all'emergenza Covid-19 ed alla campagna di vaccinazione, con contratti di lavoro subordinato a tempo determinato ovvero di collaborazione coordinata e continuativa, si prevede:

a) nell'ambito delle procedure selettive per il reclutamento di personale a tempo determinato, incluse quelle relative al conferimento di incarichi di collaborazione e quelle di cui agli articoli 15-septies e 15-octies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.502, una riserva di priorità in misura pari al 50 per cento dei posti disponibili;

b) nell'ambito dei concorsi per il reclutamento di personale a tempo indeterminato, una riserva di priorità in misura non inferiore al 30 per cento dei posti disponibili;

c) il riconoscimento, ai fini della determinazione del punteggio per titoli nell'ambito di concorsi e procedure selettive, del servizio prestato in costanza dell'emergenza pandemica in misura doppia rispetto ad altri periodi di servizio valutabili.

1-ter. Le disposizioni di cui al comma 1-bis trovano applicazione per tutte le procedure selettive poste in essere dalla data di entrata in vigore della presente legge. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti dal presente comma con l'utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.».

102.0.94

CANTÙ, FREGOLENT, BINETTI, FAGGI, BERGESIO, FERRERO, TESTOR, TOSATO

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. All'articolo 1, comma 522, della Legge 30 dicembre 2018, n.145, le parole: "alla data del 31 dicembre 2020" sono sostituite dalle seguenti: "alla data del 31 dicembre 2021".».

Conseguentemente, alla rubrica, aggiungere in fine le seguenti parole: «e delle disposizioni sull'idoneità dei medici alla prestazione di cure palliative».

102.0.95

DE PETRIS, BUCCARELLA, LAFORGIA, GRASSO, RUOTOLO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 102-bis.

(Abrogazione dell'articolo 1, comma 687, della legge 30 dicembre 2018, n. 145)

1. L'articolo 1, comma 687, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è abrogato. Agli oneri relativi al rinnovo dei contratti collettivi nazionali della dirigenza professionale tecnica e amministrativa del SSN si continua

a provvedere nell'ambito del livello del finanziamento del fabbisogno nazionale standard cui concorre lo Stato».

102.0.96

VALENTE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 102-bis.

(Disposizioni in materia dell'Ordine nazionale dei biologi)

1. All'articolo 9 della legge 11 gennaio 2018, n.3 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1, le parole: "da 14", sono sostituite dalle seguenti: "2, 5, da 7";

b) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

"1-bis. All'articolo 6 della legge 24 maggio 1967, n. 396, le parole: "dal requisito di cui alla lettera d) dell'articolo 5" sono sostituite dalle seguenti: "dall'abilitazione alla professione di biologo";

c) dopo il comma 3 è inserito il seguente:

"3-bis. Alla scadenza del mandato del Consiglio dell'Ordine nazionale dei biologi di cui al comma 3, l'Ordine nazionale dei biologi assume la denominazione di Federazione nazionale degli Ordini dei biologi, alla quale si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, ratificato dalla legge 17 aprile 1956, n. 561, come modificato dalla presente legge. La Federazione nazionale degli Ordini dei biologi subentra in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi dell'Ordine nazionale dei biologi. Fino alla prima elezione degli organi della Federazione nazionale degli Ordini dei biologi, le attività di ordinaria amministrazione sono svolte da un commissario straordinario nominato con decreto del Ministro della salute".»

102.0.97

FERRARI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 102-bis.

(Accantonamento di fondi da destinare alla realizzazione di specifici obiettivi connessi all'attività di ricerca, assistenza e cura relativi al miglioramento dell'erogazione dei livelli essenziali di assistenza).

1. All'articolo 18, comma 1, alinea, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, le parole: "e 2021", ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: ", 2021 e 2022".

2. All'articolo 38, comma 1-*novies*, secondo periodo, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, le parole: "e 2021" sono sostituite dalle seguenti: ", 2021 e 2022".».

102.0.98

FREGOLENT, FAGGI, BERGESIO, FERRERO, TESTOR, TOSATO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 102-bis.

(Modifiche al decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285).

1. Al comma 121, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 288, dopo il comma 2, inserire il seguente:

2-bis. Nell'ambito del corso volto a sostenere l'esame di idoneità per la patente di guida si prevede l'obbligo della frequentazione del corso BLSD (Basic Life Support – early Defibrillation) tenuto da medici, infermieri o soccorritori che hanno frequentato i relativi corsi professionali, al fine di diffondere la cultura e l'organizzazione della rianimazione cardiopolmonare intra ed extra ospedaliera.».

102.0.99

GRANATO, ABATE, ANGRISANI, LA MURA

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 102-bis.***(Modifiche al decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52)*

1. Gli articoli da 9 a 9-novies del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, e successive modificazioni e integrazioni, sono abrogati.».

102.0.100

MARINELLO, MAUTONE

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 102-bis.***(Istituzione della scuola di specializzazione in patologia e chirurgia vertebrale)*

1. Al fine di sviluppare iniziative di ricerca per tecnologie e percorsi innovativi in ambito sanitario e assistenziale di cui all'articolo 1, comma 2, lettera i), numero 1), del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito con modificazione della legge 1° luglio 2021, n. 101, a decorrere dall'anno accademico 2022/2023, è istituita la scuola di specializzazione in patologia e chirurgia vertebrale, cui possono accedere i laureati in medicina e chirurgia.

2. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro della salute, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinati i profili specialistici, gli obiettivi formativi e i relativi percorsi didattici funzionali al conseguimento delle necessarie conoscenze culturali e abilità professionali della scuola di specializzazione di cui al comma 1.

3. Con il decreto di cui al comma 2 è altresì introdotto il corso di patologia e chirurgia vertebrale nell'ambito dei corsi obbligatori delle scuole di specializzazione in pediatria, neurochirurgica e ortopedia e traumatologia.

4. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato in 1,8 milioni di euro all'anno per l'anno 2022, in 3,6 milioni di euro per l'anno 2023, in 5,4 milioni di euro per l'anno 2024 e in 7,2 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente

riduzione di cui all'articolo 1, comma 2, lettera *i*), del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito con modificazioni dalla legge 1° luglio 2021, n. 101.»

102.0.101

DE PETRIS, BUCCARELLA, LAFORGIA, GRASSO, RUOTOLO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 102-bis.

(Misure per la somministrazione di test antigenici rapidi per la rilevazione di antigene SARS-CoV-2 nelle parafarmacie)

1. All'articolo 5 del decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 settembre 2021, n. 126, dopo il comma 1-*ter*, inserire i seguenti:

«1-*ter*.1. Al fine di ampliare le attività di rilevamento dei contagi da SARS-CoV-2 nei confronti della popolazione, quale misura funzionale al contenimento e al contrasto dell'emergenza epidemiologica in atto, in via sperimentale, il Commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto dell'emergenza epidemiologica COVID-19 definisce, d'intesa con il Ministro della salute, un protocollo d'intesa con gli esercizi commerciali di cui all'articolo 5 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, con l'obiettivo di assicurare dal 1° gennaio 2022 al 31 marzo 2022 la somministrazione di test antigenici rapidi per la rilevazione di antigene SARS-CoV-2, di cui all'articolo 9, comma 1, lettera *d*), del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, a prezzi contenuti. Il protocollo definisce le opportune misure per garantire la sicurezza degli assistiti, gli aspetti relativi ai requisiti minimi strutturali dei locali e le modalità telematiche sicure per trasmettere, senza ritardo, i dati relativi alla somministrazione di test antigenici rapidi per la rilevazione di antigene SARS-CoV-2 alla regione o alla provincia autonoma di riferimento, attenendosi alle indicazioni fornite da queste ultime anche attraverso il Sistema Tessera Sanitaria, e tiene conto in particolare dell'esigenza di agevolare ulteriormente i minori di età compresa tra i 12 e i 18 anni.

1-ter.2. Gli esercizi commerciali di cui all'articolo 5 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, sono altresì tenute ad assicurare, dal 1° gennaio 2022 al 31 marzo 2022, la somministrazione di test antigenici rapidi per la rilevazione di antigene SARS-CoV-2, di cui all'articolo 9, comma 1, lettera d), del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, secondo le modalità e i prezzi previsti nel protocollo d'intesa di cui al comma 1-ter.1. In caso di inosservanza della disposizione di cui al presente comma, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.000 a euro 10.000 e il Prefetto territorialmente competente, tenendo conto delle esigenze di continuità del servizio di assistenza sanitaria, può disporre la chiusura dell'attività per una durata non superiore a cinque giorni.

1-ter.3. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di 35 milioni di euro per l'anno 2022.».

Conseguentemente, all'articolo 194, sostituire le parole: «600 milioni» con le seguenti: «565 milioni».

102.0.102

DE PETRIS, BUCCARELLA, LAFORGIA, GRASSO, RUOTOLO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 102-bis.

(Misure per la somministrazione di test antigenici rapidi e di vaccini anti SARS-CoV-2 nelle parafarmacie)

1. All'articolo 5 del decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 settembre 2021, n. 126, dopo il comma 1-ter, inserire i seguenti:

"1-ter.1. Al fine di ampliare le attività di rilevamento dei contagi da SARS-CoV-2 nei confronti della popolazione, quale misura funzionale al contenimento e al contrasto dell'emergenza epidemiologica in atto, in via sperimentale, il Commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto dell'emergenza epidemiologica COVID-19 definisce, d'intesa con il Ministro della salute, un protocollo d'intesa con gli esercizi commerciali di cui all'articolo 5 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla

legge 4 agosto 2006, n. 248, con l'obiettivo di assicurare dal 1° gennaio 2022 al 31 marzo 2022 la somministrazione di test antigenici rapidi per la rilevazione di antigene SARS-CoV-2, di cui all'articolo 9, comma 1, lettera *d*), del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, a prezzi contenuti. Il protocollo definisce le opportune misure per garantire la sicurezza degli assistiti, gli aspetti relativi ai requisiti minimi strutturali dei locali e le modalità telematiche sicure per trasmettere, senza ritardo, i dati relativi alla somministrazione di test antigenici rapidi per la rilevazione di antigene SARS-CoV-2 alla regione o alla provincia autonoma di riferimento, attenendosi alle indicazioni fornite da queste ultime anche attraverso il Sistema Tessera Sanitaria, e tiene conto in particolare dell'esigenza di agevolare ulteriormente i minori di età compresa tra i 12 e i 18 anni.

1-*ter*.2. Gli esercizi commerciali di cui all'articolo 5 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, sono altresì tenute ad assicurare, dal 1 gennaio al 31 marzo 2022, la somministrazione di test antigenici rapidi per la rilevazione di antigene SARS-CoV-2, di cui all'articolo 9, comma 1, lettera *d*), del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, secondo le modalità e i prezzi previsti nel protocollo d'intesa di cui al comma 1-*ter*.1. In caso di inosservanza della disposizione di cui al presente comma, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.000 a euro 10.000 e il Prefetto territorialmente competente, tenendo conto delle esigenze di continuità del servizio di assistenza sanitaria, può disporre la chiusura dell'attività per una durata non superiore a cinque giorni".

2. All'articolo 1, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, comma 471, primo periodo, apportare le seguenti modificazioni:

a) dopo le parole: "nelle farmacie aperte al pubblico" inserire le seguenti: "e, dal 1° gennaio 2022 fino al 31 marzo 2022, negli esercizi commerciali di cui all'articolo 5 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248";

b) dopo le parole: "le organizzazioni sindacali rappresentative delle farmacie" inserire le seguenti: "e dei suddetti esercizi commerciali di cui all'articolo 4, comma 1, lettere *d*), *e*) e *f*) del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114".

3. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di 35 milioni di euro per l'anno 2022. Conseguentemente, all'articolo 194, sostituire le parole: "600 milioni" con le seguenti: "565 milioni"».

102.0.103

FERRARI

Dopo l'articolo, è inserito il seguente:

«Art. 102-bis.

1. Al fine di garantire l'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 472, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 e nell'ambito del finanziamento previsto, a decorrere dal 1° gennaio 2022, Agenas è autorizzata ad assumere, mediante appositi concorsi pubblici per esami, scritti e orali o mediante procedure di mobilità, un dirigente area funzioni locali « sezione dirigenti amministrativi, tecnici e professionali e fino a 30 figure di categoria D a tempo indeterminato, nei limiti della dotazione organica determinata dall'articolo 31, comma 1 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito con legge 13 ottobre 2020, n. 126».

102.0.104

ANGRISANI, CRUCIOLI, ABATE, BOTTO, DI MICCO, GIANNUZZI, GRANATO, LANNUTTI, MININNO, MORONESE, ORTIS, LEZZI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 102-bis.

(Modifiche al decreto-legge n. 150 del 2020)

1. I commi 4 e 5 dell'articolo 2 del decreto-legge 10 novembre 2020, n. 150, convertito con modificazioni nella legge 20 dicembre 2020, n. 181, sono sostituiti con i seguenti: «4. Entro novanta giorni dalla nomina ai sensi del comma 1, i Commissari straordinari adottano gli atti aziendali di cui all'articolo 3, comma 1-bis, del decreto legislativo n. 502 del 1992, che sono approvati dal Commissario *ad acta*, al fine di garantire il rispetto dei Lea e di assicurarne la coerenza con il piano di rientro dai disavanzi nel settore sanitario e con i relativi programmi operativi di prosecuzione nonché al fine di ridefinire le procedure di controllo interno. Entro il 30 giugno 2022, in ogni caso i Commissari straordinari approvano i bilanci aziendali relativi agli esercizi già conclusi.

2. Nel caso di mancata adozione degli atti aziendali o di mancata approvazione dei bilanci relativi agli esercizi già conclusi da parte dei Commissari straordinari nei termini previsti dal comma 4, gli stessi sono adottati dal Commissario *ad acta* nei successivi trenta giorni. In caso di mancata adozione degli atti aziendali o di mancata approvazione dei bilanci relativi agli esercizi già conclusi da parte del Commissario *ad acta* nel ter-

mine previsto, gli stessi sono adottati dal Ministro della salute nel successivo termine di trenta giorni. Al fine di accertare l'entità dei debiti e dei disavanzi sanitari della Regione Calabria e delle singole aziende del Servizio sanitario della medesima, il commissario ad acta e i commissari straordinari dallo stesso nominati si avvalgono, previo apposito accordo con il Ministro dell'economia e delle finanze, dei Servizi ispettivi di finanza pubblica e della Guardia di finanza, anche per finalità di controllo in relazione alle spese, alla gestione e alla predisposizione dei bilanci degli enti predetti».

102.0.105 (testo 3)

VATTUONE, PINOTTI

Dopo l'articolo, inserire i seguenti:

«Art. 102-bis.

(Proroga della ferma dei medici, degli infermieri militari e degli incarichi dei funzionari tecnici per la biologia del Ministero della difesa, incremento del fondo per la Sanità militare e misure per la cooperazione internazionale in materia di Difesa)

1. La durata della ferma dei medici e degli infermieri militari di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, all'articolo 19, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e all'articolo 22, comma 1, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, nonché all'articolo 19-*undecies*, comma 1, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, in servizio alla data del 31 dicembre 2021, è prorogata, con il consenso degli interessati, sino al 31 dicembre 2022.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, pari a euro 17.023.726 per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 194.

3. La durata degli incarichi individuali a tempo determinato di livello non dirigenziale di Area terza, posizione economica F1, profilo professionale di funzionario tecnico per la biologia, la chimica e la fisica, di cui all'articolo 8, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e all'articolo 22, commi 3, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, per il personale in servizio alla data

del 31 dicembre 2021, è prorogata, con il consenso degli interessati, sino al 31 dicembre 2022.

4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 3, pari a euro 218.148 per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 194.

5. All'articolo 1, comma 488, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, le parole: "4 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021", sono sostituite dalle seguenti: "4 milioni per l'anno 2021 e 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022".

6. Ai maggiori oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 5, pari a 6 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 194. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

7. Al fine di assicurare l'utilizzo di apprestamenti e dispositivi info-operativi e di sicurezza idonei a garantire il supporto e la protezione del personale italiano impiegato nel territorio della Repubblica di Gibuti, è autorizzata la spesa di euro 5.600.000 per il 2022 e di euro 2.800.000 annui a decorrere dall'anno 2023.

8. Alla copertura degli oneri di cui al comma 7, si provvede con le risorse disponibili sui pertinenti capitoli di bilancio dello Stato di previsione del Ministero della difesa.».

102.0.105 (testo 2)

VATTUONE

Dopo l'articolo, inserire i seguenti:

«Art. 102-bis.

(Proroga della ferma dei medici, degli infermieri militari e degli incarichi dei funzionari tecnici per la biologia del Ministero della difesa)

1. La durata della ferma dei medici e degli infermieri militari di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, all'articolo 19, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e all'articolo 22, comma 1, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, nonché all'articolo 19-undecies, comma 1, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, in servizio alla data del 31 dicem-

bre 2021, è prorogata, con il consenso degli interessati, sino al 31 dicembre 2022.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, pari a euro 17.023.726 per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 194.

3. La durata degli incarichi individuali a tempo determinato di livello non dirigenziale di Area terza, posizione economica F1, profilo professionale di funzionario tecnico per la biologia, la chimica e la fisica, di cui all'articolo 8, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e all'articolo 22, commi 3, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, per il personale in servizio alla data del 31 dicembre 2021, è prorogata, con il consenso degli interessati, sino al 31 dicembre 2022.

4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 3, pari a euro 218.148 per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 194.

Art.102-ter.

(Incremento del fondo per la Sanità militare)

1. All'articolo 1, comma 488, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, le parole: "4 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021", sono sostituite dalle seguenti: "4 milioni per l'anno 2021 e 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022".

2. Ai maggiori oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 1, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 194. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.».

102.0.105

PINOTTI, VATTUONE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 102-bis.

(Proroga della ferma dei medici e degli infermieri militari e degli incarichi dei funzionari tecnici per la biologia del Ministero della difesa)

1. La durata della ferma dei medici e degli infermieri militari di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, all'articolo 19, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e all'articolo 22, comma 1, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, nonché all'articolo 19-*undecies*, comma 1, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, in servizio alla data del 31 dicembre 2021, è prorogata, con il consenso degli interessati, sino al 31 dicembre 2022.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, pari a euro 17.023.726 per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dal comma 1 dell'articolo 194.

3. La durata degli incarichi individuali a tempo determinato di livello non dirigenziale di Area terza, posizione economica FI, profilo professionale di funzionario tecnico per la biologia, la chimica e la fisica, di cui all'articolo 8, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e all'articolo 22, commi 3, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, per il personale in servizio alla data del 31 dicembre 2021, è prorogata, con il consenso degli interessati, sino al 31 dicembre 2022.

4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 3, pari a euro 218.148 per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dal comma 1 dell'articolo 194.».

102.0.106

DE PETRIS, BUCCARELLA, LAFORGIA, GRASSO, RUOTOLO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 102-bis.***(Disposizione in materia di proroga di contratti dell'Agenzia italiana del farmaco)*

1. I commi 431 e 432 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sono sostituiti dai seguenti:

"431. L'AIFA può prorogare e rinnovare, fino al completamento delle procedure concorsuali di cui al comma 430 della legge 30 dicembre 2020, n. 178 e, comunque, non oltre il 30 giugno 2022, i contratti di collaborazione coordinata e continuativa con scadenza entro il 31 dicembre 2021 nel limite di 30 unità nonché i contratti di prestazione di lavoro flessibile di cui all'articolo 30 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, con scadenza entro il 31 dicembre 2021 nel limite di 43 unità. Ferma restando la durata dei contratti in essere alla data di entrata in vigore della presente legge, è fatto divieto all'ALFA di instaurare rapporti di lavoro flessibile per le posizioni interessate dalle procedure concorsuali di cui al primo periodo del presente articolo, per una spesa corrispondente alle correlate assunzioni.

432. A decorrere dal 1° luglio 2022, all'AIFA è fatto divieto di stipulare contratti di lavoro di cui agli articoli 7, comma 6, e 36 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e si applica il divieto di cui all'articolo 7, comma 5-bis, del medesimo decreto legislativo n. 165 del 2001".

2. All'articolo 9-duodecies, comma 2, paragrafo 4, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, sostituire "2021" con "2022".

3. Gli oneri derivanti dal presente articolo sono pari a 1.537.472 euro per l'anno 2022. Alla compensazione degli effetti finanziari in termini di fabbisogno e indebitamento netto, pari a 1.537.472 euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189.

102.0.107

DE PETRIS, BUCCARELLA, LAFORGIA, GRASSO, RUOTOLO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 102-bis.***(Disposizioni urgenti per assicurare il funzionamento dell'Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali)*

1. Al fine di far fronte alle esigenze di supporto alle regioni in piano di rientro, di monitoraggio delle liste di attesa per il recupero delle prestazioni sanitarie non erogate a causa dell'emergenza COVID-19 e per il supporto al Ministero della salute e alle regioni e province autonome in sede di attuazione del PNRR, in deroga ai limiti previsti dalla normativa vigente l'Agenzia è autorizzata ad assumere a tempo determinato, per un termine non superiore a 36 mesi e con decorrenza finale non oltre il 30 giugno 2025, mediante apposite selezioni per titoli e colloquio orale, anche in modalità telematica e decentrata ai sensi dell'articolo 249 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 convertito dalla legge 17 luglio 2020, n. 7, complessive 70 unità di personale non dirigenziale tecnico e amministrativo valorizzando le esperienze professionali maturate nell'ultimo quinquennio presso la stessa Agenzia con contratto di collaborazione coordinata e continuativa ovvero con contratto di lavoro a tempo determinato.

2. Agli oneri derivanti dall'applicazione del comma I pari ad euro 1.363.082 per l'anno 2022, pari ad euro 2.726.164 annui per gli anni 2023 e 2024, e pari ad euro 1.363.082 per l'anno 2025, si provvede mediante risorse proprie dell'Agenzia, attraverso l'utilizzo dell'Avanzo di Amministrazione. Alla compensazione degli effetti finanziari in termini di indebitamento netto e fabbisogno, pari ad euro 701.987 per l'anno 2022, pari ad euro 1.403.974 per gli anni 2023 e 2024, e pari ad euro 701.987 per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189».

102.0.108

DE PETRIS, BUCCARELLA, LAFORGIA, GRASSO, RUOTOLO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 102-bis.***(Misure per il sostegno al sistema termale nazionale)*

1. Al fine di sostenere il sistema termale nazionale, mitigando la crisi economica derivante dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, il fondo di cui al comma 1, dell'articolo 29-bis del decreto-legge 14 agosto 2020, numero 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, numero 126, è rifinanziato per il 2022 con una dotazione di 50 milioni di euro.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rideterminato dall'articolo 194 della presente legge».

102.0.109

DE PETRIS, BUCCARELLA, LAFORGIA, GRASSO, RUOTOLO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 102-bis.***(Disposizioni in materia di indennità di cui all'articolo 1, commi 409 e 414, della legge 30 dicembre 2020 n. 178)*

1. Tenuto conto dell'emergenza epidemiologica in atto, ai fini del riconoscimento e della valorizzazione delle competenze e delle specifiche attività svolte dai professionisti sanitari del SSN, a decorrere dal 1 gennaio 2022 e fino alla definizione del contratto collettivo nazionale di lavoro per il triennio 2019-2021 del comparto sanità, le indennità di cui all'articolo 1, commi 409 e 414, della legge 30 dicembre 2020 n. 178, sono corrisposte, per quanto concerne l'indennità di specificità infermieristica di cui al citato comma 409, nella misura pro-capite annua di 700 euro e per quanto concerne l'indennità di tutela del malato e per la promozione della salute di cui al citato comma 414, nella misura pro-capite annua di 500 euro per le categorie D e D livello economico super e di 300 euro per la categoria B livello economico super, fatte salve le successive determinazioni contrattuali».

Art. 103**103.1**

FLORIS

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 103. – (*Misure per il rilancio e la competitività del sistema della formazione superiore*) – 1. Il Fondo per il finanziamento ordinario delle università, di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 24 dicembre 1993, n. 537, è incrementato di 260 milioni di euro per l'anno 2022, di 525 milioni di euro per l'anno 2023 e di 775 milioni di euro per l'anno 2024, di 825 milioni per l'anno 2025 e di 875 milioni annui a decorrere dall'anno 2026:

a) 75 milioni di euro per l'anno 2022, 300 milioni di euro per il 2023, e di 640 milioni di euro per l'anno 2024, di 690 milioni di euro per l'anno 2025 e di 740 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026, destinati all'assunzione di professori universitari, ricercatori di cui all'articolo 24, comma 3, lettera b), della legge 30 dicembre 2010, n. 240 e personale tecnico amministrativo delle università, in deroga alle vigenti facoltà assunzionali, al fine di favorire il graduale raggiungimento degli standard europei in ordine al rapporto tra il numero dei docenti e del personale tecnico amministrativo delle università e quello degli studenti. Con riferimento alle assunzioni di professori universitari, le risorse di cui alla presente lettera sono riservate esclusivamente alle procedure di cui all'articolo 18 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, con vincolo, di almeno un quinto, per le chiamate ai sensi del comma 4 del medesimo articolo 18 della legge n. 240 del 2010. Le procedure di cui al secondo periodo finanziate con le risorse di cui al presente comma sono volte a valutare le competenze dell'aspirante nell'ambito della didattica, della ricerca e della terza missione. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, da adottarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuati i criteri di riparto delle risorse di cui alla presente lettera, tenendo conto, prioritariamente, dei risultati conseguiti dagli atenei nella Valutazione della qualità della ricerca (VQR) e nella valutazione delle politiche di reclutamento;

b) 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022 finalizzati alla valorizzazione del personale tecnico-amministrativo delle università statali in ragione delle specifiche attività svolte nonché del raggiungimento, da parte delle università, di più elevati obiettivi nell'ambito della didattica, ricerca e terza missione. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, da adottarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuati i criteri di riparto delle risorse di cui alla presente lettera tra le singole istituzioni, nonché i principi generali per la definizione degli obiettivi e l'attribuzione delle predette risorse al personale tecnico-amministrativo. Le singole università provvedono all'as-

segnazione delle risorse al personale in ragione della partecipazione dello stesso ad appositi progetti finalizzati al raggiungimento di più elevati obiettivi nell'ambito della didattica, ricerca e terza missione, nel limite massimo *pro capite* del 15 per cento del trattamento tabellare annuo lordo, secondo criteri stabiliti mediante la contrattazione collettiva integrativa nel rispetto di quanto previsto dal decreto di cui al secondo periodo;

c) 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022 destinati ad incentivare, a titolo di cofinanziamento, le chiamate di cui all'articolo 1, comma 9, primo periodo, della legge 4 novembre 2005, n. 230;

d) 15 milioni di euro nell'anno 2022, 20 milioni di euro nell'anno 2023 e di 35 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024 destinati alle Scuole superiori ad ordinamento speciale. Nell'ambito dell'incremento disposto ai sensi del precedente periodo, la quota del Fondo per il finanziamento ordinario delle Università (FFO) di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 24 dicembre 1993, n. 537 destinata alle finalità di cui all'articolo 1, comma 412, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 è incrementata di 1,2 milioni di euro per l'anno 2022, 5,4 milioni di euro per l'anno 2023, 9,7 milioni di euro per l'anno 2024, 16,5 milioni di euro per l'anno 2025 e di 19 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026;

e) 15 milioni di euro per l'anno 2022 e di 30 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023, destinati per all'adeguamento dell'importo delle borse di studio concesse per la frequenza ai corsi di dottorato di ricerca. L'adeguamento dell'importo della borsa è definito con decreto del Ministro dell'Università e della ricerca, da adottare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

f) 10 milioni di euro per ciascun anno dal 2021 al 2026 sono da destinare, suddivisi in quota proporzionale per numero di immatricolati, a tutti gli atenei sede dei corsi di laurea magistrale a ciclo unico di medicina e chirurgica per consentire il rientro e l'immatricolazione in atenei italiani dei nostri connazionali immatricolati nei corsi di laurea magistrale in medicina e chirurgia presso gli atenei degli Stati membri dell'Unione Europea e degli altri Stati riconosciuti dalla normativa italiana vigente. Per il quinquennio 2022-2026 è consentito il trasferimento e l'immatricolazione presso gli atenei italiani degli studenti in corso iscritti dal secondo anno in poi del corso di laurea magistrale in medicina e chirurgia per una quota sovranumeraria pari al 5 per cento della capienza complessiva per ciascun ateneo di destinazione per ciascun anno di corso di laurea escluso il primo. L'immatricolazione degli studenti che faranno domanda seguirà il principio della meritocrazia ovvero la media matematica dei voti riportati in tutti gli esami di profitto sostenuti dall'inizio del corso di studi. Il trasferimento potrà avvenire solo se sostenuti tutti gli esami previsti dal piano di studi dell'anno di corso. In caso di parità ha la precedenza lo studente nato o residente da almeno cinque anni nella regione sede dell'ateneo dove chiede di essere immatricolato. Nel caso vi sia una parità nei primi due criteri ha la precedenza l'età anagrafica inferiore.

2. Lo stanziamento, iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'università e della ricerca e destinato alle residenze universitarie statali e ai collegi di merito accreditati di cui al decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68, è incrementato, per ciascuno degli anni 2022 e 2023, di 2 milioni di euro.

3. Alla legge 28 marzo 1991, n. I 13, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 1, dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:

"3-bis. Al fine di sostenere e incentivare in maniera organica e sistematica la diffusione della cultura scientifica, anche a vantaggio della tutela, fruizione e valorizzazione del patrimonio culturale del Paese, è autorizzato un contributo annuale, a decorrere dall'anno 2022, di 1,5 milioni di euro per ciascuno dei seguenti enti: Fondazione IDIS-Città della Scienza di Napoli, Museo Nazionale della Scienza e della Tecnologia Leonardo da Vinci di Milano e Museo Galileo di Firenze. Il Ministero dell'università e della ricerca esercita sui tre enti di cui al presente comma attività di vigilanza, anche attraverso l'approvazione degli Statuti, la nomina degli Organi di amministrazione e controllo e l'approvazione dei Piani Triennali di Attività. A decorrere dall'anno 2022 ai tre enti di cui al presente comma è precluso il contributo di cui al comma 3.";

b) all'articolo 2-bis, il primo periodo è sostituito dal seguente: "Della somma di cui all'articolo 2, euro 4.500.000,00 sono riservati annualmente al contributo di cui all'articolo 1, comma 3-bis, e della somma residua disponibile almeno il 60 per cento è riservato annualmente al finanziamento ordinario degli enti, fondazioni, strutture e consorzi, nonché delle intese e degli accordi di cui all'articolo 1, commi 3 e 4".

4. All'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, il comma 342 è sostituito dal seguente: "342. A decorrere dall'anno 2022, il rimborso delle spese sostenute, i compensi e le indennità spettanti al Presidente, al Direttore e ai componenti del consiglio di amministrazione delle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, di cui alla legge 21 dicembre 1999, n. 508 sono determinati con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, e sono a carico dei bilanci delle suddette istituzioni".

5. Il nucleo di valutazione di cui all'articolo 4, comma 1, lettera del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 2003, n. 132, è costituito con delibera del consiglio di amministrazione, sentito il consiglio accademico, ed è formato da tre componenti aventi competenze differenziate, di cui due scelti tra esperti esterni, anche stranieri, scelti dalle istituzioni seguendo i criteri e le linee guida elaborati dall'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca. Ai componenti del nucleo di valutazione è riconosciuto il diritto al compenso, a valere sulle risorse proprie delle Istituzioni, definito con decreto del Ministro dell'università e della ricerca di concerto con il Mini-

stro dell'economia e delle finanze. È abrogato l'articolo 1, comma 645, della legge 27 dicembre 2017, n. 205.

6. All'articolo 1, comma 892, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sono apportate le seguenti modifiche:

a) le parole: "15 milioni" sono sostituite dalle seguenti: "19,5 milioni";

b) dopo le parole: "tra le istituzioni statali di alta formazione artistica, musicale e coreutica" sono aggiunte le seguenti: ", ivi comprese, in esito ai relativi processi di statizzazione, quelle di cui all'art. 22-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96".

7. Ai fini del riconoscimento delle specifiche attività svolte nonché della valorizzazione delle competenze necessarie al raggiungimento, da parte delle istituzioni dell'alta formazione artistica musicale e coreutica di più elevati obiettivi nell'ambito della didattica, ricerca e terza missione, al personale di tali istituzioni, è autorizzata la spesa di 8,5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, da adottarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuati i criteri di riparto delle risorse di cui al presente comma tra le singole istituzioni, nonché i principi generali per la definizione degli obiettivi e l'attribuzione delle predette risorse al personale. Le singole istituzioni provvedono all'assegnazione delle risorse al personale in ragione della partecipazione dello stesso ad appositi progetti finalizzati al raggiungimento di più elevati obiettivi nell'ambito della didattica e della ricerca, nel limite massimo pro capite del 15 per cento del trattamento tabellare annuo lordo, secondo criteri stabiliti mediante la contrattazione collettiva integrativa nel rispetto di quanto previsto dal decreto di cui al secondo periodo».

103.2

LAFORGIA, DE PETRIS, BUCCARELLA, GRASSO, RUOTOLO

All'articolo apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, con il seguente:*

1. Il Fondo per il finanziamento ordinario delle università, di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 24 dicembre 1993, n. 537, è incrementato di 350 milioni di euro per l'anno 2022, di 915 milioni di euro per l'anno 2023, di 1165 milioni di euro per l'anno 2024, di 1215 milioni per l'anno 2025 e di 1265 milioni annui a decorrere dall'anno 2026.

b) *alla lettera a) del comma 1, sostituire il primo periodo con il seguente:*

«a) 175 milioni di euro per l'anno 2022, 700 milioni di euro per il 2023, 1040 milioni di euro per l'anno 2024, 1090 milioni di euro per l'anno 2025 e 1140 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026, destinati all'assunzione di professori universitari, ricercatori di cui all'articolo 24, comma 3, lettera b), della legge 30 dicembre 2010, n. 240. e per l'assunzione di personale tecnico amministrativo delle università in deroga alle vigenti facoltà assunzionali, al fine di favorire il graduale raggiungimento degli standard europei in ordine al rapporto tra il numero dei docenti e del personale tecnico amministrativo delle università e quello degli studenti».

c) *alla lettera a) del comma 1, ultimo periodo sostituire le seguenti parole:* «, tenendo conto, prioritariamente, dei risultati conseguiti dagli atenei nella Valutazione della qualità della ricerca (VQR) e nella valutazione delle politiche di reclutamento», con le seguenti: «anche al fine di ridurre i divari determinatesi sul reclutamento degli atenei negli ultimi 10 anni»;

d) *alla lettera b) del comma 1, al primo periodo, sostituire le parole:* «in ragione delle specifiche attività svolte nonché del raggiungimento, da parte delle università, di più elevati obiettivi nell'ambito della didattica, ricerca e terza missione», *con le seguenti:* «secondo i criteri stabiliti dalla contrattazione collettiva nazionale» *e le parole da:* «, nonché i principi generali», *fino a:* «di cui al secondo periodo», *sono soppresse;*

e) *dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«1-bis. Le procedure di chiamata a professore associato e a professore ordinario secondo l'articolo 24 comma 6 della Legge del 31 dicembre 2010, n. 240, sono prorogate al 31 dicembre 2022».

Conseguentemente, all'articolo 194, le parole: «600 milioni», *sono sostituite dalle seguenti:* «500 milioni» *e le parole:* «500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023», *sono sostituite dalle seguenti:* «100 milioni a decorrere dall'anno 2023».

103.3

DORIA, FAGGI, BERGESIO, FERRERO, TESTOR, TOSATO

Al comma 1 apportare le seguenti modificazioni:

a) *sostituire l'alea con il seguente periodo:* «Il Fondo per il finanziamento ordinario delle università, di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 24 dicembre 1993, n. 537, è incrementato di 260 milioni di euro per l'anno 2022, di 525 milioni di euro per l'anno 2023 e di 775 milioni di euro per l'anno 2024, di 825 milioni per l'anno 2025 e di 875 milioni annui a decorrere dall'anno 2026, di cui:»;

b) *dopo la lettera e) aggiungere la seguente lettera:*

«e-bis) 10 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2021 al 2026 sono da destinare, suddivisi in quota proporzionale per numero di immatricolati, a tutti gli atenei sede dei corsi di laurea magistrale a ciclo unico di medicina e chirurgia per consentire il rientro e l'immatricolazione in atenei italiani degli studenti di cittadinanza italiana immatricolati nei corsi di laurea magistrale in medicina e chirurgia presso gli atenei degli Stati membri dell'Unione Europea e degli altri Stati riconosciuti dalla normativa italiana vigente. Per il quinquennio 2022-2026 è consentito il trasferimento e l'immatricolazione presso gli atenei italiani degli studenti in corso iscritti per ciascun corso di laurea, escluso il primo, di laurea magistrale in medicina e chirurgia per una quota in sovrannumero pari al 5 per cento della capienza complessiva di ciascun ateneo di destinazione. L'immatricolazione degli studenti che faranno domanda seguirà il principio della meritocrazia ovvero la media matematica dei voti riportati in tutti gli esami di profitto sostenuti dall'inizio del corso di studi. Il trasferimento potrà avvenire solo se sostenuti tutti gli esami previsti dal piano di studi dell'anno di corso di laurea. In caso di parità ha la precedenza lo studente nato o residente da almeno cinque anni nella regione sede dell'ateneo dove chiede di essere immatricolato e, in caso di ulteriore *ex equo*, lo studente più giovane d'età».

103.4

NENCINI

Al comma 1, sostituire la lettera a) con le seguenti:

«a) 75 milioni di euro per l'anno 2022, 300 milioni di euro per il 2023, e di 640 milioni di euro per l'anno 2024, di 690 milioni di euro per l'anno 2025 e di 740 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026, destinati all'assunzione di professori universitari, ricercatori di cui all'articolo 24, comma 3, lettera b), della legge 30 dicembre 2010, n. 240 e personale tecnico amministrativo delle università, in deroga alle vigenti facoltà assunzionali, al fine di favorire il graduale raggiungimento degli standard europei in ordine al rapporto tra il numero dei docenti e del personale tecnico amministrativo delle università e quello degli studenti. Fino al 31 dicembre 2024, gli atenei possono impiegare i punti organici secondo le procedure di cui all'articolo 24 comma 6 della legge 30 dicembre del 2010, n. 240. Con riferimento alle assunzioni di professori universitari, le risorse di cui alla presente lettera sono riservate esclusivamente alle procedure di cui all'articolo 18 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, con vincolo, di almeno un quinto, per le chiamate ai sensi del comma 4 del medesimo articolo 18 della legge n. 240 del 2010. Le procedure di cui al secondo periodo finanziate con le risorse di cui al presente comma sono volte a valutare le competenze dell'aspirante nell'ambito della didattica, della ricerca e della terza missione. Con decreto del Ministro dell'u-

niversità e della ricerca, da adottarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuati i criteri di riparto delle risorse di cui alla presente lettera, tenendo conto, prioritariamente, del fabbisogno consolidato in direzione di un riequilibrio territoriale e scientifico dei risultati conseguiti dagli atenei nella ricerca, nella didattica, nella terza missione e nella valutazione delle politiche di reclutamento.

a-bis) all'articolo 24 comma 6 della legge 30 dicembre del 2010, n. 240, apportare le seguenti modifiche:

- 1) la parola: "decimo" è sostituita da: "tredicesimo";
- 2) le parole: "fino alla metà delle" sono sostituite con la seguente: "le";
- 3) la parola: "undicesimo" è sostituita da: "quattordicesimo".».

103.5

DAMIANI, FERRO, SACCONI, MODENA

Al comma 1, apportare le seguenti modifiche:

1) *al comma 1, alinea, sostituire le parole:* «250 milioni», «515 milioni», «765 milioni», *rispettivamente con le parole:* «256 milioni», «521 milioni», «771 milioni».

2) *dopo la lettera e), aggiungere la seguente:*

«*e-bis)* al fine di garantire un ottimale insegnamento professionalizzante per gli studenti dei corsi di laurea afferenti al Settore Scientifico Disciplinare Scienze Infermieristiche Generali, Cliniche e Pediatriche (MED/45), sono stanziati 18 milioni di euro all'Università per gli anni accademici 2022-2023 e 2023-2024 e 2024-2025. Le risorse di cui al precedente periodo sono destinate a finanziare i bandi di selezione del corpo docente universitario relativamente ai profili appartenenti al settore scientifico-disciplinari MED/45, in possesso dell'abilitazione scientifica nazionale di cui all'articolo 16 della Legge 30 dicembre 2010, n. 240 nel settore concorsuale scienze infermieristiche. Entro il 30 giugno 2022 si provvede alla ripartizione delle risorse di cui alla lettera *f)* del presente articolo, con decreto del Ministero dell'Università e della Ricerca, di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, previo parere della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome».

Conseguentemente, alla tabella A, allegata alla presente legge, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2022: - 6000.000;
2023: - 6.000.000;
2024: - 6.000.000.

103.6

CONZATTI

Al comma 1 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) *all'alinea, le parole: «250 milioni di euro per l'anno 2022, di 515 milioni di euro per l'anno 2023 e di 765 milioni di euro per l'anno 2024, di 815 milioni per l'anno 2025 e di 865 milioni annui a decorrere dall'anno 2026» sono sostituite dalle seguenti: «252 milioni di euro per l'anno 2022, di 517 milioni di euro per l'anno 2023 e di 767 milioni di euro per l'anno 2024, di 817 milioni per l'anno 2025 e di 867 milioni annui a decorrere dall'anno 2026»;*

b) *dopo la lettera e) è aggiunta la seguente: «e-bis) 2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022, destinati alla realizzazione di attività di orientamento rivolte agli studenti del quarto e quinto anno delle scuole secondarie di secondo grado del sistema nazionale di istruzione».*

Conseguentemente all'articolo 194 le parole: «600 milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti: «598 milioni di euro» e le parole: «500 milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti: «498 milioni di euro».

103.7

CALANDRINI, DE CARLO

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: «in deroga alle vigenti facoltà assunzionali» aggiungere le parole: «ivi comprese quelle di cui al decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 49».

103.8

VERDUCCI, RAMPI, MARILOTTI

Al comma 1, lettera a), secondo periodo, dopo la parola: «18» inserire le seguenti: «e all'articolo 24, comma 6, primo periodo.».

Conseguentemente, dopo il comma 1 inserire il seguente:

«1-bis. All'articolo 24, comma 6, primo periodo, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, la parola: "decimo" è sostituita dalla seguente: "tredicesimo"».

103.9

VERDUCCI, RAMPI, MARILOTTI

Al comma 1, lettera a), in fine, sopprimere la seguente parola: «prioritariamente» e sostituire le parole: «e nella valutazione delle politiche di reclutamento» con le seguenti: «, ovvero del fabbisogno consolidato in direzione di un riequilibrio territoriale e scientifico dei risultati conseguiti dagli atenei nella ricerca, nella didattica, nella terza missione e nella valutazione delle politiche di reclutamento.».

103.10

VERDUCCI, RAMPI, MARILOTTI

Al comma 1, dopo la lettera a) inserire la seguente:

«a-bis) 40 milioni di euro per l'anno 2022, 40 milioni di euro per l'anno 2023, destinati al passaggio a professore di seconda fascia dei ricercatori a tempo indeterminato in possesso dell'abilitazione scientifica nazionale, secondo le procedure previste dall'articolo 24, comma 5, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, e per i professori aggregati o ricercatori a tempo indeterminato che hanno comunque svolto attività didattica, secondo criteri e procedure previste da apposito decreto del Ministro dell'università e della ricerca, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previo parere vincolante e obbligatorio del Consiglio Universitario Nazionale.».

Conseguentemente, al comma 1, primo periodo, sostituire le parole «250 milioni di euro per l'anno 2022, di 515 milioni di euro per l'anno» con le seguenti «290 milioni di euro per l'anno 2022, di 555 milioni di euro per l'anno 2023» e all'articolo 194, comma 1, sostituire le parole «600 milioni di euro per l'anno 2022 e 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023» con le seguenti «560 milioni di euro per l'anno 2022, di 460 milioni di euro per l'anno 2023 e 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024.».

103.11

PIARULLI

Al comma 1, dopo la lettera a), inserire la seguente:

«a-bis) 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024, destinati ad avviare, presso ciascuna Università, pubblica o privata, una apposita procedura riservata, finalizzata alla stabilizzazione di assegnisti e docenti attualmente in organico con un contratto non a tempo indetermi-

nato. Per l'accesso alla procedura di cui alla presente lettera, l'assegnista/docente deve possedere un'anzianità di insegnamento presso una istituzione universitaria di almeno 10 anni consecutivi oltre ad aver usufruito di un contratto di ricercatore a tempo determinato, ovvero partecipato, sempre nell'arco del decennio, a un progetto di ricerca con la medesima Università;».

Conseguentemente:

a) *al comma 1, sostituire l'alinea con la seguente:* «Il Fondo per il finanziamento ordinario delle università, di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 24 dicembre 1993, n. 537, è incrementato di 280 milioni di euro per l'anno 2022, di 545 milioni di euro per l'anno 2023 e di 795 milioni di euro per l'anno 2024, di 815 milioni per l'anno 2025 e di 865 milioni annui a decorrere dall'anno 2026:»;

b) *all'articolo 194, sostituire il comma 1 con il seguente:*

«1. Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è incrementato di 570 milioni di euro per l'anno 2022, 470 milioni per l'anno 2023 e 470 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024.».

103.12

VERDUCCI, RAMPI, MARILOTTI

Al comma 1, dopo la lettera a) inserire la seguente:

«a-bis) 10 milioni di euro per l'anno 2022 e 10 milioni di euro per l'anno 2023, in deroga alle vigenti facoltà assunzionali, per la progressione di carriera dei ricercatori universitari a tempo indeterminato in possesso dell'abilitazione scientifica nazionale, tenuto conto di quanto previsto dall'articolo 29, comma 9, della legge 30 dicembre 2010, n. 240. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le risorse sono ripartite tra le università. Con riferimento alle risorse di cui alla presente lettera, le università statali sono autorizzate a bandire procedure per la chiamata di professori universitari di seconda fascia riservate ai ricercatori universitari a tempo indeterminato in possesso di abilitazione scientifica nazionale con le seguenti modalità:

1) per almeno il 50 per cento dei posti ai sensi dell'articolo 18, della legge 30 dicembre 2010, n. 240;

2) per non più del 50 per cento dei posti, relativamente alle assegnazioni di ciascun anno entro il 31 dicembre dell'anno di riferimento, ai sensi dell'articolo 24, comma 6, della legge 30 dicembre 2010, n. 240.».

Conseguentemente, al comma 1, primo periodo, sostituire le parole «250 milioni di euro per l'anno 2022, di 515 milioni di euro per l'anno» con le seguenti «260 milioni di euro per l'anno 2022, di 525 milioni di euro per l'anno 2023» e all'articolo 194, comma 1, sostituire le parole «600 milioni di euro per l'anno 2022 e 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023» con le seguenti «590 milioni di euro per l'anno 2022, di 490 milioni di euro per l'anno 2023 e 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024».

103.13

PIARULLI

Al comma 1, dopo la lettera a) inserire la seguente:

«a-bis) 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024, destinati ad avviare, presso ciascuna Università, pubblica o privata, una apposita procedura riservata, finalizzata alla stabilizzazione di assegnisti e docenti attualmente in organico con un contratto precario. Per poter accedere alla procedura, di cui al periodo precedente, l'assegnista/docente deve possedere un'anzianità di insegnamento presso una istituzione universitaria di almeno 10 anni consecutivi oltre ad aver usufruito di un contratto di ricercatore a tempo determinato, ovvero partecipato, sempre nell'arco del decennio, a un progetto di ricerca con la medesima Università.».

Conseguentemente, all'articolo 194, sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è incrementato di 590 milioni di euro per l'anno 2022, 490 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024 e 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025.».

103.14

FENU

Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

«a-bis) 4 milioni di euro a decorrere dal 2022 da destinare alle Istituzioni universitarie statali, ivi comprese quelle ad ordinamento speciale per consentire la progressione di carriera dei "Tecnici laureati" in possesso di abilitazione scientifica nazionale inquadrati a tempo indeterminato come personale tecnico amministrativo e bibliotecario e operanti nell'area tecnico-scientifica, socio-sanitaria o delle scienze umanistiche-sociali delle Università, per un numero di almeno 100 progressioni di carriera nel ruolo

docente di II fascia. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di riparto delle risorse di cui alla presente lettera;».

Conseguentemente:

a) *al comma 1, alinea, sostituire le parole:* «di 250 milioni di euro per l'anno 2022, di 515 milioni di euro per l'anno 2023 e di 765 milioni di euro per l'anno 2024, di 815 milioni per l'anno 2025 e di 865 milioni», *con le seguenti:* «di 254 milioni di euro per l'anno 2022, di 519 milioni di euro per l'anno 2023 e di 769 milioni di euro per l'anno 2024, di 819 milioni per l'anno 2025 e di 869 milioni»;

b) *il fondo di cui all'articolo 194 è ridotto di 4 milioni per l'anno 2022, 4 milioni per l'anno 2023 e 4 milioni di euro per l'anno 2024, 46 milioni di euro per l'anno 2025.*

103.15

VERDUCCI, RAMPI, MARILOTTI

Al comma 1, lettera b), apportare le seguenti modificazioni:

a) *al primo periodo, sostituire le parole* «in ragione delle specifiche attività svolte nonché del raggiungimento, da parte delle università, di più elevati obiettivi nell'ambito della didattica, ricerca e terza missione» *con le seguenti:* «secondo i criteri stabiliti dalla contrattazione collettiva nazionale»;

b) *dal secondo periodo, sopprime le parole da* «, nonché i principi generali per la definizione degli obiettivi» *a* «nel rispetto di quanto previsto dal decreto di cui al secondo periodo».

103.16

DE LUCIA, MONTEVECCHI, RUSSO, VANIN, GALLICCHIO

Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

«c-bis) al fine di assicurare la continuità dell'attività di ricerca nel contrasto alla diffusione del COVID-19 e incentivare i docenti e i ricercatori a continuare a svolgere la propria attività di ricerca contro il COVID-19 in Italia, all'articolo 5 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58 dopo il comma 5-bis sono aggiunti i seguenti:

"5-ter. I docenti o ricercatori, che siano stati iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero o che siano cittadini di Stati membri dell'U-

nione europea, che hanno già trasferito in Italia la residenza prima dell'anno 2020 e che alla data del 31 dicembre 2019 risultano beneficiari del regime previsto dall'articolo 44 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, possono optare per l'applicazione delle disposizioni di cui al comma 4, lettera *b*) punto 3 *ter*, previo versamento di:

a) un importo pari al 10 per cento dei redditi prodotti in Italia oggetto dell'agevolazione, relativi al periodo d'imposta precedente a quello di esercizio dell'opzione, se il soggetto al momento dell'esercizio dell'opzione ha almeno un figlio minorenni, anche in affidio preadottivo, o è diventato proprietario di almeno un'unità immobiliare di tipo residenziale in Italia, successivamente al trasferimento in Italia o nei dodici mesi precedenti al trasferimento, ovvero ne diviene proprietario entro diciotto mesi dalla data di esercizio dell'opzione di cui al presente comma, pena la restituzione del beneficio addizionale fruito senza l'applicazione di sanzioni. L'unità immobiliare può essere acquistata direttamente dal soggetto oppure dal coniuge, dal convivente o dai figli, anche in comproprietà;

b) un importo pari al 5 per cento dei redditi prodotti in Italia oggetto dell'agevolazione, relativi al periodo d'imposta precedente a quello di esercizio dell'opzione, se il soggetto al momento dell'esercizio dell'opzione ha almeno tre figli minorenni, anche in affidio preadottivo, e diventa o è diventato proprietario di almeno un'unità immobiliare di tipo residenziale in Italia, successivamente al trasferimento in Italia o nei dodici mesi precedenti al trasferimento, ovvero ne diviene proprietario entro diciotto mesi dalla data di esercizio dell'opzione di cui al presente comma, pena la restituzione del beneficio addizionale fruito senza l'applicazione di sanzioni. L'unità immobiliare può essere acquistata direttamente dal lavoratore oppure dal coniuge, dal convivente o dai figli, anche in comproprietà.

5-quater. Le modalità di esercizio dell'opzione sono definite con provvedimento dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.

6. Agli oneri derivanti dal presente articolo pari a 1,5 milioni di euro per l'anno 2021, 3,6 milioni di euro per l'anno 2022, 5,7 milioni di euro per l'anno 2023, 6,1 milioni di euro per l'anno 2024, 4,5 milioni di euro per l'anno 2025, 3,4 milioni di euro per l'anno 2026, 2,4 milioni di euro per l'anno 2027, 1,7 milioni di euro per l'anno 2028, 1,1 milioni di euro per l'anno 2029, 0,3 milioni di euro per l'anno 2030 e 0,1 milioni di euro per l'anno 2031, si provvede:

a) quanto a 1,5 milioni di euro per l'anno 2021 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo per esigenze indifferibili di cui all'articolo 77, comma 7, del presente decreto;

b) quanto a 3,6 milioni di euro per l'anno 2022, 5,7 milioni di euro per l'anno 2023, 6,1 milioni di euro per l'anno 2024, 4,5 milioni di euro per l'anno 2025, 3,4 milioni di euro per l'anno 2026, 2,4 milioni di euro per l'anno 2027, 1,7 milioni di euro per l'anno 2028, 1,1 milioni di euro

per l'anno 2029, 0,3 milioni di euro per l'anno 2030 e 0,1 milioni di euro per l'anno 2031 mediante corrispondente riduzione dell'incremento di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190".».

103.17 (testo 3)

VERDUCCI, CATTANEO, RAMPI, MARILOTTI

All'articolo 103, apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, lettera e), sostituire le parole: «15 milioni» con le seguenti: «25 milioni» e, in fine, inserire le seguenti: «, e viene corrisposto a decorrere dalla data di entrata in vigore della stessa»;*

b) *dopo la lettera e) inserire le seguenti:*

«e-bis) 10 milioni per l'anno 2022 e 15 milioni di euro per l'anno 2023, al fine di consentire una tempestiva ed efficace riprogrammazione delle attività di ricerca e di garantire la giusta qualità e maturità ai relativi progetti, sospesi in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, destinati ai dottorandi titolari di borse di studio ai sensi del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 8 febbraio 2013 n. 45, e dell'articolo 4 della legge 3 luglio 1998, n. 210, che terminano il percorso di dottorato nell'anno accademico 2020/2021 e 2021/2022, i quali possono presentare richiesta di proroga, non superiore a due mesi, del termine finale del corso con conseguente erogazione della borsa di studio per il periodo corrispondente. La proroga di cui al presente comma e la proroga concessa ai sensi dell'articolo 33, commi 2-bis) e 2-ter), del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, non possono complessivamente superare le cinque mensilità. Della suddetta proroga possono altresì fruire i dottorandi non percettori di borsa di studio, nonché i pubblici dipendenti in congedo per la frequenza di un dottorato di ricerca. In quest'ultimo caso spetta alla pubblica amministrazione di appartenenza prolungare il congedo per un periodo pari a quello della proroga del corso di dottorato;

e-ter) 120 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022 destinati a riconoscere al maggior numero di studenti l'esonero, totale o parziale, dal contributo onnicomprensivo annuale. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuati le modalità di definizione degli esoneri, totali o parziali, da parte delle università e delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica, e i criteri di riparto delle risorse;

e-quater) 30 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022 destinati a incrementare il fondo di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68, al fine di promuovere il diritto allo studio universitario degli studenti capaci e meritevoli, ancorché privi di

mezzi, che presentino i requisiti di eleggibilità di cui all'articolo 8 del medesimo decreto legislativo n. 68 del 2012;

e-quinquies) ai fini del più ampio accesso alla rete di connessione dati, anche in conseguenza di un maggior impiego di strumentazioni digitali nell'erogazione della didattica per gli studenti delle università e delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica, all'articolo 7, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68, al secondo periodo, la parola "Non" è soppressa e, in fine, dopo le parole "attrezzature tecniche o informatiche" sono aggiunte le seguenti: ». È altresì ricompresa la spesa per l'adeguamento o l'acquisto di provider o dispositivi di miglioramento del servizio di connessione dati di rete personale o domestica tale da consentire la navigazione mediante la più recente tecnologia di rete locale senza fili ovvero, laddove non possibile, mediante tecnologia di telefonia mobile e cellulare».

e-sexies) per le finalità di cui al comma *e-quinquies*), il fondo di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68 è incrementato di 2 milioni a decorrere dall'anno 2022;

e-septies) ai fini dell'accesso all'assistenza e alle prestazioni sanitarie gratuite rivolte agli studenti fuori sede delle università e delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica, da erogare presso le strutture sanitarie del luogo di domicilio, all'articolo 7, comma 2, del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68, dopo la lettera e) è inserita la seguente:

«*e-bis*) la voce assistenza sanitaria è riferita allo studente fuorisede e comprende l'accesso ad ulteriore medico di medicina generale da individuarsi in funzione del domicilio dichiarato per il riconoscimento dello status di fuori sede.»»;

c) dopo il comma 7, inserire i seguenti:

«*7-bis*. Il fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca, di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, è incrementato di ulteriori 60 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022 finalizzati all'assunzione di ricercatori, tecnologi e personale tecnico amministrativo degli enti pubblici di ricerca vigilati dal Ministero dell'università e della ricerca, in deroga alle vigenti facoltà assunzionali. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, da adottarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuati i criteri di riparto tra gli enti pubblici di ricerca delle risorse di cui al presente comma.

7-ter. All'articolo 12, del decreto legislativo 25 novembre 2016, n.218, dopo il comma *4-quater* è inserito il seguente:

«*4-quinquies*. L'articolo 20, commi 1 e 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, si interpreta nel senso di consentire la partecipazione alle procedure di stabilizzazione bandite dagli Enti Pubblici di Ricerca di cui all'articolo 1, anche dei dipendenti a tempo indeterminato presso altra pubblica amministrazione.».

7-quater. Agli enti e le istituzioni di ricerca di cui all'articolo 1, comma 1 e all'articolo 19, comma 4, del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218, non ricompresi nelle misure di cui al comma 1 dell'articolo 104 della presente legge, sono destinati:

a) 2 milioni di euro a decorrere dal 2022, al completamento delle procedure di stabilizzazione del personale per gli enti che al 31 dicembre 2021 risultino in possesso di graduatorie vigenti ai sensi dell'articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017 n. 75;

b) 40 milioni di euro per l'anno 2022, 60 milioni di euro per il 2023 e 80 milioni di euro e decorrere dal 2024, all'aumento dei relativi fondi ordinari per la promozione dello sviluppo professionale di ricercatori e tecnologi di ruolo al terzo e al secondo livello. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuati i criteri di riparto delle suddette risorse tra gli enti e le istituzioni di ricerca di cui al presente comma. I medesimi adeguano i piani triennali ed emanano i relativi bandi di selezione riservata nel rispetto delle normative vigenti, determinando i criteri per il passaggio di livello rispettivamente al secondo e al primo livello;

c) 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022 alla valorizzazione del personale tecnico amministrativo degli stessi enti pubblici di ricerca mediante il finanziamento del fondo di cui all'articolo 90 del CCNL 2016-2018. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuati i criteri di riparto delle risorse tra gli enti e le istituzioni di ricerca di cui al presente comma.

7-quinquies. Al fine di riorganizzare e rilanciare le attività del Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR), il consiglio di amministrazione dell'ente adotta, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, il «piano di riorganizzazione e rilancio del Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR)». Il piano di riorganizzazione e rilancio assume la funzione di piano triennale di attività ai fini dell'applicazione della normativa vigente.

7-sexies. Il piano di cui al comma *7-quinquies* è approvato con decreto del Ministro dell'università e della ricerca di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentite le commissioni parlamentari competenti, con le medesime modalità previste dall'articolo 4, del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218.

7-septies. Ai fini della predisposizione del piano di cui al comma *7-quinquies*, il consiglio di amministrazione del CNR si avvale del contributo e del parere degli organi statutari di rappresentanza del personale e della comunità scientifica, dell'amministrazione dell'ente, e, può avvalersi di esperti di comprovata qualificazione professionale, individuati ai sensi dell'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, fino a un importo massimo di euro 50.000 lordi annui per singolo incarico, a valere sulle risorse di cui al comma 8, lettera b), al fine, in particolare,

di esaminare la consistenza economica e patrimoniale, lo stato dell'organizzazione, la consistenza dell'organico e il piano di fabbisogno, la documentazione relativa alla programmazione e alla rendicontazione scientifica nonché alla programmazione economica e finanziaria.

7-octies. Il piano di cui al comma *7-quinquies* può contenere proposte di revisione della disciplina, statutaria e normativa, di funzionamento dell'ente, ivi compresa quella riferita alla natura, alle procedure di nomina, alla composizione ed ai poteri degli organi statutari, con particolare riferimento alla messa in atto di procedure di consultazione democratica del personale per la selezione degli organi direttivi dell'ente, nonché ogni altra misura di riorganizzazione necessaria per il raggiungimento di maggiori livelli di efficienza amministrativa e gestionale. Il piano di riorganizzazione e rilancio reca, altresì, l'indicazione delle risorse economiche per provvedere alla relativa attuazione, distinguendo tra quelle derivanti dalle misure di riorganizzazione e quelle richieste dagli investimenti finalizzati al rilancio dell'ente.

7-novies. Il piano di riorganizzazione e rilancio del CNR si conclude entro tre anni dalla sua approvazione. L'attuazione del piano è sottoposta al monitoraggio, almeno semestrale, da parte del Ministero dell'università e della ricerca.

7-decies. L'approvazione del piano entro il termine di cui al comma *7-quinquies* e l'esito favorevole del monitoraggio di cui al comma *7-novies* costituiscono presupposto per l'accesso al finanziamento di cui al comma *7-duodecies*.

7-undecies. Al Consiglio nazionale delle ricerche è concesso un contributo di 67 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022 di cui: *a)* 17 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022 sono vincolati alla copertura dei costi connessi alle procedure di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75; *b)* 50 milioni di euro sono utilizzabili per le finalità del piano di riorganizzazione e rilancio.

7-duodecies. Fermo restando quanto previsto dal comma *7-novies*, a decorrere dall'anno 2023, al Consiglio nazionale delle ricerche è concesso un ulteriore contributo di 20 milioni di euro annui.».

Conseguentemente, al comma 1, primo periodo, sostituire le parole «250 milioni di euro per l'anno 2022, di 515 milioni di euro per l'anno 2023 e di 765 milioni di euro per l'anno 2024, di 815 milioni per l'anno 2025 e di 865 milioni annui a decorrere dall'anno 2026» con le seguenti «422 milioni di euro per l'anno 2022, di 682 milioni di euro per l'anno 2023 e di 917 milioni di euro per l'anno 2024, di 967 milioni per l'anno 2025 e di 1017 milioni annui a decorrere dall'anno 2026» e all'articolo 194, comma 1, sostituire le parole «600 milioni di euro per l'anno 2022 e 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023» con le seguenti «309 milioni di euro per l'anno 2022, di 206 milioni di euro per l'anno 2023 e 201 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024».

Conseguentemente, inoltre, modificare la rubrica del presente articolo con la seguente: «Misure per il rilancio e la competitività del sistema della formazione superiore, del diritto allo studio, della ricerca e Piano di riorganizzazione e rilancio del Consiglio Nazionale delle Ricerche – C.N.R.» e sopprimere l'articolo 105.

103.17 (testo 2)

VERDUCCI, RAMPI, MARILOTTI

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, lettera e), sostituire le parole: «15 milioni» con le seguenti: «25 milioni» e, in fine, inserire le seguenti: «, e viene corrisposto a decorrere dalla data di entrata in vigore della stessa»;*

b) *dopo la lettera e) inserire le seguenti:*

«e-bis) 10 milioni per l'anno 2022 e 15 milioni di euro per l'anno 2023, al fine di consentire una tempestiva ed efficace riprogrammazione delle attività di ricerca e di garantire la giusta qualità e maturità ai relativi progetti, sospesi in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, destinati ai dottorandi titolari di borse di studio ai sensi del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 8 febbraio 2013 n. 45, e dell'articolo 4 della legge 3 luglio 1998, n. 210, che terminano il percorso di dottorato nell'anno accademico 2020/2021 e 2021/2022, i quali possono presentare richiesta di proroga, non superiore a due mesi, del termine finale del corso con conseguente erogazione della borsa di studio per il periodo corrispondente. La proroga di cui al presente comma e la proroga concessa ai sensi dell'articolo 33, commi 2-bis) e 2-ter), del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, non possono complessivamente superare le cinque mensilità. Della suddetta proroga possono altresì fruire i dottorandi non percettori di borsa di studio, nonché i pubblici dipendenti in congedo per la frequenza di un dottorato di ricerca. In quest'ultimo caso spetta alla pubblica amministrazione di appartenenza prolungare il congedo per un periodo pari a quello della proroga del corso di dottorato;

e-ter) 120 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022 destinati a riconoscere al maggior numero di studenti l'esonero, totale o parziale, dal contributo onnicomprensivo annuale. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuati le modalità di definizione degli esoneri, totali o parziali, da parte delle università e delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica, e i criteri di riparto delle risorse;

e-quater) 30 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022 destinati a incrementare il fondo di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto

legislativo 29 marzo 2012, n. 68, al fine di promuovere il diritto allo studio universitario degli studenti capaci e meritevoli, ancorché privi di mezzi, che presentino i requisiti di eleggibilità di cui all'articolo 8 del medesimo decreto legislativo n. 68 del 2012;

e-quinquies) ai fini del più ampio accesso alla rete di connessione dati, anche in conseguenza di un maggior impiego di strumentazioni digitali nell'erogazione della didattica per gli studenti delle università e delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica, all'articolo 7, comma 2, lettera *a*), del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68, al secondo periodo, la parola "Non" è soppressa e, in fine, dopo le parole "attrezzature tecniche o informatiche" sono aggiunte le seguenti: ». È altresì ricompresa la spesa per l'adeguamento o l'acquisto di *provider* o dispositivi di miglioramento del servizio di connessione dati di rete personale o domestica tale da consentire la navigazione mediante la più recente tecnologia di rete locale senza fili ovvero, laddove non possibile, mediante tecnologia di telefonia mobile e cellulare».

e-sexies) per le finalità di cui al comma *e-quinquies*), il fondo di cui all'articolo 18, comma 1, lettera *a*), del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68 è incrementato di 2 milioni a decorrere dall'anno 2022;

e-septies) ai fini dell'accesso all'assistenza e alle prestazioni sanitarie gratuite rivolte agli studenti fuori sede delle università e delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica, da erogare presso le strutture sanitarie del luogo di domicilio, all'articolo 7, comma 2, del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68, dopo la lettera *e*) è inserita la seguente:

«*e-bis*) la voce assistenza sanitaria è riferita allo studente fuorisede e comprende l'accesso ad ulteriore medico di medicina generale da individuarsi in funzione del domicilio dichiarato per il riconoscimento dello *status* di fuori sede.»».

Conseguentemente, al comma 1, primo periodo, sostituire le parole «250 milioni di euro per l'anno 2022, di 515 milioni di euro per l'anno 2023 e di 765 milioni di euro per l'anno 2024, di 815 milioni per l'anno 2025 e di 865 milioni annui a decorrere dall'anno 2026» *con le seguenti* «422 milioni di euro per l'anno 2022, di 682 milioni di euro per l'anno 2023 e di 917 milioni di euro per l'anno 2024, di 967 milioni per l'anno 2025 e di 1017 milioni annui a decorrere dall'anno 2026» *e all'articolo 194, comma 1, sostituire le parole* «600 milioni di euro per l'anno 2022 e 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023» *con le seguenti* «428 milioni di euro per l'anno 2022, di 333 milioni di euro per l'anno 2023 e 348 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024».

103.17

VERDUCCI, RAMPI, MARILOTTI

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, lettera e), sostituire le parole: «15 milioni» con le seguenti: «25 milioni» e, in fine, inserire le seguenti: «, e viene corrisposto a decorrere dalla data di entrata in vigore della stessa»;*

b) *dopo la lettera e) inserire la seguente:*

«e-bis) 10 milioni per l'anno 2022 e 15 milioni di euro per l'anno 2023, al fine di consentire una tempestiva ed efficace riprogrammazione delle attività di ricerca e di garantire la giusta qualità e maturità ai relativi progetti, sospesi in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, destinati ai dottorandi titolari di borse di studio ai sensi del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 8 febbraio 2013 n. 45, e dell'articolo 4 della legge 3 luglio 1998, n. 210, che terminano il percorso di dottorato nell'anno accademico 2020/2021 e 2021/2022, i quali possono presentare richiesta di proroga, non superiore a due mesi, del termine finale del corso con conseguente erogazione della borsa di studio per il periodo corrispondente. La proroga di cui al presente comma e la proroga concessa ai sensi dell'articolo 33, commi 2-bis) e 2-ter), del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, non possono complessivamente superare le cinque mensilità. Della suddetta proroga possono altresì fruire i dottorandi non percettori di borsa di studio, nonché i pubblici dipendenti in congedo per la frequenza di un dottorato di ricerca. In quest'ultimo caso spetta alla pubblica amministrazione di appartenenza prolungare il congedo per un periodo pari a quello della proroga del corso di dottorato.».

Conseguentemente, al comma 1, primo periodo, sostituire le parole «250 milioni di euro per l'anno 2022, di 515 milioni di euro per l'anno 2023» con le seguenti «270 milioni per l'anno 2022 e 530 milioni per l'anno 2023» e all'articolo 194, comma 1, sostituire le parole «600 milioni di euro per l'anno 2022 e 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023» con le seguenti «580 milioni di euro per l'anno 2022, di 485 milioni di euro per l'anno 2023 e 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024».

103.18

VERDUCCI, RAMPI, MARILOTTI

Al comma 1, lettera e), sostituire le parole: «15 milioni» con le seguenti: «25 milioni» e, in fine, inserire le seguenti: «, e viene corrisposto a decorrere dalla data di entrata in vigore della stessa».

Conseguentemente, al comma 1, primo periodo, sostituire le parole «250 milioni di euro per l'anno 2022» con le seguenti «260 milioni per l'anno 2022» e all'articolo 194, comma 1, sostituire le parole «600 milioni di euro per l'anno 2022» con le seguenti «590 milioni di euro per l'anno 2022».

103.19

RUSSO

Al comma 1, lettera e), dopo le parole «per la frequenza ai corsi di dottorato di ricerca», aggiungere le seguenti: «nelle Università e nelle Istituzioni di cui all'articolo 1 della legge 21 dicembre 1999, n. 508».

103.20

GARAVINI

Dopo il comma 1, lettera e), aggiungere le seguenti:

«e-bis) al fine di garantire un ottimale insegnamento professionalizzante per gli studenti dei corsi di laurea afferenti al Settore Scientifico Disciplinare Scienze Infermieristiche Generali, Cliniche e Pediatriche (MED/45), sono stanziati 18 milioni di euro all'Università per gli anni accademici 2022-2023 e 2023-2024 e 2024-2025. Le risorse di cui al precedente periodo sono destinate a finanziare i bandi di selezione del corpo docente universitario relativamente ai profili appartenenti al settore scientifico-disciplinari MED/45, in possesso dell'abilitazione scientifica nazionale di cui all'articolo 16 della Legge 30 dicembre 2010, n. 240 nel settore concorsuale scienze infermieristiche;

e-ter) entro il 30 giugno 2022 si provvede alla ripartizione delle risorse di cui alla lettera e-bis) del presente articolo, con decreto del Ministero dell'Università e della Ricerca, di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, previo parere della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome;

e-quater) al fine di dare attuazione alla previsione di cui alla lettera e-bis), il Fondo per il finanziamento ordinario delle università, di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 24 dicembre 1993, n. 537, è in-

crementato di 6 milioni annui per ciascuno degli 2022, 2023 e 2024. Ai relativi oneri, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 194.».

103.21

DORIA, FAGGI, BERGESIO, FERRERO, TESTOR, TOSATO

Al comma 1, dopo la lettera e) aggiungere la seguente:

«e-bis) al fine di garantire un ottimale insegnamento professionalizzante per gli studenti dei corsi di laurea afferenti al Settore Scientifico Disciplinare Scienze Infermieristiche Generali, Cliniche e Pediatriche (MED/45), sono stanziati 6 milioni di euro annui all'Università per ciascuno degli anni accademici 2022-2023 e 2023-2024 e 2024-2025. Le risorse di cui al precedente periodo sono destinate a finanziare i bandi di selezione del corpo docente universitario relativamente ai profili appartenenti al settore scientifico-disciplinari MED/45, in possesso dell'abilitazione scientifica nazionale di cui all'articolo 16 della Legge 30 dicembre 2010, n. 240 nel settore concorsuale scienze infermieristiche. Entro il 30 giugno 2022 si provvede alla ripartizione delle presenti risorse, con decreto del Ministero dell'Università e della Ricerca, di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, previo parere della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome. Le risorse necessarie per attuare le previsioni di cui alla lettera f), pari a 6 milioni per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024, sono a valere sul Fondo per il finanziamento ordinario delle università, di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 24 dicembre 1993, n. 537, che è corrispondentemente incrementato per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024.».

Conseguentemente, all'articolo 194, comma 1, sostituire le parole: «600 milioni di euro per l'anno 2022 e 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023» con le seguenti: «594 milioni di euro per l'anno 2022, 494 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024 e 500 milioni di euro a decorrere dal 2025.».

103.22

BERUTTI, BIASOTTI, CAUSIN, FANTETTI, PACIFICO, QUAGLIARIELLO, ROMANI, ROSSI

Dopo il comma 1 lettera e) aggiungere le seguenti:

«f) al fine di garantire un ottimale insegnamento professionalizzante per gli studenti dei corsi di laurea afferenti al Settore Scientifico Discipli-

nare Scienze Infermieristiche Generali, Cliniche e Pediatriche (MED/45), sono stanziati 18 milioni di euro all'Università per gli anni accademici 2022-2023 e 2023-2024 e 2024-2025. Le risorse di cui al precedente periodo sono destinate a finanziare i bandi di selezione del corpo docente universitario relativamente ai profili appartenenti al settore scientifico-disciplinari MED/45, in possesso dell'abilitazione scientifica nazionale di cui all'articolo 16 della Legge 30 dicembre 2010, n. 240 nel settore concorsuale scienze infermieristiche;

g) entro il 30 giugno 2022 si provvede alla ripartizione delle risorse di cui alla lettera f) del presente articolo, con decreto del Ministero dell'Università e della Ricerca, di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, previo parere della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome;

h) le risorse necessarie per attuare la previsione di cui alla lettera f), pari a 6 milioni per ciascuno degli 2022, 2023 e 2024 sono a valere sul Fondo per il finanziamento ordinario delle università, di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 24 dicembre 1993, n. 537 di 4 milioni per ciascuno degli 2022, 2023 e 2024.».

103.23

MARINELLO, SANTANGELO

Al comma 1, dopo la lettera e) aggiungere la seguente:

«e-bis) Al fine di garantire un ottimale insegnamento professionalizzante per gli studenti dei corsi di laurea afferenti al settore scientifico disciplinare Scienze infermieristiche generali, cliniche e pediatriche (MED/45), sono stanziati complessivi 18 milioni di euro, per gli anni 2022, 2023 e 2024, destinati a finanziare i bandi di selezione del corpo docente universitario relativamente ai profili appartenenti al settore scientifico-disciplinare MED/45, nel settore concorsuale scienze infermieristiche, in possesso dell'abilitazione scientifica nazionale di cui all'articolo 16 della legge 30 dicembre 2010, n. 240. Entro il 30 giugno 2022 si provvede alla ripartizione delle risorse di cui al primo periodo, con decreto del Ministero dell'Università e della Ricerca, di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, previo parere della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome. Agli oneri derivanti dalla presente lettera, pari a 6 milioni per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024, si provvede a valere sul Fondo per il finanziamento ordinario delle università, di cui all'articolo 5, comma i, lettera a), della legge 24 dicembre 1993, n. 537 di 4 milioni per ciascuno degli 2022, 2023 e 2024».

103.24

ZAFFINI, CALANDRINI, DE CARLO

Dopo il comma 1 lettera e) aggiungere il seguente:

e-bis) al fine di garantire un ottimale insegnamento professionalizzante per gli studenti dei corsi di laurea afferenti al Settore Scientifico Disciplinare Scienze Infermieristiche Generali, Cliniche e Pediatriche (MED/45), sono stanziati 18 milioni di euro all'Università per gli anni accademici 2022-2023 e 2023-2024 e 2024-2025. Le risorse di cui al precedente periodo sono destinate a finanziare i bandi di selezione del corpo docente universitario relativamente ai profili appartenenti al settore scientifico-disciplinari MED/45, in possesso dell'abilitazione scientifica nazionale di cui all'articolo 16 della Legge 30 dicembre 2010, n. 240 nel settore concorsuale scienze infermieristiche;

e-ter) entro il 30 giugno 2022 si provvede alla ripartizione delle risorse di cui alla lettera *f)* del presente articolo, con decreto del Ministero dell'Università e della Ricerca, di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, previo parere della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome;

e-quater) le risorse necessarie per attuare la previsione di cui alla lettera *f)*, pari a 6 milioni per ciascuno degli 2022, 2023 e 2024 sono a valere sul Fondo per il finanziamento ordinario delle università, di cui all'articolo 5, comma 1, lettera *a)*, della legge 24 dicembre 1993, n. 537 di 4 milioni per ciascuno degli 2022, 2023 e 2024».

103.25

VERDUCCI, RAMPI, MARILOTTI

Al comma 1, dopo la lettera e) inserire la seguente:

«*e-bis)* 10 milioni per l'anno 2022 e 15 milioni di euro per l'anno 2023, al fine di consentire una tempestiva ed efficace riprogrammazione delle attività di ricerca e di garantire la giusta qualità e maturità ai relativi progetti, sospesi in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, destinati ai dottorandi titolari di borse di studio ai sensi del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 8 febbraio 2013 n. 45, e dell'articolo 4 della legge 3 luglio 1998, n. 210, che terminano il percorso di dottorato nell'anno accademico 2020/2021 e 2021/2022, i quali possono presentare richiesta di proroga, non superiore a due mesi, del termine finale del corso con conseguente erogazione della borsa di studio per il periodo corrispondente. La proroga di cui al presente comma e la proroga concessa ai sensi dell'articolo 33, commi 2-*bis)* e 2-*ter)*, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, non possono complessivamente superare le cinque mensilità. Della suddetta proroga possono altresì fruire

i dottorandi non percettori di borsa di studio, nonché i pubblici dipendenti in congedo per la frequenza di un dottorato di ricerca. In quest'ultimo caso spetta alla pubblica amministrazione di appartenenza prolungare il congedo per un periodo pari a quello della proroga del corso di dottorato.».

Conseguentemente, al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «250 milioni di euro per l'anno 2022, di 515 milioni di euro per l'anno 2023» con le seguenti: «260 milioni per l'anno 2022 e 530 milioni per l'anno 2023» e all'articolo 194, comma 1, sostituire le parole: «600 milioni di euro per l'anno 2022 e 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023» con le seguenti: «590 milioni di euro per l'anno 2022, di 485 milioni di euro per l'anno 2023 e 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024».

103.26

VERDUCCI, RAMPI, MARILOTTI

Al comma 1, dopo la lettera e) inserire la seguente:

«e-bis) 15 milioni euro a decorrere dall'anno 2022 finalizzati all'adeguamento della retribuzione dei collaboratori esperti linguistici secondo i criteri stabiliti dalla contrattazione integrativa nazionale. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri di riparto tra le università.».

Conseguentemente, al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «250 milioni di euro per l'anno 2022, di 515 milioni di euro per l'anno 2023 e di 765 milioni di euro per l'anno 2024, di 815 milioni per l'anno 2025 e di 865 milioni annui a decorrere dall'anno 2026» con le seguenti: «265 milioni di euro per l'anno 2022, di 530 milioni di euro per l'anno 2023 e di 780 milioni di euro per l'anno 2024, di 830 milioni per l'anno 2025 e di 880 milioni annui a decorrere dall'anno 2026» e all'articolo 194, comma 1, sostituire le parole: «600 milioni di euro per l'anno 2022 e 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023» con le seguenti: «585 milioni di euro per l'anno 2022 e 485 milioni a decorrere dall'anno 2023».

103.27 (testo 2)

DE PETRIS, BUCCARELLA, LAFORGIA, GRASSO, RUOTOLO

*All'articolo apportare le seguenti modificazioni*a) al comma 1, dopo la lettera e) *aggiungere la seguente:*

«f) 2 milioni di euro per l'anno 2022 e 6 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023, destinati all'assunzione di professori universitari, ricercatori in possesso dell'abilitazione scientifica nazionale di cui all'articolo 16 della Legge 30 dicembre 2010, n. 240 nel settore concorsuale scienze infermieristiche, al fine di garantire un ottimale insegnamento professionalizzante per gli studenti dei corsi di laurea afferenti al Settore Scientifico Disciplinare Scienze Infermieristiche Generali, Cliniche e Pediatriche (MED/45). Conseguentemente, all'art.194 sostituire le parole: "600 milioni" con le seguenti: "598" e le parole: "500 milioni" con le seguenti: "494 milioni"».

b) *dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«1-bis) Le procedure di chiamata a professore associato e a professore ordinario secondo l'art. 24 comma 6 della Legge del 31 dicembre 2010, n. 240, sono prorogate al 31 dicembre 2022».

103.27

DE PETRIS, BUCCARELLA, LAFORGIA, GRASSO, RUOTOLO

Al comma 1, dopo la lettera e) aggiungere la seguente:

«f) 2 milioni di euro per l'anno 2022 e 6 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023, destinati all'assunzione di professori universitari, ricercatori in possesso dell'abilitazione scientifica nazionale di cui all'articolo 16 della Legge 30 dicembre 2010, n. 240 nel settore concorsuale scienze infermieristiche, al fine di garantire un ottimale insegnamento professionalizzante per gli studenti dei corsi di laurea afferenti al Settore Scientifico Disciplinare Scienze Infermieristiche Generali, Cliniche e Pediatriche (MED/45)».

Conseguentemente, all'articolo 194 sostituire le parole: «600 milioni» con le seguenti: «598» e le parole: «500 milioni» con le seguenti: «494 milioni».

103.28

IANNONE, BARBARO, CALANDRINI, DE CARLO

Al comma 1, comma 1, dopo la lettera e) aggiungere la seguente:

«e-bis) alla legge 20 dicembre 2019, n. 159, all'articolo 5, comma 1, è soppressa la lettera b)».

103.29

IANNONE, BARBARO, CALANDRINI, DE CARLO

Al comma 1, dopo la lettera e) aggiungere la seguente:

«e-bis) all'articolo 24, comma 6, legge 30 dicembre 2010, n. 240, sono apportate le seguenti modifiche:

a) sono soppresse le parole: "dalla data di entrata in vigore della presente legge e fino al 31 dicembre del sesto anno successivo";

b) le parole: "fino alla metà" sono sostituite dalle seguenti: "fino ad un terzo"».

103.30

QUAGLIARIELLO, BERUTTI, BIASOTTI, CAUSIN, FANTETTI, PACIFICO, ROMANI, ROSSI

Dopo il comma 1 inserire il seguente:

«1-bis) ai fini degli interventi di cui al secondo periodo dell'articolo 1 comma 1333 della legge 27 dicembre 2006 n. 296, volti al trasferimento della Scuola Politecnica – Polo Universitario di Ingegneria presso il Parco scientifico tecnologico di Genova Erzelli (*Great Campus*), è autorizzata la spesa di 30 milioni di euro all'anno per ciascuno degli anni dal 2022 al 2026. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 30 milioni di euro all'anno per ciascuno degli anni dal 2022 al 2026, si provvede a valere delle risorse di cui all'articolo 194».

103.31

MANCA

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Il fondo di finanziamento delle università non statali, di cui all'articolo 2 della legge 29 luglio 1991, n. 243, è incrementato di 15 mi-

lioni di euro per l'anno 2022, di 15 milioni per l'anno 2023 e di 15 milioni per l'anno 2024.».

Conseguentemente, all'articolo 194, comma 1, sostituire le parole: «600 milioni di euro per l'anno 2022 e 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023» con le seguenti: «585 milioni di euro per l'anno 2022, 485 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024 e 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025».

103.32

DAMIANI, FERRO, SACCONI, MODENA

Dopo il comma 1 inserire il seguente:

«1-bis. All'articolo 24, comma 6, della legge 30 dicembre 2010, n. 240 le parole: "del decimo anno successivo" sono sostituite dalle seguenti: "dal dodicesimo anno successivo" e le parole: "dall'undicesimo anno" sono sostituite dalle parole: "dal tredicesimo anno"».

103.33

FARAONE, CONZATTI

Il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Lo stanziamento, iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'università e della ricerca e destinato ai collegi di merito accreditati di cui al decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68, è incrementato, per ciascuno degli anni 2022 e 2023, di 2 milioni di euro».

103.34

DAMIANI, FERRO, SACCONI, MODENA

Al comma 2, sostituire le parole «per ciascuno degli anni 2022 e 2023, di 2 milioni di euro» con le seguenti: «per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024, di 4 milioni di euro».

Conseguentemente, all'articolo 194, le parole «600 milioni di euro per l'anno 2022 e 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023» sono sostituite dalle seguenti: «598 milioni di euro per l'anno 2022, 498 milioni

di euro per l'anno 2023, 496 milioni di euro per l'anno 2024 e 500 milioni di euro annui a decorrere dal 2025»

103.35

BINETTI, RIZZOTTI, SICLARI

Al comma 2 sostituire le parole: «è incrementato di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023» con le seguenti: «è incrementato di 4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022,2023 e 2024».

Conseguentemente, all'articolo 194, le parole «600 milioni di euro per l'anno 2022 e 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023» sono sostituite dalle seguenti: «598 milioni di euro per l'anno 2022, 498 milioni di euro per l'anno 2023, 496 milioni di euro per l'anno 2024 e 500 milioni di euro annui a decorrere dal 2025».

103.36

FERRARI

Al comma 2, le parole «per ciascuno degli anni 2022 e 2023, di 2 milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti: «per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024, di 4 milioni di euro».

Conseguentemente, all'articolo 194, le parole «600 milioni di euro per l'anno 2022 e 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023» sono sostituite dalle seguenti: «598 milioni di euro per l'anno 2022, 498 milioni di euro per l'anno 2023, 496 milioni di euro per l'anno 2024 e 500 milioni di euro annui a decorrere dal 2025».

103.37

DAMIANI, FERRO, SACCONI, MODENA

Dopo il comma 2, inserire i seguenti:

«2-bis. All'articolo 5 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, dopo il comma 2-quater sono inseriti i seguenti:

"2-quinquies. L'opzione di cui al comma 2-bis può essere esercitata anche dai cittadini italiani non iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), che siano rientrati in Italia prima dell'anno 2020 e che

alla data del 31 dicembre 2019 risultano beneficiari del regime previsto dall'articolo 16 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147, purché abbiano svolto all'estero un'attività di studio conseguendo una specializzazione *post lauream*;

2-sexies. Le modalità di esercizio dell'opzione di cui al comma *2-bis*, nonché le modalità di riapertura dei termini per l'esercizio dell'opzione da parte dei soggetti di cui al comma *2-quinquies*, il cui primo periodo di fruizione si è concluso il 31 dicembre 2020 e che non hanno esercitato l'opzione entro i termini precedentemente indicati sono aggiornate con provvedimento dell'Agenzia delle Entrate, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.

2-septies. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 3,2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023, 2024, 2025 e 2026, si provvede a valere sul Fondo per lo sviluppo e la coesione, per il periodo di programmazione 2021-2027, di cui al comma 177 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n.178, come rifinanziato dall'art. 2, comma 1, D.L. 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla L. 1 luglio 2021, n. 101".».

103.38

ZAFFINI, CALANDRINI, DE CARLO

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«*2-bis.* Per sostenere le attività sportive universitarie e la gestione delle strutture e degli impianti per la pratica dello sport negli atenei, la dotazione finanziaria della legge 28 giugno 1977, n. 394, è incrementata di 3 milioni di euro per l'anno 2022. All'onere derivante dal presente comma, pari a 3 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 194 della presente legge.».

103.39

ZAFFINI, CALANDRINI, DE CARLO

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«*2-bis.* Per sostenere le attività sportive universitarie e la gestione delle strutture e degli impianti per la pratica dello sport negli atenei, la dotazione finanziaria della legge 28 giugno 1977, n. 394, è incrementata di 3 milioni di euro per l'anno 2022. All'onere derivante dal presente comma, pari a 3 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante

corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 194 della presente legge.».

103.40

DAMIANI, FERRO, SACCONI, MODENA, MALLEGNI

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. Al fine di assicurare un'adeguata perequazione territoriale tra Università non statali legalmente riconosciute, una quota pari al 40 per cento del totale del contributo annualmente previsto in favore delle Università non statali legalmente riconosciute di cui all'articolo 2, comma 1, della legge 29 luglio 1991, n. 243, è destinata agli Atenei non statali non telematici legalmente riconosciuti collocati nelle Regioni del Mezzogiorno. Il Ministero dell'Università e della Ricerca con proprio decreto determina il criterio di ripartizione del contributo, stabilito in proporzione al numero di abitanti della Regione in cui è insediata l'Università non statale.».

103.41

RUSSO

Dopo il comma 2, inserire i seguenti:

«2-bis. Al fine di soddisfare le crescenti richieste di iscrizione alle istituzioni educative statali, a decorrere dall'anno scolastico 2022/2023 la dotazione organica del personale educativo dei convitti nazionali e degli educandati femminili, nonché delle istituzioni convittuali annesse agli istituti tecnici e professionali, di cui all'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 81, è incrementata di 100 posti rispetto al limite previsto dell'articolo 19, comma 7, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111».

Conseguentemente, sostituire l'articolo 194 con il seguente: «1. Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è incrementato di 595 milioni di euro per l'anno 2022, 495 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024 e 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025.».

103.42

VALENTE

Al comma 3, lettera a), sopprimere gli ultimi due periodi.

103.43

RAMPI

Al comma 3, lettera a), capoverso, sostituire il secondo periodo con il seguente: «Il Ministero dell'università e della ricerca vigila sul corretto uso delle risorse assegnate, nel rispetto della autonomia statutaria degli enti beneficiari, anche mediante la nomina di propri membri negli organi di amministrazione e controllo, nonché l'espressione di un parere sulle modifiche statutarie.».

103.44

DAMIANI, FERRO, SACCONI, MODENA

Al comma 3, lettera a) sostituire le parole: «Il Ministero dell'università e della ricerca esercita sui tre enti di cui al presente comma attività di vigilanza, anche attraverso l'approvazione degli Statuti, la nomina degli Organi di amministrazione e controllo e l'approvazione dei Piani Triennali di Attività» con le seguenti: «Il Ministero dell'università e della ricerca vigila sul corretto uso delle risorse assegnate, nel rispetto della autonomia statutaria degli enti beneficiari, anche mediante la nomina di propri membri negli organi di amministrazione e controllo, nonché l'espressione di un parere sulle modifiche statutarie.».

103.45

CALIENDO, DAMIANI, FERRO, SACCONI, MODENA

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 3, lettera a), capoverso «comma 3-bis», secondo periodo, le parole: «anche attraverso l'approvazione degli statuti, la nomina degli organi di amministrazione e controllo» sono sostituite dalle seguenti: «attraverso la nomina degli organi di controllo»;*

b) *dopo il comma 5 aggiungere i seguenti:*

«5-bis. All'articolo 11, comma 2, della legge 20 novembre 2017, n. 167, le parole da «, a copertura» e fino a "relativi contratti integrativi» sono abrogate.

5-ter. Al fine di incentivare la partecipazione italiana alle azioni individuali di mobilità del Programma Erasmus+ e di rispondere adeguatamente all'incremento delle risorse e conseguente crescita sostanziale delle azioni di mobilità degli studenti universitari, è disposto nello Stato di Previsione del ministero dell'Università e della Ricerca lo stanziamento annuo di 1,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024 a favore dell'Istituto Nazionale di Documentazione, Innovazione e Ricerca Educativa – INDIRE nella sua qualità di Agenzia Nazionale Erasmus +.

5-quater. Al fine di favorire la cooperazione universitaria e gli scambi culturali fra l'Italia e i Paesi i cui governi sono riconosciuti dal Governo Italiano, promuovere le più ampie opportunità per assicurare la frequenza di corsi universitari o di livello universitario e post universitario in Italia da parte di studenti stranieri e viceversa, nonché istituire e organizzare all'estero corsi per la promozione dello studio e la diffusione della lingua, della cultura e del sapere scientifico italiano, è autorizzato un contributo di euro 500.000, per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024, a favore dell'Associazione Uni-Italia.

5-quinques. Agli oneri derivanti dai commi *5-ter* e *5-quater*, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024 nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando, l'accantonamento relativo al Ministero dell'università e della ricerca.».

103.46

DAMIANI, FERRO, SACCONI, MODENA

Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:

«*5-bis.* Nelle more dell'entrata in vigore del regolamento che disciplina le procedure, i tempi e le modalità per la programmazione, il riequilibrio e lo sviluppo dell'offerta didattica, ai sensi dell'articolo 2, comma 7, lettera g) della legge 21 dicembre 1999, n. 508 la Fondazione Accademia Nazionale di Santa Cecilia, a decorrere dall'anno accademico 2022/2023, è autorizzata a rilasciare diplomi accademici di specializzazione, diplomi di dottorato di ricerca, diplomi di perfezionamento o *master* di Alta formazione artistica, musicale e coreutica previsti dalla citata legge n. 508 del 1999 e dal decreto del Presidente della Repubblica dell'8 luglio 2005 n. 212, con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, sentito il CNAM e previa valutazione positiva da parte dell'ANVUR in ordine all'adeguatezza delle risorse finanziarie strutturali e di docenza destinata ai corsi ai sensi dell'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica n. 212 del 2005. Per le finalità di cui al primo periodo la Fondazione Accademia Nazionale di Santa Cecilia provvede a: a) adeguare il proprio

Statuto ai principi organizzativi previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 2003, n. 132, per le istituzioni di cui alla legge 21 dicembre 1999, n. 508 entro l'avvio dell'anno accademico successivo all'entrata in vigore della presente legge; *b*) comunicare annualmente al Ministero dell'università e della ricerca i dati relativi ai propri organi, al personale docente e amministrativo, agli studenti e agli interventi per il diritto allo studio, alla situazione economico finanziaria; *c*) rilasciare, come supplemento al titolo di studio, una certificazione contenente le indicazioni sugli obiettivi formativi del percorso formativo e sui contenuti dello stesso. L'ANVUR procede alla valutazione periodica della istituzione di cui al primo periodo, in ordine al mantenimento dei requisiti di cui all'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005 n. 212, al termine del secondo e quinto anno di attività e, successivamente, con cadenza quinquennale. In caso di valutazione negativa da parte dell'ANVUR, si provvede con decreto del Ministro alla revoca dell'autorizzazione concessa. L'istituzione assicura in tal caso a tutti gli studenti iscritti di concludere gli studi, conseguendo il relativo titolo.

5-ter. In relazione ai maggiori compiti dell'ANVUR derivanti dall'attuazione dei commi 5 e *5-bis*) la medesima Agenzia è autorizzata ad utilizzare le eventuali economie determinatesi nell'anno precedente rispetto alla spesa prevista per i componenti del Consiglio direttivo, e comunque nel limite massimo di euro 420.000, per l'assunzione di un contingente aggiuntivo di 12 esperti della valutazione per l'attività di valutazione della didattica e della ricerca, in deroga a quanto disposto dall'articolo 7, comma *5-bis*, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, mediante l'attribuzione di incarichi della durata di un anno e rinnovabili annualmente per un periodo massimo di tre anni, previo espletamento di procedure pubbliche che assicurino la valutazione comparativa dei candidati e la pubblicità degli atti.».

103.47

Russo

Sostituire il comma 7 con i seguenti:

«7. Ai fini del riconoscimento delle specifiche attività svolte nonché della valorizzazione delle competenze necessarie al raggiungimento, da parte delle istituzioni dell'alta formazione artistica musicale e coreutica di più elevati obiettivi nell'ambito della didattica, ricerca e terza missione, è autorizzata la spesa di 18 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022, da destinare:

a) nel limite di 10 milioni di euro da accantonare come finanziamento per la predisposizione, entro 180 giorni, di provvedimenti regolamenti di riordino del rapporto di lavoro dei docenti delle citate istituzioni

in conformità ai principi dell'autonomia di cui all'articolo 33 della Costituzione e che prevedano il passaggio del medesimo personale in regime di diritto pubblico, disponendo l'inserimento all'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 2001, n. 165, dopo le parole "ricercatori universitari" delle parole "e delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica";

b) nel limite di 8 milioni di euro annui alle singole istituzioni le quali provvedono all'assegnazione delle risorse al personale in ragione della partecipazione dello stesso ad appositi progetti finalizzati al raggiungimento di più elevati obiettivi nell'ambito della didattica e della ricerca, nel limite massimo pro capite del 15 per cento del trattamento tabellare annuo lordo, secondo criteri stabiliti mediante la contrattazione collettiva integrativa nel rispetto di quanto previsto dal decreto di cui al comma 7-bis;

7-bis. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, da adottare, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuati i criteri di riparto delle risorse di cui alla lettera b) del comma 7, nonché i principi generali per la definizione degli obiettivi e l'attribuzione delle predette risorse al personale.»

Conseguentemente, sostituire l'articolo 194 con il seguente: «1. Il Fondo di cui all'articolo i, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è incrementato di 590,5 milioni di euro per l'anno 2022 e 490,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023.».

103.48

LAFORGIA, DE PETRIS, BUCCARELLA, GRASSO, RUOTOLO

All'articolo apportare le seguenti modificazioni:

a) Al comma 7, primo periodo, sostituire le parole: «8,5 milioni» con le seguenti: «35 milioni».

Conseguentemente all'articolo 194, le parole: «600 milioni», sono sostituite dalle seguenti: «573,5 milioni» e le parole: «500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023», sono sostituite dalle seguenti: «473,5 milioni a decorrere dall'anno 2023».

b) dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

7-bis. Fermo restando il rispetto del regime autorizzatorio in materia di assunzioni di cui all'articolo 39, comma 3-bis, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 e successive modificazioni e in deroga a quanto previsto dall'articolo 19, comma 3-bis della legge 8 novembre 2013, n. 128, il personale che all'entrata in vigore della presente legge sia stato assunto nelle

istituzioni dell'alta formazione artistica musicale e coreutica su posto vacante con contratto a tempo determinato a seguito di idoneità in procedure concorsuali per il profilo professionale di direttore amministrativo EP2 e che abbia già svolto per almeno 3 anni, anche non continuativi, le funzioni di direttore amministrativo nelle medesime istituzioni, è inquadrato giuridicamente dal 1° novembre 2021 ed economicamente dal 1° gennaio 2022, con contratto a tempo indeterminato nel ruolo di direttore amministrativo area EP2 di cui al contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale del comparto istruzione e ricerca del 19 aprile 2018.

103.49

MARCO PELLEGRINI, GALLICCHIO

Al comma 7, apportare le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, sostituire le parole: «8,5 milioni» con le seguenti: «25 milioni»;

b) al secondo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «al fine di istituire un fondo perequativo per il progressivo allineamento degli stipendi del personale dell'alta formazione artistica musicale coreutica con il personale universitario, nel limite massimo del 25 per cento dello stipendio tabellare annuo lordo secondo criteri stabiliti mediante la contrattazione collettiva integrativa»;

c) sopprimere il terzo periodo.

Conseguentemente, all'articolo 194, sostituire le parole: «600 milioni di euro per l'anno 2022 e 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023» con le seguenti: «583,5 milioni di euro per l'anno 2022 e 483,5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023».

103.50

VANIN, DE LUCIA, MONTEVECCHI, RUSSO, GALLICCHIO

Al comma 7, apportare le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, sostituire le parole: «8,5 milioni» con le seguenti: «25 milioni»;

b) al terzo periodo, sostituire le parole: «15 per cento» con le seguenti: «25 per cento».

Conseguentemente, all'articolo 194, sostituire le parole: «600 milioni di euro per l'anno 2022 e 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023»

con le seguenti: «583,5 milioni di euro per l'anno 2022 e 483,5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023».

103.51

LUCIDI, FAGGI, FERRERO, TESTOR, TOSATO

Al comma 7, al primo periodo, sostituire le parole: «la spesa di 8,5 milioni di euro» con le seguenti parole: «la spesa di 18 milioni di euro» e al secondo periodo, sostituire le parole: «delle risorse di cui al presente Gomma» con le seguenti parole: «dei restanti 8 milioni di euro».

Conseguentemente, agli oneri previsti dalla presente disposizione, pari a 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022, si provvede si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 194 della presente legge.

103.52

CANGINI, GIRO

Al comma 7:

a) al primo periodo, sostituire le parole: «la spesa di 8,5» con le seguenti: «la spesa di 18»;

b) al secondo periodo, sostituire le parole: «delle risorse di cui al presente comma» con le seguenti: «dei restanti 8 milioni di euro».

Conseguentemente, alla copertura degli oneri di spesa, pari a euro 10 milioni, si provvede con corrispondente riduzione delle risorse di cui all'articolo 194.

103.53

CANGINI, GIRO

Al comma 7, dopo le parole: «a decorrere dall'anno 2022», aggiungere le seguenti: «di cui 10 milioni da accantonarsi in attesa di una specifica disciplina, da adottarsi con decreto ministeriale entro 3 mesi, che regoli il rapporto di lavoro dei docenti delle citate istituzioni in conformità

ai principi dell'autonomia di cui all'articolo 33 della Costituzione e il passaggio del medesimo personale in regime di diritto pubblico».

Conseguentemente, alla copertura degli oneri di spesa, pari a euro 10 milioni, si provvede con corrispondente riduzione delle risorse di cui all'articolo 194.

103.54

LUCIDI, FAGGI, FERRERO, TESTOR, TOSATO

Al comma 7, dopo le parole: «a decorrere dall'anno 2022.», aggiungere le seguenti parole: «di cui 10 milioni da accantonarsi in attesa di una specifica disciplina, da adottarsi con decreto ministeriale entro 3 mesi dall'entrata in vigore della presente legge, che regoli il rapporto di lavoro dei docenti delle citate istituzioni, in conformità ai principi dell'autonomia di cui all'articolo 33 della Costituzione e il passaggio del medesimo personale in regime di diritto pubblico».

Conseguentemente, agli oneri previsti dalla presente disposizione, pari a 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022, si provvede si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 194 della presente legge.

103.55

IANNONE, BARBARO, CALANDRINI, DE CARLO

1. Al comma 7 sostituire le parole: «singole istituzioni» con il seguente periodo: «alfine di istituire un fondo perequativo per il progressivo allineamento degli stipendi del personale dell'alta formazione artistica musicale e coreutica con il personale universitario, nel limite massimo del 25 per cento dello stipendio tabellare annuo lordo secondo criteri stabiliti mediante la contrattazione collettiva».

103.56

PITTONI, SAPONARA, ALESSANDRINI, FAGGI, FERRERO, TESTOR, TOSATO

Dopo il comma 7 aggiungere il seguente:

7-bis. All'articolo della legge 30 dicembre 2010, n. 240 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 9, dopo il primo periodo, è aggiunto il seguente: «È fatta salva altresì l'assunzione di incarichi presso enti pubblici e privati, anche a scopo di lucro, purché tali incarichi siano svolti in regime di indipendenza ovvero non prevedano compiti gestionali.»;

b) al comma 10 sono aggiunti, infine, i seguenti periodi: «Le università possono stabilire la quota, comunque non superiore al 10 per cento, dei compensi riferiti alle attività o agli incarichi di cui al presente comma da destinare, nell'ambito dei rispettivi bilanci, all'esercizio delle proprie attività istituzionali. Il primo periodo si interpreta, con specifico riferimento alle attività di consulenza, nel senso che ai professori ed ai ricercatori a tempo pieno è consentito, indipendentemente dalla retribuzione, lo svolgimento di attività extra-istituzionali realizzate in favore di privati, enti pubblici ovvero per fini di giustizia, purché prestate senza vincolo di subordinazione e in mancanza di un'organizzazione di mezzi e di persone preordinata al loro svolgimento.»

103.57

IANNONE, BARBARO, CALANDRINI, DE CARLO

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

«7-bis) Nelle more del completamento del processo di riforma di cui alla legge n. 508 del 21 dicembre 1999, del riordino e della transizione del settore dell'alta formazione artistica musicale e coreutica al sistema universitario, sono stanziati 33 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022 e 60 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023, al fine di incrementare l'indennità integrativa speciale prevista dal CCNL AFAM ed adeguare progressivamente il profilo economico stipendiale del personale docente afam al personale docente universitario».

103.58

IANNONE, BARBARO, CALANDRINI, DE CARLO

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

«7-bis. ai fini del riconoscimento delle specifiche attività svolte nonché della valorizzazione delle competenze necessarie al raggiungimento,

da parte delle istituzioni dell'alta formazione artistica musicale e coreutica di più elevati obiettivi nell'ambito della didattica, ricerca e terza missione, al personale docente di tali istituzioni, è autorizzata la spesa di 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022».

103.59

ZAFFINI, CALANDRINI, DE CARLO

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

«8. A decorrere dall'anno accademico 2021/2022 i professori delle Istituzioni di Alta Formazione Artistica Musicale e Coreutica di cui alla legge 21 dicembre 1999 n. 508 hanno titolo, su propria richiesta, a permanere in servizio fino al termine dell'anno accademico nel quale si è compiuto il settantesimo anno di età».

103.60

MANCA

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

«7-bis. Nelle more del completamento del processo di riforma di cui alla legge n. 508 del 21 dicembre 1999, n. 508, del riordino e della transizione del settore dell'Alta Formazione Artistica Musicale e coreutica al sistema universitario, è autorizzata la spesa di 33 milioni di euro per l'anno 2022 e 60 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023, al fine di incrementare l'indennità integrativa speciale prevista dal CCNL AFAM e di adeguare progressivamente il profilo economico stipendiale del personale docente AFAM al personale docente universitario».

Conseguentemente, all'articolo 194, comma 1, sostituire le parole: «600 milioni di euro per l'anno 2022 e 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023» *con le seguenti:* «583,3 milioni di euro per l'anno 2022 e 483,5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023».

103.61

RUSSO, DE LUCIA, MONTEVECCHI, VANIN, GALLICCHIO

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

«7-bis. Al fine di consentire alle istituzioni dell'alta formazione musicale e coreutica (AFAM) di dare concreta attuazione ai servizi ed alle iniziative di orientamento e tutorato a beneficio degli studenti che necessitano di azioni specifiche per promuovere l'accesso ai corsi della formazione superiore, nonché alle azioni di recupero ed inclusione previste dalle disposizioni di cui all'articolo 12 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, all'articolo 1, comma 452, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, all'articolo 60, comma 1, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito con modificazioni dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, la figura del Tutor accademico specializzato in didattica musicale inclusiva appositamente formato, già prevista dall'articolo 1, comma 452, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, deve essere individuata tra docenti selezionati anche al di fuori dell'organico, provvisti di titoli musicali di livello accademico adeguati alla prestazione richiesta e che abbiano conseguito un ulteriore titolo di studio specialistico in didattica musicale inclusiva nelle Università o nei Conservatori di musica».

103.62

CANGINI, GIRO

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

«7-bis. A decorrere dall'anno accademico 2021/2022 i professori delle Istituzioni di Alta Formazione Artistica Musicale e Coreutica di cui alla legge 21 dicembre 1999 n. 508 hanno titolo, su propria richiesta, a permanere in servizio fino al termine dell'anno accademico nel quale si è compiuto il settantesimo anno di età».

103.63

LUCIDI, FAGGI, FERRERO, TESTOR, TOSATO

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

«7-bis. A decorrere dall'anno accademico 2021/2022, i professori delle Istituzioni di Alta Formazione Artistica Musicale e Coreutica di cui alla legge 21 dicembre 1999 n. 508 hanno titolo, su propria richiesta, a permanere in servizio fino al termine dell'anno accademico nel quale hanno compiuto il settantesimo anno di età».

103.64

DAMIANI, FERRO, SACCONI, MODENA, MALLEGNI

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

«7-bis. Allo scopo di promuovere e sostenere l'attività delle università non statali legalmente riconosciute, il contributo di cui alla legge 29 luglio 1991, n. 243 è incrementato, a decorrere dall'anno 2022, di 40 milioni di euro annui. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al presente comma, pari ad euro 40 milioni annui, a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 194».

103.65

VANIN, DE LUCIA, MONTEVECCHI, RUSSO, GALLICCHIO

Dopo il comma 7, aggiungere i seguenti:

«7-bis. A partire dall'anno accademico 2022-2023 e per l'intera durata del corso, ai laureati ammessi e iscritti alle scuole post-laurea di specializzazione in ambito ospedaliero dell'area sanitaria per professioni non mediche ai sensi del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca di concerto con il Ministro della salute 4 febbraio 2015, n. 68 e successive modificazioni, viene applicato il trattamento contrattuale di formazione specialistica di cui all'articolo 37 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, e successive modificazioni. Il trattamento economico è ridotto in proporzione al minore numero di ore di tirocinio.

7-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 7-bis, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2022, 10 milioni di euro per l'anno 2023, 15 milioni di euro per l'anno 2024 e 20 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 194 della presente legge».

103.66

DE LUCIA, MONTEVECCHI, RUSSO, VANIN, GALLICCHIO

Dopo il comma 7, aggiungere i seguenti:

«7-bis. Il Fondo per il finanziamento ordinario delle università, di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 24 dicembre 1993, n. 537, è incrementato di ulteriori 5 milioni di euro a decorrere dal 2022, per consentire alle Istituzioni universitarie statali, ivi comprese quelle ad ordina-

mento speciale, di seguito denominate "Istituzioni", l'assunzione nel ruolo di professore di II fascia del personale tecnico universitario in possesso della Abilitazione Scientifica Nazionale e già in servizio a tempo indeterminato nelle categorie D ed EP alla data di entrata in vigore della presente legge.

7-ter. Le risorse di cui al precedente comma *7-bis* sono ripartite fra le Istituzioni con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

7-quater. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma *7-bis* si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 194 della presente legge».

103.67

PIRRO, GALLICCHIO

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

«*7-bis.* Al fine di aumentare il numero dei posti nelle scuole di specializzazione di area sanitaria di cui al decreto del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca del 16 settembre 2016, recante il riordino delle scuole di specializzazione ad accesso riservato ai non medici, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 6 del 9 gennaio 2017 e consentirne l'accesso ai biologi, attraverso borse di studio destinate agli specializzandi e in particolare per coloro che operano nell'ambito della procreazione medicalmente assistita, è autorizzata la spesa per ciascuno degli anni 2022 e 2023 di 40 milioni di euro. Ai predetti oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato il quale è incrementato mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 194 della presente legge».

103.68

VALENTE

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«*7-bis.* Nelle more dello svolgimento del concorso di cui all'articolo 2, comma 3, del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159, il Ministero dell'istruzione è autorizzato a prorogare fino al 31 dicembre 2022 i contratti

a tempo determinato di cui al comma 4 del citato articolo 2, prorogati fino al 31 dicembre 2021 dall'articolo 230-*bis* del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito dalla legge 17 luglio 2020, n. 77. Conseguentemente, le assunzioni di cui al medesimo articolo 2, comma 3, del decreto-legge n. 126 del 2019, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 159 del 2019, avvengono con decorrenza successiva alla scadenza dei predetti contratti di lavoro a tempo determinato. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 8 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dal comma 1 dell'articolo 194».

103.69

FEDELI

Dopo il comma 7, aggiungere i seguenti:

«7-*bis*. All'articolo 7, comma 4, della legge 11 luglio 2002, n. 148, le parole: "203.484 euro a decorrere dall'anno 2002" sono sostituite dalle seguenti: "694.000 euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024 a valere sui capitoli di bilancio del Ministero dell'università e della ricerca".

7-*ter*. Agli oneri derivanti dal comma 7-*bis*, pari a 694.000 euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 194, comma 1.».

103.70

PITTONI, FERRERO, FAGGI, TESTOR, TOSATO

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

«7-*bis*. Al fine di garantire la effettiva disponibilità dei docenti e ricercatori occorrenti per l'attuazione degli interventi previsti dal PNRR, può essere esercitata la facoltà di cui all'articolo 24, comma 6 della legge 30 dicembre 2010 n. 240 per il periodo di realizzazione del PNRR e comunque non oltre il 31 dicembre 2026».

103.71

QUAGLIARIELLO, BERUTTI, BIASOTTI, CAUSIN, FANTETTI, PACIFICO, ROMANI, ROSSI

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

«7-bis. Al fine di garantire la effettiva disponibilità dei docenti e ricercatori occorrenti per l'attuazione degli interventi previsti dal PNRR, può essere esercitata la facoltà di cui all'articolo 24, comma 6 della legge 30 dicembre 2010 n. 240 per il periodo di realizzazione del PNRR e comunque non oltre il 31 dicembre 2026».

103.72

DAMIANI, FERRO, SACCONI, MODENA, MALLEGNI

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

«7-bis. Al fine di assicurare l'uniformità di trattamento nel diritto agli studi universitari agli studenti iscritti alle università non statali legalmente riconosciute, a decorrere dall'anno 2022, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 4, comma 2, del decreto-legge 25 settembre 2002, n. 212, convertito con modificazioni dalla legge 22 novembre 2002, n. 268, è incrementata di 20 milioni di euro. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, pari a 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 194».

103.73

DAMIANI, FERRO, SACCONI, MODENA, MALLEGNI

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

«7-bis. Al fine di assicurare l'uniformità di trattamento nel diritto agli studi universitari agli studenti iscritti alle università non statali legalmente riconosciute, a decorrere dall'anno 2022, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 4, comma 2, del decreto-legge 25 settembre 2002, n. 212, convertito con modificazioni dalla legge 22 novembre 2002, n. 268, è incrementata di 20 milioni di euro. Al riparto delle risorse aggiuntive partecipano anche le università non statali legalmente riconosciute, istituite a partire dal 2001. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, pari a 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per le esigenze indifferibili di cui all'ar-

articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 194».

103.74

DAMIANI, FERRO, SACCONI, MODENA, MALLEGNI

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

«7-bis. Al fine di assicurare l'uniformità di trattamento nel diritto agli studi universitari agli studenti iscritti alle università non statali legalmente riconosciute, a decorrere dall'anno 2022, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 4, comma 2, del decreto-legge 25 settembre 2002, n. 212, convertito con modificazioni dalla legge 22 novembre 2002, n. 268, è incrementata di 20 milioni di euro. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, pari a 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 194».

103.75

PITTONI, SAPONARA, ALESSANDRINI, FAGGI, FERRERO, TESTOR, TOSATO

Dopo il comma 7 aggiungere il seguente:

«7-bis. Al fine di assicurare l'uniformità di trattamento sul diritto agli studi universitari agli studenti iscritti alle università non statali legalmente riconosciute, a decorrere dall'anno 2022 l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 4, comma 2, del decreto-legge 25 settembre 2002, n. 212, convertito con modificazioni dalla legge 22 novembre 2002, n. 268, è incrementato di 30 milioni di euro. Tale copertura viene estesa anche agli atenei non statali autorizzati a partire dall'Anno Accademico 2000-2001».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dal presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della Missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'Università e della Ricerca.

103.76

CONZATTI

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

«7-bis. Gli attestati rilasciati al termine dei corsi di perfezionamento di durata biennale di cui al decreto del Ministro dell'istruzione del 25 luglio 1980, corrispondono al livello V del Quadro Europeo delle qualificazioni per l'apprendimento permanente – EQF (*European Qualification Framework*). Le competenze acquisite presso i corsi di cui al periodo precedente possono essere riconosciute dalle Università e dalle istituzioni dell'Alta Formazione Artistica e Musicale (AFAM) mediante convenzioni adottate dalle singole istituzioni coinvolte. Al fine di agevolare l'avvio delle procedure di stipula delle convenzioni è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca un fondo con una consistenza pari a euro 300.000 per l'anno 2022. Il Ministero dell'università e della ricerca di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze stabilisce le modalità di spesa e la destinazione delle risorse di cui al periodo precedente».

Conseguentemente all'articolo 194 le parole: «600 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «599,7 milioni».

103.77

VERDUCCI, RAMPI

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«7-bis. Nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione è istituito, a decorrere dall'anno scolastico 2022/2023, un apposito fondo, con una dotazione di 30 milioni di euro, per il rafforzamento dell'offerta di educazione e formazione musicale nella scuola primaria e secondaria di primo grado. Le risorse previste dal fondo di cui al precedente periodo possono essere utilizzate per finanziare progetti educativi di rafforzamento delle attività curriculari scolastiche in materia musicale, finanziare progetti comuni in materia di formazione musicale, anche attraverso la creazione di reti e partenariati in ambito regionale, nazionale e transnazionale e finanziare l'acquisto di dispositivi per la didattica e di strumenti musicali da parte delle scuole primarie e secondarie di primo grado. Con decreto del Ministero dell'istruzione, da adottare entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri di ripartizione delle risorse tra le istituzioni scolastiche».

Conseguentemente, all'articolo 194, sostituire le parole: «di 600 milioni di euro per l'anno 2022 e 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023» con le seguenti: »di 570 milioni di euro per l'anno 2022, di

470 milioni di euro per l'anno 2023, di 470 milioni di euro per l'anno 2024 e di 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025.»

103.78

VERDUCCI, RAMPI, MARILOTTI

Dopo il comma 7, aggiungere i seguenti:

«7-bis. Il fondo per il funzionamento amministrativo e per le attività didattiche delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica statali è incrementato di 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022.

7-ter. In deroga alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente e nel limite delle dotazioni organiche delle istituzioni statali di cui all'articolo 1 della legge 21 dicembre 1999, n. 508, il Ministero dell'università e della ricerca è autorizzato ad assumere a tempo indeterminato, a decorrere dall'anno 2022/2023, 997 docenti per le predette istituzioni statali, con le modalità di cui al regolamento previsto dall'articolo 2, comma 7, lettera e), della legge 21 dicembre 1999, n. 508, ovvero, fino all'attuazione delle disposizioni del predetto regolamento, mediante lo scorrimento delle graduatorie nazionali vigenti. È a tal fine autorizzata la spesa di euro 9 per l'anno 2022 e di euro 52 annui a decorrere dall'anno 2023.

7-quater. A decorrere dall'anno 2022, nello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca, è istituito un fondo perequativo, con consistenza iniziale di 15 milioni di euro, al fine di compensare, a parità di impegno orario, la differenza di trattamento retributivo tra il personale docente delle Istituzioni di Alta Formazione Artistica e Musicale e quello delle altre istituzioni di formazione superiore. Per l'anno 2022 la consistenza del fondo è pari a 15 milioni di euro. Con legge di bilancio si provvederà annualmente alla quantificazione degli stanziamenti eventualmente necessari negli esercizi 2023 e successivi.

7-quinquies. A decorrere dall'anno accademico 2021/2022 i professori delle Istituzioni di Alta Formazione Artistica Musicale e Coreutica di cui alla legge 21 dicembre 1999 n. 508 hanno titolo, su propria richiesta, a permanere in servizio fino al termine dell'anno accademico nel quale si è compiuto il settantesimo anno di età».

Conseguentemente, all'articolo 194, comma 1, sostituire le parole: «600 milioni di euro per l'anno 2022 e 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023» con le seguenti: «566 milioni di euro per l'anno 2022 e 438 milioni a decorrere dall'anno 2023».

103.79

VERDUCCI, RAMPI, MARILOTTI, MANCA

Dopo il comma 7, aggiungere i seguenti:

«7-bis. Il fondo per il funzionamento amministrativo e per le attività didattiche delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica statali è incrementato di 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022.

7-ter. In deroga alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente e nel limite delle dotazioni organiche delle istituzioni statali di cui all'articolo 1 della legge 21 dicembre 1999, n. 508, il Ministero dell'università e della ricerca è autorizzato ad assumere a tempo indeterminato, a decorrere dall'anno 2022/2023, 997 docenti per le predette istituzioni statali, con le modalità di cui al regolamento previsto dall'art. 2, comma 7, lettera e) della legge 21 dicembre 1999, n. 508, ovvero, fino all'attuazione delle disposizioni del predetto regolamento, mediante lo scorrimento delle graduatorie nazionali vigenti. È a tal fine autorizzata la spesa di euro 8.643.657 per l'anno 2022 e di euro 51.861.946 annui a decorrere dall'anno 2023.

7-quater. A decorrere dall'anno 2022, nello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca, è istituito un fondo perequativo, con consistenza iniziale di 15 milioni di euro, al fine di compensare, a parità di impegno orario, la differenza di trattamento retributivo tra il personale docente delle Istituzioni di Alta Formazione Artistica e Musicale e quello delle altre istituzioni di formazione superiore. Per l'anno 2022 la consistenza del fondo è pari a 15 milioni di euro. Con legge di bilancio si provvede annualmente alla quantificazione degli stanziamenti eventualmente necessari negli esercizi 2023 e successivi.

7-quinquies. A decorrere dall'anno accademico 2021/2022 i professori delle Istituzioni di Alta Formazione Artistica Musicale e Coreutica di cui alla legge 21 dicembre 1999 n. 508 hanno titolo, su propria richiesta, a permanere in servizio fino al termine dell'anno accademico nel quale si è compiuto il settantesimo anno di età».

Conseguentemente, all'articolo 194, comma 1, sostituire le parole: «600 milioni di euro per l'anno 2022 e 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023» con le seguenti: «591.313,343 milioni di euro per l'anno 2022 e 499,948 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023».

103.80

CONZATTI

Dopo il comma 7, inserire il seguente:

«7-bis. Al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 sono apportate le seguenti modifiche:

a) All'articolo 11:

1) Al comma 1, la lettera c) è soppressa;

2) Il comma 4 è così sostituito:

"4. Ai fini della promozione e divulgazione della cultura della salute e sicurezza sul lavoro è facoltà degli istituti scolastici, universitari e della formazione professionale inserire in ogni attività scolastica ed universitaria, nelle istituzioni dell'alta formazione artistica e coreutica e nei percorsi di istruzione e formazione professionale, percorsi formativi interdisciplinari alle diverse materie scolastiche, che prevedono la presenza di un Testimonial/Formatore in materia di salute e sicurezza sul lavoro. Tali attività sono svolte tramite il finanziamento da parte del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, previo trasferimento delle necessarie risorse da parte del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali".

b) All'articolo 37:

1) Dopo il comma 5 è aggiunto il seguente:

"5-bis. I programmi formativi erogati ai sensi dell'Accordo di cui al comma 2 sono integrati con la testimonianza di un Testimonial/Formatore in materia di salute e sicurezza sul lavoro".

2) Al comma 6 sono aggiunte, in fine le seguenti parole: "anche con la testimonianza di un Testimonial/Formatore in materia di salute e sicurezza sul lavoro"».

103.81

GASPARRI

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

«7-bis. Al fine di garantire la effettiva disponibilità dei docenti e ricercatori occorrenti per l'attuazione degli interventi previsti dal PNRR, può essere esercitata la facoltà di cui all'articolo 24, comma 6 della legge 30 dicembre 2010 n. 240 per il periodo di realizzazione del PNRR e comunque non oltre il 31 dicembre 2026».

103.82

PAPATHEU

Dopo il comma 7 aggiungere i seguenti:

«7-bis. All'articolo 1 comma 1 del decreto ministeriale MUR 1154 del 14 ottobre 2021 le parole: "ivi comprese le università telematiche" sono soppresse.

7-ter. Allo scopo di promuovere e sostenere le Università telematiche promosse da Università statali per l'anno 2022 è assegnato un contributo straordinario pari a euro 5 milioni da ripartire in base ai corsi di laurea accreditati. Agli oneri derivanti dal presente comma pari a euro 5 milioni per il 2022 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 come incrementato dall'articolo 194 della presente legge.».

103.0.1

PITTONI, SAPONARA, ALESSANDRINI, FAGGI, FERRERO, TESTOR, TOSATO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 103-bis.

È istituito un fondo di 1 milione di euro per il 2022 per la valorizzazione delle Università Popolari del terzo settore.

Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della Missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'università e della ricerca».

103.0.2

D'ALFONSO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 103-bis.

1. Al fine di assicurare un'adeguata perequazione territoriale tra Università non statali legalmente riconosciute, una quota pari al 40 per cento

del totale del contributo annualmente previsto in favore delle Università non statali legalmente riconosciute di cui all'articolo 2, comma 1, della legge 29 luglio 1991, n. 243, è destinata agli Atenei non statali non telematici legalmente riconosciuti collocati nelle Regioni del Mezzogiorno. Il Ministero dell'università e della ricerca con proprio decreto determina il criterio di ripartizione del contributo, stabilito in proporzione al numero di abitanti della Regione in cui è insediata l'Università non statale».

103.0.3

D'ALFONSO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

Art. 103-bis.

1. Al fine di assicurare un adeguato sostegno finanziario alle Università non statali legalmente riconosciute, l'importo del contributo annualmente previsto in favore delle medesime di cui all'articolo 2, comma 1, della legge 29 luglio 1991, n. 243, è pari ad un valore non inferiore al 10 per cento del valore del Fondo di Finanziamento Ordinario annualmente stabilito dal Ministero dell'università e della ricerca in favore delle Università statali».

103.0.4

VERDUCCI, RAMPI, MARILOTTI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 103-bis.

(Misure a sostegno del diritto allo studio nel sistema della formazione superiore)

1. Il Fondo per il finanziamento ordinario delle università, di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 24 dicembre 1993, n. 537, è incrementato di 150 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022, di cui:

a) 120 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022 destinati a riconoscere al maggior numero di studenti l'esonero, totale o parziale, dal contributo onnicomprensivo annuale. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuati le modalità di definizione de-

gli esoneri, totali o parziali, da parte delle università e delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica, e i criteri di riparto delle risorse;

b) 30 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022 destinati a incrementare il fondo di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68, al fine di promuovere il diritto allo studio universitario degli studenti capaci e meritevoli, ancorché privi di mezzi, che presentino i requisiti di eleggibilità di cui all'articolo 8 del medesimo decreto legislativo n. 68 del 2012.».

Conseguentemente, all'articolo 194, comma 1, sostituire le parole: «600 milioni di euro per l'anno 2022 e 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023» con le seguenti: «450 milioni di euro per l'anno 2022 e 350 milioni a decorrere dall'anno 2023.».

103.0.5

ZAFFINI, CALANDRINI, DE CARLO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 103-bis.

(Misure per il rilancio della facoltà di Medicina)

1. Al fine di favorire il superamento delle carenze strutturali di personale medico e sanitario e dotare il Servizio Sanitario nazionale dell'adeguato fabbisogno di personale, alla legge 2 agosto 1999, n. 264, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1, comma 1, lettera a), eliminare le parole "medicina e chirurgia, in medicina veterinaria, in odontoiatria e protesi dentaria" e le parole "ai corsi di laurea specialistica delle professioni sanitarie, nonché per i corsi di diploma universitario, ovvero individuati come di primo livello in applicazione dell'articolo 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127, concernenti la formazione del personale sanitario infermieristico, tecnico e della riabilitazione ai sensi dell'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni,";

b) all'articolo 2, alinea, sono premesse le seguenti parole: "Fatta eccezione per i corsi di laurea in medicina e chirurgia, in medicina veterinaria, in odontoiatria e protesi dentaria, per i corsi di laurea specialistica delle professioni sanitarie, nonché per i corsi di diploma universitario, ovvero individuati come di primo livello in applicazione dell'articolo 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127, concernenti la formazione del personale sanitario infermieristico, tecnico e della riabilitazione ai

sensi dell'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502,";

c) dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

"Art. 4-bis.

1. L'ammissione ai corsi di laurea in medicina e chirurgia, in medicina veterinaria, in odontoiatria e protesi dentaria, nonché ai corsi di laurea specialistica delle professioni sanitarie, ai corsi di diploma universitario, ovvero individuati come di primo livello in applicazione dell'articolo 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127, concernenti la formazione del personale sanitario infermieristico, tecnico e della riabilitazione ai sensi dell'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 non è soggetta, per l'anno di prima immatricolazione, al previo superamento di test di accesso di cui all'articolo 4.

2. Il Ministro dell'università e della ricerca, con decreto da adottare entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, determina i criteri di formazione delle graduatorie di accesso al secondo anno del corso di laurea, sulla base dei risultati conseguiti nel corso dell'anno accademico precedente, con riguardo al numero degli esami sostenuti e alla media dei voti riportati da ciascuno studente.

3. Con il decreto di cui al comma precedente, sono altresì determinati, per il triennio 2022-2024:

a) la programmazione degli accessi al secondo anno del corso di laurea delle facoltà di cui al comma 1 per il triennio 2022-2024 con la previsione di una percentuale incrementale annua del 25 per cento sulle quote dell'anno precedente, per ciascuno dei tre anni;

b) l'incremento dei contratti di formazione specialistica medica in misura adeguata rispetto al numero dei medici laureati e abilitati nonché al fabbisogno espresso dalle Regioni".

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, stimati in euro 68 milioni, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo esigenze indifferibili di cui all'articolo 194».

103.0.6

CASTELLONE

Dopo l'articolo, inserire, il seguente:

«Art. 103-bis.

(Misure urgenti in materia di formazione specialistica)

1. Al decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 2 dell'articolo 37, è inserito il seguente:

"2-bis. Con decreto Ministero della salute, di concerto col Ministero dell'università e della ricerca, sentite le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano vengono definiti i curricula formativi, contenenti le competenze specifiche da acquisire in ogni Scuola di Specializzazione, caratterizzanti la figura professionale da formare, gli obiettivi formativi teorici, pratici e attitudinali, nonché gli strumenti e i metodi di insegnamento, apprendimento e valutazione, finalizzati all'acquisizione delle predette competenze e al riconoscimento della progressiva autonomia del Medico in formazione specialistica. I curricula formativi nazionali sono definiti e aggiornati periodicamente e sviluppati col contributo delle società scientifiche e dei settori accademici di riferimento, col supporto tecnico delle Agenzie nazionali di valutazione delle performance assistenziali e formative e dell'Istituto superiore di Sanità (ISS), ove previsto anche in collaborazione con l'Osservatorio Nazionale di cui all'articolo 43 del presente decreto, tenuto conto anche degli obiettivi dei Piani sanitari sia nazionale sia regionali, secondo modalità definite".

b) all'articolo 39 sono apportate le seguenti modifiche:

2) al comma 3 le parole da: "avuto riguardo preferibilmente" fino alla fine del comma, sono sostituite con le seguenti: ", sentite le Regioni e le Province Autonome, avuto riguardo preferibilmente al percorso formativo degli ultimi tre anni. La parte variabile dei contratti di formazione specialistica, a partire dall'anno accademico 2021/2022, viene integrata fino al 30 per cento di quella fissa. Per il medico in formazione specialistica dell'ultimo e penultimo anno, con il progredire del grado di autonomia e l'acquisizione delle competenze di cui al comma 2-bis dell'articolo 37, la parte variabile viene integrata sino al 50 per cento della parte fissa".

c) all'articolo 40 sono apportate le seguenti modifiche:

1) al comma i sostituire le parole: "assicurando la facoltà dell'esercizio della libera professione intramuraria." con le seguenti: "comprensivo di eventuale attività di guardia retribuita, fermo restando che per il medico in formazione specialistica il monte ore per l'aggiornamento professionale equivale all'attività didattica frontale prevista dal piano formativo. Fatto salvo il rispetto del tempo pieno, viene assicurata la facoltà:

a) dell'esercizio della libera professione intramuraria, a seguito di richiesta da formulare all'azienda sanitaria presso cui il medico svolge la propria attività;

b) di svolgere prestazioni libero professionali ed intellettuali, purché al di fuori dell'orario di formazione-lavoro e nel rispetto del riposo compensativo;

2) dopo il comma 4 aggiungere il seguente comma 4-bis: 'Ai contratti di Formazione Specialistica si applicano le disposizioni previste dall'articolo 33 della legge n. 104 del 1992;

d) all'articolo 41 il comma 3 è sostituito con il seguente: «3. La Regione o Provincia Autonoma presso la quale il medico in formazione specialistica svolge l'attività formativa prevalente provvede, senza ulteriori oneri a carico della finanza pubblica, alla copertura assicurativa per i rischi professionali, per la responsabilità civile contro terzi e gli infortuni connessi all'attività assistenziale svolta dal medico in formazione, nonché alle coperture per malattia e infortunio professionale ed extraprofessionale, conseguenze di lungo periodo, nonché per la responsabilità professionale e la tutela legale.»'.

Conseguentemente sostituire l'articolo 194 con il seguente: '1. Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è incrementato di 250 milioni di euro per l'anno 2022 e 150 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023.'

103.0.7

CASTELLONE

Dopo l'articolo, inserire, il seguente:

«Art. 103-bis.

(Misure urgenti in materia di formazione specialistica)

1. Al decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma i dell'articolo 37 dopo le parole: "in conformità alle indicazioni dell'Unione europea." sono aggiunte le seguenti: "A partire dall'Anno Accademico 2021/2022 di riferimento per le scuole di specializzazione, per i medici che si iscrivono all'ultimo e al penultimo anno di corso, le Regioni e Province autonome, in ossequio a quanto previsto dai protocolli d'intesa stipulati tra Università e Regioni e negli accordi fra le università e le aziende, attuativi delle predette intese, ai sensi dell'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502,

e successive modificazioni, stipulano un contratto annuale di formazione-lavoro finalizzato alla specializzazione, disciplinato dal presente decreto legislativo e dalla normativa per essi vigente, per quanto non previsto o comunque per quanto compatibile con le disposizioni di cui al presente decreto legislativo. Tale contratto è finalizzato al completamento da parte del medico, individuato quale assistente in formazione, dell'acquisizione delle capacità e competenze professionali inerenti al profilo specialistico, in conformità alle indicazioni dell'Unione europea, prevedendo una partecipazione alle attività presso le strutture della rete formativa, ancorché definita nei limiti del livello di autonomia certificata dal tutor. In ogni caso il contratto di formazione specialistica ed il contratto di formazione-lavoro non danno in alcun modo diritto all'accesso ai ruoli del Servizio sanitario nazionale e dell'università o ad alcun rapporto di lavoro con gli enti predetti.";

b) dopo il comma 2 dell'articolo 37, sono inseriti i seguenti:

"2-bis Lo schema-tipo del contratto di formazione-lavoro è definito con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'università e della Ricerca, di concerto con i Ministri della salute, del lavoro e dell'economia e finanze, sentita la Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano, nonché le associazioni nazionali rappresentative della categoria dei medici in formazione specialistica. In tale sede vengono, altresì, definiti:

a) l'entità del finanziamento integrativo stanziato dalle Regioni e Province Autonome in aggiunta al finanziamento statale, ovvero ad eventuali ulteriori risorse pubbliche e private di volta in volta destinate alla formazione medica specialistica, ai fini della copertura degli oneri contrattuali aggiuntivi rispetto al contratto di formazione specialistica;

b) la disciplina del rapporto tra il numero di medici strutturati e di assistenti in formazione specialistica, in ragione della partecipazione di questi ultimi alle attività e responsabilità cliniche, assistenziali e organizzative delle strutture nelle quali svolge la formazione.

2-ter. Con decreto Ministero della salute, di concerto col Ministero dell'università e della ricerca, sentite le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano vengono definiti i curricula formativi, contenenti le competenze specifiche da acquisire in ogni Scuola di Specializzazione, caratterizzanti la figura professionale da formare, gli obiettivi formativi teorici, pratici e attitudinali, nonché gli strumenti e i metodi di insegnamento, apprendimento e valutazione, finalizzati all'acquisizione delle predette competenze e al riconoscimento della progressiva autonomia del medico in formazione specialistica. I curricula formativi nazionali sono definiti e aggiornati periodicamente e sviluppati col contributo delle società scientifiche e dei settori accademici di riferimento, col supporto tecnico delle Agenzie nazionali di valutazione delle performance assistenziali e formative e dell'Istituto superiore di Sanità (ISS), ove previsto anche in colla-

borazione con l'Osservatorio Nazionale di cui all'articolo 43 del presente decreto, tenuto conto anche degli obiettivi dei Piani sanitari sia nazionale sia regionali, secondo modalità definite.

c) all'articolo 39, comma i, sono aggiunte in fine le seguenti parole: «adeguato all'impegno a tempo pieno e alla graduale assunzione di responsabilità, in coerenza con le competenze acquisite e certificate di cui al comma 2-ter dell'articolo 37. Al medico assistente in formazione specialistica è corrisposto un trattamento economico annuo adeguato all'impegno a tempo pieno e all'assunzione della relativa responsabilità aggiuntiva, non comprendente l'eventuale attività di guardia, retribuita a parte.».

Conseguentemente sostituire l'articolo 194 con il seguente: «1. Il Fondo di cui all'articolo i, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è incrementato di 300 milioni di euro per l'anno 2022 e 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023.».

103.0.8

CIOFFI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 103-bis.

(Disposizioni sulla formazione)

1. Al fine di favorire la formazione attraverso l'utilizzo di sistemi informatici, è costituita un'apposita sezione di erogazione di corsi formativi gratuiti, all'interno della piattaforma di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo del 7 marzo 2005, n. 82.

2. Con decreto del Ministero dell'istruzione, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e il Ministro per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale, da adottarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate le modalità attuative della sezione di cui al comma i, le caratteristiche tecniche, nonché le modalità di adesione da parte dei cittadini interessati.

3. Per la realizzazione, gestione e manutenzione informatica della sezione di cui al comma i e per l'erogazione del servizio, è autorizzata la spesa di 1 milione di euro per l'anno 2022 e di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024. Una quota pari a 400.000 euro annui del predetto stanziamento è finalizzata all'assunzione, per la durata massima di trentasei mesi e comunque non oltre il 31 dicembre 2024, mediante apposita procedura concorsuale, di personale qualificato per la verifica dei corsi di formazione registrati e pubblicati all'interno della piattaforma.

4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo pari a 1 milione di euro per l'anno 2022 e di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

103.0.9

VERDUCCI, RAMPI, MARILOTTI

Dopo l'articolo 103 inserire il seguente:

«Art. 103-bis.

(Progetti di Rilevante Interesse Nazionale)

1. Al fine di promuovere il sistema nazionale della ricerca, di rafforzare le interazioni tra università e enti di ricerca e favorire la partecipazione italiana alle iniziative relative ai programmi quadro dell'Unione europea, il Ministro dell'università e della ricerca, definisce ogni anno, a partire dal 2023, con proprio decreto da adottarsi entro il mese di luglio, un nuovo programma per lo sviluppo di Progetti di Rilevante Interesse Nazionale (PRIN) i quali, per complessità e natura, richiedano la collaborazione di più atenei o enti di ricerca.

2. Per le finalità di cui al presente articolo, il Fondo per gli investimenti nella ricerca scientifica e tecnologica (FIRST) di cui all'articolo 1, comma 870, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 è incrementato, a decorrere dall'anno 2023, di 200 milioni di euro.».

Conseguentemente, all'articolo 194, comma 1, sostituire le parole: «500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023» con le seguenti: «300 milioni a decorrere dall'anno 2023.».

103.0.10

RIPAMONTI, FERRERO, FAGGI, TESTOR, TOSATO

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:***«Art. 103-bis.***(Contributo a fondo perduto per le Academy aziendali nel settore tessile, della moda e degli accessori)*

1. Al fine di promuovere la diffusione della cultura del "*made in Italy*" nei confronti delle giovani generazioni e favorirne la formazione nelle professioni artigianali, ai soggetti esercenti attività d'impresa operanti nell'industria tessile e della moda, della produzione calzaturiera e della pelletteria (settore tessile, moda e accessori) è riconosciuto un contributo a fondo perduto per la gestione di centri di formazione interni all'azienda, denominati "Academy aziendali".

2. Il contributo a fondo perduto spetta nella misura massima del cinquanta per cento delle spese ammissibili, nel limite massimo di tre milioni di euro annui per soggetto beneficiario.

3. Per la corretta individuazione dei settori economici in cui operano i soggetti beneficiari del contributo a fondo perduto di cui al comma 1 si applicano, in quanto compatibili, i criteri stabiliti dal decreto del ministro dello sviluppo economico 27 luglio 2021.

4. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di attuazione dei commi 1 e 2, con particolare riguardo alle modalità di presentazione delle domande di erogazione dei contributi, ai criteri per la selezione delle stesse, alle spese ammissibili, alle modalità di erogazione dei contributi, alle modalità di verifica, di controllo e di rendicontazione delle spese nonché alle cause di decadenza e di revoca dei medesimi contributi.

5. Le spese ammissibili definite con il decreto di cui al comma precedente includono quelle: *a)* per il personale dipendente che partecipi in veste di docente o *tutor* alle attività di formazione all'interno dell'Academy aziendale; *b)* per i materiali utilizzati durante le lezioni per le esercitazioni degli studenti; *c)* per gli strumenti e le attrezzature necessari ai fini dell'allestimento e dello svolgimento delle lezioni.

6. L'efficacia delle misure previste dal presente articolo è subordinata, ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, all'autorizzazione della Commissione europea.

7. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione valutati in 5 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito,

con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, come rifinanziato dall'articolo 31 della presente legge.».

103.0.11

D'ALFONSO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 103-bis.

1. All'articolo 2 comma 1 lettera *d*) della legge 30 dicembre 2010, n. 240 è aggiunto il seguente periodo: "Il mandato dei rettori che lo hanno espletato durante il periodo dell'emergenza sanitaria da Covid-19, vista l'eccezionalità della contingenza pandemica, considerata la necessità di favorire al massimo lo sviluppo delle attività produttive e l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza, al fine di garantire la continuità ed efficienza della attività delle Università, è prorogato per ulteriore biennio non rinnovabile, con parere favorevole espresso con la maggioranza di almeno i due terzi dei componenti del Senato Accademico."».

103.0.12

D'ALFONSO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 103-bis.

1. All'articolo 2 comma 1 lettera *d*) della legge 30 dicembre 2010, n. 240 è aggiunto il seguente periodo: "Ai rettori che hanno espletato il mandato durante il periodo dell'emergenza sanitaria Covid-19, vista l'eccezionalità della contingenza pandemica, considerata la necessità di favorire al massimo lo sviluppo delle attività produttive e l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza, al fine di garantire la continuità ed efficacia delle attività delle Università, è attribuita la facoltà di riproporre alla scadenza del mandato la propria candidatura per ulteriore biennio non rinnovabile."».

103.0.13

VERDUCCI, RAMPI, MARILOTTI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 103-bis.

(Misure a sostegno dell'accesso ai dispositivi informatici e a Internet per gli studenti universitari)

1. Ai fini del più ampio accesso alla rete di connessione dati, anche in conseguenza di un maggior impiego di strumentazioni digitali nell'erogazione della didattica per gli studenti delle università e delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica, all'articolo 7, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68, al secondo periodo, la parola "Non" è soppressa e, in fine, dopo le parole "attrezzature tecniche o informatiche" sono aggiunte le seguenti: ». È altresì ricompresa la spesa per l'adeguamento o l'acquisto di provider o dispositivi di miglioramento del servizio di connessione dati di rete personale o domestica tale da consentire la navigazione mediante la più recente tecnologia di rete locale senza fili ovvero, laddove non possibile, mediante tecnologia di telefonia mobile e cellulare».

2. Per le finalità di cui al comma 1, il fondo di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68 è incrementato di 2 milioni a decorrere dall'anno 2022.».

Conseguentemente, all'articolo 194, comma 1, sostituire le parole «600 milioni di euro per l'anno 2022 e 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023» con le seguenti «598 milioni di euro per l'anno 2022 e 498 milioni a decorrere dall'anno 2023».

103.0.14

VERDUCCI, RAMPI, MARILOTTI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 103-bis.

(Misure a sostegno dell'assistenza sanitaria degli studenti fuori sede)

1. Ai fini dell'accesso all'assistenza e alle prestazioni sanitarie gratuite rivolte agli studenti fuori sede delle università e delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica, da erogare presso le strut-

ture sanitarie del luogo di domicilio, all'articolo 7, comma 2, del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68, dopo la lettera e) è inserita la seguente:

"e-bis) la voce assistenza sanitaria è riferita allo studente fuorisede e comprende l'accesso ad ulteriore medico di medicina generale da individuarsi in funzione del domicilio dichiarato per il riconoscimento dello status di fuori sede."».

103.0.15

VERDUCCI, RAMPI, MARILOTTI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 103-bis.

(Modifiche all'articolo 7 del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68, in materia di Definizione dei livelli essenziali delle prestazioni)

1. Ai fini del più ampio accesso alla rete di connessione dati, anche in conseguenza di un maggior impiego di strumentazioni digitali nell'erogazione della didattica per gli studenti delle università e delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica, all'articolo 7, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68, al secondo periodo, la parola "Non" è soppressa e, in fine, dopo le parole "attrezzature tecniche o informatiche" sono aggiunte le seguenti: ». È altresì ricompresa la spesa per l'adeguamento o l'acquisto di provider o dispositivi di miglioramento del servizio di connessione dati di rete personale o domestica tale da consentire la navigazione mediante la più recente tecnologia di rete locale senza fili ovvero, laddove non possibile, mediante tecnologia di telefonia mobile e cellulare».

2. Per le finalità di cui al comma 1, il fondo di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68 è incrementato di 2 milioni a decorrere dall'anno 2022.

3. Ai fini dell'accesso all'assistenza e alle prestazioni sanitarie gratuite rivolte agli studenti fuori sede delle università e delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica, da erogare presso le strutture sanitarie del luogo di domicilio, all'articolo 7, comma 2, del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68, dopo la lettera e) è inserita la seguente:

«e-bis) la voce assistenza sanitaria è riferita allo studente fuorisede e comprende l'accesso ad ulteriore medico di medicina generale da individuarsi in funzione del domicilio dichiarato per il riconoscimento dello status di fuori sede.»».

Conseguentemente, all'articolo 194, comma 1, sostituire le parole «600 milioni di euro per l'anno 2022 e 500 milioni di euro annui a decor-

rere dall'anno 2023» con le seguenti «598 milioni di euro per l'anno 2022 e 498 milioni a decorrere dall'anno 2023».

103.0.16

GRANATO, ABATE, ANGRISANI, LA MURA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 103-bis.

(Disposizioni in materia di Alta formazione artistica, musicale e coreutica)

1. Ai fini di un adeguamento del sistema dell'Alta formazione artistica, musicale e coreutica rispetto alle Università e alle istituzioni internazionali della formazione superiore, è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro, a decorrere dall'anno 2022, per l'accesso ai servizi di Education Roaming, forniti dalla rete GARR. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, da adottarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuati i criteri di riparto delle risorse di cui al presente comma tra le singole istituzioni, nonché i principi generali per la definizione degli obiettivi e l'attribuzione delle predette risorse.

2. Agli oneri di cui al presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

103.0.17

MONTEVECCHI, MATRISCIANO, ALESSANDRINI, CATALFO, COMINCINI, GIAMMANCO, MANTERO, NANNICINI, SBROLLINI, VONO, DE LUCIA, VANIN, DONNO, LANZI, PAVANELLI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 103-bis.

(Fondo rimborso affitto studenti universitari fuorisede)

1. Al fine di sostenere gli studenti fuori sede iscritti alle università statali appartenenti a un nucleo familiare con un indice della situazione economica equivalente non superiore a 35.000 euro e che non usufrui-

scono di altri contributi pubblici per l'alloggio, il fondo di cui all'articolo 1, comma 526 della legge 30 dicembre 2020 n. 178, finalizzato a corrispondere un contributo alle spese di locazione abitativa per gli studenti fuori sede residenti in luogo diverso rispetto a quello dove è ubicato l'immobile locato, è incrementato di 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024. Le modalità di erogazione sono disciplinate dal decreto interministeriale n. 1013 del 30 luglio 2021 registrato dalla Corte dei conti in data 30 agosto 2021 n. 2412».

Conseguentemente, sostituire l'articolo 194 con il seguente:

«1. Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è incrementato di 585 milioni di euro per l'anno 2022, 485 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024 e 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025.».

103.0.18

FARAONE, CONZATTI, GARAVINI, SBROLLINI, VONO, ALESSANDRINI, CATALFO, COMINCINI, GIAMMANCO, MANTERO, MATRISCIANO, NANNICINI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 103-bis.

(Fondo rimborso affitto studenti universitari fuorisede)

1. Al fine di sostenere gli studenti fuori sede iscritti alle università statali appartenenti a un nucleo familiare con un indice della situazione economica equivalente non superiore a 35.000 euro e che non usufruiscono di altri contributi pubblici per l'alloggio, il fondo di cui all'articolo 1, comma 526 della legge 30 dicembre 2020 n. 178, finalizzato a corrispondere un contributo alle spese di locazione abitativa per gli studenti fuori sede residenti in luogo diverso rispetto a quello dove è ubicato l'immobile locato, è incrementato di 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024. Le modalità di erogazione sono disciplinate dal decreto interministeriale n. 1013 del 30 luglio 2021 registrato dalla Corte dei conti in data 30 agosto 2021 n. 2412.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni del presente articolo, pari a 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190 come incrementato dall'articolo 194.».

103.0.19

VERDUCCI, RAMPI, MARILOTTI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 103-bis.

(Fondo affitto studenti fuori sede)

1. Al fine di sostenere gli studenti fuori sede iscritti alle università statali, limitatamente alle spese di locazione abitativa sostenute dai medesimi studenti fuori sede residenti in luogo diverso rispetto a quello dove è ubicato l'immobile locato, il fondo di cui all'articolo 1, comma 526, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, è incrementato di 15 milioni di euro per l'anno 2022.

2. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinati le modalità e i criteri di erogazione delle risorse di cui al comma 1, anche al fine di rispettare il tetto massimo di spesa, per il tramite delle università, prevedendo l'incumulabilità con altre forme di sostegno al diritto allo studio riguardanti l'alloggio.».

Conseguentemente, all'articolo 194, comma 1, sostituire le parole «600 milioni di euro per l'anno 2022» con le seguenti «585 milioni di euro per l'anno 2022».

103.0.20

RUSSO, DE LUCIA, MONTEVECCHI, VANIN, GALLICCHIO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 103-bis.

(Fondo dell'ampliamento dell'offerta formativa dei licei musicali)

1. Al fine di consentire l'ampliamento dell'offerta formativa dei licei musicali, mediante l'inserimento e l'attivazione di corsi ad indirizzo jazz e pop/rock, nello stato di previsione del Ministero dell'Istruzione è istituito uno specifico fondo con una dotazione di 3 milioni di euro per l'anno 2022 e 2 milioni di euro a decorrere dal 2023, destinato in via esclusiva ai corsi di musica jazz e pop/rock messi ad ordinamento con relative classi di concorso.

2. Con decreto del Ministro dell'istruzione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono definiti i diplomi accademici necessari per l'insegnamento di musica jazz e pop/rock da parte di docenti forniti di idoneo titolo di studio e la iscrizione nella correlata classe di concorso.».

Conseguentemente all'articolo 194, sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è incrementato di 597 milioni di euro per l'anno 2022 e di 498 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023».

103.0.21

MODENA

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 103-bis.

1. Per le finalità di cui all'articolo 1, comma 244 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 è autorizzata la spesa di 1 milione di euro per l'anno 2022.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 1 milione di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 come rifinanziato ai sensi dell'articolo 194.».

103.0.22

GARAVINI, MARINO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 103-bis.

(Misure Fiscali a sostegno della Ricerca).

1. All'articolo 5 del decreto-legge 30 aprile 2019, n.34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58 dopo il comma 5-bis sono aggiunti i seguenti:

"5-ter. I docenti o ricercatori, che siano stati iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero o che siano cittadini di Stati membri dell'Unione europea, che hanno già trasferito in Italia la residenza prima dell'anno 2020 e che alla data del 31 dicembre 2019 risultano beneficiari del regime previsto dall'articolo 44 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, possono optare per l'applicazione delle disposizioni di cui al comma 4, lettera b) punto 3-ter, previo versamento di:

a) un importo pari al 10 per cento dei redditi di lavoro dipendente e di lavoro autonomo prodotti in Italia oggetto dell'agevolazione di cui all'articolo 44 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, relativi al periodo d'imposta precedente a quello di esercizio dell'opzione, se il soggetto al momento dell'esercizio dell'opzione ha almeno un figlio minorenni, anche in affidato preadottivo, o è diventato proprietario di almeno un'unità immobiliare di tipo residenziale in Italia, successivamente al trasferimento in Italia o nei dodici mesi precedenti al trasferimento, ovvero ne diviene proprietario entro diciotto mesi dalla data di esercizio dell'opzione di cui al presente comma, pena la restituzione del beneficio addizionale fruito senza l'applicazione di sanzioni. L'unità immobiliare può essere acquistata direttamente dal soggetto oppure dal coniuge, dal convivente o dai figli, anche in comproprietà;

b) un importo pari al 5 per cento dei redditi di lavoro dipendente e di lavoro autonomo prodotti in Italia oggetto dell'agevolazione di cui all'articolo 44 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, relativi al periodo d'imposta precedente a quello di esercizio dell'opzione, se il soggetto al momento dell'esercizio dell'opzione ha almeno tre figli minorenni, anche in affidato preadottivo, e diventa o è diventato proprietario di almeno un'unità immobiliare di tipo residenziale in Italia, successivamente al trasferimento in Italia o nei dodici mesi precedenti al trasferimento, ovvero ne diviene proprietario entro diciotto mesi dalla data di esercizio dell'opzione di cui al presente comma, pena la restituzione del beneficio addizionale fruito senza l'applicazione di sanzioni. L'unità immobiliare può essere acquistata direttamente dal lavoratore oppure dal coniuge, dal convivente o dai figli, anche in comproprietà.

5-quater. Le modalità di esercizio dell'opzione sono definite con provvedimento dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione".

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 1,5 milioni di euro per l'anno 2022, 3,6 milioni di euro per l'anno 2023, 5,7 milioni di euro per l'anno 2024, 6,1 milioni di euro per l'anno 2025, 4,5 milioni di euro per l'anno 2026, 3,4 milioni di euro per l'anno 2027, 2,4 milioni di euro per l'anno 2028, 1,7 milioni di euro per l'anno 2029, 1,1 milioni di euro per l'anno 2030, 0,3 milioni di euro per l'anno 2031 e 0,1 milioni

di euro per l'anno 2032, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'incremento di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

3. L'articolo 46 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592 si interpreta nel senso che nell'ambito degli "istituti superiori" sono ricompresi anche gli enti pubblici di ricerca di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218.».

103.0.23

RIPAMONTI, FERRERO, FAGGI, TESTOR, TOSATO

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

«Art. 103-bis.

(Potenziamento del credito d'imposta Formazione 4.0)

1. All'articolo 1, comma 210 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 le parole: "31 dicembre 2022" sono sostituite dalle parole: "31 dicembre 2024". All'articolo 1, comma 210-bis della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 le parole: "31 dicembre 2024" sono sostituite dalle parole: "31 dicembre 2024".

2. All'articolo 1, comma 211 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al primo periodo, le parole: "50 per cento" sono sostituite dalle parole: "70 per cento" e le parole: "300.000 euro" sono sostituite dalle parole: "500.000 euro";

b) al secondo periodo, le parole: "40 per cento" sono sostituite dalle parole: "60 per cento" e le parole: "250.000 euro" sono sostituite dalle parole: "600.000 euro";

c) al terzo periodo, le parole: "30 per cento" sono sostituite dalle parole: "50 per cento" e le parole: "250.000 euro" sono sostituite dalle parole: "1.000.000 di euro".

3. Ferme restando le attività ammissibili di cui all'articolo 3 del decreto del Ministro dello sviluppo economico 4 maggio 2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 143 del 22 giugno 2018, sono ammissibili al credito d'imposta di cui articolo 1, commi da 46 a 56, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, le attività di formazione svolte per acquisire o consolidare le conoscenze nell'ambito dei processi di transizione ecologica e digitale.

4. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione valutati in 330 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2024, si provvede me-

diante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, come rifinanziato dall'articolo 31 della presente legge».

103.0.24

DAMIANI, FERRO, SACCONI, MODENA

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

«Art. 103-bis.

(Fondo rimborso affitto studenti universitari fuorisede)

1. Al fine di sostenere gli studenti fuori sede iscritti alle università statali appartenenti a un nucleo familiare con un indice della situazione economica equivalente non superiore a 35.000 euro e che non usufruiscono di altri contributi pubblici per l'alloggio, il fondo di cui all'articolo 1, comma 526 della legge 30 dicembre 2020 n. 178, finalizzato a corrispondere un contributo alle spese di locazione abitativa per gli studenti fuori sede residenti in luogo diverso rispetto a quello dove è ubicato l'immobile locato, è incrementato di 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024. Le modalità di erogazione sono disciplinate dal decreto interministeriale n. 1013 del 30/07/2021 registrato dalla Corte dei conti in data 30 agosto 2021 n. 2412.».

103.0.25

MARINELLO, PIRRO, GALLICCHIO

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

«Art. 103-bis.

(Misure in materia di accesso ai corsi di laurea in infermieristica)

1. Al fine di conseguire gli obiettivi di cui all'articolo 26, commi 1 e 2, del decreto legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106., e potenziare il sistema delle cure primarie territoriali, nonché per contrastare la carenza di personale infermieristico, in deroga alle vigenti norme in materia, per l'anno accademico 2022/2023 il numero dei posti disponibili per l'accesso ai corsi di laurea in infermieristica è aumentato a 24.000.

2. Il Ministero dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministero della salute, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 provvede, con proprio decreto, al riparto regionale del contingente dei posti di cui al comma 1.

3. Il Ministero dell'università e della ricerca, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, anche nel rispetto dell'ordinamento didattico, individua le risorse necessarie per gli insegnamenti, il tutorato e le sedi di tirocinio da svolgere proporzionalmente negli ospedali nei distretti sociosanitari.

4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 25 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato il quale è incrementato mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 194 della presente legge.».

Art. 104

104.1

MONTEVECCHI, DE LUCIA, VANIN, DONNO, LANZI, PAVANELLI, MAIORINO

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Il presente articolo è destinato agli Enti Pubblici di Ricerca di cui all'articolo 1, comma 1 e all'articolo 19, comma 4 del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218. I finanziamenti previsti dal presente comma vengono erogati per aumentare i fondi ordinari degli enti di ricerca nella seguente modalità:

a) 2,5 milioni di euro sono destinati al completamento delle stabilizzazioni attraverso lo scorrimento delle graduatorie vigenti ai sensi dell'articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, con esclusione del CNR il cui fondo viene definito nell'articolo 105;

b) a decorrere dal 2022 sono stanziati 90 milioni di euro, aumentati a 180 milioni nel 2023 e a 288 milioni di euro dal 2024, destinati all'aumento dei fondi ordinari e alla promozione dello sviluppo professionale di ricercatori e tecnologi di ruolo al terzo livello degli enti inseriti nel decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218. Con Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuati i criteri di riparto tra gli enti pubblici di ricerca delle risorse di cui alla presente lettera. Gli enti adeguano i piani triennali ed emettono i relativi bandi di selezione ri-

servata nel rispetto delle normative vigenti e sentite OOSS e RSU, determineranno i criteri per il passaggio di livello;

c) un ulteriore stanziamento di 36 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022, è finalizzato alla valorizzazione del personale tecnico amministrativo degli enti pubblici di ricerca di cui al presente articolo. Con Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuati i criteri di riparto tra gli enti pubblici di ricerca delle risorse di cui alla presente lettera, con riferimento particolare alla perequazione salariale tra enti, i passaggi di livello e l'applicazione dell'articolo 22 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, tenendo conto del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma i, della legge 6 agosto 2021, n. 113;

d) anche in considerazione dell'applicazione del presente articolo si istituisce il comparto contrattuale della Ricerca pubblica. Aran e OOSS rappresentative sono chiamate a definirne la composizione a partire dagli enti inseriti nel decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218.».

104.2

DAMIANI, FERRO, SACCONI, MODENA

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, alinea le parole:* «di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204» *sono sostituite dalle seguenti:* «compresi nel decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218»;

b) *al comma 1, lettera b) le parole:* «40 milioni» *sono sostituite dalle seguenti:* «60 milioni» *e le parole:* «Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca» *sono sostituite dalle seguenti:* «Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri»;

c) *al comma 1, lettera c) le parole:* «20 milioni» *sono sostituite dalle seguenti:* «45 milioni», *le parole:* «vigilati dal Ministero dell'Università e della ricerca» *sono sostituite dalle seguenti:* «compresi nel decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218» *e le parole:* «Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca» *sono sostituite dalle seguenti:* «Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri».

Conseguentemente, all'articolo 194, al comma 1, sostituire le parole: «600 milioni» *e:* «500 milioni», *rispettivamente con le parole:* «565 milioni» *e* «465 milioni».

104.3

LAFORGIA, DE PETRIS, BUCCARELLA, GRASSO, RUOTOLO

All'articolo apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, le parole:* «90 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024 e di 100 milioni euro annui a decorrere dall'anno 2025», *con le seguenti:* «175 milioni di euro nell'anno 2022 e 250 milioni euro annui a decorrere dall'anno 2023»;

b) *alla lettera a) del comma 1, primo periodo, sostituire le parole:* «30 milioni» *con le seguenti:* «40 milioni» *e le parole:* «40 milioni» *con le seguenti:* «50 milioni»;

c) *alla lettera b) del comma 1, primo periodo, sostituire le parole:* «40 milioni», *con le seguenti:* «50 milioni» *e aggiungere infine le seguenti parole:* «, secondo i criteri stabiliti dalla contrattazione collettiva nazionale»;

d) *alla lettera c) del comma 1, primo periodo, sostituire le parole:* «in ragione delle specifiche attività svolte nonché del raggiungimento di più elevati obiettivi nell'ambito della ricerca pubblica», *con le seguenti:* «secondo i criteri stabiliti dalla contrattazione collettiva nazionale»;

e) *dopo la lettera c) del comma 1, inserire le seguenti:*

«d) al Consiglio nazionale delle ricerche è concesso un contributo di 60 milioni di euro per l'anno 2022 e 80 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023. Nell'ambito di tale quota 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022 sono vincolati alla copertura dei costi connessi alle procedure di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75. Conseguentemente, sopprimere l'articolo 105;

e) 15 milioni di euro per l'anno 2022 e 60 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023 è destinata all'assunzione di ricercatori e tecnologi e personale tecnico amministrativo degli enti pubblici di ricerca vigilati dal Ministero dell'università e della ricerca, in deroga alle vigenti facoltà assunzionali. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, da adottarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuati i criteri di riparto tra gli enti pubblici di ricerca delle risorse di cui alla presente lettera.

f) *al comma 3, sostituire il primo periodo con il seguente:*

«3. Al fine di promuovere la competitività del sistema produttivo nazionale, attraverso la valorizzazione della ricerca industriale e dello sviluppo sperimentale, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca, un apposito fondo, denominato "Fondo italiano per le scienze applicate" con una dotazione di 25 milioni di euro per l'anno 2022 e di 50 milioni di euro per l'anno 2023, 120 per l'anno 2024 e 180 milioni a decorrere dall'anno 2025»;

g) *il comma 5 è soppresso.*

104.4

SAPONARA, FAGGI, FERRERO, TESTOR, TOSATO

Al comma 1 sostituire: «90 milioni» con: «106 milioni» e: «100 milioni» con: «116 milioni»; conseguentemente al medesimo comma:

alla lettera a) sostituire: «30 milioni» con: «35 milioni» e: «40 milioni» con: «45 milioni» e al secondo periodo, sostituire: «2,5 milioni» con: «3 milioni»;

alla lettera b) sostituire: «40 milioni» con: «45 milioni»;

alla lettera c) sostituire: «20 milioni» con: «25 milioni».

Agli oneri derivanti dalla presente disposizione pari a 16 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2024 e 16 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 194 della presente legge.

104.5

DAMIANI, FERRO, SACCONI, MODENA

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «30» con: «33» e: «40» con: «43». Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 3 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'incremento di cui all'articolo 238, comma 2, primo periodo, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77;

b) dopo la lettera a) inserire la seguente:

«a-bis) Nell'ambito della quota di cui al primo periodo della lettera a), per la parte di spettanza dell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (INGV), euro 43.866,20 a decorrere dall'anno 2022, sono destinati alla copertura dei costi connessi al passaggio, a richiesta, del personale del predetto Istituto, già inquadrato nel ruolo ad esaurimento previsto dall'articolo 6, comma 7 del decreto legislativo 29 settembre 1999, n. 381, ai ruoli degli enti pubblici di ricerca. Il personale di cui al primo periodo, entro il termine di 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, può optare per il passaggio nei ruoli dei ricercatori e tecnologi dal primo al terzo livello, secondo la tabella di equiparazione approvata in sede di contrattazione collettiva nazionale integrativa adottata ai sensi degli articoli 40 e 40-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, con conseguente applicazione del contratto collettivo nazionale degli enti di ricerca.»;

c) dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:

«1-bis. Il contributo annuale dello Stato alle spese complessive necessarie alle esigenze di gestione del Programma nazionale di ricerche aerospaziali (PRORA), di cui alla legge 14 febbraio 1991, n. 46, è incrementato di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024.

1-ter. Per assicurare la copertura finanziaria del programma di ricerche in Artico (PRA), è disposto lo stanziamento annuo di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024 a valere sul Fondo per il programma di ricerche in Artico di cui al comma 1177 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205.

1-quater. Lo stanziamento di cui alla legge 30 dicembre 2020, n. 178, articolo 1, comma 552 è incrementato di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024. Dell'incremento di cui al primo periodo, 4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024 sono destinati alla realizzazione dei piani di intervento infrastrutturale straordinari per la Stazione Italo-Francese in Antartide Concordia e per la Stazione italiana in Antartide Mario Zucchelli.

1-quinquies. Il contributo annuale dello Stato alle spese complessive necessarie alle esigenze di gestione del Laboratorio Europeo di Radiazione di Sincrotrone (ESRF) di Grenoble ai sensi dell'articolo 3 della Convenzione di Parigi del 16 dicembre 1988 sulla costruzione e sulla gestione del laboratorio europeo di radiazione di sincrotrone (ESRF), ratificata dall'Italia con la legge 2 gennaio 1995, n. 15, è determinato a decorrere dall'anno 2022 in euro 13 milioni, quali spese obbligatorie di cui all'articolo 26 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, da iscrivere in apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca e da inserire nell'apposito elenco delle spese obbligatorie allegato allo Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze. All'onere di cui al presente comma si provvede per la quota di euro 7 milioni con la corrispondente riduzione del "contributo dello stato alle spese complessive necessarie alle esigenze del laboratorio di luce di sincrotrone di Trieste e di Grenoble" iscritto nell'apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca. La quota viene erogata tramite il Consiglio Nazionale delle Ricerche.

1-sexies. Fermo restando il rispetto dei limiti di cui al comma 1 dell'articolo 23-ter del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, il trattamento economico dei presidenti degli enti pubblici di ricerca è stabilito nell'ambito della potestà statutaria e regolamentare di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 31 dicembre 2009, n. 213, anche in deroga al comma 2 del medesimo articolo 23-ter del decreto legge n. 201 del 2011.

1-septies. All'articolo 9, comma 1, del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218 è aggiunto il seguente periodo: "Fermo restando il rispetto del limite massimo di spese del personale di cui al comma 2, il numero degli uffici di livello dirigenziale degli enti è stabilito nello statuto approvato ai sensi dell'articolo 4. Conseguentemente, all'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modifica-

zioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, sono soppresse le parole, degli enti di ricerca".

1-octies. Le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 591, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, non si applicano alle università, alle Istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica, agli enti pubblici di ricerca di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218, e alla fondazione di cui all'articolo 4 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326. Per i soggetti di cui al primo periodo resta fermo l'obbligo di versamento di cui all'articolo 1, comma 594, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.

1-nonies. Agli oneri derivanti dai commi *1-bis*, *1-ter* e *1-quater*, pari a 8 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024, si provvede a valere dalle risorse di cui all'articolo 194».

104.6

NUGNES, LA MURA

Al comma 1, lettera a), le parole: «vigilati dal Ministero dell'università e della ricerca», sono sostituite dalle seguenti: «di cui all'articolo 1, comma 1 e all'articolo 19, comma 4 del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218».

104.7

NUGNES, LA MURA

Al comma 1, lettera a), secondo periodo, le parole: «alle procedure di cui all'articolo», sono sostituite dalle seguenti: «al completamento delle stabilizzazioni attraverso lo scorrimento delle graduatorie vigenti ai sensi dell'articolo».

104.8

DE PETRIS, PERILLI, MAIORINO, BUCCARELLA, LAFORGIA, GRASSO, RUOTOLO, NUGNES, LA MURA

Al comma 1, apportare le seguenti modifiche:

1. *Alla lettera a) dopo le parole: «n.75.» aggiungere le seguenti: «Al fine di promuovere l'innovazione nella ricerca, nell'ambito delle "scienze della vita" una quota pari al 50 per cento dei fondi è destinata ai progetti*

di ricerca sostitutiva alla sperimentazione animale, ovvero con metodologie rispondenti al principio di *Replacement*».

2. *Alla lettera b) dopo le parole: «della presente legge.» aggiungere le seguenti: «Al fine di promuovere l'innovazione nella ricerca, nell'ambito dei fondi destinati allo sviluppo professionale di ricercatori e tecnologi delle "scienze della vita" una quota pari al 50 per cento dei fondi è destinata ai percorsi di specializzazione in tecnologie "in vitro" e/o "in silico", ovvero metodi di ricerca sostitutiva alla sperimentazione animale».*

104.9

NUGNES, LA MURA

Al comma 1, lettera a), terzo periodo, le parole: «del ministero dell'università e della ricerca», sono sostituite dalle seguenti: «del Presidente del Consiglio dei ministri».

104.10 (Testo 2)

CASTELLONE, MANTOVANI

Apportare le seguenti modifiche:

a) *al comma 1, sostituire la lettera «b)» con la seguente: «b) 40 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022, è destinata alla promozione dello sviluppo professionale di ricercatori e tecnologi di ruolo al terzo e al secondo livello in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, da adottarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri di riparto tra gli enti pubblici di ricerca vigilati dal Ministero dell'università e della ricerca delle risorse di cui alla presente lettera. Gli enti pubblici di ricerca possono indire procedure selettive riservate a ricercatori e tecnologi al terzo e al secondo livello professionale per l'accesso al secondo e al primo livello nei limiti delle risorse assegnate con il decreto di cui al secondo periodo. I componenti delle commissioni per le procedure selettive di cui alla presente lettera sono scelti esclusivamente tra esperti di elevata qualificazione nelle aree scientifiche e nei settori tecnologici di riferimento, conformemente alle disposizioni normative e contrattuali vigenti. Le risorse di cui alla presente lettera possono essere utilizzate per lo scorrimento delle graduatorie vigenti relative alle procedure selettive riservate a ricercatori e tecnologi di ruolo al terzo e al secondo livello professionale per l'accesso al secondo e al primo livello già indette dagli enti pubblici di ricerca vigilati dal Ministero dell'università e della ricerca e che si siano concluse entro il 31 dicembre 2021.»;*

b) *dopo il comma 1, inserire il seguente: «1-bis. Al comma 4-quater dell'articolo 12 del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218, le parole: «31 dicembre 2021» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2022»;*

c) *dopo il comma 3, inserire il seguente:*

«3-bis. I ricercatori degli Enti di ricerca che esplicano, nell'ambito di Protocolli d'intesa con le Regioni, attività assistenziale presso le strutture del Servizio sanitario nazionale (SSN), ovvero le cliniche e gli istituti universitari di ricovero e cura, anche se gestiti direttamente dalle Università in convenzione con le Regioni, assumono, con riferimento alla pratica assistenziale, i diritti e i doveri previsti per il personale di corrispondente qualifica del ruolo regionale in conformità a quanto stabilito nei Protocolli stessi e sulla base dei seguenti parametri e criteri:

a) al personale, di cui al presente comma, è assicurata l'equiparazione del trattamento economico complessivo corrispondente a quello del personale in servizio presso le strutture del SSN di pari funzione, mansione e anzianità;

b) le somme necessarie per l'equiparazione del trattamento economico di cui alla lettera a) sono a carico dei fondi assegnati alle Regioni, ai sensi dell'articolo 51 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 e sono versate, con le modalità previste dalle convenzioni, dalle Regioni agli Enti di ricerca, previa documentata richiesta, per la corresponsione agli aventi diritto;

c) le corrispondenze funzionali tra il personale medico nei ruoli degli Enti di ricerca e il personale medico del SSN, previste dall'articolo 31 del Decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, sono stabilite come segue:

1) il Dirigente di ricerca è equiparato al medico appartenente alla posizione apicale;

2) il I ricercatore è equiparato al medico appartenente alla posizione intermedia;

3) i ricercatori sono equiparati al medico appartenente alla posizione iniziale».

Conseguentemente:

a) *all'articolo 105 apportare le seguenti modificazioni:*

1) *al comma 1, primo periodo, dopo la parola: «adotta,» inserire le seguenti: «conformemente alle norme statutarie e regolamentari dell'Ente,»;*

2) *al comma 2, sostituire il primo periodo con i seguenti: «2. Per le finalità di cui al presente articolo il Ministro dell'Università e della ricerca istituisce, con proprio decreto, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze, un Comitato strategico per il rilancio dell'ente (Supervisory Board),*

composto da cinque esperti, italiani o stranieri, di elevata qualificazione scientifica e di comprovata competenza ed esperienza, anche gestionale, acquisite nel settore della ricerca nazionale ed internazionale, e di cui almeno uno deve essere interno al CNR. I componenti del Comitato strategico sono scelti nell'ambito di una rosa di almeno dieci nominativi proposti dal Presidente del Consiglio Nazionale delle Ricerche»;

3) *sopprimere il comma 4;*

a) *all'articolo 194, sostituire il comma 1 con il seguente: «1. Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è incrementato di 599,5 milioni di euro per l'anno 2022 e 499,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023».*

104.10

CASTELLONE, MANTOVANI

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:*

«b) 40 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022, è destinata alla promozione dello sviluppo professionale di ricercatori e tecnologi di ruolo al terzo e al secondo livello in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, da adottarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri di riparto tra gli enti pubblici di ricerca vigilati dal Ministero dell'università e della ricerca delle risorse di cui alla presente lettera. Gli enti pubblici di ricerca possono indire procedure selettive riservate a ricercatori e tecnologi al terzo e al secondo livello professionale per l'accesso al secondo e al primo livello nei limiti delle risorse assegnate con il decreto di cui al secondo periodo. I componenti delle commissioni per le procedure selettive di cui alla presente lettera sono scelti esclusivamente tra esperti di elevata qualificazione nelle aree scientifiche e nei settori tecnologici di riferimento, conformemente alle disposizioni normative e contrattuali vigenti. Le risorse di cui alla presente lettera possono essere utilizzate per lo scorrimento delle graduatorie vigenti relative alle procedure selettive riservate a ricercatori e tecnologi di ruolo al terzo e al secondo livello professionale per l'accesso al secondo e al primo livello già indette dagli enti pubblici di ricerca vigilati dal Ministero dell'università e della ricerca e che si siano concluse entro il 31 dicembre 2021»;

b) *dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«1-bis. Al comma 4-*quater* dell'articolo 12 del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218, le parole: "31 dicembre 2021" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2022"».

104.11

VERDUCCI, RAMPI, MARILOTTI

Al comma 1, lettera b), apportare le seguenti modificazioni:

a) *al primo periodo, sostituire le parole:* «delle disposizioni relative alla messa ad esaurimento dei profili di ricercatore e tecnologo di terzo livello» *con le seguenti:* «della presente legge» *e, in fine del periodo, dopo le parole:* «di cui alla presente lettera» *aggiungere le seguenti:* «, che si attengono alla consistenza numerica del personale interessato alla procedura negli enti vigilati»;

b) *sopprimere il terzo periodo.*

104.12 (testo 2)

TARICCO, BITI

Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

«c-bis) dopo il comma 5 aggiungere i seguenti:

"5-bis. Al fine di promuovere la competitività del sistema produttivo nazionale, attraverso la valorizzazione della ricerca nel settore agroalimentare, e per consentire all'Italia di sfruttare le risorse per lo sviluppo sostenibile del settore, alla legge 5 aprile 1985, n. 124, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nel titolo della legge, dopo le parole Ministero dell'agricoltura e delle foreste', sono aggiunte le seguenti: e del Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria';

b) dopo l'articolo 2, è aggiunto il seguente:

2-bis. Per fronteggiare le esigenze connesse allo svolgimento di attività agricole, il Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria – CREA può ricorrere ad assunzioni di personale operaio con contratto a tempo indeterminato e a tempo determinato. Il contingente massimo del personale operaio a tempo indeterminato in servizio è fissato in 100 unità per anno. Le assunzioni e il trattamento economico sono regolati dalle norme sulla disciplina del contratto collettivo nazionale di lavoro per gli operai agricoli e florovivaisti e da quelle sul collocamento. Nella fase di prima applicazione del presente articolo il CREA procede all'assunzione degli operai a tempo indeterminato secondo una procedura

ad evidenza pubblica che tenga conto delle giornate lavorative svolte dal personale già assunto dal CREA a tempo determinato con il contratto collettivo nazionale di lavoro. Al personale assunto ai sensi del presente articolo con contratto a tempo indeterminato si applicano le disposizioni di cui al titolo II della legge 8 agosto 1972, n. 457. L'operaio assunto ai sensi della presente legge non acquista la qualifica di dipendente di pubblica amministrazione ai sensi del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165'.

5-ter. All'articolo 1, comma 673, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo le parole n. 190', sono aggiunte le seguenti: nonché dell'articolo 2-bis della legge 5 aprile 1985, n. 124';

b) le parole e a 27 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021' sono sostituite dalle seguenti: «35 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022. Per l'anno 2022 la somma di 4 milioni di euro è destinata alla promozione dello sviluppo professionale di ricercatori e tecnologi di ruolo al terzo livello in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, e la somma di 1 milione di euro alla valorizzazione del personale tecnico-amministrativo"».

Conseguentemente, Alla Tabella A, alla voce Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2022 – 8.000.000;
2023 – 8.000.000;
2024 – 8.000.000.

104.12

TARICCO, BITI

Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

«c-bis) Al fine di rafforzare la ricerca agricola e di procedere al superamento del precariato, il Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria (CREA) è autorizzato al reclutamento di operatori tecnici aventi i requisiti previsti dall'Allegato 1 del Decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1991, n. 171. All'onere derivante dalla presente disposizione si provvede mediante corrispondente incremento delle risorse assegnate allo stato di previsione del Ministero delle Politiche agricole, alimentari e forestali per il trasferimento agli Enti vigilati».

Conseguentemente, all'articolo 194, sostituire le parole: «di 600 milioni di euro per l'anno 2022 e 500 milioni di euro annui a decorrere dal-

l'anno 2023» con le seguenti: «di 597,8 milioni di euro per l'anno 2022 e di 497,8 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023».

104.13

ARRIGONI, FERRERO, FAGGI, TESTOR, TOSATO

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«1-bis. All'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile, ENEA, di cui all'articolo 37 della legge 23 luglio 2009, n. 99 ed all'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale, ISPRA, di cui all'articolo 28 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito in Legge 6 agosto 2008, n. 133 sono destinate le risorse di seguito riportate, assegnate nello stato di previsione del MITE, distinte per le finalità indicate:

a) a decorrere dal 2022, sino ad un massimo di 22 milioni di euro, aumentati a 30 milioni nel 2023 e a 40 milioni di euro dal 2024, destinati all'aumento dei relativi fondi ordinari per la promozione dello sviluppo professionale di ricercatori e tecnologi di ruolo al terzo e al secondo livello. Con Decreto del Ministro della transizione ecologica, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuati i criteri di riparto tra gli stessi enti pubblici di ricerca delle risorse di cui alla presente lettera. Gli enti adeguano i piani triennali ed emettono i relativi bandi di selezione riservata nel rispetto delle normative vigenti, determinando i criteri per il passaggio di livello rispettivamente al II e al I livello;

b) un ulteriore stanziamento, fino ad un massimo di 1,2 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022, è finalizzato alla valorizzazione del personale tecnico amministrativo degli stessi enti pubblici di ricerca mediante il finanziamento del fondo di cui all'articolo 90 del CCNL 2016-2018 del comparto Istruzione e Ricerca. Con Decreto del Ministro della transizione Ecologica, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuati i criteri di riparto delle risorse tra gli enti pubblici di ricerca di cui al presente comma».

104.14

MIRABELLI

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

«1-bis. Agli Enti Pubblici di Ricerca di cui all'articolo 1, comma 1 e all'articolo 19, comma 4, del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218 non compresi nel comma 1, sono destinate le seguenti risorse:

a) a decorrere dal 2022, fino ad un massimo di 2 milioni di euro sono destinati all'eventuale completamento delle stabilizzazioni per gli enti che al 31 dicembre 2021 risultino in possesso di graduatorie vigenti ai sensi dell'articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017 n. 75;

b) a decorrere dal 2022, fino ad un massimo di 40 milioni di euro, aumentati a 60 milioni di euro nel 2023 e a 80 milioni di euro dal 2024, destinati all'aumento dei relativi fondi ordinari per la promozione dello sviluppo professionale di ricercatori e tecnologi di ruolo al terzo e al secondo livello. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuati i criteri di riparto tra gli stessi enti pubblici di ricerca delle risorse di cui alla presente lettera. Gli enti adeguano i piani triennali ed emettono i relativi bandi di selezione riservata nel rispetto delle normative vigenti, determinando i criteri per il passaggio di livello rispettivamente al II e al I livello;

c) a decorrere dall'anno 2022, fino ad un massimo di 10 milioni di euro, è finalizzato alla valorizzazione del personale tecnico amministrativo degli stessi enti pubblici di ricerca mediante il finanziamento del fondo di cui all'articolo 90 del CCNL 2016-2018. Con Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono individuati i criteri di riparto delle risorse tra gli enti pubblici di ricerca di cui a presente comma».

Conseguentemente, all'articolo 194, sostituire le parole: «600 milioni di euro per l'anno 2022 e 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023» con le seguenti: «548 milioni di euro per l'anno 2022, di 428 milioni di euro per l'anno 2023 e 408 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024».

104.15

LAFORGIA, DE PETRIS, BUCCARELLA, GRASSO, RUOTOLO

Dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti:

«1-bis. Agli Enti Pubblici di Ricerca di cui all'articolo 1, comma 1 e all'articolo 19, comma 4 del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218 non compresi nel comma uno, sono destinate le risorse di seguito riportate, distinte per finalità:

a) a decorrere dal 2022, sino ad un massimo di 2 milioni di euro sono destinati all'eventuale completamento delle stabilizzazioni per gli enti che al 31 dicembre 2021 risultino in possesso di graduatorie vigenti ai sensi dell'articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017 n. 75.;

b) a decorrere dal 2022, sino ad un massimo di 40 milioni di euro, aumentati a 60 milioni nel 2023 e a 80 milioni di euro dal 2024, destinati all'aumento dei relativi fondi ordinari per la promozione dello sviluppo professionale di ricercatori e tecnologi di ruolo al terzo e al secondo livello. Con Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono individuati i criteri di riparto tra gli stessi enti pubblici di ricerca delle risorse di cui alla presente lettera. Gli enti adeguano i piani triennali ed emettono i relativi bandi di selezione riservata nel rispetto delle normative vigenti, determinando i criteri per il passaggio di livello rispettivamente al II e al I livello;

c) un ulteriore stanziamento, fino ad un massimo di 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022, è finalizzato alla valorizzazione del personale tecnico amministrativo degli stessi enti pubblici di ricerca mediante il finanziamento del fondo di cui all'articolo 90 del CCNL 2016/2018. Con Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono individuati i criteri di riparto delle risorse tra gli enti pubblici di ricerca di cui a presente comma.

1-ter. Ai maggiori oneri derivanti dal comma 1-bis, si provvede mediante corrispondente riduzione di quanto stanziato al comma 3».

104.16

NENCINI

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 591, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, non si applicano alle università, alle Istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica, agli enti pubblici di ricerca di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218, e alla fondazione di cui all'articolo 4 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326. Per i soggetti di cui al primo periodo resta fermo l'obbligo di versamento di cui all'articolo 1, comma 594, della legge 27 dicembre 2019, n. 160».

104.17

CUCCA

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Al fine di promuovere la realizzazione e gestione dei progetti relativi alla Biblioteca Europea di Informazione e Cultura di Milano di cui alle leggi 29 dicembre 2000 n. 400, legge 2 dicembre 2002 n. 289 e della legge 30 dicembre 2004 n. 311 e la prosecuzione delle attività della Fondazione BEIC e lo sviluppo della Biblioteca digitale BEIC, sono stanziati 4 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022. Agli oneri di cui al presente comma, pari a 4 milioni di euro a decorrere dal 2022, si provvede ai sensi dell'articolo 194».

104.18

FARAONE

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Al fine di garantire il sostegno ai processi di miglioramento e innovazione educativa, di formazione in servizio del personale della scuola, di documentazione e ricerca didattica, di orientamento e contrasto alla dispersione scolastica è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro annui a titolo di contributo a decorrere dall'anno 2022 a favore dell'istituto di Documentazione, Innovazione e Ricerca Educativa (INDIRE). Agli oneri di cui al presente comma, pari a 2 milioni di euro annui a decorrere dal 2022, si provvede ai sensi dell'articolo 194».

104.19

NUGNES, LA MURA

Al comma 2, sono aggiunte le seguenti parole: «Il Fondo sostiene la ricerca nel contesto dei programmi di ricerca di alta qualificazione e si sviluppa coerentemente ed in linea con gli obiettivi e la struttura del "European Research Council" (ERC). Nella ripartizione del fondo viene data priorità di finanziamento a quei progetti ERC che pur avendo superato la prima fase di valutazione progettuale e sono giunti al secondo grado (*interview*), nei due anni precedenti al bando FIS, non sono stati finanziati a livello comunitario per mancanza di fondi.».

104.20

VERDUCCI, RAMPI, MARILOTTI

Dopo il comma 2 inserire i seguenti:

«2-bis. La dotazione del "Fondo per il finanziamento delle attività base di ricerca" di cui all'articolo 1, comma 295, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, è incrementata di 82 milioni di euro per l'anno 2022 e di 102 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023.

2-ter. All'articolo 1, comma 295, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, la parola: "3.000", ovunque ricorra, è sostituita dalla seguente: "6.000".».

Conseguentemente, all'articolo 194, comma 1, sostituire le parole: «600 milioni di euro per l'anno 2022 e 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023» con le seguenti: «518 milioni di euro per l'anno 2022 e 398 milioni a decorrere dall'anno 2023.».

104.21

GARAVINI

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. Tra le finalità del fondo di cui al precedente periodo sono inclusi la ricerca e lo sviluppo tecnologico di sistemi nucleari innovativi e di impianti di fusione di quarta generazione per la produzione di energia dallo smaltimento finale dei rifiuti e delle scorie nucleari.».

104.22

PAROLI, DAMIANI

Al comma 3, dopo le parole: «sviluppo sperimentale», aggiungere le seguenti: «, incluse le attività di ricerca e di sviluppo tecnologico dei combustibili alternativi per la produzione d'idrogeno e delle celle a combustibile».

104.23

ROMANO, MATRISCIANO, CATALFO, GUIDOLIN, ROMAGNOLI

Al comma 3, sostituire l'ultimo periodo con il seguente:

«Nell'ambito di tali criteri sono previste le modalità per il finanziamento di progetti di ricerca, anche in forma collaborativa con aziende ed enti pubblici, autonomamente proposti dagli enti, istituzioni e organismi privati che sono iscritti nell'apposita sezione denominata "Enti, istituzioni e organismi privati di ricerca" dell'Anagrafe nazionale delle ricerche, di cui all'articolo 63 del decreto del Presidente della Repubblica a luglio 1980 n. 382.».

104.24

NUGNES, LA MURA

Al comma 3, sono aggiunte le seguenti parole: «in misura non superiore al 50 per cento.»

104.25

CASTELLONE

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

«3-bis. I ricercatori degli Enti di ricerca che esplicano, nell'ambito di Protocolli d'intesa con le Regioni, attività assistenziale presso le strutture del Servizio sanitario nazionale (SSN), ovvero le cliniche e gli istituti universitari di ricovero e cura, anche se gestiti direttamente dalle Università in convenzione con le Regioni, assumono, con riferimento alla pratica assistenziale, i diritti e i doveri previsti per il personale di corrispondente qualifica del ruolo regionale in conformità a quanto stabilito nei Protocolli stessi e sulla base dei seguenti parametri e criteri:

a) al personale, di cui al presente comma, è assicurata l'equiparazione del trattamento economico complessivo corrispondente a quello del personale in servizio presso le strutture del SSN di pari funzione, mansione e anzianità;

b) le somme necessarie per l'equiparazione del trattamento economico di cui alla lettera a) sono a carico dei fondi assegnati alle Regioni, ai sensi dell'articolo 51 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 e sono versate, con le modalità previste dalle convenzioni, dalle Regioni agli Enti di ricerca, previa documentata richiesta, per la corresponsione agli aventi diritto;

c) le corrispondenze funzionali tra il personale medico nei ruoli degli Enti di ricerca e il personale medico del SSN, previste dall'articolo 31 del Decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, sono stabilite come segue:

1) il Dirigente di ricerca è equiparato al medico appartenente alla posizione apicale;

2) il I ricercatore è equiparato al medico appartenente alla posizione intermedia;

3) i ricercatori sono equiparati al medico appartenente alla posizione iniziale».

Conseguentemente sostituire l'articolo 194 con il seguente: «1. Il Fondo di cui all'articolo i, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è incrementato di 250 milioni di euro per l'anno 2022 e 150 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023.».

104.26

MARILOTTI, RAMPI, VERDUCCI, IORI, DORIA, LUNESU, CUCCA, TRENTACOSTE, BOLDRINI, EVANGELISTA, FENU

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. Al fine di continuare a promuovere e valorizzare il peculiare patrimonio genetico sardo, in favore dell'Associazione dell'Identità Ogliastrina e della Barbagia di Seulo (IOBS) è autorizzata la spesa di 200.000 euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024, per lo svolgimento di attività di sensibilizzazione e raccolta del consenso al trattamento dei dati genetici presso la popolazione delle suddette località.».

Conseguentemente, all'articolo 194, comma 1, sostituire le parole: «600 milioni di euro per l'anno 2022 e 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023» *con le seguenti:* «599,8 milioni di euro per l'anno 2022, 499,8 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024 e 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025.».

104.27 (testo 2)

MARILOTTI, ZANDA, ASTORRE, FEDELI, RAMPI, VERDUCCI, IORI, BOLDRINI

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 335, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, è rifinanziata nella misura di 1.200.000 euro annui a decorrere 2022. Al relativo onere, pari a

1.200.000 euro annui a decorrere 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 194, comma 1.

3-ter. Al fine di continuare a promuovere e valorizzare il peculiare patrimonio genetico sardo, in favore dell'Associazione dell'Identità Ogliastrina e della Barbagia di Seulo (IOBS) è autorizzata la spesa di 200.000 euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024, per lo svolgimento di attività di sensibilizzazione e raccolta del consenso al trattamento dei dati genetici presso la popolazione delle suddette località. Al relativo onere, pari a 200.000 euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 194, comma 1.».

104.27

MARILOTTI, ZANDA, ASTORRE, DE PETRIS, MALAN, FEDELI, RAMPI, EVANGELISTA, FENU

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«*3-bis.* L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 335, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, è rifinanziata nella misura di 1.200.000 euro annui a decorrere 2022. Al relativo onere, pari a 1.200.000 euro annui a decorrere 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 194, comma 1.».

104.28

VERDUCCI, RAMPI, MARILOTTI

Sostituire il comma 4 con il seguente:

«4. Il fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca, di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, è incrementato di ulteriori 60 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022 finalizzati all'assunzione di ricercatori, tecnologi e personale tecnico amministrativo degli enti pubblici di ricerca vigilati dal Ministero dell'università e della ricerca, in deroga alle vigenti facoltà assunzionali. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, da adottarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuati i criteri di riparto tra gli enti pubblici di ricerca delle risorse di cui al presente comma.».

Conseguentemente, all'articolo 194, comma 1, sostituire le parole: «600 milioni di euro per l'anno 2022 e 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023» con le seguenti: «570 milioni di euro per l'anno 2022 e 470 milioni a decorrere dall'anno 2023.».

104.29

MODENA

Dopo il comma 4 è inserito il seguente:

*«4-bis. Per le finalità di cui all'articolo 1, comma 244, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 è autorizzata la spesa di I milione di euro per l'anno 2022, da iscrivere in apposito fondo istituito nello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca. Al medesimo fondo sono altresì trasferiti i residui delle autorizzazioni di spesa di cui al citato articolo 1, comma 244, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, nonché di cui all'articolo 1, comma 534, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 e, a tal fine, il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. Le modalità attuative del progetto di cui al primo periodo, ivi comprese le modalità di impiego delle risorse di cui al presente comma, sono stabilite in apposita convenzione tra la Scuola europea di *industrial engineering and management* ed il Politecnico di Bari, in conformità a quanto previsto dall'articolo 1, comma 537, della legge 30 dicembre 2020, n. 178».*

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 1 milione di euro per il 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 come incrementato dall'articolo 194 della presente legge.

104.30

VERDUCCI

Dopo il comma 4 inserire il seguente:

*«4-bis. All'articolo 12, del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218, dopo il comma 4-*quater* è inserito il seguente:*

*"4-*quinquies*. L'articolo 20, commi I e 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, si interpreta nel senso di consentire la partecipazione alle procedure di stabilizzazione bandite dagli Enti Pubblici di Ricerca di*

cui all'articolo 1, anche dei dipendenti a tempo indeterminato presso altra pubblica amministrazione."».

104.31

NATURALE, PUGLIA, LEONE, GALLICCHIO

Dopo il comma 5 aggiungere i seguenti:

«5-bis. Al fine di promuovere la competitività del sistema produttivo nazionale, attraverso la valorizzazione della ricerca nel settore agroalimentare, e per consentire all'Italia di sfruttare le risorse per lo sviluppo sostenibile del settore, alla legge 5 aprile 1985, n. 124, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nel titolo della legge, dopo le parole "Ministero dell'agricoltura e delle foreste", sono aggiunte le seguenti: "e del Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria";

b) dopo l'articolo 2, è aggiunto il seguente:

"2-bis. Per fronteggiare le esigenze connesse allo svolgimento di attività agricole, il Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria – CREA può ricorrere ad assunzioni di personale operaio con contratto a tempo indeterminato e a tempo determinato. Il contingente massimo del personale operaio a tempo indeterminato in servizio è fissato in 100 unità per anno. Le assunzioni e il trattamento economico sono regolati dalle norme sulla disciplina del contratto collettivo nazionale di lavoro per gli operai agricoli e florovivaisti e da quelle sul collocamento. Nella fase di prima applicazione del presente articolo il CREA procede all'assunzione degli operai a tempo indeterminato secondo una procedura ad evidenza pubblica che tenga conto delle giornate lavorative svolte dal personale già assunto dal CREA a tempo determinato con il contratto collettivo nazionale di lavoro. Al personale assunto ai sensi del presente articolo con contratto a tempo indeterminato si applicano le disposizioni di cui al titolo II della legge 8 agosto 1972, n. 457. L'operaio assunto ai sensi della presente legge non acquista la qualifica di dipendente di pubblica amministrazione ai sensi del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.".

5-ter. All'articolo 1, comma 673, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo le parole: "n. 190", sono aggiunte le seguenti: "nonché dell'articolo 2-bis della legge 5 aprile 1985, n. 124";

b) le parole: "e a 27 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021", sono sostituite dalle seguenti: "35 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022. Per l'anno 2022 la somma di 4 milioni di euro è destinata alla promozione dello sviluppo professionale di ricercatori e tecnologi di ruolo al

terzo livello in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, e la somma di I milione di euro alla valorizzazione del personale tecnico-amministrativo."».

Conseguentemente, Alla Tabella A, alla voce Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, sono apportate le seguenti variazioni (migliaia di euro):

2022 – 8.000;
2023 – 8.000;
2024 – 8.000.

104.32

VALLARDI, BERGESIO, ZULIANI, RUFÀ, TOSATO, TESTOR, FAGGI, FERRERO

Dopo il comma 5 aggiungere i seguenti:

«5-bis. Al fine di promuovere la competitività del sistema produttivo nazionale, attraverso la valorizzazione della ricerca nel settore agroalimentare, e per consentire all'Italia di sfruttare le risorse per lo sviluppo sostenibile del settore, alla legge 5 aprile 1985, n. 124, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nel titolo della legge, dopo le parole "Ministero dell'agricoltura e delle foreste", sono aggiunte le seguenti: "e del Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria";

b) dopo l'articolo 2, è aggiunto il seguente: "2-bis. Per fronteggiare le esigenze connesse allo svolgimento di attività agricole, il Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria – CREA può ricorrere ad assunzioni di personale operaio con contratto a tempo indeterminato e a tempo determinato. Il contingente massimo del personale operaio a tempo indeterminato in servizio è fissato in 100 unità per anno. Le assunzioni e il trattamento economico sono regolati dalle norme sulla disciplina del contratto collettivo nazionale di lavoro per gli operai agricoli e florovivaisti e da quelle sul collocamento. Nella fase di prima applicazione del presente articolo il CREA procede all'assunzione degli operai a tempo indeterminato secondo una procedura ad evidenza pubblica che tenga conto delle giornate lavorative svolte dal personale già assunto dal CREA a tempo determinato con il contratto collettivo nazionale di lavoro. Al personale assunto ai sensi del presente articolo con contratto a tempo indeterminato si applicano le disposizioni di cui al titolo II della legge 8 agosto 1972, n. 457. L'operaio assunto ai sensi della presente legge non acquista la qualifica di dipendente di pubblica amministrazione ai sensi del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165".

5-ter. All'articolo 1, comma 673, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, e s.m.i., sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo le parole "n. 190", sono aggiunte le seguenti: "nonché dell'articolo 2-bis della legge 5 aprile 1985, n. 124";

b) le parole "e a 27 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021" sono sostituite dalle seguenti: "35 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022. Per l'anno 2022 la somma di 4 milioni di euro è destinata alla promozione dello sviluppo professionale di ricercatori e tecnologi di ruolo al terzo livello in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, e la somma di 1 milione di euro alla valorizzazione del personale tecnico-amministrativo".».

Conseguentemente, alla Tabella A, alla voce Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, sono apportate le seguenti variazioni in diminuzione (migliaia di euro):

2022 – 8.000.000;

2023 – 8.000.000;

2024 – 8.000.000.

104.33

DE CARLO, CALANDRINI

Dopo il comma 5 aggiungere i seguenti:

«5-bis. Al fine di promuovere la competitività del sistema produttivo nazionale, attraverso la valorizzazione della ricerca nel settore agroalimentare, e per consentire all'Italia di sfruttare le risorse per lo sviluppo sostenibile del settore, alla legge 5 aprile 1985, n. 124, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nel titolo della legge, dopo le parole "Ministero dell'agricoltura e delle foreste", sono aggiunte le seguenti: "e del Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria";

b) dopo l'articolo 2, è aggiunto il seguente:

"2-bis. Per fronteggiare le esigenze connesse allo svolgimento di attività agricole, il Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria – CREA può ricorrere ad assunzioni di personale operaio con contratto a tempo indeterminato e a tempo determinato. Il contingente massimo del personale operaio a tempo indeterminato in servizio è fissato in 100 unità per anno. Le assunzioni e il trattamento economico sono regolati dalle norme sulla disciplina del contratto collettivo nazionale di lavoro per gli operai agricoli e florovivaisti e da quelle sul collocamento. Nella fase di prima applicazione del presente articolo il CREA procede all'assunzione degli operai a tempo indeterminato secondo una procedura ad evidenza pubblica che tenga conto delle giornate lavorative svolte dal personale già assunto dal CREA a tempo determinato con il contratto collettivo nazionale di lavoro. Al personale assunto ai sensi del presente ar-

titolo con contratto a tempo indeterminato si applicano le disposizioni di cui al titolo II della legge 8 agosto 1972, n. 457. L'operaio assunto ai sensi della presente legge non acquista la qualifica di dipendente di pubblica amministrazione ai sensi del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165."

5-ter. All'articolo 1, comma 673, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, e s.m.i., sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo le parole "n. 190", sono aggiunte le seguenti: "nonché dell'articolo 2-bis della legge 5 aprile 1985, n. 124";

b) le parole "e a 27 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021" sono sostituite dalle seguenti: "35 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022. Per l'anno 2022 la somma di 4 milioni di euro è destinata alla promozione dello sviluppo professionale di ricercatori e tecnologi di ruolo al terzo livello in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, e la somma di 1 milione di euro alla valorizzazione del personale tecnico-amministrativo".

Conseguentemente, Alla Tabella A, alla voce Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, sono apportate le seguenti variazioni in diminuzione (migliaia di euro):

2022 – 8.000;

2023 – 8.000;

2024 – 8.000.

104.34

ZANDA

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. Allo scopo di promuovere lo sviluppo di infrastrutture europee di ricerca della *roadmap* Esfri nel mezzogiorno e di assicurare l'inseadimento dell'*hub* della infrastruttura europea di ricerca "Resiliente" a Palermo, è autorizzata la spesa nel limite di 2,8 milioni di euro annui per gli anni 2022, 2023, 2024 in favore della "Fondazione per le scienze religiose Giovanni XXIII per la realizzazione di attività di progettazione, acquisto, conservazione, restauro, messa in sicurezza, digitalizzazione di libri, immobili e beni.

5-ter. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da emanarsi entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge sono stabiliti modalità e criteri di assegnazione e di rendicontazione delle risorse di cui al presente comma. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al presente comma, pari ad euro 3 milioni annui, per gli anni 2022, 2023, 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizza-

zione di spesa di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

Conseguentemente, all'articolo 194, comma 1, sostituire le parole «600 milioni di euro per l'anno 2022 e 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023» con le seguenti: «597,2 milioni di euro per l'anno 2022 e 497,2 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023.».

104.35

NENCINI, SBROLLINI, LANIECE, RAMPI

Dopo il comma 5, sono aggiunti i seguenti:

«5-bis. all'articolo 1, della legge 27 dicembre del 2019, n. 160, comma 591, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al secondo periodo, dopo le parole "decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300," sono aggiunte le seguenti: "e alla Fondazione di cui all'articolo 4 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326";

b) dopo il secondo periodo, è aggiunto il seguente: "Agli oneri derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui al secondo periodo del presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190."

5-ter. All'articolo 1, comma 176, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, sono apportate le seguenti modifiche:

a) le parole "3 milioni di euro" sono sostituite dalle parole "13 milioni di euro";

b) le parole "dall'anno 2015" sono sostituite dalle parole "dall'anno 2022";

c) Aggiungere in fine il seguente "Agli oneri derivanti dal comma 5-ter, pari a 10 milioni di euro a decorrere dal 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della Legge 23 dicembre 2014, n. 190."».

104.36

ROMEO, FAGGI, FERRERO, TESTOR, TOSATO

Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:

«5-bis. Alla Fondazione Centro Europeo di Formazione e Ricerca in Ingegneria Sismica è concesso per il triennio 2022-2024 un contributo straordinario di 2 milioni di euro annui destinato a consentire, attraverso

la predisposizione e l'applicazione di metodologie innovative finalizzate alla valutazione della vulnerabilità, il miglioramento della stima di rischio sismico di edifici ed infrastrutture, che rivestono rilevanza strategica per la sicurezza collettiva, diverse da quelle di cui all'articolo 49 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120.

5-ter. Agli oneri derivanti dal comma precedente, pari a 2 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

104.37

MODENA, DAMIANI, FERRO, SACCONI

Dopo il comma 5 aggiungere i seguenti:

«*5-bis.* Al fine di agevolare il proficuo uso delle risorse disponibili e la realizzazione degli investimenti previsti dai Piani Economici Finanziari, all'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, comma 591:

– al secondo periodo, dopo le parole: "decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300," sono aggiunte le seguenti: "e alla Fondazione di cui all'articolo 4 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326";

– dopo il secondo periodo, è aggiunto il seguente: "Agli oneri derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui al secondo periodo del presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190".

5-ter. All'articolo 1, comma 176, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, le parole: "3 milioni di euro" sono sostituite dalle parole: "13 milioni di euro" e le parole: "dall'anno 2015" sono sostituite dalle parole: "dall'anno 2022. Agli oneri derivanti dal comma *5-ter* si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della Legge 23 dicembre 2014, n. 190".».

104.38

DAMIANI, FERRO, SACCONI, MODENA

Dopo il comma 5 inserire i seguenti:

«*5-bis.* Al fine di consentire la pubblicazione e la diffusione del Rapporto annuale sulla situazione sociale del Paese a decorrere dall'anno 2022

è autorizzato un contributo annuo di 500.000 euro a favore della Fondazione Centro studi investimenti sociali – Censis.

5-ter. Agli oneri derivanti dal comma 5-bis pari a 500.000 euro annui a decorrere dall'anno 2022 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 come rifinanziato dall'articolo 194.».

104.0.1

BOLDRINI

Dopo l'articolo 104 aggiungere il seguente:

«Art. 104-bis.

(Misure in materia di ricercatori degli IRCCS)

1. All'articolo 1 della Legge 27 dicembre 2017, n. 205 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 422: le parole "un ruolo non dirigenziale della ricerca sanitaria e delle attività di supporto alla ricerca sanitaria", sono sostituite con le seguenti "un ruolo dirigenziale della ricerca sanitaria ed un ruolo non dirigenziale delle attività di supporto alla ricerca sanitaria";

b) al comma 423 al primo capoverso:

a) dopo le parole: "il rapporto di lavoro del personale" aggiungere le seguenti parole: "della ricerca";

b) dopo le parole: "nell'ambito del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto Sanità" le parole: "in una apposita sezione, con definizione dei trattamenti economici dei relativi profili, prendendo a riferimento" sono sostituite dalle seguenti: "rispettivamente della dirigenza e del comparto in apposite sezioni in ciascuna area con definizione dei trattamenti economici dei relativi profili, prendendo a riferimento per il personale dirigenziale la retribuzione tabellare iniziale, con esclusione dell'indennità di esclusività, per il personale di supporto";

c) al comma 424: dopo le parole: "a tempo determinato, nel rispetto" le parole: "del contratto collettivo nazionale" sono sostituite dalle seguenti: "dei contratti collettivi nazionali"; dopo le parole: "90 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021." aggiungere il seguente capoverso: "Tali oneri sono incrementati per euro 5 milioni per l'anno 2022 e di euro 10 milioni per l'anno 2023".

d) al comma 428 le parole: "possono inquadrare a tempo indeterminato nei ruoli del Servizio sanitario nazionale, compresi quelli della dirigenza per il solo personale della ricerca sanitaria" sono sostituite dalle seguenti: "inquadrono a tempo indeterminato nei ruoli del Servizio sanitario

nazionale, rispettivamente nella dirigenza per il solo personale della ricerca sanitaria, e nel comparto per il personale di supporto,";

e) al comma 431 sostituire dalle parole: "è ammesso" alle parole "n. 368", con le seguenti: "ha diritto ad essere ammesso in sovrannumero ai corsi di specializzazione universitaria cui ha accesso, negli Atenei prescelti, con diritto allo svolgimento del tirocinio professionalizzante nell'IRCCS o IZS sede di lavoro".

Conseguentemente, all'articolo 194, comma 1, sostituire le parole: "600 milioni di euro per l'anno 2022 e 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023" con le seguenti: "595 milioni di euro per l'anno 2022, di 490 milioni di euro per l'anno 2023 e 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024."».

104.0.2

SBROLLINI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 104-bis.

(Misure in materia di ricercatori degli IRCCS)

1. All'articolo 1 della Legge 27 dicembre 2017, n. 205 sono apportate le seguenti modificazioni:

– al comma 422: le parole "un ruolo non dirigenziale della ricerca sanitaria e delle attività di supporto alla ricerca sanitaria", sono sostituite con le seguenti "un ruolo dirigenziale della ricerca sanitaria ed un ruolo non dirigenziale delle attività di supporto alla ricerca sanitaria";

– al comma 423 al primo capoverso:

a) dopo le parole "il rapporto di lavoro del personale" aggiungere le seguenti parole: "della ricerca";

b) dopo le parole "nell'ambito del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto Sanità" le parole "in una apposita sezione, con definizione dei trattamenti economici dei relativi profili, prendendo a riferimento" sono sostituite dalle seguenti: "rispettivamente della dirigenza e del comparto in apposite sezioni in ciascuna area con definizione dei trattamenti economici dei relativi profili, prendendo a riferimento per il personale dirigenziale la retribuzione tabellare iniziale, con esclusione dell'indennità di esclusività, per il personale di supporto";

– al comma 424: dopo le parole "a tempo determinato, nel rispetto" le parole "del contratto collettivo nazionale" sono sostituite dalle seguenti: "dei contratti collettivi nazionali"; dopo le parole "90 milioni di euro an-

nui a decorrere dall'anno 2021." aggiungere il seguente capoverso: "Tali oneri sono incrementati per euro 5 milioni per l'anno 2022 e di euro 10 milioni per l'anno 2023".

– al comma 428 le parole "possono inquadrare a tempo indeterminato nei ruoli del Servizio sanitario nazionale, compresi quelli della dirigenza per il solo personale della ricerca sanitaria" sono sostituite dalle seguenti "inquadra a tempo indeterminato nei ruoli del Servizio sanitario nazionale, rispettivamente nella dirigenza per il solo personale della ricerca sanitaria, e nel comparto per il personale di supporto,";

– al comma 431 sostituire dalle parole "è ammesso" alle parole "n. 368", con le seguenti: "ha diritto ad essere ammesso in sovrannumero ai corsi di specializzazione universitaria cui ha accesso, negli Atenei prescelti, con diritto allo svolgimento del tirocinio professionalizzante nell'IRCCS o IZS sede di lavoro".

2. Agli oneri di cui al presente articolo, valutati in 5 milioni di euro per l'anno 2022 e 10 milioni a decorrere dal 2023 si provvede ai sensi dell'articolo 194».

104.0.3

STABILE, RIZZOTTI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 104-bis.

(Misure in materia di ricercatori degli IRCCS)

1. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 422: le parole: "un ruolo non dirigenziale della ricerca sanitaria e delle attività di supporto alla ricerca sanitaria", sono sostituite con le seguenti: "un ruolo dirigenziale della ricerca sanitaria ed un ruolo non dirigenziale delle attività di supporto alla ricerca sanitaria";

b) al comma 423 al primo capoverso:

1) dopo le parole: "il rapporto di lavoro del personale" aggiungere le seguenti parole: "della ricerca";

2) dopo le parole: "nell'ambito del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto Sanità" le parole: "in una apposita sezione, con definizione dei trattamenti economici dei relativi profili, prendendo a riferimento" sono sostituite dalle seguenti: "rispettivamente della dirigenza e del comparto in apposite sezioni in ciascuna area con definizione dei trattamenti economici dei relativi profili, prendendo a riferimento per il per-

sonale dirigenziale la retribuzione tabellare iniziale, con esclusione dell'indennità di esclusività, per il personale di supporto";

c) al comma 424: dopo le parole: "a tempo determinato, nel rispetto" le parole: "del contratto collettivo nazionale" sono sostituite dalle seguenti: "dei contratti collettivi nazionali"; dopo le parole: "90 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021." aggiungere il seguente capoverso: "Tali oneri sono incrementati per euro 5 milioni per l'anno 2022 e di euro 10 milioni per l'anno 2023".

d) al comma 428 le parole: "possono inquadrare a tempo indeterminato nei ruoli del Servizio sanitario nazionale, compresi quelli della dirigenza per il solo personale della ricerca sanitaria" sono sostituite dalle seguenti: "inquadra a tempo indeterminato nei ruoli del Servizio sanitario nazionale, rispettivamente nella dirigenza per il solo personale della ricerca sanitaria, e nel comparto per il personale di supporto,";

e) al comma 431 sostituire dalle parole: "è ammesso" alle parole: "n. 368", con le seguenti: "ha diritto ad essere ammesso in sovrannumero ai corsi di specializzazione universitaria cui ha accesso, negli Atenei prescelti, con diritto allo svolgimento del tirocinio professionalizzante nell'IRCCS o IZS sede di lavoro"».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizioni pari a 5 milioni di euro per l'anno 2022 e 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190 come incrementato dall'articolo 194 della presente legge.

104.0.4

SANTANGELO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 104-bis.

(Misure Fiscali a sostegno della Ricerca)

1. All'articolo 5 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58 dopo il comma 5-bis sono aggiunti i seguenti:

"5-ter. I docenti o ricercatori, che siano stati iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero o che siano cittadini di Stati membri dell'Unione europea, che hanno già trasferito in Italia la residenza prima dell'anno 2020 e che alla data del 31 dicembre 2019 risultano beneficiari

del regime previsto dall'articolo 44 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, possono optare per l'applicazione delle disposizioni di cui al comma 4, lettera b), punto 3-ter, previo versamento di:

a) un importo pari al 10 per cento dei redditi di lavoro dipendente e di lavoro autonomo prodotti in Italia oggetto dell'agevolazione di cui all'articolo 44 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, relativi al periodo d'imposta precedente a quello di esercizio dell'opzione, se il soggetto al momento dell'esercizio dell'opzione ha almeno un figlio minorenni, anche in affidato preadottivo, o è diventato proprietario di almeno un'unità immobiliare di tipo residenziale in Italia, successivamente al trasferimento in Italia o nei dodici mesi precedenti al trasferimento, ovvero ne diviene proprietario entro diciotto mesi dalla data di esercizio dell'opzione di cui al presente comma, pena la restituzione del beneficio addizionale fruito senza l'applicazione di sanzioni. L'unità immobiliare può essere acquistata direttamente dal soggetto oppure dal coniuge, dal convivente o dai figli, anche in comproprietà;

b) un importo pari al 5 per cento dei redditi di lavoro dipendente e di lavoro autonomo prodotti in Italia oggetto dell'agevolazione di cui all'articolo 44 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, relativi al periodo d'imposta precedente a quello di esercizio dell'opzione, se il soggetto al momento dell'esercizio dell'opzione ha almeno tre figli minorenni, anche in affidato preadottivo, e diventa o è diventato proprietario di almeno un'unità immobiliare di tipo residenziale in Italia, successivamente al trasferimento in Italia o nei dodici mesi precedenti al trasferimento, ovvero ne diviene proprietario entro diciotto mesi dalla data di esercizio dell'opzione di cui al presente comma, pena la restituzione del beneficio addizionale fruito senza l'applicazione di sanzioni. L'unità immobiliare può essere acquistata direttamente dal lavoratore oppure dal coniuge, dal convivente o dai figli, anche in comproprietà.

5-quater. Le modalità di esercizio dell'opzione sono definite con provvedimento dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione".

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 1,5 milioni di euro per l'anno 2021, 3,6 milioni di euro per l'anno 2022, 5,7 milioni di euro per l'anno 2023, 6,1 milioni di euro per l'anno 2024, 4,5 milioni di euro per l'anno 2025, 3,4 milioni di euro per l'anno 2026, 2,4 milioni di euro per l'anno 2027, 1,7 milioni di euro per l'anno 2028, 1,1 milioni di euro per l'anno 2029, 0,3 milioni di euro per l'anno 2030 e 0,1 milioni di euro per l'anno 2031, si provvede:

quanto a 1,5 milioni di euro per l'anno 2021 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma

"Fondi di riserva e speciali" della Missione Fondi da ripartire dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando, l'accantonamento relativo al Ministero dell'Università e della ricerca;

quanto a 3,6 milioni di euro per l'anno 2022 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5 del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito con modificazioni dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;

quanto a 5,7 milioni di euro per l'anno 2023, 6,1 milioni di euro per l'anno 2024, 4,5 milioni di euro per l'anno 2025, 3,4 milioni di euro per l'anno 2026, 2,4 milioni di euro per l'anno 2027, 1,7 milioni di euro per l'anno 2028, 1,1 milioni di euro per l'anno 2029, 0,3 milioni di euro per l'anno 2030 e 0,1 milioni di euro per l'anno 2031 5,7 milioni di euro per l'anno 2023, 6,1 milioni di euro per l'anno 2024, 4,5 milioni di euro per l'anno 2025, 3,4 milioni di euro per l'anno 2026, 2,4 milioni di euro per l'anno 2027, 1,7 milioni di euro per l'anno 2028, 1,1 milioni di euro per l'anno 2029, 0,3 milioni di euro per l'anno 2030 e 0,1 milioni di euro per l'anno 2031 mediante corrispondente riduzione dell'incremento di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

104.0.5

DE SIANO, DAMIANI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 104-bis.

(Stabilizzazione credito di imposta ricerca biomedica)

1. All'articolo 31-bis del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito con modificazioni dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

"1. Al fine di favorire lo sviluppo della ricerca biomedica e la capacità degli enti di ricerca nazionali di competere a livello europeo, a decorrere dall'anno 2022, agli enti di ricerca privati senza finalità di lucro è riconosciuto, nel limite di spesa di 50 milioni di euro, un contributo sotto forma di credito d'imposta nella misura del 17 per cento delle spese per l'acquisto di reagenti e apparecchiature destinati alla ricerca scientifica".

b) dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

"1-*bis*. Ai fini della determinazione del credito d'imposta di cui al comma 1 sono ammissibili i costi di competenza sostenuti dai soggetti beneficiari, ai sensi dell'articolo 109 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, del periodo d'imposta di riferimento, direttamente collegati all'acquisto di reagenti e apparecchiature connesse alle attività di ricerca ovvero nel caso in cui i soggetti beneficiari acquistino reagenti e apparecchiature al fine di promuovere la ricerca biomedica svolta da parte di terzi nonché nel caso in cui reagenti e apparecchiature siano acquistate da terzi nell'ambito di progetti di ricerca finanziati da enti di ricerca senza scopo di lucro".

c) al comma 3 le parole: "le spese ammissibili ai fini del riconoscimento del credito d'imposta di cui al comma 1," sono eliminate;

d) il comma 4 è sostituito dal seguente:

"4. A decorrere dall'anno 2022, agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 50 milioni di euro l'anno, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 77, comma 7, del presente decreto."».

Conseguentemente, a decorrere dall'anno 2022, il fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 194 della presente legge è ridotto nella misura di 50 milioni di euro annui.

104.0.6

RIZZOTTI, FERRO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 104-bis.

(Stabilizzazione credito di imposta ricerca biomedica)

1. All'articolo 31-*bis* del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito con modificazioni dalla Legge 23 luglio 2021, n. 106, apportare le seguenti modifiche:

a) sostituire il comma 1 con il seguente:

"1. Al fine di favorire lo sviluppo della ricerca biomedica e la capacità degli enti di ricerca nazionali di competere a livello europeo, a decorrere dall'anno 2022, agli enti di ricerca privati senza finalità di lucro è riconosciuto, nel limite di spesa di 50 milioni di euro, un contributo sotto

forma di credito d'imposta nella misura del 17 per cento delle spese per l'acquisto di reagenti e apparecchiature destinati alla ricerca scientifica.";

b) dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

"1-bis. Ai fini della determinazione del credito d'imposta di cui al comma 1 sono ammissibili i costi di competenza sostenuti dai soggetti beneficiari, ai sensi dell'articolo 109 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, del periodo d'imposta di riferimento, direttamente collegati all'acquisto di reagenti e apparecchiature connesse alle attività di ricerca ovvero nel caso in cui i soggetti beneficiari acquistino reagenti e apparecchiature al fine di promuovere la ricerca biomedica svolta da parte di terzi nonché nel caso in cui reagenti e apparecchiature siano acquistate da terzi nell'ambito di progetti di ricerca finanziati da enti di ricerca senza scopo di lucro".

c) al comma 3 sopprimere le parole: "le spese ammissibili ai fini del riconoscimento del credito d'imposta di cui al comma 1,";

d) sostituire il comma 4 con il seguente:

"4. A decorrere dall'anno 2022, agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 50 milioni di euro l'anno, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 77, comma 7, del presente decreto."

Conseguentemente, a decorrere dall'anno 2022, il fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 come incrementato dall'articolo 194 della presente legge è ridotto nella misura di 50 milioni di euro annui.

104.0.7

DAMIANI, FERRO, SACCONI, MODENA

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente.

«Articolo 104-bis.

(Fondo per partecipazione dei ricercatori ad attività di ricerca temporanea all'estero)

1. Allo scopo di favorire l'internazionalizzazione della ricerca italiana è istituito, presso il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, un Fondo indirizzato a incentivare e a sostenere i ricercatori italiani presso sedi universitarie e di ricerca straniere, per programmi e progetti di soggiorno temporanei all'estero.

2. Le modalità di funzionamento del Fondo di cui al comma I sono demandate ad apposito e successivo regolamento di attuazione del Ministero degli esteri e della cooperazione internazionale, d'intesa con il Ministero dell'Università e Ricerca.

3. Agli oneri derivanti dal presente comma, quantificato in 3 milioni di euro per il 2022 e in 3 milioni di euro per il 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 194 della presente legge.».

104.0.8

PIRRO, GIUSEPPE PISANI, GALLICCHIO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 104-bis.

(Misure a sostegno della ricerca per lo studio delle cause di infertilità e sterilità da inquinamento ambientale)

1. Al fine di sostenere le attività di ricerca finalizzate allo studio del crescente aumento della infertilità e della sterilità dovute a fattori di inquinamento ambientale ed al fine di promuovere apposite campagne di prevenzione rivolte agli adolescenti, è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024. Agli oneri di cui al precedente periodo si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 194 della presente legge.»

104.0.9

GARAVINI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 104-bis.

(Partecipazione italiana al progetto FAIR)

1. Al fine di promuovere il sistema nazionale della ricerca, di rafforzare le interazioni tra università e enti di ricerca e favorire la partecipazione italiana alle iniziative relative ai programmi quadro dell'Unione Europea, il Ministro dell'Università e della Ricerca, con proprio decreto, da

adottarsi entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, definisce le modalità di partecipazione dell'Italia al progetto *Facility for Antiproton and Ion Research* in costruzione a Daunstadt (Germania) il quale, per complessità e natura, richiede la collaborazione di più atenei o enti di ricerca. Per le finalità di cui al presente articolo, il Fondo per gli investimenti nella ricerca scientifica e tecnologica (FIRST) di cui all'articolo 1, comma 870, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 è incrementato, a decorrere dal 2022, di 25 milioni di euro».

Conseguentemente, il fondo rifinanziato ai sensi dell'articolo 194, è ridotto nella misura di 25 milioni di euro a decorrere dal 2022.

104.0.10

CASTELLONE, MANTOVANI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

Art. 104-bis.

(Struttura tecnica di missione ex articolo 1, comma 470, legge 27 dicembre 2019, n. 160)

1. Al fine di rafforzare l'attuale assetto strutturale del Ministero dell'università e della ricerca e garantire l'effettiva funzionalità della struttura tecnica istituita dall'articolo 1, comma 470, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, nonché di assicurare il rapido raggiungimento degli obiettivi a essa sottesi, in conformità con quanto disposto all'articolo 1, comma 472, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, anche e con particolare riferimento alla programmazione del fabbisogno formativo di personale sanitario, all'articolo 1, comma 470, della medesima legge 27 dicembre 2019, n. 160 dopo le parole: "è istituita un'apposita tecnostruttura di supporto", sono inserite le seguenti: "presso il Ministero dell'università e della ricerca sotto forma di struttura tecnica di missione di livello dirigenziale generale", aggiuntiva rispetto alla dotazione di 6 uffici dirigenziali di livello generale di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, Titolo IV, Capo XI-bis, articolo 51-*quater*, come introdotto dal decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, convertito con modificazioni dalla legge 5 marzo 2020, n. 12, e avente le seguenti competenze:

a) attuazione degli indirizzi e delle strategie per la formazione superiore universitaria in ambito sanitario e cura dei relativi rapporti con il Ministero della salute e con le Regioni;

b) istituzione, accreditamento e, per quanto di competenza statale, programmazione, modalità e procedure per l'accesso alle Scuole di specializzazione universitarie del settore sanitario destinate alla formazione dei

medici e a quelle destinate alla formazione delle altre figure professionali sanitarie diverse dai medici;

c) programmazione nazionale dei fabbisogni formativi correlati ai corsi di studio del settore sanitario;

d) supporto alle attività dell'Osservatorio nazionale della formazione specialistica sanitaria di cui al decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, anche in relazione alla effettuazione delle verifiche *on site*;

e) supporto alle attività dell'Osservatorio nazionale delle professioni sanitarie.

2. La struttura tecnica di missione di cui al comma i è articolata al suo interno in 4 uffici dirigenziali di livello non generale, aggiuntivi rispetto all'attuale dotazione organica del Ministero dell'università e della ricerca. Per le finalità di cui al presente comma, la dotazione organica del Ministero dell'università e della ricerca è, pertanto, incrementata, con oneri a carico dello stanziamento di cui al comma 471 della citata legge 27 dicembre 2019, n. 160, per un numero complessivo di 52 unità di personale, fra cui:

1 di livello dirigenziale generale;

4 di livello dirigenziale non generale;

41 appartenenti alla III area funzionale (fascia retributiva Ft);

6 appartenenti alla II area funzionale (fascia retributiva Ft);

3. Il Ministero dell'università e della ricerca è autorizzato, in aggiunta alle facoltà assunzionali disponibili a legislazione vigente e in deroga all'articolo 30, comma 2-*bis*, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, a procedere alla copertura delle posizioni di dirigente di livello non generale e di funzionario di area III e II sopra indicate anche mediante l'indizione di appositi concorsi pubblici, per i quali è autorizzato ad avviare le relative procedure, o lo scorrimento di graduatorie di procedure concorsuali già in essere presso il medesimo Ministero, ivi comprese le procedure di cui all'articolo 1, commi 937 e seguenti, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.

4. In attuazione di quanto disposto al comma i, al Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 settembre 2020, n. 164, recante "Regolamento concernente l'organizzazione del Ministero dell'università e della ricerca", ferma restando la vigenza degli incarichi dirigenziali già conferiti, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1, comma 2: alle parole: "coordinate da un segretario generale:" sono premesse le seguenti parole: "e una struttura tecnica di missione di livello dirigenziale generale,";

2. dopo la lettera e) è inserita la seguente:

"e-*bis*) struttura tecnica di missione per la formazione specialistica universitaria del settore sanitario e per la programmazione nazionale dei fabbisogni formativi correlati ai corsi di studio universitari del settore sanitario";

b) all'articolo 4 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 1, lettera a) dopo le parole: "ivi comprese le scuole di specializzazione universitarie" sono inserite le seguenti: "diverse da quelle del settore sanitario di competenza della struttura tecnica di missione di cui all'articolo 1, comma 2, lettera D del presente decreto; accreditamento dei corsi di studio";

2. al comma i lettera d), dopo le parole: "e alle scuole di specializzazione universitarie" sono inserite le seguenti: "a esclusione del settore sanitario di competenza della struttura tecnica di missione di cui all'articolo 1, comma 2, lettera f) del presente decreto";

3. la lettera e) del comma 1 è soppressa;

4. il comma 2 è abrogato.

c) dopo l'articolo 7 è inserito il seguente:

"Art. 7-bis.

(Struttura tecnica di missione per la formazione specialistica universitaria del settore sanitario e per la programmazione dei fabbisogni formativi correlati ai corsi di studio universitari del settore sanitario).

1. La Struttura tecnica di missione per la formazione specialistica universitaria del settore sanitario e per la programmazione dei fabbisogni formativi correlati ai corsi di studio universitari del settore sanitario svolge, in raccordo con le altre direzioni generali per le materie di rispettiva competenza, le seguenti funzioni:

a) attuazione degli indirizzi e delle strategie relative alla formazione universitaria del settore sanitario e cura dei relativi rapporti con il Ministero della salute e con le Regioni;

b) offerta formativa, ordinamenti, accreditamento, modalità e procedure nazionali per l'accesso alle Scuole di specializzazione universitarie del settore sanitario destinate alla formazione dei medici;

c) offerta formativa, ordinamenti, accreditamento e, per quanto di competenza statale, modalità e procedure per l'accesso alle Scuole di specializzazione universitarie del settore sanitario destinate alla formazione degli ulteriori profili professionali sanitari diversi dal medico;

d) programmazione nazionale dei fabbisogni formativi correlati ai corsi di studio universitari del settore sanitario;

e) supporto alle attività dell'Osservatorio nazionale della formazione sanitaria, anche in relazione alla effettuazione delle verifiche *on site*;

f) supporto alle attività dell'Osservatorio nazionale delle Professioni Sanitarie".

5. In attuazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2, entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministero dell'Università e della ricerca, provvede all'aggiornamento delle disposizioni di cui al Decreto del Ministro dell'Università e

della ricerca 19 febbraio 2021, recante «Individuazione e definizione dei compiti degli uffici di livello dirigenziale non generale del Ministero dell'università e della ricerca», pubblicato nella GU Serie Generale n. 74 del 26 marzo 2021, ferma restando la vigenza degli incarichi dirigenziali già conferiti."».

Conseguentemente sostituire l'articolo 194 con il seguente: «1. Il Fondo di cui all'articolo i, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è incrementato di 598 milioni di euro per l'anno 2022 e 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023.».

104.0.11

QUARTO, GALLICCHIO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 104-bis.

(Accordi di programma per la prevenzione dei rifiuti)

1. All'articolo 206 del Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 dopo il comma 4 aggiungere i seguenti:

"4-bis. Nel caso in cui gli accordi di cui al presente articolo siano stipulati con Università, Enti ed Istituzioni di ricerca, sono incentivati attraverso il ricorso al Fondo ordinario di cui all'art. 7 del Decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204".

2. Agli oneri derivanti di cui al comma 4-bis, pari a 150 mila euro si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo t, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 194.».

104.0.12

BARBARO, IANNONE, CALANDRINI, DE CARLO

Dopo l'articolo, inserire il seguente

«Art. 104-bis.

1. Al fine di sostenere la Fondazione EBRI (*European Brain Research Institute*) è istituito un fondo pari ad euro 4,5 milioni per il confe-

rimento di un contributo straordinario alla Fondazione pari ad euro 1,5 milioni annui per triennio 2022-2024.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari ad euro 4,5 milioni, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per esigenze indifferibili di cui all'articolo 194.».

104.0.13

CALANDRINI, DE CARLO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 104-bis.

(Disposizioni su rientro in Italia di ricercatori universitari e docenti del settore pubblico)

1. All'articolo 5 del decreto 30 aprile 2019, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, dopo il comma 2-*quater*, aggiungere il seguente:

"2-*quinqües*. Le disposizioni dei commi 2-*bis* e 2-*ter* si applicano anche a tutti i docenti universitari e i ricercatori con rapporti di lavoro presso enti e università pubbliche".

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente disposizione si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa a di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, come incrementato dall'articolo 20 della presente legge.».

104.0.14

RAMPI, VERDUCCI, MARILOTTI, MANCA

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 104-bis.

(Misure per la semplificazione dei contratti pubblici delle università, degli enti pubblici di ricerca e delle istituzioni dell'alta formazione artistica musicale e coreutica)

1. Al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 158, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

"1-*bis*. I contratti per i servizi di ricerca e sviluppo di cui al comma I sono esclusi dall'applicazione del presente codice qualora il relativo bando o avviso della procedura di scelta del contraente stabilisca che i soggetti aggiudicatari rendono disponibili i risultati ed i benefici, ivi compresi i diritti di proprietà intellettuale, dei contratti alla comunità scientifica, tecnologica o industriale, nonché qualora gli stessi, a prescindere dalla forma giuridica posseduta, siano a totale capitale pubblico".

b) dopo l'articolo 158, inserire il seguente:

"Art. 158-*bis*.

(Disposizioni specifiche per il settore della ricerca, delle università e dell'alta formazione)

1. Al di fuori dei casi di cui all'articolo 158, agli appalti e alle procedure aggiudicati dalle università, dagli enti pubblici di ricerca e dalle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica di cui all'articolo 1 della legge 21 dicembre 1999, n. 508 si applicano, ove non diversamente stabilito, le disposizioni di cui al presente articolo.

2. Agli appalti aggiudicati da amministrazioni aggiudicatrici italiane per l'attuazione di programmi di ricerca svolti in collaborazione con organizzazioni internazionali in applicazione di accordi bilaterali o multilaterali si applicano le disposizioni di cui all'articolo 16. Il presente comma si applica alle procedure e ai contratti per i quali i bandi o avvisi con cui si indice la procedura di scelta del contraente sono pubblicati successivamente alla data della sua entrata in vigore, nonché, in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o di avvisi, alle procedure e ai contratti in relazione ai quali, alla data di entrata in vigore della presente disposizione, non sono ancora stati inviati gli inviti a presentare le offerte.

3. Il principio di rotazione di cui all'articolo 36 non si applica agli inviti e agli affidamenti connessi ai contratti di cui al comma 1, qualora questi siano caratterizzati da elevata specializzazione scientifica o tecnologica delle prestazioni oggetto del contratto, ovvero dalla motivata prevalenza dell'interesse al tempestivo sviluppo delle attività di ricerca.

4. Ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 37, entro due anni dall'aggiudicazione, le università, gli enti pubblici di ricerca e le istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica di cui all'articolo I della legge 21 dicembre 1999, n. 508 possono avvalersi delle procedure di gara già espletate, rispettivamente, da altre università, altri enti pubblici di ricerca ovvero da altre istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica, per stipulare, con gli enti aggiudicatori, contratti di appalto di servizi e forniture, alle medesime condizioni dei relativi bandi di gara, che specificano tale facoltà.

5. Le disposizioni di cui all'articolo 68 si applicano, nel caso di appalti o procedure aggiudicati dai soggetti di cui al comma 1 relativi all'approvvigionamento di beni e attrezzature destinati all'attività di ricerca, anche senza l'obbligo di prevedere l'espressione o equivalente', di cui all'ultimo periodo del comma 6 del citato articolo 68.

6. Gli enti di cui al comma I possono non richiedere le garanzie per la partecipazione alla procedura di cui all'articolo 93, comma 1, anche nei casi di cui all'articolo 36, comma 2, lettera b).

7. Agli enti di cui al comma 1 non si applica il secondo periodo di cui al comma 11 dell'articolo 103, qualora, in luogo della garanzia, vi sia la previsione di una penale pari al 20 per cento dell'importo contrattuale"».

104.0.15

NANNICINI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 104-bis.

(Estensione misure per il controesodo per docenti e ricercatori rientrati prima del 2020)

1. All'articolo 5 del decreto-legge 30 aprile 2019, n.34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58 dopo il comma 5-bis sono aggiunti i seguenti:

"5-ter. I docenti o ricercatori, che siano stati iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero o che siano cittadini di Stati membri dell'Unione europea, che hanno già trasferito in Italia la residenza prima dell'anno 2020 e che alla data del 31 dicembre 2019 risultano beneficiari del regime previsto dall'articolo 44 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, possono optare per l'applicazione delle disposizioni di cui al comma 4, lettera b) punto 3 ter, previo versamento di:

a) un importo pari al 10 per cento dei redditi di lavoro dipendente e di lavoro autonomo prodotti in Italia oggetto dell'agevolazione di cui all'articolo 44 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, relativi al periodo d'imposta precedente a quello di esercizio dell'opzione, se il soggetto al momento dell'esercizio dell'opzione ha almeno un figlio minore, anche in affidamento preadottivo, o è diventato proprietario di almeno un'unità immobiliare di tipo residenziale in Italia, successivamente al trasferimento in Italia o nei dodici mesi precedenti al trasferimento, ovvero ne diviene pro-

prietario entro diciotto mesi dalla data di esercizio dell'opzione di cui al presente comma, pena la restituzione del beneficio addizionale fruito senza l'applicazione di sanzioni. L'unità immobiliare può essere acquistata direttamente dal soggetto oppure dal coniuge, dal convivente o dai figli, anche in comproprietà;

b) un importo pari al 5 per cento dei redditi di lavoro dipendente e di lavoro autonomo prodotti in Italia oggetto dell'agevolazione di cui all'articolo 44 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, relativi al periodo d'imposta precedente a quello di esercizio dell'opzione, se il soggetto al momento dell'esercizio dell'opzione ha almeno tre figli minorenni, anche in affido preadottivo, e diventa o è diventato proprietario di almeno un'unità immobiliare di tipo residenziale in Italia, successivamente al trasferimento in Italia o nei dodici mesi precedenti al trasferimento, ovvero ne diviene proprietario entro diciotto mesi dalla data di esercizio dell'opzione di cui al presente comma, pena la restituzione del beneficio addizionale fruito senza l'applicazione di sanzioni. L'unità immobiliare può essere acquistata direttamente dal lavoratore oppure dal coniuge, dal convivente o dai figli, anche in comproprietà.

5-quater. Le modalità di esercizio dell'opzione sono definite con provvedimento dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 1,5 milioni di euro per l'anno 2021, 3,6 milioni di euro per l'anno 2022, 5,7 milioni di euro per l'anno 2023, 6,1 milioni di euro per l'anno 2024, 4,5 milioni di euro per l'anno 2025, 3,4 milioni di euro per l'anno 2026, 2,4 milioni di euro per l'anno 2027, 1,7 milioni di euro per l'anno 2028, 1,1 milioni di euro per l'anno 2029, 0,3 milioni di euro per l'anno 2030 e 0,1 milioni di euro per l'anno 2031, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo di cui all'articolo 194"».

104.0.16

MANCA, MISIANI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 104-bis.

(Fondazione "Biotechnopolo di Siena")

1. Allo scopo di promuovere la ricerca applicata e l'innovazione nel campo delle scienze della vita, è istituita la Fondazione "Biotechnopolo di Siena" con sede a Siena. Costruita a partire dalle competenze specifiche

esistenti nell'ecosistema senese delle scienze della vita, la Fondazione favorisce, anche in rete con altri soggetti nazionali, la realizzazione di programmi per la ricerca, l'innovazione ed il trasferimento tecnologico al sistema produttivo nell'ambito delle applicazioni biotecnologiche focalizzate alla salute umana.

2. Sono membri fondatori il Ministero dell'economia e delle finanze, il Ministero della salute, il Ministero dell'università e della ricerca, l'Università di Siena, il CNR e la Fondazione Toscana Life Sciences, ai quali viene attribuita la vigilanza sulla Fondazione. Con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti il Ministro della salute e il Ministro dell'università e della ricerca è approvato lo statuto della Fondazione. Lo statuto stabilisce la denominazione della Fondazione e disciplina, tra l'altro, la partecipazione alla Fondazione di altri enti pubblici e privati, nonché le modalità con cui tali soggetti possono partecipare finanziariamente al progetto.

3. Il patrimonio della Fondazione è costituito e incrementato da apporti dei membri fondatori. La fondazione può avvalersi, altresì, del patrimonio dei soggetti fondatori, secondo modalità stabilite da un'apposita convenzione stipulata tra gli enti.

4. Per la costituzione della Fondazione è autorizzata la spesa di 30 milioni di euro per il 2022.

5. I criteri e le modalità di attuazione dei commi da 1 a 5, compresa la disciplina dei rapporti tra i diversi enti della rete, sono stabiliti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e con il Ministro della salute.

6. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 30 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

Conseguentemente, all'articolo 194, comma 1, sostituire le parole: «600 milioni di euro per l'anno 2022» con le seguenti: «570 milioni di euro per l'anno 2022».

104.0.17

RIPAMONTI, FERRERO, FAGGI, TESTOR, TOSATO

*Dopo l'articolo aggiungere il seguente***«Art. 104-bis.***(Misure di attrazione degli investimenti in ricerca e sviluppo)*

1. Per favorire la collaborazione tra imprese e centri tecnologici e di ricerca, ivi comprese le università, per la realizzazione di progetti di ricerca e sviluppo rilevanti per il rafforzamento della struttura produttiva del Paese, con decreto di natura non regolamentare del Ministro dello sviluppo economico, sono stabiliti i criteri, le condizioni e le modalità per la concessione di agevolazioni finanziarie nella forma di contributi a fondo perduto a sostegno degli investimenti nei suddetti progetti. Con tale decreto, si provvede, in particolare a:

a) individuare le attività, le iniziative, le categorie di imprese, il valore minimo degli investimenti e le spese ammissibili all'agevolazione, la misura delle agevolazioni concedibili nei limiti consentiti dalla vigente normativa comunitaria, i criteri di valutazione dell'istanza di ammissione all'agevolazione;

b) individuare i centri tecnologici e di ricerca, ulteriori rispetto alle università, con cui le imprese sono tenute a collaborare ai fini della spettanza dell'agevolazione;

c) affidare, con le modalità stabilite da apposita convenzione, ad un soggetto gestore da definire le funzioni relative alla gestione dell'intervento di cui al presente articolo.

2. Le agevolazioni di cui al presente articolo possono essere fruite da ciascuna impresa in relazione a ciascun progetto di ricerca e sviluppo realizzato in collaborazione con i centri tecnologici e di ricerca di cui al comma 1.

3. Le agevolazioni di cui al presente articolo sono cumulabili, nei limiti dei massimali previsti dalla normativa comunitaria, con benefici fiscali».

Art. 105.**105.1**

NUGNES, LA MURA, FATTORI

L'articolo 105 è soppresso.

105.2

IANNONE, BARBARO, CALANDRINI, DE CARLO

*Sopprimere i commi 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7.***105.3**

SALVINI, BAGNAI, FAGGI, FERRERO, TESTOR, TOSATO

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. Al fine di riorganizzare e rilanciare le attività del Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR), il presidente dell'ente emana, previa approvazione del Consiglio di amministrazione, sentiti il Consiglio scientifico e le commissioni parlamentari competenti, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, il "piano di riorganizzazione e rilancio del Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR)".».

105.4

VERDUCCI, CATTANEO, RAMPI, MARILOTTI

Apportare le seguenti modificazioni:

- a) al comma 1, sostituire la parola: «presidente» con le seguenti: «consiglio di amministrazione»;
- b) sopprimere il comma 2;
- c) al comma 3 sopprimere le seguenti parole: «è adottato previo parere favorevole del comitato di cui al comma 2 ed» e sostituire le parole: «in deroga alle disposizioni, normative e statutarie, che prevedono, in relazione alle specifiche misure previste dal piano, altri pareri, intese o nulla osta, comunque denominati» con le seguenti: «sentite le commissioni parlamentari competenti, con le medesime modalità previste dall'articolo 4, del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218»;
- d) al comma 4, sostituire la parola: «presidente» con le seguenti: «consiglio di amministrazione»; sostituire le parole: «, nonché il comitato di cui al comma 2» con le seguenti: «si avvale del contributo e del parere degli organi statutari di rappresentanza del personale e della comunità scientifica, dell'amministrazione dell'ente, e», e sopprimere le seguenti parole: «un contingente di»;
- e) al comma 5, sostituire le parole: «composizione degli organi» con le seguenti: «natura, alle procedure di nomina, alla composizione ed ai poteri degli organi statutari, con particolare riferimento alla messa in atto di procedure di consultazione democratica del personale per la selezione degli organi direttivi dell'ente»;

al comma 6, sopprimere le seguenti parole: «, anche avvalendosi del comitato di cui al comma 2»;

g) al comma 7, dopo le parole: «costituiscono presupposto» inserire la seguente: «per»;

h) al comma 8, primo periodo, sostituire la parola: «60» con la seguente: «67»; al capoverso a), sostituire la parola: «10» con la seguente: «17» e, al capoverso b), sopprimere le seguenti parole: «e per le spese di funzionamento del Comitato strategico di cui al comma 2».

Conseguentemente, all'articolo 194, comma 1, sostituire le parole «600 milioni di euro per l'anno 2022 e 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023» con le seguenti «593 milioni di euro per l'anno 2022 e 493 milioni a decorrere dall'anno 2023.».

105.5

CASTELLONE, MANTOVANI

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, primo periodo, dopo la parola: «adotta,» inserire le seguenti: «conformemente alle norme statutarie e regolamentari dell'Ente,»;*

b) *al comma 2 sostituire il primo periodo con i seguenti: «2. Per le finalità di cui al presente articolo il Ministro dell'Università e della ricerca istituisce, con proprio decreto, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze, un Comitato strategico per il rilancio dell'ente (Supervisory Board), composto da cinque esperti, italiani o stranieri, di elevata qualificazione scientifica e di comprovata competenza ed esperienza, anche gestionale, acquisite nel settore della ricerca nazionale ed internazionale, e di cui almeno uno deve essere interno al CNR. I componenti del Comitato strategico sono scelti nell'ambito di una rosa di almeno dieci nominativi proposti dal Presidente del Consiglio Nazionale delle Ricerche»;*

c) *sopprimere il comma 4.*

105.6

DE LUCIA

Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: «composto da cinque esperti, italiani o stranieri,» inserire le seguenti: «tra cui almeno uno interno al CNR,».

105.7

PITTONI, SAPONARA, ALESSANDRINI, FAGGI, FERRERO, TESTOR, TOSATO

Al comma 2 dopo le parole: «acquisite nel settore della ricerca nazionale ed internazionale» aggiungere le seguenti: «, di cui almeno 3 scelti fra il personale del CNR».

105.8

SALVINI, BAGNAI, FAGGI, FERRERO, TESTOR, TOSATO

Al comma 2, apportare le seguenti modifiche:

a) *al secondo periodo, sostituire le parole: «euro 100.000 annui», con le parole: «euro 50.000 annui»;*

b) *al terzo periodo, sostituire le parole: «232.700 euro», con le parole: «182.700 euro».*

105.9

SALVINI, BAGNAI, FAGGI, FERRERO, TESTOR, TOSATO

Sopprimere il comma 3.

105.10

SALVINI, BAGNAI, FAGGI, FERRERO, TESTOR, TOSATO

Sostituire il comma 4 con il seguente:

«4. Ai fini della predisposizione del piano di cui al comma 1, il presidente del CNR, si avvale del comitato di cui al comma 2.».

105.11

SALVINI, BAGNAI, FAGGI, FERRERO, TESTOR, TOSATO

Al comma 5, apportare le seguenti modifiche:

a) *dopo le parole: «disciplina», sopprimere le parole: «statutarie e»;*

b) *dopo la parola: «ente», sopprimere le parole: «ivi compresa quella riferita alla composizione degli organi».*

105.12

SALVINI, BAGNAI, FAGGI, FERRERO, TESTOR, TOSATO

Al comma 8, apportare le seguenti modifiche:

- al primo periodo sostituire le parole: «60 milioni», con le parole «80 milioni»;
- alla lettera a) sostituire le parole: «10 milioni», con «17 milioni»;
- alla lettera b) sostituire le parole: «50 milioni», con «63 milioni».

Agli oneri derivanti dalla presente disposizione pari a 27 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022 e a 13 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 194 della presente legge.

105.13

MONTEVECCHI, CASTELLONE, DE LUCIA, RUSSO, VANIN, GALLICCHIO

Al comma 8, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

«a-bis) All'articolo 12, comma 4-*quater* del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218 le parole: "31 dicembre 2021" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2022".».

105.0.1

CONZATTI

*Dopo l'articolo è inserito il seguente:***«Art. 105-bis.***(Modifiche al decreto legislativo 19 novembre 2004, n. 286)*

1. Per agevolare il raggiungimento delle finalità istituzionali dell'Istituto nazionale per la valutazione del sistema educativo di istruzione e formazione (INVALSI), con particolare riferimento alle finalità di misurazione dei livelli di apprendimento degli studenti italiani anche in considerazione degli obiettivi del Piano nazionale di ripresa e resilienza, all'articolo 12 del decreto legislativo 19 novembre 2004, n. 286, il comma 1 è sostituito dal seguente:

"1. Nell'esercizio delle ordinarie attività istituzionali, l'Istituto può avvalersi, nei limiti consentiti dalle disponibilità di bilancio, e in relazione a esigenze cui non può far fronte con il personale in servizio, dell'apporto di esperti di alta qualificazione, previo conferimento di appositi incarichi, che potranno essere affidati, in deroga al comma 9 dell'articolo 5 del decreto-legge n. 95/2012, anche a soggetti già posti in quiescenza".

2. Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzata una spesa pari a euro 500.000 annui dal 2022 al 2026.

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a euro 500.000 annui dal 2022 al 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190 come incrementato dall'articolo 194.».

105.0.2

NUGNES, LA MURA, FATTORI

L'articolo 105 è sostituito dal seguente:

«Art. 105. – (*Contributo a favore del CNR*) – 1. Al fine di rilanciare le attività del Consiglio nazionale delle ricerche è concesso un contributo pari a 60 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022, di cui:

a) 10 milioni vincolati alla copertura dei costi connessi al completamento, da realizzarsi entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, dei processi di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75;

b) 50 milioni utilizzabili dall'ente nel triennio 2022-2024 per il rilancio della propria attività istituzionale di ricerca.

2. Fatto salva quanto disposto dal precedente comma 1 a decorrere dall'anno 2023 è disposto in favore del Consiglio nazionale delle ricerche un ulteriore contributo pari a 20 milioni annui.».

105.0.3

FREGOLENT, FERRERO, FAGGI, TESTOR, TOSATO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 105-bis.

(Contributo a favore dell'IRCCS Istituto ortopedico Rizzoli)

1. Al fine di consentire la realizzazione di specifici obiettivi connessi all'attività di ricerca affidata dal Ministero della salute all'Istituto ortopedico Rizzoli – IRCCS, è riconosciuto al medesimo Istituto un contributo pari a 500 mila euro per l'anno 2022».

Conseguentemente, all'articolo 20, comma 1, sostituire le parole: «1.065,3 milioni di euro per l'anno 2022» con le seguenti: «1.064,8 milioni di euro per l'anno 2022».

Art. 106.**106.1**

DE PETRIS, BUCCARELLA, LAFORGIA, GRASSO, RUOTOLO, NUGNES, LA MURA

Sostituirlo con il seguente

«Art. 106. – (*Contrasto della Xylella fastidiosa*) – 1. Al fine di sostenere le attività di ricerca finalizzate al contenimento della diffusione dell'organismo nocivo Xylella fastidiosa' con metodi biologici, escludendo l'utilizzo di prodotti chimici di sintesi, condotte dal Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR) è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 2023 e 2024.».

Conseguentemente all'articolo 193, comma 1, tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti modifiche:

2022: – 5.000.000

2023: – 5.000.000

2024: – 5.000.000

106.2

VALLARDI, BERGESIO, ZULIANI, RUFA, FERRERO, FAGGI, TESTOR, TOSATO

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. All'articolo 8-ter del decreto-legge 29 marzo 2019, n. 27, come convertito con modificazioni dalla legge 21 maggio 2019, n. 44, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

"1-bis. A seguito dell'estirpazione di cui al precedente comma 1, è consentito ai soggetti ivi indicati di procedere al reimpianto di piante riconosciute come tolleranti o resistenti ai sensi dell'articolo 18, paragrafo 1, lettera b) del Regolamento (CE) 14-8-2020 n. 2020/1201/UE, anche di specie vegetali diverse da quelle estirpate, in deroga alle disposizioni vincolistiche ed alle procedure valutative di cui al comma 1, nonché a quanto disposto dall'articolo 3 del decreto legislativo luogotenenziale 27 luglio 1945, n. 475."».

106.3

CALIGIURI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. All'articolo 8-ter del decreto-legge 29 marzo 2019, n. 27, come convertito con modificazioni dalla legge 21 maggio 2019, n. 44, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

"1-bis. A seguito dell'estirpazione di cui al precedente comma 1, è consentito ai soggetti ivi indicati di procedere al reimpianto di piante riconosciute come tolleranti o resistenti ai sensi dell'articolo 18, paragrafo 1, lettera b) del Regolamento (CE) 14 agosto 2020 n. 2020/1201/UE, anche di specie vegetali diverse da quelle estirpate, in deroga alle disposizioni vincolistiche ed alle procedure valutative di cui al comma 1, nonché a quanto disposto dall'articolo 3 del decreto legislativo luogotenenziale 27 luglio 1945, n. 475."».

106.4

DE CARLO, LA PIETRA, CALANDRINI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. All'articolo 8-ter del decreto-legge 29 marzo 2019, n. 27, come convertito con modificazioni dalla legge 21 maggio 2019, n. 44, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

"1-bis. A seguito dell'estirpazione di cui al precedente comma 1, è consentito ai soggetti ivi indicati di procedere al reimpianto di piante riconosciute come tolleranti o resistenti ai sensi dell'articolo 18, paragrafo 1, lettera *b*) del Regolamento (CE) 14 agosto 2020 n. 2020/1201/UE, anche di specie vegetali diverse da quelle estirpate, in deroga alle disposizioni vincolistiche ed alle procedure valutative di cui al comma 1, nonché a quanto disposto dall'articolo 3 del decreto legislativo luogotenenziale 27 luglio 1945, n. 475."».

106.5 (testo 2)

STEFANO, TARICCO

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

«1-bis. All'articolo 8-ter del decreto-legge 29 marzo 2019, n. 27, come convertito con modificazioni dalla legge 21 maggio 2019, n. 44, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

"1-bis. A seguito dell'estirpazione di cui al precedente comma 1, è consentito ai soggetti ivi indicati di procedere al reimpianto di piante riconosciute come tolleranti o resistenti ai sensi dell'articolo 18, paragrafo 1, lettera *b*) del Regolamento (CE) 14-8-2020 n. 2020/1201/UE, anche di specie vegetali diverse da quelle estirpate, in deroga alle disposizioni vincolistiche ed alle procedure valutative di cui al comma 1, nonché a quanto disposto dall'articolo 3 del decreto legislativo luogotenenziale 27 luglio 1945, n. 475.

1-ter. Al fine di assicurare lo svolgimento dei XX Giochi del Mediterraneo di Taranto 2026 sono destinati 200 milioni di euro in favore del relativo Comitato Organizzatore per la riqualificazione e l'adeguamento degli impianti sportivi esistenti nonché per la realizzazione dei nuovi impianti sportivi previsti nel programma di azione redatto dal Comitato Organizzatore di concerto con il Comune di Taranto e l'Agenzia Strategica per lo Sviluppo Ecosostenibile del Territorio della Regione Puglia.

1-quater. Agli oneri di cui al comma 1-ter, pari a 200 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione – periodo di programmazione 2021-2027, di cui all'articolo 1, comma 177, della legge 30 dicembre 2020, n. 178"».

Conseguentemente, all'articolo 194, sostituire le parole: «di 600 milioni di euro per l'anno 2022» con le seguenti: «di 400 milioni di euro per l'anno 2022».

106.5

STEFANO, TARICCO

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. All'articolo 8-ter del decreto-legge 29 marzo 2019, n. 27, come convertito con modificazioni dalla legge 21 maggio 2019, n. 44, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

"1-bis. A seguito dell'estirpazione di cui al precedente comma 1, è consentito ai soggetti ivi indicati di procedere al reimpianto di piante riconosciute come tolleranti o resistenti ai sensi dell'articolo 18, paragrafo 1, lettera b) del Regolamento (CE) 14-8-2020 n. 2020/1201/UE, anche di specie vegetali diverse da quelle estirpate, in deroga alle disposizioni vincolistiche ed alle procedure valutative di cui al comma 1, nonché a quanto disposto dall'articolo 3 del decreto legislativo luogotenenziale 27 luglio 1945, n. 475."».

106.0.1

TRENTACOSTE

Sostituire l'articolo 106 con il seguente:

«Art. 106. – (Misure di contrasto agli organismi nocivi in agricoltura) – 1. Al fine di sostenere le attività di ricerca finalizzate al contenimento della diffusione dell'organismo nocivo "Xylella fastidiosa" condotte dal Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR) è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024. 2. Al fine di garantire la qualità del sughero di produzione nazionale e contrastare il diffondersi dell'organismo nocivo "Coraebus undatus" il sughero estratto deve essere sottoposto a trattamento termico, secondo le indicazioni fornite dagli organi di ricerca, prima di essere movimentato fuori dal territorio regionale di estrazione. L'attività di ricerca per il contenimento dell'organismo nocivo "Coraebus undatus" è finanziata da un fondo pari a 50.000 euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024. Le risorse del fondo di cui al presente comma sono destinate alla Facoltà di Agraria dell'Università degli studi di Sassari».

Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, apportare le seguenti variazioni:

2022: – 5.000.000

2023: – 5.000.000

2024: – 5.000.000.

106.0.2

DAMIANI, FERRO, SACCONI, MODENA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 106-bis.

1. Al fine di sostenere e incentivare misure volte a favorire le opportunità educative e per il contrasto alla povertà educativa, per promuovere e sviluppare gli studi delle discipline SSH (*social sciences e humanities*), per l'anno 2022 è autorizzata la spesa di 500 mila euro da destinare all'Università di Tor Vergata per potenziare la capacità del sistema nazionale degli studi riguardanti la Letteratura e la Lingua Italiana in prospettiva interdisciplinare ed europea mediante una ricerca con indirizzo letterario sul tema del romanzo di formazione italiano, che prevede anche l'acquisizione di materiale documentale».

Conseguentemente all'articolo 194, le parole: «600 milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti: «599,5 milioni di euro».

106.0.3

BERUTTI, BIASOTTI, CAUSIN, FANTETTI, PACIFICO, QUAGLIARIELLO, ROMANI, ROSSI

L'articolo 106 è sostituito con il seguente:

«Art. 106. – (*Contrasto degli organismi nocivi per l'agricoltura*) – 1. Al fine di sostenere le attività di ricerca finalizzate al contenimento della diffusione degli organismi nocivi per l'agricoltura, ivi compreso il batterio della "Xylella fastidiosa", condotte dal Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR) è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024.».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'attuazione della presente disposizione, quantificati in 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo di cui all'art. 1, comma 200, Legge 23 dicembre 2014 n. 190, come rifinanziato dall'articolo 194 del presente disegno di legge.

Art. 107.**107.1**

TURCO, TRENTACOSTE, PIARULLI

Al comma 1, apportare le seguenti modifiche:

a) *al primo periodo, sostituire le parole: «comma 4-ter, lettera a)», con le seguenti: «comma 4-ter, lettere a) e b)»;*

b) *al secondo periodo, sostituire le parole: «300 milioni di euro» con le seguenti: «500 milioni di euro».*

Conseguentemente, sostituire l'articolo 194 con il seguente: «1. Il Fondo di cui all'articolo i, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è incrementato di 400 milioni di euro per l'anno 2022 e 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023.».

107.2

FARAONE

Al comma 1, sono apportate le seguenti modificazioni:

al primo periodo, le parole: «lettera a) sono sostituite dalle seguenti: «lettere a) e b)»;

al secondo periodo le parole: «di 300 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «450 milioni».

Conseguentemente all'articolo 194, le parole: «600 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «450 milioni».

107.3

IANNONE, BARBARO, CALANDRINI, DE CARLO

Al comma 1 apportare le seguenti modificazioni:

a) *sostituire le parole: «lettera a)» con le seguenti: «lettera a) e b)»;*

b) *sostituire le parole: «di 300 milioni» con le seguenti: «450 milioni»;*

Ai maggiori oneri derivanti dal presente comma, si provvede a valere sulle risorse di cui all'articolo 194 della presente legge.

107.4

GIARRUSSO, PARAGONE, MARTELLI

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

- a) *dopo le parole: «lettera a),» sono aggiunte le seguenti: «e lettera b)»;*
- b) *sostituire le parole: «è incrementato di 300 milioni di euro» con le seguenti: «è incrementato di 500 milioni di euro».*

Conseguentemente all'articolo 194, sostituire le parole: «600 milioni di euro per l'anno 2022» con le seguenti: «400 milioni di euro per l'anno 2022».

107.5

VANIN, DE LUCIA, MONTEVECCHI, RUSSO, GALLICCHIO

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

- a) *al primo periodo, dopo le parole: «lettera a)», inserire le seguenti. «e b)»;*
- b) *al secondo periodo sostituire le parole: «300 milioni di euro», con le seguenti: «500 milioni di euro».*

Conseguentemente, all'articolo 194, sostituire le parole: «600 milioni» con le seguenti: «400 milioni».

107.6

DAMIANI, FERRO, SACCONI, MODENA

Al comma 1, dopo le parole: «lettera a)», inserire le seguenti: «e lettera b)» e le parole: «300 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «350 milioni».

Conseguentemente, all'articolo 194 le parole: «600 milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti: «550 milioni di euro» e le parole: «500 milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti: «450 milioni di euro».

107.7

VERDUCCI, RAMPI, MARILOTTI, MARCUCCI

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «lettera a)» inserire le seguenti: «e lettera b)», e, al secondo periodo, sostituire le parole: «300 milioni di euro» con le seguenti: «631 milioni di euro»;*

b) *dopo il comma 1, inserire il seguente:*

«1-bis. All'articolo 58, comma 4-ter, lettera a), del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito con modificazioni dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, le parole: "finalizzati al recupero degli apprendimenti," sono soppresse.».

Conseguentemente, all'articolo 194, comma 1, sostituire le parole: «600 milioni di euro per l'anno 2022» con le seguenti: «269 milioni di euro per l'anno 2022».

107.8

DE PETRIS, BUCCARELLA, GRASSO, LAFORGIA, RUOTOLO

Al comma 1), primo periodo, dopo le parole: «lettera a)», aggiungere le seguenti: «e lettera b)», e al secondo periodo sostituire le parole: «300 milioni», con le seguenti: «650 milioni».

Conseguentemente all'articolo 194, le parole: «600 milioni», sono sostituite dalle seguenti: «250 milioni».

107.9

MALPEZZI, RAMPI, VERDUCCI, MARILOTTI, MANCA, MISIANI, FERRARI, BITI, MIRABELLI, COLLINA, CIRINNÀ, ROSSOMANDO, MARCUCCI

Al comma 1, al primo periodo, dopo le parole: «di cui all'articolo 58, comma 4-ter, lettera a)» inserire le seguenti: «e lettera b)» e al secondo periodo sostituire le parole: «300 milioni di euro» con le seguenti: «500 milioni di euro».

Conseguentemente, all'articolo 194, comma 1, sostituire le parole: «600 milioni di euro per l'anno 2022» con le seguenti: «400 milioni di euro per l'anno 2022».

107.10 (testo 2)

ALESSANDRINI, PITTONI, SAPONARA, FAGGI, FERRERO, TESTOR, TOSATO

Al comma 1 dopo le parole: «il termine dei contratti sottoscritti ai sensi dell'articolo 58, comma 4-ter, lettera a)» aggiungere le seguenti: «e lettera b)».

Conseguentemente, al secondo capoverso, le parole: «è incrementato di 300 milioni» sono modificate come segue: «è incrementato di 600 milioni».

Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 300 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 194 della presente legge.

107.10

ALESSANDRINI, PITTONI, SAPONARA, FAGGI, FERRERO, TESTOR, TOSATO

Al comma 1 dopo le parole: «il termine dei contratti sottoscritti ai sensi dell'articolo 58, comma 4-ter, lettera a)» aggiungere le seguenti: «e lettera b)».

Conseguentemente, al secondo capoverso, le parole: «è incrementato di 300 milioni» sono modificate come segue: «è incrementato di 600 milioni».

Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 300 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 194 della presente legge.

107.11

DRAGO, CALANDRINI, DE CARLO

Al comma 1 sopprimere il seguente periodo: «Il Ministero dell'istruzione, entro il 31 luglio 2022, provvede al monitoraggio delle spese di cui al primo periodo, comunicando le relative risultanze al Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato e la quota parte delle risorse di cui al secondo periodo che in base al mo-

monitoraggio risultati non spesa è versata all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnata al fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato».

107.12

DRAGO, CALANDRINI, DE CARLO

All'articolo, aggiungere i seguenti commi:

«1-bis. In considerazione dell'emergenza sanitaria e della pandemia da Sars-Covid-2, dato l'elevato numero di docenti titolari che esercitano la professione lontano dalle proprie province di provenienza, sussistendo dunque le condizioni di eccezionali motivi di sicurezza previste dell'articolo 3 comma 3 del CCNI del 6 aprile 2018, la mobilità straordinaria interprovinciale ed interregionale del personale docente per l'anno scolastico 2021/2022 di cui al decreto ministeriale n. 182 del 23 marzo 2020 sarà effettuata su tutti i posti disponibili dell'organico dell'autonomia, ai sensi dell'articolo 470, comma 1 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297.

1-ter. Il Ministero dell'istruzione, entro il 31 luglio 2022, provvede al monitoraggio delle spese di cui ai commi 1 e 2, comunicando le relative risultanze al Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato e la quota parte delle risorse di cui al secondo periodo che in base al monitoraggio risultati non spesa è versata all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnata al fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato».

107.13

GALLONE

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«2. All'articolo 235, comma 1, secondo periodo del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, dopo le parole: "istituzioni scolastiche statali" sono inserite le seguenti: "e paritarie"».

107.14

BINETTI, GASPARRI, RIZZOTTI, SICLARI, GALLONE

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«2. All'articolo 235, secondo periodo, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sostituire le parole "istituzioni scolastiche statali" con le parole "istituzioni scolastiche di cui all'articolo 1 della legge 10 marzo 2000, n. 62».

107.15

MONTEVECCHI, DE LUCIA, RUSSO, VANIN, GALLICCHIO

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Al fine di corrispondere alle esigenze, connesse all'emergenza epidemiologica e al sostegno e alla progettazione e implementazione di attività in materia di istruzione e formazione, degli enti gestori, aventi finalità non lucrative, delle scuole di servizio sociale, individuati ai sensi e per gli effetti della disciplina nazionale e regionale vigente, è autorizzata la spesa nel limite di I milione di euro per l'anno 2022. Con decreto del Ministro dell'istruzione, avente natura non regolamentare, sono disciplinati i criteri e le modalità per la ripartizione delle somme di cui al presente comma. Agli oneri di cui al presente comma, pari a euro I milione l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

107.16

SAPONARA, FAGGI, FERRERO, TESTOR, TOSATO

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti commi.

«1-bis. Al fine di supportare gli insegnanti di sostegno nell'utilizzo delle tecnologie avanzate, migliorando l'assistenza agli alunni con disabilità nella didattica, le istituzioni scolastiche possono avvalersi delle specifiche competenze di professionisti che prestano la propria opera presso associazioni rappresentative della disabilità e istituzioni specializzate di settore.

Agli oneri derivanti dalla presente disposizione valutati in 2 milioni di euro per l'anno 2022 si provvede mediante corrispondente riduzione dell'articolo 49, comma 1 – Istituzione Fondo assistenza all'autonomia e

alla comunicazione per gli alunni con disabilità della scuola dell'infanzia, primaria e secondaria di primo e secondo grado».

107.17

SAPONARA, PITTONI, ALESSANDRINI, FAGGI, FERRERO, TESTOR, TOSATO

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«1-bis. Al potenziamento delle attività laboratoriali nei licei artistici con indirizzo design della ceramica (A-03) sono destinati 500 milioni di euro per l'anno 2022. Con decreto del Ministro dell'istruzione da emanarsi entro 60 giorni dall'emanazione della presente legge, saranno definiti i criteri di riparto del presente contributo.

Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della Missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'Istruzione».

107.18

SAPONARA, FAGGI, FERRERO, TESTOR, TOSATO

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente comma:

«1-bis. All'articolo 32, comma 2, lettera a), del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104 e successive modificazioni ed integrazioni sostituire le parole: "rendicontare entro e non oltre il 31 dicembre 2021", con le seguenti parole: "rendicontare entro il 30 giugno 2022, in considerazione dei ritardi che hanno interessato la filiera dell'edilizia nell'anno 2021 e perciò non imputabili agli enti titolari delle competenze relative all'edilizia scolastica ai sensi della legge 11 gennaio 1996, n. 23"».

107.19

DE PETRIS, BUCCARELLA, GRASSO, LAFORGIA, RUOTOLO

Dopo il comma 1, inserire i seguenti:

«1-bis. Il comma 17-novies dell'articolo 1 del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, convertito con modificazioni dalla Legge 20 dicembre 2019, n. 159, è abrogato;

1-ter. Il comma 3 dell'articolo 399 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, così come modificato dall'art. 58 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito con modificazioni dalla Legge 23 luglio 2021, n. 106 è sostituito dal seguente: "3. I docenti a qualunque titolo destinatari di nomina a tempo indeterminato possono chiedere il trasferimento, il passaggio di cattedra o di ruolo, l'assegnazione provvisoria o l'utilizzazione in altra istituzione scolastica a partire dall'anno successivo a quello di immissione in ruolo. Gli stessi docenti possono ricoprire incarichi di insegnamento a tempo determinato in altro ruolo o classe di concorso a partire dall'anno stesso di immissione in ruolo."

1-quater. Al comma 5-bis dell'articolo 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è aggiunto il periodo: "Detto comma non si applica ai Direttori dei Servizi Generali e Amministrativi delle istituzioni scolastiche ed educative."».

Conseguentemente al comma 4 dell'articolo 32-ter, della legge 13 ottobre 2020, n. 126/2020, sopprimere il secondo periodo.

107.20

SAPONARA, PITTONI, ALESSANDRINI, FAGGI, FERRERO, TESTOR, TOSATO

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«1-bis. Alle scuole paritarie, facenti parte del sistema nazionale di istruzione di cui all'articolo 1 della legge 10 marzo 2000, n. 62, è erogato un contributo complessivo di 100 milioni di euro nell'anno 2022, a titolo di ristoro dei maggiori costi sostenuti per il personale aggiuntivo, i servizi di pulizia e sanificazione e per l'adeguamento degli spazi, in conseguenza delle misure adottate per contrastare la diffusione del Covid-19. Il predetto contributo è ripartito, con decreto del Ministro dell'istruzione, in proporzione al numero degli alunni iscritti nell'anno scolastico 2021/2022 nelle istituzioni scolastiche paritarie, tra gli Uffici Scolastici Regionali che a propria volta provvedono al successivo riparto in favore delle istituzioni scolastiche paritarie in proporzione al numero di alunni iscritti nel medesimo anno.

Agli oneri del presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge

23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 194 della presente legge».

107.21

PITTONI, SAPONARA, ALESSANDRINI, FAGGI, FERRERO, TESTOR, TOSATO

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«1-bis. Le spese sostenute nell'interesse delle persone di cui all'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986 per il servizio scolastico fruito presso scuole paritarie del sistema nazionale di istruzione, ex articolo 1 legge n. 62 del 2000, sono detraibili dall'imposta lorda per un importo annuo non superiore a 2.000,00 euro ad alunno, per le famiglie economicamente più svantaggiati e/o con un reddito basso.

Agli oneri del presente comma pari a 1 milione di euro annui a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 194 della presente legge».

107.22

TOFFANIN, GALLONE

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«2. Al fine di consentire il funzionamento e di incrementare il livello di servizio in relazione all'aumento del numero di posti disponibili nelle scuole d'infanzia paritarie no profit è istituito, al capitolo 1479 del bilancio del Ministero dell'istruzione, il fondo di dotazione per il funzionamento in convenzione delle scuole d'infanzia paritarie no profit quali parte del sistema integrato di educazione ed istruzione ai sensi del decreto legislativo n. 65 del 2017 di 50 milioni di euro a decorrere dal 2022».

Conseguentemente, ridurre di 50 milioni di euro a decorrere dal 2022 il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 194.

107.23

PUCCIARELLI, FAGGI, FERRERO, TESTOR, TOSATO

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Al fine di consentire la realizzazione degli interventi di edilizia scolastica finanziati ai sensi e con le modalità stabiliti dal decreto del Ministero dell'Istruzione 10 marzo 2020, n. 175, pubblicato in *Gazzetta Ufficiale* del 6 maggio 2020, in considerazione delle problematiche incorse nel periodo dell'emergenza epidemiologica COVID-19, alla luce della necessità di realizzazione degli interventi di edilizia scolastica e delle criticità rappresentate dagli enti relativamente al rispetto dei termini di cui all'articolo 2, comma 2 del decreto ministeriale citato, si dispone la proroga del termine per l'avvenuta proposta di aggiudicazione dei lavori di cui all'articolo 2, comma 2 del decreto del Ministero dell'Istruzione 10 marzo 2020, n. 175, al 6 maggio 2022. La presente disposizione non comporta oneri di bilancio».

107.0.1

MONTEVECCHI, DE LUCIA, VANIN, DONNO, LANZI, PAVANELLI

*Dopo l'articolo inserire il seguente:***«Art. 107-bis.**

(Cultura della salute e sicurezza sul lavoro in ambito scolastico e universitario)

1. Ai fini della promozione e divulgazione della cultura della salute e sicurezza sul lavoro è facoltà degli istituti scolastici, universitari e della formazione professionale inserire in ogni attività scolastica e universitaria nelle istituzioni dell'Alta formazione artistica, musicale e coreutica e nei percorsi di istruzione e formazione professionale, percorsi informativi interdisciplinari alle diverse materie scolastiche, che prevedono la presenza di un testimonial in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

2. Per le finalità di cui al comma 1, sono istituiti nello stato di previsione del Ministero dell'Istruzione e dell'Università e nello stato di previsione del Ministero della ricerca appositi fondi, con una dotazione iniziale di 100.000 euro ciascuno, per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024. Con appositi dei decreti del Ministro dell'Istruzione e del Ministro dell'Università e della Ricerca, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le disposizioni attuative del presente comma.

3. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al presente articolo pari a 200.000 euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024 si provvede

mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 194.».

107.0.2

MAUTONE

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 107-bis.

(Disposizioni urgenti per l'anno scolastico 2021/2022 nelle istituzioni educative e scolastiche)

1. All'articolo t, comma 2, del decreto-legge 6 agosto 2021, n. 111, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 settembre 2021, n. 133, dopo la lettera c) è aggiunta in fine la seguente:

"c-bis) la riammissione dei bambini nella scuola dell'infanzia e nella scuola primaria e degli alunni della scuola secondaria di primo grado dopo l'assenza per malattia superiore a 3 giorni è consentita previa presentazione di idonea certificazione medica che non necessita dell'effettuazione di un test antigenico rapido o molecolare di cui al comma t, lettere c) e d) dell'articolo 9 del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito con modificazioni, dalla legge di conversione 17 giugno 2021, n. 87."».

107.0.3

SAPONARA, FAGGI, FERRERO, TESTOR, TOSATO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 107-bis.

(Istituzione della figura di psicologo scolastico)

1. Nelle scuole di ogni ordine e grado è istituita la figura professionale dello psicologo scolastico al fine di sostenere lo sviluppo e la formazione della personalità del minore, di supportare le istituzioni scolastiche e le famiglie, di contrastare e prevenire i fenomeni di abbandono e di dispersione scolastica, di bullismo e di disagio giovanile.

2. Il Ministero dell'istruzione promuove, sulla base di protocolli d'intesa con gli Uffici scolastici regionali e nel rispetto dell'autonomia delle

istituzioni scolastiche, l'attivazione di un servizio psicopedagogico per l'innovazione didattica e per la promozione del benessere della persona, erogato congiuntamente da psicologi e pedagogisti, di supporto alla dirigenza scolastica, rivolto agli studenti e alle loro famiglie, al personale docente e non docente delle scuole primarie e secondarie di primo e secondo grado statali e paritarie.

3. Il servizio opera in ambito psicologico e pedagogico, previene ed interviene in situazioni d'insuccesso formativo, povertà educativa, dispersione scolastica difficoltà e disagio relazionale e d'apprendimento, anche dovute alla pandemia da Covid-19, casi di violenza; promuove la competenza emotiva, cognitive relazionale, l'orientamento, il benessere e il pieno sviluppo della comunità scolastica, anche attuando processi di collaborazione sinergica tra scuola, famiglia e servizi territoriali.

4. Lo psicologo scolastico opera alle dirette dipendenze del dirigente scolastico e, su richiesta di questi, formula pareri e suggerimenti scritti su tutte le aree di intervento di cui al comma 8. Su richiesta dei consigli di classe, il dirigente dispone la partecipazione dello psicologo alle lezioni al fine di osservare il clima relazionale esistente e di migliorarne l'efficacia.

5. Lo psicologo, a seguito delle osservazioni compiute durante le lezioni, ne riporta gli esiti al dirigente e fornisce ai consigli di classe e al collegio dei docenti ogni elemento utile al miglioramento della dinamica relazionale, alla personalizzazione dell'offerta formativa ed alla valutazione degli alunni.

6. Lo psicologo organizza colloqui con il pedagogo se lo ritenga rilevante per lo sviluppo dell'alunno.

7. Lo psicologo accede a tutte le informazioni sugli alunni in possesso dell'istituzione scolastica.

8. L'attività dello psicologo scolastico comprende le seguenti aree di intervento:

a) sostegno alla costruzione della personalità degli alunni e allo sviluppo delle competenze di vita;

b) predisposizione di un ambiente di apprendimento responsabilizzante e motivante; e) supporto al benessere degli alunni e del personale scolastico;

d) individuazione precoce delle situazioni di devianza, quali bullismo e cyberbullismo, e di disagio, quali disturbi alimentari e dipendenze, nonché dei bisogni educativi speciali;

e) supporto e formazione, nei confronti dei docenti, riguardo alle specifiche problematiche dell'età evolutiva ed alle eventuali difficoltà relazionali esistenti all'interno della classe e tra docenti e alunni;

f) supporto e formazione, nei confronti del personale docente e del personale amministrativo, tecnico e ausiliare (ATA), per una migliore gestione delle situazioni di disagio;

g) consulenza psicologica rivolta alle famiglie per il supporto alla genitorialità;

9. Possono accedere al molo di psicologo scolastico gli psicologi iscritti all'ordine in possesso di laurea magistrale in psicologia, con specializzazione quadriennale nello specifico settore dell'età evolutiva.

10. Il reclutamento avviene attraverso bando di selezione pubblica, emanato dal dirigente scolastico, sulla base del Protocollo d'intesa tra Ministero dell'Istruzione e Consiglio Nazionale Ordine degli Psicologi per il supporto psicologico nelle istituzioni scolastiche.

11. Con decreto del Ministro dell'istruzione, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono fissati i criteri e le modalità per l'assegnazione del servizio di psicopedagogia scolastica alle scuole.

12. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, valutati in 4 milioni di euro annui a decorrere dal 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'articolo 194».

107.0.4

MERLO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 107-bis.

(Misure connesse all'emergenza epidemiologica a garanzia dei diritti delle studentesse e degli studenti con disabilità)

1. Al fine di arginare l'"Emergenza Sostegno" e garantire i diritti delle studentesse e degli studenti con disabilità, maggiormente penalizzati dall'acuirsi e dal persistere della pandemia Covid-19, la procedura prevista dall'art. 59, comma 4, del decreto-legge del 25 maggio 2021, n.73, convertito con modificazioni dalla Legge del 23 luglio 2021, n. 106, viene prorogata per le assunzioni riguardanti i posti vacanti e disponibili nelle scuole di ogni ordine e grado previsti per l'anno scolastico 20222023, limitatamente ai soggetti presenti nelle Graduatorie Provinciali per le Supplenze di I Fascia riservate ai docenti in possesso del titolo di specializzazione su sostegno, di cui all'articolo 1-*quater*, comma 1, del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159».

107.0.5

CRUCIOLI, ANGRISANI, GRANATO, CORRADO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 107-bis.

(Gratuità dei test antigenici rapidi per gli studenti universitari)

1. Al fine di agevolare la frequenza delle lezioni universitarie, è autorizzata la spesa di 52 milioni di euro per l'anno 2022 per offrire la somministrazione gratuita dei test antigenici rapidi, validi per l'ottenimento delle certificazioni verdi Covid-19, a tutti gli studenti universitari.

2. Il Ministro dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro della salute, stabilisce con decreto le modalità operative per agevolare la funzione del servizio nei pressi delle sedi universitarie. Conseguentemente, per far fronte agli oneri della presente disposizione, all'articolo 194 sostituire le parole: "600 milioni" con le seguenti: "548 milioni"».

107.0.6

GRANATO, ABATE, ANGRISANI, LA MURA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 107-bis.

(Abilitazione all'esercizio della professione docente)

All'articolo 1, comma 9, del decreto-legge 9 ottobre 2019, n. 126, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159, la lettera g) è sostituita con la seguente:

"g) l'abilitazione all'esercizio della professione docente per coloro che risultano iscritti nell'elenco di cui alla lettera e), ferma restando la regolarità della relativa posizione contributiva."».

107.0.7

DRAGO, CALANDRINI, DE CARLO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 107-bis.

(Misure connesse all'emergenza epidemiologica per personale con fragilità)

Per i docenti e il personale A.T.A. in idoneità temporanea in possesso del verbale di riconoscimento della legge 5 febbraio 1992, n. 104 art. 3 comma 3, ai sensi dell'art. 26 comma 2 del decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18 convertito il 24 aprile 2020 con legge n. 27 si applica l'art. 15 decreto-legge 22 marzo 2021 n. 41 convertito con modificazioni dalla Legge 69 del 21 maggio 2021 prevista fino al 31 dicembre 2021 mediante la conversione in legge del decreto 111 estendendola all'intero anno scolastico 2021/2022 con relativo aggiornamento del SIDI».

107.0.8

IANNONE, BARBARO, CALANDRINI, DE CARLO, DRAGO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 107-bis.

(Sicurezza delle Istituzioni scolastiche e responsabilità dei dirigenti scolastici)

1. Per i fatti di cui agli articoli 589 e 590 del codice penale verificatisi a causa della somministrazione della didattica in presenza durante l'emergenza epidemiologica da SARS-CoV-2, la punibilità è esclusa quando è stato rispettato dal dirigente scolastico il rispetto del protocollo d'intesa tra il ministero dell'istruzione e le organizzazioni sindacali del 6 agosto 2020 per garantire l'avvio dell'anno scolastico nel rispetto delle regole di sicurezza per il contenimento della diffusione di Covid 19».

107.0.9

IANNONE, BARBARO, CALANDRINI, DE CARLO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 107-bis.***(Ammissione i tutti gli idonei del concorso ordinario per le discipline STEM)*

1. Al fine di assicurare l'ordinato avvio dell'anno scolastico 2022/2023, si dispone, l'inserimento di tutti gli idonei del concorso ordinario, indetto con per la scuola secondaria di cui al DD n. 826 dell'Il giugno 2021 , in una graduatoria di merito ai fini delle immissioni in ruolo».

107.0.10

IANNONE, BARBARO, CALANDRINI, DE CARLO, DRAGO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 107-bis.***(Responsabilità dei datori di lavoro nel sistema di istruzione durante l'emergenza COVID-19)*

1. Le condotte dei dirigenti scolastici e degli operatori con qualifica di dirigente e preposto alla sicurezza nelle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado (ai sensi degli artt. 18 e 19 del decreto legislativo n 81 del 2008) che abbiano ottemperato a tutte le prescrizioni previste dalle linee guida "Piano scuola 2020/2021" , non determinano, in caso di eventi che si siano verificati o si potranno verificare durante l'emergenza epidemiologica Covid-19 a responsabilità punibile penalmente ai sensi dell'articolo 51 c.p.».

107.0.11

VANIN, DE LUCIA, MONTEVECCHI, RUSSO, GALLICCHIO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 107-bis.

(Modifiche alla legge 13 luglio 2015, n. 107)

1. Alla legge 13 luglio 2015, n. 107 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 12 è sostituito dal seguente:

"12. I dirigenti delle istituzioni scolastiche definiscono nell'Atto di Indirizzo le linee strategiche per le attività della scuola e per le scelte di gestione e di amministrazione per la predisposizione del piano triennale dell'offerta formativa. Entro il mese di novembre del primo anno di vigenza del triennio di riferimento il Collegio dei docenti elabora il Piano e il Consiglio di Istituto lo approva. Il piano contiene anche la programmazione delle attività formative rivolte al personale docente e amministrativo, tecnico e ausiliario, nonché la definizione delle risorse occorrenti in base alla quantificazione disposta per le istituzioni scolastiche. Il piano può essere rivisto annualmente entro la data di inizio della fase delle iscrizioni al successivo anno scolastico".

b) al comma 7, lettera e) le parole: "della sostenibilità ambientale" sono soppresse e dopo la lettera e) è aggiunta la seguente:

"e-bis) applicazione dell'approccio sistemico ai problemi ambientali per lo sviluppo delle competenze e conoscenze volte a promuovere la partecipazione attiva degli studenti e delle studentesse alla transizione ecologica del Paese, con particolare riguardo all'uso consapevole delle risorse, al consumo responsabile e alla promozione di nuove professionalità tese a proteggere e favorire un uso sostenibile dell'ecosistema."».

107.0.12

IANNONE, BARBARO, CALANDRINI, DE CARLO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 107-bis.***(Percorsi abilitanti speciali per docenti e insegnanti tecnico-pratici nella scuola secondaria)*

1. Sono Istituti percorsi abilitanti annuali nelle università e nelle istituzioni AFAM finalizzati al conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento nella scuola secondaria di primo e secondo grado.

2. Ai percorsi di cui al comma 1 possono partecipare senza l'espletamento di alcuna procedura selettiva i docenti non di ruolo, ivi compresi gli insegnanti tecnico pratici, in possesso di idoneo titolo di studio alla classe di concorso per la quale chiedono di partecipare e che abbiano maturato almeno tre anni di servizio anche non continuativo in scuole statali, paritarie ovvero nei centri di formazione professionale, nonché tutti coloro che risultano idonei in precedenti procedure selettive per l'accesso a corsi di specializzazione all'insegnamento nella scuola secondaria.

3. I percorsi di cui al comma 1 sono altresì riservati a tutto il personale docente in servizio nelle scuole statali con contratto a tempo indeterminato e in possesso dei requisiti di accesso previsti per la classe di concorso prescelta e ai dottori e dottorandi di ricerca che siano inseriti nella seconda fascia delle graduatorie provinciali per le supplenze (GPS) e siano in possesso, oltre che dell'idoneo titolo di studio, anche dei 24CFU/CFA previsti dal presente decreto».

107.0.13

VERDUCCI, RAMPI, MARILOTTI, MARCUCCI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 107-bis.***(Modifiche all'articolo 59, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106)*

1. All'articolo 59, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 6, le parole: ", con le integrazioni di cui al comma 7" sono soppresse;

- b) il comma 7 è abrogato;
- c) al comma 8, primo periodo, le parole: "e di giudizio positivo della prova disciplinare" sono soppresse e l'ultimo periodo, dalle parole: "Il giudizio negativo" fino a: "a tempo indeterminato del contratto." è soppreso;
- d) al comma 9, le parole: ", la commissione nazionale incaricata di redigere i quadri di riferimento per la valutazione della prova disciplinare di cui al comma 7, le modalità di formazione delle commissioni della prova disciplinare, i requisiti dei componenti e le modalità di espletamento della suddetta prova. Ai componenti della commissione nazionale non sono dovuti, per le attività svolte, compensi, indennità, gettoni, emolumenti, rimborsi spese né altre utilità comunque denominate" sono soppresse.».
-

107.0.14

IANNONE, BARBARO, CALANDRINI, DE CARLO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«107-bis.***(Modifica dell'articolo 58 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito con modificazioni dalla legge 23 luglio 2021, n. 106)*

1. All'articolo 58, del decreto-legge del 25 maggio 2021, n. 73, convertito con modificazioni dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, è apportata la seguente modifica:

- a) al comma 2, lettera f), sostituire le parole: "in una qualunque sede della provincia richiesta" con le seguenti: "nella sede di preferenza analitica espressa per la provincia richiesta".».
-

107.0.15

IANNONE, BARBARO, CALANDRINI, DE CARLO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«107-bis.***(Rimodulazione dell'aliquota destinata alla mobilità interprovinciale)*

1. Per l'a.s. 2022/2023 e nelle more del rinnovo del CCNI sulla mobilità personale docente, educativo e ATA, è riservata alla mobilità terri-

toriale interprovinciale una quota pari al quaranta per cento dei posti disponibili».

107.0.16

IANNONE, BARBARO, CALANDRINI, DE CARLO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«107-bis.

(Conferma dei ruoli)

1. Per il personale docente assunto a tempo indeterminato con riserva, in esecuzione di provvedimenti cautelari giurisdizionali, il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca procede alla conferma dei ruoli, nel caso di superamento dell'anno di prova di cui ai collimi 116 e seguenti della legge 13 luglio 2015, n. 107, con decorrenza giuridica dal 1° settembre dell'anno svolto. Conseguentemente, è disposto l'annullamento dei provvedimenti di licenziamento già notificati dall'amministrazione. Sono fatti salvi i servizi prestati a tempo determinato e indeterminato nelle istituzioni scolastiche dal predetto personale di cui al presente comma».

107.0.17

VERDUCCI, RAMPI, MARILOTTI, MARCUCCI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 107-bis.

(Concorso riservato nel profilo di DSGA per gli assistenti amministrativi facenti funzione)

1. L'articolo 22, comma 15, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, si applica anche alla progressione all'area dei direttori dei servizi generali e amministrativi del personale assistente amministrativo di ruolo che abbia svolto a tempo pieno le funzioni dell'area di destinazione per almeno tre interi anni scolastici a decorrere dal 2011/2012, anche in mancanza del requisito culturale di cui alla tabella B allegata al contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale del Comparto scuola sottoscritto in data 29 novembre 2007, e successive modificazioni, ai sensi dell'articolo 1, comma 605, della legge 27 dicembre 2017, n. 205. Alle

graduatorie risultanti dalla procedura, di cui al primo periodo, sono riservati, nel triennio 2022-2024, il 50 per cento dei posti disponibili in organico di diritto. Le procedure di valutazione sono svolte mediante concorso in modalità semplificata.».

107.0.18

VERDUCCI, RAMPI, MARILOTTI, MARCUCCI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 107-bis.

(Suppressione del vincolo di permanenza sulla sede per i DSGA)

1. All'articolo 35, comma 5-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in fine, aggiungere il seguente periodo: "La disposizione di cui al primo periodo non si applica ai Direttori dei Servizi Generali e Amministrativi delle istituzioni scolastiche ed educative."

2. Il secondo periodo del comma 4, dell'articolo 32-ter, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, è soppresso.».

107.0.19

VERDUCCI, RAMPI, MARILOTTI, MARCUCCI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 107-bis.

(Suppressione del vincolo di permanenza sulla sede per i docenti)

1. All'articolo 399, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 3 è sostituito dal seguente:

"3. A decorrere dalle immissioni in ruolo disposte per l'anno scolastico 2022/2023, i docenti a qualunque titolo destinatari di nomina a tempo indeterminato possono chiedere il trasferimento, il passaggio di cattedra o di ruolo, l'assegnazione provvisoria o l'utilizzazione in altra istituzione scolastica a partire dall'anno successivo a quello di immissione in ruolo. Gli stessi docenti possono ricoprire incarichi di insegnamento

a tempo determinato in altro ruolo o classe di concorso a partire dall'anno stesso di immissione in ruolo.";

b) il comma 3-bis è abrogato.».

107.0.20

IANNONE, BARBARO, CALANDRINI, DE CARLO, DRAGO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«107-bis.

(Concorso DSGA FF)

1. Il Ministero dell'Istruzione è autorizzato a bandire un concorso per titoli e servizi per coprire i posti vacanti e disponibili dei Direttori SGA nelle istituzioni scolastiche ed educative, riservato al personale Assistente Amministrativo che ha svolto le funzioni di Direttore SGA per almeno tre anni scolastici entro il 31/8/2020 anche in assenza del prescritto requisito culturale di cui alla tabella B allegata al contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale del Comparto scuola sottoscritto in data 29 novembre 2007, e successive modificazioni.».

107.0.21

IANNONE, BARBARO, CALANDRINI, DE CARLO, DRAGO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«107-bis.

(Mobilità personale scolastico)

1. Al comma 3 dell'articolo 399 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, sopprimere le parole: "l'assegnazione provvisoria o l'utilizzazione in altra istituzione scolastica ovvero ricoprire incarichi di insegnamento a tempo determinato in altro ruolo o classe di concorso".».

Conseguentemente, è soppresso il comma 17-novies dell'articolo 1 del decreto-legge 29 ottobre 2019, convertito con modificazioni dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159.

107.0.22

IANNONE, BARBARO, CALANDRINI, DE CARLO, DRAGO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«107-bis.***(Sblocco della mobilità interregionale e mobilità straordinaria per i Dirigenti Scolastici)*

1. I Dirigenti Scolastici, assunti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e che superano l'anno di prova, sono tenuti a permanere nella regione di assegnazione per un periodo non superiore a 3 anni. A domanda, ogni anno, vengono conferiti incarichi dirigenziali a Dirigenti Scolastici provenienti da altre regioni per il 100 per cento complessivo dei posti vacanti e disponibili. Per la mobilità relativa all'anno scolastico 2022/2023, i Dirigenti Scolastici immessi in ruolo nell'a.s. 2020/2021 e 2021/2022, a seguito del concorso bandito nel 2017, possono presentare domanda di trasferimento su tutti i posti vacanti e disponibili, in via del tutto straordinaria, nel rispetto della graduatoria di merito, tenuto conto anche dell'anzianità di servizio maturata nel ruolo di dirigente prima delle nuove immissioni in ruolo per l'a.s. 2022/2023.».

107.0.23

IANNONE, BARBARO, CALANDRINI, DE CARLO, DRAGO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«107-bis.***(Mobilità dirigenti scolastici deroga al parametro del 30 per cento sulla mobilità interregionale)*

1. In ragione dell'emergenza epidemiologica, tutti i dirigenti scolastici, per le operazioni di mobilità relative all'a.s. 2022/2023 possono presentare domanda di trasferimento sul 100 per cento dei posti vacanti e disponibili, in via del tutto straordinaria e in deroga ai vincoli legislativi e contrattuali vigenti, senza il nulla osta da parte dell'ufficio scolastico regionale di provenienza».

Art. 108.**108.1**

NENCINI

L'articolo è sostituito dal seguente:

«Art. 108. – (Valorizzazione della professionalità dei docenti) – 1. All'articolo 1, comma 592, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sostituire le parole: "e di 30 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020" con le seguenti: ", di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 290 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022"».

Conseguentemente, all'articolo 194, le parole: "600 milioni di euro per l'anno 2022 e 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023" sono sostituite dalle seguenti: "550 milioni di euro per l'anno 2022 e 450 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023"».

108.2

MALPEZZI, RAMPI, VERDUCCI, MARILOTTI, MANCA, MISIANI, FERRARI, BITI, MIRABELLI, COLLINA, CIRINNÀ, ROSSOMANDO, MARCUCCI

All'articolo, apportare le seguenti modificazioni:

- «a) al comma 1, sopprimere la lettera a);
- b) al comma 1, lettera b), sostituire le parole: "240 milioni di euro" con le seguenti: "350 milioni di euro";
- c) sopprimere il comma 2.»

Conseguentemente, all'articolo 194, comma 1, sostituire le parole: «600 milioni di euro per l'anno 2022 e 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023 con le seguenti 490 milioni di euro per l'anno 2022 e 390 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023».

108.3

DE PETRIS, BUCCARELLA, GRASSO, LAFORGIA, RUOTOLO

All'articolo apportare le seguenti modificazioni:

- «a) Al comma 1, sopprimere la lettera a);
- b) Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: "240 milioni", con le seguenti: "740 milioni"».
- c) Il comma 2 è soppresso;».

Conseguentemente all'articolo 194, le parole: « 600 milioni», sono sostituite dalle seguenti: «100 milioni» e le parole: «500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023», sono soppresse.

108.4

DE LUCIA

Apportare le seguenti modificazioni:

- «a) al comma 1 sopprimere la lettera a);
 - b) sopprimere il comma 2».
-

108.5

GRANATO, ABATE, ANGRISANI, LA MURA

Apportare le seguenti modificazioni:

- «a) al comma 1), la lettera a) è abrogata;
 - b) sostituire il comma 2 con il seguente: "2. Il comma 593 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205 è sostituito con il seguente: Le risorse di cui al comma 592 della presente legge sono destinate al finanziamento degli incrementi della retribuzione professionale del personale docente."».
-

108.6

RICHETTI

Effettuare le seguenti modificazioni:

«1) al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente: "a) dopo le parole istituzioni scolastiche statali' inserire le seguenti: riconoscendo in modo particolare l'efficacia nell'insegnamento, l'impegno nelle attività di miglioramento del servizio scolastico e la partecipazione alle attività di aggiornamento professionale continuo";

2) sostituire il comma 2 con il seguente: «2. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, il comma 593 è sostituito con il seguente: 593. Per l'utilizzo delle risorse di cui al comma 592, fatta salva l'autonomia scolastica e la contrattazione integrativa, la contrattazione è svolta nel rispetto dei seguenti criteri e indirizzi.

a) partecipazione alle attività di formazione, ricerca e sperimentazione didattica;

- b) valorizzazione del contributo alla diffusione nelle istituzioni scolastiche di modelli per una didattica per lo sviluppo delle competenze;
 - c) impegno nelle attività di miglioramento del servizio scolastico.«'»
-

108.7

RICHETTI

Effettuare le seguenti modifiche:

«1) al comma 1, lettera a), sostituire le parole "premiando in particolare modo la dedizione nell'insegnamento, l'impegno nella promozione della comunità scolastica e la cura nell'aggiornamento professionale continuo" con le seguenti: "riconoscendo le attività finalizzate al miglioramento dell'offerta formativa, all'assunzione di responsabilità di coordinamento organizzativo e didattico e alla partecipazione attiva alla formazione professionale continua";

2) sostituire il comma 2 con il seguente: "2. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, il comma 593 è sostituito con il seguente: 593. Per l'utilizzo delle risorse la contrattazione, nel rispetto del contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) di riferimento, è svolta all'interno di ciascuna autonomia scolastica, sulla base dei seguenti criteri e indirizzi:

- a) valorizzazione dell'impegno in attività di formazione, ricerca e sperimentazione didattica;
 - b) l'assunzione di responsabilità di coordinamento organizzativo e didattico;
 - c) l'impegno nelle iniziative specifiche di contrasto alla dispersione scolastica;
 - d) valorizzazione del contributo alla diffusione nelle istituzioni scolastiche di modelli per una didattica per lo sviluppo delle competenze;
 - e) la partecipazione attiva alla formazione professionale continua.'»
-

108.8

GALLONE

Al comma 1, lettera a) sostituire le parole: «premiando in modo particolare la dedizione nell'insegnamento, l'impegno nella promozione della comunità scolastica e la cura nell'aggiornamento professionale continuo" con le seguenti: "e paritarie, premiando in modo particolare la dedizione nell'insegnamento, l'impegno nella promozione della comunità scolastica e la cura nell'aggiornamento professionale continuo."».

108.9

DAMIANI, FERRO, SACCONI, MODENA

Apportare le seguenti modificazioni:

«a) Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: "la dedizione nell'insegnamento, l'impegno nella promozione della comunità scolastica e la cura nell'aggiornamento professionale continuo" con le seguenti: "l'accertata capacità di innovare metodologie e didattiche, la cura nell'aggiornamento professionale continuo e il documentato impegno a favore della comunità scolastica nell'ambito delle reti sociali del territorio";

b) al comma 2, lettera a), sostituire le parole: "e della dedizione nell'insegnamento e nella promozione della comunità scolastica" con le seguenti: "e dell'accertata capacità di innovare metodologie e didattiche e il documentato impegno a favore della comunità scolastica nell'ambito delle reti sociali del territorio"».

108.10

DAMIANI, FERRO, SACCONI, MODENA

Apportare le seguenti modificazioni:

«a) Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: "la dedizione nell'insegnamento, l'impegno nella promozione della comunità scolastica e la cura nell'aggiornamento professionale continuo" con le seguenti: "l'impegno e la cura nell'aggiornamento professionale continuo";

b) al comma 2, sopprimere la lettera a).».

108.11

VERDUCCI, RAMPI, MARILOTTI, MARCUCCI

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: «240 milioni» con le seguenti: «500 milioni.».

Conseguentemente, all'articolo 194, comma 1, sostituire le parole: 600 milioni di euro per l'anno 2022 e 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023 con le seguenti: 340 milioni di euro per l'anno 2022 e 240 milioni a decorrere dall'anno 2023.

108.12

CONZATTI

Al comma 1, lettera b) le parole: «240 milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti: «270 milioni di euro»

Conseguentemente all'articolo 194 le parole: 600 milioni di euro sono sostituite dalle seguenti: 570 milioni di euro e le parole: 500 milioni di euro sono sostituite dalle seguenti: 470 milioni di euro

108.13

FARAONE

All'articolo sono apportate le seguenti modificazioni:

«Sostituire la rubrica dell'articolo con la seguente "(Valorizzazione della professionalità del personale scolastico)";

Al comma 1, lettera b) sostituire le parole: "240 milioni" con le seguenti: "340 milioni".

Conseguentemente all'articolo 194 sono apportate le seguenti modificazioni: le parole 600 milioni sono sostituite dalle seguenti: 500 milioni; le parole: 500 milioni sono sostituite dalle seguenti 400 milioni.

108.14

ROMANI, BERUTTI, BIASOTTI, CAUSIN, FANTETTI, PACIFICO, QUAGLIARIELLO, ROSSI

Al comma 1, lettera b) sostituire le parole: «e di 240 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022» con le altre: «e di 300 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022».

Conseguentemente, all'articolo 194, sostituire le parole: «600 milioni di euro per l'anno 2022» con le parole: «540 milioni di euro per l'anno 2022» e sostituire le parole: «500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023» con le seguenti: «440 milioni di euro annui dall'anno 2023».

108.15

BINETTI, GASPARRI, RIZZOTTI, SICLARI, GALLONE

Al comma 1, lettera b), aggiungere il seguente periodo: «Con decreto del Ministro dell'istruzione, da emanarsi entro 60 giorni dalla vigenza

della presente legge, viene assicurato il riparto delle risorse di cui alla presente lettera a tutti gli insegnanti in forza presso le istituzioni scolastiche di cui all'articolo 1 della legge 10 marzo 2000, n 62».

108.16

CANGINI

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-bis. All'articolo 1 al comma 121 della legge 13 luglio 2015, n. 107, dopo la parola: "cinematografiche," sono aggiunte le seguenti parole: "prodotti dell'editoria audiovisiva".».

108.17

CONZATTI

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-bis. All'articolo 1 al comma 121 della legge 13 luglio 2015, n. 107, dopo la parola: "cinematografiche," sono aggiunte le seguenti parole: "prodotti dell'editoria audiovisiva".».

108.18

IANNONE, BARBARO, CALANDRINI, DE CARLO

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-bis. All'articolo 1 al comma 121 della legge 13 luglio 2015, n. 107, dopo la parola "cinematografiche," sono aggiunte le seguenti parole: "prodotti dell'editoria audiovisiva".».

108.19

SAPONARA, PITTONI, ALESSANDRINI, FAGGI, FERRERO, TESTOR, TOSATO

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-bis. Alla legge 3 agosto 2009, n. 115 sono apportate le seguenti modificazioni:

– all'articolo 1, dopo il comma 7, è inserito il seguente:

"7-bis. In applicazione del comma 11, la diminuzione della retribuzione deliberata per il personale delle Scuole europee di tipo I ha comunque effetto automaticamente anche per il personale della Scuola";

– al comma 8, al secondo periodo, dopo le parole: "I contratti, di durata biennale, rinnovabili a seguito di valutazione positiva" sono inserite le seguenti: "comunque per un periodo massimo corrispondente a quello previsto per le Scuole europee di tipo I".».

108.20

ALESSANDRINI, FAGGI, FERRERO, TESTOR, TOSATO

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Al comma 597, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sostituire le parole: "da intraprendere entro tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, coloro che, alla medesima data di entrata in vigore, sono in possesso di uno dei seguenti requisiti: ", con le seguenti parole: «da intraprendere entro l'anno 2022, coloro che, alla medesima data, sono in possesso dei seguenti requisiti:»'.

108.21

DE PETRIS, BUCCARELLA, GRASSO, LAFORGIA, RUOTOLO

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

«2-bis. Il comma 330 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è soppresso.

2-ter. Agli oneri dall'attuazione del precedente comma, valutati nel limite massimo di 2 milioni di euro per l'anno 2022 e di 6 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo per il finanziamento di esigenze indifferibili, istituito dall'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze».

Conseguentemente, all'articolo 194, le parole: «600 milioni», sono sostituite dalle seguenti: «598 milioni» e le parole: «500 milioni», sono sostituite dalle seguenti: «494 milioni».

108.22

DE PETRIS, BUCCARELLA, GRASSO, LAFORGIA, RUOTOLO

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. All'articolo 1 comma 961 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, apportare le seguenti modifiche:

1) dopo la parola: "formazione" sopprimere la seguente: "obbligatoria";

2) dopo le parole: "modalità attuative" sopprimere le seguenti: "prevedendo il divieto di esonero dall'insegnamento"».

108.23

DE LUCIA, MONTEVECCHI, RUSSO, VANIN, GALLICCHIO

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Considerata la necessità di valorizzare il personale delle istituzioni scolastiche afferente al profilo di direttore dei servizi generali e amministrativi di cui alla Tabella A del Contratto collettivo nazionale di lavoro 24 luglio 2003, area D, e al fine di riconoscere la crescente complessità del relativo ruolo professionale in relazione alla dotazione di personale Docente, Educativo ed ATA in organico di diritto, il fondo istituito in sede di contrattazione collettiva nazionale di cui all'articolo 88, comma 2, lettera j) del Contratto collettivo nazionale di lavoro comparto scuola 29 novembre 2007, ora ricompreso nelle finalità previste dall'articolo 40, comma 4, lettera a) del Contratto collettivo nazionale di lavoro comparto scuola 19 aprile 2018, è incrementato di euro 12,8 milioni per l'anno 2020 e rimodulato, a decorrere dall'anno 2021, in complessivi 51,2 milioni di euro a regime. La quota di incremento è destinata all'aumento dell'importo di cui all'articolo 3, comma 2, lettera e) – "Complessità organizzativa" della Sequenza contrattuale per il personale ATA prevista dall'articolo 62 del Contratto collettivo nazionale di lavoro comparto scuola del 29 novembre 2007. Ai maggiori oneri derivanti dall'incremento disposto dal presente comma, si provvede a valere sul fondo di cui all'articolo 194.».

108.0.1 (testo 2)

MALPEZZI, RAMPI, BOLDRINI, IORI, COMINCINI, MARILOTTI, VERDUCCI, MANCA, MISIANI, FERRARI, BITI, MIRABELLI, D'ARIENZO, COLLINA, CIRINNÀ, ROSSOMANDO, MARCUCCI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 108-bis.

(Servizi di supporto psicologico nelle istituzioni scolastiche)

1. Il fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche ed educative di cui all'articolo 1, comma 601, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è incrementato di 40 milioni di euro all'anno per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024. Il predetto incremento è destinato ad assicurare al personale delle istituzioni scolastiche ed educative statali, agli studenti ed alle famiglie, servizi professionali per l'assistenza e il supporto psicologici in relazione alla prevenzione e al trattamento dei disagi e delle conseguenze derivanti dall'emergenza epidemiologica da COVID-19.

2. Le risorse di cui al comma 1 sono assegnate alle istituzioni scolastiche ed educative statali dal Ministero dell'istruzione, sulla base dei criteri e parametri vigenti per la ripartizione del fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche di cui al citato articolo 1, comma 601, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.».

Conseguentemente, all'articolo 194, comma 1, sostituire le parole: «600 milioni di euro per l'anno 2022 e 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023» con le seguenti: «560 milioni di euro per l'anno 2022, 460 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025».

108.0.1

MALPEZZI, RAMPI, BOLDRINI, IORI, COMINCINI, MARILOTTI, VERDUCCI, MANCA, MISIANI, FERRARI, BITI, MIRABELLI, COLLINA, CIRINNÀ, ROSSOMANDO, MARCUCCI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 108-bis.

(Servizi di supporto psicologico nelle istituzioni scolastiche)

1. Il fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche ed educative di cui all'articolo 1, comma 601, della legge 27 dicembre 2006, n.

296, è incrementato di 60 milioni di euro all'anno per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024. Il predetto incremento è destinato ad assicurare al personale delle istituzioni scolastiche ed educative statali, agli studenti ed alle famiglie, servizi professionali per l'assistenza e il supporto psicologici in relazione alla prevenzione e al trattamento dei disagi e delle conseguenze derivanti dall'emergenza epidemiologica da COVID-19.

2. Le risorse di cui al comma 1 sono assegnate alle istituzioni scolastiche ed educative statali dal Ministero dell'istruzione, sulla base dei criteri e parametri vigenti per la ripartizione del fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche di cui al citato articolo 1, comma 601, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.».

Conseguentemente, all'articolo 194, comma 1, sostituire le parole: «600 milioni di euro per l'anno 2022 e 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023» con le seguenti: «540 milioni di euro per l'anno 2022, 440 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025».

108.0.2

PITTONI, FAGGI, FERRERO, TESTOR, TOSATO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 108-bis.

(Proposta proroga funzioni ispettive commi 5-bis e 6 decreto legislativo n. 165 del 2001)

1. Gli incarichi dirigenziali a tempo determinato, di cui ai commi 5-bis e 6, dell'articolo 19, del decreto legislativo n. 165 del 2001, destinati in via prevalente alle funzioni tecniche per le finalità stabilite dall'articolo 1, comma 94, legge 13 luglio 2015 n. 107, finanziati ai sensi dall'articolo 2, comma 4 del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, convertito con modificazioni dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159, la cui durata era stata fissata al 31 dicembre 2021, sono prorogati al fine di garantire il supporto delle istituzioni scolastiche impegnate nell'attuazione della legge n. 107 del 2015, anche in relazione alla situazione organizzativa determinata dal rientro alla normale attività scolastica dopo l'emergenza epidemiologica, fino al 31 dicembre 2022, tenuto conto che il periodo prorogato rientra nella durata ordinaria triennale degli incarichi dirigenziali, indicata dall'articolo 19 del decreto legislativo n. 165 del 2001».

108.0.3

PITTONI, FAGGI, FERRERO, TESTOR, TOSATO

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:***«Art. 108-bis.***(Superamento contenziosi concorso DS 2017)*

1. Al fine di tutelare le esigenze di economicità dell'azione amministrativa in un quadro emergenziale di fabbisogno di figure di dirigente scolastico e di prevenire le ripercussioni dei possibili esiti dei contenziosi pendenti relativi alle prove scritte e orali del concorso di cui al decreto direttoriale del 23 novembre 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4 serie speciale, n. 90 del 24 novembre 2017, con decreto del Ministro dell'istruzione, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità di svolgimento di un corso intensivo di formazione di 120 ore con prova finale, come già disciplinato dal comma 88 dell'articolo 1 della legge 13 luglio 2015, n. 107, riservato ai ricorrenti avverso gli esiti delle prove concorsuali che alla data di entrata in vigore della presente legge abbiano avuto una sentenza favorevole almeno nel primo grado di giudizio ovvero non abbiano avuto alcuna sentenza definitiva, nell'ambito del contenzioso riferito alle prove scritte e orali del concorso per dirigente scolastico di cui al decreto direttoriale del 23 novembre 2017.

2. I candidati che abbiano superato la prova finale saranno graduati, secondo gli esiti della prova ed in base ai titoli posseduti, in uno specifico elenco aggiuntivo che verrà aggiunto in coda alla graduatoria generale nazionale del concorso bandito con il decreto direttoriale del 23 novembre 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4 serie speciale, n. 90 del 24 novembre 2017.

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del corso intensivo di cui al comma 1 si provvede mediante totale auto finanziamento dello stesso da parte dei ricorrenti nonché all'utilizzo dei materiali e dei moduli formativi già in possesso degli USR per i corsi di formazione in servizio del personale dirigente».

108.0.4

PITTONI, FAGGI, FERRERO, TESTOR, TOSATO

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:***«Art. 108-bis.***(Provvedimento d'urgenza per il superamento del contenzioso relativo ai concorsi a posti di dirigente scolastico banditi anteriormente al 2017)*

All'articolo 1, comma 88 della legge 13 luglio 2015 n. 107 viene aggiunta la seguente:

"lettera c) – i soggetti che abbiano avuto una sentenza favorevole almeno nel primo grado di giudizio ovvero non abbiano avuto, alla data di entrata in vigore della presente disposizione di legge, alcuna sentenza definitiva ovvero abbiano concluso l'intera procedura selettiva in forza di provvedimenti giurisdizionali cautelari, nell'ambito del contenzioso riferito ai concorsi per dirigente scolastico di cui al decreto direttoriale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca 13 luglio 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4 serie speciale, n. 56 del 15 luglio 2011, ovvero al decreto direttoriale n. 499 del 20 luglio 2015 per l'accesso al corso intensivo per accesso al ruolo di Dirigente scolastico ai sensi dei commi 87 e successivi dell'articolo 1 della presente legge. I soggetti che superano la procedura prevista al precedente comma 87 sono inclusi in coda alle graduatorie regionali, di cui al comma 1-bis dell'articolo 17 del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, e successive modificazioni"».

108.0.5

PITTONI, FAGGI, FERRERO, TESTOR, TOSATO

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:***«Art. 108-bis.***(Incremento dell'organico dei posti di sostegno e dell'organico dei posti comuni nelle scuole di ogni ordine e grado per corrispondere al fabbisogno educativo della Next Generation UE)*

1. A decorrere dall'anno scolastico 2022/2023, la dotazione organica complessiva di personale docente delle istituzioni scolastiche statali è incrementata, rispetto a quanto previsto dall'articolo 1, comma 201, della legge 13 luglio 2015 n. 107, nonché dalle norme ivi richiamate, nel limite

di euro 785 milioni nell'anno 2022, 2.355 milioni nell'anno 2023, 2.400 milioni nell'anno 2024, 2.450 milioni nell'anno 2025, 2.500 milioni nell'anno 2026, 2.550 milioni nell'anno 2027, 2.600 milioni nell'anno 2028, 2.650 milioni nell'anno 2029, 2.700 milioni nell'anno 2030, 2.750 milioni nell'anno 2031 e 2.800 milioni annui a decorrere dall'anno 2032. Il suddetto incremento di organico comporta la trasformazione in organico di diritto di 50.000 posti di sostegno attualmente funzionanti in deroga in via di mero fatto e la costituzione in organico di 10.000 posti di potenziamento di cui almeno 4.000 dedicati alla scuola per l'infanzia, almeno 2.000 destinati all'incremento del tempo pieno nella scuola primaria e almeno 3.000 destinati alla scuola secondaria di II° grado per incrementare le azioni di recupero necessarie a colmare il divario educativo verificatosi a causa dell'emergenza pandemica e per attivare nelle scuole di ogni grado della scuola secondaria l'insegnamento dell'educazione civica.

2. Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione si provvede:

a) quanto a 654 milioni di euro per l'anno 2022 e 1.962,50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023, mediante riduzione del fondo a disposizione del ministero dell'istruzione per il pagamento delle supplenze annuali e fino al termine delle attività didattiche;

b) quanto a 135,00 milioni di euro per l'anno 2022, 392,50 milioni di euro per l'anno 2023, 437,50 milioni di euro per l'anno 2024, 487,50 milioni di euro per l'anno 2025, 537,50 milioni di euro per l'anno 2026, 587,50 milioni di euro per l'anno 2027, 637,50 milioni di euro per l'anno 2028, 687,50 milioni di euro per l'anno 2029, 737,50 milioni di euro per l'anno 2030, 787,50 milioni di euro per l'anno 2031 e 837,50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2032, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo per il reddito di cittadinanza di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, come rifinanziato dall'articolo 20 della presente legge. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato con propri decreti a modificare i criteri di accesso e gli importi delle prestazioni previste a valere del predetto fondo per consentire in ogni caso il rispetto del nuovo limite di spesa complessivo ed è altresì autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio».

108.0.6

IANNONE, BARBARO, CALANDRINI, DE CARLO, DRAGO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 108-bis.

(Valorizzazione della professionalità del personale scolastico)

1. All'articolo 1, comma 592, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo le parole: "istituzioni scolastiche statali" sono inserite le seguenti: ", premiando in modo particolare l'impegno nella promozione della comunità scolastica e la cura nell'aggiornamento professionale continuo";

b) le parole: "e di 30 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020" sono sostituite dalle seguenti: ", di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021, e di 450 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022".

2. All'articolo 1, comma 593, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera a), dopo le parole: "in attività di formazione, ricerca e sperimentazione didattica" sono aggiunte le seguenti: "e nella promozione della comunità scolastica";

b) dopo la lettera b) è aggiunta, in fine, la seguente:

"b-bis) valorizzazione del costante e qualificato aggiornamento professionale"».

Ai maggiori oneri derivanti dal presente comma, si provvede a valere sulle risorse di cui all'articolo 194 della presente legge.

108.0.7

PITTONI, FAGGI, FERRERO, TESTOR, TOSATO

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:***«Art. 108-bis.***(Sblocco delle assegnazioni provvisorie, delle utilizzazioni e della stipula di contratti a tempo determinato del personale di molo.)*

Al comma 3 dell'articolo 13 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, dopo le parole: "due anni" aggiungere il seguente periodo: "Il medesimo personale può presentare domanda di assegnazione provvisoria e utilizzazione tanto nell'ambito della provincia di appartenenza che per altra provincia; ugualmente può accettare il conferimento di supplenza per l'intero anno scolastico per altra tipologia o classe di concorso per le quali abbia titolo".».

108.0.8

PITTONI, FAGGI, FERRERO, TESTOR, TOSATO

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:***«Art. 108-bis.***(Sblocco del vincolo di tre anni per i neo trasferiti)*

Al comma 3 dell'articolo 13 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, sostituire le parole: "in una qualunque sede della provincia richiesta", con le parole: "nella prima sede di preferenza espressa per la provincia richiesta"».

108.0.9

IANNONE, BARBARO, CALANDRINI, DE CARLO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 108-bis.***(Modifiche al decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73)*

1. Al decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73 coordinato con la legge di conversione 23 luglio 2021, n. 106 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 59, al comma 4, sostituire le parole: "In via straordinaria, esclusivamente per l'anno scolastico" con le seguenti: "A decorrere dall'anno scolastico";

b) all'articolo 59, si inserisce il comma 4-*bis.*:

"Le disposizioni di cui al comma 4 si applicano, a decorrere dall'anno scolastico 2022/23, anche a coloro che sono inclusi nella seconda fascia delle graduatorie provinciali per le supplenze di cui all'articolo 4, comma 6-bis, della legge 3 maggio 1999, n. 124 per i posti comuni o di sostegno, o negli appositi elenchi aggiuntivi, ai quali possono iscriversi coloro che conseguono il titolo d'accesso entro il 31 luglio 2021, e previa superamento, durante l'anno di formazione iniziale e di prova, del percorso abilitante speciale di cui agli artt. 15 e successi del decreto del ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca del 10 settembre 2010, n. 249 e successive modificazioni, o del corso di specializzazione per l'insegnamento su posti di sostegno dell'anno di tirocinio di formazione attivo di cui al decreto del ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca dell'8 febbraio 2019, n. 92 e successive modificazioni. Lo svolgimento del percorso abilitante e di specializzazione è definito con decreto del Ministro dell'istruzione di concerto con il Ministero dell'università e della ricerca da emanarsi entro 60 giorni dall'approvazione della legge.";

c) all'articolo 59, comma 9-*bis*, primo periodo dopo la parola: "statali" inserire: "e paritarie";

d) all'articolo 59, comma 9-*bis*, quarto periodo, le parole: "vincitori collocati in posizione utile in graduatoria" sono sostituite con: "idonei", Conseguentemente è eliminato l'ultimo periodo.».

108.0.10

PITTONI, FAGGI, FERRERO, TESTOR, TOSATO

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:***«Art. 108-bis.***(Percorsi abilitanti speciali per docenti e insegnanti tecnico-pratici nella scuola secondaria e Corsi di specializzazione per l'insegnamento di sostegno nelle scuole di ogni ordine e grado)*

1. All'articolo 15 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n.59, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: "relativa all'insegnamento è" sono sostituite dalle seguenti: "costituisce requisito prioritario per l'insegnamento in tutte le scuole ed istituzioni del sistema pubblico di istruzione e formazione, conseguentemente risulta titolo";

b) il comma 6 è abrogato;

c) è aggiunto, in fine, il seguente comma:

"6-bis. In sede di prima applicazione della presente disposizione e nelle more dell'espletamento dei concorsi ordinari di cui all'articolo 2 nonché dei percorsi accademici ordinari finalizzati al conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento, sono istituiti nelle università e nelle istituzioni AFAM percorsi annuali di specializzazione finalizzati al rilascio dell'abilitazione all'insegnamento nella scuola secondaria. I suddetti corsi sono riservati, senza l'espletamento di alcuna procedura selettiva, a tutti coloro che abbiano prestato almeno tre anni di servizio anche non continuativi nelle scuole del sistema pubblico italiano di istruzione e formazione, ivi compresi i docenti del sistema di istruzione e formazione professionale (IeFP), purché gli insegnamenti svolti siano ricompresi nelle classi di concorso previste dalle disposizioni vigenti e che siano in possesso di idoneo titolo di studio, nonché a tutti coloro che siano risultati idonei in precedenti procedure selettive per l'accesso a corsi di specializzazione all'insegnamento nella scuola secondaria; i percorsi di specializzazione sono altresì riservati a tutto il personale docente in servizio nelle scuole statali con contratto a tempo indeterminato e in possesso dei requisiti di accesso previsti per la classe di concorso prescelta e ai dottori e dottorandi di ricerca che siano inseriti nella seconda fascia delle graduatorie provinciali per le supplenze (GPS) e siano in possesso, oltre che dell'idoneo titolo di studio, anche dei 24CFU/CFA previsti dal presente decreto. Qualora il numero dei candidati sia eccedente rispetto alla programmazione delle attività didattiche delle università o delle istituzioni AFAM, il Ministro dell'istruzione, di concerto con il Ministro dell'università e

della ricerca, determina, con proprio provvedimento, la ripartizione, a domanda, dei candidati tra le varie sedi accademiche di tutto il territorio nazionale o, in via alternativa, lo svolgimento dei corsi in annualità diverse, ripartendo i contingenti dei candidati secondo criteri che rispettino l'esperienza lavorativa specifica e il merito".

2. All'articolo 16 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, sono apportate le seguenti

modificazioni:

a) il comma 6 è abrogato;

b) è aggiunto, in fine, il seguente comma:

"6-bis. In sede di prima applicazione della presente disposizione, il corso di specializzazione per l'insegnamento su posti di sostegno nelle scuole del sistema pubblico di istruzione di ogni ordine e grado è riservato, senza l'espletamento di alcuna procedura selettiva, a tutti coloro, ivi compresi i docenti con contratto a tempo indeterminato nelle scuole statali, che abbiano prestato almeno tre anni di servizio anche non continuativi su posto di sostegno nelle scuole di ogni ordine e grado del sistema pubblico italiano di istruzione e formazione e che siano in possesso dell'abilitazione all'insegnamento o, comunque, dei requisiti richiesti per partecipare alle selezioni ordinarie per l'ammissione ai corsi di specializzazione per l'insegnamento di sostegno, nonché a tutti coloro che siano risultati idonei in precedenti procedure selettive per l'accesso ai corsi di specializzazione per l'insegnamento di sostegno. Qualora il numero dei candidati sia eccedente rispetto alla programmazione delle attività didattiche delle università o delle istituzioni AFAM, il Ministro dell'istruzione, di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca, determina, con proprio provvedimento, la ripartizione, a domanda, dei candidati tra le varie sedi accademiche di tutto il territorio nazionale o, in via alternativa, lo svolgimento dei corsi in annualità diverse, ripartendo i contingenti dei candidati secondo criteri che rispettino l'esperienza lavorativa specifica e il merito"».

108.0.11

NENCINI

Dopo l'articolo è inserito il seguente:

«Art. 108-bis.

(Eliminazione del vincolo della mobilità del personale scolastico)

1. All'articolo 1, al comma 17-*octies*, dell'allegato 1, alla legge 20 dicembre del 2019, n. 159, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: "soltanto dopo cinque anni scolastici di effettivo servizio" sono sostituite dalle seguenti: "a partire dal terzo anno dall'immissione in ruolo";

b) le parole: ", l'assegnazione provvisoria o l'utilizzazione in altra istituzione scolastica ovvero ricoprire incarichi di insegnamento a tempo determinato in altro ruolo o classe di concorso" sono soppresse;

c) le parole: "determinato o" sono soppresse;

2. Al comma 2, lettera t), le parole: "Al fine di tutelare l'interesse degli studenti alla continuità didattica, i docenti possono presentare istanza volontaria di mobilità non prima di tre anni dalla precedente, qualora in tale occasione abbiano ottenuto la titolarità in una qualunque sede della provincia chiesta." sono soppresse».

108.0.12

IORI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 108-bis.

(Segreto professionale per educatori e pedagogisti)

1. I pedagogisti e gli educatori professionali socio-pedagogici hanno l'obbligo del segreto professionale su quanto hanno conosciuto nell'esercizio della loro professione sia quando operano in regime di lavoro dipendente, pubblico o privato, che autonomo. A dette figure si applicano le disposizioni previste dagli articoli n. 249 del codice procedura civile, n. 200 del codice procedura penale, estendendo le garanzie previste dall'articolo 103 del codice di procedura penale per il difensore. Ai pedagogisti e agli educatori professionali socio-pedagogici si applicano, altresì, tutte le altre

norme di legge in materia di segreto professionale, per quanto compatibili».

108.0.13

DAL MAS

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 108-bis.

(Disposizioni in materia di scuole paritarie)

1. Al fine di consentire la continua dei servizi educativi, alle scuole dell'infanzia e alle scuole primarie e secondarie paritarie, facenti parte del sistema nazionale di istruzione di cui all'articolo I della legge 10 marzo 2000, n. 62, è erogato un contributo complessivo di 20 milioni di euro nell'anno 2022».

Conseguentemente, il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 194 della presente legge è ridotto di 20 milioni di euro per l'anno 2022.

108.0.14

ROMANI, BERUTTI, BIASOTTI, CAUSIN, FANTETTI, PACIFICO, QUAGLIARIELLO, ROSSI

Dopo l'articolo 108, aggiungere il seguente:

«Art. 108-bis.

(Istituzione di una classe di concorso per insegnanti di sostegno)

1. Al fine di garantire adeguato sostegno degli alunni con disabilità con docenti specializzati, è istituita una classe di concorso per il sostegno, una per ogni ordine e grado di istruzione. Possono accedere a tale classe di concorso i docenti che abbiano conseguito laurea magistrale, in possesso di un'abilitazione specifica sul sostegno.

2. Agli oneri di cui al comma 1 si provvede mediante corrispondente utilizzo della dotazione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, così come incrementata dall'articolo 194 della presente legge».

108.0.15

DE LUCIA, MONTEVECCHI, RUSSO, VANIN, GALLICCHIO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 108-bis.***(Disposizioni in materia di graduatorie concorsuali)*

1. La graduatoria di cui all'articolo 59, comma 17, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito con modificazioni dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, è integrata con i soggetti idonei che hanno conseguito nelle prove di cui al comma 15 del medesimo articolo, il punteggio minimo previsto.»

108.0.16

ROMEO, FERRERO, FAGGI, TESTOR, TOSATO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 108-bis.***(Disposizioni in materia di rientro dei cervelli)*

1. Per gli anni 2022, 2023 e 2024 le disposizioni di cui all'articolo 16, comma 5-bis, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147, si applicano su tutto il territorio nazionale.»

108.0.17

ANGRISANI, CRUCIOLI, ABATE, BOTTO, DI MICCO, GIANNUZZI, GRANATO, LANNUTTI, MININNO, MORONESE, ORTIS, LEZZI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 108-bis.***(Estensione dei beneficiari della Carta docente)*

1. All'articolo 1, della legge 13 luglio 2015, n. 107, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 121, primo periodo, le parole: "di ruolo" sono soppresse;

b) al comma 123 le parole: "381, 137 milioni" sono sostituite dalle seguenti: "497,911 milioni".

Conseguentemente, all'articolo 108 comma i, lettera b), le parole: «240 milioni di euro» sono sostituite con le seguenti: «123,226 milioni di euro».

108.0.18

NENCINI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 108-bis.

(Modifiche all'articolo 1-bis del decreto-legge del 29 ottobre 2019, n. 126)

1. All'articolo 1-bis, del decreto-legge del 29 ottobre 2019, n. 126, convertito con modificazioni dalla Legge 20 dicembre 2019 n. 159, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

"1. Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca è autorizzato a bandire, entro l'anno 2022, previa intesa con il Presidente della Conferenza episcopale italiana, un concorso per la copertura del 50 per cento dei posti per l'insegnamento della religione cattolica che si prevede siano vacanti e disponibili negli anni scolastici dal 2021/2022 al 2023/2024, ferme restando le procedure autorizzatorie di cui all'articolo 39, commi 3 e 3-bis, della legge 27 dicembre 1997, n. 449";

b) il comma 2 è sostituito dal seguente:

"Il Ministero dell'istruzione è autorizzato a bandire, contestualmente al concorso di cui al comma 1, una procedura straordinaria riservata agli insegnanti di religione cattolica che siano in possesso del titolo previsto dai punti 4.2. e 4.3 del decreto del Presidente della Repubblica n. 175 del 2012, dell'idoneità rilasciata dall'ordinario diocesano competente per territorio e che abbiano svolto almeno 36 mesi di servizio nell'insegnamento della religione cattolica nelle scuole statali. Alla presente procedura straordinaria è assegnato il 50 per cento dei posti vacanti e disponibili per il triennio 2021/2022-2023/2024 e per gli anni successivi sino a totale esaurimento di ciascuna graduatoria di merito, ferme restando le procedure autorizzatorie di cui all'articolo 39, commi 3 e 3-bis, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, il contenuto del bando, i termini di presentazione delle istanze, le modalità di svolgimento della prova orale didattico-meto-

dologica, di valutazione della stessa e dei titoli ai fini della predisposizione delle graduatorie di merito ripartite per ambiti diocesani, nonché la composizione della commissione di valutazione sono stabiliti con decreto del Ministro dell'istruzione".

c) al comma 3, primo periodo, dopo le parole: "dell'espletamento del concorso", aggiungere le seguenti: "e della procedura straordinaria"».

108.0.19

IORI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 108-bis.

(Tutela professionale dei titoli di educatore e pedagoga)

1. Chiunque, nelle more della autopromozione o dell'esercizio professionale, si avvalga impropriamente del titolo di educatore o pedagoga senza essere in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 1, comma 595, della legge n. 205 del 2017 è perseguibile ai sensi degli artt. 2598 e 2599 del codice civile per concorrenza sleale.».

108.0.20

IANNONE, BARBARO, CALANDRINI, DE CARLO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 108-bis.

1. All'articolo 131, comma 1, del Decreto Legislativo 16 aprile 1994, n. 297, sostituire le parole: "ventiquattro ore settimanali di attività didattica, di cui ventidue ore di insegnamento e due ore dedicate alla programmazione didattica da attuarsi in incontri collegiali dei docenti di ciascun modulo, in tempi non coincidenti con l'orario delle lezioni" con le seguenti: "diciotto ore".

2. All'articolo 131, comma 6, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, sostituire la parola: "ventiquattro" con la seguente: "diciotto".

3. All'articolo 491, comma 3, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, sostituire le parole: "materna" con le seguenti: "dell'infanzia, della scuola primaria e degli istituti e scuole di istruzione secondaria ed arti-

stica" e le parole: "25 ore settimanali per le attività educative" con le seguenti: "18 ore".

4. Sopprimere i commi 4 e 5 dell'articolo 491 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297.».

108.0.21

MALPEZZI, RAMPI, VERDUCCI, MARILOTTI, MANCA, MISIANI, FERRARI, BITI, MIRABELLI, COLLINA, CIRINNÀ, ROSSOMANDO, MARCUCCI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 108-bis.

(Contributo a favore delle scuole dell'infanzia paritarie)

1. Per l'anno 2022 è assegnato alle scuole dell'infanzia paritarie un contributo aggiuntivo di 35 milioni di euro. Il contributo è ripartito secondo modalità e criteri definiti con decreto del Ministro dell'istruzione, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.».

Conseguentemente, all'articolo 194, comma 1, sostituire le parole: «600 milioni di euro per l'anno 2022» con le seguenti: «565 milioni di euro per l'anno 2022».

108.0.22

DE PETRIS, BUCCARELLA, GRASSO, LAFORGIA, RUOTOLO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 108-bis.

(Misure straordinarie per gli assistenti amministrativi facenti funzione DSGA)

1. Al fine di assicurare il regolare svolgimento dell'anno scolastico 2021-2022 e di salvaguardare e valorizzare la professionalità acquisita negli anni dal personale assistente amministrativo utilizzato in funzione di direttore dei servizi generali e amministrativi (DSGA) della scuola, ai sensi delle disposizioni vigenti sulla sostituzione del personale del medesimo profilo professionale, con l'obiettivo anche di contribuire a superare e limitare i numerosi contenziosi con il Ministero dell'istruzione, nonché

di contemperare le esigenze del personale assistente amministrativo facente funzione di DSGA e quelli dei candidati al concorso ordinario per DSGA di cui all'articolo 1, comma 605, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, l'articolo 22, comma 15, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, si applica anche alla progressione all'area dei DSGA del personale assistente amministrativo di molo che abbia svolto le funzioni dell'area di destinazione per almeno tre anni scolastici a decorrere dall'anno scolastico 2000/2001.

2. Per i medesimi fini di cui al comma 1, si procede anche in deroga al requisito del possesso del titolo di studio richiesto per l'accesso dall'esterno.

3. Le graduatorie risultanti dal concorso di cui al comma 1 sono utilizzate, ferma restando la priorità di assicurare alle graduatorie del concorso di cui all'articolo 1, comma 605, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, il numero di posti specificamente previsto dal bando, vale a dire il 70 per cento dei posti disponibili per ciascuna regione, sul restante 30 per cento, già riservato ai DSGA facenti funzione dal bando stesso, nonché su tutti gli altri posti vacanti e disponibili che risultino comunque disponibili. A tal fine sono considerati utili, per lo scorrimento delle graduatorie del concorso ordinario e per quelle della procedura selettiva di cui sopra, anche i posti vacanti dell'organico relativo all'anno scolastico 2021-2022. Le medesime graduatorie sono utilizzate, con decorrenza immediata, anche per le sostituzioni dei DSGA che dovessero rendersi necessarie per sopraggiunte disponibilità negli organici di diritto e di fatto.

4. Con decreto da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministero dell'istruzione definisce i punteggi da attribuire a ciascun candidato, avendo particolare attenzione alla valorizzazione del servizio svolto in qualità di responsabile amministrativo e di DSGA e alla valorizzazione del possesso del titolo di laurea, con particolare riguardo a quello specificatamente previsto per l'accesso al profilo, alla partecipazione ad attività di formazione specifica per il profilo di DSGA, al superamento del test di ammissione e alla relativa formazione, alla procedura selettiva per l'accesso alla mobilità verticale di cui al decreto ministeriale 9 febbraio 2012, n. 17, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 77 del 31 marzo 2012, al possesso della 20^a posizione economica, nonché al possesso della 1^a posizione economica».

108.0.23

PITTONI, FAGGI, FERRERO, TESTOR, TOSATO

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:***«Art. 108-bis.***(Concorso Riservato DSGA Facenti Funzione)*

1. Al fine di assicurare il regolare svolgimento dell'anno scolastico 2021-2022 e di salvaguardare e valorizzare la professionalità acquisita negli anni dal personale assistente amministrativo utilizzato in funzione di direttore dei servizi generali e amministrativi (DSGA) della scuola, ai sensi delle disposizioni vigenti sulla sostituzione del personale del medesimo profilo professionale, con l'obiettivo anche di contribuire a superare e limitare i numerosi contenziosi con il Ministero dell'istruzione, nonché di contemperare le esigenze del personale assistente amministrativo facente funzione di DSGA e quelli dei candidati al concorso ordinario per DSGA di cui all'articolo 1, comma 605, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, l'articolo 22, comma 15, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, si applica anche alla progressione all'area dei DSGA del personale assistente amministrativo di ruolo che abbia svolto le funzioni dell'area di destinazione per almeno tre anni scolastici a decorrere dall'anno scolastico 2000/2001.

2. Per i medesimi fini di cui al comma 1, si procede anche in deroga al requisito del possesso del titolo di studio richiesto per l'accesso dall'esterno.

3. Le graduatorie risultanti dal concorso di cui al comma I sono utilizzate, ferma restando la priorità di assicurare alle graduatorie del concorso di cui all'articolo 1, comma 605, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, il numero di posti specificamente previsto dal bando, vale a dire il 70 per cento dei posti disponibili per ciascuna regione, sul restante 30 per cento, già riservato ai DSGA facenti funzione dal bando stesso, nonché su tutti gli altri posti vacanti e disponibili che risultino comunque disponibili. A tal fine sono considerati utili, per lo scorrimento delle graduatorie del concorso ordinario e per quelle della procedura selettiva di cui sopra, anche i posti vacanti dell'organico relativo all'anno scolastico 2021-2022. Le medesime graduatorie sono utilizzate, con decorrenza immediata, anche per le sostituzioni dei DSGA che dovessero rendersi necessarie per sopraggiunte disponibilità negli organici di diritto e di fatto.

4. Con decreto da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministero dell'istruzione definisce i punteggi da attribuire a ciascun candidato, avendo particolare attenzione alla valorizzazione del servizio svolto in qualità di responsabile amministrativo e di DSGA e alla valorizzazione del possesso del titolo di laurea, con particolare riguardo a quello specificatamente previsto per l'accesso al profilo, alla partecipazione ad attività di formazione specifica per il profilo

di DSGA, al superamento del test di ammissione e alla relativa formazione, alla procedura selettiva per l'accesso alla mobilità verticale di cui al decreto ministeriale 9 febbraio 2012, n. 17, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 77 del 31 marzo 2012, al possesso della 2 posizione economica, nonché al possesso della 1 posizione economica».

Art. 109.

109.1

DE PETRIS, BUCCARELLA, GRASSO, LAFORGIA, RUOTOLO

Sopprimere l'articolo.

109.2

DE LUCIA

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 109. – (Insegnamento dell'educazione motoria nella scuola primaria) – 1. Al fine di conseguire gli obiettivi del Piano nazionale di ripresa e resilienza e di promuovere nei giovani, fin dalla scuola primaria, l'assunzione di comportamenti e stili di vita funzionali alla crescita armoniosa, alla salute, al benessere psico-fisico e al pieno sviluppo della persona, riconoscendo l'educazione motoria quale espressione di un diritto personale e strumento di apprendimento cognitivo, nelle more di una complessiva revisione dell'insegnamento dell'educazione motoria nella scuola primaria, è introdotto l'insegnamento curricolare dell'educazione motoria nella scuola primaria nelle classi quarte e quinte da parte di docenti forniti di idoneo titolo e la correlata classe di concorso "Scienze motorie e sportive nella scuola primaria". Nelle more del necessario adeguamento delle disposizioni ordinamentali, queste sono integrate e derogate dalla presente disposizione e da quanto indicato con linee guida del Ministero dell'istruzione da emanarsi entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge.

2. L'introduzione dell'insegnamento dell'educazione motoria è prevista per la classe quinta a partire dall'anno scolastico 2022/2023 e per la classe quarta a partire dall'anno scolastico 2023/2024.

3. Si accede all'insegnamento dell'educazione motoria nella scuola primaria a seguito del superamento di specifiche procedure concorsuali abilitanti. Possono partecipare alle procedure concorsuali i soggetti in possesso di laurea magistrale conseguita nella classe LM-67 "Scienze e tecniche delle attività motorie preventive e adattative" o nella classe LM-68 "Scienze e tecniche dello sport" o nella classe di concorso LM-47 "Orga-

nizzazione e gestione dei servizi per lo sport e le attività motorie" oppure titoli di studio equiparati alle predette lauree magistrali ai sensi del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 9 luglio 2009, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 7 ottobre 2009, n. 233, che abbiano, altresì, conseguito 24 CFU/CFA, acquisiti in forma curricolare, aggiuntiva o extra curricolare nelle discipline antropo-psico-pedagogiche e nelle metodologie e tecnologie didattiche.

4. L'insegnante di educazione motoria impegnato nella scuola primaria è equiparato, quanto allo stato giuridico ed economico, agli insegnanti del medesimo grado di istruzione.

5. L'organico degli insegnanti di educazione motoria è determinato in ragione di almeno due ore settimanali di insegnamento per ciascuna classe delle scuole primarie aggiuntive rispetto all'orario di cui all'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 89 per le sole classi che non adottano il modello del tempo pieno. Ferma restando la responsabilità di entrambi gli insegnanti, per le classi che adottano il tempo pieno, durante le due ore settimanali di educazione motoria, è possibile la compresenza.

6. Il Ministero dell'istruzione è autorizzato a bandire le procedure concorsuali per la copertura dei posti necessari per l'insegnamento dell'educazione motoria nella classe primaria a partire dall'anno scolastico 2022/2023 e secondo la progressione stabilita nel comma 2.

7. Nel caso in cui le graduatorie di concorso non siano approvate in tempo utile per l'assunzione in ruolo dei docenti nell'anno scolastico 2022/2023, il Ministero dell'istruzione è autorizzato ad attribuire contratti di supplenza anche ai soggetti collocati nelle graduatorie provinciali per le supplenze di cui all'articolo 4, comma 6-bis, della legge 3 maggio 1999, n. 124 nelle classi di concorso A048 – Scienze motorie e sportive negli istituti di istruzione secondaria di II grado e A049 – Scienze motorie e sportive nella scuola secondaria di I grado.

8. Ai fini dell'attuazione del presente articolo è autorizzata la spesa di 29,91 milioni nell'anno 2022, di 116,50 milioni di euro nell'anno 2023, di 169,49 milioni di euro nell'anno 2024, di 171,94 milioni di euro dall'anno 2025, di 174,29 milioni di euro nell'anno 2026, di 177,19 milioni nell'anno 2027, di 180,15 milioni di euro nell'anno 2028, di 182,74 milioni di euro nell'anno 2029, di 185,36 milioni di euro nell'anno 2030, di 187,92 milioni di euro nell'anno 2031, di 190,26 milioni di euro nell'anno 2032, di 191,28 milioni di euro a decorrere dall'anno 2033. Alla copertura degli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 194 della presente legge».

109.3

MARILOTTI, VERDUCCI, RAMPI, MANCA, EVANGELISTA, FENU

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, dopo le parole:* «complessiva revisione dell'insegnamento dell'educazione motoria nella scuola primaria» *inserire le seguenti:* «e fermo restando le disposizioni del decreto ministeriale n. 249 del 10 settembre 2010 circa la disciplina dei requisiti e delle modalità della formazione iniziale degli insegnanti della scuola primaria» *e sopprimere le parole da* «iscrizione» *a* «nella scuola primaria»;

b) *al comma 3, aggiungere, in fine, le seguenti parole:* «e i cui contenuti siano specificatamente riferiti alle esigenze di crescita delle alunne e degli alunni delle classi quarta e quinta della scuola primaria e, dall'anno scolastico 2023-24, contenuti nel piano didattico dei corsi di laurea a ciclo unico in Scienze della Formazione Primaria, classe di corso LM-85-bis»;

c) *al comma 5, terzo periodo, sostituire le parole:* «possono essere» *con le seguenti:* «devono essere»;

d) *sostituire il comma 7 con il seguente:*

«7. Con decreto del Ministro dell'istruzione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro il mese di gennaio precedente all'anno scolastico di riferimento, e, in sede di prima attuazione, entro il mese di febbraio 2022, è definito il numero delle classi quarte e quinte della scuola primaria presso le quali è attivato il menzionato insegnamento e il relativo numero dei posti di insegnamento dell'educazione motoria da autorizzare entro i limiti di spesa di cui al successivo comma 8»;

e) *sostituire il comma 8 con il seguente:*

«8. Per l'attuazione del presente articolo è autorizzata la spesa di 31,56 milioni di euro nell'anno 2022, di 122,91 milioni di euro nell'anno 2023, di 178,81 milioni di euro nell'anno 2024, di 181,40 milioni di euro dall'anno 2025, di 183,88 milioni di euro nell'anno 2026, di 186,94 milioni nell'anno 2027, di 190,06 milioni di euro nell'anno 2028, di 192,79 milioni di euro nell'anno 2029, di 195,55 milioni di euro nell'anno 2030, di 198,26 milioni di euro nell'anno 2031, di 200,72 milioni di euro nell'anno 2032, di 201,80 milioni di euro a decorrere dall'anno 2033.».

Conseguentemente, all'articolo 194, comma 1, sostituire le parole: «600 milioni di euro per l'anno 2022 e 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023» *con le seguenti:* «568,44 milioni di euro per l'anno 2022, 377,09 milioni di euro per l'anno 2023, 321,19 milioni di euro per l'anno 2024, 318,60 milioni di euro per l'anno 2025, 316,12 milioni di euro per l'anno 2026, 313,06 milioni di euro per l'anno 2027, 309,94 milioni di euro per l'anno 2028, 307,21 milioni di euro per l'anno 2029, 304,45 milioni di euro per l'anno 2030, 301,74 milioni di euro per l'anno

2031, 299,28 milioni di euro per l'anno 2032 e 298,20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2033.».

109.4

FARAONE, CONZATTI

Apportate le seguenti modificazioni:

- *al comma 1, le parole: «gradualmente e» sono soppresse;*
 - *al comma 1, le parole: «nelle classi quarte e quinte» sono soppresse;*
 - *al comma 7, alla lettera b) le parole: «quarte e quinte» sono soppresse.*
-

109.5

VERDUCCI, RAMPI, MARILOTTI, MARCUCCI

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, sostituire le parole: «forniti di idoneo titolo di studio e la iscrizione nella correlata classe di concorso »Scienze motorie e sportive nella scuola primaria» con le seguenti: «in possesso di specifiche e certificate competenze in materia o del titolo di studio previsto per l'accesso alle classi di concorso A-48 e A-49, in aggiunta all'abilitazione per l'insegnamento nella scuola primaria. In assenza di risorse professionali con i predetti requisiti all'interno dell'organico dell'autonomia, è possibile ricorrere alle collaborazioni plurime di cui all'articolo 35 del contratto collettivo nazionale di lavoro scuola o a convenzioni con esperti esterni per progetti da attivare in compresenza con gli insegnanti di classe»;*

b) *sopprimere i commi 3 e 4;*

c) *sostituire il comma 5 con il seguente:*

«5. L'insegnamento di cui al presente articolo è da considerarsi a tutti gli effetti attività curricolare, prevedendo l'implementazione dell'orario scolastico ove non siano già attivati modelli a 30 o 40 ore.»;

d) *sostituire il comma 6 con il seguente:*

«Qualora i posti per l'insegnamento dell'educazione motoria nella scuola primaria siano coperti con personale interno, selezionato attraverso le previste procedure di reclutamento, l'organico dell'autonomia è potenziato in quantità corrispondente ai posti di docenti "specialisti" attivati. In caso di collaborazioni plurime o convenzioni con esperti, le scuole sono dotate di specifiche risorse.»;

e) *sopprimere i commi 7 e 9.*

109.6

ANGRISANI, CRUCIOLI, ABATE, BOTTO, DI MICCO, GIANNUZZI, GRANATO, LANNUTTI, MININNO, MORONESE, ORTIS, LEZZI

Al comma 2, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, assicurando in ogni caso la compresenza di un docente titolare di posto comune assegnato alla classe.».

109.7

DE PETRIS, BUCCARELLA, GRASSO, LAFORGIA, RUOTOLO

Al comma 3, secondo periodo, dopo le parole: «i soggetti in possesso di», inserire le seguenti: «abilitazione all'insegnamento nella scuola primaria, conseguita ai sensi della normativa vigente, unitamente a uno dei seguenti titoli:», e le parole: «che abbiano, altresì, conseguito 24 CFU/ CFA, acquisiti in forma curricolare, aggiuntiva o extra curricolare nelle discipline antropo-psico-pedagogiche e nelle metodologie e tecnologie didattiche", sono soppresse».

109.8

PITTONI, GRASSI, FAGGI, FERRERO, TESTOR, TOSATO

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. Ai fini dell'ampliamento dei titoli universitari abilitanti ai sensi dell'articolo 4 della legge 8 novembre 2021, n. 163, e in coerenza con gli obiettivi della Riforma 1.6 della componente M4C1 del Piano nazionale di ripresa e resilienza di cui al regolamento (UE)2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, per le classi di laurea che danno titolo all'accesso alla professione di agrotecnico ai sensi dell'articolo 55 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328, il tirocinio è svolto all'interno del corso di studio».

109.9

CONZATTI

All'articolo sono apportate le seguenti modificazioni:

a) *Al comma 5:*

1. *al primo periodo, sono soppresse le parole da: «aggiuntive» alla fine del periodo;*

2. *al secondo periodo sono soppresse le parole: «che adottano il tempo pieno»;*

3. *al secondo periodo dopo le parole: «nuovo insegnamento», sono inserite le seguenti: «e le ore di servizio che dovessero risultare eccedenti a seguito della sua introduzione sono utilizzate per assicurare ore di compresenza, per le finalità di cui all'articolo 9 comma 2 della legge 5 giugno 1990, ovvero per incrementare le ore dedicate alla programmazione didattica di cui all'articolo 9, comma 1 della legge 5 giugno 1990, n. 148»;*

4. *il terzo periodo è soppresso.*

b) *Dopo il comma 5 è inserito il seguente:*

«5-bis: Al fine di supportare le scuole nel processo di introduzione del nuovo insegnamento, è autorizzata la spesa di euro 200.000 nell'anno 2022 per l'istituzione presso il Ministero dell'istruzione di un servizio di help-desk dedicato».

Conseguentemente all'articolo 194 le parole: «600 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «599,8 milioni».

109.10

SAPONARA, PITTONI, ALESSANDRINI, FAGGI, FERRERO, TESTOR, TOSATO

Al comma 7, lettera a), dopo le parole: «a invarianza di dotazione organica complessiva a legislazione vigente» aggiungere le parole: «prevista per l'anno scolastico 2021/2022».

109.0.1

DE PETRIS, BUCCARELLA, GRASSO, LAFORGIA, RUOTOLO

*Dopo l'articolo inserire il seguente:***«Art. 109-bis***(Misure straordinarie per la tempestiva nomina dei docenti di posto comune)*

1. All'articolo 59 del decreto-legge 25 maggio 2021 n. 73 "Misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali" convertito con modificazioni nella legge 23 luglio 2021, n. 106, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 9-bis sostituire le parole: "Le graduatorie di cui al presente comma decadono con l'immissione in molo dei vincitori)" con le seguenti: "I candidati che partecipano alla procedura per la scuola secondaria di primo o secondo grado e risultano idonei nella prova disciplinare, ma non vincitori rispetto alla posizione con cui sono collocati nella graduatoria della classe di concorso, partecipano, con oneri a proprio carico, a un percorso di formazione, anche in collaborazione con le università, che ne integra le competenze professionali e che prevede una prova conclusiva, secondo modalità definite dal decreto del Ministro dell'istruzione di cui al periodo precedente. In caso di positiva valutazione del percorso di formazione e della prova conclusiva il candidato acquisisce l'abilitazione per la classe di concorso per cui ha partecipato."

b) dopo il comma 9-bis, aggiungere il seguente:

"9-ter. I posti comuni e di sostegno destinati alle procedure di cui al comma 4 e rimasti vacanti dopo le relative operazioni, sono destinati sino al 15 gennaio 2022 alle immissioni in molo con decorrenza giuridica primo settembre 2021 ed economica primo settembre 2022 dei soggetti di cui al comma 3, limitatamente alle classi di concorso per le quali la pubblicazione della graduatoria avvenga dopo il 31 agosto 2021 ed entro il 30 novembre 2021".

c) al comma 15, lettera c), sopprimere le seguenti parole: "nel limite dei posti messi a concorso".

d) Al comma 17, dopo le parole "In ogni caso le immissioni in ruolo", sopprimere le seguenti "dei vincitori, nel limite previsto dal bando di concorso per la specifica regione e classe di concorso,".»

109.0.2 (testo 2)

VERDUCCI, RAMPI, MARILOTTI, MARCUCCI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 109-bis.***(Misure straordinarie per la tempestiva copertura dell'incremento posti di sostegno in organico di diritto con docenti specializzati)*

1. All'articolo 59, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, dopo il comma 4 è inserito il seguente:

"4-bis. All'esito dell'aggiornamento delle graduatorie provinciali per le supplenze, di cui all'articolo 4, comma 6-bis, della legge 3 maggio 1999, n. 124, per i posti di sostegno, da concludersi entro il 30 giugno 2022, la procedura di cui al comma 4 si applica anche per l'anno scolastico 2022/2023."».

109.0.2

VERDUCCI, RAMPI, MARILOTTI, MARCUCCI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 109-bis.***(Misure straordinarie per la tempestiva copertura dell'incremento posti di sostegno in organico di diritto con docenti specializzati)*

1. All'articolo 59, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, dopo il comma 4 è inserito il seguente:

"4-bis. All'esito dell'aggiornamento delle graduatorie provinciali per le supplenze, di cui all'articolo 4, comma 6-bis, della legge 3 maggio 1999, n. 124, per i posti comuni o di sostegno, da concludersi entro il 30 giugno 2022, la procedura di cui al comma 4 si applica anche per l'anno scolastico 2022/2023."».

109.0.3

DE PETRIS, BUCCARELLA, GRASSO, LAFORGIA, RUOTOLO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 109-bis.

(Misure per la tempestiva copertura dell'incremento posti di sostegno in organico di diritto con docenti specializzati)

1. All'articolo 59 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito con modificazioni dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, dopo il comma 4 aggiungere il seguente:

"4-bis. All'esito dell'aggiornamento delle graduatorie provinciali per le supplenze di cui all'articolo 4, comma 6-bis, della legge 3 maggio 1999, n. 124, per i posti comuni o di sostegno, da concludersi entro il 30 giugno 2022, la procedura di cui al comma 4 si applica anche per l'a.s. 2022/23".».

109.0.4

IANNONE, BARBARO, CALANDRINI, DE CARLO, DRAGO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 109-bis.

(Corsi di scuola dell'obbligo negli ospedali e nelle case di cura)

1. Dopo l'articolo 136 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, aggiungere il seguente:

"136-bis. Per l'insegnamento presso gli ospedali e le case di cura è istituito un ruolo speciale, al quale si accede mediante concorso per titoli ed esami riservato a coloro che, essendo in possesso dei requisiti prescritti per la partecipazione al concorso per posti di ruolo normale, abbiano conseguito il titolo di specializzazione di cui al comma 4".

2. I programmi e le modalità delle prove di esame sono stabiliti con ordinanza del Ministro dell'istruzione di concerto con il Ministro della salute.

3. I docenti iscritti nel ruolo speciale delle scuole presso gli ospedali e le case di cura vengono nominati nelle scuole aventi sede presso gli ospedali e le case di cura della provincia. Ad essi spetta il trattamento giuridico ed economico dei docenti di ruolo normale.

4. I docenti del ruolo speciale di cui al comma 1 debbono essere forniti dei titoli di specializzazione stabiliti con decreto del Ministro dell'istruzione di concerto con il Ministro della salute. Per il rilascio dei predetti titoli il Ministero dell'istruzione d'intesa con il Ministero della salute istituisce ed autorizza appositi corsi di specializzazione.

5. Per l'organizzazione dei corsi di specializzazione di cui al comma 4 è autorizzata la spesa di euro 10 milioni annui a decorrere dall'anno 2022. Con decreto del Ministro dell'istruzione, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente comma, sono stabilite le modalità attuative per l'organizzazione dei corsi di specializzazione di cui al comma 4».

Conseguentemente, ai maggiori oneri derivanti dal presente comma, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n.4, convertito con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26».

109.0.5

IANNONE, BARBARO, CALANDRINI, DE CARLO, DRAGO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 109-bis.

(Modifiche al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297)

1. All'articolo 135, comma 2, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, sopprimere la parola: "elementare".

2. All'articolo 135, comma 4, primo periodo del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, sopprimere la parola: "elementari" e le parole: "e possono chiedere il trasferimento ad altra provincia limitatamente ai posti disponibili nel medesimo ruolo". Al secondo periodo sopprimere la parola "elementari".

3. Sopprimere il comma 5 dell'articolo 135 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297.

4. All'articolo 135, comma 7, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, sopprimere la parola: "elementari".

5. Dopo il comma 7 dell'articolo 135 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, aggiungere il seguente: "7-bis. Per l'organizzazione dei corsi di specializzazione di cui al comma 7 è autorizzata la spesa di euro 10 milioni annui a decorrere dall'anno 2022. Con decreto del Ministro dell'istruzione, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del

presente comma, sono stabilite le modalità attuative per l'organizzazione dei corsi di specializzazione di cui al comma 7".

Ai maggiori oneri derivanti dal presente comma, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26».

109.0.6

CALANDRINI, DE CARLO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 109-bis.

(Insegnamento curricolare dell'educazione all'intelligenza emotiva)

1. Al fine di promuovere la salute psicologica degli studenti, aiutandoli a gestire le proprie emozioni, anche in considerazione dell'impatto emotivo dell'emergenza sanitaria su bambini e adolescenti, le scuole di ogni ordine e grado possono prevedere l'introduzione dell'insegnamento sperimentale dell'educazione all'intelligenza emotiva.

2. Per le esigenze connesse allo svolgimento delle attività di formazione in ambito scolastico finalizzate alla promozione dell'educazione all'intelligenza emotiva e all'acquisizione di competenze adeguate, attraverso la predisposizione di progetti pilota, sono stanziati risorse pari a 200.000 euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023, a valere sul fondo di cui all'articolo 1, comma 202, della legge 13 luglio 2015, n. 107.».

109.0.7 (testo 2)

FERRERO, FAGGI, TESTOR, TOSATO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 109-bis.

Alla legge 20 agosto 2019, n. 92, apportare le seguenti modifiche:

all'articolo 1, comma 2 , aggiungere in fine:

« Nella scuola secondaria di primo e secondo grado, il diritto al benessere della persona deve essere inteso anche come possibilità fornita agli studenti di imparare a sviluppare nuove competenze e nuovi linguaggi, secondo quanto previsto dal PNRR, attraverso l'insegnamento del-

l'autoconsapevolezza, della comunicazione efficace e delle tecniche per cambiare in positivo i propri schemi di comportamento e emozionali (Programmazione Neurolinguistica PNL)»;

dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

"Art. 5-bis.

(Apprendimento di nuove competenze e nuovi linguaggi per lo sviluppo del potenziale positivo degli studenti)

Sulla base di quanto previsto dall'articolo 1, comma 2, nell'ambito dell'insegnamento di educazione civica, nella scuola secondaria di primo e secondo grado, in via sperimentale per il triennio 2023-2025, le istituzioni scolastiche, nel rispetto della loro autonomia, implementano attività per consentire agli studenti di intraprendere un percorso educativo che ha come scopo lo sviluppo nuove competenze e nuovi linguaggi al fine di: sviluppare il loro potenziale positivo nell'ottica di individuare un progetto di vita e per orientare le scelte formative future, sviluppando le proprie potenzialità in termini di valori, competenze e talenti, nonché come capacità di reagire alle difficoltà, viste come occasioni di crescita.»;

all'articolo 6, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

"2-bis. Riguardo all'attuazione del percorso educativo di cui all'articolo 5-bis, per la formazione dei docenti è prevista una spesa di 1 milione di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2025".».

Conseguentemente, all'articolo 194 sostituire le parole: «e 500 milioni annui a decorrere dall'anno 2023», con le seguenti: « , 499 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024 e 500 milioni di euro annui a decorrere dal 2025».

109.0.7

FERRERO, FAGGI, TESTOR, TOSATO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 109-bis.

1. Alla legge 20 agosto 2019, n. 92, apportare le seguenti modifiche: all'articolo 1, comma 2, aggiungere in fine:

"Nella scuola secondaria di primo e secondo grado, il diritto al benessere della persona deve essere inteso anche come possibilità fornita allo studente di imparare a sviluppare nuove competenze e nuovi linguaggi, secondo quanto previsto dal PNRR, attraverso l'insegnamento dell'autocon-

sapevolezza, della comunicazione efficace e delle tecniche per cambiare in positivo i propri schemi di comportamento mentale ed emozionale (Programmazione Neurolinguistica PNL)";

dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

"Art. 5-bis.

(Apprendimento di nuove competenze e nuovi linguaggi per lo sviluppo del potenziale positivo degli studenti)

Sulla base di quanto previsto dall'articolo 1, comma 2, nella scuola secondaria di primo e secondo grado, in via sperimentale per il triennio 2023-2025, gli studenti intraprendono un percorso educativo che ha come scopo lo sviluppo di nuove competenze e nuovi linguaggi, al fine di: individuare le vocazioni esistenziali e professionali degli adolescenti; scoprire e sviluppare le proprie potenzialità in termini di sentimenti, valori, competenze e talenti, nonché come capacità di reagire alle difficoltà viste come occasioni di crescita; l'inizio dell'elaborazione di un progetto di vita personale e professionale. L'orientamento vocazionale degli studenti è volto a favorire anche le scelte formative future.";

all'articolo 6, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

"2-bis. Riguardo all'attuazione del percorso educativo di cui all'articolo 5-bis, per la formazione dei docenti è prevista una spesa di 1 milione di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2025".».

Conseguentemente, all'articolo 194 sostituire le parole: «e 500 milioni annui a decorrere dall'anno 2023», con le seguenti: « , 499 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025 e 500 milioni di euro annui a decorrere dal 2026».

109.0.8

PITTONI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 109-bis.

(Rimodulazione dell'organico dell'autonomia per l'insegnamento di educazione civica nella scuola secondaria di secondo grado)

1. Al fine di dare piena attuazione alla legge 20 agosto 2019, n. 92 e all'articolo 1, comma 7 lettera c) della legge 15 luglio 2015 n. 107 per contribuire alla partecipazione attiva alla vita civica, economica e sociale

della comunità attraverso lo sviluppo delle conoscenze e delle competenze in ambito giuridico e finanziario, nelle more di una revisione dell'insegnamento delle discipline economiche e giuridiche nella scuola secondaria di secondo grado, è rimodulato, gradualmente e subordinatamente all'adozione del decreto di cui al comma 4, l'organico dell'autonomia assegnato alle istituzioni scolastiche.

2. A partire dall'anno scolastico 2022/23 nell'organico dell'autonomia per il triennio 2022/25, nel limite delle risorse finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente nonché di quelle di personale definite con il decreto di cui al comma 4, i posti di potenziamento sono gradualmente destinati al personale abilitato all'insegnamento delle discipline economiche e giuridiche, per l'insegnamento, anche in contitolarità, dell'educazione civica in relazione al monte ore annuale di 33 ore e al numero delle classi di ciascuna istituzione scolastica. Il personale di cui al periodo precedente è assegnato prioritariamente ai licei.

3. Per l'esercizio dell'autonomia di sperimentazione e delle iniziative di innovazione e sperimentazione dell'autonomia, di cui agli articoli 6, 11 e 12 del decreto del Presidente della Repubblica n. 275 del 1999 e nel limite delle risorse finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente nonché di quelle di personale definite con il decreto di cui al comma 4, l'insegnamento dell'educazione civica può configurarsi nelle modalità di cui alle Linee guida per l'insegnamento dell'educazione civica Tabella A. A tal fine il Ministero dell'istruzione promuove la creazione di reti di scuole di cui all'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999 n. 275.

4. Con decreto annuale del Ministro dell'istruzione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro il mese di gennaio precedente all'anno scolastico di riferimento, e, in sede di prima attuazione, entro il mese di febbraio 2022:

a) è rilevato il personale cessato o che abbia chiesto di cessare a qualsiasi titolo, nonché quello in servizio a tempo indeterminato, per ciascun ordine e grado di istruzione, distintamente per regione e classe di concorso, tipologia di insegnamento, classe di laurea, posti comuni, posti di sostegno e posti di potenziamento, sulla base del quale, a invarianza di dotazione organica complessiva a legislazione vigente, è rimodulato il fabbisogno di personale derivante dall'applicazione della normativa vigente, con indicazione di quello abilitato all'insegnamento delle discipline economiche e giuridiche, da destinare all'insegnamento dell'educazione civica nella scuola secondaria di secondo grado, tenendo conto dell'esigenze di personale connesse all'attuazione a regime del PNRR e di quanto disposto dall'articolo 64 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;

b) è definito il numero dei posti di potenziamento da destinare alla rimodulazione di cui commi 1 e 2.

5. I decreti interministeriali relativi alle dotazioni organiche del personale docente evidenziano i posti comuni, di sostegno e di potenziamento

per ciascun ordine grado di istruzione distintamente per regione con evidenza dei posti di potenziamento da destinare all'insegnamento di educazione civica nella scuola secondaria di secondo grado, dando priorità ai licei.

6. A decorrere dal 2023, il Ministero dell'istruzione, provvede ad effettuare, entro il mese di gennaio di ciascun anno, un monitoraggio dell'attuazione delle disposizioni contenute nel presente articolo, comunicando le relative risultanze al Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato

7. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi oneri per lo Stato».

109.0.9

DAMIANI, FERRO, SACCONI, MODENA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 109-bis.

1. All'articolo 11 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 sono apportate le seguenti modifiche dopo il comma 5, inserire il seguente:

- a) al comma 1 la lettera c) è soppressa;
- b) il comma 4 è così sostituito dal seguente:

"4. Ai fini della promozione e divulgazione della cultura della salute e sicurezza sul lavoro è facoltà degli istituti scolastici, universitari e della formazione professionale inserire in ogni attività scolastica e universitaria nelle istituzioni dell'alta formazione artistica e coreutica e nei percorsi di istruzione e formazione professionale, percorsi formativi interdisciplinari alle diverse materie scolastiche, che prevedono la presenza di un Testimonial/Formatore in materia di salute e sicurezza sul lavoro".

2. All'articolo 37 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) dopo il comma 5, è aggiunto il seguente comma:

"5-bis. I programmi formativi erogati ai sensi dell'Accordo di cui al comma 2 sono integrati con la testimonianza di un Testimonial/Formatore in materia di salute e sicurezza sul lavoro".

- b) al comma 6 aggiungere infine le seguenti parole: "anche con la testimonianza di un Testimonial/Formatore in materia di salute e sicurezza sul lavoro".

3. Per le finalità di cui al presente nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali è istituito un apposito fondo con una dotazione di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024».

Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze apportare le seguenti modificazioni:

2022 – 1 milione;

2023 – 1 milione;

2024 – 1 milione;

109.0.10

RUSO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 109-bis.

(Insegnamento delle Discipline giuridiche ed economiche nel biennio scuola secondaria)

1. Al fine di consentire a tutti gli studenti di avere una migliore comprensione della realtà sociale e politica odierna e metterli in condizione di partecipare in maniera responsabile alla vita dello Stato di cui sono parte integrante nonché di avere elementi cognitivi relativi alle regole del sistema economico finanziario si prevede, a decorrere dall'anno scolastico 2023/2024, l'insegnamento nel biennio di ogni scuola secondaria superiore delle Discipline giuridiche ed economiche. L'insegnamento, attribuito in via esclusiva ai docenti abilitati nella classe di concorso A046, prevede la riformulazione degli orari scolastici con la previsione di due ore settimanali aggiuntive per classe.

2. Con decreto del Ministero dell'istruzione, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, da adottare entro il mese di gennaio dell'anno scolastico di riferimento ed al fine di avvalersi prioritariamente del personale già attualmente in servizio, si provvede:

a) a rilevare il personale cessato o che abbia chiesto di cessare a qualsiasi titolo nonché quello in servizio a tempo indeterminato in tutte le scuole superiori di secondo grado sul territorio sulla base del quale, a invarianza di dotazione organica complessiva a legislazione vigente, è rimodulato il fabbisogno del personale per ogni istituzione scolastica;

b) a definire il numero delle classi di ogni biennio presso le quali è attivato l'insegnamento delle Discipline giuridiche ed economiche ed il numero dei posti di insegnamento.

c) a individuare, nell'ambito del fabbisogno di personale come rimodulato ai sensi del comma 7 dell'articolo 109, la quota massima dell'organico del personale docente da destinare alle classi di cui al comma 1.».

109.0.11

EVANGELISTA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art.109-bis.

(Istituzione del Fondo per l'educazione sentimentale nelle scuole)

1. Al fine di sensibilizzare la popolazione giovanile sulla cultura del rispetto verso il prossimo, nonché di favorire la consapevolezza dell'importanza della salvaguardia del proprio e dell'altrui corpo, è istituito presso il Ministero dell'istruzione un apposito "Fondo per l'educazione sentimentale nelle scuole", con una dotazione di 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022, volto a realizzare progetti pilota di educazione sentimentale nelle Istituzioni scolastiche secondarie di primo e secondo grado per prevenire fenomeni di bullismo, *revenge porn*, violenza contro le donne e ogni forma di discriminazione.

2. Con decreto del Ministro dell'Istruzione, di concerto con il Dipartimento per le pari opportunità della Presidenza del Consiglio dei ministri e, per quanto di competenza, d'intesa con le Regioni e con le Province autonome, sono definiti i programmi e le linee guida dei progetti pilota di educazione sentimentale nelle scuole, anche tenendo in considerazione i fattori di complessità delle istituzioni scolastiche e delle aree soggette a maggiore rischio educativo. Il decreto è adottato entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

3. Il Ministero dell'istruzione e le istituzioni scolastiche, nel pieno rispetto dell'autonomia scolastica, attivano corsi di formazione obbligatoria o integrano i programmi di quelli esistenti, per il personale scolastico delle scuole secondarie di primo grado e secondo grado, al fine di garantire l'acquisizione delle conoscenze e delle competenze in materia di intelligenza emotiva ed educazione sentimentale e sessuale finalizzati a diffondere, in particolare nella popolazione giovanile, modelli positivi di relazioni intime fondate su una maggiore consapevolezza e sicurezza di sé e sul rispetto degli altri.

4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a euro 20 milioni a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo comma 200, della legge

23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 194 della presente legge».

109.0.12

GALLONE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 109-bis.

1. Al fine di sensibilizzare le ragazze e i ragazzi circa le cause dell'infertilità il Ministro dell'istruzione avvia a partire dall'anno scolastico 2022/2023 nelle scuole secondarie di secondo grado una capillare campagna di informazione sulle cause dell'infertilità e sterilità e dei connessi fattori di rischio. La campagna è finalizzata alla sensibilizzazione delle ragazze e dei ragazzi verso la propria salute riproduttiva, verso azioni di conoscenza, prevenzione, diagnosi precoce e cura delle cause anche patologiche che possono determinarla, compreso l'adozione di stili di vita corretti.

2. Per le finalità di cui al comma 1, è autorizzata la spesa di 800 mila per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024. Con decreto del Ministro dell'istruzione, sentito il Ministro della salute, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità per la promozione della campagna informativa di cui al comma 1.».

Conseguentemente all'articolo 194 le parole: «600 milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti: «599,2 milioni di euro» e le parole: «500 milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti: «499,8 milioni di euro».

109.0.13

DAMIANI, FERRO, SACCONI, MODENA

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 109-bis.

1. Al fine di sensibilizzare le ragazze e i ragazzi circa le cause dell'infertilità il Ministro dell'istruzione avvia a partire dall'anno scolastico 2022/2023 nelle scuole secondarie di secondo grado una capillare campagna di informazione sulle cause dell'infertilità e sterilità e dei connessi

fattori di rischio. La campagna è finalizzata alla sensibilizzazione delle ragazze e dei ragazzi verso la propria salute riproduttiva, verso azioni di conoscenza, prevenzione, diagnosi precoce e cura delle cause anche patologiche che possono determinarla, compreso l'adozione di stili di vita corretti.

2. Per le finalità di cui al comma 1, è autorizzata la spesa di 800 mila euro annui per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024. Con decreto del Ministro dell'istruzione, sentito il Ministro della salute, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità per la promozione della campagna informativa di cui al comma 1. Conseguentemente all'articolo 194 le parole: "600 milioni di euro" sono sostituite dalle seguenti: "599,2 milioni di euro" e le parole: "500 milioni di euro" sono sostituite dalle seguenti: "499,8 milioni di euro"».
